


BIBL. NAZ.
Vitt. Emanuele III
170
G'
22
NAPOLI

INDICE RAGIONATO

DELLE MATERIE CONTENUTE

NE'

COMENTARJ

SULLE LEGGI CIVILI,

DEL BARONE

FRANCESCO MAGLIANO,

E DELL' AVVOCATO

FILIPPO CARRILLO.



NÀPOLI

DALLA TIPOGRAFIA ZAMBRAJA, Strada Costantinopoli n.° 3.

1825.



N. B. *Il primo numero indica il tomo; il secondo la pagina, ed il terzo il verso.*

ABBANDONO (L') de' beni fatto ai *chiamati* anticipatamente al tempo dovuto, non nuoce a' creditori del *gravato*. Ved. *Disposizioni testamentarie*, *Chiamati*, *Gravato*. — Fatto da' debitori sventurati libera i medesimi dalle molestie de' creditori. V. *Cessione de' beni*.

ABBELLIMENTI (Gli) sono dovuti al legatario come cosa *accessoria* unita al legato. V. *Legato*, *Accessoria*.

ABBIGLIAMENTI (Gli) somministrati dal padre al figlio non entrano in collazione. V. *Collazione*.

ABBREVIATURE (Le) sono vietate negli atti dello stato civile. V. *Atti dello stato civile*.

ABDICATIVI (I patti), quali siano. V. *Patti*.

ABETI. V. *Alberi*.

ABITAZIONE (L') in che consista. V. *Uso ed abitazione*. — Fu distinta da Giustiniano dall' *uso della casa di abitazione*, che era meno dell' abitazione; e questa meno dell' usufrutto: (II, 157, 12). — Per le nostre leggi s' intende pel solo uso di abitare: (II, 157, 24; — II, 158, 1).

ABOLIZIONE (L') delle antiche leggi, e degli statuti locali avvenne colla pubblicazione delle leggi patrie. V. *Leggi*.

ABROGAZIONE (L') come, ed in quanto abolisca la legge precedente: (I, 46, 25). — In che differisca dalla *derogazione*: (I, 46, 7). — Non può esser provata per induzione: (I, 46, 18). — Suoi effetti per le leggi di principio, o regolamento: (I, 47, 11). — Può esser *virtuale*, o *tacita*: (I, 47, 9). — Quale sia la forza dell' uso, della consuetudine, e dello stile di giudicare: (I, 48, 21; — I, 50, 25).

ABUSO (L') della cosa ne fa perdere l' usufrutto. V. *Usufrutto*.

ACCESSIONE (L') è un modo di acquistare, per cui le cose accessorie appartengono al proprietario. Essa è *naturale*, quando naturalmente, e spontaneamente

vien prodotta. È *fortuita* quando per mero caso si aggiunge un valore alla cosa. È *industriale* quando risulta dall' impiego delle arti inventate a dar novella forma, o miglior uso alle materie prime. È *mista* quando gli aumenti nascono dalla natura e dall' arte: (II, 67, 7). — Relativamente alle cose mobili inanimate è sempre *industriale*, ed è di tre specie: di *aggiunzione*, che si ha quando due cose appartenenti a diversi proprietarj si uniscono fra loro; di *specificazione*, ossia di formazione di una nuova specie con materia di ragione altrui; di *mistura*, che si ha quando più materie spettanti a diversi proprietarj si mescolano insieme: (II, 78, 7). — Soggiace interamente a' principj dell' equità naturale, quando ha per oggetto cose mobili appartenenti a distinti padroni: (II, 79, 1; — II, 123, 11). — Nè il legislatore potea prescrivere diversamente: (II, 126, 1). V. *Cose*, *Proprietà*, *Proprietario*.

ACCESSORIA (La cosa) è ciò, che non è la cosa medesima, ma è unito alla stessa, e la segue; che è minore, e dipende dalla cosa maggiore: (III, 709, 2). — Non si deve confondere coll'*accessione*, che è la cosa stessa, colla quale si immedesima: (III, 705, 5). — È dovuta a' legatarj, quando la cosa legata non può disgiungersi dalla cosa accessoria senza deteriorarsi la principale: (III, 710, 1). V. *Aggiunzione*.

ACCETTAZIONE *di una eredità*. — *Sua forma e divisione*. — Può esser *espressa*, o *tacita*. È *espressa* quando si assume il titolo, o la qualità di erede con un atto autentico o privato. È *tacita* quando si fanno atti, che non si farebbero senza essere erede: (III, 66, 9; — III, 191, 26; — III, 192, 1). — Si retrotrae al giorno, in cui è aperta la successione: (III, 67, 16; — III, 189, 11 e 18). — Può farsi quando non è prescritto il dritto a farla, il qual dritto si prescrive colla più lunga prescrizione richiesta per gl' immobili: (III, 71, 17; — III, 211, 8; — III, 211, 12). V. *Eredi*, *Prescrizione*.

ACCETTAZIONE (Effetti dell'). — Non può essere impugnata da un maggiore di età, dopochè espressamente, o tacitamente è stata da lui fatta, eccetto il caso di esservi intervenuto dolo: (III, 68, 4; — III, 199, 1; — III, 199, 8). — Essendo *pura e semplice*, sottomette l' erede all' obbligo di soddisfare tutti i pesi dell'eredità, ancorchè questa sia insufficiente: (III, 73, 3). V. *Beneficio dell' inventario*. — Fa confondere principalmente il patrimonio del defunto con quello dell' erede: (III, 103, 5). — Quale dritto dia a' creditori. V. *Creditori*.

ACCETTAZIONE *della donazione* (L') si può fare durante la vita del donante,

nell'atto stesso della donazione, o con atto posteriore autentico e solenne: (III, 543, 1). — È necessaria l'accettazione, poichè per mezzo di essa vien legato il donante a disporre altrimenti de' beni donati: (III, 544, 3). — Se il donatario non abbia accettata la donazione in tempo opportuno, ed in tal frattempo il donante contragga ipoteche su i beni donati, esso donatario è in obbligo di riconoscerle: (III, 544, 7). — Il donatario è obbligato a solenne accettazione; non già colui, al quale debba egli dare una somma, o una parte de' beni per peso impostogli nella donazione: (III, 544, 16).

ACCRESCERE o ACCRESCIMENTO (Dritto di). V. *Dritto*, *Eredi*.

ACQUE (Le) perenni, o piovane impongono servitù a' fondi, pe' quali debbono scorrere: (II, 245, 11). V. *Servitù*. — Quelle di un ruscello, e di una sorgente appartengono al proprietario del fondo in cui nascono, essendo un accessorio del fondo stesso: (II, 245, 24). — Possono essere deviate dal loro corso dal padrone del fondo, nol possono se una prescrizione di trent' anni avesse fatto acquistare dritto all' uso delle acque dal padrone del fondo inferiore, o ci fosse stata una convenzione all' oggetto; e non possono nè anche deviarsi se la sorgente serva a somministrare le acque agli abitanti di un comune, che ne avesse acquistato l' uso per prescrizione: (II, 246, 1; — II, 279, 13; — II, 279, 21; — II, 283, 4; — II, 283, 9). V. *Stillicidio*, *Proprietario*, *Prescrizione*.

ACQUE E FORESTE. V. *Caccia*.

ACQUIESCENZA (L') ad una sentenza segue allorchè un litigante per detto, o per fatto presta il suo consenso, facendo passar la sentenza in cosa giudicata: (IV, 521, 15). V. *Cosa giudicata*. — Avviene ancora se intimasi la sentenza senza riserba, ed è allora condizionata: (IV, 523, 4). — Quali effetti produce per le cose giudicate. V. *Sentenza*. — Essendo volontaria, e senza riserba fa passare le cose in giudicato; essendo necessaria, cioè dipendente da atti irreparabili, o da adempimenti di pagamento per impedire l' esecuzione, non produce la perdita de' dritti: (IV, 522, 1). — Nuoce solo a colui, dalla parte di cui l' acquiescenza esiste: (IV, 522, 12).

ACQUIRENTI, o ACQUISTATORI. V. *Compratori*.

ACQUISTI (Gli) sono secondo Grozio, e Puffendorfio *originarj*, o *derivativi*: gli uni e gli altri fanno ottenere la proprietà delle cose: (III, 5, 1). — Sono *originarj*, quando non pervengono da altri, ed accadono mercè l'occupazione; son *derivativi*, quando procedono dalla volontà del proprietario, che trasferisce la cosa

per *successione*, o *donazione*, o per *contratti* (III, 5, 15). — Quando, e come possono esser fatti da coniugi uniti sotto la regola dotale. V. *Coniugi*, *Disposizione particolare*.

ACCUSA (L') di falso secondo le leggi civili, in che consista. V. *Falso*.

ADOZIONE (Definizione dell'). — È un atto, col quale si sceglie una persona in luogo di figlio: (I, 503, 11).

ADOZIONE (Forme dell'). — Vien fatta avanti al giudice del circondario del domicilio dell'adottante, ove si fa l' atto del rispettivo consenso: (I, 509, 7; — I, 531, 9). — Si è con ciò variato dal dritto romano, che permetteva di farla avanti ogni magistrato competente per le azioni di legge: (I, 509, 11). — È quistione se il consenso per l' adozione possa darsi con ispeciale mandato: (I, 539, 16). — Debb' esser presentato il suo atto fra dieci giorni al procurator regio del tribunale civile del domicilio dell' adottante dalla parte più diligente; ed il tribunale, dopo prese all' oggetto le dovute e riservate informazioni, pronunzia se *vi è luogo all'adozione*: (I, 510, 1; — I, 532, 1). — È quistionato, se sia nullo, o no, l' atto di adozione non trasmesso fra i giorni dieci al regio procuratore: (I, 532, 5). — Debb' esser confermata nel mese successivo alla sentenza del tribunale civile, con decisione della gran corte civile, che pronunzierà *la sentenza è confermata*, *la sentenza è riformata*, *ed in conseguenza vi è o non vi è luogo all'adozione*: (II, 510, 16; — I, 534, 4). — Esige che compariscano personalmente avanti al giudice del circondario tutti coloro, che debbono acconsentire all' adozione: (I, 509, 16; — I, 531, 15). — Non è necessario di reiterarsi l' atto d'adozione, quante volte, fino a che non è portato al suo compimento, non sia trascorso tanto tempo, che possa far presumere un cambiamento di volontà nelle parti: (I, 532, 5). — Richiede che, presentandosi al procurator regio il processo verbale del consenso, ci si uniscano gli estratti di nascita dell' adottante, e l' atto di consenso delle persone indicate dalla legge, essendo morti o ignoti i genitori dell' adottato: (I, 532, 15). — Si pronunzierà la sentenza per l'adozione nella camera del consiglio dal tribunale civile, ed in pubblica udienza dalla gran corte civile allorchè sarà confermata, affiggendosi, in seguito, ne' luoghi soliti e dovuti, un numero di copie di detta sentenza per rendere pubblica l' adozione: (I, 510, 16; — I, 533, 3; — I, 535, 10). — La sentenza de' primi giudici non sarà nulla per effetto d' indugio, perchè la gran corte civile deve prendere le novelle informazioni per confermare, o riformare la sentenza di adozione: (I, 534,

9). — Debb' essere inscritta ne' registri dello stato civile tra i tre mesi successivi alla sentenza del tribunale in vigore di copia esibita all' ufficiale dello stato civile: (I, 510, 26; — I, 535, 13). — La inosservanza de' termini prefissi non induce nullità: (I, 535, 21). — Se non viene inscritta tra i tre mesi, rimane inefficace. L' officiale dello stato civile non potrà inscriverla; ed allora bisogna rinnovare gli atti all' oggetto: (I, 511, 4; — I, 535, 17; — I, 535, 26). — Può compiersi, non ostante la morte dell' adottante, purchè l' atto di adozione sia stato portato avanti al tribunale; ma in questo caso gli eredi dell' adottante hanno facoltà di presentare le loro osservazioni per la inammissibilità dell' adozione: (I, 511, 8; — I, 536, 3; — I, 536, 11). — Essendo fatta a motivo di beneficenza, si dispensa alla condizione richiesta dalla legge, rispetto l' età di anni cinquanta nell' adottante: (I, 508, 26; — I, 523, 12). — Non è necessario di comprovare con forme solenni i fatti di beneficenza: (I, 523, 18). — Essendo fatta per gratitudine, non è soggetta alle regole ordinarie, bastando solo che l' adottante sia in età maggiore, sia senza prole, e senza discendenti legittimi, ed abbia ottenuto il consenso dell' altro coniuge: (I, 509, 3; — I, 524, 1).

ADOZIONE (Origine dell'). — Era conosciuta dagli Assirj, dagli Egizj, da' Greci, e da Romani, che la eseguivano con diversi riti: (I, 503, 13). — In Roma si faceva per mezzo di tre vendite immaginarie dette *per aes et libram*, o *per mancipationem*: (I, 504, 13). — Prendeva il nome di *arrogazione*, quando l' adottato non era sotto l' altrui potestà: (I, 504, 1).

ADOZIONE. — *Causa per cui fu introdotta, ed è ora ammessa.* — Fu introdotta pel desiderio che nutre ogni uomo di perpetuare il suo nome, e quello di sua famiglia, per un' idea di superstiziosa religione, e per godere alcuni vantaggi dati dalla legge a chi avea figli: (I, 505, 5). — Se ne abusa per ambizione (I, 505, 21). — Presso di noi è stata introdotta per conforto e sostegno de' vecchi, che non hanno a sperare alcuna cosa da freddi consanguinei: (I, 506, 1). — Si può anche fare per beneficenza, che ha luogo, quando taluno ha avuti tutti i riguardi per un fanciullo nella sua tenera età, avendolo garentito dalle privazioni: (I, 508, 20; — I, 523, 11; — I, 523, 18). — Si può fare ancora per gratitudine, che ha luogo, quando è dettata dal generoso sentimento della riconoscenza: (I, 508, 29; — I, 524, 1). — I casi dell' adozione per gratitudine enunciati nell' articolo 269 delle leggi civili sono dimostrativi, non restrittivi: (I, 524, 6).

ADOZIONE (L') *da chi può esser fatta.* — Si può fare dall' uomo, e dalla

donna, perchè ambedue godono il diritto della patria potestà, nel che si è variato dal dritto romano: (I, 506, 15; — I, 514, 2; — I, 514, 9). — Si può fare, allorchè l' uomo, e la donna non hanno legittimi discendenti: (I, 506, 15; — I, 514, 2). — Non può farsi da più persone, eccetto entrambi i coniugi, allorchè si adotti una stessa persona: (I, 508, 9; — I, 514, 7). — Se un coniuge adotti, non può farlo senza il consenso dell' altro. Il consensiente è riputato padrigno del figliuolo adottivo: (I, 508, 10; — I, 514, 9). — Il tutore può adottare i suoi minori: (I, 522, 8). — L' adozione debb' esser fatta da persone di buona fama, altrimenti potrebb' esser funesta alla società: (I, 510, 4; — I, 533, 7). — Se possa esser fatta da *chierici* e da *regolari*, anche se vi fosse il consenso de' loro superiori, e ciò secondo la glosa del dritto romano, non interloquendo all' oggetto le nostre leggi: (I, 522, 24).

ADOZIONE (L') *quale età richiede nell' adottante*. — Imitando la natura, l' adottante debbe avere l' età da poter essere genitore dell' adottato, e perciò deve avere almeno quindici anni dippiù: (I, 506, 24; — I, 514, 2). — Deve farsi, per effetto di una regola certa stabilita dalla legge, dalle persone di età maggiore di cinquant'anni, perchè in questa età, o si è deposta l'idea di maritarsi, o si è perduta la speranza di aver figli, essendo maritate: (I, 507, 16; — I, 514, 2). — Può farsi in età non oltrepassante gli anni cinquanta, quando si faccia per atti di beneficenza continuati pel corso almeno di sei anni, o per motivo di gratitudine: (I, 508; 24; — I, 523, 12).

ADOZIONE (L') *quale età richiede nell' adottato*. — È permessa riguardo a' figliuoli minori di 21 anni, purchè vi sia il consenso de' genitori: pe' minori privi di genitori richiedesi l' approvazione del consiglio di famiglia: (I, 507, 24; — I, 524, 19). — Vi è quistione, se sia necessario il consenso de' genitori, o basti quello di un solo nel caso di discordanza: (I, 525, 7). — È permessa riguardo a' maggiori di 25 anni richiedendosi in mancanza di consenso il consiglio de' genitori: (I, 507, 26; — I, 524, 19). — È permessa riguardo alle persone prive di genitori noti, che sono ne' luoghi di pubblica beneficenza, col consenso de' governatori di detti luoghi: (I, 507, 27; — I, 536, 22).

ADOZIONE (L') *quali effetti produce*. — Produce in favor dell' adottato trasmissione di nome e di beni, perchè lo rende figlio di famiglia: (I, 511, 26; — I, 525, 12). — E ciò quantunque rimanga nella sua famiglia naturale, e vi conservi i suoi dritti: (I, 512, 1; — I, 525, 14). — Produce all' adottante ed all' adot-

tato il dritto reciproco degli alimenti : (I, 512, 12; — I, 525, 16). — Produce a pro dell' adottante il dritto di patria potestà : (I, 512, 12). — Fa sì, che morendo l' adottato senza legittimi discendenti, le cose date dall' adottante all' adottato stesso, ed esistenti in ispecie, ritornano all' adottante : (I, 512, 19; — I, 527, 1). — Morendo i figli, e discendenti dell' adottato morto, e durando tuttora la vita dell' adottante, questi succede a' discendenti suddetti nelle cose da lui date. Tal dritto è ristretto alla sola persona dell' adottante : (I, 513, 2; — I, 527, 10; — I, 527, 15). — I dritti di successione non sono reciproci, perchè il figlio adottivo non esce dalla sua famiglia naturale, e perciò il padre ed i parenti naturali escludono il padre adottivo : (I, 513, 7). — L' adottante però, ed i suoi legittimi eredi in linea discendentale hanno il dritto di riversione per le cose mobili o stabili pervennte dall' adottante, e dall' adottato conservate : (I, 513, 7). — Le donazioni tra vivi non sono rivocabili per la seguita adozione, perchè la legge non ha chiamato l' adottato alla successione legittima : (I, 526, 11). — Fa sì, che l' adottato non acquisti alcun dritto di successione su i beni de' parenti dell' adottante : (I, 512, 2; — I, 525, 20). — L' adozione non poteva aver luogo per dritto romano rispetto a' figli naturali : quistione all' oggetto agitata in Francia : sua risoluzione : (I, 514, 13).

ADULTERINI figli. V. *Figli*.

ADULTERIO (L') produce la separazione personale. — V. *Separazione personale*. — Per dritto romano rendea incapace la concubina di ricevere donazioni o legati. V. *Concubina*.

ADUNANZE SOCIALI (Le) riconoscono la loro origine dalla ingenita forza, che spinge gli uomini al vivere sociale : (I, 9, 3). — Influiscono al raddolcimento de' costumi : (I, 9, 11). — Devesi ad esse l' origine delle scienze e delle leggi. V. *Leggi*.

AFFINI (Gli) possono domandare la omologazione del consiglio di famiglia, che destituisce il tutore per infedeltà. V. *Tutore* e *Tutor surrogato*.

AFFINITA' (L') impedisce di contrarre matrimonio. V. *Matrimonio*.

AFFITTI (Gli) costituiscono un contratto consensuale. V. *Contratti*. — Quelli de' beni della moglie, fatti dal marito, senza il di lei intervento e per un tempo più lungo di anni nove, sciogliendosi la comunione, non obbligano nè la moglie nè i suoi eredi, se non pel tempo, che rimane per finire il primo, o il secondo novennio : (V, 36, 3 ; — V, 114, 1). — La ragione di detta massima è che gli affitti che sono al di là degli anni nove sentono di alienazione, e perciò è comune

gli affitti de' minori e degli usufruttuarj : (V , 114 , 9). — Non sono valevoli , allo sciogliersi della comunione , gli affitti de' beni rustici o urbani , che fatti per un novennio , siano stati rinnovati dal marito solo , due , o tre anni prima di spirare l'antecedente : (V , 36 , 9 ; — V , 115 , 14). — Ragione di detta massima : (V , 115 , 20). — Quelli delle cose e delle opere sotto quante specie possono riguardarsi , e quali effetti producono. V. *Locazione* e *Arresto personale*.

AFFRANCAZIONE (L') de' censi dello Stato ha luogo in virtù di leggi particolari. V. *Rendite perpetue* e *Stato*.

AGENTI (Gli) del fallimento possono prendere la ipoteca legale. V. *Ipoteca* e *Fallimento*. — Agenti diplomatici. V. *Rappresentanti*, *Ambasciadori* e *Cauzione*.

AGGIUDICATARIO (L') di un fondo venduto o donato, ed indi esposto all' incanto per maggiore offerta di prezzo , è in obbligo di pagare al compratore o al donatario , cui si toglie il possesso, le spese legittime del contratto, della trascrizione , della notificazione a creditori , non che quelle fatte per ottenere la nuova vendita : (VI , 206 , 12 ; — VI , 539 , 11). — Il tutore non può essere aggiudicatario de' beni de' suoi minori ; nè il mandatario de' beni da vendere de' suoi committenti , l' amministratore de' comuni , e de' pubblici stabilimenti , de' beni di essi corpi morali , e l' ufficiale pubblico , de' beni nazionali. V. *Tutore* , *Mandatario*, *Amministratori* , *Ufficiale* e *Vendita*.

AGGIUDICAZIONE (L') non può aver luogo , che dietro una sentenza definitiva. V. *Spropriazione forzata* e *Incanti*. Quella de' beni de' minori , de' beni comunali , nazionali , e privati non può aver luogo a favore de' tutori , amministratori , uffiziali pubblici , e mandatarj. V. *Vendita*. — Avvenendo pe' beni de' privati, o di altri, quando ne fa sciogliere la locazione. V. *Locazione*.

AGGIUNZIONE (L') è regolata dal principio , che la cosa accessoria segue la principale , col peso al proprietario della cosa principale di pagare il valore dell' accessoria , che è quella , che si unisce per ornamento alla principale : (II , 79 , 11 ; — II , 123 , 16). V. *Accessoria*.

ALBERGATORI (Gli) sono tenuti pe' furti , e danni cagionati su gli effetti de' viaggiatori , che dimorano ne' loro alberghi , sia che vengano fatti da' domestici , sia che vengano fatti da persone preposte alla direzione degli alberghi : (V , 538 , 7 ; — V , 569 , 1). — Essendo incerto il valore degli oggetti , si ricorre al giuramento : (V , 569 , 7). — Son anche tenuti ancorchè il furto siasi commesso da persone che

vanno e vengono nell' albergo: (V, 538, 9; — V, 569, 10). — Non sono tenuti pe' furti fatti con forza irresistibile: (V, 538, 9; — V, 569, 5). V. *Deposito* ed *Osti*.

ALBERGO (L') quali obbligazioni produce a carico degli albergatori. V. *Albergatori*.

ALBERI (Gli) di alto fusto sono quelli, che hanno l'età oltre i cinquanta anni, come i pini, gli abeti, le querce, i faggi, i carpini, ed altri: (II, 28, 11). — Loro differenza dalle selve cedue: (ivi). — Tempo in cui si abbattono: (ivi). — Venduti per abbattersi, non possono essere considerati come immobili fra il compratore ed il venditore: (II, 28, 22). — Piantati in confine di due fondi, devonsi piantare a norma de' regolamenti all' oggetto: (II, 257, 21; — II, 315, 9). — Formando parte delle siepi in comune, son' anch' essi comuni, e quando possono essere abbattuti da ciascuno de' due proprietarj: (II, 257, 13; — II, 315, 21). — Piantati ad una distanza minore di sette palmi e mezzo, si può esigere che vengano estirpati: (II, 258, 1; — II, 315, 13). — Come si determina la distanza. V. *Distanza*. — I rami, che sporgono sul fondo del vicino si possono far tagliare dal di loro proprietario: (II, 258, 6; — II, 315, 17). — Estendendo le loro radici nel fondo del vicino, costui ha dritto di tagliarle: (II, 258, 8; — II, 315, 19). V. *Frutti*. — Sono considerati come immobili essendo attaccati, e sovraimposti al suolo. V. *Beni*.

ALBINAGGIO, o ALBINATO (L') è il dritto del Sovrano di raccogliere le successioni degli stranieri morti nello Stato suo, escludendone i loro legittimi credi stranieri, e vale lo stesso, che *alibi natum*: (III, 27, 3). — Non può essere giustificato giammai, essendo contrario ai principj dell' umanità e della ragione, vedendosi che l'ospite spoglia i morti de' loro effetti: (III, 28, 8). — Ebbe la sua nascita, e sede in Francia: (III, 27, 12). — Fu pria abolito da Federico II nella Germania, in Italia, e nelle altre provincie dell' impero, e quindi in Francia dall' assemblea costituente: (III, 27, 12). — Autorità di Montesquieu: (III, 30, 8). — Fu introdotto nuovamente nel codice francese come una rappresaglia: (III, 30, 8). — Presso noi fu abolito dal Re; anche pria della pubblicazione delle nuove leggi, perchè faceva risguardare gli stranieri come nemici: (III, 31, 1). — Ora ha luogo per mantenere l' eguaglianza con quelle nazioni, che lo esercitano contra i nazionali: (I, 55, 6). — Nel regno si toglie per via di semplici dichiarazioni de' governi esteri, che già lo esercitavano, nè vi è bisogno di trattati: (I, 64, 10).

ALEATORII (I contratti) quali sieno. V. *Contratti.*

ALIENAZIONE (L') de' beni dell'assente come può eseguirsi. V. *Assente.* Quella di una *casa mobigliata* non comprende che la sola mobiglia: (II, 20, 12; — II, 56, 6; — II, 56, 8). — Fatta con l'espressione *con tutto quello, che vi si trova* in una casa, comprende tutto, eccetto il denaro, e gli altri dritti nascenti da documenti ch'esistono nella casa stessa: (II, 20, 15; — II, 56, 25; — II, 57, 1). V. *Mobiglia.* — Quella del fondo dotale fatta fuori l'eccezioni ammesse dalla legge, dal marito, dalla moglie, o da ambedue, può esser rivocata alla semplice domanda della moglie, o de' suoi eredi, o del marito stesso, durante il matrimonio: (V, 20, 25; — V, 86, 8). — In quali casi e come sia risponsabile il marito venditore. V. *Marito.*

ALIMENTI (Gli) a chi dovuti. V. *Patria potestà*, *Figli*, *Diredazione*, *Coniugi.* — Si regolano, avuto riguardo al bisogno di chi li domanda, ed alle sostanze di chi è tenuto a prestarli: (I, 279, 4). — Si devono prestare in denaro, o in generi: (I, 279, 22). — Devon prestarsi fuori la casa di colui, che è astretto a darli, eccetto se si prestassero a' figli, che soggiacciono all'autorità paterna: (I, 336, 8). — Eccezioni che soffre questa regola: (I, 336, 16). — Son dovuti da colui, che possiede il maiorasco, a' di lui fratelli, ed alle sue sorelle nubili. V. *Maioraschi.* — Somministrati dal padre al figlio non entrano in collazione. V. *Collazione.*

ALLUVIONE (L') produce un'*accessione naturale*, che consiste nelle unioni, ed incrementi di terra, che formansi successivamente, ed impercettibilmente ne' fondi posti lungo le rive de' fiumi: (II, 73, 26). — Queste unioni devon formarsi *insensibilmente*, altrimenti l'alluvione attribuisce al proprietario del terreno che occupa in un tratto, il letto, o parte del letto, che il fiume abbandona: (II, 113, 14). — Lasciandosi scoperti i terreni occupati dalle acque correnti, a chi appartengono. V. *Proprietario* e *Marciapiedi.*

ALTERAZIONI (Le) o Falsità negli atti dello stato civile danno luogo all'azione de' danni ed interessi, e saranno giudicate esclusivamente da' tribunali civili: (I, 84, 16; — I, 120, 7).

ALTERNATIVE (Le obbligazioni) quali sieno. V. *Obbligazioni.*

ALVEARI. V. *Beni.*

AMBASCIADORI (Gli) per le leggi di sicurezza son soggetti alle disposizioni particolari, che nascono dal dritto delle genti, e da' trattati: (I, 35, 22). V. *Cauzione.*

AMMENDE (Le) non pagate producono l'arresto personale. V. *Arresto personale.*

AMMINISTRATORI (Gli) delle case pubbliche, o de' pubblici stabilimenti quali doveri hanno. V. *Direttori.* — Quelli de'beni dell' assente. V. *Assente.* — Gli amministratori de' beni altrui non sono ammessi al beneficio della cessione. V. *Cessione.* — Gli amministratori de' beni comunali non possono divenire aggiudicatarj, o compratori de' detti beni loro affidati. V. *Vendita* e *Aggiudicatario.*

AMMINISTRAZIONE DELLE ACQUE E FORESTE. V. *Caccia.*

ANATOCISMO (L') consiste nell' esazione delle usure sulle usure scadute : (IV, 36, 14). — Proibito dalle leggi romane, era per eccezione permesso in taluni casi : (IV, 36, 15). — Non è mai riconosciuto dalle nuove leggi : (IV, 36, 17). — Non vi è anatocismo, allorchè si esigono gl' interessi de' frutti, de' fitti, delle pigioni, e rendite scadute, e delle rendite perpetue o vitalizie arretrate, e degl' interessi, ed estagli pagati da un terzo : (IV, 36, 18 ; — IV, 201, 25 ; — IV, 202, 4). V. *Mutuo.*

ANIMALI (Gli) quando siano immobili per natura. V. *Beni.* — Sono differenti dalle cose immobili propriamente per natura, perchè la loro immobilità nasce dalla finzione, a norma del contratto, e sono tali sino a che servono al fondo: (II, 12, 10). — Non sono immobili, allorchè sono dati a soccio : (II, 12, 13). — Possono essere immobili per *destinazione*, che si ha quando sono destinati dal proprietario al servizio, ed alla coltivazione de' proprj fondi : (II, 12, 15). — Conservano la qualità d' immobili sino a che sono servienti al fondo in vigore della convenzione, ma divengono mobili, se sono destinati diversamente, e se sia trascorso il termine stabilito nel contratto : (II, 32, 29). — Sono anche denominati *Semoventi* : (II, 15, 17). V. *Caccia.*

ANNOTAZIONE (L') scritta dal creditore su di un titolo, che è rimasto presso di se, o su di un titolo duplicato, che trovasi presso del debitore, qual fede abbia. V. *Scrittura privata.*

ANTICRESI (L') in che consista : (VI, 121, 3). — Nel dritto romano fu introdotta per dinotare un contratto, in cui si accorda al mutuante l' uso, o il godimento di un immobile in vece degl' interessi : (VI, 121, 13). — Dovea esservi uguaglianza tra l' interesse ed il fruttato del fondo, quando la legge tassava la ragione del detto interesse ; secondo altri potea far riscuotere tutto il fruttato del fondo : (VI, 121, 17). — Fu vietata dal Pontefice Alessandro III a' chierici, e da

Innocenzo III a' laici : (VI, 124, 7). — In Francia per effetto del dritto canonico non fu ricevuta ne' termini del dritto romano. Era bensì costituita allorchè il creditore da' frutti del fondo ne imputava una parte al capitale, ed un' altra agl' interessi : (VI, 125, 8). — Così è stata ricevuta nella nostra legislazione : (VI, 125, 8 ; — VI, 139, 14 ; — VI, 142, 2).

ANTICRESI (Forma dell'). Si deve stabilire con iscrittura anche se l'oggetto sia minore di ducati cinquanta : (VI, 125, 20 ; — VI, 139, 15). — Differisce dal *pegno* di cose mobili o de' dritti incorporali, perchè in questo il creditore esercita un privilegio sul valore, e sul capitale dato in pegno ; in quella si limita a raccogliere i frutti dell' immobile antieretico coll'obbligo d' imputarsi al capitale ed agl' interessi : (VI, 125, 24).

ANTICRESI (Effetti dell'). Impone l' obbligo al creditore di pagare tutte le contribuzioni ed i pesi annui dell' immobile, se non si è convenuto in contrario, e di fare tutte le spese di manutenzioni utili o necessarie alla conservazione del fondo : (VI, 127, 1 ; — VI, 141, 3). — Fa che il debitore non possa ripetere il godimento dell' immobile, se pria non abbia pagato interamente il debito, e che il creditore può costringere il debitore anche pria di tal pagamento a riprendersi l' immobile, se non ha rinunciato a questo dritto : (VI, 127, 6 ; — VI, 141, 10). — Non fa acquistare al creditore la proprietà del fondo, ma gli dà dritto ad espropriarlo, ed ogni patto in contrario è nullo : (VI, 127, 16 ; — VI, 141, 8 ; — VI, 142, 1). — È indivisibile come il pegno, e può esser fatta da un terzo per sicurtà del creditore anticretico, e perciò è sottoposta ancora agli art. 1947 e 1953 delle leggi civili : (VI, 127, 21 ; — VI, 142, 16). — Non dà al creditore anticretico alcuna preferenza, nè reca pregiudizio alle ragioni, che possono spettare a' terzi sopra l'immobile dato in *anticresi* : (VI, 127, 25 ; — VI, 143, 1 ; — VI, 143, 10). — Fa che il creditore anticretico avendo altri privilegi, ed altre ipoteche, le sperimenti nel grado che gli compete, e come ogn' altro creditore : (VI, 128, 6 ; — VI, 143, 1 ; — VI, 143, 10).

ANNUE ENTRATE (Le), cosa siano. V. *Costituzion di rendita*.

APERTURE (Le), le *finestre*, i *balconi*, e le *luci* non possono formarsi nel muro comune, nè anche con invetriate fisse, senza il consenso del compadrone : (II, 259, 24 ; — II, 317, 1). — Quando abbiano veduta diretta o di prospetto sul fondo del vicino, non posson formarsi nè anche nel muro proprio, se non in distanza di dodici palmi : (II, 259, 26 ; — II, 318, 1 ; — II, 317, 16 ; — II, 320, 5). — Si devono

aprire oblique alla distanza di due palmi e mezzo: (II, 269, 1; — II, 317, 20). — Possono aprirsi nel muro proprio senza aver riguardo alle citate distanze, mettendoci però le invetriate fisse, con inferriate, ed aprendole all' altezza di dieci palmi al di sopra del pavimento della camera, che si vuole illuminare: (II, 260, 6; — II, 317, 4; — II, 318, 1). — Non inducono servitù sul fondo del vicino per qualunque trascorrimento di tempo, se non vengono formate per titolo costituente servitù: (II, 260, 26). V. *Distanza.* — Son regolate dalle stesse leggi, sia, che vengano fatte ne' fondi urbani, sia, che vengano fatte ne' fondi rustici: (II, 261, 10). — Possono esser fatte a minor distanza col consenso degl' interessati, poichè le limitazioni son mere servitù legali, che sono all'arbitrio de' vicini: (II, 261, 14). — Le massime contrarie alle presenti, risguardanti le aperture e vedute non hanno più vigore, anche se si vogliano aprire in vicinanza de' monasteri: (II, 318, 1).

APPALTATORI (Gli) quali dritti, e doveri abbiano, e chi esser possano. V. *Appalto.* — Quando sono considerati creditori privilegiati. V. *Privilegi.*

APPALTO (L') è una locazione di opere per un' intrapresa, che si fa a prezzo determinato. V. *Locazione.* — Dicesi anche *cottimo*, e consiste in un atto, il quale contiene le clausole, e le condizioni, a cui si sottomettono il locatore, ed il conduttore dell' opera, tanto per la qualità, che pel travaglio da farsi, e pel prezzo: (V, 293, 10). — Può contenere il patto, che debba l'artefice somministrare la materia ed il lavoro, o il solo lavoro: (V, 293, 11; — V, 364, 8). — Si approssima al contratto di vendita, quando contiene il patto di doversi dall' artefice somministrare anche la materia: (V, 293, 15; — V, 364, 12; — V, 365, 1).

APPALTO (Effetti dell'). Fa restare il lavoro a rischio dell'artefice, che ha somministrata anche la materia, fino a che non sia consegnato al padrone dell' opera, se questi però non sia in mora a riceverselo: (V, 293, 15; — V, 294, 1; — V, 364, 12). — Fa che l' artefice sia tenuto solamente per la colpa, quando la cosa perisce, ed egli era obbligato pel solo lavoro: (V, 294, 3; — V, 366, 1). — Opinione de' pandettisti francesi: (V, 366, 4). — Fa, che perendo pria della consegnazione la cosa senza colpa dell' artefice, che ha messo il solo lavoro, non abbia questi dritto alla mercede, quando non sia perita per difetto della materia: (V, 294, 7; — V, 366, 14). — Fatto per un lavoro da eseguirsi in più pezzi, o a misura, la verificazione può farsi in parti diverse, e si presume fatta per le parti pagate, allorchè l' artefice è pagato in proporzione che consegna il lavoro: (V, 294 11; — V,

366, 19; — V, 367, 2). — Fa che gli architetti, o appaltatori rispondano pel corso di anni dieci delle fabbriche, e delle opere da loro costruite, sia per difetto di costruzione, sia per vizio del suolo: (V, 294, 15; — V, 367, 16; — V, 367, 20). V. *Prescrizione*. — Fa che l'architetto, o l'appaltatore non può domandare per qualunque pretesto un prezzo maggiore del convenuto: (V, 294, 22; — V, 370, 1). — Dà facoltà al padrone dell'opera di ritirarsi dal contratto, quantunque già sia cominciata l'opera, pagando all'appaltatore tutte le spese fatte, ed i lucri, che avrebbe potuto fare: (V, 295, 9; — V, 370, 9; — V, 370, 14). — Sciolto per la morte dell'appaltatore, dell'architetto, o dell'artefice, impone l'obbligo al proprietario dell'opera di pagar agli eredi di costoro l'importo de' lavori fatti, in proporzione de' lavori, e de' materiali preparati, se possono essere utili: (V, 295, 19; — V, 371, 8; — V, 371, 11). — Fa che l'appaltatore sia tenuto del fatto delle persone che impiega: (V, 295, 23; — V, 373, 5). — Dà la facoltà a' muratori, falegnami, ed agli altri artefici impiegati all'opera di agire contro al proprietario fino alla concorrenza di ciò che si trova dovere all'appaltatore: (V, 295, 24; — V, 373, 6). — Fa che i muratori, falegnami, e ferrai siano considerati come appaltatori, allorchè han fatto direttamente de' contratti a prezzo determinato: (V, 296, 3; — V, 373, 11).

APPALTO (L') quando si scioglie. — Si scioglie colla morte dell'appaltatore, dell'architetto, dell'artefice: (V, 295, 16; — V, 371, 8).

APPELLO (L') sospende la nomina del tutore. V. *Tutore*.

APPIGIONARE (L') è la locazione delle case. V. *Locazione*.

APPLICAZIONE (L') delle leggi come si fa. V. *Leggi*.

ACQUIDOTTI (Gli) sono considerati come immobili. V. *Beni* e *Immobili*.

ARCHITETTI (Gli) possono essere appaltatori. V. *Appalto*. — Quando sono considerati come creditori privilegiati. V. *Privilegi*.

ARRESTO (L') personale; epoca della sua introduzione. — È di antichissima data, ed avveniva a causa di debiti presso gli Ebrei, i Greci, ed i Romani; per le leggi de' quali potevasi vendere il debitore come schiavo: (VI, 85, 10). — Per le leggi delle dodici tavole non solamente poteva aver effetto, ma venivano i creditori autorizzati a mettere all'incauto fra loro la persona del debitore: (VI, 86, 5). — Fu poi ridotto ad aver luogo solo nella pubblica, e non nella privata prigione, e fu concesso a' creditori in sussidio, dopochè avean venduti i mobili, e gl'immobili del loro debitore: (VI, 87, 1). — Avea luogo nel regno pria del

1808, in sussidio: (VI, 87, 10). — In Francia, fino al 1667, fu permesso di convenirlo ne' contratti, e poteva aver luogo, anche senza convenzione per tutti i debiti civili, secondo l'ordinanza di Moulin, ma in detta epoca fu proibito: (VI, 87, 14). — Fu tolto in tempo della rivoluzione, anche per gli affari di commercio, e fu ripristinato, atteso gl' inconvenienti che nascevano, col richiamare le massime delle leggi antiche, regolate da opportune eccezioni: (VI, 88, 3). — Presso di noi, se erasi convenuto in un pubblico istrumento, non si eseguiva che *realiter tantum*, e meno che in deficienza di beni; ma avea luogo, quando il debitore erasi obbligato con *iscrittura privilegiata*: (VI, 88, 11). V. *Scrittura*. — Per le leggi pubblicate nel 1809 non ebbe più luogo, e si soffrirono gravi disordini: ora è stato ripristinato ricevendo notabili variazioni: (VI, 89, 4).

ARRESTO PERSONALE (L') per quali cause può avvenire. Può aver luogo per convenzione tra le parti, per disposizione di legge, e per permissione della stessa: (VI, 89, 21; — VI, 99, 6; — VI, 99, 12). — Non può aver luogo per disposizioni generali di legge: (VI, 89, 21; — VI, 99, 6). — Può avvenire per materie commerciali, per l'amministrazione del pubblico denaro, e per materie correzionali, ed allora si deve eseguire a norma delle leggi all'oggetto, che non restano derogate dalle disposizioni delle leggi civili: (VI, 99, 1; — VI, 114, 6). — Può avvenire a danno del tutore, o del marito per mancanza d' inscrizione legale su i loro beni, per la tutela, e per le doti, e convenzioni matrimoniali, per avere alienato i beni sottoposti a detta ipoteca senza mentovarla. V. *Ipoteca*. — Può avvenire in persona de' figli. V. *Patria potestà*. — Può avvenire contro quelli, i quali richiesti non esibiscano gli oggetti presso di loro depositati. V. *Sequestratario*.

ARRESTO PERSONALE (L') avviene per convenzione. Può convenirsi, generalmente, per qualunque debito, e tra qualsivogliano persone, purchè non sieno ascendenti o discendenti, fratelli e sorelle, zii, e nipoti, o coniugi, e purchè la somma non sia minore di ducati venti: (VI, 90, 8; — VI, 100, 1; — VI, 100, 7). — Può convenirsi anche per somma inferiore a ducati venti, quando si tratta di affitti di poderi rustici, o urbani: (VI, 91, 1; — VI, 101, 10).

ARRESTO PERSONALE (L') avviene per disposizione di legge. Indipendentemente da ogni convenzione 1.° contro colui, che vende o ipoteca un immobile, non essendone proprietario, o che dichiara liberi i beni gravati di ipoteche, ne' quali casi aveasi per dritto romano lo *stellionato*; 2.° pel deposito necessario o volontario; 3.° pel rilascio del fondo, giudizialmente ordinato; 4.° per la restitu-

zione del denaro consegnato a persona pubblica a ciò destinata; 5.° per la esibizione delle cose depositate presso i consegnatarj; 6.° contro i fideiussori giudiziali; 7.° contro i pubblici ufficiali che ricusano di dare le spedizioni degli atti agl' interessati; 8.° contro i notai, patrocinatori, ed uscieri per la restituzione de' documenti. V. anche *Prescrizione*; 9.° contro gl' incantatori a vòto; 10.° contro il debitore, cui siasi sequestrato l' immobile, quando non rilasci il possesso dopo la intimazione della sentenza di aggiudicazione; 11.° contro il debitore, cui siasi sequestrato l' immobile, per causa di danni ed interessi da lui cagionati con detrimento del fondo dopo la denunzia del pignoramento; 12.° contro lo straniero non domiciliato nel regno, per causa di condanne pronunziate contro di lui: (VI, 91, 9; — VI, 103, 13; — VI, 102, 1). — Ha luogo ancora contro del sequestratario, quando non esibisca gli oggetti depositati in suo potere: (V, 540, 4).

ARRESTO PERSONALE (L') avviene per permissione di legge contro i fittaiuoli, ed i coloni parziarj, se in fine del fitto non consegnino il bestiame dato a soccio, le sementi, ed altro; 2.° contro colui, che essendo tenuto a dar conto, manca di esibirlo; 3.° per danni, ed interessi liquidati; 4.° per residui di conti di tutela, cura, ed amministrazione di corpi morali, comunità ec.; 5.° per lo pagamento delle ammende, de' danni ed interessi ed anche del debito principale, quando il documento sia negato, e la negativa giudicata mal fondata; 6.° contro coloro, che ricusano di ubbidire di rilasciare un fondo per sentenza profferita in petitorio, e passata in giudicato: (VI, 94, 20; — VI, 109, 1; — VI, 110, 2).

ARRESTO PERSONALE (L') è vietato. Non può ordinarsi contro i minori, contro i settuagenarj, e contro le donne: (VI, 96, 18; — VI, 110, 10; — VI, 111, 2). — Per cause commerciali però i settuagenarj possono arrestarsi anche per somma minore di ducati venti: (VI, 114, 10). — Non può aver luogo contro gli eredi del fideiussore, che vi si era sottoposto. V. *Fideiussore*. — Non può aver luogo, durante il matrimonio, contro le donne maritate, se non quando sieno separate di beni, ne abbiano la libera amministrazione, e vi si siano sottoposte; ed essendo in comunione siansi obbligate co' loro mariti: (VI, 97, 13; — VI, 112, 1). — Non può aver luogo, essendosi interposto appello dalla sentenza che l' ordina, purchè non sia stato ordinato con la esecuzione provvisionale: (VI, 98, 17; — VI, 114, 1).

ARRESTO PERSONALE (L') quando si deve eseguire. Si eseguirà in forza di sentenza: (VI, 98, 11; — VI, 112, 22; — VI, 112, 26). — Essendo

ordinato, ed eseguito, non impedisce, e non sospende il procedimento degli atti esecutivi contro i beni: (VI, 98, 23; — VI, 114, 3).

ARROGAZIONE (L') differiva dall' adozione, in quanto questa si adoperava, adottandosi una persona *sui juris*; l'altra, quando si adottava un figlio di famiglia preso nel senso del dritto romano: (I, 504, 1). V. *Adozione*.

ARTEFICE (L') può essere appaltatore, e quali dritti, e doveri abbia. V. *Appalto*.

ARTIGIANI (Gli) sono sottoposti al risarcimento de' danni cagionati da' loro garzoni, e domestici. V. *Quasi delitti*.

ARTISTA (L') se può far sua la materia, a cui dà novella forma. V. *Cose*.

ASCENDENTI (Gli) occupano il secondo luogo nella successione. V. *Successione*. — Devono avere una quota per legittima. V. *Legittima*. — Possono fare la divisione de' beni fra i loro discendenti, e quali facoltà abbiano all' oggetto. V. *Divisioni*.

ASSENTE (L') chi sia. — Non si dice *assente*, ma soltanto *non presente*, colui che sia lontano dal proprio domicilio, se è noto il luogo di sua dimora, nè manchino le di lui notizie: (I, 179, 9). — Si presume *assente* colui, che allontanato dalla sua residenza, o dal suo domicilio, senza lasciare legittimo procuratore, non più si abbiano di lui notizie: (I, 180, 1; — I, 191, 20; — I, 192, 3). — Decorso il giro di quattro anni, senz'aversi notizie dello scomparso, la legge lo considera come non esistente: (I, 180, 24). — Si può allora procedere alla dichiarazione di assenza. V. *Dichiarazione*. — Il presunto assente è sotto la protezione del regio procuratore civile, affinchè sieno garentiti i suoi interessi: (I, 185, 9; — I, 196, 1; — I, 196, 4). — È rappresentato da un notaio, destinato dal tribunale sulla istanza della parte che lo ha prevenuto, per la compilazione degl' inventarj, de' conti, delle divisioni e liquidazioni, in cui sarà interessato: (I, 181, 9; — I, 195, 1; — I, 195, 5).

ASSENTE. Come siano amministrati i beni dell'assente fino a che non sia dichiarata l'assenza. — L'amministrazione de' beni dell'assente spetta al coniuge, che vive in comunione, se vuole in essa continuare: (I, 184, 3; — I, 209, 12; — I, 209, 23). — Spetta agli eredi presuntivi ed abili a succedergli all' epoca del suo scomparimento: (I, 185, 5; — I, 203, 4; — I, 203, 11). — Spetta in generale a tutti coloro, che possono essere i padroni de' suoi beni, se egli non ritorna: (I, 184, 1). — Vi si provvede dal tribunale a richiesta delle parti interessate, che so-

no gli *eredi presuntivi*, i *creditori*, ed i *socj*: (I, 181, 6; — I, 192, 12; — I, 192, 15). — Essendo assente un figlio di famiglia, l'amministrazione de' suoi beni appartiene al padre. V. *Patria potestà*. — Se un assente sia tutore, come deve tenersi l'amministrazione de' suoi beni. V. *Tutore*. — Quali cautele possono prendere per loro sicurezza gli *amministratori* de' beni dell'assente: (I, 186, 19; — I, 213, 17; — I, 213, 23).

ASSENTE. Come si vendano i di lui beni. V. *Effetti dell' assenza*, *Creditore*, *Cauzione* e *Possessori provvisionali*.

ASSENZA (Dichiarazione dell') come si domanda, e come si ottiene. V. *Dichiarazione*. — L' *assenza* degli ascendenti non può essere di ostacolo al matrimonio del discendente, quando costui sia di età maggiore. V. *Maggior' età*.

ASSENZA (L') quali effetti produce. V. *Effetti dell' assenza*, *Impossibilità* e *Possessori provvisionali de' beni dell' assente*.

ASSOLUTI (Gl' impedimenti) al matrimonio quali sieno. V. *Matrimonio*.

ATTI AUTENTICI (Gli) in che consistano, e come possano essere impugnati di falso. V. *Titolo autentico* e *Falso*. — Gli atti, sieno autentici, sieno privati, fanno pruova fra gl' interessati, tanto delle cose che formano parte della convenzione, quanto di quelle che vi sono espresse in termini enunciativi, e che, quantunque estranei a detti atti, possono servire per principio di pruova: (IV, 19, 9; — IV, 446, 3; — IV, 446, 9). — Essendo privati, e formando parte di controscrittura hanno effetto fra le sole parti contraenti, non già contro i terzi: (IV, 119, 13; — IV, 449, 13; — IV, 449, 16). — La pruova degli atti può farsi co' titoli originali, e colle copie. V. *Titolo* e *Copie*.

ATTI DI CONFERMA (Gli), o di ratifica servono a rimuovere una eccezione, cui avrebbero potuto soggiacere gli atti antecedentemente fatti, per vizio incorso in essi, e pel quale si sarebbe dato luogo all' azione di *nullità*, ossia di *rescissione*: (IV, 131, 16). — Gli atti di conferma non possono rendere valide quelle convenzioni, la validità delle quali non può essere dalle leggi riconosciuta: (IV, 131, 21; — IV, 479, 10; — IV, 479, 23). — Si possono fare *espressamente*, allorchè contengono la sostanza dell' obbligazione, e la causa dell' azione di rescissione, colla volontà di correggere quest' atto: (IV, 132, 6; — IV, 479, 17; — IV, 483, 6). — Si possono fare *tacitamente* coll' eseguirli volontariamente: (IV, 132, 6; — IV, 479, 17; — IV, 483, 6). — Fatti volontariamente producono la rinunzia a' mezzi, ed all' eccezioni, che potevano opporsi,

senza però pregiudicare i terzi : (IV, 132, 14 ; — IV, 479, 18 ; — IV, 479, 23). — Quando, e come vagliano gli *atti di conferma* delle donazioni, e de' testamenti. V. *Donazioni* e *Testamenti*.

ATTI DI CONSENSO (Gli) per nozze chi deve darli. V. *Genitori* e *Consenso*.

ATTI LEGALI (Gli) hanno le loro forme *esteriori* ed *intrinseche*. Le prime riguardano la loro validità e certezza ; le seconde determinano la loro natura ed i di loro effetti : (III, 371, 10).

ATTI DI MATRIMONIO (Gli) richieggono la *notificazione*, e la *promessa* per le solennità del *matrimonio*. V. *Notificazione* e *Solenne promessa*. — Devonsi compiere avanti all'ufficiale dello stato civile : (I, 92, 7). — Devon essere pubblici, affinchè si conoscano gl' impedimenti che possono esistere, e si faciliti a' terzi, che hanno un interesse contrario alla celebrazione del matrimonio, lo sperimento de' loro dritti : (I, 93, 13 ; — I, 129, 21). — Possono effettuarsi avanti l'ufficiale dello stato civile del domicilio della sposa, o dello sposo : (I, 96, 25 ; — I, 310, 10 ; — I, 310, 13). — Adempiti dall' ufficiale dello stato civile, che è competente per lo sposo, si presenteranno all' altro, nella cui giurisdizione è il domicilio della sposa : (I, 96, 28 ; — I, 135, 11 ; — I, 135, 15). — Come devonsi fare pe' militari. V. *Militari*.

ATTI DI MORTE (Gli) si richieggono per assicurarsi della certezza della morte di un uomo, e perciò è vietato di dar sepoltura, se pria l' ufficiale dello stato civile non dia l'autorizzazione : (I, 102, 1 ; — I, 139, 10). — Non può darsi sepoltura, che quando saranno trascorse ventiquattro ore dal momento della morte, eccetto se la salubrità dell' aria ne potesse soffrire : (I, 102, 9 ; — I, 139, 13). — Saranno stesi dall' ufficiale dello stato civile su la dichiarazione di due testimoni parenti, o vicini, e se il defunto è morto fuori il suo domicilio si sentiranno quelli nella cui casa è defunto, ed un parente, o altro testimonio : (I, 102, 15 ; — I, 139, 17). — Devon contenere l' indicazione del giorno e dell' ora, in cui avvenne la morte ; il nome, il cognome, l' età, la professione, ed il domicilio del defunto, ed il nome, e cognome del coniuge se mai ne avesse : (I, 103, 6 ; — I, 140, 3). — Per la morte de' militari. V. *Militari*.

ATTI DI NASCITA. Le nascite de' bambini, nati da genitori noti, sono dichiarate all'ufficiale dello stato civile ne' tre giorni consecutivi al parto : (I, 86, 6 ; — I, 121, 13). — Devon esser dichiarati dal padre, il quale essendo naturale può esprimere solamente il suo nome : (I, 86, 14 ; — I, 121, 16 ; —

I, 121, 23; — I, 122, 7). — In mancanza del padre saranno dichiarati da' dottori di medicina, o di chirurgia, dalle levatrici, o dalla persona, presso cui la donna si sgravi, essendo fuori del suo domicilio: (I, 87, 11; — I, 121, 16). — Saranno stesi per intero al cospetto di due testimoni, ed indicheranno il giorno, l'ora, il luogo, il sesso, ed i nomi del fanciullo: (I, 87, 18; — I, 121, 16; — I, 122, 3). — Se contengono il nome di un padre, che non vi abbia acconsentito, può essere cancellato per ordine del tribunale, se l'individuo dinotato come padre se ne dolga: (I, 122, 10). — Come si facciano pe' proietti. V. *Proietti.* — Come si facciano per li fanciulli nati in un viaggio di mare. V. *Nati.* — Contenendo qualche lieve errore, ed occorrendo per la celebrazione del matrimonio, non è necessario di supplirli, o rettificarli: (I, 133, 19). — Trattandosi di contrazione di matrimonio sono necessarj per comprovare l'età degli sposi; e se i registri siansi dispersi, la pruova si può supplire con atto di notorietà: (I, 95, 3; — I, 117, 5; — I, 132, 30; — I, 133, 4). — Come si facciano gli atti di nascita per li militari fuori del regno. V. *Militari.*

ATTI DI RATIFICA. V. *Atti di conferma.*

ATTI DI RICOGNIZIONE (Gli) e di conferma sono di due specie, chiamate da' dottori, i primi *ex certa scientia, in forma speciali, et dispositiva*; i secondi *in forma communi*: (IV, 130, 15). — Servono i primi a dispensare dall'esibizione del titolo primordiale, poichè l'atto primiero vi è interamente riportato: (IV, 132, 11). — Servono i secondi a confermare quello, che si contiene nel titolo primordiale, e ad interrompere la prescrizione: (IV, 131, 1). V. *Titolo.* — Sono questi distinti da quelli detti di *conferma*, o *ratifica*, che servono a rinnovare solo la scrittura di un titolo preesistente, il quale contiene un'obbligazione perfetta: (IV, 131, 13). — Non dispensano dal dovere di esibire il primo titolo, poichè si è adottata la massima, che *referens sine relato non probat*: (IV, 131, 1). — Sono avvalorati dal possesso, ed avendo la data di trent'anni, fanno dispensare dall'esibizione del titolo primordiale: (IV, 131, 6). — Sono atti di ricognizione delle due specie tutti quegli, che non stabiliscono una nuova obbligazione, ma riconoscono, e confermano la già esistente: (I, 130, 8). V. *Titolo.*

ATTI RISPETTOSI (Gli) si fanno da' figli di venticinque, e dalle figlie di ventuno anni, sieno legittimi, sieno naturali, quando i genitori si neghino di prestar loro il consenso per contrarre matrimonio: (I, 264, 22; — I, 304, 21; — I, 308, 4). — Si devono fare da' figli legittimi alla madre, ed all'avolo paterno, nel

caso che il padre non possa manifestare la sua volontà; si devono fare alla madre da'figli naturali, essendo il padre nel suddetto caso di non poter manifestare la sua volontà: (I, 264, 25; — I, 304, 21; — I, 304, 26; — I, 308, 4). — Debbono ripetersi per altre due volte, dopo fatti i primi, se gli ascendenti non annuiscono: (I, 265, 12; — I, 305, 13; — I, 305, 17; — I, 306, 7). — Per toglier loro la impronta d' atti giudiziali oltraggiosi de'genitori, in tutte tre le volte si devon fare da due notai, o da un notaio con intervento di due testimoni (ivi).

ATTI DELLO STATO CIVILE (Gli) sono la sorgente de'dritti civili, e ne garentiscono la proprietà: (I, 75, 11). — Sono *pubblici*, e servono per accertare la condizione di tutti i cittadini: (I, 80, 1). — Esistendo l'atto originale, non è necessaria la inscrizione in falso avverso la copia: (I, 114, 24; — I, 115, 4).

ATTI DELLO STATO CIVILE (Divisione degli). Oltre alle regole generali, e comuni a tutti gli atti dello stato civile, si dividono in atti di nascita, di matrimonio, di morte, in atti particolari pe'militari, ed in atti di rettificazione: (I, 75, 15).

ATTI DELLO STATO CIVILE (Forma degli). Sono ricevuti dall'uffiziale dello stato civile, il quale non ha altra giurisdizione, che quella di inserire negli atti le *sole cose dichiarate da' comparenti*: (I, 76, 19; — I, 112, 14). — Nell'estero, per avere il loro vigore, sono ricevuti pe'nazionali dagli agenti diplomatici, innanzi a' quali debbon essi presentarsi: e non potendo farlo, gli atti potranno eseguirsi secondo le leggi locali: (I, 82, 17; — I, 118, 24). — Debbonsi fare personalmente dalle parti, o per mezzo di procuratore munito di speciale procura, ed in atto autentico: (I, 76, 13; — I, 112, 19). — Si fanno in uno, o tre registri tenuti in doppio per facilitare la ricerca di ciascun atto, corrispondente a' tre fatti principali della vita, e questi registri devono essere perfettamente uniformi tra loro: (I, 78, 14; — I, 114, 1). — Devono esprimere l'anno, il giorno, l'ora in cui sono ricevuti, i nomi, i cognomi, le professioni, ed il domicilio di tutti coloro, che vi sono nominati: (I, 76, 10; — I, 112, 10). — Non devon contenere nè abbreviature, nè cifre numeriche: (I, 79, 3; — I, 114, 6). — A richiesta delle persone interessate possono rettificarsi dietro sentenza del tribunale: (I, 83, 1; — I, 119, 4; — I, 119, 14). — Le rettifiche e le postille debbono scriversi nello stesso modo che il corpo dell'atto: e scrivendosi per intiero o sommariamente nel margine di un altro atto, deve darsene avviso al regio procuratore, se i registri siano già stati depositati nella cancelleria del tribu-

nale civile, per aversi la dovuta uniformità: (I, 78, 29; — I, 114, 6). — Il regio procuratore ne sorveglierà l'adempimento: (I, 83, 10; — I, 119, 5). — L'ufficiale dello stato civile nel rilasciare copia di un atto rettificato, vi aggiugnerà l'annotazione corrispondente per la seguita rettifica: (I, 83, 1; — I, 109, 14; — I, 119, 4). — Possono divenire infruttuosi, quando sono scritti in un modo oscuro da non potersi ritrarre alcuna dilucidazione, altrimenti fanno fede di quello che vi è scritto: (I, 83, 18). — I testimonj da intervenirvi debbono essere maschi, di età maggiore, regnicoli, e scelti dalle parti interessate: (I, 77, 1; — I, 113, 7; — I, 113, 10). — Devono gli atti scriversi ne' registri, a misura che si succedono, con ordine progressivo: (I, 78, 29; — I, 114, 6). — Gli atti dopo compiti, devon leggersi dall'ufficiale dello stato civile, ed essere sottoscritti da tutti coloro che vi sono intervenuti: (I, 76, 14; — I, 113, 19). V. *Rettificazione* e *Ufficiale dello stato civile*.

ATTI DELLO STATO CIVILE (Pruova degli). Possono supplirsi, e provarsi innanzi a' tribunali civili, quando si giunga a dimostrare che uno, o più fogli de' registri sieno stati lacerati, o distrutti: (I, 81, 10; — I, 115, 18). — Possono provarsi con documenti, e testimonj: (I, 81, 15; — I, 117, 17). — Eccezioni intorno a questa regola generale formata dal decreto de' 16 agosto 1816: (I, 115, 18). — Circospezione de' giudici trattandosi di provare la morte di un coniuge, acciò l'altro possa passare a seconde nozze: (I, 118, 1). — Dovendosi provare in seguito di *casi straordinarj*, la legge si rapporta al prudente arbitrio de' giudici: (I, 118, 19).

ATTORE NAZIONALE (L') può citare lo straniero ne' tribunali del regno, se egli voglia, e se gli effetti del giudicato possono eseguirsi nel regno; e può seguire il foro del reo, quante volte lo trovi utile a' suoi interessi: (I, 57, 1; — I, 68, 3; — I, 68, 8). V. *Straniero*.

ATTORE STRANIERO (L') quali obblighi abbia, volendo litigare co' nazionali. V. *Straniero* e *Cauzione*.

ATTRIBUTRICE GIUSTIZIA (L') cosa sia. V. *Giustizia*.

AUTENTICA (L'interpetrazione) che cosa sia. V. *Interpetrazione*.

AUTORITA' MARITALE (L') fa che la moglie non possa stare in giudizio senza l'autorizzazione del marito: (I, 282, 13; — I, 340, 12; — I, 340, 16). — Fa che la donna, senza del consenso o del concorso del marito all'atto da farsi, non possa alienare, donare, ipotecare, acquistare ec.: (I, 283, 5; — I, 346, 8). — Eccezioni che soffre la regola generale della proibizione

di alienare, ipotecare, donare ec.: (I, 283, 9; — I, 346, 12; — I, 346, 16; — I, 364, 15). — Non esiste quando il marito perde i dritti civili: (I, 284, 26). — Cessata per condanna temporanea, verrà ripristinata col terminare della condanna: (I, 285, 8; — I, 358, 13; — I, 358, 19). — Cessa affatto se il marito è condannato a vita: (I, 285, 8). — Non ha luogo in persona de' mariti assenti, minori, o interdetti, e perciò l'autorizzazione, in questi casi, indispensabilmente deve essere giuridica: (I, 285, 17; — I, 359, 1; — I, 360, 17). V. *Donna* e *Moglie*. — Non può essere derogata da particolari convenzioni. V. *Sposi*.

AUTORIZZAZIONE (L') del marito vale lo stesso, che *consenso*: (I, 340, 20; — I, 348, 4). — Essa è un omaggio, che la donna dee al marito come capo della famiglia: (I, 341, 27). — È necessaria alla donna per stare in giudizio. V. *Donna*. — Non è necessaria allorchè la donna è sottoposta a giudizio criminale, perchè in questo l'autorità maritale cede a quella della legge: (I, 282, 22; — I, 345, 19; — I, 345, 21). — Può esser *tacita*, o *espressa*; e può esser data con scrittura privata, o pubblica: (I, 340, 16; — I, 348, 6). — Si ricava la tacita da ogni atto scritto dal marito, purchè chiaramente dimostri il di lui consenso: (I, 348, 15). — Può esser data prima, o nel tempo stesso, che la donna fa qualche atto: (I, 348, 15; — I, 348, 20). — Data per gli affari di commercio, comprende anche l'obbligazione ed alienazione de' di lei beni stabili stradotali, e ciò quando la donna esercita la pubblica mercatura: (I, 284, 11; — I, 357, 21). — Negata dal marito, può esser data dal giudice del domicilio del marito, anche se la donna fosse separata di corpo: (I, 282, 25; — I, 354, 19; — I, 354, 20). — Data in generale, e stipulata nel contratto di nozze, si intende data per la sola amministrazione de' beni della moglie: (I, 286, 2; — I, 360, 4; — I, 360, 7). — Se manca in alcun atto, produce la *nullità* dello stesso: (I, 286, 8; — I, 361, 5; — I, 361, 8). — Tale nullità è *relativa*, ed in qual senso: può opporsi dal marito, dalla moglie, e da'di loro eredi: (ivi). — È necessaria per tutti gli atti fra vivi, eccettuate le donazioni a' figli; non è necessaria, allorchè la donna fa il suo testamento, poichè è un atto che non ha vigore se non dopo sciolto il matrimonio: (I, 283, 9; — I, 364, 15; — I, 464, 16).

AVOLE (Le) per dritto romano potevano essere tutrici; per dritto patrio possono essere nominate tali dal consiglio di famiglia: (I, 602, 20).

AVVENIMENTI (Per gli) delle condizioni. V. *Condizioni*.

AVVOCATI (Gli) non possono ricevere donazioni, o altre largizioni per atto di ultima volontà dagl' infermi, che assistono, e dirigono per cause appartenenti alla di loro professione. V. *Donazioni.* — Godono il privilegio su i beni de' loro clienti, per le loro fatiche, che vanno comprese sotto il nome di spese giudiziale: (VI, 220, 19). V. *Privilegi.*

AZIONI (Le) per dritto romano formavano un oggetto di precetti legali, ma non già presso di noi, poichè non si può ragionare delle persone o delle cose senza caratterizzare le azioni: (I, 52, 1). — Le *azioni* criminali per soppressione di stato non possono promuoversi prima dell' azione civile, e prima della sentenza definitiva sulla quistione di stato, e senza l' istanza della parte interessata: (I, 423, 20; — I, 464, 4; — I, 464, 7). — Le *azioni* per reclamare lo stato sono imprescrittibili rispetto al figlio: (I, 422, 1; — I, 465, 19). V. *Prescrizione.* — Le *azioni* de' minori contro i tutori, relative alla tutela, si prescrivono in dieci anni, essendosi abbreviata di venti anni la prescrizione all' oggetto delle leggi romane: (I, 631, 3; — I, 746, 7; — I, 746, 10). — Le *azioni* per divisione quali sieno. V. *Divisione.* — Quando si ammettono quelle di rescissione. V. *Rescissione.* — Quando hanno luogo quelle di riduzione. V. *Riduzione* e *Separazione.* — Le personali revindicatorie, e le ipotecarie furono inventate, ed introdotte da Giustiniano per conseguire il legato. V. *Legati particolari.* — Non venivan prodotte da' patti nudi. V. *Patti.* — Le revindicatorie, come tutte le altre non possono essere materia di ipoteca: (VI, 308, 17). V. *Ipoteca.* — Nascendo da inscrizioni come si promuovono. V. *Inscrizioni.* — Avendo per oggetto la vendita giudiziaria, innanzi a quale tribunale devon promuoversi. V. *Spropriazione forzata.* — Erano dette *quasi serviane* quelle, che attaccavano la cosa mobile, o immobile restata presso del debitore per l'adempimento della obbligazione riguardo al creditore: (VI, 115, 11). — Azioni di revindica. V. *Beni.* — Come si cedano. V. *Cessione.*

BAGNI (I) su i battelli sono riputati mobili. V. *Beni.*

BALCONI (I) come debbono aprirsi. V. *Aperture.*

BANCHIERI (I) a che sono tenuti allorquando ristabiliscono la comunione de' beni colle loro mogli. V. *Comunione di beni.*

BASTIONI (I) formano parte del demanio dello stato. V. *Demanio.*

BATTELLI (I) sono riputati mobili. V. *Beni.*

BENE (Il) è uno scoglio ove si rompono tutte le meditazioni de' metafisici,

e de' moralisti, i quali per indagare il *bene* trovansi impegnati a disegnare i caratteri del male: (I, 38, 32). — Il legislatore non poteva, nè dovea dettar regole su questa materia; e perciò ha preso questa parola nel senso, che si prende presso una nazione, e secondo si pensa da un popolo: (I, 39, 6).

BENEFICENZA (La) può esser causa dell' adozione. V. *Adozione*. — I governatori de' luoghi di pubblica beneficenza devon consentire all' adozione. V. *Adozione*.

BENEFICJ ECCLESIASTICI (I) non possono godersi dagli stranieri, perchè non capaci di ottenere nel regno alcuno impiego. V. *Straniero*.

BENEFICIO (Il) dell' inventario è nato dal termine, che fu conceduto dal dritto romano per adire l' eredità: (III, 73, 8). V. *Dichiarazione*. — Fu da Giustiniano stabilito, per togliere tutte le incertezze: (III, 73, 15). — È stato ritenuto, ed accordato dalle nuove leggi: (ivi). — Ha luogo, dopochè l' erede ha fatta la dichiarazione presso la cancelleria del tribunale civile, o del giudicato del circondario, che egli intende di godere di tal beneficio. V. *Eredi* e *Dichiarazione*. — Fa che si eviti la confusione del patrimonio del defunto, con quello dello erede: (III, 73, 17). V. *Inventario*.

BENEFICIO della cessione. V. *Cessione*. — Beneficio della divisione. V. *Divisione*.

BENI (I), e le differenti modificazioni della proprietà sono l' oggetto del secondo libro delle leggi civili: (II, 5, 1; — II, 6, 13). — Servono a caratterizzare più acconciamente le cose, sulle quali versano le leggi civili, perchè indicano quelle, che si posseggono, o che si possono possedere: (II, 6, 8).

BENI (I) come son divisi dalla legge. Son divisi dalla legge in due *quote*, o porzioni, l' una forma la legittima de' figli, e degli ascendenti, l' altra la porzione disponibile de' genitori: (III, 497, 21). — Quelli, che formano un maiorasco devon essere rustici, e liberi da ipoteche, e come possono alienarsi. V. *Maioraschi*.

BENI (I) quando possono esser assoggettati alle ipoteche o essendo venduti, qual dritto danno al venditore. Possono sempre assoggettarsi alle ipoteche, anche se debbano revindicarsi, nel qual caso non si hanno come beni futuri, o di futuro acquisto: (VI, 147, 5; — VI, 214, 10; — VI, 308, 23; — VI, 309, 22). — Venduti danno al venditore il dritto di creditore privilegiato. V. *Privilegi* e *Ipoteche*.

BENI (I) si possono cedere dal debitore sventurato per estinguere i suoi debiti. V. *Cessione*.

BENI (I) del marito divenuto contutore colla moglie vengono assoggettati a tacita ipoteca. V. *Marito*. — Beni de' minori. V. *Minori*. — Beni dell' assente. V. *Possessori provvisionali*.

BENI (I) *parafernali*, *dotali*, di *acquisto* comune fra i coniugi quali sieno. V. *Parafernali*, *Dote*, *Coniugi* e *Comunione*. — Quelli della moglie da chi sieno amministrati. V. *Marito*.

BENI IMMOBILI (Quali siano i). Sono *immobili*, o per lor natura, o per destinazione, o per l'oggetto a cui si riferiscono: (II, 11, 6; — II, 25, 6).

BENI IMMOBILI (Sono per natura) quelli consistenti in terreni, in edifizj, ed in ciò, che si sovraimpone agli uni, o agli altri; e perciò sono immobili per natura i molini a vento, o ad acqua, gli acquidotti, i condotti, tubi, o canali; le messi attaccate al suolo, o i frutti degli alberi non ancor raccolti, i tagli de' boschi, non ancora abbattuti, e gli animali addetti alla coltura del fondo, e dati all'oggetto dal proprietario al colono: (II, 11, 10; — II, 25, 9; — II, 26, 12; — II, 26, 19; — II, 28, 1; — II, 28, 4; II, 29, 16; — II, 29, 22; — II, 33, 13; — II, 33, 15). — Sono immobili ancora i materiali di un edifizio tolti per ristaurarlo, e per ricollocarveli dopo ristaurato: (II, 25, 12).

BENI IMMOBILI (Sono per destinazione) quelli che il proprietario ha destinati ad esser tali, bastando la di costui intenzione per immobilizzarli: (II, 13, 7). — E perciò sono beni immobili per destinazione gli animali addetti al servizio del fondo, gli strumenti aratorj, le sementi somministrate, i piccioni delle colombaie, i conigli delle conigliere, gli alveari, i pesci delle peschiere, i torchi, le caldaie, i lambicchi ec.: (II, 13, 14; — II, 34, 1). — Sono pure immobili per destinazione le ruote del molino, delle fucine, delle cartiere, i recinti di una cantina, le mangiatoie, le chiavi, e tutti i mobili uniti al fondo con gesso, calce, o stucco, che non possono togliersi senza rompere o guastare la parte del fondo, a cui sono annessi: (II, 14, 6; — II, 33, 25; — II, 34, 1; — II, 35, 1). — Per essere immobili per destinazione si richieggono quattro condizioni, 1.° che sieno inerenti, o servienti al fondo; 2.° che appartengano al proprietario; 3.° che sieno uniti al fondo coll'intenzione che vi rimanessero perpetuamente; 4.° che non ne sieno tolti dal proprietario medesimo: (II, 14, 24).

BENI IMMOBILI per l'oggetto. Sono beni immobili per l' oggetto cui si riferiscono, il dritto del padrone diretto su i fondi dati in enfiteusi, il drit-

to del padrone utile ne' fondi medesimi, l' usufrutto di cose immobili, le servitù prediali, le azioni che tendono a revindicare un immobile: (II, 15, 1; — II, 46, 14; — II, 47, 1).

BENI MOBILI (Quali siano i). Sono mobili o naturalmente, o ne prendono il carattere per determinazione di legge: (II, 15, 13; — II, 47, 9). — Sono *beni mobili*, o *mobiliari* o *effetti mobiliari* tutti quelli, che son riputati *mobili*, cioè quelli, che sono tali per natura, o per destinazione della legge: (II, 20, 5; — II, 56, 3; — II, 56, 8).

BENI MOBILI (Sono per natura) le cose, che si muovono per una forza organica interiore, come gli animali; o quelli, che possono cangiar di luogo, e trasportarsi da un luogo ad un altro per forza esterna, come il denaro, il vasellame, la biancheria ec.: (II, 15, 17; — II, 47, 10). — Sono mobili per natura li battelli, le chiatte, i navigli, le navi, i molini, i bagni su i battelli, quantunque sembri, che abbiano queste cose la impronta d' immobili: (II, 16, 2; — II, 47, 11; — II, 51, 23; — II, 52, 3). — Sono mobili per natura i materiali provegnenti dalla demolizione di un edificio, o raccolti per costruirne uno nuovo, o quelli, che essendo immobili per destinazione del proprietario, cessino da tal destinazione: (II, 16, 8; — II, 52, 10; — II, 52, 13).

BENI MOBILI per determinazione. Sono mobili per determinazione della legge i *dritti*, che si comprendono intellettualmente; e perciò sono tali le obbligazioni, e le azioni che hanno per oggetto somme esigibili; le obbligazioni, ed azioni delle compagnie di finanze, di commercio, e d' industria, e le rendite vitalizie e perpetue: (II, 17, 27; — II, 47, 17; — II, 48, 6). V. *Mobiglia* e *Mobiliare*.

BENI IMMOBILI, o MOBILI (I) come possono esser posseduti, ed usati. Possono essere posseduti, o con proprietà piena ed assoluta, o con dritto d' usufrutto, di uso, e di abitazione, o con qualche servitù prediale, ovvero col dominio diretto, o coll' utile: (II, 21, 2; — II, 60, 21). — I beni privati possono acquistarsi, appartenersi, e possedersi dallo stato, dalle chiese, e da altri pubblici stabilimenti: (II, 21, 7). — Possono essere usati da' privati a loro arbitrio, e niuno può mettere limitazione a tal dritto, eccetto la legge: (II, 21, 12; — II, 58, 1; — II, 58, 7). — Posseduti dallo stato, dalle chiese, o da altri pubblici stabilimenti, sono amministrati, e possono alienarsi a norma delle leggi, e delle forme all' uopo, e che sono proprie a tali beni: (II, 21, 18; —

II, 58, 4). — Appartengono allo stato i beni de' naufragati a' termini della legge de' 12 dicembre 1807, mentre per dritto romano si vietava al fisco d'intromettervisi: (III, 16, 3).

BESTIAME (Il) si può dare in fitto. V. *Soccio.*

BOLLE (Le) de' papi Bonifacio VIII, Nicola V, Calisto III, S. Pio V, Alessandro III, ed Innocenzo III, quali materie riguardavano. V. *Rinunzia*, *Costituzion di rendita* ed *Anticresi.*

BONIFACIO VIII (Il papa) ammise le rinunzie anticipate, tuttochè il dritto romano le avesse condannate; ma l'ammise purchè fossero corroborate da giuramento: (III, 69, 18). V. *Rinunzia.*

BOSCHI (I) possono esser goduti in usufrutto. V. *Usufruttuario.* — Non possono essere tagliati, ed estirpati ad arbitrio del proprietario. V. *Proprietario.* — Per gli alberi di alto fusto. V. *Alberi.*

BUONA FEDE (La) nel matrimonio consiste in un error grave, ed in una ignoranza, che rendea impossibile di conoscere gl'impedimenti, che si frapponevano al contratto impegno: (I, 246, 27). — È richiesta nel matrimonio putativo. V. *Matrimonio.* — Deve essere sufficientemente caratterizzata per ammettersi: (I, 246, 21). — Deve esser conosciuta, e giudicata da' tribunali civili: (I, 247, 6). — È stata malamente intesa da' traduttori italiani di Locré., allorchè trattandosi di eredi che lucrano i frutti de' beni dell'assente, vogliono che s'intenda, quando gli eredi si sieno conformati alla lettera degli articoli 142, e 143: (I, 232, 7). — Per dritto naturale finisce tostochè uno è coscio di non appartenergli la cosa fruttifera: (II, 93, 25). — Per dritto civile quando è necessaria per la prescrizione: (II, 94, 1). V. *Prescrizione.* — Come si interrompeva per dritto romano: (II, 94, 1): — Per le nostre leggi finisce colla domanda sia giudiziale, sia in conciliazione, con cui si mette in mora il possessore: (II, 96, 6).

BUONI COSTUMI. Per le condizioni contrarie a' buoni costumi, V. *Condizione.*

CACCIA (La) fa acquistare le cose per mezzo dell'occupazione. V. *Proprietà.* — È regolata dalle leggi promulgate al 18 ottobre 1819 sull'amministrazione delle acque e foreste: (III, 10, 11). — Non è permessa a coloro, che non hanno ottenuta licenza dall'amministrazione delle acque e foreste: (III, 10, 16). — Non è permessa ne' siti reali, nè in quelli de' particolari, se sieno chiusi con muri fabbricati o a secco, con siepi o fossati, e da ripari di terra, se sieno alti cinque

palmi: (III, 10, 18). — Non è permessa dal primo aprile a tutto agosto, ed in tempo della maturità delle uve nelle vigne, che non sieno chiuse: (III, 11, 3). — Deve farsi ad una certa distanza indicata dalla legge, tanto se si faccia cogli schioppi, che colle reti: (III, 11, 12). — È proibita quella de' colombi nelle altrui colombaie, e quella de' nidi, e de' covili: (III, 11, 17). — Fa che l'animale quadrupede o volatile ferito sia del cacciatore, se lo prenda: (III, 11, 21). — Fa che l'animale ferito, e fuggito nell' altrui fondo chiuso, sia del padrone del fondo: (III, 12, 10). — Si fa sugli animali selvaggi, o sugli ammansiti, se abbiano ripresa la natìa selvatichezza dopo fuggiti: (III, 12, 3).

CADUCITA' (La). Quando il valore della donazione eguaglia la quota disponibile, tutte le altre disposizioni testamentarie sono caduche: (III, 366, 8; — III, 523, 6, — III, 525, 3). — La caducità parimente ha luogo, quando premuoia l'erede: quando non si adempiano le condizioni: quando perisca la cosa legata: quando il legatario sia incapace, e quando si rinunzii al legato, o all' eredità: (III, 432, 3). V. *Testamenti*. — Quella delle donazioni quando avviene. V. *Donazioni*.

CALISTO III (Il papa) confermò la decisione di Martino V. data intorno alla costituzione di rendita. V. *Rendita*.

CAMERE NOTARIALI (Le) debbono invigilare su i notai, per vedere, se inscrivano la legale ipoteca delle doti. V. *Ipoteca*.

CAMMINO o FOCOLARE (Il), come, e dove può esser fabbricato. V. *Pozzo*.

CANALI (I) sono noverati fra' beni immobili. V. *Beni*.

CANCELLIERI (I) non possono divenire cessionarj delle liti, ragioni ed azioni, che sono di competenza del tribunale, dov'essi esercitano le loro funzioni. V. *Vendita*. — Quelli de' giudici di circondario, trattandosi di tutela, non devono dare fuori alcuna spedizione di consiglio di famiglia, se non siansi assicurati, che sia stata presa la inscrizione della ipoteca legale su i beni de' tutori. V. *Ipoteca*. — Quando sono esclusi dalla tutela. V. *Esclusione dalla tutela*. — Essendo comunali, sono soggetti alle condanne alle quali sono sottoposti gli ufficiali dello stato civile. V. *Condanna*, *Multa* e *Contravvenzione*.

CANCELLAZIONE (La) delle inscrizioni, come e quando si esegua. V. *Inscrizione*.

CANGIAMENTO di domicilio. V. *Domicilio*.

CANONE (Il) enfiteutico è una prestazione in derrate o in denaro, che si

pagà in ricognizione del dominio diretto di chi concede il fondo : (V, 392, 12). — È immobile, perchè è parte della rendita del fondo : (V, 392, 23). — Ha privilegio sopra tutti i crediti, senza essere inscritto : (V, 393, 2). V. *Beni* e *Privilegi*.

CANONICI IMPEDIMENTI (I) quali sieno. V. *Impedimenti*.

CANTINE (Le) co' loro recinti sono immobili. V. *Beni*.

CAPACI (Le persone), contrattando cogl' incapaci, non possono opporre la costoro incapacità, per fare annullare il contratto, o il giudicato. V. *Incapaci*.

CAPACITA' (La). Lo stato e capacità delle persone soggiace alla legge nazionale di loro : (I, 17, 6). — Quella della persone è necessaria in colui, che dona, o testa, nel tempo, che fa la donazione, o il testamento. V. *Donazioni* e *Testamenti*. — Quella di disporre, e di ricevere per donazione, o per testamento quali persone la godono. V. *Donazioni* e *Persone interposte*. — Esiste a favor de' donanti, se siano capaci nel tempo in cui vien fatta la donazione : (III, 466, 1). — Esiste a favor de' testatori, se siano capaci, allorchè fanno i testamenti, e dopo la loro morte, perchè i testamenti si compiono dopo la morte del testatore : (III, 467, 1). — Esiste a favor de' donatarj, se sono capaci di ricevere il dono nell' atto della donazione e dell' accettazione : (III, 467, 18 ; — III, 469, 1). — Non esiste a favor del donatario, se si è renduto incapace pria di accettare la donazione, e perciò non può trasmetterla a' suoi eredi : (III, 468, 10). — Esiste a favor dell' erede o del legatario, trattandosi di testamenti, allorchè sono capaci nel tempo della morte del testatore : (III, 469, 12). — Non esiste a favor del legatario pel legato fatto sotto condizione, quando all' avveramento della condizione premuoia : (III, 470, 14). V. *Legati*. — Esiste a favor delle *concubine*, le quali perciò posson ricevere le donazioni, che si fanno loro. V. *Donazioni* e *Concubina*.

CAPITANI COMANDANTI (I) sono ufficiali dello stato civile pe' militari fuori il territorio del regno. V. *Militari*.

CARLO III. (Il Re). Quest' immortale monarca concepì il disegno di un codice patrio, e per nostra sventura venne sospeso : (I, 12, 25). V. *Leggi*.

CARPENTIERI (I) quando possono esser considerati come appaltatori, e quali dritti possono avere, facendo opere per appalto. V. *Appalto*.

CARPINI (I) vanno annoverati fra gli alberi di alto fusto. V. *Alberi*.

CASA ROVINATA (La) che si rifabbrica, fa che siano reintegrate le ser-

vitù attive e passive: (II, 255, 3; — II, 312, 17; — II, 313, 1). — Appartenendo a più persone, e dovendosi rifare, quali obbligazioni induce ne' proprietarj. V. *Proprietario.* — Lasciata per atto di liberalità, con tutto ciò che si trova in essa, non si comprende con queste espressioni il denaro, le gemme, ed i documenti di altri diritti. V. *Mobili.* — Dandosi in fitto, come s' intende data. V. *Locazione.*

CASE PUBBLICHE (Le), quali sieno. V. *Stabilimenti pubblici.*

CAUSA. Cessa la legge, se cessa la causa. V. *Abrogazione.*

CAUSA (La) nelle convenzioni, secondo il dritto romano innalzava le convenzioni a contratti. V. *Negozio.* — Non richiedevasi ne' patti nudi. V. *Patti.* — Per le nostre leggi ogni contratto, per esser valido, debbe avere una causa, cioè un motivo impellente, o determinante: (IV, 26, 12). — La causa si dice *illecita*, quando è proibita dalla legge, o contraria a' buoni costumi, ed all' ordine pubblico; ma non è illecita, quando cosa altrui si promette per poter da lui conseguire ciò che gli si deve per un dritto *imperfetto*, come al contrario è tale quando si promette per ottenere quel che gli è dovuto per dritto *perfetto*: (IV, 26, 16; — IV, 181, 2; — IV, 181, 5). V. *Contratti.*

CAUSE (Le), per le quali si può annullare, o rescindere la promessa di matrimonio quali siano. V. *Promessa di matrimonio.* — Quali sian quelle, che fan cessare la patria potestà. V. *Patria potestà.*

CAUSE (di *preferenza*, o *prelazione*; ovvero di *prescrizione* Le) sono determinate da' privilegi, e dalle ipoteche: (VI, 147, 8; — VI, 214, 13; — VI, 215, 12). — Quelle che interrompono, o impediscono la prescrizione quali siene. V. *Prescrizione.*

CAUZIONE (La) deve prestarsi dallo straniero, che sia attore in un giudizio, quando non ha beni immobili nel regno, eccetto che per gli affari di commercio: (I, 58, 23; — I, 68, 20); — o eccetto quando trattasi di mera esecuzione di titoli autentici in forma esecutiva: (I, 69, 1). — Deve prestarsi tanto nelle cause di prima istanza, che in quelle di appello: (I, 69, 6). — Deve parimente prestarsi da due stranieri, i quali litigando fra loro compariscano ne' tribunali del regno: (I, 69, 12). V. *Tribunali.* — Deve pure prestarsi dagli ambasciatori, ed altri agenti diplomatici: (I, 69, 7).

CAUZIONE (La) deve prestarsi dagli eredi presuntivi, a misura del valore approssimativo de' beni che da essi devono amministrarsi, secondo il prudente arbi-

5

trio de' tribunali: (I, 205, 25). — Può esser dispensata, quando gli eredi presuntivi sono i figliuoli dell' assente, e se i tribunali lo stimano: (I, 206, 3).

CAUZIONE (La) deve prestarsi dall' usufruttuario, ed in sua vece può esser data anche da un terzo, assumendo in questo caso il carattere di cauzione fideiussoria: (II, 195, 15). — Non è necessario che si presti giudiziariamente essendo di accordo l' usufruttuario col proprietario, ma deve essere data con atto autentico rogato da un notaio, quante volte dal proprietario voglia prendersene iscrizione ipotecaria: (II, 195, 19). — Si deve prestare giudiziariamente, quando non si è di accordo col proprietario: (II, 195, 24). — Può esser dispensata, sia che l' usufrutto si conceda con atto tra vivi, sia che venga legato in testamento: (II, 194, 18; — II, 196, 10). — Cessata la tutela, e cessato l' usufrutto legale, deve esser data anche da' genitori per l' usufrutto, che essi godono per altra disposizione su i beni pervenuti in proprietà a' loro figliuoli: quistione promossa all' oggetto: (II, 196, 23). V. *Usufruttuario.*

CAUZIONE (La) può essere compresa nella cessione de' crediti e de' dritti incorporali. V. *Cessione de' crediti e de' dritti incorporali.*

CENSI DELLO STATO (I) possono affrancarsi a' termini delle leggi particolari, che li regolano. V. *Rendite perpetue.*

CESSIONARIO (Il) quali dritti, e quali obbligazioni abbia. V. *Cessione* e *Spropriazione forzata.*

CESSIONE DE' BENI (Cosa sia la). È la estrema risorsa del debitore per sottrarsi dalle molestie de' creditori: (IV, 83, 17). — Per antico dritto poteasi fare ad arbitrio de' debitori, al che le nuove leggi hanno portate giuste modificazioni: (IV, 84, 3). — È un utile preservativo ritrovato dalla legge per impedire la frode, e la immoralità, e le sue forme sono prescritte per esser di freno al debitore che volesse abusarne: (IV, 85, 26).

CESSIONE DE' BENI (Forma della). Si esegue coll' abbandono, che il debitore fa di tutti i beni a' creditori, allorchè trovasi fuori stato di pagare i suoi debiti: (IV, 84, 1; — IV, 364, 5). — È *convenzionale* o *volontaria*, e *giudiziaria*: (IV, 84, 13; — IV, 364, 8). — È *convenzionale*, quando i creditori volontariamente l' accettano. Dipende allora dal tenore delle convenzioni, se i creditori divengano proprietarj de' beni del debitore, o se acquistino il solo dritto di farli vendere; e se sia o no il debitore discaricato nel caso di acquisto di altri beni: (IV, 84, 14; — IV, 364, 11; — IV, 364, 12). — È *giudiziale* quando

per legge si accorda al debitore sventurato con sentenza di giudice come un benefizio per conservare la libertà della persona, dopo di aver provato la sua sventura, e la buona fede: (IV, 84, 16; — IV, 365, 6; — IV, 365, 10).

CESSIONE DE' BENI (Quando non si ammetta la). Non è ammessa, quando il debitore non può essere arrestato per cagione de' suoi debiti: (IV, 366, 7). — Non è ammessa a favore degli stranieri, degli stellionatarj, de' falliti frodolentemente, delle persone condannate per furto o scrocco, de' contabili, degli amministratori, e de' depositarj: (IV, 85, 7; — IV, 366, 12; — IV, 366, 16).

CESSIONE DE' BENI (Effetti della). La *volontaria* arresta il corso delle procedure intentate contro il debitore, allorchè tutt'i creditori sono di accordo, eccetto ciò, che riguarda i *concordati* per le cose di commercio: (IV, 365, 2). — Il contratto della cessione volontaria regolar deve le condizioni ed i dritti de' creditori fra loro, e de' medesimi col debitore: (IV, 84, 14; — IV, 364, 9; — IV, 364, 12). — La *giudiziaria* non discarica i fideiussori, i quali possono esser costretti da' creditori al pagamento: (IV, 367, 8). — La giudiziaria non può essere impedita da' debitori, ed i suoi effetti essendo non men reali che personali, questi operano che il debitore resti immediatamente libero da arresto della persona: (IV, 85, 16; — IV, 367, 14). — Se però il debitore acquista altri beni, e non si trovi di aver soddisfatto i debiti, deve cedere i suoi acquisti sino al totale pagamento: (IV, 85, 2; — IV, 367, 17). — La cessione giudiziaria non fa acquistare a' creditori la proprietà de' beni ceduti, ma soltanto dà ad essi il dritto di venderli, e raccoglierne i frutti sino alla vendita: (IV, 85, 20; — IV, 367, 11).

CESSIONE (La) delle liti, delle ragioni e delle azioni de' litiganti non può aver effetto a pro delle persone che esercitano il pubblico ministero, a pro de' giudici, de' cancellieri, degli uscieri, de' procuratori, difensori officiosi, notai, e de' supplenti a' giudici de' tribunali, nella cui giurisdizione esistono le liti, le ragioni, e le azioni. V. *Vendita.*

CESSIONE DE' CREDITI E DRITTI INCORPORALI (Cosa sia la). È il trasferimento, che si fa in altri de' crediti, e dritti incorporali, soggetti perciò all' azione di un commercio continuato: (V, 172, 8).

CESSIONE DE' CREDITI E DRITTI INCORPORALI (Forma della). Si esegue tra il cedente, ed il cessionario colla consegnazione del titolo: (V, 172, 11; — V, 256, 6; — V, 256, 9). — Comprende anche le accessioni de' crediti, come le cauzioni, i privilegi, e le ipoteche; perchè il cedente trasferisce al

cessionario tutti i suoi dritti attivi, e passivi: mal giudicato all'oggetto della corte di appello di Limoges: (V, 172, 19; — V, 259, 7; — V, 259, 10).— La garentia, benchè non convenuta, ha luogo per la esistenza del dritto al momento della sua cessione: (V, 172, 21; — V, 260, 10).

CESSIONE DE' CREDITI E DE' DRITTI INCORPORALI (Effetti della). Fa cominciare il dritto del cessionario, relativamente a' terzi, quando sia stata denunziata al debitore, o da esso accettata con atto autentico. Resta quindi liberato pagando al cedente pria che la cessione gli fosse denunziata: (V, 172, 15; — V, 256, 12; — V, 257, 3). — Fa che il cedente sia tenuto della solvibilità del debitore, quando lo abbia promesso, e fino alla concorrenza del prezzo del credito: (V, 173, 1; — V, 260, 13). — Fa che il cedente, il quale abbia promessa la garantia, sia di *fatto*, sia di *dritto*, per la solvibilità del debitore, sia garante per la solvibilità presente, cioè a far vera la esistenza del credito e la solvibilità nel tempo della cessione, ma non per la solvibilità futura: (V, 173, 4; — V, 260, 18; — V, 261, 6). — Fa che colui, che cede un' eredità la ceda con tutti i dritti attivi e passivi della medesima, e per tutto ciò, che all' eredità pervenne al tempo della vendita, e non sia tenuto a garantire, che la qualità di erede. Decisione all'oggetto della corte di appello di Parigi: (V, 173, 7; — V, 261, 14; — V, 261, 16). — Fa che il compratore dell' eredità rimborsi al venditore ciò, che costui abbia contribuito pe' debiti, e pesi ereditarj, ed anche i crediti, che ha il venditore sulla medesima: (V, 173, 13; — V, 262, 17). — Fa che l' erede, il quale vende l' eredità, debba fare indenne il compratore, de' frutti che abbia raccolti, o del prezzo de' beni della stessa, i quali sono stati da esso erede venduti senza riserbarseli nella cessione: (V, 173, 10; — V, 262, 13). — Fa che quegli, contro di cui fu da altri ceduta una cosa litigiosa può farsi liberare dall' azione, col rimborsare al cessionario il prezzo della cessione, unitamente alle spese legittime: (V, 173, 17; — V, 262, 23). — Fa avere per litigiosa la cosa, quando vi esiste lite e controversia sul merito di essa: (V, 173, 20; — V, 263, 5; — V, 263, 11).—Fa che il cessionario debba cedere la cosa litigiosa, quando si tratta di dritti incorporali, e non già di corpi certi e determinati: (V, 263, 7). — Quegli, contro cui fu ceduta una cosa litigiosa, non può farsi liberare, quando la cessione è stata fatta da un coerede ad un altro coerede, da un compadrone ad un altro compadrone, e quando è fatta da un debitore ad un creditore per pagamento di ciò che deve riscuotere, e finalmen-

te quando è fatta al possessore del fondo litigioso: (V, 164, 1; — V, 174, 3). — Per gli effetti della cessione de' crediti rispetto alla compensazione. V. *Compensazione.*

CHIAMATI (I) sono quelli, che nelle disposizioni permesse al padre, alla madre, o al fratello che non abbia figli, succedono per proprio dritto a' beni lasciati al gravato. V. *Disposizioni testamentarie.* — Non pregiudicano i creditori del gravato il quale anticipatamente rilasciasse i beni a' chiamati. V. *Disposizioni testamentarie.*

CHIAREZZA DELLE LEGGI (La) in che consista. V. *Precisione.*

CHIATTE (Le) sono reputate mobili. V. *Beni mobili.*

CHIERICI (A') è vietato di adottare. V. *Adozione.* — È vietato il contratto di anticresi. V. *Anticresi.*

CHIESE, CORPORAZIONI, COMUNI (Le) si considerano come tante persone morali: (I, 54, 4; — I, 65, 32). — Le loro proprietà, ed obbligazioni non sono de' singuli che li compongono, ma comuni a' loro componenti, eccetto se le associazioni siano disciolte: (I, 66, 3). — Si devono trattare i loro affari nelle adunanze de' componenti, a norma de' regolamenti di amministrazione: (I, 66, 9). — Possono possedere beni. V. *Beni.*

CHIROGRAFO (Il) costituiva per dritto romano un contratto letterale. V. *Contratti.* — Possedendosi da un creditore dell' assente, può essere inscritto da costui. V. *Creditori* ed *Effetti dell' assenza.*

CHIRURGHI (I) sono incapaci a ricevere donazioni, o largizioni per atto di ultima volontà dagl' infermi che curano. V. *Donazioni.*

CHIUSURA (La) degli sbocchi dell' acqua perenne formante lago o stagno da chi deve esser fatta. V. *Proprietario.*

CITAZIONI (Le) devon farsi al domicilio. V. *Domicilio.*

CITTADINI TEMPORANEI (I) dello Stato quali siano. V. *Straniero.* — Hanno l'obbligo di osservare le leggi del regno, durante la loro dimora nello stesso. V. *Dimora.*

CIVILI IMPEDIMENTI (I) al matrimonio quali siano. V. *Impedimenti.*

CLAUSOLA PENALE (La) è quella, per la quale una persona si obbliga a qualche cosa nel caso d' inadempimento della convenzione principale: (IV, 67, 1; — IV, 310, 6; — IV, 309, 17). — È un accessorio dell' obbligazione principale; e perciò, se questa diviene nulla, tale parimente diviene la clausola penale; ma non mai diviene nulla l'obbligazione principale; se nulla sia la clausola

suddetta: (IV, 67, 5; — IV, 310, 1). — È adoperata per la fermezza della obbligazione; la intenzione perciò de' contraenti non è di estinguere o risolvere siffatta obbligazione, nè di rifonderla nella clausola penale: (IV, 67, 13). — La clausola penale è un compenso de' danni ed interessi, che il creditore soffre per lo inadempimento della obbligazione principale: (IV, 67, 17; — IV, 310, 20; — IV, 311, 20; — IV, 322, 4). — Essa clausola racchiude implicitamente l'obbligo di tal compenso: (*ivi*). — Non si può dal creditore agire ad un tempo per lo adempimento della obbligazione, e per la pena: (IV, 67, 13; — IV, 311, 10; — IV, 311, 11). — Si può domandare nel tempo medesimo la cosa principale, e la pena, quando questa sia stata stipulata per la semplice mora: (IV, 67, 15; — IV, 312, 1; — IV, 312, 14). — La pena può esser modificata dal giudice, se l'obbligazione principale si trovi in parte adempiuta: (IV, 68, 1; — IV, 313, 10; — IV, 313, 12). — La pena promessa, o stipulata è dovuta, se il debitore di dare, fare, o ricevere trovasi in mora ad eseguire la sua obbligazione, in qualunque modo fosse convenuto il termine per la esecuzione degli assunti doveri: (IV, 68, 7; — IV, 313, 5). — Come e quando gli eredi souo tenuti alla clausola penale. V. *Eredi.* — La clausola penale rimane estinta colla compensazione. V. *Compensazione.*

CLAUSOLE (Le) nelle convenzioni sono suscettibili d'interpetrazione: come s'interpetrano. V. *Convenzioni.*

CODICE PATRIO. V. *Leggi patrie.* — Codice francese. V. *Leggi patrie.*

COEREDI (I) quali sieno. V. *Eredi.* — Possono essere soggetti all'arresto personale, come stellionatarj, quando tacciono le ipoteche ed i privilegi costituiti con lor consenso o permissione su i beni che mettono in collazione, o quando soffrano evizione coloro, ai quali devono la garantia. V. *Ipoteca* (*Effetti della*).

COGNOME. Debbono averne uno anche i proietti, escluso però quello di *esposito*, che pria loro si dava: (I, 125, 14).

COLLATERALI (I) come, e quando possono domandare la interdizione di un loro congiunto: (I, 777, 21). — Come, e quando possono succedere. V. *Successione.*

COLLAZIONE (Origine e definizione della). Fu sconosciuta dalle leggi delle dodici tavole, e fu poi introdotta dall'equità pretoria per ottenere l'eguaglianza fra tutti i successibili: (III, 90, 4). — Presso i Romani, sul principio aveva luogo nelle successioni legittime, e Giustiniano la protrasse anche agli eredi isti-

tuiti, purchè non ne fossero dispensati: (III, 90, 13). — Per dritto romano avea luogo soltanto nella linea retta discendentale, e non nell'ascendentale, nè tra i collaterali: (III, 90, 16). — Pel dritto francese fu ampliata a favore di tutti gli eredi pel principio della uguaglianza della successione, che è la legge regolatrice del dritto de' successibili: (III, 90, 17). — Significa il portare nuovamente nell' eredità quello, che un erede abbia anticipatamente ricevuto per donazione, e le somme di cui sia all' eredità debitore: (III, 88, 22; — III, 274, 22). — È stata conservata dalle nuove leggi, avendo esse stabilito che tutti gli eredi debbano conferire a' loro coeredi tutto ciò che hanno ricevuto: (III, 90, 22; — III, 284, 3).

COLLAZIONE DELLE DONAZIONI (Da quali leggi è retta la). Se assumendosi la qualità di erede, si abbia o no l'obbligo di conferire un oggetto donato, deve decidersi a norma delle leggi in vigore, allorchè si acquista la qualità di erede, non già di quelle esistenti all' epoca della donazione: (III, 285, 21).

COLLAZIONE (Forma della). Si fa all' eredità del donante o *realmente*, ossia *in specie*, o *fittiziamente*: (III, 95, 4; — III, 295, 1; — III, 395, 2). — Si fa *in specie*, ossia in natura, col presentare la stessa cosa ricevuta: (III, 95, 6; — III, 305, 1). — Per quel che riguarda gl' immobili, si può esigere *in specie*, purchè non sieno stati alienati: (III, 95, 9; — III, 305, 3). — Si fa pure *in specie*, allorchè la donazione di un immobile con dispensa da collazione ecceda la porzione disponibile, purchè però la separazione dell' eccedenza possa comodamente eseguirsi. Nel caso contrario, se l' eccedenza oltrepassa la metà del valore dell' immobile, deve il donatario conferirlo per intero; e se la metà disponibile oltrepassa la metà del valore, può il donatario ritenerlo per intero, imputando il dippiù nella sua quota, e compensando in denaro, o altrimenti i suoi coeredi: (III, 95, 15; — III, 311, 3). — Se la separazione della parte del fondo soggetta a collazione non possa comodamente eseguirsi, tutto il fondo si esporrà all' incanto: (III, 311, 16). — La *fittizia* avviene quando si conferisce, non l'oggetto in ispecie, ma il suo valore, o una quantità rappresentativa, tanto pe' beni stabili, quanto pe' mobili, col prender tanto di meno per quanto si è ricevuto: (III, 95, 6; — III, 97, 3; — III, 305, 1 e 13; — III, 305, 18). — Debbono conferirsi *fittiziamente* gl' immobili, che formano parte del sacro patrimonio posseduto da un erede, onde non vengano distratti dalla loro destinazione: (III, 305, 9). — La collazione *fittizia* si fa per gl' immobili, non solo allorchè trovansi

nella successione altri immobili dello stesso valore, e della stessa bontà, per comporre le quote eguali, ma anche quando il donatario abbia alienato il fondo prima dell' apertura della successione, o l'immobile sia perito per sua colpa o negligenza: (III, 97, 7; — III, 305, 13; — III, 306, 18). — Nel caso di avvenuta alienazione, il donatario prenderà tanto di meno, avendosi riguardo al valore dell' immobile nel tempo dell' apertura della successione, e non al prezzo dell' alienazione: (III, 97, 12; — III, 305, 13; — III, 306, 17). — Trattandosi di danaro donato, si fa col prendere tanto di meno dal contante dell' eredità, o col cedere l'equivalente in mobili o immobili ereditarj: (III, 97, 20; — III, 314, 17; — III, 314, 22). — Trattandosi di effetti mobili donati, si fa col prendere tanto di meno sul ragguaglio del prezzo, che i medesimi valevano al tempo della donazione, ed in mancanza di stima annessa all' atto di donazione, a norma della stima, che verrà fatta da periti: (III, 97, 24; — III, 312, 7; — III, 312, 12). — Trattandosi di mobili, non si avrà riguardo alla perdita sofferta da donatarj, e posteriori alla donazione, e perciò il donatario dovrà sempre conferire il prezzo degli stessi, eccetto il caso di dote pagata dal padre di una donna, il di cui marito sia insolvibile: (III, 313, 3). V. *Moglie*. — Sotto la espressione di mobili, o effetti mobili, trattandosi di collazione, s' intendono i mobili per natura, non quelli per destinazione di legge: (III, 314, 3). — Negli esposti casi di collazione fittizia, si aggiugne alla massa de' beni della successione il valore degli oggetti donati giusta la stima da ottenersene, e dietro tale riunione si determina la parte, che a ciascuno appartiene: (III, 98, 3; — III, 312, 7; — III, 312, 12).

COLLAZIONE (Effetti della). Fatta *in specie* produce due effetti. L'uno, che i beni si uniscano alla massa dell' eredità franchi, e liberi da qualunque peso impostovi, salvo a' creditori ipotecarj il dritto di poter intervenire nella divisione, per impedire le frodi a loro riguardo; l'altro è la supposizione, che l'immobile conferito sia stato a rischio della successione: (III, 95, 24; — III, 309, 1; — III, 309, 5). — Perendo, o diminuendo di valore un fondo, il danno sarà della massa ereditaria: (III, 96, 26; — III, 302, 1; — III, 302, 4). — La collazione non priva l'erede del possesso del fondo, se non a divisione compiuta: (III, 312, 4). — La collazione, sia *fittizia*, sia *in specie*, tanto per gli immobili, che per li mobili, produce sempre la conseguenza di far comunicare frutti, e gl' interessi dal giorno dell' apertura della successione, senza bisogno d' interpellazione: (III, 98, 10; — III, 303, 9; — III, 303, 11). — Si è fat-

tà quistione se l' erede donatario debba conferire anche gli arretrati di una rendita, non ancora riscossi all' epoca dell' apertura della successione, e si è deciso dalla cassazione di Parigi che tali arretrati non debbano conferirsi: (III, 303, 16). — Sono dovuti al donatario i miglioramenti, e le spese necessarie fatte sulla cosa donatagli, messa in collazione: (III, 96, 14; — III, 306, 25; — III, 307, 6). — La collazione fa sì che il donatario ritenga il possesso dell' immobile da conferire, fino al rimborso delle spese necessarie, e de' miglioramenti fatti sull' immobile: (III, 96, 22; — III, 312, 3). — Il donatario però è tenuto a' danni, e deterioramenti avvenuti per sua colpa, e negligenza, nella cosa, che entrar deve in collazione: (III, 97, 1; — III, 307, 17; — III, 307, 19). — La collazione fa sì che sieno imputati al donatario i miglioramenti, o deterioramenti fatti dall' acquirente sull' immobile alienatogli da esso donatario: (III, 97, 15; — III, 308, 16; — III, 308, 19).

COLLAZIONE (Quando ha luogo la). Ha luogo tra tutti i coeredi, che concorrono ad una successione, ancorchè alcuno tra loro sia *beneficiato*: (III, 91, 13; — III, 284, 2). — Ha luogo per tutto ciò, che si è ricevuto direttamente, o indirettamente: (III, 284, 9). — Ha luogo non solo per tutto ciò, che si è ricevuto materialmente dal defunto, ma bensì quando in vigore di simulata quietanza, o espressa remissione non siagli soddisfatto ciò ch' era in diritto di riscuotere: (III, 285, 6). — Se non è espressamente dispensata, la collazione ha luogo per tutte le donazioni fra vivi: (III, 90, 21; — III, 284, 2). — Ha luogo contro quel donatario, che non essendo erede presuntivo al tempo della donazione, divenga poi tale all' aprirsi la successione: (III, 92, 22; — III, 292, 1). — Ha luogo anche tra gli eredi collaterali, che concorrono all' eredità per legittima successione, o per disposizione testamentaria: (III, 286, 1). — Ha luogo per tutto ciò, che il defunto impiegò a formare uno stabilimento per uno degli eredi, o per ciò, che si è pagato dal defunto stesso per togliere un erede dalle molestie cagionategli pe' debiti contratti: (III, 94, 24; — III, 295, 11; — III, 297, 1; — III, 298, 3). — Ha luogo per le sottrazioni fatte dal figlio al padre, se siano di qualche importanza: (III, 297, 18). — Ha luogo per la metà di ciò che si è ricevuto in dono; o per l' intero, se le donazioni siano fatte ad ambedue i coniugi, o ad un solo, essendo in grado di succedere: (III, 93, 12; — III, 294, 11; — III, 294, 9).

COLLAZIONE (Quando non ha luogo la). Non ha luogo a riguardo

di colui, che non vuol essere erede, e che ama di ritenersi soltanto la donazione ricevuta, e fatta a' termini della legge: (III, 92, 14; — III, 289, 17; — III, 289, 20). — Non ha luogo riguardo alle donne, che ricevettero, o alle quali fu promessa una dote, ed amano di ritenere questa piuttosto che concorrere alla successione: (III, 289, 25). — Non ha luogo per le donazioni tra vivi fatte espressamente colla dispensa della collazione: (III, 90, 21; — III, 284, 2; — III, 286, 16). — Non ha luogo pe' legati, se il testatore non li abbia espressamente sottoposti alla legge di conferirsi: (III, 91, 1; — III, 294, 7). — Non ha luogo per le donazioni fatte espressamente a titolo di precapienza, e ne' limiti della porzione disponibile: (III, 92, 5; — III, 288, 1; — III, 288, 5). — Il donatario, il quale per l'atto della donazione trovasi espressamente dispensato dalla collazione, non è in obbligo di conferire l'eccedente della quota disponibile del donante, considerata all'epoca della morte del medesimo. Egli n'è esente pel dritto di disporre, che il donante avea in tempo della donazione, quando il donatario non era tenuto a collazione: (III, 288, 7). — Decisione della corte di cassazione di Parigi su tal oggetto: (*ivi*). — Vale la stessa regola per le riduzioni anteriori al codice. V. *Riduzione*. — Non ha luogo riguardo all'erede per le cose donate al di lui figlio: (III, 92, 25; — III, 292, 5; — III, 292, 7). — Non ha luogo a riguardo del figlio, che succede per ragion propria, per le cose donate al padre suo: (III, 93, 13; — III, 293, 3; — III, 293, 7). — Non ha luogo per le donazioni fatte al coniuge di colui, che è in grado di succedere: (III, 93, 22; — III, 294, 1; — III, 294, 9). — Non ha luogo fra i legatarj, o i creditori dell'eredità: (III, 93, 28; — III, 304, 12). *V. Creditori*. — Non ha luogo per gli utili ritratti dall'erede in forza di convenzioni fatte col defunto: (III, 94, 7; — III, 299, 16; — III, 299, 19). — Non ha luogo per le società di commercio contratte tra l'erede, ed il defunto, purchè sieno state fatte senza frode, e le condizioni sieno state regolate con un atto autentico: (III, 94, 12; — III, 300, 21; — III, 301, 1). — Non ha luogo per ciò che si è speso dal padre per alimenti, mantenimento, educazione data anche brillantemente, istruzione, abbigliamento, nozze, e regali di uso in occasione di nozze: (III, 94, 23; — III, 295, 13; — III, 296, 1; — III, 298, 28). — Non ha luogo riguardo alla figlia maritata che concorre alla successione, del defunto genitore, per le somme, che questi donò, o mutuò al suo marito: (III, 298, 21).

COLOMBAIE (Le) impediscono a' cacciatori di fare la caccia a' colombi, che in esse si annidano. V. *Caccia*.

COLOMBI, Conigli, e Pesci (I) come, e quando sono immobili. V. *Beni immobili.* — Passando da uno in altro luogo spettano al nuovo proprietario, purchè non ve li abbia attirati con frode. V. *Proprietario.*

COLONIA (La) è una locazione di beni rustici. V. *Locazione.*

COLONI PARZIARJ (I) quando sono soggetti all'arresto personale. V. *Arresto personale.*

COLPA (La) quali obbligazioni produce negli appaltatori. V. *Appalto.*

COMMERCIANTI (I), i quali ristabiliscono la comunione colle loro mogli, a che sono tenuti. V. *Comunione de' beni tra gli sposi.*

COMMERCIO (Stabilimenti di) non fanno perdere la nazionalità. V. *Stabilimenti.*

COMMESSARJ DI GUERRA (I) quando debbano adempire le funzioni di ufficiali dello stato civile. V. *Militari.*

COMODANTE: COMODATO costituiva per dritto romano un contratto reale. V. *Contratti.*

COMODATO (Definizione ed effetti del). È un contratto, col quale una delle parti consegna all'altra una cosa, perchè se ne serva per un determinato uso e tempo, coll'obbligo di restituirla, dopochè se ne sia avvaluto: (V, 472, 1; — V, 488, 10.) — È un contratto essenzialmente gratuito, e se vi intervenisse prezzo, sarebbe una locazione: (V, 409, 4; — V, 409, 5; — V, 472, 10). — Non avendo uso, e tempo determinato, forma un precario. V. *Precario.* — Può avere per oggetto tutte le cose, che sono in commercio, sieno mobili, sieno immobili, purchè non si consumino coll'uso: (V, 472, 8; — V, 490, 12; — V, 490, 14). — Si può provare con testimoni, non essendo esente il suo contratto dalle regole generali per tutti i contratti: (V, 488, 12). — Non vi ha *comodato* della cosa propria; e perciò ignorando alcuno di essere proprietario della cosa comodatagli, e scoprendosi tale, può opporre la nullità del contratto: (V, 492, 8). — Vi ha *comodato* per la cosa propria, quando di una cosa, che devesi godere da un altro, questi consenta che il proprietario se ne serva: (V, 492, 12). — Fa che il comodante ritenga la proprietà, ed il possesso della cosa: (V, 472, 10; — V, 489, 26; — V, 490, 1). — Fa che le obbligazioni, le quali produce, passino agli eredi del comodante e del comodatario, ma se è fatto a solo riguardo del comodatario, i suoi eredi non possono goderlo, e non restano discaricati dalle anzidette obbligazioni: (V, 472, 26; — V, 492, 17; — V, 493, 1). — Fa che il comodante può domandare la cosa

prestata, trascorso il termine convenuto, o dopo che la cosa è servita all'uso pel quale fu prestata: (V, 476, 10; — V, 502, 6; — V, 502, 11). — Fa che il comodante può chiedere la cosa comodata, prima del tempo convenuto, se gli sopraggiunga un bisogno urgente di servirsi di essa: (V, 476, 15; — V, 503, 25; — V, 504, 2). — Fa che se più persone abbiano unitamente preso in prestito la stessa cosa, sieno solidalmente tutte tenute verso il comodante: (V, 476, 7; — V, 500, 11; — V, 500, 13).

COMODATO. Doveri del comodante. Il comodante deve indennizzare il comodatario delle spese straordinarie, necessarie, ed urgenti, bisognate alla cosa, durante il prestito, e fatte dal comodatario, quando non ha avuto tempo di avvisarne il comodante: (V, 476, 23; — V, 504, 18; — V, 505, 1). — Deve avvisare al comodatario i difetti della cosa comodata, che egli e non il comodatario conosceva; e non avvisandolo di ciò, il comodante è obbligato a' danni, ed interessi cagionati al comodatario dalla cosa locata: (V, 477, 3; — V, 505, 20; — V, 505, 24).

COMODATO. Doveri del comodatario. Il comodatario ha due obbligazioni; è obbligato, cioè, alla conservazione della cosa data in prestanza, ed alla restituzione della stessa: (V, 474, 16). — È tenuto ad invigilare da buon padre di famiglia alla custodia, e conservazione della cosa prestatagli, sotto pena de' danni, ed interessi: (V, 474, 19; — V, 493, 6; — V, 493, 10). — È tenuto per la perdita della cosa comodata, anche se avvenga per caso fortuito, se poteva sottrarla surrogando la sua; o se abbia salvato la propria, non potendo salvare, che una delle due: (V, 475, 10; — V, 495, 23; — V, 496, 1). — Deve dare il valore della cosa comodata, e perduta, se è stata stimata nel farsene il prestito, qualora non vi sia convenzione in contrario: (V, 475 15; — V, 496, 22; — V, 497, 1). — Non è tenuto alla restituzione della cosa prestata, allorchè gli vien rubata senza sua colpa, ed allorchè giustifichi il furto avvenutogli: (V, 493, 15). — Non deve impiegare la cosa comodatagli ad un uso diverso, o per un tempo più lungo di quello, che dovrebbe, se è stato ciò stabilito: (V, 474, 23; — V, 494, 22; — V, 495, 1). — Non essendo stato stabilito tempo, o uso, se ne deve servire pel tempo, e per l'uso necessario al servizio naturale ed ordinario, pel quale la cosa fu prestata: (V, 494, 1). — Il comodatario non può ritenere la cosa prestatagli, venuto il giorno della restituzione, anche se fosse creditore del comodante, e non può ripetere le spese inseparabili dall' uso fatte per essa nel servirsene: (V, 476, 1; — V, 498, 1; — V, 498,

3). — Non è tenuto a' deterioramenti, quando la cosa si deteriori unicamente per l'uso, per cui fu data in prestito: (V, 475, 19; — V, 497, 23).

COMPADRONE (Il) chi debba dirsi. V. *Proprietario*.

COMPENSAZIONE (Definizione della). Consiste in un pagamento finto e reciproco, che avviene quando due persone sono vicendevolmente debitrici: (IV, 94, 14; — IV, 399, 4). — Avviene di pieno dritto, ossia per sola opera della legge, senza saputa de' debitori, nel momento, che due debiti esistono contemporaneamente, e sino alla concorrenza delle rispettive quantità: (IV, 94, 21; — IV, 399, 7; — IV, 399, 10). — Avviene di pieno dritto, ancora quando i due creditori abbian l'uno un titolo *esecutivo*, e l'altro *obbligatorio*: (IV, 400, 1).

COMPENSAZIONE (Quando ha luogo la). Ha luogo se vi sia uno o se vi siano più debiti e crediti rispettivi, i quali si estinguono a misura del maggiore interesse del debitore, o pel debito scaduto, o pel più antico, o per quello, che dichiara il debitore di compensare, siccome avviene nell'imputazione: (IV, 95, 3; — IV, 419, 19; — IV, 419, 22). — Ha luogo quando le circostanze delle due parti sieno uguali; cioè quando i due debiti rispettivi abbiano ugualmente per oggetto una somma di denaro, o altre cose indeterminate, o le quantità determinate, e *fungibili* della stessa specie, o che possono compensarsi con denaro: (IV, 95, 7; — IV, 401, 7; — IV, 401, 14; — IV, 404, 10). — Ha luogo quando le cose sono ugualmente liquide, ed esigibili, cioè quando è venuto il tempo del pagamento: (IV, 96, 9; — IV, 401, 8; — IV, 405, 1). — Le prestazioni non controverse di grani, o derrate, il di cui valore è regolato dal prezzo de' pubblici mercati, possono compensarsi con somme liquide ed esigibili: (IV, 401, 11; — IV, 401, 13; — IV, 411, 16). — La compensazione ha luogo, quando il debito da compensarsi sia dovuto alla stessa persona, che si vuole avvalere della compensazione: (IV, 96, 16). — Ha luogo quando anche siano disuguali o diverse le cause de'due debiti; tranne i casi di restituzione di cosa, delle quale fu il proprietario indebitamente spogliato; di deposito, di comodato, e di alimenti non soggetti a sequestro: (IV, 97, 23; — IV, 413, 1; — IV, 413, 10). — Ha luogo fra due persone vicendevolmente debitrici, quando non apporta pregiudizio a'dritti acquistati: (IV, 97, 5; — IV, 420, 5). — Avendo luogo un' aggiudicazione può allegarsi la compensazione prima che l'aggiudicazione abbia effetto: (IV, 400, 9).

COMPENSAZIONE (Effetti della). Estingue tutti i debiti, che si col-

lidono, e tutt' i loro accessorj, come le malleverie, i privilegi, le ipoteche, le clausole penali: (IV, 98, 13). — Fa estinguere ancora le ipoteche, ed i privilegi di colui che ha pagato un debito, che per legge era estinto in virtù della compensazione. Li fa però estinguere allorchè pregiudicherebbero i terzi, e quando colui, che ha pagato, non abbia avuto un giusto motivo di ignorare il credito da compensarsi: (IV, 98, 16; — IV, 421, 1; — IV, 421, 7). — Le dilazioni accordate per frenare il rigore di una sentenza, non impediscono la compensazione: (IV, 96, 12; — IV, 412, 26). — La compensazione fa che il debitore, al quale è stato notificato l'atto di cessione del credito che si avea contro di lui, non può opporre al cessionario quella nascente da crediti acquistati contro al cedente, dopo la cessione: (IV, 97, 7; — IV, 415, 3; — IV, 415, 10). — Non si può opporre in pregiudizio del sequestrante da colui, che essendo debitore, è divenuto creditore dopo il sequestro fatto presso di se a favore di un terzo: (IV, 97, 18; — IV, 420, 1; IV, 420, 20). — Quando i debiti non sien pagabili nello stesso luogo, non si può opporre, che bonificando le spese di trasporto al luogo, ove la compensazione deesi fare: (IV, 99, 5; — IV, 416, 13; — IV, 416, 16). — Può essere opposta dal fideiussore, per ciò che il creditore gli dee: ma non può essere opposta dal debitore principale, per ciò che il suo creditore deve al fideiussore: (IV, 96, 20; — IV, 413, 18). — Non può essere opposta dal debitor solidale, per quanto il creditore deve al suo condebitore: (IV, 96, 22; — IV, 413, 21; — IV, 414, 1). — La cessione non accettata dal debitore, ma che gli fu notificata, non impedisce la compensazione, fuorchè de' crediti posteriori alla notificazione: (IV, 97, 16; — IV, 415, 7). — Non è necessario, che la compensazione si domandi dal convenuto in giudizio con atto di citazione alla parte; ma può addursi qual eccezione, e si può produrre anche in grado di appello: (IV, 400, 4). — La compensazione fa si che il creditore, cui per sicurezza del suo credito fu dato un pegno, debba restituirlo al debitore, ove costui posteriormente divenga creditore: (IV, 400, 25). — Fa estinguere le obbligazioni. V. *Obbligazioni*.

COMPENSO (Il) quando è dovuto all' enfiteuta per miglioramenti fatti nel fondo da lui tenuto in enfiteusi. V. *Enfiteusi*.

COMPETENZA (La) quando forma eccezione al divieto della retroattività delle leggi: (I, 24, 7). V. *Leggi promulgate*.

COMPRATORE (Il) quali dritti, ed obbligazioni abbia. V. *Vendita*.

COMPRA-VENDITA (La) cosa sia, e quando abbia luogo. V. *Vendita*.

COMPROPRIETARRJ (I) chi sieno, e quali dritti ed obbligazioni abbiano. V. *Proprietario*.

COMUNE DOMICILIO (Il) qual sia. V. *Domicilio*.

COMUNI (I) del regno sono considerati come persone morali. V. *Chiese*. — Possono possedere de' beni. V. *Beni*. — Contrattando senza il permesso del Governo, il contratto fatto può annullarsi: (IV, 170, 8). — I contratti fatti da comuni, senza il permesso del Governo divengono validi dopo il decorso di anni trenta: (IV, 171, 19). — I comuni non dolendosi per far annullare una convenzione, nella quale sono concorsi senza le debite formalità, il dritto di farla annullare può esercitarsi dal Governo: (IV, 170, 8). — Quistione, se le persone capaci, che hanno trattato co' comuni, senza le necessarie formalità di autorizzazione, possano far valere la nullità del contratto: (IV, 170, 10). — Se possono i comuni transigere, e come ottenere questa facoltà. V. *Transazioni*. — Godono la ipoteca legale su i beni de' loro amministratori. V. *Ipoteca*.

COMUNI IMPEDIMENTI (I) al matrimonio quali siano. V. *Impedimenti*.

COMUNIONE DE' BENI NELLA SOCIETA' (La), consigliata da Platone nella sua repubblica, non può esistere, perchè contraria alla natura dell' uomo: (II, 63, 3). — Nemmeno posson esistere per l' additata ragione nè l' *utopia* di Tommaso Moro, nè la repubblica del sole di Tommaso Campanella: (II, 63, 6).

COMUNIONE DE' BENI TRA GLI SPOSI (Origine nel regno della). Fu introdotta nel regno dalle leggi francesi le quali amplamente trattavano della stessa, ma da niuno, o da pochi veniva seguita: (V, 33, 3). — Nella compilazione delle leggi patrie si ritenne in parte coll' essere modificata: (V, 33, 8).

COMUNIONE DE' BENI TRA GLI SPOSI (Forma della). È regolata generalmente dalle disposizioni comuni delle altre società, e da alcune disposizioni particolari, che si osservano nelle attuali leggi sotto questo titolo: (V, 34, 11; — V, 109, 7). — Non è vietato agli sposi di convenire una società, o comunione de' beni; ma non si presume giammai avvenuta, se nel contratto di nozze non sia espressamente palesata all' oggetto la loro volontà: (V, 34, 24; — V, 108, 20). — Deve cominciare dal giorno del matrimonio, nè può stipularsi che nasca in epoca diversa: (V, 35, 8; — V, 109, 3).

COMUNIONE DE' BENI TRA GLI SPOSI (Effetti, e scioglimento della). È amministrata dal solo marito qual capo, e direttore della stessa, ma può convenirsi

diversamente: (V, 35, 14; — V, 109, 13; — V, 109 15). V. *Moglie* e *Marito*. — Si scioglie 1.° per la morte di uno de' coniugi; 2.° per la separazione personale; 3.° per la separazione de' beni: (V, 37, 1; — V, 119, 13). — Si scioglie ancora per la condanna all'ergastolo, o per l'assenza di uno de' coniugi: (V, 119, 16). — Sciolta la comunione per la morte del marito, fa che vadano a carico degli eredi le spese di lutto, le quali si regolano secondo le facoltà del coniuge defunto: (V, 41, 4; — V, 128, 13). — Sciolta per la morte del marito, può essere accettata, o rinunziata dalla moglie, e da' suoi eredi, o aventi causa: qualunque convenzione in contrario è nulla: (V, 41, 8; — V, 129, 3). — Non può essere rinunziata dalla moglie, che ha preso ingerenza ne' beni della comunione, purchè tale ingerenza non abbia avuto per oggetto semplici atti amministrativi, e conservatorj: ed essendo ella di età maggiore, ed avendo assunta in un atto la qualità dichiarativa della comunione, non potrà più rinunziarvi, non ostante che non abbia fatto inventario; quando però non vi è stato dolo per parte degli eredi del marito: (V, 41, 21; — V, 129, 6; — V, 129, 16). — Non sarà continuata, allorchè dopo la morte di uno de' coniugi, mancasi di fare inventario: (V, 37, 7; — V, 120, 7; — V, 120, 17). V. *Inventario*. — La comunione sciolta per la separazione de' beni, o della persona non fa sorgere i dritti competenti alla moglie sopravvivente, che alla morte del marito: (V, 40, 17; — V, 128, 3; — V, 128, 8). — Quando permette la separazione de' beni. V. *Separazione*.

COMUNIONE DE' BENI TRA GLI SPOSI (Sciolta può esser ristabilita la). Dopo sciolta la comunione per la separazione de' beni, o della persona può esser ristabilita di consenso di ambedue le parti, mediante atto stipulato avanti notaio, e con minuta, non concorrendovi la pubblicità del detto atto, copia del quale deve affiggersi nella sala del tribunale civile, ed oltre a ciò in quella di commercio, se il marito è *banchiere*, o commerciante: (V, 40, 21; — V, 124, 5; — V, 127, 3; — V, 127, 16). — Ristabilita acquista i suoi effetti dal giorno del matrimonio, e le cose sono restituite nello stesso stato, in cui erano pria di sciogliersi la comunione: (V, 40, 28; — V, 127, 8). — Ristabilita sotto diverse condizioni da quelle, che pria si aveano, è nulla: (V, 127, 13). — Ristabilita non potrà apportare alcun detrimento alla efficacia degli atti validamente eseguiti dalla moglie nel tempo intermedio: (V, 41, 1; — V, 127, 11). V. *Moglie*.

CONCILIAZIONE (La) fa interrompere la buona fede. V. *Buona fede*.

CONCILIO DI TRENTO (Il) proibì lo scioglimento del vincolo del matrimonio. V. *Matrimonio*.

CONCUBINA (La) tenuta dal marito, quando produce la separazione personale. V. *Separazione personale.* — Per dritto romano era capace di ricevere per donazione, o per legato: (III, 471, 5). — L' *incesto*, e l'*adulterio* erano di eccezione alla regola: (*ivi*). — In Francia la concubina non era capace di ricevere per donazione, che i soli alimenti: (III, 471, 13). — Grave quistione fu agitata nella corte di cassazione di Parigi sulla capacità delle concubine: (III, 471, 18). — Opinione all' oggetto di Merlin; opinione del procuratore generale Mourre; decisione di detta corte: (*ivi*). — Presso di noi non essendo le concubine annoverate fra le persone incapaci di ricevere per donazione, o per legati, è a dirsi di essere valide le donazioni fatte alle medesime: (III, 474, 3).

CONDANNA (La) pronunziata intorno agli atti dello stato civile ammette l' appellazione: (I, 85, 2; — I, 120, 18; — I, 120, 21). — Avvenuta per multa può essere appellata, e l'appello deve intimarsi al procurator generale presso la gran corte civile: (I, 120, 26). — Può essere inflitta anche contro i cancellieri comunali per le mancanze, e contravvenzioni commesse nella compilazione degli atti dello stato civile: (I, 85, 5). — La esecuzione della condanna di un imputato, alla perdita de' dritti civili, se siasi fatta con sentenza contumaciale rimane sospesa per cinque anni: (I, 61, 8; — I, 74, 26). — Morendo l'imputato condannato in contumacia, nel termine di cinque anni, muore nella integrità de' suoi dritti: (I, 62, 1; — I, 75, 4). — Se l' imputato, già condannato in contumacia, si presenti dopo i cinque anni, o sia arrestato, siccome deve ricominciare il processo, così la perdita de' dritti civili comincerà dal giorno della sentenza di condanna pronunziata in contraddittorio: (I, 62, 6; — I, 74, 16). — Il condannato in contumacia essendo privato del *diretto* esercizio de' dritti civili, i suoi beni saranno amministrati, e le sue ragioni promosse, come se fosse assente: (I, 62, 11; — I, 74, 13). — Il contumace ricomparendo dopo lungo intervallo rientra negli esercizj de' dritti civili dal giorno, che si presenta in giudizio; ma non perciò può turbare le famiglie, promovendo litigi per dritti da esse acquistati durante la di lui lontananza: (I, 62, 23; — I, 74, 28). — Il condannato in contumacia, ancorchè la pena sia prescritta, non può essere ripristinato ne' dritti civili: (I, 63, 7; — I, 75, 9).

CONDANNATI (I) alla perdita de' dritti civili quando possano, o non possano succedere. V. *Condanna* e *Qualità.* — Quando non sono ammessi alla cessione de' beni. V. *Cessione de' beni.* — Non son detti *morti civilmente* dalle nuove leggi, per

dinotare, che eglino devono considerarsi non come non esistenti, ma piuttosto come i servi, o i figli di famiglia del dritto romano, che facevano acquistare; ma non potevano acquistare per se medesimi: (III, 34, 12).

CONDEBITORI SOLIDALI (I) quali dritti, e quali eccezioni abbiano. V. *Solidalità*. — Come possono essere obbligati. V. *Solidalità*. — Essendo semplici, o solidali, quando possono opporre la compensazione. V. *Compensazione*.

CONDIZIONALI OBBLIGAZIONI (Le) quali sieno. V. *Obbligazioni*.

CONDIZIONE (Definizione della). È una modificazione, o qualificazione dell' atto, nel caso che avvenga, o non avvenga qualche cosa; e sospende, o risolve la disposizione per qualche incerto, o futuro avvenimento: (IV, 219, 4: — IV, 220, 16).

CONDIZIONE (Di quante specie è la). È *sospensiva* quando dipende da un avvenimento futuro, ed incerto: (IV, 43, 5; — IV, 239, 9; — IV, 239, 13). — È *risolutiva*, quando, verificato l'avvenimento, risolve l' obbligazione: (IV, 44, 1; — IV, 241, 1; — IV, 241, 6). — Essendo *risolutiva* può essere *espressa*, la quale si ha quando sia formalmente stipulata, non per sospendere, ma per far cessare in avvenire la obbligazione: è *tacita* quando si sottintende ne' contratti bilaterali già perfetti, e si avvera, sempre che una delle parti non adempie: (IV, 44, 1; — IV, 255, 17; — IV, 256, 1). — È *risolutiva espressa* anche allora, che è stabilita dalla legge come penale della colpa; come si avvera nella morosità dell' enfitenta, del debitore della rendita costituita, e del venditore delle derrate, e cose mobili: (IV, 246, 27). — È *casuale* quando dipende dal caso, e che non è in potere nè del debitore, nè del creditore: (IV, 40, 4; — IV, 223, 11). — È *potestativa* quando fa dipendere l' effetto della convenzione da un avvenimento, che può essere impedito dall' una e dall' altra parte: (IV, 40, 5; — IV, 223, 13). — È *mista* quando dipende nel tempo stesso dalla volontà di una delle parti, e da quella di un terzo: (IV, 40, 17; — IV, 223, 8; — IV, 223, 10). — La condizione era anche secondo il dritto romano *negativa*, o *positiva*. Nuovi stabilimenti su le condizioni: (IV, 41, 26).

CONDIZIONE (Effetti della). La condizione sospende, o risolve l' obbligazione: (IV, 40, 7; — IV, 219, 3; — IV, 220, 16). — Deve essere adempiuta nella maniera, che verisimilmente hanno le parti voluto che si adempisse: (IV, 41, 7; — IV, 225, 12; — IV, 226, 1). — Deve essere interamente adempiuta: e se un' obbligazione contiene molte condizioni, tutte devono adempirsi: (IV,

229, 13). — Si può la condizione sempre adempire, quando non contiene tempo determinato: (IV, 42, 1; — IV, 226, 7; — IV, 226, 18). — Si stima adempiuta, allorchè è spirato il tempo stabilito, ed il caso non è succeduto; ovvero quando si è certo che il caso non avverrà più; o, non essendovi tempo determinato, quando si è certo che il caso non potrà più avvenire: (IV, 42, 4; — IV, 226, 10). — Si stima adempiuta, se il debitore obbligato sotto la condizione ne abbia impedito l'adempimento: (IV, 42, 10; — IV, 232, 7; — IV, 232, 9). — Si può adempire anche dagli eredi di colui, in vantaggio del quale sta l'obbligo, allorchè si tratti di atti fra vivi: (IV, 42, 15; — IV, 233, 16; — IV, 233, 20). — La condizione benchè sia una, imposta a due persone, s' intende divisamente imposta, purchè la cosa non sia indivisibile: (IV, 230, 6). — Essendo unita ad un legato, e muoia il legatario dopo aver soddisfatto in parte alla condizione, fa che gli eredi del legatario possano ripetere le somme pagate, ed il prezzo delle opere prestate: (IV, 230, 12). — Essendo imposta ad un legato, che ha effetto in parte, e che ha per oggetto una cosa divisibile, uopo è che la condizione si divida: (IV, 231, 1). — Quando le condizioni siano più di una, e separatamente imposte, verificandosene una basta per dar luogo all'adempimento: (IV, 231, 20). — La condizione apposta in un atto di ultima volontà, o di donazione tra vivi, *di non congiungersi in matrimonio con una persona*, si ha come non scritta; ma se è posta in ogni altro atto tra vivi, quest' atto rimane annullato: (IV 224, 3). — Quella apposta in un atto di *non fare una cosa impossibile*, non annulla l' atto, ma si ha come vanamente apposta: (IV, 42, 21; — IV, 225, 1; — IV, 225, 3). — Essendo *risolutiva espressa* produce lo scioglimento delle obbligazioni, delle donazioni, de' testamenti, e di ogni altro contratto: (IV, 241, 8). — Non essendo espressa, dà dritto al giudice di accordare al convenuto una dilazione per l'adempimento della obbligazione: (IV, 242, 13; —IV, 255, 25). — Essendo *risolutiva espressa*, non sempre produce la risoluzione di dritto, e perciò talune volte richiede la domanda giudiziale, o stragiudiziale al risolvimento dell' obbligazione: (IV, 241, 16). — Apposta nelle locazioni le fa rescindere in forza d' interpellazione: (IV, 247, 24). — Apposta nelle vendite di cose mobili, e di derrate, non è necessaria la domanda per fare sciogliere le vendite di quelle cose: (IV, 248, 15). — Apposta nelle vendite di stabili, farà rescindere le vendita dietro domanda, ma i giudici in questo caso non possono accordare dilazione: (IV, 249, 25). — Giudicati all' oggetto della corte di cassazione di Parigi, ed opinioni di Merlin: (IV, 250, 13). — La condizio-

ne *risolutiva espressa* risolvendo le obbligazioni rimette le cose nel medesimo stato, e come se l'obbligazione non fosse mai esistita anche rispetto a' terzi: (IV, 253, 25). — Scolastiche distinzioni di Merlin trattandosi di condizioni risolutive: (IV, 254, 3). — Essendo *risolutiva tacita*, il giudice non può accordare dilazioni a suo arbitrio, ma soltanto quelle che sono ragionevoli e discrete: (IV, 256, 15). — Digressione sulla quistione se ne' contratti antichi con risolutive condizioni possa ammettersi la purgazione della mora : (IV, 259, 1).

CONDIZIONE (Quando si ha la). Per le nuove leggi esiste ogni qualvolta appare di essersi apposta nel contratto, sieno qualunque le espressioni usate : (IV, 219, 7). — È diversa dal modo, il quale forma l'oggetto per cui taluno dispone : (IV, 220, 22). V. *Modo*. — La materia delle condizioni ha formato parte delle nuove leggi, allorchè le medesime hanno parlato de' contratti, e delle obbligazioni, ove hanno raccolte le regole e norme necessarie ed utili all'oggetto: (IV, 219, 5). — Tali regole sono comuni a qualsivoglia atto di volontà, sieno leggi, sentenze, ed ingiunzioni di magistrati: (IV, 219, 2). — La condizione quando ha effetto retroattivo subitochè si verifica: (IV, 42, 20 ; — IV, 233, 15 ; — IV, 233, 19). — Si stima mancata, quando l'avvenimento non succeda nel tempo determinato nell'obbligazione: (IV, 41, 4 ; — IV, 226, 22). — Se sia contraria a' buoni costumi, o proibita dalla legge, è nulla: (IV, 40, 15; — IV, 224, 18).

CONDOTTI DI ACQUA (I) sono considerati come immobili. V. *Beni immobili*.

CONDUTTORI (I) quali siano. V. *Locazione* e *Appalto*.

CONFERIMENTO (Il) come avviene. V. *Collazione*.

CONFERMA (La) degli atti come si fa, e quali effetti produce, e se è differente dalla ratifica. V. *Atti di conferma*.

CONFESSIONE DELLA PARTE (La) fa pruova nelle obbligazioni: V. *Obbligazioni*. — Consiste nell'affermazione di un fatto proprio: (IV, 140, 4). — Fa cessare tutte le pruove esterne, e costringe il giudice a dar atto alle parti intorno a ciò, di cui esse sono di accordo: (IV, 140, 6). — Non si ammette la tacita, cioè quella che nasce da' fatti, e dal silenzio: (IV, 140, 8). — È *stragiudiziale*, o *giudiziale*; è *stragiudiziale verbale*, o *scritta* anche in un atto espressamente celebrato per fermezza dell'obbligo precedente; ed essendo verbale non giova per ciò, che eccede la somma di ducati cinquanta: (IV, 140, 14; — IV,

538, 1; — IV, 538, 7). — È *giudiziale*, quando la dichiarazione si fa dalla parte in giudizio, e costituisce pruova contro colui, che l'ha fatta: non si può scindere in di lui pregiudizio, nè può da lui rivocarsi quando non sia avvenuta per errore di fatto; nè ritrattarsi sotto pretesto di errore di dritto: (IV, 140, 20).

CONFIDEIUSSORI (I) chi siano, e quali diritti, ed obbligazioni abbiano. V. *Fideiussori* e *Fideiussione*.

CONFUSIONE (La) in linguaggio legale, trattandosi di cose, significa la mescolanza delle stesse. V. *Mistura*.

CONFUSIONE (La), che fa estinguere le obbligazioni, consiste nel concorso nello stesso soggetto di due qualità, che, collidendosi, si distruggono: (IV, 99, 14). V. *Obbligazioni*. — Avviene ne' contratti, nel punto medesimo, che si uniscono le due qualità di debitore e di creditore nel caso, che l'uno diviene erede dell'altro: (IV, 99, 16; — IV, 422, 1; — IV, 422, 5). — Quando l'erede è gravato di restituire l'eredità al sostituito, si opera la confusione de' suoi crediti fino alla restituzione, e quindi rivivono: (IV, 422, 17). — La confusione avviene non solo quando con titolo universale, ma per qualsivoglia altro motivo il debitore succeda nel credito del suo creditore: (IV, 423, 4). — Estingue le obbligazioni principali, e giova a' fideiussori: (IV, 100, 6; — IV, 423, 8). — Se avviene nella persona del fideiussore, non giova al debitor principale: (IV, 100, 8; — IV, 423, 9). — Differisce dal pagamento, in quanto questo estingue affatto l'obbligazione; e la confusione produce il solo effetto, che la stessa persona non può essere obbligata a se medesima, ed essendo il debito solidario, non giova agli altri debitori: (IV, 100, 11).

CONGIUNTI (I) possono domandare l'omologazione del consiglio di famiglia, che destituisce un tutore per infedeltà nell'amministrazione. V. *Tutor surrogato*.

CONIUGI (I) possono adottare, ed in qual maniera. V. *Adozione*. — Succedono l'uno all'altro quando non vi sono eredi legittimi. V. *Successione*. — Non possono mettersi in possesso della successione, se non dopo di averlo domandato al tribunale civile, e dopo di aver fatto mettere i suggelli, ed aver fatto l'inventario: (III, 61, 12; — III, 170, 12; — III, 170, 15). — Succedono anche, quando il defunto coniuge abbia lasciato eredi in grado di succedere, e questi abbiano rinunziato la di lui eredità: (III, 171, 12). — Devono dar cauzione, e devono vendere i beni mobili, con impiegarne il prezzo ricavato, per restituirlo agli eredi legittimi, se comparissero fra tre anni; dopo de' quali sarà disciolta la cauzione: (III, 61,

21; — III, 175, 14; — III, 175, 19). — Quistione se agli eredi legittimi, che compariscono, debbansi co'beni rendere anche i frutti percepiti: (III, 176, 12). — Quistione, se possano vendere gl'immobili validamente; opinione di Malleville: (III, 177, 25). — I coniugi, essendo uno di loro povero, devono riscuotere una pensione vitalizia, ed alimentaria dalle rendite del coniuge predefunto: (III, 62, 8; — III, 179, 14; — III, 179, 22). — Possono fare delle disposizioni fra loro per contratto di matrimonio. V. *Donazioni*. — Possono stipulare una società per gli acquisti, tuttochè sottoposti alla regola dotale, e ciò per *particolare disposizione* di legge: (V, 32, 10; — V, 108, 3). — Per effetto di tale società si reputano esclusi dalla comunione i debiti presenti e futuri, ed i mobili presenti e futuri di ciascun di loro: (V, 32, 16; — V, 108, 5). — Gli acquisti fatti da' coniugi unitamente, si dividono fra loro, prelevato ciò, che ciascuno vi avea conferito: (V, 32, 19; — V, 108, 9). — Devono i coniugi far inventariare o in buona forma descrivere in uno stato, i beni mobili, se non vogliono farli considerare come acquisti: (V, 32, 23; — V, 108, 15). — I coniugi quando possono esser colpiti dall'arresto personale. V. *Arresto personale*.

CONIGLI, COLOMBI E PESCI (I) quando sono considerati come immobili. V. *Beni immobili*. — Passando da uno in altro luogo spettano al proprietario di quest'ultimo luogo. V. *Proprietario*.

CONSANGUINEITA' (La) non può essere di ostacolo alla legittimazione della prole, allorchè può quella essere dispensata. V. *Legittimazione*.

CONSEGUENZE (Le leggi di) quali siano, e se possono essere abrogate. V. *Abrogazione*.

CONSENSO (Il) è una qualità essenziale da ricercarsi ne' contratti. V. *Contratti*. — Può essere distrutto per cause di errore, violenza, e dolo, come quelle, che distruggono la libera volontà dell'uomo: (IV, 18, 14; — IV, 153, 9). V. *Errore*, *Violenza* e *Dolo*.

CONSENSO DE' GENITORI (Il) si richiede per la validità delle nozze: ed è un giusto omaggio dovuto da' figli alle cure ed affezioni di detti genitori (I, 95, 30). — Deve contenere i nomi, i cognomi, le professioni, ed il domicilio del futuro sposo, e di tutti coloro, che sono concorsi all'atto, affinchè si rimuova ogni dubbiezza ed equivoco circa l'oggetto e la persona: (I, 96, 12; — I, 134, 23). — Deve darsi con atto autentico. (I, 134, 21). — È quistionato se possa darsi nell'atto stesso del matrimonio: (I, 134, 26). — Debbe

esser dato dagli ascendenti, o dal consiglio di famiglia, in mancanza di essi: (I, 134, 21). — Deve richiedersi ancora da' figli naturali non riconosciuti. V. *Figli naturali*. — Il consenso del padre basta per contrarre matrimonio, nel caso di discordanza della madre: (I, 262, 18; — I, 301, 14). — È necessario pure, se un figliuol di famiglia voglia contrarre un secondo matrimonio, sciolto il primo: (I, 301, 18). — È necessario anche all' emancipato, che voglia contrarre matrimonio: (I, 302, 1). — Si deve dare dall' avo paterno, e dalla madre, mancando il padre: ma prevalerà, in caso di discordanza quello dell' avo: (I, 262, 25; — I, 302, 13; — I, 302, 16). — Non potendosi procurare, perchè il padre, o la madre del minore sono assenti da lungo tempo, senza sapersi dove sono; dietro la prova dell' assenza si potranno contrarre le nozze: (I, 302, 19). — Si può dare dal Re, non volendosi dare dagli ascendenti: (I, 263, 21; — I, 304, 18). — Deve darlo il consiglio di famiglia, a' minori di ventuno anni, quando non esistano ascendenti, i di cui poteri vengono esercitati dall' assemblea familiare: (I, 263, 28; — I, 308, 22; — I, 309, 1). — Se a' minori di ventuno anni sia negato il consenso dal consiglio di famiglia, il tutore può impetrarlo dal Re, ove si tratti di nozze evidentemente vantaggiose ed onorevoli: (1, 309, 5).

CONSENSO DE' GENITORI, O DEL CONSIGLIO DI FAMIGLIA (Il) è necessario, trattandosi di adozione. V. *Adozione*.

CONSERVATORI DELLE IPOTECHE E DE' PRIVILEGI (Doveri de'). — I conservatori delle ipoteche e de' privilegi devono fare per intero le trascrizioni, affinchè uno tra più acquistatori del fondo non faccia trascrivere pel solo suo interesse, col disegno di pagare una frazione, e non la totalità de' dritti occorrenti: (VI, 202, 3; — VI, 510, 3; — VI, 511, 8). — Devon rilasciare a chi lo domanda i certificati della esistenza o non esistenza delle trascrizioni ed inscrizioni ne' loro registri: (VI, 202, 5; — VI, 510, 8; — VI, 511, 15; — VI, 552, 2; — VI, 552, 11). — Non devono in niun caso ricusare o ritardare la trascrizione degli atti di mutazione, o la inscrizione de' dritti ipotecarj, o il rilascio de' certificati, che si richieggono: (VI, 212, 26; — VI, 556, 1). — Tutte le quistioni, che possono insorgere fra le parti ed i conservatori intorno alle formalità adempiute, o omesse da loro ne' registri, sono di competenza del tribunale civile: (VI, 556, 10). — I conservatori sono obbligati a tenere un registro, nel quale, giorno per giorno, e con ordine numerico scrivano le esibizioni loro fatte degli atti di mutazione di proprietà, o delle note per essere inscritte, se diasi il concorso si-

multaneo di molte richieste di trascrizioni ed iscrizioni, dando a' richiedenti un riscontro in carta bollata: (VI, 213, 8; — VI, 556, 17; — VI, 558, 1). — Come devono tenere i registri. V. *Registri*. — Gli atti, che debbono portarsi su i registri del conservatore, sono di due specie, trascrizioni degli atti traslativi di proprietà, ed inscrizioni delle ipoteche o de' privilegi; e perciò, a trarre vantaggio dalla pubblicità delle ipoteche, il conservatore è tenuto a consegnare a coloro, che ne fanno richiesta, le copie degli atti trascritti su i registri, e quelle delle inscrizioni in essi esistenti: (VI, 211, 13; — VI, 552, 1). — I conservatori devono inscrivere e trascrivere gli atti colla data, e coll' ordine che li ricevono: (VI, 213, 8; — VI, 556, 17). — Rifiutandosi di fare alcun atto di trascrizione o di inscrizione, sulla istanza di colui, che richiede tali atti, si estenderà senza ritardo, sia da un giudice di circondario, sia da un usciere, o da un notaio, un processo verbale del rifiuto, o del ritardo: (VI, 212, 26; — VI, 556, 1). — Debbono uniformarsi a tutte le disposizioni della legge che li riguarda, sotto pena di una multa da ducati cinquanta sino a duecento per la prima volta che mancano, e della destituzione dippiù per la seconda volta, senza pregiudizio de' danni, ed interessi dovuti alle parti: (VI, 213, 24; — VI, 557, 12). — Devono tenere una tavola alfabetica, nella quale sono notati i nomi di ciascun gravato, di ciascun venditore, di ciascun acquistatore, e di ciascun creditore: (VI, 558, 26).

CONSERVATORI DELLE IPOTECHE E DE' PRIVILEGI (Risponsabilità de'). I conservatori sono garanti del pregiudizio che risulta dalla omissione su i loro registri delle trascrizioni ed iscrizioni; e della mancanza di una, o più iscrizioni esistenti, purchè l' errore non sia derivato da indicazioni insufficienti non imputabili ad essi: (VI, 211, 19; — VI, 552, 6; — VI, 552, 12). — Sono risponsabili verso il creditore, quando la mancanza nel certificato di una iscrizione esistente, derivi da essi, poichè rendono libero l' immobile da quella ipoteca che vi gravita, per la iscrizione mancata: (VI, 212, 6; — VI, 553, 27; — VI, 554, 8). V. *Creditori*, *Vendita* e *Compratore*.

CONSERVAZIONE (La) delle cose da consegnarsi esser deve quella di un buon padre di famiglia. V. *Obbligazioni*.

CONSERVAZIONE DELLE IPOTECHE E DE' PRIVILEGI (La) è l' ufficio ove si inscrivono le ipoteche, ed i privilegi, ed ove s' inscrivono gli atti traslativi di proprietà. V. *Ipoteca* e *Privilegi*.

CONSIGLIERI (I) di stato, della suprema corte di giustizia, e della can-

celleria sono esclusi, rimossi, o scusati dalla tutela. V. *Esclusione dalla tutela.*

CONSIGLIO DI FAMIGLIA (Il) ha luogo quando il minore resterà senza padre e madre, e senza tutore eletto da questi; ed anche quando il tutore non abbia le qualità che si richieggono, per cui è nel caso di essere escluso dalla tutela: (I, 612, 12; — I, 659, 18). — Ha luogo ancora, quando la madre passi a seconde nozze, avendo figli del primo letto, e quando debbonsi decidere affari attinenti all'amministrazione de' beni del minore, ed alla sua educazione. V. *Tutela* e *Tutore*.

CONSIGLIO DI FAMIGLIA (Come, ed ove si tiene il). Il giudice del circondario stabilirà il termine alla comparsa de' parenti o amici, in un giorno assegnato, con intercedervi sempre un intervallo di tre giorni da quello della intimazione, a quello fissato per l'adunanza del *consiglio di famiglia*: (I, 616, 22; — I, 672, 4; — I, 672, 13). — Si accrescerà di un giorno per ogni quindici miglia il termine a comparire, se tra i congiunti citati ve ne siano alcuni domiciliati oltre la distanza di dieci miglia: (I, 616, 27; — I, 672, 10). — Sarà tenuto presso il giudice del circondario, o in altro locale: e tutti coloro, che sono tenuti a farvi parte, hanno uno stretto dovere d' intervenirvi; altrimenti incorreranno in una multa non eccedente i dieci ducati, che verrà inflitta dal giudice di circondario, ed alla quale l'assente può opporsi: (I, 617, 1; — I, 673, 22; — I, 674, 7). — Vi può comparire di persona, o per mezzo di un procuratore speciale, il quale non può rappresentare che una sola persona, acciò i sei voti non riuniscansi in una sola, o in poche persone: (I, 617, 9; — I, 673, 1; — I, 673, 5). — Un membro del consiglio non può rappresentare un altro: (*ivi*). — Il consiglio di famiglia potrà essere aggiornato dal giudice regio, essendovi motivo sufficiente di scusa da parte di alcuno de' componenti, e convenendo di aspettare l'assente: (I, 617, 26; — I, 673, 26; — I, 674, 4). — Potrà parimente aggiornarsi di dritto dal giudice del circondario, tanto nel caso, che non si abbiano tre quarti di parenti, quanto in ogni altro caso, pel quale si creda utile lo aggiornamento: (I, 617, 29; — I, 673, 25; — I, 674, 19).

CONSIGLIO DI FAMIGLIA (Da chi si convoca, e compone il). A richiesta de' parenti del minore, de' suoi creditori, e di ogni altra parte interessata si convoca dal giudice del circondario del domicilio di esso minore: (I, 616, 3; — I, 663, 14 —; I, 663, 19). — Il giudice del circondario del domicilio del minore è il solo competente a tale convocazione, affinchè le assemblee di famiglia

non siano variabili: (I, 665, 23). — Può anche convocarsi dal giudice del circondario a denuncia di ognun del popolo, allorchè siavi luogo alla nomina di un tutore: (I, 664, 11). — Può finalmente convocarsi di ufficio dal giudice del circondario: (I, 616, 3; — I, 663, 14; — I, 663, 19). — Non può essere convocato di ufficio dagli ufficiali del pubblico ministero; i quali però possono eccitare l'attenzione del giudice del circondario per l'interesse de' minori: (I, 664, 19). — Si convoca col chiamare i parenti più prossimi; i quali domiciliano, o fanno dimora tanto nel luogo, ove dovrà esercitarsi la tutela, quanto in distanza di dieci miglia: (I, 616, 5; — I, 669, 15; — I, 669, 22). — Per convocarlo non vi è bisogno di *cedola*: (I, 672, 20). — I parenti da chiamarsi nel consiglio di famiglia debbono essere metà del lato paterno, e metà del lato materno; ed in loro mancanza gli amici più affezionati al genitore defunto del minore: (I, 615, 21; — I, 666, 5; — I, 666, 12). — Possono anche chiamarsi i parenti o amici, che sono in maggior distanza dalle dieci miglia, qualora non vi sia il numero sufficiente di parenti, o amici per formarlo, nel luogo ove si deve esercitar la tutela, o nelle dieci miglia distanti da detto luogo: (I, 616, 8; — I, 669, 15; — I, 669, 22; — I, 671, 9). — Si scioglie la quistione, se non trovandosi parenti in una delle due linee, e ve ne siano nell'altra in numero sufficiente, che dimorano in distanza di dieci miglia, debbano questi essere chiamati in preferenza degli estranei: (I, 670, 9). — Il consiglio di famiglia potrà comporsi da' parenti più remoti, quando i prossimi non si prestino; ma il giudice regio farà chiamare nuovamente i più prossimi, e se questi si presentano licenzierà i più remoti: (I, 668, 3). — I membri del consiglio di famiglia non possono essere più di sei, e saranno preseduti dal giudice del circondario, il quale vi avrà voce deliberativa. Ma questo numero potrà eccedersi, se vi siano fratelli germani, mariti delle sorelle del minore, ascendenti, e vedove degli stessi: nè possono chiamarsi altri congiunti, quando il loro numero non sia minore di sei: (I, 615, 21; — I, 666, 12; — I, 669, 1; — I, 669, 11). — Non possono comprendersi nell'addotta disposizione i fratelli consanguinei, e gli uterini de' minori: (I, 669, 11). — Il giudice del circondario ha per dritto facoltà di escludere taluni, ed invitarvi altri parenti ed amici, benchè siano domiciliati più lontani, per impedire le trame che far si potrebbero a danno del minore; ma non può tirare all'assemblea parenti da una sola linea più del numero di tre: (I, 616, 12; — I, 669, 15; — I, 669, 22; — I, 671, 9). — Il consiglio di famiglia può convocarsi tanto per la elezione del tutore,

quanto se debba sostituirsene altro, o debbano trattarsi affari dipendenti dalla tutela: (I, 665, 14).

CONSIGLIO DI FAMIGLIA (Facoltà del). Il consiglio di famiglia destinerà uno de' suoi membri, affinchè tra tre giorni faccia notificare la sua deliberazione al tutore nominato, e non presente nel detto consiglio: (I, 618, 15; — I, 678, 13; — I, 678, 19). — Ascolterà le scuse del tutore, che vorrà dimettersi dalla tutela, e deciderà su le medesime: (I, 618, 12; — I, 678, 13; — I, 678, 19). — Può rimuovere il tutore dopo averlo citato, e sentito: (I, 623, 23; — I, 705, 3; — I, 706, 2). — Delibera ad istanza del tutore su i mezzi proprj a conseguire il vantaggio del minore: (I, 625, 23; — I, 715, 14; — I, 716, 10). — Autorizza il tutore ad intentare in giudizio un'azione relativa a' dritti del minore sopra beni stabili, non che ad aderire alle domande intorno agli stessi: (I, 627, 25; — I, 729, 21; — I, 730, 1). — Quali altre facoltà abbia. V. *Tutela* e *Tutore*. — Deve dare il consenso a' minori, trattandosi di contrazione di matrimonio o di adozione. V. *Consenso*, *Matrimonio* e *Adozione*. — Non ha luogo, nè ha facoltà su i figli naturali non riconosciuti: (I, 668, 14). — Come deve esser composto, e quali dritti abbia, trattandosi d'interdetti. V. *Interdizione*. — Essendo adunato pel minore, sono nulle le sue deliberazioni, allorchè è riunito avanti un giudice diverso da quello, che è competente: (I, 665, 23). — Sono ugualmente nulle le deliberazioni fatte dal consiglio di famiglia, che non è stato composto di parenti od affini, metà del lato paterno, metà del lato materno: ognuno, ed anche il tutore può dedurne le nullità, che ne seguono: (I, 666, 12). — Non possono annullarsi le deliberazioni del consiglio di famiglia composto di parenti meno prossimi, metà dell'uno e metà dell'altro lato, se non vi sia intervenuto intrigo, o frode per escluderne i più prossimi parenti: (I, 667, 13).

CONSORTE (Il) del defunto può succedere. V. *Successione*.

CONSUETUDINE (La) non ha virtù di abrogare la legge: sua forza. V. *Abrogazione*.

CONSULENTE GIUDIZIARIO (Il) si dà al prodigo. V. *Prodigo*. — Frena il prodigo nelle sue dissipazioni: (I, 803, 19). — Dato al prodigo, non produce la nullità degli atti compiti pria che si fosse pronunziata la sentenza con cui si limita al medesimo l'esercizio de' diritti suoi: (I, 804, 15).

CONTABILI (I) non sono ammessi alla cessione de' beni. V. *Cessione de' beni*.

CONTI. Pe' conti della tutela. V. *Tutore*. — Quando competa pe' conti l'arresto personale, ed a danno di chi. V. *Arresto personale*.

CONTRASCRITTURE (*Le*) quale effetto producono, e tra quali persone sono valevoli. V. *Atti privati*. — Quelle, che derogano alle convenzioni contenute in un contratto di matrimonio sono invalide, quando simultaneamente non vi intervengono le parti stesse, che fecero il contratto, anche se le medesime posteriormente vi accedessero con atti autentici: (V, 52, 15). — Sono considerate tali, trattandosi di matrimonio, non solo le convenzioni, che derogano, o sono contrarie ad alcune che sono inserite nel contratto di matrimonio, ma generalmente tutte le nuove convenzioni o donazioni, che non sono racchiuse nel contratto medesimo: (V, 9, 29). — Sono operative riguardo a' terzi, secondo i termini precisi dell'articolo 1351 delle leggi civili, quando il cambiamento, che contengono, sarà disteso a piè della minuta del contratto di matrimonio. Le copie, che il notaio rilascerà, devono contenere ancora la contrascrittura: (V, 9, 20; — V. 54, 5; — V, 54, 13). V. *Notaio*.

CONTRATTI. Origine de contratti per dritto romano. V. *Causa* e *Negozio*. — Si dividevano in *nominati* ed in *innominati*, ed i nominati si distinguevano in *reali*, *verbali*, *letterali* e *consensuali*: (IV, 10, 1). — Dividevansi ancora in *bilaterali*, ed *unilaterali*: (IV, 10, 20). — Hanno avuto sempre bisogno del *consenso* per la di loro validità, e questo poteva essere *espresso*, o *presunto*, nel qual caso si chiamavano *quasi contratti*: (IV, 11, 15). — Sono stati amplamente sviluppati dalle leggi romane, e le nostre leggi solamente li hanno messi in ordine, dopo averli depurati dalle sottigliezze: (IV, 12, 1). — Perciò non più si dividono i patti in *nudi* e *non nudi*, in *patti* e *contratti*, in contratti *nominati* ed *innominati*, in contratti *di buona fede* e *di stretto dritto*: (IV, 16, 9).

CONTRATTI (Definizione e divisione de'). — I contratti, che secondo le nostre leggi sono lo stesso che convenzioni o patti, sono una convenzione, colla quale una o più persone si obbligano verso una o più persone a dare, a fare, o a non fare qualche cosa: (IV, 14, 15). — Differiscono dalla pollicitazione. *V. Pollicitazione*. — In ogni contratto devon discernersi le qualità *essenziali*, *naturali* ed *accidentali*: (IV, 16, 27). — Spiegazione di dette qualità: (*ivi*). — Si distinguono i contratti in diverse specie. Sono contratti *principali*, quando sussistono da se stessi, sono *accessorj*, quando tendono a rinforzare l' obbligo principale: (IV, 16, 14). — Sono *sinallagmatici* o *bilaterali*, quando si obbligano gli uni verso gli altri vicendevolmente: (IV, 14, 25; — IV, 150, 10). — E tali contratti sono distinti da Pothier in *perfetti* ed *imperfetti*: i primi sono quelli, che producono

obbligazione principale dal lato de' due contraenti, i secondi producono obbligo principale da una sola delle due parti: (IV, 150, 12). — I coutratti sono *unilaterali*, quando l'obbligazione esiste da una sola parte: (IV, 14, 25; — IV, 151, 13). — Sono *commutativi* quelli, ne' quali ciascuna parte si obbliga a fare qualche cosa. Sono *aleatorj*, quando da ambe le parti si avventura qualche cosa: (IV, 14, 25; —IV, 151, 16; — IV, 151, 22). — Sono contratti *di beneficenza*, quando una parte dà all' altra un vantaggio meramente gratuito. Sono contratti *a titolo oneroso*, quando ciascuna delle parti deve dare, o fare qualche cosa: (IV, 14, 25; — IV, 152, 13). — Quelli *a titolo oneroso* differiscono da' *commutativi*, o *correspettivi*, poichè in quelli le cose, che si danno, non si riguardano come le equivalenti delle altre; mentre ne' *commutativi* le une devono esser date per le altre: (IV, 15, 19). — I contratti, abbiano o non abbiano una propria denominazione, sono sottoposti alle regole generali ad essi attinenti: (IV, 16, 1; — IV, 152, 17). — Quelli, che richieggono regole speciali, le hanno ricevute dalla legge sotto titoli particolari, e quelli, che riguardano gli affari commerciali sono regolati dalle leggi di commercio: (IV, 16, 4; — IV, 152, 20). — Se ne conoscono dalla legge dieci specie principali, le quali hanno le loro regole, che a ciascuno di essi convengono, e che diconsi *in specie*: (V, 5, 1).

CONTRATTI (Forma e validità de'). Ne' contratti niuno può obbligarsi se non personalmente, o per mezzo di chi ne abbia ricevuto potere espresso, poichè niuno può stipulare che per se stesso: (IV, 22, 14; — IV, 165, 13). — I contratti possono contenere la promessa del fatto di un terzo, perchè colui, che interviene a prometterlo è tacitamente mallevadore dell' adesione dell' altro: (IV, 22, 17; — IV, 166, 1; — IV, 166, 5). — Possono contenere la stipulazione a vantaggio di un terzo, quando ciò formi condizione di una stipulazione che si fa per se stesso, o di una donazione che si fa ad altri, in modo che, accettata dal terzo, non si può più la stipulazione rivocare: (IV, 23, 1; — IV, 167, 8). — Si presumono stipulati dalle parti contraenti, per se, e pe' loro eredi e successori, quando non siasi convenuto in contrario, o dalla natura della convenzione non risulti altrimenti: (IV, 23, 12; — IV, 167, 13; — IV, 167, 18). — Gl' incapaci di consentire non possono far contratti: (IV, 23, 17; — IV, 168, 6; — IV, 168, 15). — I contratti per esser validi devono avere quattro condizioni essenziali, cioè il consenso di chi si obbliga, la capacità di contrattare, la certezza della cosa, e la causa lecita: (IV, 18, 7; — IV, 153, 1). V. *Capacità*, *In-*

capaci, *Capaci*, *Cause* e *Obbligazione*. — Non si annullano di pieno dritto per la mancanza del consenso, ma deve in questo caso pronunziarsi da' tribunali la loro nullità: (IV, 18, 16; — IV, 165, 3). — Non sono annullati per ogni specie di errore: (IV, 19, 4). V. *Errore*. — Sono nulli quando sian l'effetto della violenza: (IV, 19, 19). V. *Violenza*. — Non possono essere impugnati per la violenza, se dopo cessata, siano tacitamente o espressamente approvati, o non siano impugnati nel tempo dalla legge stabilito: (IV, 20, 21; — IV, 162, 8; — IV, 162, 13). — Ad invalidarli per motivo di violenza non è necessaria alcuna preventiva protesta: (IV, 162, 17). — Sono annullati per *dolo*, come vizio ingiuriosissimo alla buona fede: (IV, 21, 11). — Indipendentemente dall'errore, dalla violenza, e dal dolo, sono rescissi per causa di lesione, che in certo modo attacca il consenso: (IV, 22, 4). V. *Lesione* e *Rescissione*. — Possono essere sospesi da una condizione. V. *Condizione*.

CONTRATTI (Oggetto de'). Devono avere per oggetto essenziale della loro formazione una cosa, che si deve o dare, o fare da uno de' contraenti, i quali prendono il nome di debitore, o creditore, a norma, che uno si obbliga, e l'altro riceve l'obbligazione: (IV, 24, 14; — IV, 172, 6; — IV, 172, 8). — Possono avere per oggetto qualunque cosa, come il semplice uso, o il semplice possesso, poichè la parola *cosa* è adoperata dalla legge in amplissimo significato: (IV, 24, 21; — IV, 173, 1). — Devono comprendere le sole cose, che sono in commercio, altrimenti non possono sostenersi: (IV, 28, 3; — IV, 173, 3). — Non possono aver per oggetto la successione di un uomo vivente, ancorchè vi sia il di costui consenso. V. *Successione*. — Per la confusione de' dritti. V. *Confusione*. — Pe' contratti di matrimonio. V. *Contratti di matrimonio*. — Possono i contratti avere per oggetto una vendita, una società. V. *Vendita* e *Società*. — Avendo per oggetto un affare, in cui entra l'azzardo, sono detti aleatorj. V. *Contratti aleatorj*.

CONTRATTI. Per le massime particolari relative a ciascuno di essi. V. le rispettive rubriche, come *Locazione*, *Pegno*, *Comodato*, *Mutuo*, *Deposito* e *Mandato*.

CONTRATTI ALEATORJ (I) sono quelli in cui entra l'azzardo, e consistono in una convenzione, i di cui effetti relativamente al guadagno, ed alla perdita dipendono da un avvenimento incerto: (V, 557, 16; — V, 580, 15). — Riconoscono la loro origine dalla speranza di conseguire copiose ricchezze, avventurando poco: (V, 577, 1). — Non tutti producono azione civile; ma quelli che

la producono sono sottomessi ad una saggia moderazione : *(ivi)*. — Sono aleatorj il contratto di assicurazione, quello di prestito a tutto rischio, il giuoco, la scommessa, ed il contratto di costituzione di rendita vitalizia, ed altri molti, che possono stabilirsi dalle parti: (V, 577, 20; — V, 585, 18; — V, 587, 1). — I contratti di assicurazione, e del prestito a tutto rischio sono regolati dalle leggi di eccezione per gli affari di commercio: (V, 577, 23; — V, 586, 23). — I contratti di giuoco, scommessa, e vitalizio sono retti dalle leggi civili: *(ivi)*. V. *Giuoco*, *Scommessa* e *Vitalizio*.

CONTRATTI DI MATRIMONIO (I) sono stabiliti per dirigere i beni, e gl'interessi pecuniarj de'coniugi: (V, 5, 7). — Regolano i limiti, sino a' quali devono estendersi le convenzioni tra i coniugi, la dote, i diritti del marito su i beni dotali, l'inalienabilità del fondo dotale, la restituzione della dote, i beni parafernali, la comunione fra gli sposi, lo scioglimento di questa, l'accettazione, e la rinunzia della medesima: (V, 5, 19). V. *Matrimonio*, *Dote*, *Parafernali*, *Comunione fra gli sposi* e *Rinunzia*. — Debbono essere formati, e stipulati avanti notaio: (V, 9, 6; — V, 50, 5; — V, 50, 9). — Non possono ricevere alcun cambiamento, dopo che le nozze sono state celebrate: (V, 9, 15; — V, 50, 16; — V, 51, 1). — Non possono derogarsi da contrascritture private: (V, 52, 8). V. *Contrascrittura*. — I cambiamenti, che vi fossero fatti prima della celebrazione del matrimonio, debbon comprovarsi da un atto stipulato nelle medesime forme del contratto di matrimonio, e col consenso simultaneo di tutte le persone, che furono parti nel contratto, cui la contrascrittura si rapporta: (V, 9, 17; — V, 52, 1; — V, 52, 10). — Contenendo convenzioni o donazioni, possono esser fatti dal minore capace a contrarre matrimonio, assistito dalle persone, il di cui consenso è necessario per la validità delle nozze: (V, 10, 3; — V, 54, 16). — Possono contenere la convenzione, che la moglie possa riscuotere una parte delle rendite dotali, colla semplice sua quietanza: (V, 16, 1; — V, 66, 24).

CONTRAVVENZIONE (La) alle leggi risguardanti lo stato civile vien punita con una multa non eccedente ducati venticinque; e che si paga dagli ufficiali dello stato civile, ed anche da'cancellieri comunali: (I, 84, 12; — I, 85, 5; — I, 120, 1). — È giudicata da'tribunali civili, da' quali verrà anche inflitta l'ammenda, o multa, perchè sono i soli competenti nelle controversie relative agli atti dello stato civile: (I, 84, 23; — I, 120, 18; — I, 120, 21). V. *Ufficiali dello stato civile*, *Multa*, *Misfatti e Delitti*.

CONTUMACE (Il) come perde, o riacquista i dritti civili. V. *Condanna.*

CONTUTORE (Il) deve essere nominato con atto avanti notai, o con atto di ultima volontà: (I, 602, 13; — I, 639, 1; — I, 639, 6). — Può nominarsi ancora per mezzo di una dichiarazione fatta avanti al giudice di circondario assistito dal suo cancelliere: (I, 602, 13; — I, 639, 6). — Può essere nominato anche in un testamento *olografo*, sebbene Dufour sostenga il contrario: (I, 639, 16). — Non è invalida la nomina fatta in un testamento dichiarato nullo per difetto di solennità: (I, 639, 24). — Qualunque giudice di circondario è competente a ricevere la dichiarazione di nomina di un contutore, allorchè si voglia nominare avanti al giudice: (I, 640, 10). — È dato dal padre, che muore il primo, e diffida della capacità della moglie: (I, 602, 10; — I, 635, 1; — I, 635, 3). V. *Tutela.* — Può essere il marito della madre, che passa a seconde nozze. V. *Marito.*

CONVENZIONI (Cosa siano le). Sono lo stesso, che i contratti. V. *Contratti.* — Hanno forza di legge fra quelli che le hanno formate, e per le cose che ne sono l'oggetto: (IV, 27, 13; — IV, 182, 5; — IV, 183, 8). — Quando siasi pattuito, che per una convenzione debba stipularsi pubblico atto, essa allora, solo dopo la stipula, avrà forza di legge: (IV, 182, 10). — Non sono da confondersi le convenzioni munite di clausola penale con quelle, che contengano una condizione risolutiva, o un patto rescissorio; nè con quelle fatte in un mutuo di pagarsi durante il medesimo usure non eccedenti il modo legittimo: (IV, 311, 1).

CONVENZIONI (Effetti delle). Gli effetti delle convenzioni antiche, ed i diritti acquistati per contratti antichi, non possono essere modificati, o distrutti da legge posteriore: (I, 22, 15). V. *Leggi promulgate.* — Sono nulle tutte le convenzioni, che potessero farsi per invertire il comune sistema di cose determinate dalle leggi civili, o ferire gli *stati*, che queste leggi regolano: (I, 38, 18). V. *Ordine pubblico* e *Leggi che interessano l'ordine pubblico.* — Le convenzioni possono rivocarsi per lo scambievole consenso, e per le cause, che la legge all'oggetto dichiara; ma debbono essere eseguite di buona fede: (IV, 27, 15; — IV, 182, 7; — IV, 183, 14) —. Non possono rivocarsi, allorchè vi è intervenuto un terzo, o le ha accettate, sebbene vi sia lo scambievole consenso de' due primi contraenti: (IV, 183, 14). V. *Contratti.* — Obbligano a tutto ciò che è in esse espresso, ed alle conseguenze, che derivano dall' equità, dall' uso, o dalla natura dell' obbligazione: (IV, 28, 8; — IV, 183, 17; — IV, 183, 21). — Fatte in danno de' creditori,

quali diritti diano a costoro. V. *Creditori.* — Violate dall'arbitraria volontà de'giudici sotto pretesto di equità debbon essere garentite dalla suprema corte di giustizia : (IV, 28, 1). — Non hanno effetto che fra le parti contraenti, e coloro, che le rappresentano ; e non pregiudicano, nè giovano a' terzi : (IV, 38, 19 ; — IV, 208, 6). V. *Creditori.* — Essendo arbitrarie, e variando secondo i bisogni, possono produrre diverse specie di obbligazioni : (IV, 39, 13). V. *Obbligazioni.* — Quando producono l'arresto personale. V. *Arresto personale.* — Fatte per contratto di matrimonio, quali effetti producono. V. *Matrimonio*, *Convenzioni matrimoniali* ed *Ipoteca legale.*

CONVENZIONI (Interpetrazione delle). Le regole per la interpetrazione delle convenzioni sono generali, ed ordinarie, e servono solo per intendere le dette convenzioni : esse sono di semplice istruzione a'giudici : (IV, 204, 1). — Se queste regole siano violate, la violazione non può portarsi come mezzo di annullamento di sentenza : (*ivi*). — Le convenzioni si interpetrano coll' indagare la comune intenzione delle parti contraenti : (IV, 37, 18 ; — IV, 202, 10 ; — IV, 206, 1). — Contenendo una clausola suscettibile di due sensi, deve aver luogo quella, che può aver effetto : (IV, 37, 20 ; — IV, 202, 13 ; — IV, 207, 1). — Contenendo parole suscettive di due sensi, debbono essere intese nel senso, che conviene alla materia del contratto : (IV, 38, 3 ; — IV, 202, 1 ; — IV, 207, 5). — Contenendo cose ambigue, si interpetrano secondo l'uso del paese, ove il contratto è stipulato : (IV, 38, 5 ; — IV, 203, 3 ; — IV, 207, 10). — Vi si hanno come apposte le clausole che sono di uso, anche se non siano espresse : (IV, 38, 7 ; — IV, 203, 5 ; — IV, 208, 15). — Contenendo clausole, fanno che queste si interpetrano le une per le altre : (IV, 38, 9 ; — IV, 203, 7 ; — IV, 208, 17). — Nel dubbio si interpetrano a favore di chi ha contratto l'obbligazione : (IV, 38, 11 ; — IV, 203, 9 ; — IV, 207, 24). — Per quanto sieno generali i termini, co' quali si è espressa una convenzione, comprende le cose, sopra le quali apparisce che le parti si abbiano proposte di contrattare : (IV, 38, 13 ; — IV, 203, 11 ; — IV, 208, 1). — Se le convenzioni contengono un caso espresso per ispiegar l'obbligazione non fanno presumere di aver voluto escludersi i casi non espressi a' quali per legge può estendersi l'obbligazione medesima : (IV, 38, 16 ; — IV, 203, 14 ; — IV, 208, 3).

CONVENZIONI DI DOMICILIO. V. *Domicilio.*

COPIE DE' TITOLI (Cosa sieno le). Consistono nel trasporto, o nella trascrizione dell' originale : (IV, 126, 13). — Sono distinte dall' originale : (IV,

126, 6). — Sono diverse dagli estratti. *V. Estratti.* — Si chiamano *autentiche* o *spedizioni in forma esecutiva*, o semplicemente *spedizioni* le prime, che sono estratte dagli atti autentici, giudiziali, o notariali, e corredate della formola esecutoria: (IV, 126, 14). — Possono aversi da tutte le parti, che hanno interesse ad averle: (*ivi*). — Essendo uniformi all'originale, ma non in forma di *spedizione*, conservano la loro generica denominazione di *copie*: (IV, 126, 19). — Hanno ricevuto dalle nostre nuove leggi un sistema completo: (IV, 129, 24).

COPIE DE' TITOLI (Effetti e valore delle). Le copie, essendo conformi all'orginale, e collo stesso concordi, fanno fede di ciò che si contiene nel titolo, di cui può chiedersi sempre la esibizione: (IV, 127, 3; — IV, 472, 7). — Essendo *autentiche* di prima spedizione fanno fede come l'originale, e vale lo stesso per le copie estratte per ordine de' magistrati, presenti le parti; e per quelle estratte di reciproco consenso delle parti medesime: (IV, 127, 7; — IV, 472, 10; — IV, 473, 13). — Estratte senza autorità del magistrato, e senza il consenso delle parti, o dopo consegnate quelle di prima spedizione dal notaio che ha stipulato, o da uno de' suoi successori, o da pubblici uffiziali depositarj degli atti, fanno fede essendo antiche: (IV, 127, 22; — IV, 472, 17). — Si considerano antiche quando abbiano più di trent'anni; ed, avendo meno, si reputano come principio di pruova scritturale: (IV, 128, 16; — IV, 473, 1). — Essendo estratte d'ordine del magistrato, presenti o chiamate le parti, debbono contenere la ordinanza del magistrato: opinione di Pothier all'oggetto, e sentimento erroneo di Toullier: (IV, 474, 8). — Alla antichità della copia Toullier vorrebbe aggiunto il possesso; ma tale condizione non è richiesta dalla legge: (IV, 474, 6). — Come le copie si ottengano. V. Procedura civile, art. 927, e Legge del notariato, art. 41.

COPIE DE' TITOLI (Valore delle). Le copie della matrice, o minuta di un atto, non estratte dal notaio che lo ha ricevuto, nè da' suoi successori, nè da' pubblici uffiziali che in tal qualità sono depositarj delle matrici, non possono servire che per principio di pruova scritta, qualunque sia la loro antichità: (IV, 128, 24; — IV, 473, 4; — IV, 474, 18). — Vale anche questa regola per le copie estratte tanto da atti giudiziali, quanto estragiudiziali: decisione della corte di cassazione di Francia confutata: (IV, 474, 18). — Essendo le copie estratte da altre copie, possono considerarsi come semplici dilucidazioni, o indizj a norma delle circostanze: (IV, 129, 9; — IV, 473, 9; — IV, 475, 3). — La trascrizione di un atto su i pubblici registri non può

servire che per principio di pruova scritturale, quando trattandosi di un atto notariale esistente nel repertorio del notaio, la data dell'atto coinciderà con quella della trascrizione, e quando siasi certo di essersi perdute tutte le matrici del notaio, o quella sola dell'atto: (IV, 129, 12; — IV, 476, 11). — Erronea opinione di Delvincourt all'oggetto: (IV, 476, 23).

CORNICIONE (Il) è quella cresta, o quell'orlo, che fregia la sommità di un muro, e forma una specie di risalto, onde le acque piovane cadendo per lo sporto del tetto non degradino la facciata del muro: (II, 252, 12). — Dalla forma del cornicione si arguisce se il muro sia comune, o no. V. *Muro*.

CORPI MORALI (I) sono considerati come persone. V. *Chiese*. Se possano transigere, e come debbono ottenere tal facoltà. V. *Transazioni*. — Possono ricevere per donazione. V. *Donazioni*.

CORROSIVE MATERIE (Le) ammassate non possono tenersi vicino ad un muro comune, ma in luoghi fabbricati a termini della legge. V. *Pozzo*.

CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA (La) garantisce le convenzioni, violate dall'arbitraria volontà de' giudici sotto pretesto di equità. V. *Convenzioni*.

COSA GIUDICATA (La) è costituita da quella sentenza, la quale non può più rivocarsi con qualunque rimedio ordinario, o straordinario: (IV, 519, 19). V. *Sentenza*. — È costituita ancora dall'acquiescenza. V. *Acquiescenza*. — Fa nascere le legali presunzioni. V. *Presunzioni*. — Deve opporsi come eccezione in prima istanza, o in appello: (IV, 523, 21).

COSA INDIVISIBILE (La) non fa divisibile la condizione. V. *Condizione*.

COSA LITIGIOSA (La) quali effetti produce. V. *Cessione de' crediti e de' dritti incorporali*.

COSE (Le), e le persone sono gli oggetti su' quali versa il nostro dritto civile. Il dritto romano vi aggiungeva le azioni, ma si è riflettuto che, parlando delle cose, si distinguono e si additano implicitamente le azioni, che le riguardano: (I, 52, 2). — Prese queste in generale, non hanno potuto formare la intitolazione del secondo libro delle leggi civili, come la formavano nel dritto romano: (II, 5, 8). — Divisione delle cose secondo il dritto romano: (II, 6, 22). — Quali cose sono regolate dal nostro dritto civile. V. *Leggi civili*. — Sotto il nome di *cose* comprendesi tutto ciò, che può contrattarsi, a norma delle leggi. V. *Contratti*. — Le *cose* che non sono in commercio, perchè non soggette a dominio privato, o per altra cagione, e quelle, che urtano co' buoni costumi non possono for-

mare oggetto di contratto: (IV, 25, 3). — Quali sieno quelle, che possono vendersi. V. *Vendita.* — Sono oggetto di acquisto. V. *Acquisti.* — Le cose altrui possono dividersi. V. *Divisione.*

COSE (Distiuzione delle). — Le cose son distinte dalle nostre leggi in *mobili* ed *immobili*, essendosi tolte tutte le altre distinzioni ideali, e fantastiche del dritto romano, seguendosi l'esempio del sistema legislativo di varj stati di Europa, ed il sentimento di chiari giureconsulti: (II, 8, 26). V. *Mobili* ed *Immobili.*

COSE (Obbligazioni nascenti dalle). Le cose, essendo determinate, possono produrre, e far contrarre un' obbligazione. V. *Obbligazioni.* — Le future possono essere oggetto di un' obbligazione; ma questa ha sempre implicita la condizione della esistenza delle cose: non possono però riguardare la suceessione non ancora aperta: (IV, 26, 5; — IV, 172, 5; — IV, 172, 9). V. *Successione* ed *Obbligazioni.* — Le cose dovute, che si smarriscauo, o periscano, quando, ed in qual modo fanno estinguere le obbligazioni. V. *Obbligazioni.* — Le cose legate da chi devono darsi; e quali esser possano. V. *Legato a titolo particolare.* — Per le cose divisibili dovnte da' debitori solidali. V. *Debitori.*

COSE (Proprietà delle). Le cose mobili, o immobili sono di proprietà pubblica, o privata; ed appartengono perciò allo stato, a' comuni, agli stabilimenti pubbliei, alle chiese, ed a' particolari: (II, 10, 25; — II, 25, 2). — Sono del demanio pubblico del regno 1.° le cose, che vengono possedute a titolo di proprietà privata; 2.° le istituzioni, e le forme dirette a conservare l'integrità, e la destinazione di esse: (II, 8, 10); 3.° le cose perdute, e di cui non si trovi il padrone, purchè non siano rivendicate fra tre anni: (III, 17, 1). V. *Prescrizione*, *Demanio pubblico*, *Demanio della Corona*, *Beni*, *Chiese* e *Comuni.* — Le cose rubate possono rivendicarsi fra il detto spazio di tre anni, scorsi i quali ogni azione si prescrive: (*ivi*). — Le rubate o le perdute, essendo state comprate in fiera, non possono essere tolte al di loro possessore attuale, se non col rimborsarlo della spesa. V. *Possessore.*

COSE MOBILI (Accessione delle). Le cose quando diconsi aecessorie. V. *Accessoria* e *Aggiunzione.* — Essendo aecessorie, e molto più preziose della principale, impiegate senza il consenso del proprietario, qnesti può chiedere, che le sue cose gli siano rese, ancorchè si deteriorasse quella a cui furono unite: (II, 79, 22; — II, 124, 3; — II, 127, 11). — Formando aggiunzione, soggiacciono a' principj della equità naturale; e perciò, essendosene unite due, composte di parti

coerenti, e non potendo dirsi qual sia accessoria, si dice principale quella, che è di maggior valore, o di maggior volume, se il valore è presso a poco eguale: (II, 80, 3; — II, 124, 8; — II, 127, 5).

COSE MOBILI (Mistura delle). Cosa sia la mistura delle cose mobili. V. *Mistura*. — Le cose composte da più materie appartenenti a diversi proprietarj appartengono al proprietario della cosa principale, coll' obbligo di pagare agli altri il prezzo delle di loro materie: (II, 81, 5; — II, 125, 1). — Formate da materie, che possono separarsi, e non potendo conoscersi qual sia la cosa principale, il proprietario della materia, che è stata mescolata senza sua intelligenza, può chiedere la separazione della cosa, e riprendere la sua materia: (*ivi*). — Se le materie delle cose, che sonosi formate, non possono separarsi, o pure la mescolanza è avvenuta di comune consenso de' diversi proprietarj, le cose divengono comuni, e ciascuno parteciperà in proporzione della quantità, e qualità delle rispettive materie. Si darà luogo all' incanto, in mancanza di amichevole accordo: (*ivi*). — Se una delle materie, che formano le cose, sia di maggior valore dell' altra, per la qualità e pel prezzo, dà dritto al suo proprietario di reclamare la cosa prodotta dalla mistura: (II, 81, 24; — II, 125, 9). — Il proprietario delle cose mescolate quali altri diritti gode. V. *Proprietario*.

COSE MOBILI (Specificazione delle). Le cose mobili avendo ricevuto una novella forma da un artefice, devono appartenere in preferenza al di loro proprietario, il quale ha l'obbligo di rimborsare all' altro il prezzo della sua manifattura: (II, 80, 6; — II, 124, 12; — II, 128, 3). — Le cose, che hanno ricevuto una novella forma da un artefice, apparterranno a costui, se la manifattura fosse tanto pregevole che sorpassasse di molto il valore della materia impiegata. L'industria, in tal caso è considerata come cosa principale; e l'artefice deve rimborsare del prezzo conveniente, il proprietario della cosa impiegata: (II, 80, 6; — II, 124, 17; — II, 128, 3). — Se alcuno abbia impiegate due materie per formare una cosa di nuova specie, mentre di una sola ne avea la proprietà, e le abbia unite in modo, che non possono separarsi senza guasto; allora la cosa rimane comune, e l'uno de' proprietarj vi prenderà parte in ragione della sua sola materia, e l'altro in ragione della sua materia, e manifattura. In caso di discordanza, la cosa verrà messa all' incanto: (II, 80, 21; — II, 124, 22; — II, 125, 14; — II, 129, 11). — Quando la cosa di nuova specie si compone di materiali rimasti illesi, e che possono separarsi, il proprietario della sola materia può pretenderne la separa-

zione; ma gli si può, in vece restituire un'altra materia della stessa natura, qualità, quantità, misura, e dello stesso peso: (II, 129, 6).

COSTITUTO (L'azione del) o *de constituta pecunia* si aveva, per dritto romano, quando si ripeteva un'antecedente obbligazione civile, o naturale, senza bisogno di stipulazione: fu data dal pretore: (IV, 8, 1).

COSTITUZIONE DI DOTE (La) quando, e come avviene. V. *Dote*.

COSTITUZIONE DI RENDITA (La) cosa sia, e quali effetti produca. V. *Rendita*.

COSTITUZIONI DEL REGNO (Le) cosa erano. V. *Leggi patrie*.

COSTUME (Il) di un popolo è la inclinazione costante, e l'abitudine naturale, ed acquisita; — *Buoni costumi* sono le buone inclinazioni, ed abitudini al bene: (I, 38, 29). — Il costume in sostanza è quello, che per tale viene commendato dall'unanimità di sentire, e di vedere di un popolo: (I, 39, 17).

COTTIMO (Il) è lo stesso, che appalto. V. *Appalto* e *Locazione*.

COVILI (Ne') non è permessa la caccia. V. *Caccia*.

CREDITI (I) possono essere oggetto di vendita. V. *Cessione de' crediti e dritti incorporali*. — Quando si dicono privilegiati, e quando sono sottoposti alla formalità della iscrizione all'uffizio de' privilegi ed ipoteche. V. *Privilegi*. — Essendo eventuali come si riducono le di loro iscrizioni. V. *Iscrizione*. — Quando si compensano. V. *Compensazione*.

CREDITORI (Definizione de'). I creditori sono quelli, a di cui benefizio l'obbligazione si contrae. (IV, 24, 19). — Diconsi *privilegiati*, quando per causa, e qualità del loro credito hanno diritto di esser preferiti agli altri creditori, anche ipotecarj. V. *Privilegi*. — Diconsi *ipotecarj* quando per la ipoteca che hanno su i beni del di loro debitore hanno la prelazione fra loro; per cui nel dividersi i beni del medesimo si altera fra loro il dritto di eguaglianza. V. *Ipoteca*. — Diconsi *solidali* tra loro quando, essendo più, possono tutti dal debitore comune riscuotere la stessa cosa: (IV, 49, 11). — Chi siano i creditori *anticretici*, e quali dritti e doveri abbiano. V. *Anticresi*.

CREDITORI (Dritti, e doveri generici de'). I creditori possono farsi autorizzare a distruggere ciò che siasi fatto dal debitore in contravvenzione della sua obbligazione, o a fare essi medesimi ciò che dovea fare il debitore, nel qual caso è questi tenuto anche a' danni ed interessi: (IV, 33, 1; — IV, 189, 15). V. *Obbligazioni* e *Danni*. — Possono sperimentare tutti i diritti, e tutte le azioni, che

aveva il comun debitore, non ostante, che le convenzioni debbano avere effetto tra i soli contraenti: (IV, 39, 3; — IV, 209, 1). V. *Convenzioni.* — Possono *regolarmente* rappresentare tutti i diritti, e tutte le azioni, che si trasmettono agli eredi: (IV, 209, 5). — Possono i creditori, durante la vita del debitore, esercitare anche que' diritti personali, che agli eredi non si trasmettono, perchè non durano oltre la vita del possessore, e colla sua morte si estinguono: (IV, 209, 10). — V. *Creditori dell' usufruttuario.* — Possono esercitare tutte le *azioni* personali del di loro debitore, tranne quelle che sono *esclusivamente personali*: (IV, 39, 7; — IV, 209, 5; — IV, 211, 4). — Errori di alcuni scrittori francesi, i quali hanno voluto noverare fra le azioni *esclusivamente personali* la rescissione de' contratti per dolo, per violenza, per errore, ec.: (IV, 241, 11). — Equivoco, all'oggetto, della corte di cassazione di Francia: (*ivi*). — Possono impugnare tutti gli atti fatti dal debitore in frode delle di loro ragioni: (IV, 39, 8; — IV, 217, 1; — IV, 217, 7). — Devono uniformarsi alle regole stabilite dalla legge riguardo alle *successioni*, al *contratto di matrimonio*, ed a quello de' *diritti rispettivi de' coniugi*, trattandosi di debiti dovuti da persone incluse nelle regole suddette: (IV, 39, 9; — IV, 217, 3; — IV, 218, 1). — Quali diritti abbiano, trattandosi di obbligazioni alternative. V. *Obbligazioni.* — Possono esercitare tutti gli atti, che tendono a conservare il loro diritto, pendente anche l'avveramento della condizione: (IV, 43, 1; — IV, 234, 3). — Essendo condizionali, in vigor di contratto portante ipoteca, possono prendere una inscrizione subordinata alla stessa condizione, e facendo opposizione alla vendita del fondo ipotecato, possono essere graduati secondo il grado che loro appartiene; ed all' avveramento della condizione, riceveranno la somma dovuta. Ha lo stesso diritto il legatario sotto condizione: (IV, 234, 5). V. *Legatario.* — Essendo solidarj, quali diritti, e doveri abbiano. V. *Solidalità.* — Quali diritti abbiano, trattandosi di cessione de' beni, sia questa fatta volontariamente, sia fatta giudizialmente. V. *Cessione de' beni.* — Quali diritti abbiano i creditori del marito, o que' della moglie. V. *Marito* e *Moglie.* — Non volendosi ricevere un pagamento dovutogli, a che deve procedersi dal debitore. V. *Offerta* e *Deposito.* — Essendo creditori inscritti, possono prevalersi delle clausole, e convenzioni inscritte ne' capitoli di vendita, che dee fare il creditore spropriante, perchè il detto creditore si considera come un loro procuratore: (IV, 208, 11). — Essendo creditori inscritti, sulle donazioni che si rivocano quali dritti abbiano. V. *Donazioni* e *Rivocazione delle*

donazioni. — Essendo creditori di un uomo che dona per contratto di matrimonio i beni presenti e futuri, se sieno o no nociuti, essendo stati tralasciati d'esser notati nello stato che in dette donazioni vi deve esser annesso. V. *Donazioni per contratto di matrimonio* (*Effetti delle*). — Possono agire per l'adempimento dell'obbligazione principale, in vece di domandare la pena stipulata contra il debitore che è in mora: (IV, 67, 12; — IV, 311, 9; — IV, 311, 12). V. *Clausola penale.* — Quali diritti, e doveri abbiano allorchè trattasi di fideiussione. V. *Fideiussione* e *Fideiussori.* — Quali diritti e doveri abbiano avendo un pegno nelle mani. V. *Pegno.* — Possono, in taluni casi, mettere in arresto personale il di loro debitore. V. *Arresto personale.* — Come godevano di questo diritto per le leggi romane: (VI, 87, 1). V. *Arresto personale.* — Cessano di esser creditori, allorchè i diritti e doveri di creditore e debitore si confondono. V. *Confusione.* — Il comodatario creditore del comodante non può ritenere la cosa comodatagli, venuto il tempo della restituzione. V. *Comodante* e *Comodato.* — Come han diritto d' imputare il pagamento che loro vien fatto da' debitori. V. *Imputazione.*

CREDITORI DELL' ASSENTE (Diritti de'). I creditori dell' assente vanno inclusi tra le parti interessate, ed hanno perciò il diritto di promuovere contro l' assente le di loro azioni, senza bisogno di far nominare un amministratore: (I, 191, 4). — Possono far inscrivere i loro chirografi, essendo chirografarj; e far vendere i beni dell' assente loro debitore. V. *Effetti dell' assenza.* — Possono spingere le di loro azioni contro chi ha raccolto la quota di una eredità che sarebbe spettata al di loro debitore assente: (I, 230, 18). — Possono esercitare l' azione di *petizione di eredità* come rappresentanti dell' assente, se non sia trascorso il tempo atto a prescrivere: (I, 140, 13; — I, 231, 1; — I, 231, 6).

CREDITORI DI UN EREDE, O DI UNA EREDITA' (Dritti, e doveri de'). I creditori di una successione, per agire contro gli eredi non hanno il dovere di far dichiarare i loro titoli esecutivi contro di essi: (III, 102, 21; — III, 326, 11). — Non possono però procedere alla esecuzione de' di loro titoli, che otto giorni dopo la intimazione fattane alla persona degli eredi, o al di loro domicilio: ma gli otto giorni si confondono in quelli dati all'erede per conoscere le forze della successione: (III, 102, 24; — III, 326, 12; — III, 327, 3). — Durante il termine a fare inventario e deliberare, possono citare l'erede per far rendere esecutorio un titolo lasciato loro dal defunto; e che manchi di questa forma solenne: (III, 326, 15). — Non hanno dovere di accordare la dilazione di otto giorni,

dopo la intimazione de' loro titoli esecutivi, all' erede che ne abbia assunto il carattere, quando i titoli non esecutivi contro al defunto siensi renduti esecutivi contra l' erede: (III, 327, 9). — Accettata dall' erede l' eredità, possono i creditori domandare la separazione del patrimonio del defunto da quello dell' erede, quante volte l' accettazione fosse loro pregiudizievole: (III, 103, 5; — III, 326, 16; — III, 326, 19). — I creditori ereditarj possono chiedere la detta separazione de' patrimonj contro ogni creditore dell' erede: (III, 327, 17). — Ove i beni di una successione facciano passaggio in mano di successivi eredi, i creditori di ciascuna eredità ne seguiranno i beni da un erede all' altro, e conserveranno sempre il diritto a chiederne la separazione: (III, 329, 3). — Possono i creditori domandarla anche in appello: (*ivi*). — La separazione del patrimonio non può più chiedersi, quando i beni del defunto si sono talmente misti, e confusi con quelli dell' erede, che non possano più distinguersi: (III, 329, 12). — Fattasi la separazione, se dopo soddisfatti i creditori del defunto vi rimanga parte de' beni, questi come proprj dell' erede formeranno una più ampia guarentigia a' suoi creditori; se non sieno sufficienti, i creditori della successione si rivolgeranno contra i beni dell' erede, senza pregiudicare i suoi creditori: (III, 330, 16). — I creditori non possono domandare la separazione del patrimonio dell' erede da quello del defunto; 1.° quando vi è novazione di debito, accettandosi per debitore l' erede; 2.° quando si tratta di mobili, pe' quali l' azione dura, senza prescriversi, per tre anni; 3.° quando si tratta d' immobili, che non esistano più nelle mani dell' erede: (III, 103, 16; — III, 331, 3; — III, 333, 4; — III, 334, 1). — Sorge la quistione, se l' articolo 799 delle nostre leggi siasi voluto riportare agli antichi stabilimenti del diritto romano, ovvero abbia richiesto una vera novazione del debito a' termini della legge di Giustiniano *de novationibus*, e degli articoli 1225 e 1227 delle presenti leggi: (III, 331, 5). — Esame, se dopo la vendita degl' immobili fatta dall' erede, resti a' creditori il diritto di separazione sul prezzo non ancora pagato, o non confuso ne' beni dell' erede: (III, 335, 21). — I creditori dell' erede non possono domandare la separazione de' patrimonj contro i creditori della eredità: (III, 104, 3; — III, 338, 5). V. *Eredi*. — Possono i creditori dell' erede domandare la divisione. V. *Divisione fra i coeredi*. — Trattandosi di divisione fra i coeredi, i creditori possono far apporre i suggelli, e possono opporsi alla rimozione de' medesimi: (III, 85, 25; — III, 263, 7; — III, 263, 25). — Le spese dell' apposizione de' suggelli sono a carico dell' eredità, se il creditore avea contro la stessa un credito posi-

tivo : (III , 263, 20). — I creditori della successione possono dedurre le di loro azioni nel tempo dell' inventario , affin d' interrompere la prescrizione , e possono fare ancora ogni altro atto conservatorio : (III , 225 , 15). — Essendo ipotecarj iscritti non hanno bisogno di farsi conoscere dall' erede beneficiato , che vende i mobili o gl' immobili della eredità , perchè a lui sono noti i detti creditori : (III , 78 , 11). — Dividono questi tra loro il prezzo , secondo l' ordine , ed il privilegio di ciascuno , e perciò si deve formare il giudizio di graduazione dall' erede beneficiato , che venda gl' immobili : (III , 78 , 14). — Essendo ipotecarj , ma non avendo bisogno di iscrizione , debbono farsi riconoscere dall' erede per esser pagati : (III , 78 , 19). — Hanno bastevole notizia che i mobili , e gl' immobili si vendono , tostochè que' beni sono sottoposti alla subasta , e perciò i creditori ipotecarj non inscritti a tempo debito , ed i non ipotecarj debbono farsi riconoscere dall' erede beneficiato , il quale altrimenti può pagare i più diligenti : (III , 79 , 7). V. *Eredi beneficiati*. — Comparendo dopo la liquidazione del conto , ed il pagamento delle somme introitate dall' erede beneficiato , ed opponendosi , hanno dritto di agire contro i legatarj : (III , 80 , 11). — Devono comparire fra tre anni, altrimenti è prescritta la di loro azione : (III , 80 , 16 ; — III , 242 , 3 ; — III , 342 , 9). — Non soggiacciono a collazione. V. *Collazione*. — Quelli però di un figlio , che rinunzia alla successione in frode de' creditori , possono esigere in nome di costui la collazione di un dono , che altro successibile ricevette : (III , 304 , 17).

CREDITORI IPOTECARJ (Diritti de'). I creditori ipotecarj inscritti nello stesso giorno hanno la stessa data di ipoteca. V. *Inscrizione*. — Conservano la di loro ipoteca sull' immobile sul quale l' hanno inscritta. V. *Ipoteca*. — Conservano la di loro ipoteca colla inserizione. V. *Inscrizione*. — I creditori ipotecarj , i di cui titoli sono inscritti prima dell' alienazione del fondo, possono domandare , che il fondo gravato della di loro ipoteca , e venduto , sia messo all' incanto , ed alle pubbliche aggiudicazioni , facendo 1.° che tale richiesta sia notificata tra quaranta giorni utili ; 2.° facendo l' offerta dell' accrescimento del prezzo del fondo in un decimo ; 3.° offrendo cauzione per la concorrenza dell' aumento del prezzo ; 4.° sottoscrivendo l' originale , e le copie di tali atti ; 5.° facendo questa notificazione nel tempo stesso al precedente padrone debitore principale , ed al compratore : (VI , 205 , 5 ; — VI , 526 , 8 ; — VI , 527 , 1). — Il diritto di domandare questo incanto si gode anche dal creditor surrogato , che ha fatto notificare l'atto della sua surrogazione : (VI , 528 , 17). — I creditori privilegiati su gl' immobili , ed i creditori ipotecarj

di ipoteca giudiziale o convenzionale non inscritti hanno anche il diritto di domandare l'incanto, quante volte si inserivessero nel termine di quindici giorni dopo l'alienazione dell'immobile: (VI, 528, 20). — Non hanno questo diritto le mogli, i minori, e gl' interdetti per le di loro ipoteche legali non inscritte: provvido silenzio della legge all'oggetto: (VI, 529, 12). — I creditori privilegiati, e gl' ipotecarj giudiziali, e convenzionali non inscritti, non hanno diritto a ricevere la notificazione dell' acquistatore, che trascrive, per liberare il suo immobile acquistato: (VI, 532, 16). — A' creditori ipotecarj inscritti prima o dopo dell' alienazione è accordato un istesso corso di termine di quaranta giorni a chiedere l' incanto, ma per gli ultimi il termine decorre dal dì delle loro inscrizioni posteriori alla trascrizione: (VI, 532, 22). — Il tempo di quaranta giorni incomincia separatamente per ciascun creditore già inscritto dal dì della notificazione, che riceve: (VI, 533, 7). — Rigettata l'offerta, e la cauzione da' creditori prodotta, le di loro domande son dichiarate nulle: (VI, 533, 9). — Non essendo scorso il tempo utile, i creditori ipotecarj, le di cui domande, e notificazioni furono dichiarate nulle, possono essere ammessi a fare altra offerta: (VI, 534, 6). — Ommettendo i creditori ipotecarj di domandare l'incanto, danno a divedere che son contenti del prezzo stipulato, il quale essendo loro pagato, liberano il compratore da ogni privilegio, ed ipoteca: (VI, 205, 25; — VI, 535, 13; — VI, 535, 19). — La domanda per mettere all' incanto dovrà eseguirsi a norma delle forme stabilite per la spropriazione forzata, annunziandosi negli affissi il prezzo stipulato nel contratto, e la somma maggiore, alla quale il fondo si vuol portare: (VI, 206, 1; — VI, 537, 1; — VI, 537, 7). — I creditori ipotecarj, che non hanno chiesto di far mettere all'incanto il fondo, hanno diritto di obbligare il creditore ipotecario, che ha richiesto tale incanto, ad adempire le sue offerte, altrimenti in suo nome possono far mettere all' asta l' immobile, e spingere avanti la pubblica aggiudicazione: (VI, 206, 13; — VI, 541, 7; — VI, 541, 12). — Hanno diritto a domandare la vendita de' beni immobili del di loro debitore minore, o interdetto, domandando pria la discussione de' suoi mobili. V. *Spropriazione forzata*. — I creditori ipotecarj, le di cui ipoteche, ed inscrizioni sieno state, per mancanza del conservatore delle ipoteche, ommesse, non sono pregiudicati nel diritto di farsi utilmente graduare, sino a che il prezzo non sia stato pagato dal compratore, o fino a che la graduazione fra i creditori non sia stata omologata, salva sempre la responsabilità del conservatore verso gli stessi: (VI, 212, 12; — VI, 554, 4; —

VI, 554, 8). V. *Conservatore* ed *Ipoteca*. — Ove possono essere intimati. V. *Domicilio*.

CREDITORI PRIVILEGIATI (Diritti de'). I creditori privilegiati sulla generalità de' mobili, ed immobili non possono rivolgersi contro gl' immobili, che dopo di aver esauriti i mobili: (VI, 261, 13). — Devono provare che non vi sono più mobili, o che il di loro prezzo non sia sufficiente a soddisfarli, per poter concorrere sugl' immobili: (VI, 262, 12). — In deficienza di mobili, e concorrendo sugl' immobili, sono preferiti i creditori compresi nell' articolo 1970: (VI, 262, 17). — I privilegiati, come i proprietarj de' fondi rustici o urbani, e quei che sono tali per le spese fatte per la conservazione della cosa, sono anteposti ad ogni altro nella concorrenza su i beni immobili, ma posposti a quelli compresi nell' articolo 1970: (VI, 263, 8). — Quei, che sono in possesso di un pegno, sono anche posposti a que' creditori indicati nell' articolo 1970, che sono sempre i primi privilegiati: (VI, 263, 16). — Il tesoro pubblico vince ogni privilegio nella riscossione delle contribuzioni dirette: (VI, 263, 26). — Colla guida non meno delle leggi civili, che delle leggi di eccezione sugli affari di commercio, discutonsi quattro interessanti quistioni sulla preferenza tra loro di diversi creditori privilegiati, sia sulla generalità de' mobili, sia su di mobili determinati, sia su di immobili: (VI, 264, 4). — Opinione, all' oggetto, di Tarrible, che tratta le stesse quistioni, e varj giudicati di alcuni tribunali di Francia: (VI, 267, 19). V. *Privilegi*.

CREDITORI DELL' USUFRUTTUARIO (Dritti e doveri de'). I creditori dell' usufruttuario debbono intervenire nella lite prima che fosse dichiarato il di loro debitore decaduto dall' usufrutto, e che il proprietario ne fosse posto in possesso: (II, 154, 18; — II, 226, 25; — II, 228, 7). — Possono far dichiarare nulla la rinunzia all' usufrutto, fatta dall' usufruttuario in di loro pregiudizio; ma non possono impugnare la emancipazione del figlio, che si fa dal padre loro debitore, ed usufruttuante i beni del figlio: (II, 155, 23; — II, 232, 7; — II, 232, 9; — II, 234, 11). — Siccome i creditori possono esercitare i diritti personali del di loro debitore, non ostante che non si trasmettano tali diritti all' erede, così l' usufrutto, che non si trasmette agli eredi dall' usufruttuario, si rappresenta da' creditori finchè l' usufruttuario vive, e dura il suo godimento: (IV, 209, 10).

CURATORE (Il) non si dà più per le nostre leggi a' minori, e le sue funzioni all' uopo son confuse con le facoltà del tutore. V. *Tutela* e *Tutore*. —

Ora si dà al ventre pregnante, e dee riguardare l'interesse del figlio da nascere, e quello della famiglia: (I, 602, 22; — I, 640, 25; — I, 641, 1). — Si dà a semplice e sola asserzione della vedova, la quale dice di esser gravida: decisione all'oggetto della corte di appello di Aix: (I, 641, 17). — Assume di pieno diritto il carattere di tutor surrogato alla nascita del figlio, poichè la di costui madre ne diviene tutrice: (I, 642, 11). — Deve rassegnare a chi vi ha interesse il conto dell'amministrazione da lui tenuta: (I, 642, 17).

CURATORE (Il) si dà anche all'emancipato: (I, 633, 1). — Non si dà ad integrare la persona dell'emancipato, ma ad assisterlo, ed a garentire i suoi vantaggi: (I, 755, 14). — Può, nel caso di litigio intrapreso dal solo emancipato, manifestare la sua adesione nel corso del giudizio: (I, 755, 21). — Non ha alcuna risponsabilità, non essendo incaricato dell'amministrazione de' beni: (I, 756, 25).

CURATORE (Il) si dà all'eredità giacente. Egli dovrà fare l'inventario della stessa, nel caso che non sia stato fatto; ed esercita e promuove le ragioni ereditarie. Viene nominato dal tribunale civile della provincia, o valle, ove esiste l'eredità giacente: (III, 81, 23; — III, 245, 15; — III, 248, 16). — Non può esser nominato mentre corrono i termini per far inventario, o deliberare, potendosi coll' apposizione de' sigilli ddeguare i timori di dilapidazione: (III, 246, 2). — Può esser nominato (anche quando gli eredi più prossimi riunnziano ad una successione) ad istanza delle parti interessate: (III, 246, 10). — Opinione degli autori delle pandette francesi, e di Maleville, intorno alla destinazione del curatore, rifiutata, perchè opposta al testo dell' articolo 730: (III, 246, 19). — Avrà luogo la sua nomina alla domanda degl'interessati, o del procurator regio, quando si uniranno alla detta domanda 1.° l'estratto di morte del defunto, per conoscere se sieno scorsi i termini a far inventario e deliberare; 2.° un estratto del registro di accettazione, o rinunzia delle successioni; 3.° un atto di notorietà in pruova, che non abbiansi eredi noti: (III, 247, 23). — Essendosi proceduto alla destinazione di più curatori alla stessa eredità, si darà la preferenza al primo nominato: (III, 248, 3). — Il curatore di una eredità giacente non è tenuto a prestar giuramento a' termini delle nostre leggi: (III, 249, 1). — Deve rispondere alle istanze proposte contro l'eredità giacente, ed amministrarla coll' obbligo di versare il contante trovato nell' eredità, e quello che si ritrae dal prezzo de' mobili e degli stabili venduti, nella cassa di ammortizzazione, come

l' erede beneficiato, col quale ha comuni tutt' i doveri, ed è tenuto ancora per le colpe leggiere: (III, 82, 11; — III, 249, 4; — III, 249, 8).

CURATORE DELL' INTERDETTO. V. *Interdizione.*

CUSTODI (I) delle cose depositate, quando possono essere arrestati. V. *Sequestratario.*

CUSTODI (I) delle prigioni devono avvisare gli uffiziali dello stato civile della morte di una persona ivi detenuta. V. *Atti di morte.*

DANNI. Gli opponenti al matrimonio allorchè succumbono, eccetto gli ascendenti, possono esser condannati al risarcimento de' danni e delle spese, trattandosi di molto pregiudizio, nè giova allegare per iscusa il di loro errore o inganno: (I, 273, 1; — I, 325, 1). V. *Opposizione.* — Non son dovuti da' genitori, ed avoli, che si oppongono ad un matrimonio del di loro discendente legittimo, perchè essi sono sempre i magistrati nelle di loro famiglie: (I, 273, 9). V. *Opponenti.*

DANNI E DETERIORAMENTI (I) sono dovuti da coloro, che sono obbligati a mettere in collazione i beni già ricevuti. V. *Collazione.*

DANNI ED INTERESSI (I) sono dovuti per lo inadempimento delle obbligazioni del debitore, che è in mora di eseguirle; e consistono nella perdita sofferta dal creditore, e nel guadagno di cui fu privato: (IV, 33, 8; — IV, 191, 12). — Son essi valutati in denaro: (IV, 190, 1). V. *Mora.* — Sono dovuti dal debitore, tanto se non adempia l' obbligazione, quanto se ne ritardi l' adempimento, se però non vi sia intervenuta una causa estranea, a lui non imputabile, o per forza irresistibile: (IV, 33, 15; — IV, 192, 1; — IV, 192, 6; — IV, 192, 9). — Non son dovuti per tutte le perdite sofferte e per tutti i lucri cessati indistintamente, ma secondo quei che si stimano a norma dell' equità, e fin a ciò che è stato preveduto, o che si poteva prevedere nel tempo del contratto, purchè non vi sia dolo o mala fede, potendo in questo caso passare i limiti del convenuto: (IV, 34, 1; — IV, 193, 5; — IV, 193, 8; — IV, 193, 18). — Sono dovuti in caso d' inadempimento della convenzione proveniente da parte del debitore, a norma della conseguenza immediata e diretta avvenuta per l' inadempimento della convenzione: (*ivi*). — Sono dovuti a norma di ciò che si è stabilito di pagare a titolo di danni ed interessi, e secondo si è stipulato nella convenzione. In questo caso non può concedersi alla parte, che manca di adempire, una somma maggiore o minore: (IV, 35, 26; — IV, 194, 10; — IV, 194, 14). — Son dovuti dal giorno della mora, se

trattisi di obbligazioni, che la legge sottopone a questa regola; altrimenti dal giorno della domanda giudiziale: (IV, 36, 4; — IV, 197, 19; — IV, 198, 4). V. *Interessi.*

DANNO EMERGENTE (Il) dicesi quello, che si soffre dal mutuante pel lucro, che perde del suo denaro che dà ad alcuno: (V, 481, 13). — È dovuto pel mutuo ad interesse. V. *Mutuo ad interesse.*

DANNO DE' TERZI (Il) è il solo, che può arrestare l'esercizio illimitato del diritto di proprietà. V. *Proprietà.* — Commesso per negligenza, dà luogo a rifazione di danni. V. *Quasi delitti.*

DATA (La) degli atti dello stato civile non può essere scritta in cifre numeriche. V. *Atti dello stato civile.*

DEBITO (Il) cosa sia. V. *Debitori.* — Quando si intenda estinto e rimesso. V. *Remissione.* — Quando donato. V. *Donazione.*

DEBITORI (I) chi siano. I debitori sono quelli, che promettono un' obbligazione, la quale costituisce il di loro debito: (IV, 24, 20). — Sono solidali quando più persone si obbligano a dare una stessa cosa divisibile a condizione che ciascuno può essere astretto a pagare l'intiero. V. *Solidalità.* — Quando si dicono *falliti* o *decotti.* V. *Fallimento* e *Decozione.*

DEBITORI (Diritti e doveri de'). I debitori sono ammessi alla cessione de' beni, qualora siano sventurati, e di buona fede. V. *Cessione de' beni.* — Pagando al cedente pria di essere ad essi denunziata la cessione del loro dare, restano liberati da ogni obbligazione. V. *Cessione de' crediti e diritti incorporali.* — Avendo più debiti, e pagandone alcuno, se la quietanza del creditore non esprime veruna imputazione, s'intenderà imputato il pagamento a quel debito, che i debitori hanno maggiore interesse di estinguere, o al debito scaduto, o al più antico, ed in parità di circostanze si intenderà imputato *pro rata*: (IV, 80, 3; — IV, 350, 17; — IV, 351, 5; — IV, 355, 1). — Avendo più debiti, ed avendo accettata una quietanza, colla quale il creditore abbia specificatamente imputato sopra uno di essi, i debitori non possono chiedere che s' imputi sopra un debito diverso: (IV, 79, 22; — IV, 350, 13; — IV, 351, 1; — IV, 354, 22). V. *Imputazione.* — Sono liberati dal debito di una cosa certa e determinata, consegnandola nel tempo della tradizione nello stato in cui si ritrova, purchè non sieno in mora, o i deterioramenti non fossero avvenuti per propria colpa: (IV, 74, 13; — IV, 342, 1; — IV, 342, 6). — Dovendo una cosa certa e determinata, che si è perduta, o è

perita, o è posta fuori commercio, ed essendo in mora o colpa, ne devono il prezzo: (IV, 101, 14; — IV, 423, 16; — IV, 424, 12). — Esercitano nelle obbligazioni annuali alternative in ogni anno il diritto di scelta: (IV, 283, 1). V. *Obbligazioni alternative*. — Sono tenuti a provare il caso fortuito, quando allegano che la cosa sia perita senza loro colpa: (IV, 424, 7; — IV, 427, 10). V. *Obbligazioni alternative*. — Devono adempire l' obbligazione consegnando la cosa dovuta, anche se la cosa fosse perita nelle mani del creditore, quando abbiano assunto il pericolo de' casi fortuiti: (IV, 102, 22; — IV, 424, 3; — IV, 426, 12). — Dovendo dare una cosa certa e determinata, non sono tenuti a darla della specie nè migliore, nè peggiore: (IV, 74, 18; — IV, 342, 20). — Dovendo pagare più debiti distinti, e pagando spontaneamente, possono forzare il creditore a ricevere il pagamento separato: (IV, 340, 10). — Erronea opinione di Dumoulin all' oggetto: (*ivi*). — Quando abbiano diritto di fare l' offerta ed il deposito del di loro dare. V. *Offerta e Deposito*. — Hanno l' obbligo d' impiegare tutta la diligenza, che impiegherebbe un buon padre di famiglia per la conservazione della cosa che devono: (IV, 30, 1; — IV, 185, 10). — La cosa perisce a loro danno, o essendo messi in mora, od essendo interpellati per la consegna, o essendo scaduto il termine per consegnarla: (IV, 31, 5; — IV, 187, 15; — IV, 187, 20). V. *Mora*, *Obbligazione* e *Termine*. — I debitori sono tenuti a' danni ed interessi. V. *Creditori*, *Obbligazioni* e *Danni ed interessi*. — Essendo più debitori, ma non solidali, ed essendosi obbligati colla clausola penale, devono tutti pagare la pena, ciascuno secondo la sua rata, ed interamente deve pagarsi da quello, che ha impedito il pagamento, quando però la pena sia stata stipulata per rendere indivisibile il detto pagamento: (IV, 315, 10). — Quando devono con la clausola penale. V. *Clausola penale*. — Essendo decotti, o avendo diminuite le cautele, non possono chiedere il beneficio del termine: (IV, 46, 1; — IV, 279, 4; — IV, 279, 8). V. *Termine*. — Non possono forzare il creditore a ricevere pagamenti parziali; ma possono venir loro accordate dal giudice moderate dilazioni: (IV, 73, 26; — IV, 334, 23; — IV, 335, 1; — IV, 335, 6). V. *Giudici*. — Quando a loro riguardo può farsi luogo alla surrogazione. V. *Surrogazione*. — Dovendo dare due cose, non possono astringere il creditore a ricever parte dell' una, e parte dell' altra: (IV, 47, 11; — IV, 282, 15). — Quali diritti, e doveri abbiano, trattandosi di debiti, pe' quali si sono obbligati con fideiussione. V. *Fideiussione* e *Fideiussori*. — I debitori de' beni parafernali della moglie di alcuno, pagando al

marito, non restano liberati, se questi non abbia il potere di esigere. V. *Marito.* — Potevano per le antiche leggi, ed in taluni casi il possono ancora per le leggi attuali, essere messi in arresto da' creditori. V. *Arresto personale.* — Quali diritti e doveri abbiano verso i creditori anticretici. V. *Anticreci.* — I debitori, allorchè sono falliti, o prossimi alla decozione, sono obbligati a restituire il capitale della rendita costituità. V. *Rendita.* — Quali diritti, e doveri abbiano dovendo soddisfare più creditori solidali. V. *Creditori* e *Solidalità.* — Cessano di essere debitori, se confondonsi i di loro doveri co' diritti de' creditori. V. *Confusione.* — Quando possono opporre la compensazione. V. *Compensazione.* — Essendo debitori sotto condizione, quali diritti e doveri abbiano. V. *Condizione.* — Essendo delegati, quali dritti e doveri abbiano. V. *Delegazione.* — Essendo minori, quali dritti e doveri abbiano. V. *Minori.* — Quando hanno diritto a mettere in mora il creditore. V. *Offerta reale.*

DEBITORI SOLIDALI (Dritti e doveri de'). Se uno di loro cada in decozione, costui solo può esser estretto al pagamento prima del termine: (IV, 281, 13). — Abbenchè uno fra loro, pagando il debito solidale, non possa ripetere da ciascuno, se non la propria quota; pur ciò non si verifica, ove si tratti di un terzo possessore, il quale avendo comprato un immobile sommesso ad un debito solidario, lo estingua; poichè, in tal caso, avrà il regresso contro ognuno di coloro, che vi erano tenuti: (IV, 299, 10). — Se uno de' debitori solidali si rende insolvibile, la perdita si ripartisce per contributo fra gli altri, che sono solventi: (IV, 299, 7; — IV, 299, 18). — I debitori essendo solidali, ed essendo alcuni fra loro liberati dalla solidalità del creditore, se tra quelli che rimangono solidali ne diviene alcuno insolvibile, la quota dovuta da costui si ripartisce anche fra coloro che furono esonerati dalla solidarietà: (IV, 300, 9; — IV, 300, 19). — Sono tenuti per tutto il debito solidale verso gli altri quelli, a di cui favore fu fatto il debito, ed a di cui favore gli altri si obbligarono verso il creditore: (IV, 57, 26; — IV, 300, 14; — IV, 300, 19). V. *Solidarietà.* — Le obbligazioni solidali come si dividono. V. *Obbligazioni solidali.*

DECISIOINI ARBITRALI (Le) non producono ipoteca giudiziale. V. *Ipoteca.*

DECOTTI. V. *Decozione.*

DECOZIONE (La) consiste nella insolvibilità del debitore, i di cui beni sono insufficienti a pagare tutti i suoi creditori: (V, 526, 8). — Per gli effetti della decozione rispetto alle rendite costituite. V. *Rendita.* — Per gli effetti di essa rispetto a' debitori solidali. V. *Debitori solidali*, *Dritti* e *Doveri.*

DEFUNTO (Pel domicilio del). V. *Domicilio.*

DELEGAZIONE (La) avea luogo, per dritto romano, nella novazione delle obbligazioni. V. *Novazione.* — Consiste nella consensuale surrogazione di un' altra persona, che si obbliga di pagare lo stesso debito: (IV, 371, 11). — Non libera il primo debitore, se non quando sia espressamente dichiarato dal creditore; ed in questo caso produce novazione: (IV, 89, 3; — IV, 372, 6; — IV, 372, 11). — Deve costare di tre atti, 1.° di un atto tra il debitore ed il creditore; 2.° di un mandato del debitore alla persona, che surroga al pagamento del debito; 3.° dell' obbligo, che fa il mandatario col creditore del mandante di pagargli il debito. Fatta, in simile guisa, per le leggi romane produceva la novazione: (IV, 371, 16). — Si fa col concorso di tre persone, cioè del delegante, del delegato, e del creditore o di persone che lo rappresentano: (IV, 89, 15). — Contiene alcune volte una quarta persona, ed è quella, che è indicata dal creditore ed a cui deve pagarsi il debito: (IV, 89, 22). — Differisce dalla cessione del credito, tanto nell' essenza, che negli effetti: (IV, 372, 14). — Considerazioni su due decisioni riguardanti l' oggetto, l' una della corte di appello di Torino, e l' altra della corte di appello di Nismes: (IV, 274, 11). — La delegazione, colla quale il delegante è liberato dal debito, contiene una doppia novazione: (IV, 378, 20). — Fa che il creditore, che ha liberato il debitore, non abbia regresso contro lo stesso, se però in tempo della delegazione il delegato non era insolvibile, o prossimo al fallimento: (IV, 89, 5; — IV, 376, 12; — IV, 376, 17). — È nel senso della legge che il regresso si ha, tanto se il delegato trovavasi al momento della delegazione apertamente fallito o decotto, quanto se era prossimo al fallimento o alla decozione: (IV, 376, 25). — Se il delegato si obbliga sotto condizione, sino al suo avveramento gli effetti della delegazione restano sospesi: (IV, 378, 23).

DELITTI (I) nascevano, per dritto romano dal fatto illecito. V. *Obbligazioni.* — Avvenuti per dolo si dicevano propriamente delitti; avvenuti per colpa, si dicevano quasi-delitti: (IV, 11, 17). V. *Quasi-delitti.* — Formano oggetto delle leggi civili: (*ivi*). — Pe' danni liquidati producono l' arresto personale. V. *Arresto personale.* — I delitti quando siano causa di diredazione. V. *Diredazione.*

DELITTI DELL' UFFIZIALE DELLO STATO CIVILE (I) commessi alterando, falsificando, o inscrivendo sopra fogli volanti, ovvero inscrivendo gli atti su i registri in modo diverso di ciò che dispongono le leggi civili, saranno riconosciuti e giudicati da' tribunali criminali, e civili rispettivamente. L' uffiziale dello stato civile

è civilmente risponsabile verso le parti de' danni, ed interessi: (I, 84, 23; — I 120, 7). — Vale la stessa regola pe' cancellieri comunali a norma della legge de' 3 giugno 1819: (I, 85, 5). — I delitti commessi dagli uffiziali dello stato civile, se derivino da semplici alterazioni, o contravvenzioni alle leggi riguardanti gli atti dello stato civile, da quali tribunali sono giudicati. V. *Contravvenzioni*, *Multa* e *Condanna*.

DEMANIO COMUNALE (II) è formato da que' beni, che costituiscono a favore de' cittadini di un comune i diritti di *pascolo* e di *uso*, salva la prestazione della *fida* in favor del comune. (II, 23, 22). V. *Beni*. — I beni del demanio comunale possono alienarsi, a norma delle leggi amministrative: (II, 24, 22).

DEMANIO DELLA CORONA (II) è quella parte del demanio pubblico, che ne è distaccata per l' uso proprio, e particolare del Sovrano: (II, 21, 22). — È diverso dal demanio del principe, poichè questo è formato da tutti i beni proprj e di ragione della sua Real casa, sia che li abbia acquistati col suo denaro, sia che gli siano pervenuti per legati, e donazioni: (II, 22, 3). V. *Beni*.

DEMANIO PUBBLICO (II) è formato da que' beni, che appartengono allo Stato, e tali sono le strade a carico dello Stato, i fiumi navigabili ed adattati a' trasporti, le rive del mare, i porti, i seni, le spiagge, e tutte le parti del territorio del regno non suscettibili di proprietà privata; i beni vacanti, e senza padrone, i beni di coloro che muoiono senza eredi, le porte, i muri ed i fossati, i bastioni ed i rampari delle piazze, i terreni e le fortificazioni delle piazze di guerra, le quali han cessato di esser tali: (II, 23, 18; — II, 58, 18; — II, 60, 11). V. *Beni*, *Acque*, *Vie* e *Fiumi*. — I beni del demanio pubblico sono inalienabili, e perciò imprescrittibili, ma possono alienarsi, e prescriversi quelli provenienti da' terreni, e dalle fortificazioni, e bastioni di piazze da guerra, che han cessato di esser tali: (II, 24, 10; — II, 60, 16).

DEMENTI (I), chi siano: (I, 762; 22). — In che differiscano dagl' imbecilli e da' furiosi: (*ivi*). — Devon essere regolati da un tutore. V. *Interdizione*. — Possono esercitare i dritti che gli vengono concessi dalla maggior età. V. *Interdizione* e *Maggior' età*. — Se possono donare. V. *Donazione* e *Capacità*.

DENARO (II) non è compreso nell' espressione di *mobili*, sia legale, sia dell' uomo. V. *Mobili*. — Deve essere impiegato dal gravato, e dal tutore. V. *Gravato* e *Tutore*. — Quando l' amministrazione del pubblico denaro produca l' arresto personale. V. *Arresto personale*. — Come si mette in collazione. V. *Collazione*. — Dato a mutuo dà dritto a' danni ed interessi. V. *Danni ed interessi*.

DENEGATA GIUSTIZIA (L'accusa di) quando ha luogo. V. *Giudici*.

DEPONENTE. V. *Deposito*.

DEPOSITO (Come si prova il). Il deposito volontario deve essere provato con iscrittura, nè può farsene pruova testimoniale in via criminale; ma può farsene pruova con testimoni quando non oltrepassa il valore di ducati cinquanta: (V, 530, 13; — V, 546, 4). — Il deposito necessario poi ammette la pruova testimoniale per qualunque somma: (V, 537, 18; — V, 567, 8). — Nel di più soggiace alle stesse regole del deposito volontario: (V, 537, 21; — V, 567, 7). — Quando il deposito volontario supera il valore di ducati cinquanta fa che si presti fede alla dichiarazione del depositario convenuto, tanto per ciò che riguarda il fatto del deposito e delle cose che ne formano oggetto, quanto per ciò che riguarda la restituzione dello stesso. A costui però può deferirsi il giuramento dal deponente: (V, 530, 18; — V, 546, 18; — V, 547, 3). — Se il fatto del deposito volontario non sia contraddetto, ancorchè il suo valore oltrepassi i ducati cinquanta, può ammettersi la pruova testimoniale a verificare chi sia stato l'autore del deposito, per sopportarne le spese: (V, 546, 13). — La scrittura di tal deposito può esser autentica o privata: (V, 546, 15). — Siccome le robe introdotte da' viaggiatori negli alberghi, locande, ed osterie sono considerate come depositi necessarj, così la pruova testimoniale per queste robe non deve ammettersi indistintamente e senza alcuna limitazione, ma i giudici devono valutare, nell'ordinarla, la qualità delle persone e le circostanze del fatto a' termini dell' art. 1302: (V, 568, 12). V. *Pruova testimoniale*.

DEPOSITO (Regole generali, divisione e forma del). Consiste il deposito in un atto, con cui si riceve la cosa altrui, coll'obbligo di prenderne cura, e restituirla in ispecie: (V, 528, 21; — V, 541, 1). — Può essere un mezzo di pagamento: (V, 542, 4). — Il deposito è di due specie; deposito propriamente detto, e sequestro: (V, 529, 3; — V, 542, 10). — Dicesi propriamente deposito quello ch'è essenzialmente gratuito: (V, 529, 5; — V, 542, 14; — V, 543, 1). — Quando prenda il nome di sequestro. V. *Sequestro*. — Si divide ancora in volontario e necessario: (V, 530, 6; — V, 544, 15). — È necessario quello che si fa, per imperioso accidente non preveduto, nelle mani di una persona non determinata, la prima che si rincontri, nella cui fiducia si ripone la salvezza de' proprj effetti: (V, 537, 10; — V, 567, 1). — Dicesi anche *miserabile* per le luttuose circostanze che l'accompagnano: (V, 537, 13). — Dicesi deposito *semplice*

quello che, sebbene fatto in occasione di naufragio o altro disastro, pure avviene per causa indipendente da dette circostanze: (*ivi*). — Deve avere per oggetto cose mobili, poichè gl' immobili sono suscettibili di sequestro. Per mobili nel senso della legge s'intendono i mobili corporali: (V, 529, 11; — V, 543, 13; — V, 543, 14). — Richiede maggiore probità e buona fede in paragone delle altre obbligazioni, e perciò le leggi romane su questa materia erano rigorosissime: (V, 527, 12). — Come e quando si fa dal debitore per mettere in mora il creditore. V. *Offerta reale*. — È perfetto colla tradizione reale della cosa; ma può avere ancora la tradizione finta quando si lascia nelle mani altrui quella cosa che già vi si ritrovava per altre ragioni: (V, 530, 1; — V, 544, 3; — V, 544, 8). — Essendo *volontario*, si fa col reciproco consenso di colui che dà e di colui che riceve: (V, 530, 7; — V, 544, 15; — V, 545, 1). — Richiede per estremo essenziale il consenso delle parti espresso o tacito: (*ivi*). — Deve esser fatto dal proprietario della cosa, ovvero da altri in suo nome, ma col consenso tacito o espresso del proprietario: (V, 530, 10; — V, 545, 13; — V, 545, 16). — Ha luogo allorchè è fatto tra persone capaci di contrattare: (V, 531, 6; — V, 547, 10). — Fatto da persona incapace a persona capace opera che questa sia tenuta a tutti i doveri di un vero depositario: (V, 531, 13; — V, 547, 11). — Fatto da persona capace a persona incapace, dà al deponente l' azione di rivendicazione, se la cosa esiste presso il depositario; o l' azione della restituzione del valore sino alla concorrenza dell' utile ricevuto dallo incapace: (V, 531, 8; — V, 547, 18). — Singolare ed erronea opinione degli autori delle pandette francesi circa le obbligazioni de' minori puberi per le cose depositate nelle di loro mani: (V, 548, 5). — Il deposito *necessario* è retto dalle regole del deposito volontario: (V, 537, 1; — V, 567, 4). — Il deposito necessario dà maggiore protezione alle persone che sono necessitate a farlo, e partecipa più del *quasi contratto* che del *contratto*: (V, 537, 1). — Si contrae dagli albergatori, anche quando il viaggiatore non consegni i suoi effetti agli stessi, per quei medesimi effetti che egli introduce nelle locande, alberghi, ed osterie: (V, 538, 9; — V, 568, 9; — V, 570, 4). — Si cambia la natura del contratto, se il depositario fa uso del deposito in seguito del permesso che ne ha ricevuto: (V, 551, 3). — Si cangia in contratto di locazione di opere, quando il depositario stipuli salario: (V, 550, 5). — Si adirà il giudice in caso di discordanza, fra più deponenti, nella restituzione del deposito: (V, 560, 16). — Il depositario infedele non è ammesso alla cessione de' beni:

(V, 536, 5; — V, 565, 1; — V, 565, 2). — Quando il deposito produce l' arresto personale. V. *Arresto personale* e *Sequestratario*. — Talune volte il possesso si assume per deposito. V. *Effetti dell' assenza dichiarata*.

DEPOSITO. Obblighi del deponente. Il deponente è obbligato a rimborsare al depositario le spese fatte sulla cosa depositata e ad indennizzarlo delle perdite che gli ha cagionato il deposito: (V, 536, 10; — V, 565, 11; — V, 566, 1). — Non pagando le spese e le perdite suddette, dà dritto al depositario di ritenersi il deposito sino all' intero pagamento: (V, 536, 16; — V, 566, 7). — Quando il depositario non usi il dritto di ritenersi il deposito e lo restituisce, perde il privilegio annesso alla ritenzione, e gli resta solo l' azione di credito: (V, 566, 9).

DEPOSITO. Obblighi del depositario necessario. Il depositario necessario è tenuto come il depositario volontario per le cose depositate nelle sue mani: (V, 539, 19; — V, 567, 8). — Se si opponga che il deposito fatto in tempo di necessità non fu necessario, deve dal depositario provarsi: (V, 567, 11). — Se in caso di non preveduto accidente siasi dato a conservare al depositario necessario un cassettino chiuso, o un involto suggellato, ed il depositario necessario non l' esibisca, può a lui o al deponente deferirsi il giuramento *in litem*: (V, 567, 16). — Maleville riferisce una distinzione di Rodier in sì fatti casi; ma per le nostre leggi questo affare è rimesso al discernimento de' giudici: (V, 568, 1). — Gli albergatori sono tenuti come depositarj necessarj: (V, 538, 9; — V, 568, 9). V. *Albergatori* e *Osti*.

DEPOSITO. Obblighi del depositario volontario. Il depositario non può ricusare al deponente la restituzione del deposito sotto il pretesto di voler compensare con quello, ciò che gli possa esser dovuto dal deponente per altro titolo: (V, 566, 14). — È tenuto a custodire le cose depositate ed a lui affidate, colla stessa diligenza che impiega nelle proprie: (V, 531, 18; — V, 548, 16; — V, 549, 1). — È tenuto maggiormente a custodire con diligenza le cose depositate, quando si sia offerto spontaneamente, quando abbia stipulato salario, quando siasi fatto il deposito per suo interesse, quando espressamente abbia convenuto di rispondere per qualunque colpa: (V, 532, 1; — V, 549, 14; — V, 550, 1). — Il depositario non può servirsi della cosa depositata senza l' espresso o presunto permesso del deponente; nè aprire una cassa chiusa o suggellata, per scoprire ciò, che dentro vi esiste: (V, 532, 15; — V, 551, 1; — V, 551, 20; — V, 552, 11; — V, 552, 14). — Se il depositario stipula salario, o si serve delle cose

depositate, cambia la natura del contratto. V. *Deposito* (*regole e forma del*). — Se il depositario si avvalga delle somme affidategli in forza di permissione avutane o violando i suoi doveri, la cosa acquistata colle suddette somme sarà sua, e deve al deponente la somma depositata e gl' interessi dal dì della mora legale: (V, 551, 16). — Il depositario deve restituire la cosa identica che gli fu affidata, e perciò il deposito del denaro deve restituirsi nelle stesse specie depositate, tanto in caso di aumento, quanto in caso di diminuzione: (V, 531, 1; — V, 554, 1). — Quando la somma depositata non fu nè chiusa, nè suggellata, nè individuata, il depositario restituir deve altrettante monete quante formano la somma depositata; ma se siasene servito senza averne ricevuto facoltà, deve la restituzione della somma per quanto le monete erano in corso nel tempo del deposito: (V, 554, 5). — Il depositario deve rendere le cose depositate nello stato in cui sono nel tempo della restituzione. I deterioramenti avvenuti senza sua colpa sono a carico del deponente, purchè il deposito non sia stato fatto pel solo interesse del depositario, e purchè questi non siasi obbligato anche a casi fortuiti: (V, 533, 7; — V, 554, 15; — V, 554, 19). — Il depositario, a cui da forza irresistibile è stata tolta la cosa depositata, deve il denaro o altro che ha ricevuto in cambio della suddetta cosa: (V, 533, 10; — V, 555, 5). — Se la cosa depositata produce frutti, il depositario li deve; e se il deposito è di denaro, deve gl' interessi dal giorno in cui sia in mora di restituirlo: (V, 533, 15; — V, 556, 3; — V, 556, 8). — Il depositario non è tenuto pe' casi fortuiti, se non quando è stato messo in mora per la restituzione del deposito: (V, 532, 11; — V, 550, 9; — V, 550, 12). — Deve restituire la cosa depositata a chi amministra le ragioni del deponente il quale abbia cangiato stato, o alla persona che era rappresentata dal tutore, dal marito, dall' amministratore che aveano fatto il deposito: (V, 534, 12; — V, 560, 24; — V, 561, 6; — V, 561, 10). — Il depositario deve restituire la cosa depositata al tutore, che ha fatto il deposito senza indicare questa sua qualità: (V, 562, 3). — Ma se il deposito è fatto dal tutore, o dal domestico, annunziandi tali qualità, si può restituire alle persone che rappresentano, o a loro che lo hanno fatto: (*ivi*). — Deve restituire la cosa depositata a colui che ha fatto il deposito o a quello in di cui nome si è fatto, ovvero alla persona indicata a riceversi il deposito: (V, 534, 1; — V, 556, 12; — V, 556, 15). — Il depositario deve restituire la cosa depositata agli eredi del deponente morto; e se questi eredi sono più, deve restituire a ciascuno la sua porzione se il deposito è divisibile; e se non può

dividersi, gli eredi si debbono accordare sul modo di riceverlo, ricorrendo al giudice se fa d' uopo. Si deve praticare lo stesso se tutti gli eredi non sieno presenti: (V, 534, 4; — V, 558, 22; — V, 559, 1). — Se sieno più i depositarj, ciascuno è tenuto alla conservazione e restituzione dell' intero deposito: (V, 560, 20). — Il depositario deve rendere la cosa depositata nel luogo in cui si è convenuto di renderla; le spese del trasporto saranno a carico del deponente. Se non vi è luogo convenuto, deve renderla nel luogo del deposito: (V, 535, 14; — V, 562, 22; — V, 563, 2). — Deve restituire il deposito al deponente subitochè ne è richiesto, quante volte su di esso non abbia ricevuto un sequestro. Questa disposizione ha luogo anche se il deposito fosse stato fatto pel solo interesse del depositario; ma in caso di sequestro il deponente può solo chiederlo, quando il sequestro sia stato rivocato: (V, 535, 21; — V, 563, 8; — V, 563, 14; — V, 564, 10). — Il depositario non può restituire il deposito pria del termine convenuto o pria che il deponente voglia ripigliarlo; ma può essere esonerato dal giudice da tale obbligo, quando le circostanze lo richiedessero: (V, 563, 19). — Fatto il deposito per interesse proprio del deponente e di un terzo, il depositario non può restituirlo al solo deponente: (V, 564, 17). — Il depositario può negarsi alla restituzione del deposito quando scopra che la cosa depositata gli appartenga in proprietà, ed avendolo restituito, ha dritto a ripeterlo: (V, 536, 5; — V, 565, 5; — V, 565, 7). — Se il depositario muore, ed il suo erede vende in buona fede la cosa depositata, questo erede è tenuto soltanto a restituire il prezzo della cosa venduta, o cedere l' azione contra il compratore della stessa, quando costui sia ancora in debito a pagarla: (V, 533, 20; — V, 555, 8; — V, 555, 12). — Il depositario non può pretendere che il deponente provi di essere effettivamente il padrone del deposito, ma accorgendosi che la cosa depositata sia stata rubata, è obbligato ad avvisare al padrone, che ha sofferto il furto, che la detta cosa rubata è in suo potere. Se il padrone non la reclami in tempo opportuno, deve restituirla al deponente, ed egli rimane libero da ogni azione: (V, 534, 22; — V, 557, 8; — V, 557, 16). — Il depositario non può prescrivere. V. *Prescrizione*.

DEPOSITO. Obblighi del sequestratario. Il depositario essendo sequestratario, è soggetto ad altri obblighi per effetto del sequestro. V. *Sequestro* e *Sequestratario*.

DEROGAZIONE (La) è un atto che non rivoca per intero la legge, ma soltanto la deroga nella parte per cui la derogazione è sanzionata: (I, 46, 11).—

Nel resto vale lo stesso che abrogazione. V. *Abrogazione.* — Quella, che in forza di convenzioni si voglia fare all'ordine pubblico o a'buoni costumi, non può avere effetto. V. *Leggi che interessano l' ordine pubblico* e *Ordine pubblico.*

DETENUTI (I) ove abbiano il loro domicilio. V. *Domicilio.*

DETENZIONE (La) o l'arresto de'figli quando e come possa aver luogo. V. *Patria potestà.*

DESTINAZIONE (La) può rendere immobili i beni mobili. V. *Beni.* — Dipende dall'intenzione del proprietario, che que'dati beni mobili rimangano perpetuamente ne'fondi ove sono collocati: (II, 13, 24). — È capace d'immobilizzare mercè la materiale situazione de'mobili nel fondo cui debbono essere perpetuamente uniti: (II, 16, 13).

DESTITUZIONE DEL TUTORE (La) quando può avvenire, e come si esegue. V. *Tutore.*

DETTAGLIO (Leggi di) quali siano. V. *Abrogazione.*

DETERIORAMENTI (I) avvenuti su gl'immobili che entrar devono in collazione, come si prestano, o pagano. V. *Collazione.* — Pe'deterioramenti commessi dal debitore. V. *Debitori*, *Dritti* e *Doveri.*

DEVOLUZIONE (La), come e quando avviene. V. *Enfiteusi.*

DICHIARAZIONE (La) si ha alle volte come una confessione del fatto proprio. V. *Confessione.*

DICHIARAZIONE DI ASSENZA (La) può farsi, allorchè chiedendosi dagli interessati sull'appoggio di opportuni documenti, il tribunale in contraddizione del pubblico ministero ne verifica i fatti mercè informazioni prese tanto nel circondario del domicilio, che in quello dell'ultima dimora: (I, 181, 17; — I, 198, 25; — I, 199, 1). — Non si può intentare dimanda per dichiarazione di assenza contro colui, che abbia lasciato procuratore, se non dopo dieci anni del suo allontanamento, o delle ultime di lui notizie: (I, 182, 27; — I, 206, 12). — Lo stesso avrà luogo, se la procura venisse a cessare tanto per morte del mandatario, che per ogni altro caso e mezzo legittimo, e come in tal caso si provvederà all'amministrazione de'beni dell'assente: (I, 206, 16; — I, 206, 20). — La sentenza definitiva non può pronunziarsi, se non trascorso l'anno dopo le ordinate informazioni: (I, 182, 2; — I, 202, 1; — I, 202, 3). — Le sentenze sì preparatorie, che definitive intorno a ciò, saranno dal procuratore regio rimesse al ministro di grazia e giustizia per renderle pubbliche: (I, 181, 24; — I, 201, 22; — I, 202, 12). —

La dichiarazione di assenza può aver luogo quando i beni di un uomo sieno da cinque anni in abbandono, e dopo di essersi fatte tutte le possibili ricerche per rinvenirlo: (I, 182, 9). — Le sentenze saranno pronunziate co' riguardi dovuti a' motivi dell'assenza, ed alle cause che l'hanno prodotta: (I, 181, 22; — I, 201, 4; — I, 201, 6). — Si può promuovere allorchè vi concorrono tre estremi 1.° che l'uomo sia scomparso; 2.° che non si abbiano più notizie di lui; 3.° che la deficienza delle medesime continui dopo quattro anni: (I, 180, 24; — I, 197, 5; — I, 197, 8). V. *Assente*. — Si comprovano colla storia de' fatti giustificativi i tre estremi testè enunciati, e contenuti nella dimanda, che si fa dall' attore: (I, 199, 5). — Si prova dippiù, colla testimonianza degli eredi presuntivi, essendosi fatta eccezione alla regola generale, che niuno può esser testimone in causa propria: (I, 199, 24). — Avviene ponderati i motivi dell'assenza, che possono determinare i giudici nel provvedere su la domanda: (I, 199, 12; — I, 201, 6). — Si può domandare dagli eredi presuntivi, e dagli eredi di grado posteriore se i più prossimi vi rinunziano. Si può anche domandare da' creditori: (I, 197, 19). V. *Creditori*. — La dichiarazione di assenza vien profferita dal tribunale civile dell' ultimo domicilio dell'assente: (I, 198, 25). — Il tribunale dell' ultimo domicilio può delegare quello dell' ultima dimora dell' assente, ove si verifichi che il medesimo ne abbia avuta: (*ivi*). — Quali effetti produce. V. *Effetti dell' assenza*.

DICHIARAZIONE DI DOMICILIO. — V. *Domicilio*.

DICHIARAZIONE DI EREDE (La) col benefizio dell' inventario deve esser fatta nella cancelleria del tribunale civile, o del giudicato del circondario. V. *Eredi*. — Produce il suo effetto, se è preceduta o seguita da un esatto e fedele inventario: (III, 217, 24). V. *Inventario*.

DICHIARAZIONE DI NASCITA (La) da quali persone deve farsi. V. *Atti di nascita*.

DIFENSORI OFFICIOSI (I) non possono divenire cessionarj delle liti, ragioni, ed azioni di competenza del tribunale, dove esercitano le loro funzioni. V. *Vendita* e *Cessione delle liti*.

DIFETTO DELLA LEGGE (Il) non può essere di scusa al giudice, e servirgli di rifiuto per giudicare: (I, 42, 1). V. *Giudici*.

DILAZIONI (Le) a fare inventario si godono dagli eredi, e dalla moglie, che abbia vissuto in comunione col marito. V. *Eredi* e *Moglie*. — Si godono anche dal mutuatario e dal debitore, a' quali possono essere accordate dal giudice. V. *Mutuatario*, *Giudici* e *Debitori*.

DILIGENZA (Per la) dovuta da' debitori. V. *Debitori*, *Dritti* e *Doveri*.

DIMANDA (La) giudiziale, o in conciliazione, fa interrompere la buona fede. V. *Buona fede*. — Pe' danni ed interessi. V. *Danni ed Interessi*.

DIMINUZIONE (La) del prezzo quando può aver luogo, trattandosi di compra-vendita. V. *Tradizione*. — Per la diminuzione delle cautele. V. *Cautele*.

DIMORA (La) nel regno obbliga all' osservanza delle leggi tutti coloro, che sono nel regno, siano nazionali, siano stranieri domiciliati, o di passaggio : (I, 17, 3). — Quando costituisce domicilio. V. *Domicilio*.

DIREDATO (Il figlio del) ha dritto agli alimenti. — La diredazione non nuoce al diredato. V. *Diredazione*.

DIREDAZIONE (Definizione della). La diredazione è la motivata esclusione dalla legittima : (III, 368, 9 ; — III, 531, 2). — È differente dalla incapacità dell' erede, il quale non può succedere per motivo d' indegnità : (*ivi*). — Fu conosciuta da' greci, e da' romani, i quali ammettevano anche l' abdicazione. Per dritto romano dovea essere nominatamente fatta : (III, 367, 18 ; — III, 531, 8).

DIREDAZIONE (Effetti della). La pruova della diredazione è a carico degli eredi instituiti, o legittimi : (III, 536, 7). — Il dritto ad impugnare la causa di diredazione si perde, quando il figlio abbia approvato tacitamente, o espressamente il testamento : (III, 536, 11). — La tacita approvazione del testamento non è efficace a togliere al diredato la facoltà di dedurre la nullità o falsità del testamento quando posteriormente scopra i motivi per dedurne detta falsità, o nullità : (III, 536, 18). — L' azione ad impugnare la diredazione passa agli eredi : (III, 537, 4). — La diredazione fa che il diredato giustamente non venga calcolato nel ripartimento della riserva, o legittima : (III, 370, 3 ; — III, 537, 17 ; — III, 538, 1). — I discendenti del figliuolo diredato, che premuore al padre, non sono pregiudicati dalla sua diredazione, poichè succedono direttamente all' avo : (III, 370, 14 ; — III, 538, 15 ; — III, 538, 19). — Vale la stessa regola per la madre, e per ogni altro ascendente : (*ivi*). — Il diredato ha diritto di reclamare gli alimenti, quando non ha altri mezzi da vivere : (III, 370, 19 ; — III, 539, 1 ; — III, 539, 5).

DIREDAZIONE (Quando avviene la). Deve avvenire per cause dalla legge stabilite, e giuridicamente provate : (III, 367, 14). — La causa ammessa dalla legge dev' essere spiegata nel testamento : (III, 368, 15 ; — III, 531, 3 ; — III, 532, 3). —

La diredazione è ammessa dalla legge per cinque cause. La prima, se il figlio commetta verso il genitore sevizie, o altro delitto, che meni a pena correzionale: la seconda se gli nieghi gli alimenti: la terza se lo abbandoni, essendo furioso: la quarta se non curi di riscattarlo dal nemico, qualora sia prigioniero: la quinta se la figlia eserciti il meretricio: (III, 368, 21; — III, 532, 14; — III, 532, 25). — Può avvenire ancora contro gli ascendenti per cinque cause. La prima, se il genitore, o altro ascendente non curi di riscattare il figlio prigioniero: la seconda, se irragionevolmente gli nieghi gli alimenti: la terza, se abbandoni il figlio divenuto furioso: la quarta, se uno de' coniugi ascendenti abbia propinato il veleno all'altro: la quinta, se abbia attentato alla vita del figlio o discendente: (III, 369, 8; — III, 535, 1). — Viene ammessa, quando oltre la causa espressa nel testamento, sia questa da legali pruove giustificata: (III, 369, 24; — III, 535, 14; — III, 535, 17). — Non ha luogo verso i collaterali; poichè essi non sono chiamati alla legittima; (III, 369, 20).

DIRIMENTI IMPEDIMENTI AL MATRIMONIO (I) quali siano. V. *Impedimenti*.

DIRETTORI (I) degli ospedali civili, e militari, o di altre case pubbliche sono tenuti a dare all' uffiziale dello stato civile fra le ore ventiquattro l' avviso della morte di una persona avvenuta ne' luoghi di loro dipendenza. V. *Atti di morte*. — Quelli de' luoghi di beneficenza debbono consentire all' adozione de' figliuoli di padre ignoto. V. *Adozione*.

DISAPPROVAZIONE DI STATO (La) cosa sia, e come si faccia. V. *Rifiuto di stato.*

DISCENDENTI (I) occupano il primo luogo nella successione. V. *Successione*. — Possono essere arrestati da' loro ascendenti. V. *Arresto personale* e *Patria potestà*. — Come facciasi fra loro la divisione. V. *Divisione*.

DISCUSSIONE (La) de' mobili del debitore minore, o interdetto deve farsi pria della vendita degl' immobili. V. *Spropriazione forzata*. — Non è necessario di farsi quando gl' immobili del minore, o interdetto sono posseduti in comune con un maggiore, quando il debito è comune tra un maggiore ed un minore, o un interdetto; e quando le istanze giudiziali siansi proposte contra un maggiore, e pria dell' interdizione: (VI, 561, 9; — VI, 571, 1).

DISPENSA (La) dalla collazione quando si ha, V. *Collazione* e *Divisione*.

DISPENSA A' DIVIETI DI MATRIMONIO (La) quando può ottenersi, e da chi. V. *Matrimonio*.

DISPOSIZIONE (La) tra vivi, o di ultima volontà, fatta con l'espressioni di *casa mobigliata* comprende la sola mobiglia; fatta con le epressioni *con tutto quello che vi si trova nella casa*, comprende tutte le cose, eccetto i denari, e i documenti comprovativi di altri dritti, in essa esistenti: (II, 20, 12; — II, 20, 15; — II, 56, 6; — II, 56, 8; — II, 56, 25; — II, 57, 1). — V. *Mobiglia*.

DISPOSIZIONE PARTICOLARE (La) ammessa dalla legge fra i coniugi quale sia. V. *Coniugi*.

DISPOSIZIONI PERMESSE A FAVORE DE' NIPOTI DEL DONANTE, O DEL TESTATORE (Effetti delle). Non avendo il gravato altro dritto, che di raccogliere e restituire i beni lasciati a' suoi figli, questi perciò succedono per proprio dritto ne' beni loro restituiti, senza che il padre o la madre possano imporvi alcun peso: (III, 435, 19; — III, 771, 16; — III, 771, 19). — Sebbene le sostituzioni non possano oltrepassare il primo grado de' figli o fratelli, pure i discendenti del chiamato predefunto prendono i beni del di loro ascendente per dritto di rappresentazione: (III, 436, 4; — III, 776, 13; — III, 776, 17). — Se muoiano i figli del gravato, le disposizioni fatte a loro favore restano estinte; ed i beni rimangono liberi in mano del gravato: (III, 777, 5). — Opinione del Maleville all' oggetto: (*ivi*). — Se il figlio, il fratello, o la sorella, cui fossero stati donati beni senza obbligo di restituzione, accettino una nuova liberalità con atto tra vivi o per testamento, sotto condizione che i beni precedentemente donati loro rimangano gravati di restituzione, non possono rinunziare alla seconda disposizione, per attenersi alla prima: (III, 436, 9; — III, 779, 16; — III, 779, 22; — III, 781, 18). — Esame della quistione, se una seconda liberalità, a' termini dell' articolo 1008, può estendersi a gravare anche la riserba: (III, 780, 9). — I diritti de' chiamati si aprono subitochè per qualunque causa, il figlio, la sorella o il fratello cessano di possedere i beni; ma l' abbandono anticipato de' beni fatto a' chiamati dal gravato non pregiudica i suoi creditori: (III, 436, 16; — III, 782, 9; — III, 782, 14; — III, 787, 24). V. *Gravato*. — Le mogli de' gravati non possono pretendere soccorsi sussidiarj su i beni donati, fuorchè pel solo capitale del denaro portato in dote e nel caso che il testatore lo abbia ordinato: (III, 436, 24; — III, 788, 20; — III, 789, 4). — Colui, che farà simili disposizioni, potrà collo stesso atto nominare un tutore, e potrà nominarlo anche con atto posteriore; e questo tutore sarà incaricato di eseguire le sue dispo-

sizioni: (III, 437, 3; — III, 789, 12). — Obbligano il gravato a varj doveri. V. *Gravato*. — Se il gravame contenuto nelle disposizioni permesse a favore del donante, o testatore, si contenga in un testamento, può sempre ritrattarsi. Al opposto sarà irretrattabile, se comprendesi in una donazione tra vivi: (III, 770, 27). — Se chi ha disposto a favore de' figliuoli de' suoi fratelli, o delle sue sorelle, muoia con figli, la disposizione fatta con testamento sarà nulla di pieno dritto, e se ha disposto per donazione, questa cadrà a' termini degli articoli 885 ed 889: (III, 771, 3). V. *Sostituzione fedecomessaria*.

DISPOSIZIONI PERMESSE A FAVORE DE' NIPOTI DEL DONANTE, O DEL TESTATORE (Forma delle). Le disposizioni permesse consistono nel potere, che ha il padre o la madre di lasciare la quota disponibile ad uno o più de' loro figliuoli, con atto tra vivi o di ultima volontà, ma coll' obbligo a costoro di restituirla a' figli nati, o da nascere senza distinzione di sesso o età: (III, 435, 2; — III, 769, 2; — III, 772, 6; — III, 772, 10). — Questa facoltà non può esercitarsi da' bisavoli verso alcuno de' suoi nipoti: (III, 769, 14). — Dette disposizioni posson anche farsi da un fratello, orbato di prole; ma ne' termini di restituire a' figli nati o da nascere, senza distinzione di sesso o età, da' loro fratelli, o dalle sorelle: (III, 435, 8; — III, 769, 7). — Queste disposizioni si avrebbero dovuto congiungere colle sostituzioni fedecommessarie; ma se ne è parlato separatamente per seguire l'ordine stabilito dalle leggi civili: (III, 434, 4). — Nascono dalle facoltà, che ha il padre, o la madre, di dar la quota disponibile de' loro beni a colui, che più lor piace: (III, 434, 3). — Facendosi da' fratelli, sono permesse, favorendosi gl' impulsi naturali di beneficare quelli che sono a noi più vicini: (III, 435, 12). V. *Sostituzione fedecommessaria* e *Gravato*.

DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE (Le) valgono lo stesso che testamenti. — Per le regole generali sulla forma degli stessi. V. *Testamenti*.

DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE (Le istituzioni di erede e legati in generale, sono comprese nelle). Le disposizioni testamentarie sono o *universali*, o *a titolo universale*, o *a titolo particolare*. Ciascheduna di queste disposizioni, fatta sotto la denominazione di instituzione di erede, o di legato, produce il suo effetto: (III, 397, 4; — III, 625, 47). — Erede e legatario universale vagliono lo stesso; ed il testamento, abolite le formalità richieste dal dritto romano, è sempre valido, o che si usi la formola *nomino*,

o *instituisco erede*, o che, *io dono*, *io dispongo*, *lego la mia eredità*, o *i miei beni*: (III, 397, 10). — Essendo stati gli eredi, con convenevole semplicità, dalle nostre leggi equiparati a' legatarj universali, perciò la *istituzione di erede*, o il *legato universale* è la disposizione testamentaria, colla quale il testatore dà ad una o a più persone l'universalità de' beni, che egli lascerà dopo la sua morte: (III, 397, 20; — III, 626, 7; — III, 626, 10). — Queste persone portano il nome di *legatarj universali*, ed i beni loro lasciati diconsi *legati universali*: (*ivi*). — Se il testatore, in vece di disporre di tutti i beni, de' quali ha facoltà, si limiti ad una quota parte di essi, si avranno allora uno o più legatarj a titolo universale: (III, 626, 21). — Ne' paesi di dritto consuetudinario della Francia non conoscevasi veruna differenza fra legato universale, ed eredità; e perciò la novità del sistema ha fatto incorrere in equivoci alcuni comentatori francesi: (III, 627, 9). — Tali equivoci vengono analizzati: (III, 628, 8). — La disposizione testamentaria *a titolo universale* può con un secondo testamento divenire *universale*; ed all' opposto, quella *universale* può divenire *a titolo universale*: (III, 630, 14). V. *Eredi*, *Legatarj*, *Legati*, *Sostituzione fedecommessaria*, *Sostituzione volgare* e *Testamenti*.

DISPOSIZIONI TRA VIVI, O DI ULTIMA VOLONTA' (Le) quali siano, e come si facciano. V. *Donazioni* e *Testamenti*. — Quando si considerano fatte agl' incapaci, e perciò non possano avere effetto. V. *Incapaci*. — Come sono sciolte ove sian fatte sotto condizione. V. *Condizione*.

DISSIPAZIONI (Le) per fare dichiarare la prodigalità di un uomo non sono fissate dalla legge, ma debbono esser valutate da' giudici: (I, 802, 5). V. *Prodigalità* e *Prodigo*.

DISSUGGELLAZIONE. V. *Rimozione di Suggelli*.

DISTANZA (La) da serbarsi nelle aperture di prospetto, siano dirette, siano obblique, si deve computare dalla faccia esteriore del muro in cui si fanno; e se vi sono balconi o altri simili sporti, dee computarsi dalla linea esteriore fino alla linea di separazione de' due fondi: (II, 260, 31; — II, 317, 24; — II, 318, 3); V. *Aperture*. — Quella degli alberi, per vedersi, se siano o no comuni, o per vedere quando debbono essere estirpati, dee determinarsi dal centro dell'albero, onde la metà del corpo di esso deve includersi nella misura: (II, 315, 24). V. *Alberi*.

DISTINZIONE DELLE COSE (La) quale sia per le nostre leggi. V. *Cose*. — Quella de' dritti cosa sia. V. *Dritti*.

DISTRIBUZIONE (La) del prezzo fra i creditori si fa, in caso di spropriazione forzata, secondo le leggi della procedura ne' giudizj civili: (VI, 565, 6; — VI, 581, 1).

DIVIDUO (Il) nelle leggi romane è tuttò ciò, che può scindersi in parti tanto intellettuali, che diconsi *pro indiviso*, quanto corporali, che diconsi *pro diviso*: (IV, 58, 18). — È di varie specie, e non è da confondersi coll' unità, e duplicità delle cose: (IV, 60, 8).

DIVIETO DI MATRIMONIO. La condizione con cui si divieta il matrimonio è contraria a' buoni costumi, e perciò si ha come non scritta nel testamento, o nella donazione. V. *Condizioni*.

DIVISIONE. V. *Fideiussione*.

DIVISIONE DELLE COSE (La) non forma più l' epigrafe di alcun libro delle nostre leggi, come era per dritto romano. V. *Epigrafe*.

DIVISIONE FRA I COEREDI (Quando può domandarsi la). Si può domandare in qualunque epoca, poichè niuno può essere astretto a rimanere in comunione, anche se il testatore l' ordinasse: (III, 83, 1; — III, 250, 7; — III, 250, 17). — Si può però convenire di sospendersi la divisione per un tempo determinato; e tale convenzione non può essere obbligatoria al di là di cinque anni, ma può essere rinnovata: (*ivi*). — Si può domandare anche se uno de' coeredi abbia goduto separatamente parte de' beni, purchè non siavi stato un precedente atto di divisione, o un possesso bastante ad indurre prescrizione: (III, 83, 15; — III, 250, 12; — III, 255, 14). — Si dilucida, come e quando possa aver luogo la prescrizione: (III, 255, 7). — Se ne analizza la sua durata: (*ivi*). — Si analizza pure su questo articolo la opinione di Maleville: (*ivi*). — Secondo il dritto romano la divisione si presumeva avvenuta pel diviso godimento de' beni durato dieci anni tra i presenti, ed anni venti fra gli assenti: (III, 83, 18).

DIVISIONE FRA I COEREDI (Oggetto su' quali cade la). Può esser oggetto di divisione tutto ciò, che apparteneva, con giusto titolo all' uomo trapassato. Può dividersi non solo la proprietà, ma eziandio l' usufrutto: (III, 254, 1). — Cadono in divisione anche le cose altrui, possedute in buona fede dal defunto: (III, 254, 10). — Cadono in divisione i beni, che il defunto avea in pegno. Competerà il possesso di essi a quello erede, cui sarà assegnato il credito costituito col pegno: (III, 254, 6). — Si dividono anche le cose di cui il defunto ne avea il godimento pendente una condizione: (III, 254, 11). —

Non possono dividersi 1. le cose, che il defunto possedeva per furto, violenza, o altro simile reato: 2. le cose, che egli avea in deposito: 3. i beni acquistati da uno de' coeredi col denaro dell'eredità, nel quale caso devono dividersi le sole somme, o il valore de' beni: 4. i diritti indivisibili: (III, 254, 15).

DIVISIONE FRA I COEREDI (Da chi può domandarsi la). L'azione per la divisione spetta a ciascuno de' coeredi, ed anche ad un coerede, cui siansi gratuitamente ceduti i dritti alla successione: (III, 84, 5; — III, 253, 8). — Spetta ancora a' creditori dell' erede, i quali possono domandare con la divisione anche l'incanto, se l'oggetto non è divisibile: (III, 253, 20). — Possono i creditori anche domandarla e promuoverla in contumacia del di loro debitore, e di tutti gli eredi: (III, 253, 20). — La divisione si può ancora domandare dal tutore autorizzato dal consiglio di famiglia, pe' suoi minori ed interdetti: (III, 84, 17; — III, 256, 3). — Si può chiedere dal minore emancipato, purchè sia assistito dal suo curatore, trattandosi di divisione di stabili: (III, 257, 1). — Il minore emancipato può prestarsi alla domanda di divisione, quando sarà assistito dal curatore, citato all'oggetto: (*ivi*). — La divisione può essere domandata da coloro, che sono stati messi nel possesso de' beni del coerede assente: (III, 84, 22; — III, 257, 6; — III, 258, 13). — Si può domandare dal marito per li beni mobili o immobili che pervengono alla moglie e che cadono in comunione; ma deve esser domandata dal marito col consenso della moglie quella de' beni, che non cadono in comunione. Altrimenti domandata sarà provvisionale: (III, 84, 24; — III, 258, 28; — III, 259, 7). — I coeredi della moglie non possono domandare la divisione definitiva, se non chiamando in giudizio il marito e la moglie: (III, 85, 2; — III, 258, 28; — III, 259, 7). — Non si può domandare dalla persona la quale, non avendo diritto a succedere, ha comprato tal diritto, non ostante ch'essa fosse parente del defunto. Tale persona ne verrà esclusa da tutti i coeredi, o da un solo, rimborsandole il prezzo della cessione: (III, 84, 7; — III, 280, 3; III, 282, 25). — Può esser esclusa, ancorchè avesse dato in permuta un immobile: (III, 282, 16). — Non può essere esclusa 1. se trattasi di vendita, o cessione di oggetti determinati; 2. se la cessione avvenga dopo la divisione; 3. se la cessione sia a titolo veramente gratuito; 4. se dagli eredi siasi rinunziato alla surrogazione: (III, 280, 13). — Questa disposizione riguarda tutti gli eredi, ed anche i legatarj: (III, 280, 8).

DIVISIONE FRA I COEREDI (Effetti della). La divisione determina in

un modo positivo la parte de' beni, che appartiene a ciascuno degli eredi; e perciò essa non è traslativa, ma determinativa del diritto di ciascuno erede: (III, 104, 15; — III, 340, 1; — III, 340, 5). — Da ciò nasce che ciascuno erede è primieramente riputato solo ed immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota, ed in secondo luogo, che si considera come non avesse avuto giammai la proprietà degli altri beni ereditarj: (*ivi*). — Ognuno de' coeredi condividenti è vicendevolmente garante delle molestie, ed evizioni, cui possa trovarsi esposto ciascun di loro: (III, 105, 5; — III, 341, 3; — III, 341, 16). — Ognuno de' coeredi condividenti è personalmente obbligato alla garantia suddetta in proporzione della sua quota ereditaria: ma se uno di essi trovasi inabile a prestarla, la tangente per cui è tenuto, dovrà egualmente ripartirsi fra la persona garantita, e gli altri creditori solventi: (III, 105, 8; — III, 341, 10). — Erroneo sentimento di Lebrun e Maleville, riguardante la garentia dovuta da un coerede all'altro: (III, 341, 21). — Erronea opinione degli autori delle pandette francesi, i quali dicono che l'erede per l'evizione sofferta non possa altro pretendere che quel prezzo, in cui il fondo evitto fu valutato nella divisione: (III, 342, 15). — Possono i coeredi rinunziare, o ampliare o restringere il favore e le regole della garantia: (III, 341, 18). — In quali casi la garantia non può aver luogo. V. *Garantia*. — Ognuno de' coeredi deve ricevere i documenti relativi a' beni che compongono la sua quota: e se alcuno fra loro ha ricevuto la maggior parte di una proprietà, i detti documenti rimangono comuni con coloro, che ne hanno ricevuta una parte minore: (III, 89, 22; — III, 283, 17). — Quello, presso cui restano i documenti di una proprietà divisa in una maggiore ed in una minore parte, ha l'obbligo di comunicarli ogni volta che ne sarà richiesto: (*ivi*). — Essendovi documenti comuni a tutta l'eredità, si consegneranno a colui che verrà da tutti scelto, o destinato dal giudice: (*ivi*). — Se la divisione è fatta giudizialmente, essendovi minori, interdetti, donne maritate, o assenti, acquista il carattere di divisione definitiva; nè dà diritto a dette persone alla *restituzione in intero*: (III, 86, 3; — III, 278, 19; — III, 279, 5). — Se non è fatta giudizialmente, si considera come provvisionale: (*ivi*). — La divisione può essere rescissa per causa di violenza, o di dolo, o per ragion di lesione oltre il quarto. Ma la semplice omissione di un cespite della eredità non dà luogo all'azione di rescissione, ma soltanto al suo supplimento: (III, 106, 1; — III, 344, 2; — III, 344, 8). — Quando non è ammessa l'azione di rescissione. V. *Rescissione*. — Non si può annullare o rescinder per errore: (III, 344, 11; — IV, 165, 7).

DIVISIONE FRA I COEREDI (Forma della). Il principio della ugnaglianza delle quote deve essere rigorosamente mantenuto nella divisione, e perciò ogni coerede può domandare la sua parte de' mobili, o degl' immobili *in ispecie*: (III, 87, 20; — III, 271, 9; — III, 271, 15). — I mobili però possono essere venduti pubblicamente, e colle forme dovute, se vi siano creditori, che li abbiano sequestrati, o che si oppongano; ovvero, se la maggior parte de' coeredi ne giudichi necessaria la vendita: (*ivi*). V. *Mobili* e *Immobili*. — Per evitare lo smembramento di fondi, per quanto sia possibile, si procurerà che in ciascuna porzione vi entri la medesima quantità di mobili ed immobili, di diritti e di crediti della stessa specie, e dello stesso valore, compensandosi con rendite, o denaro la ineguaglianza delle quote, quando la stretta ugnaglianza delle stesse non possa altrimenti ottenersi: (III, 8, 1; — III, 275, 6; — III, 276, 23). — Ogni coerede metterà in collazione ciò che gli è stato donato, e le somme delle quali è debitore. Ove però la collazione non venga fatta in *ispecie*, i coeredi, a' quali è dovuta, prenderanno anticipatamente una porzione uguale sulla massa ereditaria delle cose, per quanto è possibile, della stessa natura, qualità, e bontà di quelle, che non sono state conferite: (III, 88, 22; — III, 274, 22; — III, 275, 12). — Fatta la massa de' beni ereditarj, si faranno di poi tante porzioni uguali, per quanti sono gli eredi, o per quante sono le stirpi condividenti: (III, 89, 3; — III, 275, 3; — III, 275, 19). — Quando tutti gli eredi non sono presenti, e quando fra di essi vi sono minori, anche emancipati, o interdetti, e se fra i coeredi vi sono maggiori che non convengono in amichevole divisione, si farà la divisione giudiziariamente: (III, 85, 5; — III, 278, 10). — Essendoci più minori soggetti alla stessa tutela, ed abbiano interessi opposti nella divisione, si darà a ciascun minore un tutore speciale: (III, 85, 12; — III, 276, 13; — III, 279, 2). V. *Minori*. — Se in sì fatti casi vi sia luogo ad incanti, devono questi farsi giudizialmente, e colle formalità prescritte per le alienazioni de' beni de' minori; e vi saranno ammessi anche gli estranei a licitare: (III, 85, 16; — III, 278, 16). Quando tutti gli eredi non sono presenti, o fra essi trovansi minori, o interdetti, su tutti i beni ereditarj debbono apporsi i suggelli a richiesta degli eredi o del procuratore regio, o del giudice del circondario: (III, 85, 20; — III, 260, 24; — III, 261, 4). — Avvenendo la divisione, anche i creditori possono richiedere l'apposizione de' suggelli in virtù di un titolo esecutivo, o col permesso del giudice: ed essendo apposti i detti suggelli, è permesso a qualunque cre-

ditore di opporsi alla rimozione de' medesimi : (III, 85, 25 ; — III, 162, 25). V. *Creditori*. — La divisione fatta tra i maggiori di età presenti, o legittimamente rappresentati, non dà luogo all'apposizione de' suggelli, e può farsi fra loro in quella forma, e con quell' atto che si crederà conveniente : (III, 86, 13 ; — III, 260, 24 ; — III, 261, 4). — Le azioni per la divisione, e le controversie che insorgono nel corso delle operazioni, sono della cognizione de' tribunali del luogo ove è aperta le successione : (III, 86, 17 ; — III, 264, 4 ; — III, 264, 20). — Dandosi luogo ad incanti, si procederà avanti lo stesso tribunale. Quivi debbonsi pure presentare le dimande relative alla garantia delle quote, e quelle dirette a rescindire le divisioni : (*ivi*). — Quando la successione non oltrepassa il valore di trecento ducati, si può fare la divisione avanti al giudice del circondario : (III, 264, 14). — La competenza del tribunale del luogo, ov' è aperta la successione, riguarda i beni esistenti nel regno : (III, 264, 18). — Opinione erronea degli autori delle pandette francesi circa la nomina di un tutore speciale da darsi al minore dividente una successione, sostenendo che detta nomina debba farsi dal consiglio di famiglia convocato innanzi al giudice del circondario del luogo ove si è aperta la successione : (III, 265, 19). — Vi sono alcuni casi, ne' quali la regola di competenza del tribunale esposta di sopra soffre limitazione : (III, 266, 18). — Se uno de' coeredi ricusa di acconsentire alla divisione, o se insorgono controversie sul modo di eseguirla, il tribunale del luogo ove si è aperta la successione, pronunzierà su di tale quistione commettendo le operazioni della divisione ad uno de' giudici : (III, 86, 17 ; — III, 268, 1 ; — III, 268, 6). V. *Tribunali*. — Se nell'eredità si trovano beni immobili, il tribunale ne ordinerà la stima per mezzo de' periti scelti dalle parti interessate se sono di accordo, o nominati di ufficio dal tribunale, se esse non convengono : (III, 87, 1 ; — III, 269, 21 ; — III, 270, 11). — I periti presenteranno un processo verbale, che conterrà 1.° le basi della stima ; 2.° la indicazione se la cosa stimata possa comodamente dividersi ; 3.° il di loro parere, col quale si fissino nel caso di divisione le porzioni che si possono fare, ed il loro valore rispettivo. Questo processo verbale verrà dal tribunale omologato : (III, 87, 5 ; — III, 269, 24). — I periti debbono nominarsi di ufficio dal tribunale, allorchè fra i condividenti vi sieno minori, o interdetti : (III, 270, 5). — Se nella successione vi sono mobili de' quali non siasi fissato il prezzo in un regolare inventario, il tribunale eziandio ne ordinerà la stima : (III, 87, 10 ; — III, 270, 1 ; — III, 270,

10). — Se dal rapporto, o dalla dichiarazione de'periti apparirà, che i fondi non possono comodamente dividersi, se ne farà la vendita avanti al tribunale, o avanti un notaio, se le parti sieno tutte in età maggiore, e vi consentono. Negl'incanti si ammetteranno sempre gli estranei, se fra i coeredi vi sono minori, interdetti, o assenti: (III, 87, 15; — III, 272, 7; — III, 272, 12). — Seguita la stima e la vendita de'mobili e degl' immobili, il giudice commessario se occorra, rimetterà le parti avanti un notaio, ove si procederà a' conti che i condividenti devono rendersi, alla formazione della massa generale e delle rispettive quote, ed alle somministrazioni da farsi a ciascun condividente: (III, 88, 12; — III, 273, 1; — III, 273, 9; — III, 274, 1). — La vendita de'mobili ed immobili, trattandosi di divisione, avrà luogo ne' soli casi espressi dalla legge. Il prezzo, che la stessa produrrà si verserà nella massa per esser diviso fra i coeredi: (III, 273, 18). — Se nelle operazioni commesse al notaio insorgano dispute, il notaio ne stenderà processo verbale, e lo invierà al giudice commessario destinato per la divisione: (III, 89, 16; — III, 278, 3). — Le porzioni si formeranno da uno de' coeredi, se gli altri vi concordano, e se l'eletto accetta questa commissione: al contrario, si formeranno da un perito. Le quote in seguito verranno estratte a sorte: (III, 89, 3; — III, 276, 25; — III, 277, 6). — Prima di procedere all'estrazione, ciascun condividente può proporre i suoi reclami; allora l'estrazione a sorte avrà luogo dopo la definizione delle controversie: (III, 89, 12; — III, 277, 21). — Dovendosi fare una suddivisione tra le stirpi de'condividenti, si osserveranno le stesse regole: (III, 89, 5; — III, 278, 1).

DIVISIONE FRA I DISCENDENTI, FATTA DAGLI ASCENDENTI (Effetti della). Le divisioni fatte dagli ascendenti per atto tra vivi, non possono riguardare che i beni presenti. Questi atti sono considerati come anticipate successioni: (III, 440, 23; — III, 820, 15; — III, 821, 3). — Se non comprendono tutti i beni, che gli ascendenti lasciano alla di loro morte, questi beni si dividono in conformità delle disposizioni legali: (III, 441, 1; — III, 823, 5; — III, 823, 8). — Sono nulle quando non sono fatte fra tutti i figliuoli esistenti al tempo della morte dell'ascendente: (III, 441, 4; — III, 823, 21; — III, 824, 4). — Debbono comprendere anche i discendenti di que'figli, che premorirono all'ascendente. In caso contrario si può domandare una nuova divisione nelle forme legali: (*ivi*). — Le divisioni per atto di ultima volontà seguono la natura delle testamentarie disposizioni: e perciò si caducano, quando colui, a pro del quale si è fatta, non sopravviva al testa-

tore: (III, 825, 3). — Se il figlio premuoia all'ascendente, lasciando prole, questa rende invalide le divisioni fatte per atto di ultima volontà: (III, 825, 14). — Le alienazioni o le ipoteche fatte su i fondi caduti nella divisione rimangono rivocate in caso di nascita di altri figli del divisore, o di premorienza di uno de' suoi figliuoli con figli: (III, 826, 18). — Le divisioni possono essere impugnate, se uno de' figli fosse leso oltre il quarto, o pure l'anteparte abbia dato un vantaggio maggiore di quello, che la legge permette: (III, 441, 14; — III, 827, 8; — III, 827, 13). — Impugnate dal figlio, che si dice leso, deve questi anticipare le spese della stima, cui sarà diffinitivamente condannato, unitamente a quelle della lite, succumbendo: (III, 441, 21; — III, 828, 28; — III, 829, 3).

DIVISIONE FRA I DISCENDENTI FATTA DAGLI ASCENDENTI (Regole generali, e forma della). Per ottenere l'ordine e la pace nelle famiglie, è permesso al padre, alla madre, ed agli altri ascendenti di dividere i beni tra i loro figli, e discendenti: (III, 440, 14; — III, 814, 16; — III, 814, 19). — Questa divisione non è considerata nell'aspetto di liberalità, nè si può annoverare frà i modi di disporre: (III, 815, 15). — Gli ascendenti, per quanto si può, debbono serbare l'eguaglianza fra i loro discendenti, i quali non possono dolersi di formalità violate, ma possono produrre contro al giudizio degli ascendenti le ragioni che competerebbero contro le altre divisioni, eccetto il dolo e la violenza: (III, 817, 3). — Scioglimento di varie quistioni all'oggetto: (III, 818, 8). — Può l'ascendente, nel fare la divisione, imporre una penale a que' discendenti che non volessero accettare la sua divisione, privandoli della parte della quota disponibile, purchè assegni questa quota a titolo espresso di anteparte, e con dispensa di collazione a' coeredi osservanti la detta sua divisione: (III, 819, 23). — L'ascendente dividendo fra i suoi figliuoli, non ha obbligo di suddividere la quota che assegna a rappresentanti il di loro genitore defunto: (III, 820, 9). — Si può fare per atto tra vivi o per testamento, colle stesse formalità, condizioni e regole prescritte per le donazioni tra vivi e pe' testamenti: (III, 440, 27; — III, 820, 12; — III, 820, 18).

DIVORZIO (Il) fu in vigore anche in tempo delle leggi de' principi cristiani: si ammetteva per cagioni determinate: (I, 365, 9). — È ammesso fra i Greci cattolici, per causa di adulterio: (I, 365, 15). — Non è ammesso dalla chiesa latina: dibattimenti all'oggetto fra gli antichi padri della chiesa: (I, 366, 7). — Per quali cagioni non si è stimato di ammetterlo per le nostre leggi civili: (I, 367, 4).

DOCUMENTI (I) de' fondi divisi a chi debbono appartenere. V. *Divisione.*

DOLO (II) è causa di fare annullare i contratti. V. *Contratti.* — Esiste quando si fa uso di qualsivoglia artifizio o manovra per ingannare un altro : (IV , 21 , 12).— Per dritto romano si distingueva in dolo che *dava causa* al contratto, il quale produceva la nullità delle obbligazioni ; ed in dolo *incidente* , che dava luogo ad emendazioni e danni : (IV, 21 , 14). — Secondo le nostre leggi è causa di nullità, quando i raggiri praticati da una parte sieno stati tali , che senza di essi l'altra parte non avrebbe contrattato : (IV, 21 , 23 ; — IV, 163 , 6 ; — IV, 163, 11). — Non si presume, ma deve provarsi : (IV, 22 , 2 ; — IV, 163 , 9 ; — IV, 164, 16). — La pruova del dolo deve essere evidente ; ma l'estimazione delle circostanze è rimessa al prudente arbitrio de' giudici : (IV, 164 , 6). — Usato da' debitori dà luogo al risarcimento de' danni ed interessi. V. *Danni ed interessi* e *Obbligazioni.*

DOMESTICI ED OPERAJ (I) in qual modo possono locare le loro opere, ed in caso di contestazione co' loro padroni a quale asserzione giurata si presta fede. V. *Locazione.* — I domestici degli albergatori , i quali fanno un furto su gli effetti de' viaggiatori , rendono risponsabile di tal furto il di loro padrone. V. *Albergatori.* I padroni de' domestici sono tenuti per danno da costoro cagionato. V. *Quasi-delitti.* — Pel di loro domicilio. V. *Domicilio.*

DOMICILIO (Cangiamento , e pruova del). Ogni uomo di età maggiore, o emancipato , può scegliere a suo piacere il domicilio , potendosi attenere al suo interesse , o al suo capriccio , e si può perciò allontanare dal domicilio di origine : (I, 159 , 4). — Il cangiamento risulta dalla intenzione , che manifestasi all' oggetto coll' effettiva residenza nel luogo, ove vuole fissarsi il nuovo domicilio : (I , 151 , 27 ; — I , 162 , 11 ; — I , 162 , 14). — Sentimento erroneo di alcuni , i quali hanno creduto che si dovesse calcolare con maggior rigore l' intenzione de' nazionali che vanno a stabilirsi in paese straniero , per vedere se hanno cangiato domicilio. Decisioni della corte di appello di Parigi all' oggetto , ed opinione di quella di Grenoble : (I , 164 , 6). — La pruova del cangiamento di domicilio risulterà da due dichiarazioni, l'una fatta nella municipalità del comune ove si vuole domiciliare , l'altra in quella del comune , che si abbandona : (I , 152 , 7 ; — I, 165 , 18 ; — I, 165 , 22). — In mancanza delle dichiarazioni dipenderà la pruova dall' intenzione dalle circostanze, che , non potendo essere esattamente noverate dalla legge , sono state lasciate per intero alla prudenza de' giudici : (*ivi*). — La corte di cassazione di Francia ha stimato circostanze bastevoli a dimostrare il can-

giamento di domicilio il pagamento delle contribuzioni personali per sette anni in un luogo: (I, 167, 3). — Pigeau propone varj casi all'oggetto: (I, 167, 27). — Quando riesca difficile il determinare in qual luogo abbia una persona il domicilio, ottiene la preferenza il luogo del domicilio di origine: (I, 159, 21).

DOMICILIO (Definizione, e divisione del). Il domicilio di qualunque nazionale è il luogo della dimora principale destinata per essere il centro di tutti gli affari e la sede della propria fortuna: (I, 150, 1; — I, 158, 10; — I, 160, 5). — Da alcuni è detto *relazione morale* dell'uomo col luogo di sua residenza, in quanto non consiste nella residenza *fisica*, o di fatto in un luogo, ma nell'affezione contratta da una persona col luogo eletto: (I, 150, 3). — Per dritto romano si distingueva in *comune*, e *proprio*; questo dividevasi in *necessario*, e *volontario*: (I, 150, 20). — Ora si distingue in domicilio *politico*, e domicilio *civile*: il primo è determinato dal luogo ove si esercitano i diritti di cittadinanza; il secondo dal luogo ove si ha la sede de' proprj affari ed il principale stabilimento: (I, 151, 3). — Le leggi civili si occupano del solo domicilio civile, il quale si divide in *reale*, che equivale al *proprio e volontario* de' romani, ed in *convenzionale*: (I, 151, 11; — I, 158, 21). — Il domicilio *reale* si divide in domicilio *di origine*, ed in domicilio posteriormente acquistato per *elezione*: (*ivi*). — Il domicilio *convenzionale* consiste nella scelta di un luogo per facilitare l'esecuzione di qualche atto. Questo domicilio talune volte può essere anche quello che realmente ed attualmente si gode: (I, 151, 19; — I, 175, 16; — I, 176, 3). — Il carattere del domicilio *reale* è l'unità, niuno potendo avere due diversi domicilj: (I, 159, 9). — Il domicilio convenzionale eletto è sostenuto da una mera finzione, la quale per certi effetti suppone una persona domiciliata in un luogo in cui realmente non trovasi: (I, 156, 10). — L'elezione del domicilio è prescritta dalla legge, o deriva dalla convenzione. È prescritta dalla legge in tutti quegli atti della procedura civile in cui la legge esige tale elezione, ed ancora nella inscrizione ipotecaria, che il creditore è tenuto a fare: (I, 156, 15). — Nasce l'elezione del domicilio dalla *convenzione*, quando le parti lo stabiliscono fra loro per l'esecuzione di alcuni atti: (I, 156, 28).

DOMICILIO DI ELEZIONE (Effetti del). Seguito il cambiamento di domicilio, il cittadino cessa di far parte della comunità ove trovavasi, e si reputa membro di quella ove si è trasferito: (I, 168, 28). — Le citazioni ed ogni altro atto si faranno a questo nuovo domicilio: (I, 169, 1). — Se mentre pende

una istanza, una delle parti cambii domicilio senza avvertirne l'altra, le intimazioni posteriori fatte al primo domicilio saranno valide: come saranno valide ancora quelle fatte all'antico domicilio, non ostante la notificazione del nuovo, quando si è omesso d'indicare quest'ultimo: (I, 165, 10). — Gli effetti del domicilio di elezione richiesto dalle leggi di procedura civile in alcuni atti si osservano in dette leggi: (I, 156, 18). — Il domicilio eletto per motivo di ipoteca produce, che coloro i quali hanno azione da promuovere contra il creditore inscritto, possono farlo citare nel domicilio eletto sul registro della inscrizione delle ipoteche: (I, 156, 23). — Nel domicilio eletto per convenzione posson farsi le intimazioni e notificazioni relative all'atto pel quale fu convenuto: (I, 156, 29; — I, 175, 16; — I, 176, 2). — La facoltà di citare al domicilio eletto appartiene anche a' creditori di colui che può far citare in detto domicilio: (I, 175, 21). — L'elezione convenzionale di domicilio è anche attributiva di giurisdizione al giudice del luogo in cui il domicilio trovasi prescelto: (I, 157, 9; — I, 175, 16; — I, 176, 22). — La persona, presso cui il domicilio si elegge, è considerata come un mandatario incaricato a ricevere tutte le significazioni che le verranno date relativamente a certi determinati affari: (I, 177, 20). — Il domicilio eletto per la esecuzione di un'obbligazione contratta, non può intendersi eletto per la significazione della cessione o trasporto di questa obbligazione: (I, 178, 6). — Il domicilio eletto per la esecuzione di un contratto non può presumersi eletto per la esecuzione di una sentenza: (I, 178, 14). — Il domicilio eletto diversifica dal domicilio ordinario 1.° perchè è speciale pel solo affare per cui fu eletto; 2.° perchè essendo l'effetto di un contratto passa agli eredi: (I, 157, 22). — Contraria, ma erronea opinione all'oggetto degli autori delle pandette francesi: (I, 157, 27).

DOMICILIO REALE (Effetti del). Il domicilio degl'impiegati rivocabili, o a tempo è nel luogo del loro primiero domicilio, poichè si considera che abbiano sempre l'animo di ritornarci: (I, 152, 13; — I, 169, 11; — I, 169, 14). — Quali siano detti impiegati: (*ivi*). — Questi impiegati però possono essere citati nel domicilio di *dignità*, o di *ufficio*, se trattisi di quistioni relative al titolo, o ufficio, che sostengono: (I, 170, 15). — La nomina o l'accettazione di una carica a vita opera di pieno dritto il cambiamento del primo domicilio: (I, 153, 1; — I, 170, 22). — Quali siano queste cariche a vita: (*ivi*). — La donna maritata, anche se fosse separata di beni, ha per domicilio

la casa del marito finchè dura il matrimonio: (I, 153, 15; — I, 171, 7; — I, 171, 10). — La donna separata di beni ritiene il domicilio del marito; ma separata di corpo e di beni lo ritiene sino a che ne' modi ordinarj ne abbia eletto un altro: (I, 171, 15). — La donna che è pubblica mercantessa può avere un domicilio diverso da quello del marito: (I, 172, 10). — I figli di famiglia non emancipati non possono avere un domicilio diverso da quello del di loro genitore. I minori hanno il di loro domicilio in casa del proprio tutore: (I, 153, 19; — I, 171, 6; — I, 172, 20). — I maggiori interdetti hanno parimente il di loro domicilio in casa del tutore assegnatogli, ma per imperiose circostanze possono ritenere il domicilio di cui godevano all' epoca della loro interdizione: (I, 154, 1; — I, 171, 6; — I, 173, 1). — I maggiori che servono o lavorano abitualmente in casa altrui, hanno lo stesso domicilio delle persone a cui servono o per le quali lavorano: (I, 154, 8; — I, 173, 14; — I, 173, 18). — Il domicilio de' maggiori che lavorano o servono in casa altrui, non deve considerarsi come un domicilio *abituale*, sì bene come un semplice domicilio *attuale*, cioè tale da durare fino a che dura il servizio: (I, 154, 27). — Gli studenti, che si allontanano dalla patria, conservano il di loro domicilio primiero, poichè si presume che ivi vogliono ritornare: (I, 173, 21). — Questa presunzione a loro riguardo non esclude le pruove in contrario: (*ivi*). — I detenuti ed i relegati non perdono il loro domicilio: (I, 174, 5). — Coll'esilio perpetuo si cambia domicilio, ma non si cambia per l'esilio temporaneo: (I, 154, 13). — Il domicilio del defunto determina il luogo dell'apertura della successione: (I, 155, 17; — I, 174, 18; — I, 174, 20). — La successione della donna maritata s' intende sempre aperta nel domicilio del marito: (*ivi*). — Colui, che si allontana dal suo domicilio per andare all' armata, e quivi muore, la sua successione si apre nel di lui domicilio primiero: (I, 175, 7). — Se alcuno non abbia domicilio di origine, o posteriormente acquistato, per la validità degli atti giudiziarj bisogna conformarsi alle regole stabilite nelle leggi di procedura ne' giudizj civili: (I, 174, 15). — Qual sia il domicilio dell' assente. (V. *Dichiarazione di assenza*).

DOMINIO (Il) su quali cose cade, e chi lo gode. V. *Beni*.

DOMINIO DIRETTO (Il) cosa sia. V. *Canone* ed *Enfiteusi*.

DONAZIONI. Capacità di disporre e di ricevere per donazioni tra vivi. Le donazioni devono esser fatte da chi è sano di mente, cioè nella integrità e nel pieno possesso della ragione: (III, 353, 1; — III, 458, 13). — Possono es-

ver fatte dagl' interdetti non dichiarati ; ma i giudiei possono permettere la pruova de' fatti dichiarativi del vero stato di coloro, anche se il notaio abbia dichiarato nell'atto che il donante era sano di mente : (III, 458, 14). V. *Interdizione*. — Se il notaio asserisca che la donazione è stata dettata dal donante, di cui vuolsi provare la demenza dopo morto, la verità di tale atto non si può impugnare che colla iscrizione in falso : (III, 459, 16). — Nelle donazioni si devono distinguere due cose, allorchè per follia o demenza si vogliano impugnare la *verità dell' atto* e la *capacità* di colui che ne è autore : la prima non può impugnarsi ; la seconda si può impugnare, e sulla stessa cadrà la pruova : (III, 460, 1). — Se possano esser validamente fatte a favor di una concubina. V. *Concubina*. — Qualunque persona può disporre e ricevere per donazione tra vivi, eccettuati coloro che sono privi de' dritti civili, o dichiarati indegni : (III, 354, 3 ; — III, 465, 18 ; — III, 466, 1). V. *Capacità* e *Indegni*. — Che perciò non possono esser fatte, nè possono riceversi da coloro che sono colpiti d' incapacità : (III, 354, 5). V. *Incapaci* e *Incapacità*. — È assolutamente incapace di donare il minore, il quale abbia meno di anni sedici di età : (III, 354, 10 ; — III, 474, 10 ; — III, 474, 12). V. *Minori*. — Le donazioni non possono esser fatte dalle donne maritate senza il consenso del marito, purchè non fossero fatte a' figli comuni : (III, 355, 11 ; — III, 476, 13). V. *Donna maritata*. — Non possono esser fatte a favore di coloro che non sono ancora concepiti nel tempo della donazione : (III, 355, 19 ; — III, 476, 17 ; — III, 477, 5). — Possono esser fatte a coloro che sono concepiti ; ed in questo caso sono accettate dal tutore, o dal padre o dalla madre : (III, 476, 19 ; — III, 477, 18). — Non possono esser fatte dal minore, ancorchè sia giunto agli anni sedici, nè dal minore divenuto maggiore, a favore de' loro tutori, pria che il conto definitivo da costoro non sia stato renduto, e liquidato. Sono eccettuati da questa disposizione il tutore surrogato ed i tutori che sono ascendenti : (III, 355, 19 ; — III, 478, 9 ; — III, 478, 17). — Non possono esser fatte a favore de' figli naturali : (III, 356, 22 ; — III, 479, 5). — I figli naturali in pregiudizio di altri figli naturali possono ricevere dal padre la metà o i due terzi dell' eredità, de' quali può disporre giusta l' art. 674, siccome la madre può preferire un solo de' figli naturali in tutta l' eredità : (III, 479, 11). — Il padre non può dar nulla a' figli naturali sulla quota riserbata quando la disponibile sia esaurita. All' opposto, concorrendo i figli naturali coll' avo, possono ricevere l' eredità paterna, lasciando agli avi il solo quarto per la legittima : (III,

480, 12). — Le donazioni non possono esser fatte a favore de' chirurghi e medici, degli uffiziali di sanità, speziali, avvocati ed ecclesiastici; i quali abbiano, ognuno nella sua qualità, assistito l'infermo nella sua ultima malattia; eccetto però se vengano fatte a titolo rimuneratorio, o se le dette persone siano parenti fino al quarto grado inclusivamente, ed il donante non abbia eredi in linea retta: (III, 357, 1; — III, 480, 20; — III, 481, 9). V. *Incapaci*. — La interdizione di tali donazioni fatte alle persone suddette per causa di parentela fino al quarto grado inclusivo non comprende gli affini: (III, 484, 6). — Possono esser fatte a favore de' luoghi pii, e de' corpi morali autorizzati dal Governo a riceverle: (III, 358, 1; — III, 485, 9; — III, 485, 13). — Possono esser fatte a favore dello straniero, la cui nazione abbia la reciprocanza colla nostra: (III, 358, 22; — III, 493, 1).

DONAZIONI (Effetti delle). Le donazioni se sieno o no soggette a collazione, ed essendolo da chi devon conferirsi. V. *Collazione*. — Le donazioni sono soggette a riduzione. V. *Donazioni*, e *Riduzióne delle donazioni*. — Devono comprendere i soli beni presenti; ed ove si estendano anche a' futuri, sono nulle in quanto agli stessi: (III, 375, 4; — III, 557, 3; — III, 557, 7). — In una donazione di beni presenti con riserva di usufrutto, la dichiarazione fatta che i frutti esistenti in tempo della morte del donante saranno compresi nella donazione, non può farla considerare come donazione di beni futuri: (III, 557, 13). — Le donazioni producono il di loro effetto, se sono *espressamente* accettate dal donatario, dal giorno dell' accettazione, perchè allora avverasi il concorso di ambe le parti rispetto alla donazione: (III, 372, 1; — III, 543, 1; — III, 543, 9; — III, 543, 17). — La donazione accettata da un minore giunto alla pubertà, ma non emancipato, è nulla, quantunque gli autori delle pandette francesi sostengano il contrario: (III, 546, 11). V. *Donna maritata*, *Minori* e *Interdetti*. — Essendo validamente fatte e legalmente accettate, trasferiscono la proprietà delle cose donate al donatario senza bisogno di tradizione formale: (III, 375, 21; — III, 547, 12). — Fatte sotto condizione, la cui esecuzione dipende dalla sola volontà del donante, sono nulle: (III, 375, 14; — III, 558, 1; — III, 558, 4). — Fatte coll' obbligo al donatario di pagare i debiti ed i pesi non esistenti all' epoca della donazione, sono nulle: (III, 375, 16; — III, 558, 16; — III, 559, 1). — Fatte colla facoltà al donante di disporre di alcuna cosa o di qualche somma, se il donante muoia senza disporne, la cosa o la somma riserbata apparterrà agli eredi del donante; quante volte però non

si tratti di donazioni tra coniugi per contratto di matrimonio: (III, 376, 1; — III, 559, 22; — III, 560, 17). — Le disposizioni della legge di doversi le donazioni limitare a' soli beni presenti, o di rimaner nulle quando siansi fatte o sotto condizioni dipendenti dalla sola volontà del donante, ovvero di pagarsi dal donatario debiti e pesi non esistenti all' epoca della donazione, o non descritti nell' atto, non possono applicarsi al disposto ne' capitoli VIII e IX del titolo delle donazioni: (III, 376, 10; — III, 560, 15; — III, 561, 1). — Le donazioni fatte colla facoltà al donante di tener per se, o di poter dare ad altri l' usufrutto o il godimento de' beni, hanno tutto il di loro effetto, ove si tratti di donazioni d' immobili: (III, 376, 16; — III, 565, 1). — Le donazioni di cose mobili sono valide per quelle sole descritte nell' atto della loro stima: (III, 375, 17; — III, 563, 21; — III, 564, 1). — Quando le donazioni di beni mobili siansi fatte con riserva di usufrutto, il donatario sarà tenuto a riceversi le cose donate, che esistono nella specie, nello stato in cui si trovano al termine dell' usufrutto o del godimento: (III, 376, 19; — III, 565, 8). V. *Donazioni (Obblighi e dritti del donatario)*. — Fatte dagl' interdetti, non possono essere dichiarate nulle dopo la morte di essi, se non si provi che esisteva la follia allorchè avvennero le donazioni: (III, 458, 15). V. *Interdizioni*. — Fatte nell' ira o per suggestione, quando possano annullarsi: (III, 462, 4). — Se la donazione si faccia ad una prole conceputa, non avrà effetto, se detta prole non nasca vitale: (III, 477, 3; — III, 477, 5). — Il donatario nato vitale, seguita l' accettazione del dono, ne trasmette la proprietà a' suoi eredi se appena nato la sua vita si estingua: (III, 478, 3). — Quando i fanciulli sono vitali. V. *Parto*, *Paternità* e *Filiazione*. — Non sono valevoli le donazioni fatte ad incapaci, anche fatte sotto nome di persone interposte: (III, 359, 6; — III, 488, 6; — III, 488, 11). — V. *Persone interposte*, *Liberalità* e *Quota*. — Le rimuneratorie, delle quali si parla nell' articolo 825, ove eccedano la disponibile, si possono ridurre, non già annullare: (III, 483, 13). — Le donazioni confermate, ratificate, o eseguite volontariamente dopo la morte del donante per parte degli eredi o di quelli che dal donante hanno causa, non possono indi esser impugnate pe' vizj di forma, o per qualunque altra eccezione: (IV, 132, 14; — IV, 488, 24; — IV, 492, 22). — I vizj di forma nelle donazioni non possono ripararsi con atto confermativo del donante: (IV, 132, 4; — IV, 488, 21; — IV, 489, 3). — Se la donazione fra vivi soggetta a riduzione sia stata fatta a favor di persona che sia in grado di suc-

cedere potrà questa ritenere su i beni donati il valore della porzione che gli spetterebbe, in qualità di erede su i beni non disponibili della medesima specie: (III, 366, 2; — III, 524, 5; — III, 524, 11).

DONAZIONI (Effetti della rivocazione delle). Le donazioni rivocate per l'inadempimento delle condizioni fanno ritornare i beni al donante liberi da qualunque peso ed ipoteca proveniente dal donatario. Il donante ha dritto di rivendicarli anche contro i terzi possessori: (III, 379, 1). — I beni tornano pure al patrimonio del donante liberi da pesi ed ipoteche, allorchè le donazioni sono rivocate di pieno dritto: (III, 381, 15; — III, 582, 16). — Restano però obbligati in sussidio per la restituzione della dote della moglie del donatario: (*ivi* e III, 583, 1). Il rifiuto degli alimenti producendo la rivocazione delle donazioni per l'inadempimento delle condizioni, non avrà mai effetto contro i terzi: (III, 571, 17). — Rivocate per causa di ingratitudine, non apportano pregiudizio alle alienazioni fatte dal donatario, nè alle ipoteche impostevi, purchè sieno avvenute pria della trascrizione della domanda di rivocazione: (III, 379, 25; — III, 577, 8; — III, 577, 17). — Rivocate per causa d'ingratitudine fanno restituire al donante dal donatario i frutti delle cose alienate, ed anche quelli raccolti dal giorno della domandata rivocazione: (*ivi*). — Se il donante dopo la nascita del figlio abbia fatto continuare il donatario nel possesso de' beni donati, quantunque possa rivocare la donazione, non potrà ciò non ostante obbligare il donatario a restituire i frutti, se non dal giorno, in cui gli sia notificata la sopravvegnenza del figlio: (III, 381, 7; — III, 581, 3; — III, 581, 13). — Le donazioni rivocate di pieno diritto non possono rivivere per la morte del figlio sopravvenuto, nè per altro atto, ma è necessario che siano confermate dal donante con nuova disposizione: (III, 381, 24; — III, 582, 16). — Le donazioni rivocabili di pieno dritto, se si facciano con clausole o convenzioni per le quali il donante rinunzia al dritto di rivocarle per la sopravvegnenza de' figli, queste clausole e convenzioni non producono alcuno effetto, e le donazioni si rivocano: (III, 382, 3; — III, 584, 1). — Se il donante, con atto posteriore alla rivocazione avvenuta per la sopravvegnenza de' figli, doni di nuovo allo stesso donatario, sono valevoli le inscrizioni ipotecarie prese da' creditori del donatario su i beni di questa seconda donazione, e le inscrizioni de' creditori, i quali le aveano prese in tempo della prima donazione sono risolute, eccetto le legali e giudiziarie: (III, 584, 5). — Le donazioni rivocate possono rinnovarsi con atto tra vivi, o di ultima volontà: (III, 584, 13). — Come si

possono prescrivere le donazioni rivocate. V. *Donazioni* (*Obblighi e dritti del donatario*).

DONAZIONI (Forma delle). Le donazioni debbono essere fatte innanzi ad un notaio nell' ordinaria forma autentica de' contratti : (III, 371, 14 ; — III, 539, 14). — È nulla quella donazione, nella quale alcuno de' testimoni intervenuti non abbia firmato, o per non sapere scrivere, o per non essere stato richiesto ed avvertito dal notaio a dover firmare : (III, 540, 1). — Non è nulla quella donazione in cui alcuna delle parti, dichiarando di non sapere scrivere, non firmi, sebbene si discuopra di poi che sappia scrivere : (*ivi*). — Le donazioni nulle perchè non fatte a norma della legge, sebbene contengano la firma delle parti contraenti, non possono valere come scritture private, poichè la legge esige che l' atto sia stipulato innanzi notaio : (III, 540, 23). — Le donazioni di mobili, che manualmente si consegnino, acquistano la loro efficacia dalla tradizione reale ed istantanea, poichè il possesso vale per titolo : (III, 541, 17). — *Gli oggetti mobili incorporali* non possono donarsi mercè la semplice tradizione del titolo, che il donante avea contro al terzo ; ma è necessario all' uopo un atto autentico, che contenga il trasferimento gratuito : (III, 542, 6). — Trattandosi però di crediti nascenti da cambiali, biglietti ad ordine, carte di credito su i pubblici banchi, si donano colla semplice girata fatta a favore del donatario : (III, 542, 14). — Neppure è necessario titolo autentico, se si voglia donare ad un terzo il debito da esso dovuto per iscrittura privata, di cui è sufficiente la sola restituzione : (*ivi*). — Possono essere fatte le donazioni *puramente e semplicemente*, o *sotto condizione* purchè questa non sia impossibile, o contraria a' buoni costumi ; nel qual caso si ha come non scritta : (III, 352, 15 ; — III, 453, 17 ; — III, 454, 1). — A differenza de' contratti, le donazioni non hanno bisogno di *causa*, poichè la *causa* è nel titolo stesso della donazione : (III, 454, 10). — La condizione della vedovanza apposta nella donazione non va tra le proibite dalla legge : (III, 457, 1). — Si dilucida, perchè le condizioni impossibili apposte nelle donazioni si hanno come non scritte, dimostrandosi erronea la opinione degli autori delle pandette francesi, cioè che l' articolo 816 sia contraddittorio coll' articolo 1125, ne' quali articoli si parla delle condizioni impossibili : (III, 457, 11). — Le donazioni non essendo stipulate nel modo dalla legge richiesto, come rendano risponsabile il notaio. V. *Notaio*. — Le donazioni debbono accettarsi durante la vita del donante. V. *Accettazione del-*

la donazione. — Devono accettarsi dal donatario, se sia maggiore, o dal suo speciale procuratore: (III, 372, 13; — III, 545, 3). — In tal caso deve la procura rimaner unita o all'atto della donazione, o a quello dell'accettazione: (*ivi*). — Dalle donne maritate, da' minori e dagl' interdetti debbono accettarsi con rispettiva autorizzazione de' mariti, tutori e consigli di famiglia: (III, 372, 19; — III, 545, 10; — III, 545, 16; — III, 546, 1). — Fatte a' sordi e muti, devono accettarsi da essi, o da un loro procuratore, se sappiano scrivere: non sapendo scrivere, necessita l' intervento di un curatore: (III, 373, 8; — III, 547, 1). — Come in tal caso si nomina il curatore: (*ivi*). — Fatte agli ospedali o a' poveri, devono accettarsi da' rispettivi amministratori debitamente autorizzati: (III, 373, 17; — III, 547, 8). — Pe' luoghi pii e corpi morali necessita per l' accettazione il permesso del Re: (III, 358, 1; — III, 485, 9; — III, 485, 13). — Le donazioni de' beni suscettibili d' ipoteca debbon essere trascritte: (III, 374, 3; — III, 547, 15; — III, 548, 5). — Come facciasi la trascrizione: (*ivi*). V. *Trascrizione.* — Per dritto romano, ed in seguito per dritto francese le donazioni doveano insinuarsi: la trascrizione è succeduta all' insinuazione: (III, 548, 15). V. *Insinuazione* e *Trascrizione.* — Devon anche trascriversi le donazioni fatte a donna maritata; come: (III, 353, 15; — III, 374, 17).

DONAZIONI. Obblighi e dritti del donante. Il donante può stipulare espressamente la riversione delle cose donate, pel caso che il donatario gli premuoia senza discendenti: (III, 377, 4; — III, 565, 15; — III, 566, 12). — Può stipularla parimente, se gli premuoiano tanto il donatario solo, quanto i di costui discendenti. In questo caso la stipulazione non può farsi che a beneficio del solo donante: (III, 377, 7; — III, 566, 1; — III, 566, 12). — Ove poi il donante stipuli la riversione non a se ed a' suoi credi, ma ad una terza persona, non è tal patto garentito dalla legge, perchè contiene una sostituzione fedecommessaria vietata: (III, 567, 3). Non vi è di bisogno per la stipula della riversione l' antica stipulazione, poichè l' uso odierno ha tolta ogni differenza fra le stipulazioni ed i patti nudi: (III, 567, 21). — Verificandosi la riversione, tutte le alienazioni si sciolgono, ed i beni donati tornano al donante franchi e liberi da ipoteche: (III, 377, 12; — III, 566, 5). — Rimane però nel suo vigore limitatamente l' ipoteca convenuta per la dote, e per le convenzioni matrimoniali: (*ivi* e III, 568, 7). V. *Riversione.* — Per gli altri obblighi e dritti del donante. V. *Capacità*, *Donazioni*, *Donazioni (Effetti delle)* e *Donazioni (Forme delle)*.

DONAZIONI. Obblighi e dritti del donatario. Il donatario quando sia capace di accettare la donazione. V. *Capacità*. — Quando prescriva contro colui che vuole molestarlo in mancanza di trascrizione della donazione. V. *Trascrizione*. — Se il donatore dichiari che ci dona per anticipazione di quota, tale dichiarazione non priva il donatario del dritto di rinunziare alla successione medesima: (III, 290, 5). — Il donatario può agire contro al donante, ed i suoi eredi, quantevolte nel riceversi i beni mobili donatigli, di cui l' usufrutto e il godimento fu riservato al donante stesso o ad un terzo, li trova mancanti: (III, 376, 20; — III, 565, 7). — Per far valere la donazione rivocata per la sopravveguenza de' figli al donante, nè il donatario, nè i suoi eredi possono opporre la prescrizione, se non quando siano trascorsi trent' anni di possesso, da cominciare dalla nascita dell' ultimo figlio del donante: (III, 382, 16; — III, 584, 16; — III, 585, 3). — Per gli altri dritti, ed obblighi del donatario. V. *Donazioni*, *Donazioni* (*Effetti delle*), *Donazioni* (*Forma delle*), *Capacità*, ec.

DONAZIONI (Origine, definizione e divisione delle). Le donazioni sono un mezzo di trasmettere o di fare acquisto delle proprietà, sono ancora un mezzo proprio per esercitare atti di beneficenza: (III, 349, 1; — III, 448, 5). — Sono state conosciute fin dalla più remota antichità; ma non perciò sono di dritto naturale: (*ivi*). — Sono un mezzo confidato all' uomo onde ovviare alcuni mali privati e correggere le imperfezioni della legge civile, la quale non può prevedere tutti i casi particolari: (III, 350, 1). — Talune volte si è dagli uomini fatto abuso delle donazioni; e perciò dalle nostre leggi sono state corrette e migliorate le regole che le risguardano: (III, 350, 13). — Le donazioni presso i romani erano *tra vivi*, o *a causa di morte*: (III, 351, 22; — III, 449, 1). — Si facevano a causa di morte, allorchè il donante spiegava di farle per timore di morte; ma da Giustiniano furono equiparate a' legati, e perciò furono abolite in Francia: (III, 449, 1). — In Italia, dove non si conobbero i patti successorj, i donanti si riserbavano una quota per disporne: (III, 449, 17). — Oggidì per le nostre leggi le donazioni consistono in un atto con cui i donanti si spogliano attualmente ed irrevocabilmente delle cose donate in favore del donatario, e divengono irrevocabili appena accettate: (III, 352, 3; — III, 450, 7; — III, 451, 24). — Sono un *atto*, e non un *contratto*, non essendo che un modo di acquistare; e perciò mal si avvisano all' uopo gli autori delle pandette francesi: (III, 450, 10). — Il carattere essenziale delle donazioni fra vivi è

che non si possa *donare* e *ritenere*, poichè le cose donate debbono attualmente ed irrevocabilmente trasmettersi al donatario: (III, 452, 4). — La pruova della tradizione reale non è necessaria per dimostrare la trasmissione della proprietà: (III, 452, 16). — Si può donare la proprietà di una cosa, e ritener l'usufrutto: (*ivi*). — Le presenti leggi riconoscono solo le donazioni tra vivi: (III, 351, 21; — III, 448, 3.)

DONAZIONI (Riduzione delle). La riduzione delle donazioni avviene quando le liberalità tra vivi eccedono la quota disponibile: (III, 364, 11; — III, 516, 4). — Non può cadere su i beni distratti già dal patrimonio del defunto, ed avviene al tempo, in cui si apre la successione, dovendosi considerare i beni da esso lasciati all'epoca della successione: (*ivi*). — Deve esser domandata da quelli a vantaggio de' quali la legge ha stabilito la riserva; da' loro eredi, e da quelli che hanno causa da essi: (III, 364, 14; — III, 517, 12; — III, 517, 18). — Si esegue col formarsi una massa di tutti i beni esistenti alla morte del donante, riunendosi fittiziamente quelli de' quali si è disposto, e dopo aver dedotti i debiti, si calcola sopra tutti questi beni la porzione di cui il donante poteva disporre: (III, 365, 1; — III, 518, 16; — III, 518, 22; — III, 520, 18). — Nella massa da formarsi si devono calcolare anche le donazioni anteriori alla nuova legge: (III, 520, 4). — Ciascuno de' legittimarj nella parte aliquota che gli appartiene deve imputare tutto quello che ricevette dal defunto per completare la sua quota: (III, 521, 8). — Le donazioni tra vivi non si riducono, se non dopo di avere esaurito il valore de' beni compresi nelle disposizioni testamentarie. Si comincia la riduzione dall'ultima donazione, e si risale alle più antiche: (III, 365, 9; — III, 521, 20; — III, 522, 3). — Se le donazioni fatte pria del codice civile possano essere ridotte. V. *Collazione*. — Discussione fatta nel consiglio di Cancelleria sulla quistione se la riduzione dovea o no farsi *pro rata*: (III, 365, 16). — Fatta la riduzione, tutto ciò che supera la quota disponibile si unisce *in ispecie* alla massa. Gl' immobili da ricuperarsi restano liberi da ogni ipoteca, e da ogni debito contratto su di essi dal donatario: (III, 365, 26; — III, 529, 5). — Quando il donatario abbia alienato in parte i beni, la riduzione deve da principio cadere su' i beni che gli sono rimasti: nel caso di insufficienza, l'azione di riduzione può dirigersi contro i terzi detentori. L'azione per la riduzione, o rivendicazione, potrà esercitarsi dagli eredi secondo l'epoche delle alienazioni, cominciandosi dalle più recenti: (III, 367, 3; — III, 529,

7; — III, 529, 15). — Per gli altri effetti della riduzione. V. *Donazioni — Obblighi e dritti del donatario e del donante* e *Donazioni (Effetti delle)*.

DONAZIONI (Rivocazione delle). Ancorchè le donazioni siano di loro natura irrevocabili, e l'atto ne sia irretrattabile; pur possono rivocarsi 1.° per l'inadempimento delle condizioni ; 2.° per l'ingratitudine del donatario ; 3.° se al donante sopravvengano figli: (III, 378, 4). — Non possono però rivocarsi per ingratitudine quelle fatte a causa di matrimonio: (III, 578, 19). — Devono intendersi per condizioni non le sospensive, ma le sole risolutive espresse: (III, 569, 4); checchè erroneamente ne dicano in contrario gli autori delle pandette francesi: (III, 570, 7). — Sussiste ingratitudine, quando il donatario siasi reso colpevole di attentati, sevizie, o altri delitti verso il donante, o se gli nieghi gli alimenti: (III, 379, 7; — III, 572, 1; — III, 572, 8). — La rivocazione delle donazioni per inadempimento delle condizioni non siegue *ipso jure*, ma dev' esser domandata: (III, 379, 10; — III, 574, 21; — III, 575, 2). — Tale azione però viene prescritta col decorso di trent' anni: (III, 371, 14). — Sono rivocate di pieno dritto le donazioni fatte da chi non ha figli, allorchè i medesimi sopravvengano: (III, 380, 16; — III, 578, 21; — III, 579, 8). — Non si rivocano per tale sopravvenienza, allorchè sian fatte dagli ascendenti a' coniugi, o a' coniugi fra loro: (*ivi*). — Allorchè si rivocano, la rivoca ha luogo, ancorchè il figlio sopravvenuto già era concepito: (III, 581, 1). — La domanda di rivocazione delle donazioni per ingratitudine si deve produrre dentro l'anno dal giorno del delitto imputato al donatario, o dal giorno, che il donante ne ha avuta scienza: (III, 379, 12; — III, 575, 9; — III, 575, 18). — La rivocazione per ingratitudine non potrà dimandarsi dal donante contro gli eredi del donatario, nè dagli eredi del donante contra il donatario fuorchè se l'azione fosse stata proposta dal donante, che fosse di poi mancato di vita: (*ivi*).

DONAZIONI FRA CONIUGI (Le) avvengono per disposizioni de' coniugi fra loro, i quali possono per contratto di matrimonio farsi reciprocamente, o l'uno all' altro le donazioni che vorranno: (III, 445, 10; — III, 856, 3). — Possono gli sposi farsele o nel contratto di matrimonio, o nel corso dello stesso: (*ivi*). — Queste donazioni possono farsi fra gli sposi pe' beni presenti, pe' beni che in morte lasceranno, pe' beni presenti e futuri, e pe' soli futuri: (III, 856, 7). — Fatte nel corso del matrimonio formano una classe intermedia, che ad un tempo partecipano della natura delle donazioni fra vivi, e di quella delle donazioni

testamentarie: (III, 563, 14; — III, 863, 6). — Secondo l'antico dritto romano, non potevano esser fatte durante il matrimonio; ma furono di poi permesse, stabilendosi però che potevano rivocarsi: (III, 446, 12). — Per le nuove leggi si ammettono; ma sono ugualmente rivocabili, ancorchè fossero qualificate per atti tra vivi: (III, 447, 4; — III, 460, 22; — III, 861, 1). — Fatte nel contratto di matrimonio, sono riguardate come essenziali condizioni delle nozze, di modo che senza di esse non avverrebbe il connubio: (III, 445, 17; — III, 858, 3).

DONAZIONI FRA CONIUGI (Caducità delle). Le donazioni fra coniugi di beni mobili, non essendo accettate in vita del donante, diverrano caduche: (III, 863, 1). — Esame della quistione, se colla premorienza del coniuge donatario al donante, con figli o senza, la donazione si caduchi. Nel nuovo dritto questa quistione è trattata da Grenier: (III, 864, 20). — Soluzione della suddetta quistione: (III, 870, 29).

DONAZIONI FRA CONIUGI (Effetti delle). Le donazioni fra coniugi fatte nel contratto di matrimonio sono irrevocabili: (III, 445, 17). — Qualunque donazione fra coniugi per contratto di matrimonio non si presume fatta sotto la condizione della sopravvivenza del donatario, se questa condizione non è formalmente espressa: (III, 446, 3; — III, 856, 10). — Quando trattasi di una donazione tra vivi, pura e semplice de' beni presenti che uno sposo dall'altro riceva nel contratto di nozze, il donatario potrà liberamente disporre de' beni, e trasmetterli a proprj eredi: (III, 856, 16). — Le donazioni fra coniugi non possono essere impugnate per mancanza di accettazione: (III, 857, 8). — Le donazioni fra coniugi de' beni futuri, o de' beni presenti e futuri, non si trasmettono a' figli nati dal matrimonio, nel caso che il coniuge donatario premuoia al coniuge donante: (III, 446, 10; — III, 857, 21; — III, 858, 1). — Fatte durante il matrimonio possono rivocarsi; e la rivocazione far si potrà dalla moglie senza esservi autorizzata dal marito o dal giudice: (III, 447, 4; — III, 860, 22; — III, 861, 2). — Tale rivocazione può aver luogo con qualunque atto fra vivi o di ultima volontà: (III, 875, 15). — Le donazioni de' beni mobili fatte durante il matrimonio non sono valide, se lo stato estimativo degli stessi non sia unito alla minuta delle dette donazioni, ed hanno bisogno dell'accettazione del coniuge donatario per esser perfezionate: (III, 862, 13). — Se la donazione fatta durante il matrimonio sia universale, il donatario debbe adempire a tutti i legati:

ma non è così se sia la donazione di una quota di beni, o donazione particolare, e niuno adempimento abbia il testatore ingiunto al donatario: (III, 863, 13). — Le donazioni fra coniugi fatte durante il matrimonio non sono riducibili per contributo come i legati, ove si sia sorpassata la quota disponibile; ma come ogni altra donazione: (III, 864, 9). — Sono riducibili per la sopravvenienza de' figli: (III, 875, 21). — Le donazioni fra coniugi fatte durante il matrimonio, non essendo rivocate, acquistano colla morte il carattere d' irrevocabilità: (III, 447, 11). — L'uomo o la donna, che avendo figlj di altro matrimonio, ne contragga un secondo o altro ulteriore, non potrà donare al nuovo coniuge più della quota di quel figlio legittimo, che prenderà il meno: (III, 447, 15; — III, 876, 18; — III, 877, 2). — Nel caso che un coniuge che passi a seconde nozze, dia più della quota di quel figlio che prenderà il meno, la riduzione del dono alla quota minore avrà luogo, tanto se il figlio meno contemplato appartenga al primo, quanto al secondo letto: (III, 877, 22). — Lo sposo, che dopo di un primo nodo ne contragga altri, ad ogni nuovo coniuge può donare una parte di figlio: (III, 878, 6). — Opinione degli autori delle pandette francesi all' oggetto: si confuta: (*ivi*). — Una donazione fatta dal coniuge al novello sposo eccedente la parte di un figlio, non essendo nulla, ma riducibile, la riduzione dee naturalmente determinarsi all' apertura della successione del coniuge donante: (III, 878, 26). — Si dilucida la quistione se donata al novello coniuge una parte di figlio, ed alla morte del donante si trovino estinti senza discendenti i figli nati dal matrimonio precedente, qual sarà la quota, che apparterrà al coniuge donatario: (III, 880, 6). — I coniugi non possono donarsi più di quello che loro è permesso dalla legge, e perciò ogni donazione *coverta* sotto contratti onerosi, o fatta ad *interposta* persona è nulla: (III, 447, 20; — III, 881, 18; — III, 882, 1). — Saranno considerate come fatte ad *interposte persone* le donazioni di uno de' coniugi a' figli, o ad un de' figli dell' altro coniuge nati da un altro matrimonio, ed anche quelle fatte dal donante a' parenti, de' quali l' altro coniuge fosse erede presuntivo: (III, 447, 22; — III, 881, 23; — III, 882, 4). — Non è poi riducibile quella donazione fatta direttamente a' figli del secondo letto nati dal donante e dal donatario: (III, 882, 20). — Se la donazione fra coniugi sia rimuneratoria è pur soggetta a riduzione, meno che i servigi renduti meritassero un pecuniario compenso: (III, 883, 4). — È del pari sottoposta a riduzione una donazione reciproca: nè sono dallo stesso obbligo eccettuati i lucri nuziali: (*ivi*).

DONAZIONI FRA I CONIUGI (Forma delle). Le donazioni fra coniugi non possono farsi dallo sposo minore senza l'approvazione ed assistenza di coloro i quali devono dare il consenso per contrarre le nozze: (III, 445, 21; — III, 859, 7; — III, 860, 5). — Se il minore contragga matrimonio coll' autorizzazione del Re, il Re stesso provvederà e deputerà persona che assista all' atto di donazione che si fa per contratto matrimoniale: (III, 859, 13). — Le donazioni tra coniugi non posson farsi dallo sposo minore durante il matrimonio: (III, 881, 12). — È nulla poi ed assolutamente invalida, ancorchè non sia rivocata, la donazione scambievole o reciproca, che i coniugi si facciano in un medesimo atto tra vivi o di ultima volontà, e non in due atti distinti: (III, 447, 12; — III, 876, 1; — III, 876, 4). — Quelle che gli sposi fanno tra loro pe' beni presenti sono sottoposte a tutte le regole e forme prescritte per le donazioni tra vivi pe' beni presenti: (III, 446, 5; — III, 856, 13). — Quelle pe' beni futuri, o pe' beni presenti e futuri tra gli sposi nel contratto di matrimonio debbon farsi secondo le regole stabilite nel capitolo delle donazioni per contratto di matrimonio fatte da un terzo: (III, 446, 7; — III, 857, 18).

DONAZIONI PER CONTRATTO DI MATRIMONIO (Caducità delle). Qualunque donazione fatta a contemplazione di matrimonio sarà caduca, se il matrimonio non segue: (III, 444, 21; — III, 843, 10; — III, 843, 12). — Opinione degli autori delle pandette francesi intorno alla caducità, la quale credono che possa convenire anche alle donazioni fatte con atto separato in favor di un certo e determinato matrimonio. Soluzione di questa quistione: (III, 844, 16). — Esame delle quistioni 1. se una donazione a contemplazione di un certo matrimonio fatta con atto separato dal contratto di matrimonio potrà comprendere i beni presenti e futuri, o sarà nulla rispetto a questi: 2. se potrà farsi pe' beni che il donante rimarrà dopo sua morte: (III, 847, 10). — Le donazioni per contratto di matrimonio de' beni presenti e futuri cumulativamente, divengon caduche quando il donante sopravviva al donatario, ed alla sua discendenza: (III, 444, 23; — III, 850, 18; — III, 850, 21).

DONAZIONI PER CONTRATTO DI MATRIMONIO (Chi può fare le). Le donazioni per contratto di matrimonio possono farsi dal padre, dalla madre, dagli altri ascendenti, da' parenti collaterali degli sposi, ed anche dagli estranei pe' beni che lasceranno dopo la loro morte; e possono farle tanto a favore degli sposi, che de' figli da nascere: (III, 443, 21; — III, 832, 3; — III, 832, 13). —

E questa è un' eccezione alla massima generale contenuta nell'articolo 867, in forza di cui è sol permesso di donare i beni presenti: (III, 83, 25). — Quelle de' beni presenti possono farsi da tutti coloro che sono capaci di donare, poichè son sottoposte alle regole generali per le donazioni: (III, 443, 16; — III, 829, 21). V. *Capacità* e *Donazioni*.

DONAZIONI PER CONTRATTO DI MATRIMONIO (Cosa siano le). Le donazioni fatte per contratto di matrimonio fra gli sposi pria dell'imperator Costantino si avevano per valide, anche se le nozze non seguivano: (III, 442, 6). — Costantino stabilì che in dette donazioni vi si dovesse intendere la tacita condizione di dover seguire le nozze: (III, 442, 7). — Non sono da confondersi con quelle dette *ante nuptias et propter nuptias*, che furono introdotte da Teodosio e Valentiniano, ed or sono andate in disuso: (III, 442, 13). — Presso di noi le donazioni per contratto di matrimonio trasmesseci dal dritto romano non sono mai andate in disuso, e sono state conservate dalle nostre leggi novelle: (III, 443, 8).

DONAZIONI PER CONTRATTO DI MATRIMONIO (Effetti delle). Le donazioni fatte per contratto di matrimonio sono valevoli, quando cominciano dagli sposi, poichè in questo caso divengono privilegiate e di eccezione: (III, 833, 3). — Fatte pe' beni esistenti al tempo della morte, o direttamente a' figli da nascere, non sono valevoli, poichè ricadono nel divieto generale di non donare se non i beni presenti: (III, 833, 1). — Non sono rivocabili, ma il donante può disporre di qualche piccola somma a titolo di ricompensa, o altrimenti: (III, 444, 3; — III, 835, 15; — III, 835, 19). — Se eccessive gratuite disposizioni siensi fatte posteriormente alla donazione, non debbono cadere per intero; ma solamente devono ridursi: (III, 837, 4). — Quistione se il dritto di accrescere possa aver luogo nelle istituzioni contrattuali. Si confuta su di ciò il sentimento di Grenier e Maleville: (III, 837, 14). — Essendo la donazione di beni presenti e futuri, e non essendosi unito al di loro atto lo stato de' debiti e pesi, venendo accettate, non danno dritto che a' soli beni trovati al tempo della morte del donante: il donatario poi sarà tenuto al pagamento di tutti i debiti e pesi creditarj: (III, 444, 14; — III, 838, 19). — Le donazioni per contratto di matrimonio non possono essere nè impugnate nè dichiarate nulle sotto pretesto di mancanza di accettazione: (III, 444, 18; — III, 843, 6). — Tuttochè fatte per contratto di matrimonio, sono soggette a riduzione sino alla quota disponibile essendo eccessive: (III, 445, 3; — III, 854, 6; — III, 854, 9). — Si presumo-

no fatte a favore de' figli e discendenti nati e da nascere dal matrimonio, tuttochè siano fatte a vantaggio degli sposi, e sopravviva il donante: (III, 444, 1; — III, 832, 8; — III, 832, 13). — Le donazioni per contratto di matrimonio di beni presenti e futuri, contenendo o no lo stato de' debiti e pesi, si reputano sempre fatte in favor della prole: (III, 842, 20). — Quando all' atto di donazione de' beni presenti e futuri non sia aggiunto lo stato de' debiti e pesi ereditarj, il donatario non avrà facoltà di rinunziare a' beni futuri per attenersi a' presenti; ma dovrà o tutto rinunziare o il tutto ritenere: (III, 841, 16). — Non si altera la natura del contratto se lo stato de' debiti e pesi non sia esatto. La mancanza contenuta nel detto contratto non nuoce nè anche a' creditori chirografarj non descritti in detto stato: (III, 842, 10). — Le donazioni de' beni presenti e futuri, quando son doppie, non si caducano pe' beni presenti, se il donatario premuoia senza prole: (III, 841, 1). — Quando si verifica la caducità delle donazioni de' beni presenti, che dal donante si lasceranno in tempo di sua morte, o di quelle de' beni presenti e futuri, i beni rimangono al donante franchi da qualunque peso ed obbligo proveniente dal donatario: (III, 852, 24). — Caducate le donazioni per mancanza di figli di quel matrimonio, i figliuoli nati da altri matrimonj non possono pretendere il dono: (III, 852, 11).

DONAZIONI PER CONTRATTO DI MATRIMONIO (Forma delle). Le donazioni per contratto di matrimonio possono esser fatte in occasione o per causa di nozze, e sono di tre specie 1. *di beni presenti*, 2. *di beni, che il donante lascerà in tempo di sua morte*, 3. *di beni presenti e futuri*: (III, 830, 6). — Quelle di beni presenti sono sottoposte alle regole generali prescritte per le donazioni fra vivi, ma non escludono le eccezioni che le sono proprie e particolari: (III, 443, 16; — III, 829, 21; — III, 830, 11). — Nelle donazioni di soli beni presenti per contratto di matrimonio non si può sostituire in alcun modo la prole da nascere dallo sposo donatario: (III, 830, 3; — III, 831, 5). — Ma se sono fatte le donazioni per contratto di matrimonio dagli ascendenti in favore del donatario, o de' figli da nascere, sono valevoli pe' beni che lasceranno dopo la di loro morte: in questo caso si hanno come una donazione tra vivi partecipanti di ultima volontà, che prima denominavansi *instituzioni contrattuali*: (III, 831, 14). — Le donazioni fatte a' figli e discendenti nati o da nascere dal matrimonio sono state surrogate alla istituzione di erede per contratto, che pure denominavasi *instituzione contrattuale*. Differiscono però dalle disposizioni te-

stamentarie, poichè queste sono rivocabili, mentre non sono tali le donazioni fatte per contratto di matrimonio a figli e discendenti nati, o da nascere: (III, 834, 8). — Le donazioni fatte per contratto di matrimonio devono essere registrate unitamente all' atto in cui gli sposi promettono di contrarre fra loro le nozze: (III, 834, 19). — Fatte con atto separato dal contratto di matrimonio non possono esser valide, poichè la legge vuole espressamente che si facciano nel contratto di nozze: (III, 847, 7). — Possono farsi pe' beni presenti e futuri cumulativamente, coll' obbligo però di unire all' atto di donazione uno stato de' debiti e de' pesi del donante, esistenti al giorno della donazione. In questo caso il donatario può alla morte del donante rinunziare al di più de' beni del medesimo, ritenendosi i beni presenti: (III, 444, 7; — III, 838, 12; — III, 839, 1). — Fatte pe' beni presenti e futuri possono dirsi universali o a titolo universale. Contengono due donazioni, egualmente se sien fatte in un atto *distributivamente*, o in due atti separati: (III, 839, 1). — Mancando tal distribuzione, la donazione è unica, quantunque alcuni autori francesi volevano erroneamente considerare queste donazioni sempre come duple o divise: ma altri più accurati autori sostengono ch' esse sono una terza specie di donazione unica: (*ivi*).

DONNA MARITATA (La) segue la condizione del marito, e perciò la straniera maritata al nazionale diviene nazionale; e la nazionale maritata allo straniero diviene straniera: (I, 56, 6; — I, 68, 1; — I, 72, 17). — Essendo nazionale non può stare in giudizio senza l' autorizzazione del marito anche quando esercitasse la mercatura, o non fosse in comunione, o fosse separata di beni: (I, 282, 22; — I, 340, 13; — I, 345, 7). V. *Autorizzazione*. — Se il marito ricusi di autorizzare la moglie, questa può farsi autorizzare dal giudice: (I, 282, 27; — I, 354, 12). — La donna maritata non può esercitar mercatura senza il consenso del marito: (I, 356, 1). — Può ricorrere a' tribunali ond' esserle permesso di esercitare il suo commercio, nel caso che il marito ritiri il suo consenso dato all' uopo: (I, 356, 16). — Essendo pubblica mercantessa, può contrarre obbligazioni per ciò che riguarda il suo commercio; e se vive in comunione col marito potrà obbligare anche costui: (I, 284, 10; — I, 355, 21; — I, 356, 1). — Non può esercitar sola le azioni mobiliari dipendenti dalla mercatura tuttochè mercantessa, senza l' autorizzazione del marito: (I, 341, 8). — Una donna maritata, che agisca in giudizio unitamente col marito, con ciò solo si presume autorizzata, se anche avessero rispettivamente un interesse distinto nella causa: (I, 342, 12). — Con-

16

venuta dal marito in giudizio, viene da costui tacitamente autorizzata: (I, 342, 15). — Una donna maritata non può considerarsi validamente autorizzata a stare in giudizio sol perchè deduca di avere procura del marito, che intanto non esibisca: (I, 342, 23). — Citata da un terzo per un' azione che intende questi promuovere contro di lei, non può stare in giudizio se il terzo non citi unitamente a lei anche il marito, o almeno non interpelli costui per autorizzare la moglie: (I, 342, 19). — La donna maritata ha di bisogno dell' autorizzazione del marito per stare in giudizio, anche quando deve far valere un dritto anteriore alla pubblicazione della nuova legge, o voglia continuare una procedura cominciata sotto l' impero delle antiche leggi, quando sì fatta formalità non esigevasi: (I, 342, 26). — Un giudizio incominciato con una donna sciolta, che posteriormente passi a marito, sarà con lei validamente continuato, se il matrimonio non fu notificato all' attore, o questo non potè esserne istruito con atti equipollenti: (*ivi*). — La donna maritata dev' essere autorizzata dal giudice a stare in giudizio, allorchè si tratta di separazione personale: (I, 343, 21). — Trattandosi di separazione di beni, dev' essere autorizzata dal giudice, quando l' autorizzazione è rifiutata dal marito: (*ivi*). — La donna maritata autorizzata dal marito a stare in giudizio non può annuire ad una conciliazione: (I, 344, 3). — Autorizzata a sostenere la lite può percorrere tutti i gradi di giurisdizione accordati a' litiganti senza bisogno di novella autorizzazione in ciascun periodo della lite: (I, 344, 17). — Divenuta vedova, può ratificare un contratto seguito in tempo delle nozze senza autorizzazione del marito: (I, 351, 3).— Essendo di età minore, ed essendo stata autorizzata dal marito per un' alienazione con promessa di fargliela ratificare nella di lei maggiore età, ha pure bisogno dell' autorizzazione del marito per ratificare l' alienazione suddetta: (I, 351, 29). — Attribuendosi un falso nome, o presentando un falso atto di autorizzazione per trarre in inganno alcuno, è tenuta all' adempimento dell' obbligazione a pro dell' altro contraente, purchè questi abbia trattato in buona fede: (I, 352, 20). — Può senza autorizzazione procedere agli atti di mera conservazione de' suoi dritti; e può obbligarsi pel marito: (I, 353, 15). — Non può donare, nè alienare, nè ipotecare, nè acquistare a titolo gratuito, o oneroso, senza l' autorizzazione del marito. In questi casi però, se il marito indebitamente rifiuti di autorizzarla, può ricorrere al tribunale civile per ottenere la detta autorizzazione: (I, 283, 5; — I, 346, 8; — I, 346, 15; — I, 354, 19; I, 354, 24). — Può però donare ad uno de' figli comuni, o ad un figlio nato da altro matri-

monio, e può far testamento senza autorizzazione del marito: (*ivi*). — La donna maritata, libera di far donazione a proprj figli legittimi, non può donare al suo figliuol naturale: (I, 353, 25). — Autorizzata dal giudice, tale autorizzazione può solo valere per gli atti pe' quali le fu accordata: (I, 355, 4). — Autorizzata a stare in giudizio, s' intende implicitamente autorizzata per tutti gli atti stragiudiziali che hanno rapporto colla causa: (I, 355, 9). — Autorizzata dalla giustizia a litigare contro il marito, non può desistere dal giudizio con la sola posteriore autorizzazione del detto marito: (I, 355, 15). — Quando può rivocare le donazioni. V. *Donazioni fra coniugi*. — Ove abbia il suo domicilio. V. *Domicilio*. — Quando e come può promuovere la divisione de' beni che eredita. V. *Divisione fra coeredi*. — Quali altri doveri e dritti abbia. V. *Dritti e doveri rispettivi de' coniugi* e *Moglie*. — Quando può essere restituita in intero. V. *Restituzione*. — La donna maritata, la di cui dote stia in pericolo per il disordine degli affari del marito, può chiedere la restituzione della dote per amministrarla da se: (V, 22, 18). V. *Dote*. — Ha dritto di prendere la inscrizione legale su i beni del marito. V. *Ipoteca*. — Quando può essere arrestata. V. *Arresto personale*.

DOTALE è tutto ciò che la donna si costituisce, o che a lei viene costituito in dote. V. *Dote*.

DOTE (La) presso alcune nazioni si costituiva dal marito alla moglie, e da' romani veniva data alle figlie, non ostante che le ammettevano a concorrere co' maschi alla successione del padre comune: (V, 10, 9). — Presso i romani dicevasi *profettizia*, allorchè si costituiva dal padre: *avventizia* quando a contemplazione del padre davasi da altri: (V, 14, 13). — Dicevasi poi *ricettizia* quando si patteggiava di non potersi ripetere: (V, 15, 4). — Fu pure distinta dalle leggi romane in dote *estimata*, ed *inestimata*: questa divisione è stata conservata dalle nuove leggi: (V, 17, 1). — Ora si conferisce dalla donna, se vuole succedere a' congiunti che l' hanno costituita: (V, 15, 4). V. *Collazione*.

DOTE (Costituzione della). La costituzione di dote può comprendere tutti i beni presenti e futuri della donna, o soltanto tutti i beni presenti, o una parte de' beni presenti e futuri, ovvero una cosa speciale: (V, 12, 1; — V, 56, 17; — V, 56, 23). — La costituzione di dote conceputa in termini generici sopra tutti i beni della donna, senz' altra spiegazione, non comprenderà i di lei beni futuri: (V, 12, 5; — V, 56, 21; — V, 57, 9). — Ogni costituzione

di dote include la tacita condizione se sussieguano le nozze: (V, 57, 5). — Durante il matrimonio, la dote nou può essere costituita nè accresciuta da' couiugi stessi, ma può accrescersi e costituirsi da altri: (V, 12, 8; — V, 59, 5). — Se un terzo, o un congiunto, che non abbia obbligo di dotare, promette una dote senza definirne la quantità, a nulla sarà tenuto. Se però dica di assegnar la dote che avrebbe arbitrata, la promessa sarà valida: (V, 59, 17). — La dote è dovuta alle figlie dal padre, dalla madre, ed in mancanza di costoro dagli ascendenti: (I, 230, 15; — I, 276, 22; — V, 60, 11; — V, 63, 17). — Ove si costituisca dal padre e dalla madre, senza specificare la parte di ciascuno, s'intenderà costituita in parti uguali: (V, 12, 21; — V, 60, 1). — La dote costituita dal solo padre per li dritti paterni e materni resta a solo carico del padre, tuttochè la madre sia stata presente nel contratto: (V, 13, 21; — V, 60, 4; — V, 63, 3). — Costituita da un genitore superstite pe' beni paterni e materni, senza specificarne le porzioni, si prenderà primieramente sopra i dritti alla dotata spettanti ne' beni del genitore premorto e poi da' beni del genitore dotante: (V, 13, 17; — V, 60, 7; — V, 61, 5). — Il padre è tenuto a dotare, tuttochè la figlia avesse un dovizioso patrimonio: (V, 60, 23). — Ove il padre ricusi di costituire la dote alla figlinola, sarà la dote definita da' tribunali avendosi riguardo al patrimonio del dotante, alla dignità de' congiunti, alla qualità della donna, alla condizione del marito, al numero de' figliuoli del dotante, ed alla cousnetudine del luogo in cui si contrae il matrimonio: (V, 63, 25). — Se la donna passi a seconde nozze, la dote viene costituita da tutto ciò che era dotale nel primo matrimonio, purchè la vedova dica *di costituirselo in dote*: (V, 64, 21). — La dote deve esser presa da' beni de' dotanti, tuttochè la figlia avesse beni proprj di cui i genitori godono l'usufrutto, purchè non vi sia stipulazione in contrario: (V, 13, 14; — V, 65, 3; — V, 65, 6).

DOTE (Definizione della). La dote consiste nell' appannaggio, che la moglie porta al marito per supplire al sostentamento de' pesi del matrimonio: (V, 10, 18; — V, 55, 1). — Comprende tutto quello che i genitori o altri congiunti assegnino o donino alla futura sposa nel contratto di matrimonio, e tutto quello che ella direttamente si costituisca: tutto ciò dicesi dotale: (V, 11, 3; — V, 55, 2; — V, 55, 9). — Non è essenziale, ma necessaria alle nozze; ma non ci può esser dote senza matrimonio: (V, 11, 9).

DOTE (Effetti della costituzione della). La dote gode la ipoteca legale dal

giorno del contratto su i beni del marito. V. *Ipoteca.* — Deve esser garentita da colui che la costituisce: (V, 14, 4; — V, 65, 10). — Costituendosi o accrescendosi durante il matrimonio, se consista in danaro, non godrà della ipoteca legale che dal giorno della inscrizione: lo stesso avrà luogo se siensi dati fondi stimati con dichiarazione di trasferirsene la proprietà al marito: (V, 12, 17; — V, 59, 5; — V, 59, 11). — Il fondo dotale è inalienabile. V. *Fondi dotali.* — La dote essendo in pericolo pe' disordini del marito, la moglie può domandarne la restituzione per amministrarla da se. Per questa restituzione di dote si agisce come per separazione di beni: (V, 22, 18; — V, 91, 4; — V, 91, 6). — Perchè la separazione sia ammessa, è necessario che la prova delle dissipazioni del marito sia bene stabilita: (V, 91, 12). — Quando la separazione ha luogo, il fondo dotale continua ad essere inalienabile fin che sussistano le nozze: (V, 91, 19). — La dote fa godere al marito alcuni diritti. V. *Marito.* — Dà alle volte diritto alla moglie di poter riscuotere una parte delle sue rendite. V. *Contratti di matrimonio.* — Se il marito muore senza prole, il fondo dotale diverrà il di costei patrimonio: (V, 15, 8). — La dote che consiste in mobili estimati o in denaro, diviene di proprietà del marito: (V, 17, 5; — V, 79, 23; — V, 71, 2). — Se fra i mobili dotali ve ne sia una parte non stimata, la proprietà di questi mobili si acquista pur dal marito: (V, 71, 20). — Alle volte un immobile comprato col danaro dato in dote diviene dotale. V. *Immobili dotali.* — Gl' interessi della dote decorrono *ipso jure* dal giorno del matrimonio contro coloro che l'hanno promessa, ancorchè siasi pattuita una dilazione pel pagamento, ove però non vi è stipulazione in contrario: (V, 14, 4; — V, 65, 14; — V, 66, 4). — Se la donna muoia senza prole, gli ascendenti esclusivamente le succederanno *ab intestato* nelle cose da essi date in dote: (V, 15, 6). — Quando la dote deve esser restituita dal marito alla moglie o a' suoi eredi. V. *Restituzione di dote.* — Essendo stata costituita, può non ostante unirvisi una specie di società fra i coniugi relativa agli acquisti futuri. V. *Coniugi.* — I beni non costituiti in dote come si chiamano. V. *Parafernali.*

DOTTORI (I) di medicina e di chirurgia devono, occorrendo, dichiarare la nascita de' bambini. V. *Atti di nascita.*

DOTTRINALE INTERPETRAZIONE (La) quale sia. V. *Interpetrazione.*

DOVERI de' regj procuratori quali siano. V. *Procuratori regj.* — Quali quelli de' giudici di circondario. V. *Giudici di circondario.* — Quali quelli de' tribu-

nali. V. *Tribunali.* — Quali i doveri dell' ufficiale dello stato civile. V. *Ufficiali dello stato civile* e *Atti dello stato civile.*

DRITTI ACQUISTATI. Non vale per essi il divieto della retroattività delle leggi. V. *Leggi promulgate.*

DRITTI CIVILI (I) si godono da' soli nazionali: (I, 53, 30; — I, 63, 14; — I, 64, 1). — Si perdono da' nazionali, o per condanna o per espatriazione volontaria: (I, 59, 3). — Avviene per espatriazione volontaria, 1. quando si acquisti la naturalizzazione in paese straniero, 2. quando si accettino pubblici impieghi di un governo estero senza sovrana autorizzazione, 3. per servigio militare, o per aggregazione a corporazioni militari di potenza straniera, senza autorizzazione del proprio governo, 4. e per istabilimenti (eccetto quelli di commercio) eretti in paese straniero con animo di non più ritornare: (I, 59, 7; — I, 71, 14; — I, 73, 1). — Avviene per condanna giudiziaria o in forza di dichiarazione del fatto criminoso, o per effetto di sentenza. V. *Condanna.* — I dritti civili non si perdono *ipso jure* pe' delitti correzionali, ma per sentenza, che deve esattamente enumerare i diritti civili, de' quali il colpevole deve restar privo: (I, 61, 9; — I, 73, 18).

DRITTI DE' PROPRIETARJ (I) quali siano. V. *Proprietario.*

DRITTI DEL TESORO PUBBLICO (I) quali siano. V. *Tesoro* e *Creditori.*

DRITTI E DOVERI (I) de' coniugi consistono nel prestarsi soccorso, assistenza e fedeltà scambievole: (I, 280, 1; — I, 337, 1). — I doveri di fedeltà nascono da' patti dell' associazione de' coniugi: (I, 280, 7). — I doveri di soccorso ed assistenza nascono dal solo fatto delle nozze: (I, 280, 2[illegible]). — Dovere della moglie è di coabitare col marito, e di seguirlo ove egli vuole: (I, 282, 16; — I, 337, 6). — La moglie deve seguire il marito anche fuori del regno: si confutano i motivi contrarj rapportati da alcuni all'oggetto: limitazione: (I, 337, 11). — Il marito può costringere la moglie a ritornare alla casa maritale: (I, 338, 13). — La moglie può costringere il marito a somministrargli quanto occorre pel suo decente mantenimento, allorchè non possa coabitare col marito: ma non può costringere costui a riceverla presso di lui: (I, 339, 3). — Quali altri diritti e doveri abbiano i coniugi. V. *Marito*, *Moglie*, *Donna maritata*, *Autorità maritale* e *Autorizzazione.* — Quali siano i diritti e doveri del coniuge dell' assente. V. *Effetti dell' assenza.*

DRITTI INCORPORALI (I) sono oggetto di vendita. V. *Cessione de' crediti* e *de' dritti incorporali.*

DRITTO DELLE GENTI (Il) differisce dal *dritto pubblico* e *privato*: (I, 18, 7).

DRITTO DI ACCRESCERE O DI AUMENTO (Il) si ha quando il legato, o l'istituzione siasi fatta a più persone *congiuntamente*; ed ha luogo a vantaggio degli eredi, o de' legatarj: (III, 432, 23; — III, 751, 9; — III, 754, 12). — Ha luogo quando l' istituzione o il legato sia fatto *congiuntamente*, o sia quando gli eredi o legatarj siano uniti *re et verbis*, quando il testatore non abbia assegnato la parte di ciascuno erede, o i collegatario nella eredità: (III, 433, 1; — III, 751, 11). — Ha luogo ancora quando il legato è di una cosa, la quale non è divisibile senza deterioramento, quando anche sia stato fatto a più persone separatamente: (III, 433, 21; — III, 760, 4, — III, 760, 8). — Ha luogo non meno nelle legittime successioni, che nelle testamentarie tanto universali che particolari. Ma nelle legittime successioni è ammesso per potestà di dritto; nelle testamentarie per semplice presunta volontà del testatore: (III, 751, 18). — Disposizioni all' oggetto della legge romana: (III, 752, 7). — Quistione fatta nella cassazione di Francia rapporto alla congiunzione atta a produrre il dritto di accrescere: (III, 755, 1). — Il dritto di accrescere si apre non solo se il coerede o collegatario congiunto premuoia al testatore, ma bensì quando non raccolga l' eredità o il legato per rinunzia, o incapacità: (III, 755, 27). — Avverrà quando la istituzione o il legato dipenda da una sola e medesima disposizione: (III, 756, 17). — Il dritto di accrescere non può ammettersi ne' legati di somme, le quali son sempre da se stesse divise: (III, 757, 11). — Non ha mai luogo ne' legati di alimenti: (III, 757, 22). — Ha luogo ove uno fra i coeredi o legatarj gravato di pesi o di altri legati nella sua quota, non l' accettasse, o non potesse accettarla: (III, 758, 3). — Il dritto di accrescere si trasmette negli eredi, quando si abbia un collegatario il quale non può raccogliere la sua parte che dietro l' avveramento di una condizione sospensiva: (III, 759, 24). — Non ha luogo nelle donazioni per contratto di matrimonio. V. *Donazioni per contratto di matrimonio.*

DRITTO DI EREDE (Il) si apre nel momento stesso in cui si verifica la successione. V. *Successione* e *Qualità*. — Quello di rappresentazione qual sia. V. *Successione*.

DRITTO DI RICOMPRA (Il) in che consista, e quando debba esercitarsi. V. *Vendita*.

DRITTO DI SCELTA (Il), quando e come appartiene a' debitori. V. *Debitori (Dritti e doveri de').*

DRITTO PRIVATO O CIVILE (Il) è l'unione di tutte le leggi che devono dirigere i rapporti diversi di una nazione: (I, 18, 12).

DRITTO PUBBLICO (Il) dell'Europa in che consista: come variò dopo la caduta dell'impero romano: come si ridussero a proprietà particolari le cose appartenenti a tutti: (II, 7, 10).

DUODECIMO GRADO (I congiunti del) sono chiamati a succedere in mancanza di quelli di gradi più prossimi. V. *Successione*.

DUPLICITA' (La) cosa sia. V. *Dividuo*.

ECCESSI (Gli) tra i coniugi producono la di loro separazione personale. V. *Separazione personale*.

ECCESSIVE INSCRIZIONI (Le) quali siano, e come si moderano. V. *Inscrizione* e *Riduzione delle inscrizioni*.

ECCEZIONI (Le) alla regola della non retroattività della legge quando si abbiano. V. *Leggi promulgate*. — Intorno a' testamenti dell'assente. V. *Testamenti*. — Intorno agli atti dello stato civile. V. *Atti dello stato civile*. — Intorno all'autorità maritale. V. *Autorità maritale*.

ECCLESIASTICI (Gli) quando sono esclusi dalla tutela. V. *Esclusione dalla tutela*. — Non possono contrarre matrimonio. V. *Matrimonio* e *Impedimenti*. — Essendo parochi, o vescovi o arcivescovi dove abbiano il di loro domicilio. V. *Domicilio*. — Se possano adottare. V. *Chierici* e *Adozione*. — Come debbono trattare gli affari delle proprietà delle chiese. V. *Chiese*. — Hanno sulle proprietà delle chiese il dritto di comunione. V. *Chiese*. — Se possano ricevere per donazioni, o per testamenti dagl' infermi. V. *Donazioni* e *Testamenti*.

EDIFICJ (Gli) presso i romani erano detti *insulae*, ed *insularii* i loro custodi, perchè intorno di essi vi era uno spazio di cinque piedi, che dividea l'uno dall'altro; quindi non si conobbe il bisogno de' muri divisorj: (II, 250, 13). — Perchè moltiplicato il numero degli abitanti si dovettero unire, e donde la servitù *tigni immittendi*: (II, 250, 22). — Possono essere costruiti per appalto. V. *Appalto*. — Sono compresi tra gl' immobili. V. *Beni immobili*.

EDUCAZIONE (L') de' fanciulli rinvenuti deve affidarsi a' direttori di qualche ospizio: (I, 124, 24). — Quella de' figli dell'assente a chi deve affidarsi. V. *Patria potestà*. — A chi deve affidarsi quella de' figli de' coniugi separati. V. *Separazione personale*. — Le spese di educazione se entrino in collazione. V. *Collazione*.

EFFETTI DELL' ADOZIONE (Quali siano gli). V. *Adozione*.

EFFETTI DELL'ASSENZA (Quali siano gli). I beni dell'assente non possono nè alienarsi, nè vendersi, nè ipotecarsi. V. *Possessori provvisionali.* — Possono però esser venduti per cause e con le forme stabilite dalla legge, e quindi un creditore dell'assente può far vendere all'asta pubblica un di costui immobile, uniformandosi a' riti prescritti per la spropriazione forzata: (I, 216, 5). — Un creditore chirografario dell'assente può iscrivere, in forza di sentenza, il suo titolo su i beni dell'assente: (I, 216, 7). — Quando i possessori provvisionali possano venderli ed ipotecarli. V. *Possessori provvisionali.* — Quali altri diritti abbiano i creditori dell'assente. V. *Creditori dell'assente.* — Se l'assente abbia rimasti figli in età minore, la madre ne avrà cura, ed eserciterà tutti i dritti del marito intorno alla educazione, ed all'amministrazione de' loro beni: (I, 191, 6; — I, 233, 2; — I, 233, 13). — Sei mesi dopo l'allontanamento del padre, se la madre muoia, o venga a morire prima della formale dichiarazione dell'assenza del padre, la cura de' figli verrà dal consiglio di famiglia conferita agli ascendenti più prossimi, o in mancanza ad un tutore provvisionale: (I, 191, 8; — I, 233, 6). — Lo stesso avrà luogo nel caso, in cui uno de' coniugi, rendutosi assente, lascerà figli minori nati da un precedente matrimonio: (I, 191, 13; — I, 233, 7). — Come l'assenza fa sciogliere la comunione. V. *Comunione.* — Quali siano i dritti ed i doveri de' possessori provvisionali. V. *Possessori provvisionali.*

EFFETTI DELL'ASSENZA (Dopo l'immissione provvisionale in possesso de' beni dell'assente, quali siano gli). Se l'assente ritorna, cessa la provvisionale immissione in possesso de' suoi beni, ma perde quattro quinti de' frutti di detti beni se ritorna tra i primi quindici anni; perde nove decimi se ritorna dopo i quindici anni; perde la totalità se ritorna dopo i trent' anni dal giorno dell'assenza: (I, 214, 23; — I, 215, 1; — I, 805, 22). — Un erede dell'assente, che non abbia partecipato al godimento che arreca la provvisionale immissione in possesso de' beni di quello, può dopo quindici anni pretendere la sua porzione de' frutti prodotti da detti beni: (I, 215, 6). — Le notizie della vita dell'assente operano lo stesso che il suo ritorno; e perciò per determinare la quantità de' frutti da restituirsi conviene numerare gli anni dell'assenza dal primo momento della scomparsa, sino a quello delle ricevute notizie: (I, 215, 13). — Se l'assente, lungi di comparire in persona, spinga notizie di lui pendente la provvisionale immissione in possesso de' suoi beni, cesseranno gli effetti del giudicato declaratorio di assenza. Perderà però i frutti de' suoi beni, nel modo divisato, ed il tribunale darà i provve-

dimenti necessarj riguardanti l' amministrazione de' detti beni : (I, 188, 19 ; — I, 220, 1 ; — I, 220, 15).

EFFETTI DELL'ASSENZA (Per l' immissione diffinitiva nel possesso de' beni dell' assente, quali siano gli). Il diritto de' possessori provvisionali diviene più sicuro a misura che diminuiscono le speranze della ricomparsa dell' assente, e perciò scorsi trent' anni dall' epoca della provvisionale immissione in possesso de' beni dell' assente, e non essendo questo ritornato, si può domandare l' immissione definitiva nel possesso de' suoi beni, restando sciolte le cauzioni, e dividendosi i beni a coloro che vi hanno dritto: (I, 189, 7 ; — I, 216, 17 ; — I, 217, 1). — Avviene lo stesso quando siano scorsi cento anni dal dì della nascita dell' assente : (*ivi*). — La successione dell' assente resterà aperta dal giorno della di lui morte verificata a vantaggio degli abili a succedere ; e coloro che hanno goduto i beni dell' assente, essendo diversi dagli abili a succedere, dovranno loro restituirli ; eccettuati i frutti da essi acquistati in forza dell' articolo 133 : (I, 189, 16 ; — I, 219, 22 ; — I, 219, 27). — Come si faccia la domanda di divisione, e qual tribunale debba adirsi all' oggetto : (I, 217, 21). — Quistione agitata in tempo delle discussioni del codice francese, se la proprietà, che i possessori provvisionali acquistano mercè il godimento diffinitivo de' beni dell' assente, sia incommutabile, o risolvibile : (I, 218, 25). — Se l' assente ricomparisce dopo la definitiva immissione in possesso ottenuta da' possessori provvisionali, riprenderà i suoi beni, e raccoglierà il prezzo de' beni alienati, o i beni comprati col prezzo ricavato dalle alienazioni de' detti suoi beni : (I, 190, 3 ; — I, 221, 13 ; — I, 221, 18). — Se vengano, in vece dell' assente i discendenti o rappresentanti di costui, esercitano i dritti dell' assente, se la prescrizione non li ha colpiti : (I, 190, 10 ; — I, 223, 1 ; — I, 223, 23). — Ritornando i figli e discendenti dell' assente, la prescrizione che opera contro di loro, è quella di trent' anni : (I, 223, 18). — Opinione di Maleville all' oggetto, e confutazione del sentimento di Dufour : (I, 223, 24). — Se dopo l' invio definitivo in possesso si abbiano notizie dell' assente, gl' inviati al possesso o sono ancora abili a succedere, e conservano i beni, o non sono più abili, e li debbono trasmettere agli eredi più prossimi : (I, 222, 13).

EFFETTI DELL' ASSENZA (Riguardo a' dritti eventuali dell' assente quali siano gli). L' assente non è riguardato nè vivo nè morto, e perciò se alcuno si presenti per esercitare un dritto che non può verificarsi se non per la morte dell' assente, deve provare che più non viva : (I, 190, 15 ; — I, 225, 26 ; — I,

226, 4). — Se il dritto da prodursi supponga la vita dell' assente, devesi provare che egli sia realmente esistente; altrimenti la domanda non sarà ammessa: (*ivi*). — La pruova che l' assente era ancora in vita ad una certa epoca, può essere testimoniale, allorchè si alleghino ommissioni su i registri dello stato civile: (I, 226, 13). V. *Atti di morte*, e *Atti dello stato civile*. — Colui che vuole esercitare un dritto che gli compete per l' esistenza dell' assente, non è obbligato a provare tale esistenza se non quando gl' interessati ne domandano la pruova: (I, 226, 18). — Aprendosi una successione, alla quale sia chiamato l' assente, sarà devoluta a quelli co' quali avrebbe avuto dritto a concorrere, o a coloro a' quali sarebbe spettata in sua mancanza: (I, 190, 22; — I, 226, 27). — Coloro che si presentano per raccogliere un' eredità devoluta all' assente, debbono assolutamente provare che egli viva; quelli all' opposto, che vengono per succedere in sua mancanza, nulla debbono provare: (I, 227, 3). — L' esclusione di colui, del quale non è punto riconosciuta l' esistenza all' epoca dell' apertura della successione, si applica tanto all' assente presunto che all' assente dichiarato: (I, 227, 10). — Erronea opinione di Maleville e degli autori delle pandette francesi all' oggetto: (*ivi*). — Quello, la di cui esistenza non è verificata, sebbene non siasi dichiarata l' assenza, non può partecipare alla successione aperta dopo il suo ultimo allontanamento, o le ultime di lui notizie: (I, 227, 20). — Quistione se aprendosi una successione, in cui sia l' assente interessato egualmente che altri dello stesso suo grado e dritto, incerta essendo e non riconosciuta l' esistenza di lui, possano i suoi figliuoli concorrere co' coeredi per dritto di rappresentazione: (I, 229, 8). — Decisione all' oggetto della corte di appello di Parigi: (I, 230, 7). — L' assente, ed ogni altro che abbia causa da lui, ha dritto all' azione di petizione di eredità, quante volte non sia trascorso il termine per la prescrizione: (I, 190, 23; — I, 231, 1; — I, 231, 6). — Sino a che l' assente non si presenti, o le azioni a lui spettanti non vengano promosse in suo nome, coloro che avranno ottenuta la successione, lucreranno i frutti percepiti in buona fede, e nella ignoranza della esistenza dell' assente: (I, 191, 1; — I, 231, 16; — I, 231, 18).

EFFETTI DELL' ASSENZA DICHIARATA (Quali siano gli). L' assente si reputa morto, quando per lungo tratto di tempo abbia interrotto le relazioni di famiglia, di amicizia, di negozj, e delle altre proprie del cuore di ognuno: e perciò insorgono due contrarie presunzioni, quella della morte per la mancanza di notizie, e l' altra della vita per l' ordinario suo corso: (I, 183, 9). — In questo stato

di cose deve impiegarsi l' affetto e l' interesse personale pel bene di lui, e perciò il coniuge dell' assente, che vivea in comunione, deve esser preferito nell' amministrazione de' beni di colui, quante volte il coniuge vuol durare nella comunione: (I, 183, 26). — La moglie che chiegga l' amministrazione de' beni del marito assente, impedendo agli eredi presuntivi di mettersi in possesso provvisionale de' beni del detto assente, non può di poi esser costretta a perdurare nella comunione: (I, 184, 23; — I, 209, 12; — I, 209, 22; — I, 212, 1). — Il marito presente che ha scelto di continuare nella comunione che avea colla moglie assente, non può di poi rinunziarvi: (I, 212, 16). — Lo sposo dell' assente, dopo lo scioglimento della comunione, conseguirà i suoi beni personali, e rientrerà nell' esercizio de' proprj dritti. Se però è la moglie quella che ha domandato lo scioglimento della comunione, deve dare malleveria pel caso che ritornasse il marito assente, dovendo allora ridursi le cose nello stato primiero: (I, 210, 19). — Allorchè l' assente non abbia rimasto coniuge in comunione, o questi ne chiegga lo scioglimento, gli eredi presuntivi, abili a succedere all' assente, entreranno nell' interino possesso de' beni di colui, dando malleveria: questa si riceverà inteso il regio procuratore: (I, 185, 5; — I, 203, 4). — Le persone abili a succedere all' assente, ossia gli eredi presuntivi, non possono andare di propria autorità in possesso de' beni di lui, ma vi debbono andare con l' espressa autorizzazione del tribunale: (I, 203, 12). — Il dritto degli eredi presuntivi per essere immessi nel possesso provvisionale de' beni dell' assente, è trasmissibile ancora a' di loro rappresentanti: (I, 203, 21). — Quando deve aver luogo la detta immissione in possesso: (I, 204, 25). — Gli eredi presuntivi dell' assente messi in possesso provvisionale de' suoi beni li dividono fra loro come se la successione fosse definitivamente aperta: (I, 204, 17). — Il possesso provvisionale, che hanno gli eredi presuntivi, assume, quantunque impropriamente, il carattere di deposito; e perciò sono essi obbligati alla malleveria: (I, 185, 9). — Gli eredi presuntivi dell' assente che lascia procuratore, messi nel possesso provvisionale de' di lui beni, hanno facoltà di costringere il procuratore a rendere conto della sua amministrazione: (I, 207, 22). — Avendo essi ottenuto il godimento della totalità, o di una parte de' beni dell' assente, debbono fare l' inventario. Se ommettesi di farlo dagli eredi presuntivi, debbe farsi da legatarj, se ve ne siano: (I, 185, 19; — I, 213, 10; — I, 213, 23). — Nella confezione dell' inventario deve intervenire anche il procuratore regio, o un giudice di circondario: (*ivi*). — L' inventario deve farsi anche dal coniuge, che abbia elet-

to di perdurare nella comunione : (*ivi*). — Seguito l'inventario, il tribunale ordinerà la vendita, se lo crede necessario, di tutto o parte del mobiliare dell'assente : (I, 186, 6 ; — I, 213, 14 ; — I, 213, 26). — Se avviene la vendita, il denaro ricavato dalla stessa sarà impiegato unitamente a quello delle rendite scadute e de' capitali riscossi : (*ivi*). — Gli eredi presuntivi, che avranno ottenuta l'immissione nel possesso provvisionale, potranno per loro cautela fare istanza che si proceda da un perito nominato dal tribunale alla visita degli stabili per verificarsene lo stato. La relazione de' periti verrà omologata in presenza del regio procuratore : (I, 186, 20 ; — I, 213, 18). — Gli eredi presuntivi non ritengono che per un momento i vantaggi che ricevono dall' immissione provvisionale in possesso, allorchè vi esiste un erede istituito o un legatario universale : (I, 187, 10). — Allorchè le persone abili a succedere avranno ottenuto la provvisionale immissione in possesso, se esista un testamento dell'assente, si aprirà a richiesta delle parti interessate o del regio procuratore. In questo caso i legatarj, i donatarj, e tutti coloro, che abbiano dritti su i beni dell'assente, potranno esercitarli mediante cauzione : (I, 187, 8 ; — I, 207, 25 ; — I, 208, 3). — Non si può domandare l'apertura del testamento dagl' interessati, quando non vi siano eredi presuntivi, che ottengano la provvisionale immissione in possesso ; o quando, essendovi, non curino di ottenerla : (I, 208, 15). — Seguita l'immissione provvisionale in possesso degli eredi presuntivi, e l'apertura del testamento dell'assente, gli eredi medesimi dovranno soddisfare tutti i legati, e prestarsi ad ogni altra disposizione dell'assente : (I, 209, 3). — Quistione, se gli eredi presuntivi abbiano il possesso provvisionale de' beni dell'assente in preferenza del coniuge che vivendo in comunione vuole perdurare nella stessa, e se la comunione s' intenda sciolta o no : (I, 210, 7). — Come gli eredi presuntivi ottengano l' immissione in possesso. V. *Eredi presuntivi*.

EFFETTI DELL' ASSENZA PRESUNTA (Quali siano gli). V. *Assente*.

EFFETTI DELLE CAUSE (Gli) che fan perdere i dritti civili quali siano. V. *Dritti civili* e *Condanna*.

EFFETTI DELLA CONDIZIONE (Per gli) V. *Condizione*.

EFFETTI DELLA PATRIA POTESTA' (Per gli). V. *Patria potestà*.

EFFETTI MOBILI O MOBILIARI (Gli) comprendono tutto ciò che è riputato mobile. V. *Beni*. — Come si mettano in collazione. — V. *Collazione*.

EFFETTO RETROATTIVO (L') si ha nelle condizioni verificate. V. *Condizione*.

ELEZIONE (L') di domicilio come si faccia, e quali effetti produca. V. *Domicilio.*

EMANCIPATO (L') riceve un curatore per assisterlo in alcuni atti. V. *Curatore.* — Non può prendere danaro a prestito, non può alienare o gravare in altro modo i suoi stabili senza l' adesione del consiglio di famiglia, tuttochè v' intervenga il curatore : (I, 633, 3 ; — I, 752, 16 ; — I, 752, 19 ; — I, 754, 27 ; — I, 755, 27). — Godendo i soli atti di mera amministrazione, non può ricevere il conto della tutela, nè istituire azioni sopra beni stabili senza l' assistenza del curatore : (I, 632, 21 ; — I, 752, 1 ; — I, 752, 3). — Può fare annullare gli atti ove non poteva validamente intervenire : ma giustificandosi che il prodotto delle sue obbligazioni fu convertito in parte in suo beneficio, queste obbligazioni possono essere ridotte da' tribunali : (I, 633, 9 ; — I, 752, 24 ; — I, 756, 1). — Può essere privato dell' emancipazione collo stesso rito con cui gli venne conferita : (I, 633, 19 ; — I, 753, 5). — Rientrerà sotto tutela, o sotto patria potestà, e vi rimarrà sino alla maggior età, dal giorno della rivocata emancipazione : (I, 633, 19 ; — I, 757, 4). V. *Emancipazione.* — Può fare tutti gli atti amministrativi, ma non può dare in fitto i suoi beni oltre i nove anni : (I, 632, 21 ; — I, 752, 7 ; — I, 753, 9). — Può esigere le sue rendite, e farne quietanza, senza che possa essere restituito in intero contra questi atti : (*ivi*). — Non può, senza l' assistenza del curatore, difendersi o agire in azioni relative a' beni immobili, perchè non vanno fra gli atti di mera amministrazione : (I, 632, 21 ; — I, 752, 12 ; — I, 753, 25). — Non può ricevere capitali, nè farne quietanza senza l' assistenza del suo curatore : (*ivi*). — Però può stare in giudizio trattandosi di azioni su i mobili : (I, 754, 17). — Agendo in giudizio senza l' assistenza del curatore, e riuscendo di suo vantaggio il procedimento giudiziario, non potrà essergli impugnata la mancanza di assistenza del curatore dal suo avversario ; ma l' emancipato può sempre opporla : (I, 755, 12). — L' avversario però, in via di eccezione dilatoria può ottenere che la procedura sia sospesa sino all' intervento del curatore : questi può dare la sua adesione al giudizio nel corso del medesimo : (I, 755, 20). V. *Curatore.* — L' emancipato è riputato maggiore negli atti relativi al traffico che esercita : (I, 633, 25 ; — I, 758, 21 ; — I, 758, 24). — Opinione erronea di Maleville, Dufour, e degli autori delle pandette francesi all' oggetto : (*ivi*). — Deve essere di anni diciotto per essere autorizzato con atto autentico a negoziare secondo il prescritto del codice di commercio : (I, 760, 21). — Come debba fare la divisione cogli altri coeredi. V. *Divisione fra' coeredi.*

EMANCIPAZIONE (L') è un mezzo stabilito dalla legge per sottrarre taluno dall'altrui dipendenza. Si conferisce da' genitori, dalla famiglia, o dalla legge: (I, 631, 14). — Conferita dalla legge, o da' genitori, libera dalla patria potestà e dalla tutela: conferita dal consiglio di famiglia, libera dalla tutela: (I, 631, 17). V. *Patria potestà* e *Tutela.* — Produce sempre la libera amministrazione de' beni a pro del minore: (I, 631, 19). — Si conferisce da' genitori al figlio di anni quindici compiuti, e si effettua con una dichiarazione ricevuta dal giudice del circondario assistito dal suo cancelliere: (I, 632, 1; — I, 748, 1; — I, 748, 7). — Si dà soltanto dal padre durante il matrimonio: (*ivi*). — Si dà dalla madre, anche se sia esclusa, escusata, o privata dalla tutela, quando è morto il padre del minore. Questo dritto la madre il riconosce dalla patria potestà: (*ivi*). — La facoltà di emancipare fa parte de' dritti della patria potestà: (I, 750, 2). — In mancanza di genitori l'emancipazione si accorda dal consiglio di famiglia: (I, 632, 4; — I, 748, 1; — I, 748, 8). — L'atto dell'emancipazione data dal padre o dalla madre si fa avanti al giudice del circondario del proprio domicilio, o avanti ogni altro giudice di circondario: (I, 748, 21). — Si può fare tale atto per persona propria, o per procuratore: (I, 748, 16). — Come si conferiva l'emancipazione per dritto romano: oggi si conferisce soltanto comparendo avanti un giudice di circondario: (I, 749, 18). — Il giudice di circondario avrà cura di stendere il processo verbale della dichiarazione dell'emancipazione. Questo processo verbale dovrà contenere la sottoscrizione del giudice, del cancelliere, e della persona che emancipa se sappia scrivere: (I, 749, 11). — Allorchè taluno si emancipa, l'emancipazione è generale, non limitata a qualche atto solo: (I, 749, 11). — Allorchè il padre ricevesi un legato colla condizione di emancipare il figlio di anni quindici, l'emancipazione dev'esser da lui conferita necessariamente. V. *Padre.* — Quando l'emancipazione si fa dal consiglio di famiglia, ha per oggetto di liberare il minore dalla tutela, e conferirgli di buon'ora il potere di amministrare da se solo i suoi beni: (I, 751, 8). — Il consiglio di famiglia, dovendo accordare l'emancipazione, deve esser convocato dal tutore; ed in mancanza di lui può esserne domandata la convocazione da un parente del minore nel grado di cugino o più prossimo. Il giudice del circondario dovrà deferire a questa domanda: (I, 632, 12; — I, 751, 1; — I, 751, 13). — L'emancipazione data dal consiglio di famiglia richiede che il minore sia di anni diciotto compiuti, e che gli sia assegnato un curatore per ricevere il conto della tutela, e per assisterlo ne' suoi atti di amministrazione: (I, 632, 12; — I, 750, 21; — I, 751,

25). — In questo caso l'emancipazione risulterà dall'atto di deliberazione che l'abbia accordata, e dalla dichiarazione del giudice di circondario che nella qualità di presidente del consiglio di famiglia pronunzierà, che *il minore è emancipato* : (*ivi*).— Quando l'emancipazione viene data dal consiglio di famiglia, o dal padre, o dalla madre, può esser da costoro tolta per giuste cause all'emancipato colle stesse forme con le quali fu data : (I, 633, 18 ; — I, 753, 5 ; — I, 757, 6). — L'emancipazione tolta al minore non fa soffrire alcun pregiudizio agli atti fatti da esso durante l'emancipazione : (I, 758, 14). — Quali altri effetti produce l'emancipazione tolta. V. *Emancipato*. — Tolta all'emancipato la suddetta emancipazione, se egli credesi leso, ha dritto a dolersene avanti al tribunale del suo domicilio : (I, 757, 24). — L'emancipazione si conferisce dalla legge, quando dal minore si contraggono le nozze. In questo caso è egli liberato dalla patria potestà, o dalla tutela, secondo che il minore si trovi sottoposto all'una o all'altra : (I, 555, 10 ; — I, 631, 24). — Si conferisce anche dalla legge quando il minore viva con casa ed economia separata, e quando abbia compiuti gli anni venticinque : (I, 539, 6 ; — I, 555, 10 ; — I, 555, 20 ; — I, 556, 1). — L'emancipazione conferita dalla legge per nozze o per vivere con casa ed economia separata, non può esser tolta : (I, 757, 6). — L'emancipazione data dal padre, non può essere impugnata da' creditori. V. *Creditori dell' usufruttuario*.

ENFITEUSI (Come si costituisce l'). Per costituir l'enfiteusi è necessaria una scrittura pubblica, o privata : (V, 393, 8 ; — V, 404, 5). — Ove mostrarsi non possa il titolo originario o costitutivo dell'enfiteusi, è sufficiente il provarla con atti di possesso comprovati da scritture : (V, 404, 8). — L'enfiteusi può costituirsi *perpetua* o *temporanea* ; questa però non può esser meno di anni dieci : (V, 393, 16 ; — V, 405, 3 ; — V, 405, 7). — I patti dell'enfiteusi sono ad arbitrio de' contraenti, purchè non sieno contrarj alla legge : (V, 393, 20 ; — V, 406, 6 ; — V, 406, 10). — L'enfiteusi è regolata dalla legge, quando non vi sono convenzioni speciali : (V, 394, 1 ; — V, 406, 17). — Essendo perpetua, non può alterarsi il canone ; ma si può alterare se è temporanea, allorchè termina ; e può cessare, o rinnovarsi : (V, 394, 3 ; — V, 407, 3).

ENFITEUSI (Come si scioglie ; e sciolta quali effetti produca l'). Si scioglie mercè rinunzia dell'enfiteuta. La rinunzia però può aver luogo, ove perisca una parte considerevole del fondo, non quando esista una parte del medesimo bastante a far pagare il canone, di cui non può domandarsi giammai riduzione alcuna : (V,

395, 3; — V, 409, 3; — V, 410, 3). — Può esser disciolta a richiesta del padrone diretto, se per tre anni l'enfiteuta non paghi il canone: (V, 395, 10; — V, 410, 11; — V, 410, 14). — Sciogliendosi, il fondo gravato d'ipoteca, resta libero da tal peso, come da servitù, benchè indotta senza fatto dell'enfiteuta: (V, 395, 16; — V, 411, 21; — V, 412, 7).

ENFITEUSI (Effetti dell'). Spirata l'enfiteusi temporanea, il fondo ritorna al padron diretto, senza che gli antichi enfiteuti possano chiedere prelazione nel caso, che il proprietario lo voglia vendere, o riconcedere ad altra persona: (V, 407, 6). — Non può dirsi rinnovellata la convenzione dell'enfiteusi, quando, essendo spirata, il padron diretto riscuota il canone nel seguente anno: (V, 407, 12). — L'enfiteusi dà dritto all'enfiteuta di mutare la superficie del fondo, purchè non lo renda deteriore, e di revindicarlo da qualunque possessore, anche dal padron diretto: (V, 394, 11; — V, 408, 1; — V, 408, 8). — Il tesoro trovato nel fondo enfiteutico apparterrà ugualmente all'enfiteuta ed al padron diretto, salvo il dritto a colui che l'avrà scoperto: (*ivi*). — Il pagamento de' pesi è a carico dell'enfiteuta, salve le ritenzioni ammesse dalle leggi amministrative: (V, 394, 18; — V, 408, 13). — L'enfiteuta non può chiedere la riduzione del canone a motivo di sterilità: (*ivi*). — Se il fondo enfiteutico interamente perisca per caso fortuito, l'enfiteuta è liberato dal peso dall'annua prestazione. Ma se non è distrutto che in parte, l'enfiteuta non può pretendere alcuna diminuzione di canone, salvo però sempre i patti in contrario: (V, 395, 3; — V, 408, 17; — V, 409, 5). — L'enfiteuta non può imporre servitù sul fondo; ma può ipotecare il dominio utile: (V, 395, 14; — V, 411, 19; — V, 412, 1).

ENFITEUSI (Effetti della vendita del dominio utile dell'). Può l'enfiteuta vendere il suo dominio utile col consenso del padrone diretto: (V, 395, 19; — V, 412, 18; — V, 412, 20). — Si richiede però che il padron diretto sia interpellato a dare il consenso; altrimenti non è valida la vendita, e dassi luogo alla devoluzione: (V, 396, 20; — V, 413 17; — V, 413, 20). — Il padrone diretto deve essere interpellato, e preferito anche in caso di vendite giudiziarie del dominio utile: (V, 413, 6). — Il padron diretto deve in oltre dichiarare, fra due mesi la sua intenzione di voler inerire alla vendita del fondo, o di esser preferito, (V, 395, 20; — V, 415, 17; — V, 415, 20). — Il silenzio del padrone diretto, scorsi i due mesi, è riputato come consenso per poter vendere: (V, 396, 4; — V, 416, 5). — L'atto d'interpellazione, che far si deve al padrone di-

retto, debbe esprimere il prezzo convenuto, e tutti i patti e le condizioni stabilite con altri ad oggetto della vendita del dominio utile: (V, 396, 1; — V, 416, 3). — Il padrone diretto, volendo esser preferito, debbe sottoporsi a tutte le condizioni e leggi pattuite col terzo: (V, 396, 4; — V, 416, 8). — Se si riconosca frode, o simulazione nel prezzo, dovrà questo fissarsi a giudizio de' periti: (V, 396, 10; — V, 416, 16). — La vendita del dominio utile non dà luogo a laudemio senza convenzione espressa: (V, 396, 15; — V, 417, 10; — V, 417, 14). — È dovuta la prelazione al padrone diretto anche quando trattasi di cessione per pagamento di un debito, o di succensuazione del dominio utile: (V, 396, 26; — V, 418, 15; — V, 418, 18). — Non è dovuta la prelazione nelle altre specie di alienazioni non calcolate dalla legge: (V, 397, 1; — V, 419, 1; — V, 419, 3). — L'enfiteuta non ha drittó di redimere il canone, quando non fosse specialmente convenuto di farlo, ma egli ha dritto alla prelazione nel caso, che il concedente voglia vendere il dominio diretto: (V, 397, 10; — V, 420, 20). — Il padrone diretto ha dritto di avere, a spese di ogni successore dell' enfiteuta, nel caso di passaggio del dominio utile, un titolo novello del contratto; ed in caso d' inadempimento può domandarne la devoluzione: (V, 397, 3; — V, 419, 13; — V, 419, 21). — Il padrone diretto ha dritto di domandare la devoluzione del fondo, ed i danni ed interessi, nel caso che l' enfiteuta per fatto suo abbia deteriorato il fondo: (V, 398, 1; — V, 420, 28). — L' enfiteuta ha dritto di pretendere il compenso delle migliorazioni, in caso di devoluzione. Questo compenso sarà maggiore o minore a misura che la devoluzione avviene per colpa dell' enfiteuta, o perchè è determinato il tempo pel quale l' enfiteusi fu contratta: (V, 403, 1; — V, 421, 5; — V, 421, 17). — Per le passate leggi quali disposizioni si osservavano rispetto alle migliorazioni: (V, 398, 23).

ENFITEUSI (Origine dell'). L' enfiteusi trae la sua origine dalle devastazioni e spopolazioni. Ricevette dall' imperador Zenone il suo stabilimento, il suo nome e le sue leggi. Da Giustiniano fu confermata con aggiungerne altre: (V, 387, 1). — Presso i romani era un contratto consensuale. V. *Contratti*. — Non era del tutto ignota in Francia, dove dopo la rivoluzione fu alterata e confusa co' dritti censuali e di signoria baronale, e perciò abolita: (V, 388, 3). — Per le leggi, e pel codice civile de' francesi non era permessa: (V, 390, 1). — Fu abolita per l' avvenire anche nel regno, allorchè vi fu pubblicato il codice francese, ma per le nostre nuove leggi può essere ora fatta: (I, 391, 20).

ENFITEUSI (Quale sia oggi per le nostre leggi l'). È un contratto, col quale si concede un fondo coll' obbligo di migliorarlo e di pagare ogni anno una determinata prestazione, che dicesi *canone*, in danaro, o in derrate: (V, 392, 93. — V, 403, 14). — Le cose immobili possono solo formare materia di questo contratto, e possono essere fondi rustici, o urbani: (V, 403, 28. — Non trasferisce l' enfiteusi il dominio diretto, ma solo l' utile. Essa è essenzialmente differente dal contratto di vendita. Il canone è parte del fondo, e perciò quello si annovera fra gli oggetti immobili: (V, 392, 13). V. *Canone*.

ENFITEUTA (L') quali dritti ed obbligazioni abbia pel contratto di enfiteusi. V. *Enfiteusi*.

ENUNCIAZIONE FALSA DI LEGITTIMITA' (L') non costituisce un delitto di falso per l'officiale dello stato civile (I, 123, 11). V. *Atti di nascita* e *Ufficiale dello stato civile*.

EPIGRAFE. Si dilucida perchè l'epigrafe del primo titolo del secondo libro delle leggi civili non corrisponde a quello del dritto romano, cioè *della divisione delle cose*: (II, 5, 8). — Si dilucida perchè il terzo libro delle leggi civili porta per epigrafe, *de' differenti modi di acquistare la proprietà*, e perchè si è dipartito da quello datogli da Triboniano nelle instituzioni: (III, 5, 4).

EPILESSIA (L') non è causa di separazione personale. V. *Separazione personale*.

EQUIPAGGIO (Persone dell') de' vascelli, sieno da guerra e dello stato, siano mercantili, come debbano formare testamento. V. *Testamenti*. — Come debbano fare gli atti di nascita. V. *Nati in un viaggio di mare*.

EREDI (Doveri, dritti ed effetti nascenti dalla dichiarazione di voler fare inventario, fatta dagli). Gli eredi decadono dal beneficio dell' inventario, se sonosi resi colpevoli di aver occultato scientemente, e con mala fede ommesso di trascrivere qualche cosa: (III, 76, 9; — III, 230, 11; — III, 230, 15). — Non curando di far inventario, perdono la quota di riserva, alla quale son chiamati dalla legge: (III, 76, 24; — III, 237, 12; — III, 237, 15). — Decadono dal beneficio dell' inventario, se vendano i mobili tra i cinque anni decorrendi dal giorno della loro dichiarazione di erede, senza le formalità richieste all' uopo dalla legge: (III, 77, 25; — III, 238, 3; — III, 238, 18). — Decadono dal beneficio dell' inventario, se vendano gl' immobili tra il termine di cinque anni decorrendi dal dì della dichiarazione di erede senza le dovute formalità, e sono tenuti a

pagarne il prezzo a' creditori ipotecarj: (III, 78, 7; — III, 238, 11; — III, 239, 15). — Possono vendere i beni mobili o immobili scorso il termine di cinque anni, senza praticare le formalità richieste dalla legge all' oggetto: (III, 80, 21; — III, 240, 1). — Possono vendere le robe soggette a perire che si trovano nell' eredità, nell' atto che stanno compilando l' inventario, purchè si facciano autorizzare dal giudice, e vendano le suddette cose coll' intervento del pubblico ufficiale: (III, 223, 5; — III, 223, 24). — Sono tenuti a dar cauzione pel valore de' mobili, se così richieggono i creditori: (III, 81, 10; — III, 240, 6; — III, 240, 14). — Sono tenuti a dar cauzione anche per quella parte del prezzo degl' immobili venduti, che non fosse stata delegata a' creditori ipotecarj: (*ivi*). — Se mancasi di dare tal cauzione, i mobili si vendono, ed il prezzo si deposita. Si farà lo stesso della parte del prezzo degl' immobili non delegata a' creditori: (*ivi*). — Gli eredi debbono dar cauzione, ancorchè non sia domandata da tutti o dalla maggior parte de' creditori o legatarj: (III, 241, 10). — Avendo fatto l' inventario, non sono tenuti al pagamento de' debiti ereditarj oltre il valore de' beni dell' eredità, nè i di loro beni vengono confusi con quelli della eredità suddetta: (III, 77, 2; — III, 231, 10; — III, 231, 19). — Possono ancora liberarsi dal pagamento de' debiti coll' abbandonare tutti i beni dell' eredità a' creditori ereditarj ed ai legatarj, e possono contro l' eredità domandare il pagamento de' loro crediti: (*ivi*). — Discussione se la rinunzia all' eredità debba confondersi coll' abbandono de' beni di cui si parla nell' articolo 719, siccome han preteso varj autori francesi: (III, 232, 3). — Gli eredi hanno l' incarico di amministrare i beni ereditarj, e render conto della loro amministrazione a' creditori e legatarj, da' quali possono pretendere le spese de' suggelli e dell' inventario: (III, 77, 12; — III, 235, 9; — III, 235, 17). — Sono tenuti per le colpe gravi commesse nell' amministrazione de' beni dell' eredità: (III, 78, 3; — III, 235, 16; — III, 236, 24). — Se gli eredi mandano a male i beni dell' eredità con cattiva amministrazione, sull' istanza degl' interessati si può confidare ad altri l' amministrazione: (III, 237, 3). — Non possono essere costretti a pagare co' beni proprj che dopo di essere stati messi in mora a dare il conto: (III, 77, 19; — III, 235, 11; — III, 236, 6). — Non debbono pagare co' beni proprj se non dopo il conto, se rimangano nelle loro mani somme esatte da' beni dell' eredità, e non li presention: (III, 77, 22; — III, 235, 14). — Rinunziando all' eredità dopo di aver fatto l' inventario, si considerano come se non fossero

stati giammai eredi : (III, 68, 15 ; — III, 204, 10 ; — III, 204, 12). — La parte dell'erede che rinunzia, si accresce a' coeredi o passa al grado susseguente. V. *Dritto di accrescere* e *Rinunzia*.

EREDI COL BENEFICIO DELL' INVENTARIO. Gli eredi presi nell' amplo significato s' intendono tanto i legittimi, che i testamentarj; e tutti han dritto a far inventario, e deliberare, e godono perciò i termini stabiliti a farlo : (III, 221, 20). — Gli eredi che vogliono adire la successione col beneficio dell' inventario, debbono farne dichiarazione presso la cancelleria del tribunale civile, o del giudicato del circondario. Si dicono per ciò *eredi beneficiati*: (III, 73, 23 ; — III, 215, 10 ; — III, 215, 18). — Non possono essere impediti di fare inventario da un divieto del testatore: (III, 216, 11). — Questa dichiarazione non produce effetto se non è preceduta o seguita da un fedele ed esatto inventario: (III, 73, 23 ; — III, 217, 24 ; — III, 218, 1). — Se gli eredi sono molti, e tutti vogliono godere il beneficio dell' inventario, tutti debbono dichiararlo : (III, 217, 15). — Se gli eredi sono molti, ed alcuni hanno dichiarato di voler fare inventario, venendo l' inventario regolarmente fatto da uno di loro, tutti ne saranno giovati : (III, 218, 24). V. *Inventario*. — Gli eredi che hanno dichiarato di voler far inventario, hanno tre mesi a compilarlo e quaranta giorni per deliberare intorno all' accettazione o rinunzia dell' eredità : (III, 74, 7 ; — III, 221, 13 ; — III, 221, 20). — I termini stabiliti possono essere ampliati, ove le circostanze lo esigano : (III, 222, 14). — Se gli eredi sono molti, tutti successivamente devon godere i termini a far inventario; o soltanto i termini a deliberare, se l' inventario fu compiuto da un erede : (III, 222, 4). — Scorsi i suddetti termini, gli eredi essendo chiamati in giudizio, possono chiedere un nuovo termine che gli verrà accordato o negato dal tribunale. In questo caso le spese della lite sono a carico o degli eredi, o dell' eredità, a norma delle giustificazioni prodotte dagli stessi eredi : (III, 75, 13 ; — III, 226, 7 ; — III, 226, 18). — Gli eredi, benchè sieno scorsi i termini accordati a far inventario e deliberare, e benchè sieno scorsi anche quelli accordati dal giudice, possono nondimeno far inventario e deliberare, quando non abbiano fatto alcun atto di erede, e quando non vi esista una sentenza contro di loro che sia passata in giudicato : (III, 76, 3 ; — III, 227, 3 ; — III, 227, 9). — Mentre dura l' intervallo a fare inventario e deliberare, gli eredi non possono essere astretti ad assumere la qualità di erede : (III, 75, 8 ; — III, 224, 19 ; — III, 224,

24). V. *Creditori dell' eredità.* — Gli eredi essendo figliuoli o discendenti del testatore o defunto della cui successione si tratta, possono domandare gli alimenti da' giudici per tutto il tempo che devono far inventario e deliberare, quante volte non possano altrimenti vivere: (III, 222, 16).

EREDI DEL COMPRATORE (Gli) sono obbligati a restituire la cosa venduta al di loro autore, avendo pattuito e comprato col patto di ricompra. V. *Dritto di ricompra*.

EREDI DEL CREDITORE (Gli). Quali diritti abbiano trattandosi di una obbligazione indivisibile stipulata a favore del loro autore. V. *Obbligazioni*.

EREDI DEL DEBITORE (Gli) devono la pena stipulata dal defunto che dovea una cosa indivisibile; anche se essendo più, un solo fra essi cada in contravvenzione: (IV, 68, 15; — IV, 314, 7). — Devono soddisfare la pena stipulata dal defunto debitore di cosa divisibile, ciascuno per la sua rata, nel caso d' inadempimento: (IV, 69, 5; — IV, 315, 1). — Se un coerede abbia impedito che l' obbligazione venisse nel tutto adempiuta, tutti gli eredi devono soddisfare la pena, ciascuno secondo la sua rata, ma deve soddisfarsi per intera dal coerede, che ne ha impedito l' adempimento: (IV, 69, 8; — IV, 315, 5). — Gli eredi del debitore avendo accettato con beneficio dell' inventario, possono convenire il fideiussore per un debito del defunto a loro dovuto. Non giova, in questo caso al fideiussore la confusione avvenuta di creditore ed erede del debitore: (IV, 422, 5). — Il fideiussore può chiamare gli eredi del debitore, che hanno accettato con beneficio dell' inventario, per garentirlo, agendosi contro di lui, fino alla concorrente quantità delle somme loro pervenute: (IV, 422, 11). — Gli eredi del debitore sono in obbligo di far nominare un curatore alla eredità, quando agiscano direttamente contro la stessa, ed eglino abbiano accettato con inventario: (IV, 422, 7).

EREDI DEL DEPOSITARIO (Gli). A quali obbligazioni sono soggetti. V. *Depositario*.

EREDI DEL FIDEIUSSORE (Gli) non possono essere sottoposti all' arresto personale per motivo della fideiussione. V. *Fideiussione*.

EREDI DEL FIGLIO CHE HA INTENTATO L'AZIONE DI STATO (Gli). Quali dritti abbiano. V. *Pruove nelle quistioni di stato*.

EREDI DEL MANDATARIO (Gli). Quali doveri abbiano verso il mandante. V. *Mandato*.

EREDI DEL MARITO (Gli) non possono negare alla moglie di lui l' asse-

gnamento vedovile, e gli altri vantaggi, sotto prefesto di adulterio. V. *Separazione personale.*

EREDI DELLA VEDOVA (Gli) che ha vissuto in comunione, ricevono da lei, morendo pria della scadenza de' tre mesi a far inventario, il diritto a fare, o terminare il detto inventario, se era cominciato da quella; ed avranno ancora altri tre mesi di tempo dal giorno della morte della vedova per farlo, e quaranta giorni per deliberare, se vogliano rimanere o rinunziare alla comunione: (V, 43, 9; — V, 133, 1). — Se la vedova muore dopo compiuto l' inventario, i suoi eredi avranno quaranta giorni a deliberare: (V, 43, 13; — V, 133, 6). — Gli eredi della vedova possono rinunziare alla comunione nelle stesse forme, che può rinunziare la vedova: (V, 43, 15; — V, 133, 9).

EREDI DEL VENDITORE (Gli). Quali dritti abbiano, avendo il di loro autore pattuito la ricompra. V. *Dritto di ricompra.*

EREDI IN GENERALE (Degli). Gli eredi secondo il dritto romano in quante specie si distinguevano: (III, 63, 14). — Come ottenevano ed adivano l'eredità: (III, 64, 19). — Per le nuove leggi si distinguono in eredi legittimi, che sono quelli chiamati dalla legge; in quelli che non son chiamati dalla legge se non in mancanza di legittimi, e finalmente in quelli, che possono assumere il titolo di erede in vigore di testamento: (III, 65, 1). — Il principio che ora deve applicarsi a tutte le diverse specie di eredi è, che *non assume la qualità di erede colui che non la vuole*: (III, 65, 12). — Perciò gli eredi *volontarj* o *estranei* non acquistano il possesso dell' eredità, che in vigore di tacita o espressa accettazione: (III, 65, 11). — Essendo donne maritate, o minori, o interdetti, possono accettare l' eredità col consenso del marito, o del tutore: (III, 65, 24; — III, 187, 14; — III, 187, 20). — Gli eredi che non hanno accettata l' eredità, nè espressamente, nè tacitamente, trasmettono a' di loro eredi il dritto di accettarla o ripudiarla per diritto proprio: (III, 67, 18; — III, 198, 1; — III, 198, 7). — Sono obbligati a conferire ciò che hanno antecedentemente ottenuto. V. *Collazione.* — Quando sono obbligati alla divisione, e come debbono farla. V. *Divisione fra i coeredi* e *Lesione.* — Quando rendon caduche le disposizioni testamentarie. V. *Caducità.* — Possono ricevere i beni divisi dagli ascendenti loro. V. *Divisione fatta dagli ascendenti.* — Se sia permesso di assumere la qualità di erede senza l' obbligo di conferire un oggetto donato fra vivi dee decidersi con le leggi vigenti al tempo, che si apre la successione, e si acquista la qualità di erede:

(III, 285, 21). — Quando sono capaci di ricevere per testamento. V. *Capacità.* — Godono il diritto di ozione nel dare il legato. V. *Legati a titolo particolare.* — Quando sono capaci di ricevere i legati. V. *Capacità.* — Dovendo consegnare fondi in usufrutto all' usufruttuario, non sono tenuti a mettere in buono stato i locali, o a riparare le deteriorazioni seguite senza di loro fatto: (II, 190, 17). — Prendono il nome di *coeredi* essendo più a concorrere alla successione, ed allora ciascuno deve pagare i debiti e pesi dell' eredità in proporzione di ciò che prende: (III, 100, 23 ; — III, 316, 11). V. *Pagamento de' debiti.* — Gli eredi, che accettano puramente e semplicemente un' eredità, debbono pagare tutti i debiti della stessa: (III, 100, 21). — Quando son tenuti a dar cauzione. V. *Eredi col beneficio dell' inventario* e *Eredi presuntivi.* — Possono esigere che i beni gravati d' ipoteche speciali siano resi liberi pria di devenirsi alla formazione delle quote, allorchè si tratta di divisione: (III, 101, 7 ; — III, 320, 1 ; — III, 320, 11). V. *Ipoteca* e *Immobili.* — Se i *coeredi* dividono l' eredità nello stato in cui si trova, senza purgare i beni immobili dalle ipoteche, il fondo gravato dee stimarsi nella medesima guisa degli altri immobili: e detratto dal prezzo totale il capitale corrispondente alla prestazione di cui il fondo è gravato, l' erede, nella cui quota cade tal fondo, è caricato solo del pagamento della prestazione; ed egli è in dovere di garentirne i coeredi: (III, 101, 19 ; — III, 320, 4 ; — III, 320, 26). — Gli eredi sono tenuti a' debiti e pesi ereditarj in proporzione della di loro quota, ed ipotecariamente per l' intero: hanno però dritto al regresso contro i coeredi, se sono obbligati a pagare al di là della propria parte del debito comune: (III, 102, 1 ; — III, 321, 22 ; — III, 321, 27). — Hanno, in questo caso, anche il regresso contro i legatarj universali: (*ivi*). V. *Legatarj.* — Possono pretendere che la tangente de' debiti ipotecarj sia ripartita sopra tutti gli altri eredi proporzionatamente, se uno fra di loro diviene insolvibile: (III, 102, 18 ; — III, 326, 1 ; — III, 326, 4). — Sono soggetti all' arresto personale gli eredi che, chiedendo la quota di riserva, imputano gl' immobili loro donati dal defunto e tacciono i privilegi e le ipoteche che gravitano su i detti beni; o che ipotecano i fondi ereditarj entro sei mesi dal dì dell' aperta successione. V. *Ipoteca.* — Gli eredi di coloro che posseggono in nome altrui non possono prescrivere. V. *Prescrizione.* — Possono essere molestati da' creditori dell' eredità dopo otto giorni dalla intimazione ad essi fatta de' titoli de' loro crediti: (III, 102, 21 ; — III, 326, 11 ; — III, 326, 16). V. *Creditori dell' eredità* e *Accettazione.* — Se abbiano creditori proprj, possono questi intervenire nella

divisione che gli eredi fanno fra loro: (III, 104, 4; — III, 338, 9; — III, 338, 16). — I creditori degli eredi possono domandare la divisione pel di loro debitore erede: (III, 253, 21). V. *Divisione da chi può domandarsi*. — Gli eredi accettando l'eredità col beneficio dell' inventario, possono reclamare la soddisfazione de' loro crediti personali, come ogni altro creditore, ed esercitare contro i coeredi, e gli altri successori a titolo universale, anche i diritti dipendenti da altri creditori a di loro favore: (III, 324, 19). — Se il dritto di creditore si confonde con quello di erede, qual conseguenza ne nasce. V. *Confusione*. — Essendosi divisi, sono riputati come soli ed immediati successori del defunto, e come se giammai non avessero avuto la proprietà degli altri beni: (III, 105, 1; — III, 340, 1; — III, 340, 5). V. *Divisione fra i coeredi*. — Possono far cessare il possesso de' mobili accordato agli esecutori testamentarj, prima del tempo stabilito dalla legge, se consegnano loro una somma bastante a pagare i legati, o dimostrano d'averli soddisfatti: (III, 426, 16; — III, 722, 22; — III, 722, 25).

EREDI INSTITUITI (Gli) devono chiedere dagli eredi, a' quali la legge riserva una quota, il rilascio de' beni compresi nel testamento: (III, 398, 1; — III, 630, 24; — III, 631, 1). — Gli eredi instituiti godono i beni lasciati dal testatore dal giorno della morte di costui, se ne abbiano fatta la domanda fra l'anno: altrimenti l'avranno dal giorno della domanda giudiziale: (III, 398, 6; — III, 632, 11; — III, 632, 20). — Vanno immediatamente in possesso de' beni, quando alla morte del testatore non esistono eredi a' quali la legge riserva una quota: (III, 399, 11; — III, 632, 15; — III, 632, 20). — Perdono i frutti de' beni lasciatigli, se non si presentano nel tempo stabilito dalla legge, e questi frutti allora vanno a benefizio dell'erede legittimo: (III, 398, 10). — Se gli eredi instuiti sono tali in forza di un testamento mistico, o olografo, debbono farsi immettere nel possesso de' beni con ordinanza del giudice del circondario: (III, 400, 1; — III, 639, 11; — III, 639, 15). V. *Testamenti*. — Se chiedono la immissione in possesso dell'eredità, l'accettano espressamente: (III, 642, 10). — Sono tenuti a' debiti e pesi della eredità, ed ognuno per la sua quota e porzione, concorrendo con un erede, cui la legge riserba una quota: (III, 400, 7; — III, 642, 22; — III, 643, 1). — Debbon pagare tutt'i legati, salvo il caso di riduzione: (*ivi*). — Venendo loro sostituita una terza persona, si ha la sostituzione volgare. V. *Sostituzione volgare*. — Gli ere-

di istituiti, se muoiano dopo il testatore senza di aver manifestato se vogliano adire, o ripudiare l'aperta successione, trasmettono a' di loro eredi il dritto di preferenza all'erede sostituito: (III, 631, 8).

EREDI IRREGOLARI (Gli) hanno luogo, quando i beni in mancanza di eredi legittimi o testamentarj, passano a' figliuoli naturali, al coniuge superstite, ed allo Stato: (III, 112, 11; — III, 112, 19). — Essi non vanno immediatamente al possesso de' beni, ma debbono far mettere i suggelli su i beni mobili, e far l'inventario: (III, 113, 4). — Per gli altri dritti e doveri che loro competono. V. *Figli naturali*, *Coniugi* e *Stato*.

EREDI LEGITTIMI (Gli) acquistano l'eredità di pieno dritto, poichè il *morto impossessa il vivo*: (III, 24, 21; — III, 112, 13; — III, 112, 18). — Trasmettono a'loro eredi il possesso de' beni, quando anche niun atto abbiano fatto in pruova della di loro volontà di accettare la successione: (III, 113, 11). — Contraggono il dovere di adempire la volontà, e gl' impegni del defunto: (III, 113, 24). — Devono rispondere a tutti i creditori, tuttochè essi non ancora abbiano presa la qualità di erede; ma sospendono gli atti di quelli per tutto il tempo, che hanno a far inventario e deliberare: (III, 114, 1). — Siccome poi il possesso legale in vantaggio degli eredi legittimi è istantaneo ed operativo dal momento in cui si apre la successione, così essi possono validamente procedere a tutti gli atti conservatorj sino a che l' erede testamentario non abbia prodotto o notificato il suo titolo. Ma se a questo erede testamentario è contraddetto il titolo da altri chiamati, in questo caso deve egli dar cauzione per andare in possesso de' beni: (III, 114, 8). — Gli eredi legittimi devono presentarsi per raccogliere l'eredità, altrimenti danno luogo a' congiunti più prossimi dopo di loro ad impossessarsene validamente: (III, 115, 1). — In di loro mancanza chi ha dritto a succedere. V. *Coniugi* ed *Eredi irregolari*. — Se la di loro quota riserbata venga gravata di una liberalità, quali dritti abbiano. V. *Liberalità*.

EREDI PRESUNTIVI (Gli) si hanno in caso di assenza. V. *Assente* e *Dichiarazione di assenza*. — Devono dar cauzione e perchè. V. *Cauzione*. — Devono domandare l' immissione in possesso cogli opportuni documenti, che consistono negli atti di matrimonio, di nascita, di morte, e della dichiarazione di assenza: (I, 203, 15). — Se compariscano altri eredi presuntivi, che in preferenza chieggano la immissione in possesso de' beni dell' assente, non è necessario, essendo l' assenza dichiarata, che si ordinino le nuove informazioni per verificare lo sta-

to dell' assente ; ma si quistionerà soltanto del dritto delle parti presenti : (I, 204, 4). — Possono esser messi in possesso colla stessa sentenza con cui si pronunzia sull' assenza ; ma è più regolare che vi sieno messi dopo la sentenza di dichiarazione di assenza : (I, 204, 25). — Per gli altri effetti dell' assenza. V. *Effetti dell' assenza* e *Dichiarazione di assenza*.

EREDITA' (L') può essere accettata o rinunziata. V. *Accettazione* e *Rinunzia*. — Accettata, non può essere rinunziata; ma rinunziata può essere accettata, purchè non siasi prescritto il dritto ad accettarla, o non siasi accettata da altri : (III, 71, 22 ; — III, 212, 19 ; — III, 212, 27). — Accettata dopo di essere stata rinunziata, non si può pregiudicare alle ragioni acquistate dalle terze persone sopra i beni della eredità, tanto in vigore della prescrizione, quanto in vigore di atti validamente fatti col curatore destinato all' eredità giacente : (*ivi*). — L' accettazione posteriore alla rinunzia non può argomentarsi da atti che non manifestano la chiara volontà di una vera accettazione : (III, 213, 11). — Il rinunziante all' eredità non ha dritto di rivenire contro la sua rinunzia, che nel solo caso, che i coeredi non abbiano prima della detta rinunzia accettate le loro quote dell' eredità espressamente o tacitamente, o se la successione debba devolversi al grado sussegnente : (III, 213, 28). — Quanto tempo richiedesi per essere prescritta la facoltà di accettare, o rinunziare ad un' eredità. V. *Accettazione*. — L' eredità rinunziata si accresce a pro de' coeredi, o essendo solo l' erede, si devolve al grado susseguente : (III, 72, 20 ; — III, 204, 10). V. *Rinunzia*. — Si presume accettata quando da uno degli eredi si dona all' altro ; quando viene rinunziata anche gratuitamente a vantaggio di alcuno, e se viene rinunziata indistintamente a tutti i coeredi, e se ne riceva il prezzo : (III, 66, 12 ; — III, 197, 12 ; — III, 197, 17). — Avviene ancora l' accettazione dell' eredità quando si vende, o quando si cede da un coerede all' altro, o ad uno estraneo : (*ivi*).— Non s' intende accettata quando dagli eredi si fanno semplici atti di amministrazione, conservazione e vigilanza : (III, 67, 6 ; — III, 196, 3 ; — III, 196, 7).— L' eredità rinunziata dà luogo al dritto di accrescere. V. *Dritto di accrescere*. — Come s' intenda ceduta. V. *Cessione de' crediti e dritti incorporali*.

EREDITA' GIACENTE (L') è quando, spirati i termini per far inventario e deliberare, non si presenti alcuno a reclamare la successione, o quando viene rinunziata dagli eredi che sono conosciuti : (III, 81, 19 ; — III, 245, 12).— Riceve ad istanza delle parti interessate, o a richiesta del procuratore regio, un curatore per promuoverne gl' interessi : — (III, 81, 22 ; — III, 245, 16). —

Quali doveri abbia il curatore dell' eredità giacente. V. *Curatore.* — Lo stato, in cui trovansi i beni dell' eredità giacente, debbe farsi costare per mezzo di un inventario: (III, 82, 4). — Questo inventario deve farsi dal curatore dell'eredità giacente, nel modo prescritto dalla legge. V. *Curatore.*

ERGASTOLO (La condanna all') fa sciogliere la comunione. V. *Comunione.* — Fa perdere i dritti civili. V. *Condanna* e *Dritti civili.*

ERRORE (L') produce la nullità del contratto, quando cade sulle qualità essenziali dello stesso: (IV, 19, 6; — IV, 153, 12; — IV, 154, 3). — Se cade sulla persona, non produce nullità se non quando la persona sia stata la causa principale dello stesso: (*ivi*). — Per gli effetti dell' errore. V. *Contratti*, *Convenzioni*, *Obbligazioni*, *Matrimonio* e *Consenso.*

ESCLUSIONE DALLA TUTELA (L') avviene per alcune cause che escludono, scusano, dispensano, o rimuovono dalla tutela: (I, 619, 15). — Secondo il dritto romano queste cause erano o *volontarie*, o *necessarie*: (*ivi*). — Giovavano le volontarie quando venivano opposte: giovavano le necessarie anche se non venivan dedotte: (*ivi*). — Escludevano anche per dritto romano le inimicizie capitali esistenti tra il tutore ed il padre del minore: (I, 700, 29). — Il principio che presentemente regola l' esclusione, rimozione, o dispensa di tutela è, che niun' altra causa può essere ammessa a non accettare la tutela, che le cause le quali vengono dalla legge determinate: (I, 619, 24). — Avviene l' esclusione dalla tutela per le scuse *volontarie*, che nascono da' pubblici impieghi che si esercitano fuori la provincia o valle dove si conferisce la tutela; e perciò ne sono dispensati gli ecclesiastici, che hanno un benefizio residenziale fuori il luogo ove esercitar si dee la tutela, e tutti coloro che hanno pubblici impieghi da esercitarsi lungi dal luogo della tutela: (I, 620, 9; — I, 682, 18; — I, 683, 3). — L' esclusione dalla tutela può essere domandata da' cancellieri, uscieri, patrocinatori, e notai, i quali esercitano il di loro impiego in luogo diverso da quello dove esercitar si dee la tutela: (I, 683, 3). — Possono domandarla i militari. V. *Militari.* — Trasferito il domicilio in diversa provincia, o valle da quella dove la tutela deve conferirsi, non si può domandare l' esclusione dalla tutela, poichè il detto trasferimento di domicilio non è scusa valevole: (I, 683, 7). — Avviene l' esclusione dalla tutela per causa delle scuse *volontarie* di seconda classe, nascenti dall' *impotenza* del tutore a ben dirigere gli affari del minore, e perciò ne sono esclusi coloro che hanno sessantacinque anni compiti allorchè gli si vuole conferire la tutela: (I, 620, 25; —

I, 688, 11; — I, 688, 14). — Coloro, che son giunti all' età di settant' anni, possono rinunziare la tutela ricevuta prima del sessantacinquesimo anno: (*ivi*). — Coloro, che sono abitualmente infermi, sono esclusi dalla tutela: (*ivi*). — L' esclusione dalla tutela può essere domandata da coloro che hanno due tutele, o che hanno cinque figli. Si computano fra questi quelli morti in attività di servizio nelle armate, ma non coloro che son morti altrimenti, se non abbiano lasciati figli: (I, 620, 25; — I, 691, 1; — I, 691, 5). — Non giovano i figli adottivi: (*ivi*). — La sopravveguenza de' figli non è causa valevole a far discaricare alcuno dalla tutela accettata antecedentemente: (I, 621, 14; — I, 692, 20; — I, 693, 1). — L' esclusione dalla tutela avviene per le *cause necessarie*, che sono i gravi impieghi dello Stato, come quelli di capi di corti, di consiglieri del supremo consiglio di cancelleria, di componenti della suprema corte di giustizia, di intendente, e di membro componente le gran corti criminali e civili: (I, 622, 17; — I, 696, 1; — I, 696, 14). — I detti impieghi non sono cause proprie ad esonerar alcuno degl' impiegati dalla tutela de' figli, e non danno dritto a detti impiegati di negarsi ad intervenire ne' consigli di famiglia: (I, 622, 27). — Esistendo le giuste cause per scusarsi dalla tutela, ed accettandola, quale effetto producesi. V. *Tutela*. — Escludono ancora dalla tutela le missioni all' estero date dal Re. V. *Missioni*. — L' esclusione dalla tutela avviene sulle cause che fanno scusare di accettarla; e tali sono la fralezza del sesso, e quelle nascenti da interessi opposti agl' interessi del minore: (I, 623, 5; — I, 697, 22; — I, 698, 4). — Pel nostro dritto, le inimicizie esistenti tra il padre del minore ed il tutore non sono valevoli a fare scusare il tutore dall' accettare la tutela: (I, 700, 29). — Le cause nascenti da interessi contrarj, ed esistenti anche tra il minore ed i figli del tutore, fanno valevolmente scusare dalla tutela: (I, 700, 14). — Una condanna a pena afflittiva o infamante, la conosciuta cattiva condotta, la infedeltà, o incapacità nell' amministrazione, escludono dalla tutela i condannati, gl' infedeli e gl' incapaci: (I, 623, 15; — I, 702, 1; — I, 702, 10).

ESCUSSIONE (Per la). V. *Fideiussione*.

ESECUTORI TESTAMENTARJ (Gli) sono stati introdotti per essere incaricati espressamente di dare effetto ad alcune disposizioni de' testatori, i quali temono che gli eredi per la loro cattiva fede non l' adempiano: (III, 426, 1). — Sono nominati dal testatore, e possono essere più o uno: (III, 426, 12; — III, 719, 14; — III, 719, 15). — Possono avere accordato dal testatore il possesso

di tutti o parte soltanto de' mobili; questo possesso non può durare più di un anno ed un giorno da computarsi dalla morte del testatore: (III, 426, 14; — III, 720, 5; — III, 720, 10). — Se il possesso de' mobili non viene loro dal testatore accordato, non possono pretenderlo: (*ivi*): — Il possesso de' mobili quando può farsi cessare dagli eredi. V. *Eredi* e *Testatore*. — Gli esecutori testamentarj hanno la facoltà d'invigilare all'esecuzione del testamento, anche se il testatore ingiunga agli eredi di consegnare ad essi una somma minore di quella, che bisogna al pieno adempimento delle loro obbligazioni: (III, 721, 3). — Sono considerati come mandatarj del defunto nel solo senso di far eseguire le di lui disposizioni contenute nel testamento: (III, 721, 19). — Non possono essere esecutori testamentarj coloro che non possono obbligarsi; e perciò non possono esser tali i minori, ancorchè emancipati, nè le donne maritate, senza il consenso del marito, o coll'autorità del giudice se elleno son separate di beni: (III, 426, 19; — III, 724, 3; — III, 724, 15). — Sono tenuti di far apporre i suggelli, essendovi minori, interdetti, o assenti fra gli eredi, e far l'inventario in presenza dell'erede presuntivo, o di altre persone interessate: (III, 427, 7; — III, 725, 15; — III, 726, 5). — Possono fare istanza, se mai non trovano denaro bastante a soddisfare i legati, di vendersi i mobili, e possono intervenire in giudizio per sostenere la validità del testamento: (III, 427, 12; — III, 725, 19; — III, 727, 29). — Devono dar conto della loro amministrazione, spirato l'anno ed il giorno dalla morte del testatore: (III, 427, 15; — III, 726, 1; — III, 729, 19). — Porteranno a carico dell'eredità le spese fatte per l'apposizione de' suggelli, per la confezione dell'inventario, e pel rendimento de' conti: (III, 427, 16; — III, 733, 3). — Non trasmettono a' di loro eredi le facoltà ricevute: (III, 427, 21; — III, 731, 18; — III, 731, 19). — Se sono più, anche un solo può agire in mancanza degli altri; ma tutti sono in solido obbligati a render conto de' mobili, se il testatore non abbia diviso le funzioni: (III, 427, 25; — III, 732, 7; — III, 732, 12).

ESECUZIONE (La) del giudicato come avviene. V. *Acquiescenza*. — Quella delle donazioni quali effetti produca. V. *Donazioni*, *effetti*. — Esecuzione di un atto querelato di falso. V. *Falso*.

ESILIATI (Gli). Dove abbiano il domicilio. V. *Domicilio*.

ESPATRIAZIONE (L') come fa perdere i dritti civili. V. *Dritti civili*.

ESPLETRICE GIUSTIZIA. V. *Giustizia espletrice*.

ESPOSITI FANCIULLI (Gli) hanno un cognome. V. *Fanciulli* e *Cognome*.

ESPROPRIAZIONE FORZATA (L'). Quale sia. V. *Spropriazione.*

ESTAGLI. V. *Anatocismo.*

ESTERO (L'). Chi sia. V. *Straniero.*

ESTIMATA DOTE (La). Cosa sia. V. *Dote.*

ESTRANEO (L') non può essere obbligato ad accettar la tutela, quando nella distanza di venti miglia vi sono parenti o affini meritevoli ed in grado di amministrarla: (I, 621, 21; — I, 686, 24; — I, 687, 5). — Può opporsi alla deliberazione del consiglio di famiglia colla quale sia stato scelto tutore, anche quando non abbia altra scusa che quella di non esser parente: (I, 687, 21).

ESTRATTI (Gli) degli atti dello stato civile, non essendo di proprietà delle famiglie, devon esser rilasciati ad ognuno che li domanda: (I, 80, 5). — Devon essere rilasciati dall' uffiziale dello stato civile, e legalizzati dal giudice del circondario: (I, 80, 7). — Si rilasceranno dal cancelliere del tribunale civile, se i registri sono stati depositati nella cancelleria del tribunale, e verranno legalizzati dal presidente dello stesso tribunale: (I, 80, 9). — Hanno tutta l' efficacia, allorchè sono uniformi a' registri, e legalizzati nel modo suddetto: (I, 80, 18). — Non possono inscriversi in falso, allorchè esiste l' originale che richiamandosi mette fine alla disputa: (I, 115, 4). — Possono essere impugnati coll' accusa di falso, se gli originali non sono mai esistiti: (I, 115, 7). — Faranno pruova se i registri originali siansi smarriti o dispersi: (I, 115, 8).

ESTRATTI DE' TITOLI (Gli) sono quelli che contengono una parte dell' atto al quale sono relativi: (IV, 126, 20).

ESTRAZIONE DI QUOTE (L'). Quando avviene. V. *Divisione fra i coeredi.*

ETA'. Quale età si richiegga per far contrarre matrimonio. V. *Matrimonio.* — Età minore, o maggiore quale sia. V. *Minore* e *Maggiore età.* — L' età maggiore di sessanta anni è fissata dalla legge come l' età di decadenza, e perciò fa presumere che sia morto colui che più l' abbia oltrepassata, trattandosi dell' istesso infortunio a più persone che sono perite insieme: (III, 23, 3; — III, 111, 18; — III, 112, 1). — L' età minore di anni quindici fa presumere, trattandosi del detto infortunio, che sia morto colui che avea meno di questa età, allorchè sono perite varie persone di età differenti: (*ivi*).

ETA' DELL' ORO (L'), che ammetteva la comunione delle cose, non è esistita che nella immaginazione de' poeti, ed è stata ammessa per dedurne un esempio di morale: (II, 62, 26).

EVIZIONE (L') fa nascere il dovere di garentire la cosa venduta. V. *Garentia.* — Avviene quando l' acquistatore è giuridicamente privato del possesso della cosa vendutagli : (V, 149, 21).

FABBRICHE (Gli appalti delle). Quali effetti producano. V. *Appalti.*

FACOLTA' (La) di accordare dispense per gl' impedimenti civili al matrimonio spetta al solo sovrano temporale : (I, 247, 15). V. *Matrimonio.* — Spetta alle autorità ecclesiastiche allorchè trattasi di dispensa d' impedimenti ecclesiastici : (I, 248, 28). — Spetta ad entrambe le autorità, trattandosi di impedimenti comuni : (I, 248, 1). — La facoltà di dispensare al termine delle notificazioni per matrimonio a chi appartiene. V. *Notificazione.*

FAGGI (I) vanno tra gli alberi di alto fusto. V. *Alberi.*

FALEGNAMI (I). Quando possono essere considerati come appaltatori, quali dritti abbiano. V. *Appalto.*

FALLIMENTO (Il) è lo stato del commerciante che cessa di fare i pagamenti : (V, 526, 7). — V. *Agenti* e *Sindaci.* — Per gli effetti relativi a' fideiussori. V. *Fideiussione.*

FALLITI (I) fraudolentemente non sono ammessi alla cessione de' beni. V. *Cessione di beni.* — Quando diconsi tali. V. *Fallimento.*

FALSIFICAZIONE (La) ne' registri dello stato civile come si punisca, e da quali tribunali è giudicata. V. *Stato civile* e *Delitti dell' ufficiale dello stato civile.*

FALSITA' (La) negli atti dello stato civile quale effetto produce. V. *Stato civile*, *Alterazioni negli atti dello stato civile*, *Delitti dell' ufficiale dello stato civile*, *Ufficiale dello stato civile* e *Multa.*

FALSO (Il) o è *principale*, o *incidente* : (IV, 118, 7). — Dalle antiche leggi si prescriveva che, pendente il giudizio sul falso, dovessero i giudici ordinare l' esecuzione dell' atto autentico, e perciò l'efficacia degli atti autentici non potea esser sospesa per cagione della querela di falso : (IV, 117, 17). — Se poi l'accusatore allegava la falsità *ex eisdem actis*, si procedeva innanzi nella causa civile, fino a che costasse della falsità : (IV, 118, 4). — Per le presenti nostre leggi il *falso principale* è costituito dall' accusa criminale intentata contro la persona prevenuta di aver falsificato l' atto. Questa accusa tosto che è ammessa, fa sospendere la esecuzione del titolo autentico : (IV, 118, 9 ; — IV, 440, 1 ; — IV, 440, 9). — Non bisogna confondere la falsità di un atto colla *simulazione* : (IV, 440, 18). V.

Simulazione. — Arguito di falso un atto autentico per solo motivo che falsamente attesta la presenza de' testimoni, la sola dichiarazione di costoro di non esser intervenuti in detto atto, ma di averlo poi firmato, non basta per sostenere l'accusa di falso: (IV, 441, 5). — Opinione di Merlin intorno all'autorità de' giudici trattandosi di falso. Viene confutata perchè contraria alle leggi: (IV, 441, 19). — Autorità de' tribunali all'oggetto: (IV, 442, 26). — Trattandosi di atti privati è di principio, che se un documento in una lite prodotto sia impugnato di falso, e la parte che lo produce dichiari di volerne far uso, resterà sospeso il giudizio sulla dimanda principale fin che non si vegga l'esito del giudizio di falsità: (IV, 443, 9). — Trattandosi di atto autentico impugnato direttamente di falso, se ne sospenderà l'esecuzione appena ammessa l'accusa: (IV, 443, 22). — Il *falso incidente* si costituisce coll'inscrizione in falso, che si intenta nel corso di un processo civile ad oggetto di far dichiarare falso l'atto notificato, comunicato, o prodotto, e del quale la parte, che lo esibisce, dichiara di volersene avvalere: (IV, 118, 17). — Il giudizio di falso incidente deve agitarsi innanzi a' tribunali civili, i quali, conoscendo falsità nell'atto prodotto, e gli autori punibili, sospenderanno il giudizio civile, e rinvieranno l'affare al giudice del reato: (IV, 118, 20; — IV, 440, 4; — IV, 444, 3). — Sotto il nome di atti autentici quali atti vi son compresi, e di quante specie essi siano. V. *Atti autentici* e *Titolo autentico*. — Se possono inscriversi in falso gli estratti dell'atto dello stato civile. V. *Estratti degli atti dello stato civile.*

FALSO NOME (Il) preso da una donna maritata nel fare un contratto, quali effetti produce. V. *Donna maritata.*

FAMIGLIA. Sotto questo nome s'intende alle volte il consiglio di famiglia. V. *Consiglio di famiglia.* — La famiglia dell'usuario di un' abitazione comprende tutti i figli dell'usuario; e trattandosi di un gentiluomo, i giudici col saggio e regolato di loro arbitrio possono ammettere ancora i loro domestici: (II, 239, 21; — II, 241, 4).

FANCIULLI CHE NASCONO VITALI (I). Quando non possa impugnarsi la di loro legittimità. V. *Parto*, *Paternità* e *Filiazione.* — Possono ricevere per donazione. V. *Donazioni effetti delle.*

FANCIULLI RINVENUTI O ESPOSTI (I) a chi devono darsi ad educare. V. *Educazione.* — Come si fanno per essi gli atti di nascita. V. *Proietti.*

FATTO DI UN TERZO (Il) può essere oggetto di contratto. V. *Contratti.*

FATTO ILLECITO. Quali erano, e quali sono gli effetti del fatto illecito. V. *Obbligazioni.*

FEDECOMMESSI (I) non sono più riconosciuti dalle nostre leggi. V. *Sostituzioni fedecommessarie.*

FEDELTA' (La) è dovuta da un coniuge all' altro. V. *Dritti e doveri fra i coniugi.*

FERDINANDO I (Il Re) ha compiuto il sublime disegno concepito da Carlo III suo padre, pubblicando il codice patrio. V. *Leggi patrie.*

FERRARI (I). Quando possono essere considerati come appaltatori, e quali dritti abbiano, trattandosi di opere da loro fatte per appalto. V. *Appalto.*

FIDA (La) a chi è dovuta. V. *Demanio comunale.*

FIDEIUSSIONE (Effetti della). Il fideiussore per le nuove nostre leggi deve adempire all' obbligazione dopo la mancanza del debitor principale, se però non abbia rinunziato al beneficio della escussione, o non siasi obbligato solidariamente col debitore principale: (VI, 13, 8; — VI, 34, 6; — VI, 34, 13). — Deve reclamare il beneficio della escussione ne' primi atti della causa promossa dal creditore contro di lui: (VI, 13, 16; — VI, 35, 1; — VI, 35, 5). — Il fideiussore, che fa istanza pel beneficio della escussione, dee indicare i beni del debitore principale, ed anticipare le spese. Egli però non deve indicare que' beni, che son situati fuori la giurisdizione della Gran Corte Civile del luogo in cui dee farsi il pagamento, o que' litigiosi, o ipotecati per cautela del debitore i quali non siano più in potere del debitore: (VI, 14, 1; — VI, 35, 21; — VI, 36, 8). — Opinione di Pothier intorno all' escussione reclamata dal fideiussore: (VI, 38, 1). — Quistione se il fideiussore di un solo fra più debitori solidarj, convenuto dal creditore, possa chiedere la discussione tanto del debitore da lui garentito, che degli altri condebitori pe' quali non intervenne: (VI, 38, 9). — Il fideiussore, avendo indicato i beni del debitore, non può essere molestato dal creditore sino alla concorrenza de' beni indicati, per la insolvibilità del debitore principale sopraggiunta a causa, che esso creditore ha differito di procedere giudizialmente: (VI, 18, 15; — VI, 38, 18; — VI, 39, 1). — Quando più persone si sono costituite fideiussori per un medesimo debitore e per uno stesso debito, ciascuna di esse resta per stretto dritto obbligata all' intero debito: (VI, 14, 22; — VI, 39, 17). — In questo caso però ciascuna di dette persone può pretendere dal creditore che divida preventivamente la sua azione, riducendola alla parte di ciascuno, se a questo dritto non

siavisi rinunziato : (VI, 15, 3 ; — VI, 40, 1). — Il beneficio della divisione, del pari che quello della escussione può invocarsi non solo da' fideiussori, ma anche da' di loro eredi ; e si può pure opporre dal fideiussore del fideiussore : (VI, 40, 9). — Il fideiussore di uno de' debitori solidarj non può domandare la divisione col fideiussore dell'altro debitor solidario : (VI, 40, 18). — Essendosi ottenuta la divisione dal creditore, se uno fra i fideiussori trovasi decotto, la quota dovuta da costui si ripartisce tra quelli che sono sufficienti a pagare : (VI, 15, 8 ; — VI, 40, 4 ; — VI, 41, 1). — Quando il fideiussore può domandare il beneficio della divisione : (VI, 41, 16). — Se il creditore abbia divisa volontariamente l'azione, non può più recedere dalla divisione già fatta, quando anche prima del tempo, in cui ha dato il consenso per tale divisione, vi fossero de' fideiussori insolvibili : (VI, 15, 23 ; — VI, 42, 3 ; — VI, 42, 7).

FIDEIUSSIONE (Effetti della) fra i confideiussori. Quando più persone abbiano dato sicurtà, diconsi *confideiussori*. In questo caso avendo dato sicurtà per uno stesso debitore, e per un medesimo debito, quello che ha pagato il debito ha il regresso contro gli altri fideiussori per la di loro rispettiva porzione : (VI, 18, 11 ; — VI, 48, 11). — Tal regresso non ha luogo, se non quando il fideiussore abbia pagato in uno de' casi proposti nell' articolo 1904 : (*ivi*).

FIDEIUSSIONE (Effetti della) fra il debitore ed il fideiussore. Il fideiussore, avendo pagato pel debitore, ha regresso contro costui tanto per lo capitale, che per gl' interessi, per le spese, e per li danni : (VI, 16, 12 ; — VI, 42, 21 ; — VI, 43, 7). — Subentra, avendo pagato il debito, in tutte le ragioni che avea il creditore contra il debitore : (VI, 16, 4 ; — VI, 43, 20 ; — VI, 44, 1). — Avendo garentito più debitori principali, ha contro tutti il regresso pel totale pagamento fatto dal fideiussore : (VI, 16, 18 ; — VI, 45, 8 ; — VI, 45, 11). — Il fideiussore, che ha pagato una volta, non ha regresso contra il debitor principale, allorchè questi abbia egli pure pagato, qualora non l'abbia avvertito del pagamento che ha fatto. Ha solo contro il creditore l' azione per la ripetizione : (VI, 16, 21 ; — VI, 45, 23 ; — VI, 46, 8). — Quando il fideiussore abbia pagato senza essere convenuto, e senza aver avvertito il debitore principale, non avrà alcun regresso contro di costui, nel caso che nel tempo del pagamento il debitore avesse avuto de' mezzi per far dichiarare estinto il debito ; salva la sua azione contra il creditore : (*ivi*). — Il fideiussore può agire contra il debitor principale, anche prima di aver pagato, per esser fatto indenne 1. quando è

convenuto giudizialmente per lo pagamento; 2. quando il debitore siasi obbligato di liberarlo dalla sicurtà in un tempo determinato; 3. quando il debitore è fallito, o prossimo alla decozione; 4. quando il debito sia divenuto esigibile; 5. pel termine compiuto di dieci anni, quando l'obbligazione principale non abbia un termine fisso: (VI, 17, 10; — VI, 47, 15). — Il fideiussore può promettere di non chiedere la sua esonerazione: (VI, 48, 2).

FIDEIUSSIONE (Definizione e fine della). La fideiussione è stata inventata per assicurare gl' impegni contratti da coloro che non ispirano molta fiducia, o che non sono noti a bastanza da assicurare la fermezza degl' impegni che sogliono contrarre: (VI, 7, 1). — È un contratto accessorio di uso assai frequente, che facilita, e moltiplica le convenzioni con ispirare confidenza tra i contraenti: (VI, 7, 10). — Consiste nell'obbligo di soddisfare l'altrui debito, quando il principale debitore non ha beni sufficienti a poter adempire: (VI, 7, 16). — Pare che in origine fosse consistita in un mandato, siccome viene indicato dal vocabolo *fidejussio*, e perciò secondo l'antica romana giurisprudenza la fideiussione obbligava il fideiussore a pagare subitochè venuto il dì del pagamento, il debitor principale mancava di adempire: (VI, 7, 22). — Giustiniano impose al creditore di dovere prima discutere i beni del debitore, ed indi agire contra il fideiussore: (*ivi*). — È un beneficio di mero dritto civile: si confuta l'opinione all' oggetto di Eineccio e Barbeyrac: (VI, 8, 12). — Analisi del titolo della fideiussione: (VI, 9, 1).

FIDEIUSSIONE (Estinzione della). La fideiussione si estingue come tutte le altre obbligazioni convenzionali: (VI, 19, 3; — VI, 49, 1; — VI, 49, 5). — Si estingue colla confusione effettuata nella persona del debitore principale e del suo fideiussore, quando divengono eredi l'uno dell'altro. Ma non si estingue l'azione del creditore contro colui, che ha dato sicurtà pel fideiussore: (VI, 19, 12; — IV, 49, 14). — Il fideiussore è liberato allorchè per fatto del creditore non può avere effetto a favore del fideiussore medesimo la surrogazione nelle ragioni, ipoteche, e privilegi del creditore: (VI, 20, 5; — VI, 50, 11; — VI, 50, 14). — La fideiussione si estingue, allorchè il creditore accetta volontariamente un immobile, o qualunque altra cosa in pagamento del debito principale, ancorchè in seguito il detto creditore ne soffra l'evizione: (VI, 20, 13; — VI, 51, 3). — Non si estingue allorchè si accorda dal creditore al debitore una proroga del termine. In questo caso il fideiussore può agire contro il debitore per costringerlo a pagare: (VI, 20, 17; — VI, 51, 6; — VI, 51, 9).

FIDEIUSSIONE (Natura ed estensione della). Il fideiussore interviene per assumere in favor del creditore la stessa obbligazione del debitore, qualora questi non l'adempia : (VI, 9, 11 ; — VI, 21, 12). — La fideiussione può darsi anche a favore di un'eredità giacente, e di ogni altra persona morale : (VI, 21, 16). — Quistione se regger debba la fideiussione data pe' minori, per le donne non autorizzate da' loro mariti, e per gl' interdetti : (VI, 22, 8). V. *Fideiussore.* — La fideiussione non è necessario che diasi contemporaneamente all' obbligo principale : (VI, 22, 14). — È un uffizio gratuito, perchè contiene un mandato fra il debitore ed il fideiussore : (VI, 22, 24). — Non regge la fideiussione quando non è valida l'obbligazione principale, e perciò è nulla se è unita ad un contratto che urtasse contra gli assoluti divieti della legge o il buon costume offendesse : (VI, 9, 16 ; — VI, 23, 1). — Può non per tanto prestarsi la fideiussione per un' obbligazione, la quale possa essere annullata in forza di un' eccezione meramente personale all' obbligato, siccome è il caso della minore età : (VI, 9, 13 ; — VI, 23, 2 ; — VI, 23, 5). — Non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, nè essere contratta sotto condizioni più gravi : (VI, 10, 1 ; — VI, 25, 6 ; — VI, 25, 13). — Può prestarsi per una sola parte del debito, ed a condizioni meno onerose : (VI, 10, 3 ; — VI, 25, 8 ; — VI, 27, 7). — La fideiussione che sorpassi il debito, o che si contragga sotto più gravi condizioni, si riduce all' obbligazione principale : (VI, 10, 5 ; — VI, 25, 10). — Ove il debitor principale alternativamente prometta l'una o l'altra di due cose determinate, la fideiussione può intervenire per una di queste cose soltanto : (VI, 27, 17). — La fideiussione può aver luogo anche senza saputa del debitor principale ; e può darsi non solo a favore del debitore, ma anche a favore del fideiussore del debitore : (VI, 10, 19 ; — VI, 28, 1). — La fideiussione non si presume, ma deve essere espressa, nè si estende oltre i limiti ne' quali fu contratta : (VI, 11, 5 ; — VI, 28, 5 ; — VI, 28, 7). — La fideiussione data indefinitamente per una obbligazione principale, si estende a tutti gli accessorj del debito, anche alle spese della prima domanda, ed a tutte quelle posteriori alla denunzia fattane al fideiussore : (VI, 11, 7 ; — VI, 29, 1 ; — VI, 29, 5). — Le obbligazioni de' fideiussori passano a' di loro eredi ; ma contro di costoro non passa l'azione dell'arresto personale, che i di loro autori fideiussori avessero apposto nell' obbligazione : (VI, 11, 13 ; — VI, 30, 14 ; — VI, 31, 7). — La fideiussione *legale* e la fideiussione *giudiziaria* devono darsi da persone capaci di contrattare, che abbiano sufficienti beni a caute-

lare l' oggetto dell' obbligazione, e che possano facilmente convenirsi, e perciò tali persone devono avere domicilio nella giurisdizione della gran corte civile del luogo ove la sicurtà deve prestarsi: (VI, 11, 18; — VI, 30, 18; — VI, 31, 1). — La solvibilità del fideiussore deve apparire da' suoi beni stabili, eccetto nelle materie di commercio, e nel caso che il debito sia tenue. Non si valutano perciò i beni litigiosi, nè quelli che sono difficili ad eseguirsi per la distanza della di loro situazione: (VI, 12, 8; — VI, 31, 1; — VI, 31, 11). — Quando il fideiussore dato diviene insolvibile, debbe darsene un altro, tuttochè sia stato accettato dal creditore volontariamente, o giudiziariamente. Ma se il fideiussore dato, è divenuto insolvibile, sia stato dato in forza della richiesta del creditore, allora non deve darsene altro: (VI, 12, 15; — VI, 33, 11; — VI, 33, 19). — La fideiussione quando deve essere data con cauzione. V. *Cauzione.* — Quando giova anche agli eredi del debitore. V. *Eredi del debitore.*

FIDEIUSSIONE GIUDIZIARIA, O LEGALE (La) avviene quando alcuno ha l'obbligo di presentare un fideiussore o per comando della legge, o per sentenza del giudice: (VI, 20, 21). — Il fideiussore giudiziario deve essere capace di soggiacere all' arresto personale: (VI, 20, 22; — VI, 52, 4). — Il fideiussore giudiziario non è ammesso a reclamare la discussione del debitore principale: (VI, 21, 3; — VI, 52, 11). — Il fideiussore, che si è renduto garante del fideiussore, non può chiedere la discussione del debitore principale, o del fideiussore garentito: (VI, 21, 4; — VI, 52, 13). — Quando non può ritrovarsi un fideiussore giudiziario, la legge permette che si dia in vece del fideiussore un pegno sufficiente a cautelare il credito: (VI, 21, 8; — VI, 52, 9).

FIDEIUSSORE (Il). Quando contrae la fideiussione, a quali effetti si soggetta, e quando ne è liberato. V. *Fideiussione.* Il fideiussore di un' obbligazione contratta da una donna maritata, senza essere autorizzata, non può opporre per ciò la nullità dell' atto. La invalidità dell' atto, che esonera il fideiussore, è 1. se manca il consenso in colui che si obbliga; 2. se vi è difetto di capacità nelle persone contraenti; 3. se la cosa convenuta è incerta; 4. se non vi è una causa lecita ad obbligarsi: (I, 362, 11). — Il fideiussore de' minori se possa essere costretto per l' obbligazioni contratte. V. *Minori* e *Tutela.* — Il fideiussore delle obbligazioni contratte da' capaci a contrattare, può opporre tutte le eccezioni che competono al debitor principale, e che sono inerenti al debito, ma non può opporre le personali del debitore: (VI, 19, 6; — VI, 49, 19; — VI,

50, 4). — Se resti discaricato per la cessione de' beni fatta giudizialmente dal debitore. V. *Cessione de' beni.* — Quando non gli giova la confusione di creditore e debitore, avvenuta nella persona dell' erede del debitore. V. *Eredi del debitore.* — Può chiamare in garentia gli eredi del debitore, che hanno accettato con beneficio dell' inventario. V. *Eredi del debitore.* — La confusione di creditore e di fideiossore non giova al debitor principale. V. *Confusione.* — Se possa esser soggetto all' arresto personale. V. *Arresto personale.* — Se può opporre la compensazione. V. *Compensazione.*

FIGLIA (La) ha dritto di esser dotata dal padre, o dalla madre, o dagli ascendenti. V. *Dote* e *Matrimonio.* — Essendo maritata, e volendo succedere al padre, alla madre, o agli ascendenti, deve mettere in collazione la dote ricevuta. V. *Collazione.* — Come dividesi l'eredità in cui vi è interessata la figlia maritata. V. *Divisione*, *Donna maritata* e *Moglie.* — La figlia quando può esser diredata. V. *Diredazione.*

FIGLI (Doveri de'). I figli sono tenuti a soccorrere i genitori e gli ascendenti: (I, 277, 18; — I, 333, 13; — I, 334, 1). — Debbono pagare i debiti de' genitori, e degli ascendenti, di cui ricevono i beni: (I, 334, 10). — Cadauno de' figli è obbligato alla solidale prestazione degli alimenti, a misura però delle rispettive circostanze: (I, 334, 18). — Se un figlio non può per la sua miseria prestare gli alimenti al genitore, deve supplire l' altro che può somministrarli: (I, 334, 25). — In mancanza de' figli devono prestarsi gli alimenti da' nipoti: (I, 335, 3). — I figli sono tenuti a soccorrere i fratelli, e le sorelle, che per lo stato morale, o per fisico impedimento, non possono vivere altrimenti: (I, 278, 1; — I, 333, 16; — I, 335, 7). — Se debbano prestar gli alimenti agli zii. V. *Zii.* — In caso che siano adottati, quali doveri abbiano. V. *Adozione.* — Possono dal padre farsi arrestare. V. *Arresto personale* e *Patria potestà.* — Quando sono in obbligo di conferire ciò che hanno ricevuto. V. *Collazione* e *Donazioni.* — Possono essere diredati. V. *Diredazione.* — Quali doveri abbiano per le disposizioni testamentarie. V. *Disposizioni testamentarie.* — Dove debbono avere il di loro domicilio. V. *Domicilio.*

FIGLI DA NASCERE (I) possono ricevere donazioni. V. *Donazioni per contratto di matrimonio.*

FIGLI DELL'ASSENTE (I). Quali dritti e doveri abbiano, e da chi saranno educati. V. *Effetti dell' assenza* e *Patria potestà.*

FIGLI DE' CONIUGI SEPARATI (I). Da chi verranno educati. V. *Separazione personale*.

FIGLI DEL NAZIONALE (I) nati nell'estero, se il padre non ha perduto la nazionalità, sono nazionali: (I, 56, 11; — I, 67, 16). — Nati da nazionale, che ne ha perduta la qualità, posson ricuperarla, adempiendo alle condizioni dell'articolo 11: (I, 56, 14; — I, 67, 22).

FIGLI DEL TUTORE (I). Non possono contrarre matrimonio co' di costui minori. V. *Matrimonio*.

FIGLI DELLO STRANIERO (I) si hanno come nazionali, allorchè nati nel regno vi riseggono, e nel corso dell'anno della loro maggiore età dichiarano di volersi fissare nel regno; e risedendo nell'estero dovranno promettere di recarsi nel regno, e dovranno effettivamente stabilirvisi fra un anno dopo la promessa: (I, 55, 21; — I, 66, 15; — I, 66, 20). — Devono fare la dichiarazione di voler essere nostri nazionali avanti alle autorità civili di loro residenza nel regno, o avanti gli agenti diplomatici della nostra nazione, se i detti figli trovansi nell'estero: (I, 67, 1). — Scorso il termine stabilito a fare la dichiarazione sopra enunciata, decadono di dritto dal favore accordato loro dalla legge per divenir nazionali: (I, 67, 4). — Il minore figlio dello straniero, nato nel regno, morendo prima della maggiore età, muore straniero: (I, 67, 10).

FIGLI IN GENERALE (I). Sotto il nome di *figli* si comprendono i figli propriamente tali, i nipoti figli di figli, e tutti i discendenti in qualunque grado: (II, 240, 9; — III, 498, 18). — Se però si tratta di uso ed abitazione, s' intendono solo quelli che costituiscono la famiglia dell' usuario, e ne sono sempre esclusi i figli delle figlie maritate: (II, 240, 9). V. *Famiglia*. — I figli concepiti durante il matrimonio hanno per padre il marito della donna dalla quale son nati. Il marito però può impugnare la sua paternità per *impossibilità fisica* di coabitazione: (I, 405, 5; — I, 432, 23; — I, 433, 10). V. *Impossibilità fisica* e *Paternità*. — La legittimità de' figli non può essere impugnata dal marito della donna, dalla quale nascono, o se sono nati nel cento ottantesimo giorno dal matrimonio, o se il marito conosceva la gravidanza della moglie prima di sposarla, o quando egli ha assistito all' atto di nascita, o quando il parto non è dichiarato vitale: (I, 412, 16; — I, 440, 20; — I, 440, 28). V. *Paternità*, *Legittimità* e *Rifiuto di stato*. — Sotto le parole di *figli nati da un nazionale* s' intendono i nati da padre o madre nazionale: (I, 67, 17). — I figli di ventuno o venti-

cinque anni, siano legittimi, siano naturali, come possano contrarre matrimonio. V. *Matrimonio*. — Possono ricevere donazioni dalla madre. V. *Donna maritata* e *Donazioni*.— Pel di loro collocamento quali dritti abbia la madre sul fondo dotale. V. *Fondo dotale*.

FIGLI LEGITTIMI (I) sono quelli che nascono in costanza di matrimonio. V. *Paternità* e *Filiazione*. — Provano la di loro legittimità cogli atti di nascita, che esprimono la celebrazione del matrimonio, e che sono inscritti ne' registri dello stato civile: (I, 417, 23; — I, 452, 8; — I, 452, 10). — Provano ancora la di loro legittimità col possesso di stato, il quale risulta da alcuni fatti costanti: (I, 418, 1; — I, 454, 1). V. *Filiazione* e *Possesso di stato*. — Non possono reclamare uno stato contrario a quello che vien loro attribuito dall'atto di nascita e dal possesso conforme a questo titolo. Parimente niuno potrà muovere controversia sopra lo stato di colui il quale ha un possesso conforme al titolo della sua nascita: (I, 419, 10; — I, 456, 27; — I, 457, 2).— Hanno il dritto imprescrittibile di reclamare il di loro stato: (I, 422, 1; — I, 465, 18). — Succedono al padre, alla madre, agli avi ed alle ave, senza distinzione di sesso o età. V. *Successione*. — Possono domandare l'interdizione del padre e della madre: (I, 777, 14). V. *Interdizione*.

FIGLI NATURALI (I) sono coloro che nascono dalla unione di due persone libere non garentita dalla legge: (I, 403, 21). — Possono essere riconosciuti. V. *Riconoscimento de' figli naturali*. — Se possono essere adottati da' di loro genitori. V. *Adozione*. — A' figli naturali riconosciuti, che muoiano senza discendenti, succedono il padre e la madre, o i fratelli e le sorelle legittime solamente in ciò che han ricevuto dal padre e dalla madre: nel rimanente succedono i fratelli e le sorelle naturali: (III, 60, 11; — III, 168, 1; — III, 168, 6; — III, 168, 15; — III, 169, 2). V. *Successione*. — I figli naturali come possono contrarre matrimonio. V. *Matrimonio*. — Non possono ordinariamente stabilire di provare la paternità, quando non sono riconosciuti: (I, 87, 7). — Essendo naturali e riconosciuti, devono chiedere l'atto rispettoso per contrarre matrimonio: (I, 308, 8). — Divengono nazionali, allorchè nati da una straniera e da un nazionale, questi li riconosca: (I, 67, 19).

FIGLI NATURALI (Dritti e doveri de'). I figli naturali, secondo il dritto romano non succedevano al padre, se questi lasciava figli legittimi *o* la moglie: (III, 55, 9). — Per dritto francese fu loro concesso qualche dritto su i beni del padre: *(ivi)*. — Sono essi detti *eredi impropri*, e la di loro *successione*

è detta *irregolare*, e perciò devono farsi immettere nel possesso de' beni dal tribunale civile: (III, 25, 4; — III, 56, 15; — III, 112, 14; — III, 112, 18). — Succedono alla madre, ancorchè da costei non sieno stati riconosciuti; ma non succedono al padre se non sono stati legalmente riconosciuti, e ne' casi ne' quali la legge ammette la pruova della paternità: (III, 58, 15; — III, 158, 17). — Nel succedere alla madre, o alla madre ed al padre, esistendo figli legittimi, o ascendenti, o discendenti, succedono nella metà della porzione che loro sarebbe spettata se fossero stati legittimi. Ne conseguiranno due terzi, quando esistano congiunti collaterali succesibili. Saranno ammessi alla totalità, quando questi non esistano: (III, 58, 21; — III, 159, 3; — III, 163, 12). — Possono esercitare le azioni reali su i beni ereditarj: possono assistere all'apposizione de' suggelli, alla confezione dell'inventario, ed ad ogni altro atto conservatorio: (III, 159, 8). — Possono dimandare la riduzione delle donazioni tra vivi, poichè hanno dritto ad una riserva: (*ivi*). — Possono reclamare la riserva dovutagli dal padre, se questi l'ha diminuita in vigore di testamento: (III, 160, 23). — Possono ottenere il possesso definitivo de' beni, allorchè non si presenti alcun congiunto capace di succedere: (III, 160, 28). — Qualificandosi successori del padre senza opposizione di alcuno, hanno dritto di agire contro i debitori dell'eredità: (III, 161, 7). — Come si calcola la porzione spettante a' figli naturali: (III, 161, 18). — Opinione di Maleville che i dritti de' figli naturali si verifichino soltanto sulla sola porzione disponibile: si confuta: (III, 162, 7). — Nel caso che i figli naturali premorissero, i figli e discendenti de' medesimi possono esercitare il dritto di rappresentazione per ciò che è dovuto a' di loro genitori o ascendenti: (III, 58, 21; — III, 164, 9; — III, 164, 13). — I figli naturali non possono ricevere alcuna cosa per donazione, o per testamento dal padre, oltre alla porzione che la legge lor limita; e nel caso che l'avessero ricevuta, debbono imputarla nella detta porzione, e metterla in collazione: (III, 59, 10; — III, 166, 6). — Non han dritto a succedere a' congiunti del padre o della madre, ancorchè riconosciuti: (III, 59, 16; — III, 166, 10). — Se sono adulterini, incestuosi, o provenienti da condannate unioni, non hanno alcun dritto a succedere, ma hanno dritto soltanto agli alimenti da somministrarseli in proporzione delle facoltà del padre, e della madre, se non abbiano appresa un'arte meccanica: (III, 59, 26; — III, 166, 13; — III, 166, 15; — III, 167, 1; — III, 167, 7). — Ogni largizione fatta a questi figli da' genitori durante la di loro

vita, può farsi ridurre a' pretti alimenti dagli eredi: (III, 167, 22). — Pel di loro domicilio. V. *Domicilio*.

FIGLI NATURALI POSSONO ESSERE LEGITTIMATI (I). I figli naturali possono essere legittimati o pel susseguente matrimonio, o per mera grazia: (I, 425, 11; — I, 468, 24). — Legittimati pel susseguente matrimonio, devono essere legittimati o precedentemente, o nell'atto stesso del matrimonio: (I, 426, 3; — I, 468, 22). — Ingiuste doglianze di Maleville circa questo stabilimento, e ragionamento per dimostrare che sia plausibile: (*ivi*). — Le sussegnenti nozze legittimano i figli anche quando questi sono stati concepiti in tempo che il padre e la madre non potevano maritarsi, ma che potevano farlo all' epoca della di loro nascita: (I, 469, 20). — Non è di ostacolo alla legittimazione de' figli l' impedimento di consanguinità. V. *Legittimazione*. — I figli naturali incestuosi o adulterini non possono essere legittimati: (I, 427, 13; — I, 468, 23; — I, 469, 9). — I figli legittimati col susseguente matrimonio avranno gli stessi dritti come se fossero nati da questo matrimonio: (I, 427, 27; — I, 473, 16; — I, 473, 18). — Legittimati per mera grazia sono quelli, che sono dichiarati legittimi con decreto del Re: (I, 428, 3; — I, 475, 5). — I legittimati per mera grazia erano dalle leggi romane considerati come i legittimati col susseguente matrimonio, e succedevano alla linea retta ed alla collaterale: dalle nostre patrie leggi sono considerati nel solo riguardo di toglier loro la faccia di illegittimità, e la incapacità di ricevere liberalità a titolo anche universale da' loro genitori, ma si hanno come eguali a' figliuoli naturali riconosciuti: (I, 428, 4). V. *Figli naturali dritti e doveri de'*. — Possono essere legittimati tuttochè morti. V. *Legittimazione*. — Quindi i legittimati per decreto del principe hanno gli stessi dritti che i naturali riconosciuti: (III, 59, 16; — III, 170, 8).

FILANGIERI. Pensieri di tal' illustre politico sulla romana legislazione. V. *Leggi patrie*. — Perchè biasimava i maioraschi. V. *Maioraschi*.

FILIAZIONE (La) si giustifica cogli atti di nascita inscritti ne' pubblici registri: (I, 417, 23; — I, 452, 8; — I, 452, 10). — Si giustifica ancora col possesso di stato che risulta 1. dal cognome del padre che ha sempre portato l' individuo il quale deve provare la sua nascita; 2. dal trattamento di figlio fattogli sempre dal padre; 3. dalla qualità di figlio di un dato padre riconosciuta nella società; 4. dalla qualità di figlio riconosciuta dalla famiglia: (I, 418, 4; — I, 454, 1; — I, 454, 15). V. *Possesso di stato* e *Pruove nelle qui-*

stioni di stato. — Avanti a' quali giudici deve provarsi. V. *Tribunali.* — Come si pruova. V. *Pruove nelle quistioni di stato.*

FINANZIERI (I) dove abbiano il di loro domicilio. V. *Domicilio.*

FINESTRE (Le) come debbano aprirsi ne'muri. V. *Aperture* e *Balconi.*

FIRMA (La). Se è necessaria negli atti di donazioni. V. *Donazioni forma delle.*

FITTUARIO (Il) se può prescrivere. V. *Prescrizioni.*

FITTUARIO DE' FONDI RUSTICI (Il) è tenuto a ben coltivare le terre ne' tempi consueti e nella propria stagione: (V, 322, 15). — Se le terre locate sono divise in porzioni alternativamente coltivabili, il fittuario seguir deve il modo di cultura che è in uso; se non sono divise, non può dividerle per stagioni: (V, 322, 21). — Il fittuario è tenuto sotto pena delle spese, de' danni, ed interessi, ad avvertire il proprietario delle usurpazioni che si commettono nel fondo locato: (V, 288, 7; — V, 350, 9; — V, 350, 15). — È tenuto a riporre la raccolta ne'luoghi a tal' uso destinati a norma del contratto: (V, 288, 3; — V, 350, 7). — Può domandare una riduzione della mercede, quando l' affitto è fatto per più anni, ed un' intera raccolta è perita, o n' è perita almeno una metà. Può essere in questo caso dispensato dal giudice dal pagamento, per attendere il fine dell' affitto, nel qual tempo dee farsi la compensazione di tutte le annate nelle quali i frutti si sono goduti, colle annate nelle quali le raccolte siansi perdute: (V, 288, 15; — V, 351, 18; — V, 352, 2). — Può pretendere di essere discaricato di una parte proporzionata al fitto, essendo questo di un anno, e purchè la perdita sia maggiore della metà: (V, 289, 15; — V, 353, 6). — Non può pretendere riduzione, quando i frutti dopo separati dal suolo si son perduti, purchè il contratto non assegni una quota parte al proprietario, ed il colono non sia in mora di consegnarli al detto proprietario: (V, 289, 19; — V, 353, 12; — V, 353, 21). — Neppure può domandare riduzione quando la causa del danno era esistente e nota nel tempo in cui fu stipulato l' affitto: (*ivi*). — Uscendo da' fondi locati, deve lasciare a quello che succede i locali opportuni ed altri comodi; ma questi che succede deve lasciare intanto all' altro che esce, i locali opportuni per conservare i foraggi e le ricolte, a norma delle consuetudini locali: (V, 290, 18; — V, 358, 11). — Deve pure lasciare la paglia ed il letame dell' annata, se li ricevette quando entrò nell'affitto: se non li ricevette, deve pure lasciarli, ma il proprietario deve pagargli tali oggetti: (V, 290, 26; — V, 358, 20). — Quali altri dritti ed obblighi abbia. V. *Locazione* e *Appalto.* — Quando può essere arrestato. V. *Arresto personale.*

FITTUARIO DE' FONDI URBANI (Il) è tenuto a prestare la pazienza, allorchè il locatore deve fare le riparazioni nella cosa locata, purchè le dette riparazioni non eccedano il termine di quaranta giorni, sorpassandosi il qual tempo il fittuario può domandare una diminuzione di fitto, o lo scioglimento dello stesso: (V, 276, 6; — V, 318, 21; — V, 319, 11). — Deve servirsi della cosa locata da buon padre di famiglia e per l'uso determinato nel contratto di fitto: (V, 277, 14; — V, 322, 6; — V, 322, 11). — Se il fittuario impiega la cosa locata in usi diversi da quelli a' quali fu destinata, o in modo che ne derivi danno al proprietario; questi potrà espellerlo dalla cosa locata: (V, 277, 17; — V, 323, 16; — V, 323, 20). — Il fittuario deve pagare il fitto ne' termini convenuti, o nelle scadenze determinate dagli usi: (V, 277, 25; — V, 322, 10; — V, 323, 6). — Dove dee pagare il fitto: (V, 323, 12). — Deve restituire la cosa locata nello stato in cui gli venne consegnata, eccetto se fosse perita per vetustà, o per forza irresistibile: (V, 278, 3; — V, 324, 3). — Il fittuario, nel riceversi la cosa locata senza farsi descrizione dello stato in cui si trova, si presume che l'abbia ricevuta in buono stato, anche riguardo alle piccole riparazioni locative che sono a carico degli affittuali, e perciò in buono stato deve restituirla, se non provi il contrario: (V, 278, 5; — V, 324, 7). — È tenuto a tutte le degradazioni o perdite sopraggiunte nella cosa locata, se derivano dal fatto suo: (V, 278, 10; — V, 325, 1; — V, 325, 12). — Non deve ritardare le *riparazioni locative* che sono a carico de' fittaiuoli: (V, 324, 16). — Il fittuario è tenuto per l'incendio, purchè non provi che sia avvenuto per caso fortuito, o forza irresistibile, o per vizio di costruzione: (V, 278, 12; — V, 325, 12; — V, 325, 21). — Essendo più fittuarj, tutti sono solidalmente tenuti per l'incendio, purchè non si provi che l'incendio sia cominciato nell'abitazione di uno di loro, nel qual caso costui soltanto dee risponderne; o se alcuno di loro non provi che l'incendio non ha potuto cominciare nella propria abitazione, nel qual caso costui non è tenuto: (V, 278, 16; — V, 325, 15; — V, 326, 28). — Se sia tenuto per l'incendio che si sviluppa nella sua casa, e danneggia le case vicine: opinione di Maleville all'oggetto, confutata: (V, 328, 15). — Se il fittuario sia oste, o albergatore, e l'incendio si sviluppa per negligenza o imprudenza di uno degli avventori, se sia egli tenuto o no: (V, 392, 7). — Il fittuario è tenuto pe' deterioramenti e per le perdite cagionate dal fatto delle persone di sua famiglia, e da' suoi subaffittuali: (V, 278, 11; — V, 329, 18; — V, 329, 21). V. *Quasi delitti.* —

Quali altri diritti ed obblighi abbia. V. *Locazione* e *Appalto*. — Se può essere arrestato. V. *Arresto personale*.

FITTUARIO DI BESTIAME (Il). Quali obbligazioni e dritti abbia. V. *Soccio*.

FIUME (Pel). V. *Alluvione*.

FIUMI NAVIGABILI (I) sono essenzialmente parte del demanio pubblico: (II, 23, 8; — II, 58, 14; — II, 59, 28). V. *Beni* e *Demanio pubblico*.

FOCOLARE (Il) come e dove debba costruirsi. V. *Pozzo*.

FOGLI VOLANTI (I) su' quali si fa la inscrizione degli atti dello stato civile. V. *Delitti dell' ufficiale dello stato civile*.

FOLLIA (La) cosa produce. V. *Dementi* e *Donazioni capacità*.

FONDI (Pe') dati in enfiteusi. V. *Enfiteusi*.

FONDI (I) inferiori debbon ricevere le acque de' fondi superiori. V. *Servitù*, *Acque* e *Proprietario*. — Ne' fondi chiusi non è permessa la caccia. V. *Caccia*. — Pe' fondi urbani e rustici. V. *Fittuario*.

FONDO DOTALE (Il) poteva alienarsi dal marito prima dell' imperio di Augusto, il quale derogò a tal dritto de' mariti colla legge Giulia *de adulteriis*: (V, 16, 4). — Poteva essere alienato dalla moglie per le consuetudini napoletane, ma col consenso del marito: (V, 16, 17). — Era inalienabile in que' luoghi dove venivano osservate perfettamente le leggi romane: (V, 17, 1). — Per le nostre leggi il fondo dotale è ora inalienabile, nè può nè anche essere ipotecato, sia dalla moglie, sia dal marito, sia da entrambi unitamente: (V, 17, 17; — V, 76, 1). — Per eccezioni alla regola generale il fondo dotale può essere alienato, quando nel contratto di matrimonio se ne conceda l' alienazione: (V, 18, 2; — V, 79, 12; — V, 79, 14). — Può ancora essere alienato dalla moglie, col consenso del marito, o coll' autorità giudiziale, per collocare i figli suoi, avuti da un antecedente matrimonio. In questo caso deve riserbare i frutti al marito, salvo se la moglie è tenuta a dotare in sussidio: (V, 18, 10; — V, 76, 4; — V, 76, 9; — V, 78, 1). V. *Marito*. — Può pure essere alienato il fondo dotale dalla moglie coll' autorità del marito per collocare i figli comuni: (V, 18, 26; — V, 78, 7; — V, 78, 9). — Si può anche alienare col permesso del giudice, ed all' incanto dopo tre pubblicazioni, per liberare il marito dal carcere, per somministrare ne' casi preveduti dalla legge gli alimenti alla famiglia, per pagare i debiti della moglie, o di coloro che le hanno costituita la dote; per fare straordinarie riparazioni necessarie alla conservazione degl' immobili dotali, e quando il fondo dotale essendo indiviso

con altri, sia incapace di divisione. In tutti questi casi, il prezzo avanzato, soddisfatti i bisogni riconosciuti, rimarrà dotale, e verrà impiegato a vantaggio della moglie: (V, 19, 1; — V, 79, 16; — V, 80, 12). — Quando il residuo del prezzo ricavato dalla vendita del fondo dotale è tenue, può essere ordinato da' giudici che sia lasciato in potere del marito, per darne conto al tempo della restituzione della dote: (V, 85, 1). — Può essere permutato, col consenso della moglie, con un altro immobile dello stesso valore pe' quattro quinti almeno; e purchè vi preceda la stima de' periti destinati *ex officio* dal tribunale. In questo caso l' immobile ricevuto in permuta diverrà dotale: (V, 20, 1; — V, 85, 7). — Se il fondo ricevuto in cambio abbia un valore più vistoso di quello che era il dotale, il marito sarà creditore del dippiù che avrà contribuito pel nuovo acquisto. Opinione di Bousquet all' oggetto: (V, 85, 15). — Se il fondo dotale viene alienato fuori le anzidette eccezioni, quali effetti ne nascono. V. *Alienazioni*. — Non essendo stato dichiarato alienabile nel contratto di matrimonio il fondo dotale, durante il matrimonio non è soggetto a prescrizione, se questa non sia cominciata a decorrere prima. Può essere soggetto a prescrizione dopo la separazione de' beni: (V, 21, 20; — V, 88, 9). — Se il fondo dotale è imprescrittibile durante il matrimonio, non può dirsi lo stesso de' crediti dati in dote: (V, 88, 14). V. *Marito* e *Moglie*.

FORMA (La) degli atti celebrati in paese straniero segue quella prescritta dalle leggi del luogo dove l' atto ed il contratto si celebra: (I, 34, 1). — Può seguirsi la forma prescritta dalle leggi del regno, se l' atto ed il contratto è celebrato da un nazionale. In questo caso avrà effetto pe' soli beni nel regno: (I, 34, 19).

FORMALITA' (Le) per gli atti dello stato civile non divengono essenziali che per convalidare la pruova de' fatti che contengono: (I, 83, 18). — Se vengono ommesse, non danno luogo a nullità di atti: (I, 83, 20). — Quali sieno le formalità da eseguirsi pe' registri dello stato civile a pro de' fanciulli rinvenuti, e quali quelle per li fanciulli esposti. V. *Proietti*. — Quali sieno quelle da seguirsi negli atti che contengono contratti. V. *Atti autentici*, *Titolo autentico*, *Copie*, *Donazioni*, *Testamenti*, *Contratti* e *Notaio*.

FORNO, O FORNELLO (Il) come debba costruirsi. V. *Pozzo*.

FORTIFICAZIONI (Le) sono parte del demanio pubblico. V. *Demanio pubblico*.

FORZA IRRESISTIBILE (La) non rende risponsabile gli albergatori pe' furti avvenuti ne' loro alberghi. V. *Albergatori*. — Quando giovi al fittuario. V. *Fittuario*.

FOSSATI (I) de' castelli e luoghi forti formano parte del demanio pubblico. V. *Demanio pubblico*.

FOSSE (Le) tra due fondi si reputano comuni, e quindi devono essere mantenute a spese comuni, se non vi è titolo o segno in contrario: (II, 256, 11; — II, 313, 4; — II, 313, 11). — Non si presumono comuni, se lo spurgo trovasi da una sola parte: (*ivi*). — Sono di pertinenza di colui dalla cui parte esiste il getto della terra: (*ivi*). — Possono rendersi comuni come i muri: (*ivi*). V. *Muri*. — Non può rinunziarsi alla di loro comunione come quelle de' muri, poichè le fosse servono ad ambidue i fondi per lo scolo delle acque: (II, 313, 19). — Opinione all' oggetto degli autori delle pandette francesi: (II, 314, 6). — Non può pretendersi che sieno fatte a spese comuni, quando servono a terminare uno de' due fondi limitrofi: (I, 314, 9). V. *Siepi*.

FRATELLI (I) quando devono ricevere gli alimenti da' loro fratelli comodi. V. *Figli doveri de'*. — Possono disporre a favore de' nipoti. V. *Disposizioni testamentarie*.

FRODE (La). Quali effetti produce. V. *Contratti*, *Lesione*, *Rescissione*, *Restituzione in intero*, *Minori* ed *Enfiteusi*.

FRUTTATO (Pel) di un fondo. V. *Anticresi*.

FRUTTI (I) attaccati al suolo o agli alberi sono immobili. V. *Beni immobili*. — Sono mobili i frutti civili che si ritraggono da' fondi, come canoni, rendite fondiarie, fitti e pigioni: (II, 27, 24). — Attaccati agli alberi o al suolo, non sono immobili rispetto al compratore che li acquista: (II, 27, 1). — Venduti non possono sequestrarsi dal creditore del proprietario del fondo che li ha prodotti: (II, 27, 9). — Sono *naturali*, *industriali* e *civili*. *Naturali* sono quelli che la terra produce senza essere sollecitata, o smossa dall' opera dell' uomo; *industriali* del fondo, se si ottengono dalla coltura, *civili* sono le pigioni delle case, i fitti de' fondi rustici, gl' interessi de' capitali esigibili, le annue rendite, i canoni enfiteutici: (II, 135, 24; — II, 164, 13). — I frutti, di qualunque specie siano, appartengono al proprietario, essendo accessione e prodotto della sua proprietà: (II, 67, 19; — II, 88, 10; — II, 88, 11). — Appartengono al proprietario, anche se un altro ha fatte le spese per produrli, essendo *industriali* di un fondo; ma le spese devono essere rimborsate: (II, 89, 6; — II, 89, 9; — II 168, 6). — Si distinguono in *pendenti*, essendo ancora attaccati al suolo o agli alberi, in *percepiti*, allorchè sono stati raccolti, in *esistenti*, se dopo raccolti sono

tuttavia presso del possessore; ed in *consumati*, se non esistono più in ispecie presso del possessore: (II, 91, 13). — I frutti de' rami degli alberi, che pendono nel fondo del vicino, cadendo in detto fondo, sono sempre del padrone dell' albero: (II, 316, 5). V. *Anatocismo*, *Donazioni* e *Effetti dell' assenza*.

FRUTTI DE' BENI (I). Quando sono considerati come sottoposti a' privilegi. V. *Privilegi*. — Quando si devono dal terzo possessore. V. *Terzo possessore*.

FRUTTI DELLE DOTI (I). Quando si possono pretendere dalla donna. V. *Separazione personale*, *Donna maritata* e *Moglie*.

FUCINA (La). Come e dove debba costruirsi. V. *Pozzo*.

FUNERALI (Le spese) formano crediti privilegiati. V. *Privilegi*.

FURIOSI, INSENSATI, PAZZI sono detti quelli che seguono violentemente gl' impulsi del loro delirio: (I, 762, 21). — Non possono contrarre matrimonio, non avendo la volontà libera e determinata: (I, 294, 15). — Non possono esercitare i diritti civili che lor vengono concessi dalla maggiore età. V. *Maggiore età*, *Interdizione* e *Diredazione*.

FURTI (Pe'). V. *Albergatori*, *Cessione de' beni* e *Divisione*.

GARANTE (Il). Quali obblighi abbia. V. *Garentia*. — Se, e come possa opporre la prescrizione. V. *Prescrizione*.

GARENTIA (La) delle quote devesi, quando avviene la divisione, prestare da ogni coerede in proporzione della sua quota: (III, 105, 8; — III, 341, 9; — III, 341, 17). V. *Divisione fra i coeredi*. — Non ha luogo, se la qualità dell' evizione sofferta è stata eccettuata con una clausola particolare ed espressa dell' atto di divisione: cessa in oltre, se il coerede soffre l' evizione per propria colpa: (III, 105, 13; — III, 341, 5). — Opinione di Maleville intorno alla garentia dovuta all'erede, a cui è stata assegnata una cosa, che può essere acquistata da un terzo per prescrizione non ancora compinta: (III, 341, 21). — L' azione di garentia è personale, e ciascuno erede debbe prestarvisi secondo la misura di diritti con cui fu ammesso a succedere: (III, 343, 7). — La legge non fissa alcun termine allo sperimento di questa garentia: quindi è d' uopo conformarsi a' principj generali delle prescrizioni delle azioni: (III, 343, 13). — Per gli effetti della garentia di una condanna eventuale. V. *Inscrizione*. — Se è dovuta da mandatarj. V. *Mandato*, *Obblighi de' mandatarj* e *Privilegi*.

GARENTIA (Della) in caso di evizione. La garantia è di dritto, e forma

una qualità naturale nel contratto di vendita: e quindi quando non vi è espressa, è sottointesa: (V, 149, 12; — V, 215, 7; — V, 216, 1). — La garentia non ha luogo, se la causa o almeno l'origine della evizione non sia preesistente al contratto di vendita: (V, 216, 14). — Neppure ha luogo se il compratore, essendo l'erede di colui dal quale il venditore avea acquistato il fondo, fosse egli medesimo in tale qualità tenuto di evizione verso il venditore: (*ivi*). — Neppure ha luogo se il compratore non abbia giammai perduto il possesso del fondo: (*ivi*). — Si deve all'opposto, se l'evizione non solo si soffre dal compratore o da'suoi eredi; ma anche da un secondo compratore: (V, 217, 6). — Si deve pure se il compratore divenga erede di colui al quale ha rivenduto il fondo, ed indi ne soffrisse l'evizione: (V, 218, 7). — La garentia può essere dalle parti accresciuta o diminuita: e si può pure convenire che il venditore non vi sia sottoposto, purchè le molestie non vengano da lui, o da' suoi eredi: (V, 150, 3; — V, 218, 11). — Non essendo convenuta, ed accadendo l'evizione, il venditore è tenuto alla restituzione del prezzo, se però il compratore non fosse consapevole del pericolo della evizione; o non avesse comprato a suo rischio e pericolo: (V, 150, 12; — V, 218, 18). — Se il compratore, consapevole che la cosa non appartenga al venditore si stipuli la garentia, ha dritto alla restituzione del prezzo: (V, 219, 3). — Quando la garentia è stata promessa, non essendosi stipulata alcuna cosa all'oggetto, il venditore è obbligato 1. alla restituzione del prezzo; 2. alla restituzione de' frutti; 3. alle spese fatte in conseguenza della denuncia della lite; 4. a' danni ed interessi ed alle spese legittime del contratto: (V, 150, 21; — V, 219, 13). — Quando all'epoca dell'evizione la cosa venduta si trova diminuita di valore o notabilmente deteriorata, anche per negligenza del compratore, il venditore è tenuto a restituire al compratore il prezzo della cosa suddetta: (V, 151, 3; — V, 219, 23; — V, 220, 7). — Se da' deterioramenti avvenuti nella cosa venduta il compratore ne abbia ricevuto profitto, il venditore può ritenere una somma corrispondente all'utile ricevuto dall'altro: (V, 151, 11; — V, 220, 4). — Se la cosa venduta si trovasse aumentata di prezzo nel tempo della evizione, il venditore è tenuto a pagare al compratore ciò che vale più del prezzo della vendita fatta: (V, 151, 22; — V, 220, 9; — V, 220, 14). — Il venditore è tenuto, in caso di evizione, a rimborsare al compratore tutte le migliorazioni e riparazioni fatte sul fondo: (V, 152, 1; — V, 221, 21; — V, 221, 24). — Le spese voluttuose fatte nel fondo che soffre l'evizione, non sono dovute dal venditore, eccetto se con

mala fede diede al compratore la cosa non sua: (V, 152, 8; — V, 222, 14; — V, 222, 22). — Se il compratore ha sofferta l'evizione per una parte soltanto della cosa, e questa parte sia di tale importanza, che l'acquirente non avrebbe la cosa comprata senza di essa, potrà far rescindere la vendita: (V, 152, 12; — V, 223, 5). — Se nel caso di evizione di una parte del fondo venduto non siasi rescissa la vendita, il venditore dee rimborsare il compratore del valore della parte del fondo, secondo la stima che avrà il fondo all'epoca dell'evizione: (V, 152, 16; — V, 223, 11; — V, 223, 18). — Il compratore può domandare lo scioglimento del contratto, quando ritrova il fondo gravato di servitù non apparenti, e delle quali non se ne è fatta la dichiarazione, purchè queste servitù sieno di tale importanza da far presumere che il contratto non sarebbe avvenuto, se fossero state conosciute dal compratore: (V, 153, 1; — V, 224, 1; — V, 224, 7). — In caso di evizione sorgendo altre quistioni intorno al risarcimento de' danni ed interessi, come si debbono decidere. V. *Quistioni*. — La garentia per causa di evizione non dà dritto al compratore di chiamare in causa il venditore, quando si è lasciato condannare con una sentenza pronunziata in ultima istanza, se il venditore prova che vi erano sufficienti motivi per far rigettare la domanda: (V, 153, 11; — V, 224, 21; — V, 225, 4).

GARENTIA NELLE VENDITE DE' BENI (La) è uno de' primi obblighi del venditore. V. *Vendita*. — Consiste nell' obbligo del venditore di difendere e mantenere al compratore la integrità e qualità dell' acquisto secondochè si è voluto dal detto compratore: (V, 149, 6). — Ha perciò due oggetti: l'uno il pacifico possesso della cosa venduta; l'altro i difetti occulti della stessa, o i vizj che alimentano l' azione redibitoria: (*ivi*).

GARENTIA PER LA CESSIONE DE' CREDITI (La). Quando è dovuta. V. *Cessione de' crediti e de' dritti incorporali*. — Essa è di *fatto*, e di *dritto*: è di *dritto* quella della esistenza del credito a' termini dell' articolo 1539; è di *fatto* quella che è stipulata per la solvibilità del debitore ceduto: (V, 261, 22).

GARENTIA PE' FIDEIUSSORI (Della). V. *Fideiussione*.

GARENTIA PE' MANDANTI, E SOCJ (La). Quando è dovuta da' mandatarj e socj. V. *Mandatarj* e *Socj*.

GARENTIA PE' VIZJ DELLA COSA VENDUTA (Della). La garentia si deve dal venditore anche pe' vizj occulti della cosa venduta, essendo non atta all' uso per cui è destinata. È ciò relativo alla vendita di derrate, animali, ed

altre cose mobili: (V, 154, 1; — V, 226, 4; — V, 226, 8). — Non ha luogo pe' vizj apparenti della cosa venduta, che potevansi conoscere dal compratore: (V, 155, 4; — V, 227, 4). — Però l'azione *redibitoria* avrà luogo, se questi vizj, di cui è affetta, non possano conoscersi che coll' esperienza, ancorchè breve: (V, 227, 6). — Si deve pure la garentia pe' vizj apparenti se fu convenuta in termini positivi: (V, 227, 12). — Il venditore è tenuto pe' vizj occulti quando anche non gli fossero noti, eccettochè se avesse stipulato di non essere tenuto ad alcuna garentia: (V, 155, 4; — V, 227, 19; — V, 228, 4). — Nel caso di garentia pe' vizj occulti che sieno noti o no al venditore, il compratore ha dritto di restituire la cosa, o di ritenerla colla diminuzione del prezzo a giudizio de' periti: (V, 155, 8; — V, 228, 10; — V, 228, 13). — Vendute più cose con un sol mercato, quando quella che ha vizj forma per indole l'oggetto principale, l'azione redibitoria per essa comprenderà anche le altre che si reputano come accessorie: (V, 229, 14). — Distinzione da farsi e regole da seguirsi, se le cose vendute sono ugualmente principali per darsi luogo alla garentia: (V, 229, 22). — Le cose vendute con un sol contratto, sebbene abbiano avuto ognuna un prezzo distinto, pure non sempre si prova con ciò l' indipendenza di una cosa dall' altra, e perciò si darà luogo alla garentia quando la principale avrà vizj: (V, 230, 1). — Il venditore, che conosceva i vizj della cosa venduta, è tenuto, oltre alla restituzione del prezzo, anche a' danni ed interessi; ma deve restituire il solo prezzo se ignorava i vizj suddetti: (V, 155, 16; — V, 230, 9). — Se la cosa perisca in conseguenza della sua cattiva qualità, la perdita va a carico del venditore, il quale è tenuto verso il compratore alla restituzione del prezzo ed alle altre dovute indennità; ma se perisca per caso fortuito, la perdita va a carico del compratore: (V, 155, 20; — V, 230, 16; — V, 231, 1). — La garentia dando luogo all' azione redibitoria, quando questa dovrà proporsi. V. *Azioni.*

GARZONI. V. *Quasi delitti.*

GEMME (Le) non sono comprese nella espressione di mobili. V. *Mobili.*

GENERAZIONE (Ogni) forma un grado nella parentela. V. *Prossimità di parentela*, *Linea* e *Gradi della parentela.*

GENITORI (I) devono dare il consenso a' di loro figli acciò possano utilmente compire alcuni atti. V. *Consenso.* — I genitori de' minori godendo l' usufrutto de' loro beni non sono obbligati a vendere i mobili della proprietà de' detti minori; ma devono soltanto fargli stimare, dovendo restituire il prezzo di que' mo-

bili che non possono restituire in ispecie : (I, 625, 24). — I genitori superstiti sono di dritto legittimi tutori de' loro figli. V. *Tutela.* — Quando devono dare cauzione, cessato l'usufrutto legale de' beni di proprietà de' loro figliuoli, se per altra causa proseguir devono a godere l'usufrutto di detti beni. V. *Cauzione.* — Devono a' loro figli, e ricevono da questi gli alimenti. V. *Figli.* — Non possono transigere col figlio o colla figlia circa la legittima che a costoro potrà spettare dopo la morte de' genitori : (III, 364, 3 ; — III, 514, 9 ; — III, 514, 17). — Quando devono risarcire i danni per le mancanze commesse da' loro figliuoli. V. *Quasi delitti.* — Possono opporsi al matrimonio de' loro figli. V. *Opponenti* e *Danni.* — Come possono emancipare i di loro figliuoli. V. *Emancipazione.* — Come e quando possano accettare le donazioni pe' loro figli. V. *Donazioni capacità.* — Devono dare la dote alle figlie. V. *Dote.* — Per altri dritti e doveri. V. *Figli.*

GENTILUOMO (Il) usuario di un'abitazione quale e quanta famiglia può in essa tenere. V. *Famiglia.*

GESTIONE DI AFFARI (La) fa sorgere un quasi contratto. V. *Quasi-contratti.* — Avviene, quando alcuno amministra gli affari di un altro. Colui che amministra con la intrapresa amministrazione si obbliga verso il padrone dell' affare amministrato ; ed il padrone verso l'amministratore : (IV, 550, 19). — Richiede due persone : quella, cioè, che amministra, ed un'altra il di cui affare è amministrato : (IV, 551, 6).

GESTORE DI NEGOZJ (Il) è quello che intraprende ad amministrare volontariamente un affare altrui, tanto se conosca il proprietario, quanto se lo ignori : (IV, 551, 12 ; — IV, 560, 14). — Suo primo dovere è quello di amministrare fino a che il padrone della cosa amministrata non sia in grado di provvedere egli stesso a' suoi affari : (IV, 551, 12 ; — IV, 560, 14 ; — IV, 560, 22). — Ove taluno falsamente creda di amministrare gli affari altrui, e le sue cure intanto cadono su i proprj, non vi ha *gestione* di affari : ma se l'affare, che si amministra, è in parte del gestore ed in parte di altri, vi è *gestione* per la parte di questo terzo : (IV, 561, 4). — Vi è anche gestore contro al tutore, quando da altri si amministrano i beni del pupillo : (*ivi*). — La ratificazione posteriore di colui, al quale l'affare amministrato non apparteneva, opera anche lo sperimento dell'azione di *gestione* di affari : (IV, 561, 14). — Il gestore, che si è incaricato di un determinato affare, non può intendersi obbligato ad immischiarsi

in altri affari, che non abbiano connessità con l'altro: (IV, 561, 20). — Il gestore di negozj è tenuto a tutte le conseguenze dell'amministrazione, ed è sottoposto a tutte le obbligazioni che risulterebbero da un mandato espresso, tanto se il proprietario sia conosciuto, quanto se lo ignori, e contrae dippiù un'obbligazione tacita di condurre a termine l'amministrazione cominciata: (IV, 551, 20; — IV, 560, 14; — IV, 562, 5). — Così la interpellazione interrompe la prescrizione, di cui potrebbero far uso i debitori del suo amministrato, poichè li costituisce in mora; ma non può pretendere che i debitori suddetti paghino in sua mano: (IV, 564, 1). — È tenuto a continuare l'amministrazione, anche se muoia il proprietario dell'affare che amministra, e fino a che l'erede possa intraprenderne la direzione: (IV, 551, 24; — IV, 564, 15; — IV, 564, 18). — È tenuto ad adoprare nell'amministrazione tutte le cure e le diligenze di un buon padre di famiglia, e può pretendere, se il caso lo richiegga, la moderazione de' danni ed interessi derivati da sua colpa o negligenza. Il giudice può accordare cotesta moderazione: (IV, 552, 1; — IV, 565, 7; — IV, 565, 14). — Quando due o più persone si sono ingerite negli affari di un terzo, ciascuna è tenuta per la parte presa nell'amministrazione: (*ivi*). — L'approvazione del proprietario data alle operazioni del gestore non esclude la di colui azione a chiedere conto al detto gestore della sua amministrazione: (IV, 566, 1). — Il gestore ha dritto di ripetere l'adempimento di alcuni obblighi dal proprietario. V. *Proprietario*.

GETTO DI TERRA (Pel). V. *Fosse*.

GIORNALIERI. Pe' loro salarj. V. *Prescrizione*.

GIORNI INTERI (Si richieggono i) per esser valevole la prescrizione. V. *Prescrizione*.

GIRATE (Le) di cambiali, biglietti ad ordine, e carte di banco bastano a compiere la donazione a favore del donatario: (III, 542, 14).

GIUDICATO (Il). Quando si abbia. V. *Sentenza*, *Acquiescenza* e *Incapaci*. — Quando impedisca il giuramento. V. *Giuramento*.

GIUDICI (I) non possono ricusarsi di pronunziare sulle cause sotto pretesto di silenzio, oscurità o difetto della legge, altrimenti saranno accusati come colpevoli di denegata giustizia: (I, 16, 22; — I, 41, 26). — È loro vietato di pronunziare in via di *disposizione generale*, o *regolamento*: (I, 16, 20; — I, 41, 13). — Possono a norma delle circostanze valutare colla loro saviezza quali mezzi devono prendere per impedire i danni che dall'usufruttuario si inferiscono

al proprietario, e conoscendovi dolo dalla parte di costui gli possono anche togliere tutti i dritti di usufrutto: (II, 227, 1). — Devono conciliare l' interesse dell' agricoltura col dritto di proprietà, trattandosi di servitù di acque. V. *Proprietario*. — Quando non possono dar dilazione al debitore: (IV, 338, 11). V. *Gran corte di appello di Napoli*. — Sono sottoposti per la colpa all' accusa di delitto, o quasi delitto allorchè fanno propria la lite. V. *Quasi delitti*. — Possono appartarsi dalla sentenza interlocutoria, nel pronunziare la diffinitiva: (IV, 521, 3). — Non possono divenir cessionarj delle liti, ragioni, ed azioni de' litiganti, che hanno per competente il tribunale dove esercitano i giudici le loro funzioni. V. *Vendita*. — Quali siano i giudici competenti in ragione del domicilio. V. *Domicilio* — Quale giurisdizione possano avere in affari di matrimonio, o di separazione personale fra coniugi. V. *Matrimonio* e *Separazione personale*. — Per gli altri dritti e doveri de' giudici. V. *Tribunali*. — Quale autorità abbiano, trattandosi di divisione fra coeredi. V. *Divisione fra coeredi*. — Se possano dispensare dall' adempimento della clausola penale. V. *Clausola penale*. — Quando non possono essere molestati per le carte de' litiganti. V. *Prescrizione*.

GIUDICI DI CIRCONDARIO (I). Dovendo far atti di notorietà necessarj ad alcuno per contrarre matrimonio, essendo in ciò i soli competenti, devono farli sul detto di sette testimoni dichiaranti il nome, cognome, età approssimativa dello sposo, i suoi genitori ec.: (I, 95, 8; — I, 132, 29). V. *Notorietà atto di*. — Sono i soli competenti a ricevere l' atto di emancipazione. V. *Emancipazione*. — Sono presidenti nati del consiglio di famiglia: quale autorità abbiano all' oggetto. V. *Consiglio di famiglia*. — I giudici del circondario del luogo, dove si apre la successione, possono aprire e verificare il testamento olografo o in forma mistica, e ne ordinano il deposito presso un notaio: (III, 637, 7). — Se il testamento si ritrova da un giudice di circondario diverso da quello del luogo dove la successione si è aperta, questo giudice deve inviarlo all' altro, dopo averlo cifrato, unitamente al suo cancelliere ed agl' interessati presenti, nel suo inviluppo se è chiuso, o nel margine se sia aperto: (III, 637, 21). — I giudici di circondario hanno dritto di dare il testamento olografo o mistico a quel notaio ch' essi scelgono, posposto il notaio cui il testatore l' avea dato in deposito, poichè questi testamenti non sono di proprietà di alcun notaio, e l' interesse dell' erede può richiedere che sieno piuttosto in mano di uno, che di un altro notaio: (III, 638, 4). — Quale facoltà abbiano, allorchè si tratti di divisione. V. *Divisione fra i*

coeredi. — I giudici di circondario hanno l' obbligo di assicurarsi, trattandosi di tutele, se siasi inscritta la legale ipoteca su i beni de' tutori. V. *Ipoteca.*

GIUDICI A CONTRATTO (I). Erano incaricati del registro degli atti pubblici ne' loro repertorj. V. *Insinuazione.*

GIUDICI ECCLESIASTICI (I). Quale sia ora la loro giurisdizione. V. *Matrimonio.*

GIUDIZIALE (Giuramento). V. *Giuramento.*

GIUDIZIALI (Le spese) formano crediti privilegiati. V. *Privilegi.*

GIUDIZJ PENDENTI (Pe'). V. *Procedimento.*

GIUDIZIO (Pel) di falso. V. *Falso.* — Per quello d' interdizione, e di rivocazione della stessa. V. *Interdizione.* — Per quello delle cause dell'emancipato. V. *Emancipato.*

GIUOCO (Il) e la scommessa non sono vietati per dritto di natura, quante volte fra i giuocatori vi sia uguaglianza, ed uno non abbia vantaggio sull'altro: (V, 578, 6). — Si ha vantaggio ove il giuoco non dalla sola sorte, ma dall' industria e dalla perizia dipende. Si ha pure quando un giuocatore non è moderato, e si accende, e dippiù in varie altre guise: (V, 578, 10). — Dipendendo dall' azzardo, è stato sempre proibito: (V, 578, 27). — Per le nostre leggi civili non si dà azione pel debito nascente dal giuoco o dalla scommessa: (V, 579, 13; — V, 587, 13). — L'azione non è negata per le obbligazioni contratte giuocando alla lotteria reale: (V, 588, 6). — Il giuoco del maneggio delle armi, delle corse a piedi o a cavallo o su i carri, quello della palla, e simili, produce azione, purchè la somma giuocata, o scommessa non sia eccessiva: (V, 580, 6; — V, 588, 10; — V, 589, 10). — La corte di appello di Poitiers dichiarò che tale disposizione non fosse applicabile a' giuochi di bigliardo: (V, 588, 17). — Produce che il perdente non possa ripetere ciocchè ha pagato, purchè non vi fosse stato dolo, o truffa, o il perdente sia minore: (V, 581, 1; — V, 589, 18; — V, 589, 22). — In caso che il perdente fosse minore, il tutore ha dritto a ripetere dal vincitore la somma pagata da colui: (V, 590, 10). — Il giuoco e la scommessa vanno compresi tra i contratti aleatorj. V. *Contratti.*

GIURAMENTO (Il) fa prova nelle obbligazioni. V. *Obbligazioni.* — Consiste nella religiosa asseveranza sostenuta dalla invocazione della Divinità, come vindice e testimone in caso che scientemente il giurante ingannasse: (IV, 141, 9). —

Fu diviso dagl' interpetri del dritto romano in *assertorio*, che suddividevasi in *volontario*, *necessario* e *giudiziale*; ed in *promissorio*: (IV, 141, 13). — Il *giudiziale* fu appellato *suppletorio*, quando era deferito dal giudice all' attore per ottenere con tal supplimento una piena prova: (IV, 142, 10). — Dicevasi *in lite*, quando si deferiva dal giudice per determinare la quantità della condanna contro colui, che per dolo o per colpa non esibiva al suo avversario la cosa che costui aveva interesse di esaminare o vedere; ovvero non gli restituiva, o non gli pagava quello di cui era debitore: (IV, 142, 15). — Dicevasi *purgatorio* quando era deferito al reo: (IV, 142, 12). — Dicevasi di *verità* quando lo deferiva il giudice all' attore, affinchè dicesse il vero valore della cosa, e dicevasi *di affezione*, ove si permetteva per dolo o colpa del debitore la valutazione secondo la particolare affezione dell' attore medesimo: (IV, 143, 1). — Deferivasi in tutti i giudizj di buona fede, ed arbitrarj: (IV, 143, 8).

GIURAMENTO DECISORIO (Il) si ha quando una parte riposa sulla probità dell' altra, e in difetto di altre prove; sia qualunque l' oggetto della contesa: (IV, 144, 10; — IV, 541, 1). — La corte di cassazione di Francia decise che se i giudici sono convinti della buona fede del presentatore di una lettera di cambio, possono rifiutarsi di secondare la domanda dell' accettante che voglia esiger dal giratario un giuramento di non essere che un prestator di nome al traente: (IV, 541, 5). — Non si può deferire il giuramento ad una persona, contro la quale non si ha azione: (IV, 541, 20). — Nè anche può deferirsi il giuramento su la verità di un credito di una persona, che lo giustifica con una sentenza passata in cosa giudicata: (*ivi*). — Se alcuno, che deve prestare il giuramento, abbia ommesso di giurare su di un articolo, si può ammettere ad un nuovo giuramento per correggere siffatta ommissione: (IV, 542, 3). — Il giuramento non può deferirsi che su fatti puramente personali: (IV, 144, 17; — IV, 542, 8; — IV, 542, 12). — Può deferirsi in qualunque stato si trovi la causa, ed anche quando non esista alcun principio di pruova della domanda o della eccezione, sulla quale il giuramento si domanda: (IV, 145, 22; — IV, 542, 15). — Quegli a cui il giuramento vien deferito, può riferirlo al suo avversario, il quale ricusando di prestarlo dee succumbere nella sua dimanda o eccezione. Parimente dee succumbere quello che o rifiuti di darlo, o non consenta di riferirlo al suo avversario: (IV, 146, 12; — IV, 543, 1). — Il giuramento non può riferirsi, quando il fatto che ne forma l' oggetto non sia comune ad ambe le parti: (*ivi*). — Deferito, o riferito tra le parti, essendo l' una pronta a giurare,

le parti non possono ritrattarsi, nè può l'avversario provarne la falsità: (IV, 146, 18; — IV, 543, 9; — IV, 543, 18; — IV, 544, 1). — Può provarsene la falsità, allorchè si tratti di giuramento suppletorio dal giudice deferito: (IV, 543, 11). — Il giuramento prestato non fa pruova che contro colui che lo ha deferito, ed a vantaggio o contro i suoi eredi. Ma deferito al debitore da uno de' creditori solidali non lo libera se non per la porzione dovuta a questo creditore: (IV, 147, 6; — IV, 544, 6). — Deferito al debitor principale, libera i fideiussori. Deferito ad uno de' debitori solidali, giova a' condebitori. Deferito al fideiussore, giova al debitor principale: (IV, 147, 15; — IV, 544, 12). — Deferito al condebitore solidale o al fideiussore, non giova che quando sia stato deferito sul debito, e non sul fatto dell' obbligazione o della fideiussione: (IV, 147, 19; — IV, 544, 16). — Può deferirsi a colui che oppone la prescrizione. V. *Prescrizione*.

GIURAMENTO DEFERITO *EX OFFICIO* (Il). È data dalla legge al giudice la facoltà di deferirlo come mezzo per scoprire il vero; e perciò può da lui deferirsi per farne dipendere la decisione della causa, o a determinare il valore della condanna: (IV, 148, 4; — IV, 545, 1; — IV, 545, 4). — Può esser deferito dal giudice, quando esistono le due seguenti condizioni: 1. che la domanda, o l'eccezione non sia pienamente provata; 2. che la domanda o l'eccezione non sieno totalmente mancanti di pruova: (IV, 148, 15; — IV, 545, 14). — Potrà deferirsi dal giudice il giuramento suppletorio all' attore, quando le dichiarazioni fatte dal reo all' udienza rendano verisimile il fatto che sostiene: (IV, 546, 4). — È anche giuramento *ex officio* quello che il debitore condannato in prima istanza richiede dal creditore in appello sussidiariamente qualora le sue opposizioni non sien credute fondate: (IV, 546, 8). — Deferito il giuramento *ex officio* ad una parte, questa non può riferirlo all' altra: (IV, 148, 9; — IV, 546, 16). — Non può esser deferito dal giudice *ex officio* all'attore sul valore della cosa domandata, se non quando sia impossibile di comprovare altrimenti il valore di quella. Questo era quello che dicevasi da' romani *giuramento in litem*: (IV, 149, 3; — IV, 546, 20; — IV, 547, 4).

GIURAMENTO SECONDO LE NUOVE LEGGI PATRIE (Il) è stato ammesso come ultimo espediente a scoprire la verità, ed è *giudiziale* soltanto. Questo dividesi in due specie, *decisorio*, e *deferito ex officio*: (IV, 140, 13; — IV, 543, 13).

GIURISDIZIONI (Per le) de' giudici. V. *Domicilio*.

GIURISPRUDENZA (La) è l' arte o l' abito di ben conoscere, interpetrare, ed applicare le leggi a' fatti ed a' casi che si presentano: (I, 18, 21).

GIUSTINIANO compilò le pandette. V. *Pandette giustinianee.*

GIUSTIZIA (La) si divide in *espletrice* ed *attributrice*; in *universale* e *particolare*: (I, 18, 24). — La particolare si divide in *commutativa* che si ha quando serba una perfetta uguaglianza ne' contratti, senza aver riguardo alla qualità delle persone, ma solo alla cosa; ed in *distributiva* che insegna a distribuire, e ripartire i premj e le pene in proporzione del merito e della qualità delle persone: (I, 18, 25).

GIUSTO si dice la perfetta convenienza di qualche cosa colla sua norma: (I, 18, 20).

GODIMENTO (Il) de' dritti civili a chi competa. V. *Dritti civili*, *Nazionali e Stranieri.* — Il godimento de' beni dell'assente a chi spetta. V. *Effetti dell' assenza* e *Possessori provvisionali.* — Il godimento delle terre in comune non ha potuto giammai sostenersi senza disordini ed aggressioni: (II, 62, 23). V. *Proprietà* e *Divisione tra i coeredi.*

GOVERNATORI DI BENEFICENZA (I) quali obblighi abbiano. V. *Beneficenza.*

GOVERNO (Il) deve autorizzare i luoghi pii, ed i comuni ad accettare le donazioni, o le largizioni lor fatte per atto di ultima volontà. V. *Donazioni* e *Comuni.*

GRADI DELLA PARENTELA (I) sono formati dalle generazioni diverse. Costituiscono la *linea*, che si dice *retta* se le persone discendono le une dalle altre; *trasversale* se le persone non discendono le une dalle altre comparate tra loro, ma tutte discendono dallo stipite comune: (III, 36, 24; — III, 142, 18). V. *Linea.* — I gradi sono tanti quante sono le generazioni, ma non vi si comprende lo stipite. Nella linea trasversale le generazioni si contano cominciando da uno de' parenti e salendo allo stipite comune, esso non compreso, ed indi discendendo all'altro parente: (III, 37, 3; — III, 143, 5). — Secondo il *dritto canonico* nella linea trasversale i gradi non si contano da' due lati, ma solo da quello che è più lontano, sino allo stipite comune, che non si comprende: (III, 143, 24).

GRADI DELLE IPOTECHE (I). Come si hanno. V. *Ipoteca.*

GRADUAZIONE (La) de' creditori si fa secondo le regole stabilite dalle leggi civili per la procedura: (VI, 565, 7; — VI, 581, 1). V. *Creditori dell' eredità.*

GRAN CORTE CIVILE DI NAPOLI (La) abusivamente ammette la purgazione di mora nelle obbligazioni che contengono la condizione risolutiva. V. *Condizione.*

GRAN CORTI CIVILI E CRIMINALI (I membri delle) sono scusati dalla tutela. V. *Esclusione dalla tutela*.

GRATITUDINE (La) come produce l'adozione. V. *Adozione*.

GRAVATO (Il) ad eseguire la disposizione testamentaria, deve, presente il tutor nominato, ed a spese de' beni compresi nella disposizione medesima, far l'inventario di tutti gli oggetti che compongono l'eredità, nel termine stabilito nel titolo delle successioni: (III, 438, 1; — III, 796, 7; — III, 797, 11). — Se il gravato è figlio, può far ridurre la disposizione del padre, o della madre, se sorpassa la quota disponibile: (III, 770, 1). — Il gravato deve render pubbliche le disposizioni testamentarie, facendo trascrivere i beni immobili su i registri dell' uffizio delle ipoteche: (III, 439, 8; — III, 806, 1; — III, 806, 20). — Se egli è minore, devono rendersi pubbliche le dette disposizioni dal suo tutore: (*ivi*). — Se il gravato manca di trascrivere le disposizioni, può tal difetto essere opposto da' creditori, e da' terzi possessori anche contro i minori e gl' interdetti, i quali non saranno restituiti *in intero*: (III, 439, 18; — III, 806, 8). — Non può altrimenti supplirsi la mancanza della trascrizione: (III, 439, 24; — III, 806, 14). — Se il gravato non fa nominare il tutore nel termine di un mese dal giorno della morte del donante o del testatore, decade dal beneficio della disposizione, ed il dritto si devolve a favore de' chiamati: (III, 437, 20; — III, 792, 7; — III, 792, 13). — Il gravato può cessare di possedere dopo l'accettazione 1. per l'avvenimento della condizione, o la scadimento del giorno indicato per operarsi la restituzione, 2. per l'inadempimento degli obblighi ingiuntigli dalla legge: (III, 787, 1). — Se il gravato anticipatamente abbandoni il godimento de' beni al sostituto, fa un' anticipata restituzione, senza pregiudicare i suoi creditori: (III, 787, 11). V. *Creditori*. — Se non ha figli ancor nati, e non faccia nominare il tutore, non può essere contro di lui pronunziata la devoluzione, poichè mancan le persone, alle quali la legge accorda la devoluzione: (III, 794, 10). — Amministrerà i beni de' figli, e ne ritrarrà l' usufrutto fino a che ciascuno di loro pervenga all' età di anni diciotto: (III, 794, 30). — Non facendo proseguire l' inventario nel termine stabilito, vi sarà proceduto ad istanza del tutore: (III, 438, 7; — III, 799, 18; — III, 799, 22). — Il gravato che non cura di far inventario, e non facendolo nè anche il tutore, dà dritto ad un parente de' chiamati, o al procuratore regio *ex officio* di farlo, coll' intervento del gravato, o del tutore dato alla disposizione: (III, 438, 10; — III, 800, 17; — III, 800, 20). — Deve far vendere, precedenti af-

fissi, ed in contanti, tutti i mobili ed effetti compresi nella *disposizione*, ma non deve far vendere il *mobiliare* o la *mobiglia* compresi nella disposizione coll' obbligo di conservarli nella stessa specie, nè il bestiame, e gli utensili servienti alla coltura de' fondi. Questi li farà stimare, per rendere l' egual valore al tempo della restituzione: (IV, 438, 14; — IV, 801, 12; — IV, 821, 23). — Deve fra sei mesi dal giorno, in cui si sarà compiuto l' inventario, impiegare il contante, il prezzo ricavato da' mobili e dalle cose vendute, e ciò che si è riscosso da' crediti ereditarj: (III, 438, 24; — III, 802, 18; — III, 802, 22). — Deve fra tre mesi al più tardi impiegare il denaro provegnente dall' esazione, e dalla restituzione de' crediti e de' capitali: (III, 439, 1; — III, 803, 12; — III, 803, 15). — Deve impiegare il denaro nell' acquisto de' beni dal disponente indicati; altrimenti deve acquistarne immobili. Questo impiego di denaro si farà coll' intervento e ad istanza del tutore nominato: (III, 439, 3; — III, 805, 1; — III, 805, 8). — Se il gravato è minore, non può essere restituito *in intero* per la inosservanza delle regole a cui son sottoposti i gravati: (III, 440, 10; — III, 814, 10). V. *Disposizioni testamentarie* e *Sostituzioni fedecommessarie.*

GRAVIDANZA (La) conosciuta dal marito quando non dà luogo a rifiuto di paternità. V. *Paternità.*

GRAZIA (Per) del Sovrano si legittimano i figli naturali. V. *Figli naturali.*

GRECI CATTOLICI (I) ammettono il divorzio per causa di adulterio: (I, 365, 15).

GREGGE (Il) è una quantità di animali grandi o piccioli riuniti in corpo, che si tengono e si pascolano uniti insieme: (II, 147, 18). — Può esser dato in usufrutto. V. *Usufruttuario.*

GROZIO (Opinione di) sul modo di acquistare originariamente le cose. V. *Acquisti.*

GUADAGNO (Il). Quando è dovuto a' creditori. V. *Danni ed interessi.*

GUERRA (La) va tra gli infortunj. V. *Infortunio.* — Se interrompa la prescrizione. V. *Prescrizione*, *cause che sospendono il corso della.*

IGNORANZA (La) del dritto non scusa, spirato il termine stabilito per render nota la legge, poichè tanto è saper la legge, quanto l' aver dovuto, o potuto saperla: (I, 20, 1).

ILLECITO FATTO (L') cosa sia, e quali effetti produca. V. *Fatto illecito.*

ILLEGITTIMI (I figli) possono essere legittimati: possono divenire naziona-

li, essendo nati da un nazionale e da una straniera nell' estero. V. *Figli naturali.*

IMBECILLE (L') o fatuo è quello che non si decide se non per le impressioni altrui: (I, 762, 25). — L'imbecille, così dichiarato dal giudice, non può esercitare i dritti civili che gli provengono dallo stato dell' età maggiore. V. *Maggiore età* e *Interdizione.*

IMMISSIONE (L') in possesso de' beni dell' assente quando ha luogo, e come avviene. V. *Assente*, *Effetti dell' assenza*, *Possessori provvisionali* e *Possesso provvisionale.*

IMMOBILI (Gl') per natura, o per destinazione quali sieno. V. *Beni* e *Animali.* — Quando possono essere sequestrati. V. *Sequestro.* — Quando possono essere rivendicati, dopo venduti dal fittuario. V. *Locatore.* — Come si dividono. V. *Divisione fra i coeredi* e *Divisione fatta dal padre o dalla madre o dagli ascendenti.* — In caso di divisione, trovandosi sequestrati da' creditori, o se questi si opponessero, o se dalla maggior parte de' coeredi si credesse necessaria la vendita per pagare i debiti e pesi ereditarj, devono essere venduti: (III, 87, 20; — III, 271, 9; — III, 271, 15). — Dovendosi dividere immobili gravati da prestazioni in virtù d' ipoteca speciale, ciascun coerede può esigere che sieno tali prestazioni affrancate, ed indi si venga alla formazione delle quote: (III, 101, 7; — III, 320, 1; — III, 320, 10). V. *Eredi.* — Come e quando debbano mettersi in collazione. V. *Collazione* e *Donazioni riduzione.* — Acquistati col denaro dato in dote divengono dotali, quando nel contratto di matrimonio sia stipulata la condizione dell' impiego: (V, 17, 13; — V, 74, 18; — V, 75, 1). — Dati in pagamento della dote costituita in denaro, divengono anche dotali: (*ivi*). V. *Fondo dotale.* — Quando soggiacciono alla prescrizione essendo dotali. V. *Prescrizione.* — Tutti gl' immobili, siano tali per natura o per destinazione, possono essere soggetti alle ipoteche ed a' privilegi: (VI, 253, 23). — Sono oggetto delle ipoteche e de' privilegi. V. *Ipoteca* e *Privilegi.* — Come si liberano da' privilegi e dalle ipoteche. V. *Vendita*, *Compratore*, *Ipoteca*, *Privilegi* e *Trascrizione.* — Per le azioni su gl' immobili che possono esercitarsi dall' emancipato. V. *Emancipato* e *Fondo dotale.*

IMMOBILIZZAZIONE (L') cosa sia. V. *Destinazione.*

IMPEDIMENTI (Gl') al matrimonio sono o *dirimenti* che si hanno quando sono *invincibili* ed *insanabili*; o *proibitivi* ed *impedienti* che si hanno quando impediscono la contrazione del matrimonio, ma contratto non lo sciolgono: (I,

240, 5). — Talune volte i *proibitivi* possono avere per gli effetti civili la stessa efficacia de' dirimenti: (I, 260, 10). — Sono pure *assoluti*, quando impediscono che una persona possa contrarre matrimonio; sono *relativi* quando impediscono a due persone, nelle quali s'incontrano, di poter insieme unirsi, quantunque sia lor permesso di contrarre nozze con altri: (I, 240, 10). — Sono ancora *civili*, *canonici* e *comuni*: sono civili quelli che sono propj e riconosciuti dalle leggi civili; sono ecclesiastici, quando sono riconosciuti dalle leggi ecclesiastiche; sono comuni quando sono riconosciuti dalle leggi civili e dalle leggi ecclesiastiche: (I, 240, 15). — Gl' impedimenti *dirimenti* sono stati stabiliti anche dall' autorità temporale: (I, 240, 28). — Gl' impedimenti a contrarre matrimonio nascono dalla mancanza di età, dalla parentela, e dall' affinità tanto civile, che naturale: (I, 251, 28). — Nascono ancora da' voti solenni, e da altre cause: (I, 257, 17). V. *Matrimonio*. — Da chi possono essere dispensati, e quando. V. *Facoltà di accordar dispense e Matrimonio*.

IMPERFETTI CONTRATTI. Quali siano. V. *Contratti*.

IMPIEGATI (Gl') dove abbiano il di loro domicilio. V. *Domicilio*. — Se i creditori, per le cauzioni fornite da essi a vantaggio degl' impiegati, abbiano privilegio. V. *Privilegi*.

IMPIEGHI (Gl') ottenuti in paese estero fanno perdere i dritti civili. V. *Dritti civili*. — Nel regno devono ottenersi da' soli nazionali: (I, 53, 10; — I, 71, 4; — I, 71, 6). — Quando dispensano dalla tutela. V. *Esclusione dalla tutela*.

IMPIEGO DEL DENARO (L') da chi deve esser fatto, trattandosi di denaro provvegnente dalle disposizioni testamentarie; o da' beni de' minori, o delle mogli. V. *Gravato*, *Tutore* e *Marito*.

IMPOSSIBILITA' (L') di fare una cosa costituisce la condizione impossibile. Quali effetti produce. V. *Condizione*.

IMPOSSIBILITA' FISICA (L') del marito di coabitar con la moglie gli dà dritto di rifiutare la prole: (I, 433, 1). — Come si sosteneva per dritto romano: (*ivi*). — Secondo le nostre nuove leggi deve essere sostenuta o dall' *assenza*, o dall' *impotenza accidentale*: (I, 433, 21). — Se l' impossibilità suddetta è determinata dall' assenza, è necessario che la lontananza del marito sia stata 1. *invincibile* o *difficile a superarsi*; 2. *continua*; 3. *lunga*; 4. *certa e costante*: (I, 433, 25). — Impossibilità di ravvicinamento per *impotenza accidentale*, che deriva da cause straor-

dinarie verificate posteriormente alla contrazione delle nozze, o per infermità, o per altre sciagure: (I, 437, 7). V. *Paternità e Figli legittimi.*

IMPOTENZA (L') si ha quando esiste l'incapacità de' mezzi a riprodursi nel matrimonio: (I, 437, 7). V. *Impossibilità fisica.*

IMPOTENZA (Dell') di accettare la tutela. V. *Esclusione dalla tutela.*

IMPRESCRITTIBILITA' (L') dell' azione per reclamare lo stato è propria de' figli. V. *Figli.*

IMPRUDENZA (L') nel fittuario a quali obblighi lo sottopone. V. *Fittuario.*

IMPUTAZIONE o computazione dicesi quando uno sottrae una somma, o il prezzo di una cosa ricevuta, dal conto del suo avere: (III, 98, 16). — Trattandosi di coeredi, si adopera a dinotare che colui, il quale in una eredità ha dritto alla quota dalla legge riserbatagli, debba da questa sottrarre tutto ciò che ha ricevuto su tale eredità: (*ivi*). — Differisce dalla collazione, in quanto quella ha effetto fra coeredi per ottenere la successione; questa tra quelli che chieggono la quota dalla legge ad essi riserbata: (III, 99, 1). — Due regole; l'una che si può imputare tutto ciò, che è uscito dalla sostanza del defunto; l'altra che non può imputarsi che ciò che vien permesso dalla legge: (III, 99, 9; — III, 315, 15). — Tutto ciò che va esente dalla collazione, va anche esente dall'obbligo della imputazione. I legati però, tuttochè non soggetti a collazione, sono soggetti ad imputazione: (III, 110, 16; — III, 316, 3).

IMPUTAZIONE DE' PAGAMENTI (L') è la indicazione del debito che si vuole estinguere col pagamento. Si ha quando vi sono più debiti, che non possono tutti estinguersi col pagamento che si fa: (IV, 79, 9). — Si fa dalle parti, o si dichiara dalla legge. Facendosi dal debitore, ha questi dritto di dichiarare qual debito intende di estinguere: (IV, 79, 14; — IV, 350, 6). — Il debitore di un debito, che produce frutti o interessi, non può senza il consenso del creditore imputare nel capitale, in preferenza de' frutti e degl' interessi, ciò che egli paga. Il pagamento fatto in conto del capitale e degl' interessi, se non è integrale, s'imputa prima negl' interessi: (IV, 79, 17; — IV, 350, 8; — IV, 353, 20). V. *Debitore e Quietanze.* — Come avviene nel pegno. V. *Pegno.*

INALIENABILITA' (L') è propria de' beni del demanio pubblico, e de' fondi dotali. V. *Demanio pubblico, Fondo dotale e Dote.*

INNALZAMENTO (L') delle mura come deve farsi da più proprietarj. V. *Proprietario.*

INCANTI (Gl'). Quando possono aver luogo. V. *Divisione tra i coeredi*, *Debitori*, *Aggiudicatario*, *Creditori dell' eredità*, *Cose mobili*, *Fondo dotale* e *Maioraschi*.

INCAPACI (Gl') a succedere chi siano. V. *Qualità richieste a succedere*. — Non possono nè disporre nè ricevere per atti di ultima volontà: (III, 354, 5). V. *Persone interposte*. — Gl' incapaci sono tali assolutamente, o relativamente. V. *Incapacità*. — Non possono far contratti. V. *Contratti*. — Sono incapaci a contrarre in casi determinati le donne maritate, i minori, gl' interdetti, i comuni, i pubblici stabilimenti, e tutti gli altri a' quali è proibito dalla legge di fare taluni contratti: (IV, 23, 20; — IV, 168, 84; — IV, 168, 15). — Essendo minori, interdetti, o donne maritate, non possono impugnare le di loro obbligazioni che ne' casi dalla legge stabiliti, e possono costringere le persone capaci, che hanno seco loro contrattato, all' adempimento delle obbligazioni: (IV, 24, 4; — IV, 169, 14; — IV, 170, 1). — Possono opporre la di loro incapacità, trattandosi di divisione provvisionale di eredità. V. *Divisione fra i coeredi* e *Minori*. — Sono soggetti a' quasi contratti ed a' quasi delitti. V. *Quasi contratti* e *Quasi delitti*. — Non possono impugnare i giudicati, nella stessa guisa che non possono impugnare taluni contratti. Dalle persone capaci, che con essi hanno avuto giudizio, non può a' medesimi opporsi la loro incapacità per produrre l'annullamento del giudicato: (IV, 170, 3). V. *Comuni stabilimenti pubblici*. — Quando possono ricevere la legittima. V. *Legittima*.

INCAPACITA' (L') è o assoluta o relativa: (III, 354, 8). — È assoluta riguardo a' minori non giunti ancora all' età degli anni sedici, e riguardo a' non conceputi nel tempo della donazione, e del testamento: (III, 354, 10). — È relativa riguardo alle donne maritate, a' figli naturali, e ad alcune persone, che somministrano all' infermo le loro cure per effetto del di loro mestiere: (III, 355, 11). V. *Figli naturali*, *Donna maritata* e *Persone interposte*. — Non possono esservi altre cause d'incapacità che quelle espressamente dichiarate dalla legge: (III, 484, 16) V. *Capacità*. — Quella de' minori quando termina. V. *Maggiore età*, *Minore età* e *Minori*. — Non fa contrarre matrimonio. V. *Matrimonio*.

INCENDIO (L') delle case quali effetti produce contro al fittuario. V. *Fittuario*.

INCESTO (L'). Quando si ha, e quali effetti produce per la prole che nasce. V. *Figli naturali* e *Matrimonio*.

INCESTUOSI (I figli). Quali siano, e quali dritti abbiano. V. *Figli naturali* e *Indagini*.

INCIDENTE (Il falso). Cosa sia. V. *Falso*.

INCORPORALI DRITTI (Gl'). Come si cedono. V. *Cessione de' crediti e dritti incorporali* e *Tradizione*.

INDAGINI (Le) sulla paternità sono vietate, eccetto nel caso di ratto coincidente col concepimento: (I, 431, 12; — I, 495, 1; — I, 495, 6). V. *Ratto*. — Essendo vietate generalmente ed assolutamente, non possono farsi nè in via di azione, nè in via di eccezione: (*ivi*). — Non possono farsi neppure da' terzi interessati: (*ivi*). — Non possono farsi nemmeno quando la donna, divenuta incinta, indichi un uomo come autore della sua gravidanza, per ricevere indennità, compensi, o sovvenzioni: (I, 496, 1). V. *Paternità*. — Le indagini sulla maternità si possono ammettere, e si provano col dimostrarsi dal figlio, il quale reclama la maternità, di esser egli quello stesso, che la madre ha partorito. Non si ammettono le pruove testimoniali, se non quando vi sia un principio di pruova per iscritto, o quando gl' indizj e le presunzioni sian gravi: (I, 431, 27; — I, 498, 6; — I, 498, 12). — Si possono ammettere anche contro una donna di poi maritata: (I, 499, 1). — Le indagini sulla paternità e sulla maternità non possono ammettersi, se si tratti di figli provenienti da unioni proscritte, come l' adulterio, l' incesto, o altro dannato congiungimento, pe' quali non si dà luogo al riconoscimento de' figli: (I, 432, 18; — I, 499, 21; — I, 499, 24). — Equivoco di Maleville, e Dufour all' oggetto, e scioglimento dello stesso: (I, 500, 1). — Le indagini sono vietate agli adulterini, agl' incestuosi, ed a' nati da altri dannati congiungimenti, anche in caso di ratto: (*ivi*).

INDEBITO (L') esatto deve restituirsi. V. *Restituzione dell' indebito esatto*.

INDEGNI (Gl') sono quelli che sono stati condannati per avere ucciso, o tentato di uccidere il defunto a cui dovrebbero succedere: quelli che promuovono contro lo stesso un' accusa capitale: quelli che hanno violentato il testatore a disporre diversamente da ciò che egli volea: quelli che hanno impedito al testatore di testare; e quelli che non hanno palesato la uccisione del defunto, avendo saputo che erano eredi di lui: (III, 31, 19; — III, 132, 15). — Se possano succedere. V. *Qualità richieste a succedere*.

INDEGNITA' (L'). Quando si abbia. V. *Indegnità*. — In quali casi non impedisce la successione. V. *Qualità richieste a succedere*.

INDENNITA' (Le) sono dovute in caso di evizione. V. *Garentia*. — Sono anche dovute nelle obbligazioni indivisibili. V. *Obbligazioni indivisibili*.

INDIVIDUO (L') per dritto romano era tutto ciò che non poteva dividersi in parti : (IV, 59, 23). — Non è da confondersi coll'unità o duplicità delle cose, ed è di varie specie : (IV, 60, 8).

INDIVISIBILE OBBLIGAZIONE (L') per gli effetti della clausola penale. V. *Debitori dritti e doveri* e *Obbligazioni divisibili ed indivisibili.*

INDIVISIBILITA' (L') de' fondi cosa produce. V. *Fondi.*

INDUSTRIA (L') può locarsi. V. *Locazione delle opere.* — Cosa produce, usandosi nel giuoco, o nelle scommesse. V. *Giuoco.* — Come produce i frutti. V. *Frutti.*

INESTIMATA DOTE (L'). Cosa sia. V. *Dote.*

INFEDELTA' (L') fra i coniugi produce la separazione personale. V. *Separazione personale.* — L'infedeltà nell'amministrare i beni del minore esclude dalla tutela. V. *Esclusione dalla tutela.* — L'infedeltà commessa nella compilazione dell'inventario quali effetti produce. V. *Eredi*, *Moglie* e *Marito.*

INFERMITA' (Le) se producano la separazione personale fra i coniugi. V. *Separazione personale.* — Quando dispensano dalla tutela. V. *Esclusione dalla tutela* e *Tutela.*

INFERRIATE (Le) fisse quando debbonsi mettere nelle aperture. V. *Aperture.*

INFORTUNIO. Sotto questa voce si comprendono tutti gli eventi ne' quali più persone cessano di esistere, senza sapersi chi tra esse fosse morta la prima, per regolare la successione : (III, 110, 22). — Comprendesi anche la peste e la guerra : (*ivi*). V. *Età.*

INGIURIE (Le) essendo gravi producono la separazione personale fra i coniugi. V. *Separazione personale.*

INGRATITUDINE (L') fa rivocare le donazioni ed i testamenti. V. *Donazione rivocazione.* — Fa rivocare i testamenti. V. *Testamenti.*

INNOMINATI CONTRATTI (Gl'). Quali siano. V. *Contratto.*

INQUILINO (L') è lo stesso che il fittuario. V. *Fittuario* e *Locazione.*

INSCRIZIONE DE' PRIVILEGI E DELLE IPOTECHE (Cancellazione e riduzione della). La inscrizione si dice cancellarsi quando si tende a farla disparire dal registro : si dice ridursi poi, quando se ne limitano o diminuiscono gli effetti : (VI, 191, 1). — Può essere cancellata volontariamente o forzosamente ; volontariamente, se avviene la cancellazione di consenso delle parti interessate capaci di contrattare : (VI, 191, 9 ; — VI, 466, 14 ; — VI, 467, 2). — Viene can-

cellata forzosamente in vigore di una sentenza pronunziata in ultima istanza, o passata in giudicato: (VI, 191, 10; — VI, 466, 14; — VI, 468, 24). — Nel caso di cancellazione tanto volontaria quanto forzosa, la medesima si fa col depositarsi nell'uffizio del conservatore delle ipoteche la copia legale, sia dell'atto autentico contenente il consenso, sia della sentenza: (VI, 191, 12; — VI, 470, 22; — VI, 471, 2). — L'azione per la cancellazione si proporrà innanzi al tribunale civile nella di cui giurisdizione la inscrizione fu presa, quando non siavi il consenso reciproco delle parti: (VI, 191, 21; — VI, 471, 9). — Se la inscrizione sia stata fatta per garentia di una condanna eventuale o indeterminata, sulla esecuzione o liquidazione della quale il debitore ed il preteso creditore abbiano introdotto giudizio, o debbano esser giudicati in un altro tribunale, l'istanza per la cancellazione dee proporsi o rimettersi a questo ultimo tribunale: (VI, 191, 21; — VI, 471, 10; — VI, 471, 20). — La convenzione fatta fra il creditore ed il debitore di proporre in caso di contesa la domanda per la cancellazione ad un tribunale da loro indicato, riceverà la sua esecuzione fra loro: (VI, 191, 21; — VI, 471, 15; — VI, 472, 12). — I tribunali debbono ordinare la cancellazione, quando l'inscrizione fu fatta senza esser fondata sulla legge nè su di un titolo: o quando fu fatta in virtù di un titolo irregolare, o estinto, o soddisfatto; o quando i dritti di privilegio e di ipoteca sono legalmente annullati: (VI, 192, 13; — VI, 472, 21; — VI, 473, 1). — Le inscrizioni eccessive vengono ridotte, vale a dire cancellate parzialmente, quando o sia determinata per patto o per domanda giudiziaria, nella stessa guisa, che ne avviene la cancellazione: (VI, 192, 18). — La riduzione non può giammai aver luogo per le ipoteche convenzionali: (VI, 192, 25; — VI, 473, 18). — Se un creditore, il quale secondo la legge abbia il dritto di far eseguire le inscrizioni su i beni presenti e futuri del suo debitore, senza che alcun patto abbia limitato tal dritto, le abbia estese sopra fondi diversi oltre il bisogno della sua cautela, avrà il debitore l'azione per ottenerne la riduzione: (VI, 193, 1; — VI, 473, 8; — VI, 473, 18). — Le inscrizioni riducibili sono quelle, che sono fatte in virtù d'ipoteche generali: ma per le inscrizioni che interessano le mogli ed i minori la riduzione avverrà a'termini degli articoli 2034 e seguenti delle leggi civili: (VI, 474, 12). — Si scioglie la quistione agitata in Francia, se le inscrizioni dipendenti da antiche ipoteche al tempo della pubblicazione del nuovo sistema ipotecario potevan ridursi: (VI, 475, 3). — Errore di Persil confutato, il quale sostiene che le inscrizioni de' privilegi non possono ridursi: (VI, 476, 6). — Si con-

siderano come eccessive le inscrizioni, quando cadendo sopra più immobili, il valore di un solo o di alcun di essi eccede più di un terzo in beni liberi la somma de' crediti in capitali ed in legittime accessioni: (VI, 193, 13; — VI, 476, 17; — VI, 476, 21). — Sono pure considerate come eccessive le inscrizioni fatte giusta il valore dato dal creditore a' crediti, i quali, per quanto riguarda l'ipoteca da stabilirsi per la loro sicurezza, non sono stati determinati da alcuna convenzione, e sono di loro natura condizionali, eventuali, o indeterminati: (VI, 193, 6; — VI, 477, 1; — VI, 477, 6). — L'eccesso in tal caso è sottoposto al prudente arbitrio del giudice, il quale, a norma delle circostanze e delle probabilità degli eventi e delle presunzioni di fatto, procurerà di conciliare i dritti verisimili del creditore coll'interesse del debitore: (VI, 193, 17; — VI, 478, 4). — La riduzione si fa col paragonare il valor de' fondi con quello de' crediti accresciuti di un terzo, e si determina col moltiplicare quindici volte, se gl' immobili non sono soggetti a perire, e dieci volte se vi sono soggetti, il valor della rendita risultante dalla matrice de' ruoli della contribuzione fondiaria. I giudici però possono prevalersi ancora de' rischiarimenti che possono desumersi da' contratti di affitto non sospetti: (VI, 194, 1; — VI, 478, 12).

INSCRIZIONE DE' PRIVILEGI E DELLE IPOTECHE (La). Quali effetti produce. Si prende da ogni creditore, il quale se sia ipotecario, sebbene non abbia bisogno d' inscrivere in un determinato tempo, per conservare la sua ipoteca, pure non iscrivendo è posposto a' creditori che siansi inscritti dopo di lui: (VI, 185, 5). — Vi sono due casi ne' quali la inscrizione presa tardi nuoce al creditore: l'uno quando il creditore inscriva fra dieci giorni precedenti al fallimento del suo debitore: l'altro se un creditore dell' eredità accettata col beneficio dell' inventario prende inscrizione dopo aperta la successione (VI, 185, 11; — VI, 385, 25; — VI, 386, 14). — Può però avere effetto, allorchè si prende contro l'eredità aperta, quando non si è avuto antecedentemente tempo bastante a prendersi, il che si presume ove non siano scorsi quindici giorni dall' apertura della successione: (*ivi*). — Erronea opinione di Tarrible circa la invalidità delle inscrizioni prese da' creditori dieci giorni prima della cessione giuridica de' beni fatta dal loro debitore: (VI, 388, 15). — Errori di taluni i quali pretendono che la inscrizione sia invalida, anche se l'eredità sia abbandonata: (VI, 390, 7). — L'inscrizione presa fra dieci giorni in cui è avvenuto il fallimento non produce alcuno effetto tanto in concorso co' creditori del fallito, quanto con-

tra i terzi acquistatori degl' immobili ipotecati. Lo stesso è a dirsi della inscrizione presa contra l' eredità accettata con beneficio d' inventario: (VI, 391, 12). — Opinione di Tarrible, che la invalidità della inscrizione presa entro i dieci giorni del fallimento non debba applicarsi a' privilegi. Si confuta con una decisione della corte di appello di Lione e della cassazione di Francia: (VI, 392, 24). — La inscrizione ipotecaria presa dopo l' aggiudicazione definitiva del fondo, che era il pegno di molti, è inutile: (VI, 392, 20). — La inscrizione presa dal condividente o dal coerede contro il suo debitore per compensi o pareggiamenti di porzione, o per prezzo dell' incanto, non è invalida, tuttochè fosse presa fra i dieci giorni del fallimento, e della eredità di colui che viene accettata con beneficio dell' inventario: (VI, 394, 12). — Se la inscrizione ha per oggetto di separare i creditori del defunto da quelli dell' erede, può prendersi contro l'eredità accettata con beneficio dell' inventario, e tale inscrizione si fa anche collettivamente in nome di tutti i creditori del defunto: (VI, 394, 27). — Se la inscrizione si rinnova entro al decennio, e cada ne' dieci giorni del fallimento, o della morte del debitore la cui eredità venga accettata col beneficio dell' inventario, la inscrizione non può dirsi invalida: (VI, 395, 17). — Se il fallimento, o la morte del debitore fosse avvenuta prima del 1809, la inscrizione presa in tale epoca non può dirsi invalida: (VI, 395, 22). — La vedova ed il minore possono prendere la inscrizione, quando la dote, o la tutela fu costituita ed accettata prima de' dieci giorni del fallimento di alcuno, o della morte del defunto la di cui eredità si accetti con beneficio dell' inventario: (VI, 396, 6). — Tutti i creditori inscritti nello stesso giorno hanno fra essi una ipoteca della stessa data, ed uno stesso rango: (VI, 186, 15; — VI, 396, 20; — VI, 396, 23). — La inscrizione conserva l' ipoteca o il privilegio per lo spazio di dieci anni, dopo il qual termine deve rinnovarsi: (VI, 190, 6; — VI, 459, 3; — VI, 459, 6). — Le inscrizioni non rinnovate allo spirar del decennio dalla loro data sono estinte e cancellate per opera della legge: (VI, 461, 11). — Le spese della inscrizione sono a carico del debitore, quando non vi sia patto in contrario. Esse sono anticipate dall' inscrivente, purchè non si tratti d' inscrizioni legali, per le quali il conservatore ha il regresso contro il debitore: (VI, 190 12; — VI, 464, 21; — VI, 465, 4). — Le azioni, alle quali dà luogo contro i creditori, saranno promosse avanti il tribunal competente con citazione loro fatta personalmente o all' ultimo loro domicilio di elezione indicato nel registro. Ciò sarà sempre osservato,

non ostante la morte de'creditori o la morte di coloro, presso i quali avranno eletto il domicilio: (VI, 190, 17; — VI, 465, 15; — VI, 465, 20).

INSCRIZIONE DE' PRIVILEGI E DELLE IPOTECHE (La). Quando produce l'arresto personale. V. *Arresto personale*. — Quali dritti attribuisce alla donna maritata. V. *Donna maritata*. — Per ciò che riguarda il domicilio. V. *Domicilio*.

INSCRIZIONE DE' PRIVILEGI, E DELLE IPOTECHE (Modo della). La inscrizione de' privilegi e delle ipoteche si fa dal creditore col presentare o col far presentare al conservatore delle ipoteche l'originale o la copia autentica della sentenza, o dell'atto da cui nasce il privilegio o la ipoteca: (VI, 186, 24; — VI, 397, 13; — VI, 398, 10; — VI, 405, 11). — Lo stesso creditore unirà a tale copia o originale della sentenza o dell'atto due fogli in carta da bollo che contengano il nome e cognome del creditore, con altre indicazioni prescritte dall'articolo 2042 delle nostre leggi civili: (VI, 187, 9; — VI, 397, 16; — VI, 408, 3). — Il creditore vi può essere indicato col solo nome, o col solo cognome, l'ommissione o errore nel nome o l'errore nel cognome non mena a nullità: (VI, 408, 14). — Vi si deve indicare la professione ed il domicilio del creditore, ed il domicilio da lui eletto nel circondario dell'uffizio della conservazione delle ipoteche: (VI, 187, 9; — VI, 397, 19; — VI, 411, 16). — La designazione della professione del creditore e del domicilio reale non è essenziale: (VI, 412, 3). — Quistione se la mancanza di elezione del domicilio nel circondario della conservazione delle ipoteche produca nullità della inscrizione: avviso di Tarrible: decisione della corte di appello di Agen e della gran corte di cassazione di Parigi all'oggetto: (VI, 416, 6). — Se alla mancanza di elezione di domicilio nel circondario dell'ufficio della conservazione delle ipoteche possa supplirsi per equipollenza: (VI, 418, 14). — Si confuta il sentimento di Tarrible, il quale dice che l'inscrizione per difetto di elezione di domicilio non sia nulla, potendo il creditore inscritto, senza esser citato, presentarsi spontaneamente fra gli altri creditori: (VI, 418, 28). — I suddetti fogli, che il creditore dee presentare, devono contenere inoltre il nome, cognome, domicilio e professione del debitore se sia nota, o una indicazione individuale e speciale in modo che il conservatore possa in ogni caso conoscere e distinguere la persona gravata dall'ipoteca: (VI, 187, 12; — VI, 397, 22; — VI, 419, 16). — Si scioglie la quistione, se le indicazioni del nome, cognome, domicilio e professione del debitore si possano o no supplire: (VI, 420, 17). — Pel domicilio del debitore, trattandosi

d'inscrizione, s' intende quello dove egli ha l' abituale sua dimora, non già la casa di abitazione: (VI, 430, 15). — L' inscrizione dee sempre farsi dal creditore ipotecario sul debitore, anche se questi abbia alienato i suoi fondi: (VI, 431, 7). — I fogli suddetti che devonsi unire alla sentenza, o all' atto da cui nasce la inscriziune, devono pure contenere la data, e la natura del titolo: (VI, 187, 15 ; — VI, 397, 26 ; — VI, 434, 1 ; — VI, 438, 10). — Non indicando la data del titolo l' inscrizione è nulla: è valida però la inscrizione, se la data sia erronea: (VI, 435, 1). — La inscrizione nasce dal titolo originario che si ha contro il debitore ; e perciò il creditore cessionario, o il surrogato può inscrivere, e rinnovare la inscrizione entro al decennio, in testa al cedente, e può inscrivere in nome proprio: (VI, 435, 17). — È invalida la inscrizione fatta da un cessionario, o surrogato creditore, il quale facesse solamente menzione del proprio titolo di cessione o surrogazione ; o rinnovandosi da cessionarj o surrogati, si inscrivesse il loro proprio titolo, facendosi sol menzione del titolo originario del credito: (VI, 436, 10). — Una inscrizione nascente da un secondo titolo, che riferisce il primo modificato, e colla sua data e disposizione, è valida: (VI, 437, 5). — Allor che l'ipoteca dee tutt' affatto i suoi natali all'atto di conferma o di ratifica, dovrà nell' inscrizione enunciarsi la data, e la natura del secondo titolo. Ma deve enunciarsi il primo titolo solamente, quando questo non era nullo in se stesso, ma solo annullabile o rescindibile dal lato di colui ch' eravi concorso: (VI, 439, 1). — La inscrizione è nulla quando si ommette la menzione del nome del notaio stipulatore dell' atto: (VI, 439, 18). — I fogli suddetti devono anche contenere la dichiarazione della somma del capitale de' crediti dovuti: (VI, 187, 15 ; — VI, 397, 27 ; — VI, 440, 9). — Nel caso d' inscrizione di rendite e prestazioni, o di dritti eventuali, condizionali, o indeterminati, la valutazione se non si rinvenga nel titolo ipotecario, dee farsi dal creditore: (VI, 441, 14). — Se al momento della inscrizione del capitale vi siano interessi scaduti, conviene inscriverli contemporaneamente, affinchè godano dello stesso rango, se a tale inscrizione si manchi, il creditore ha dritto di essere classificato per due annate soltanto oltre della corrente: (VI, 188, 25 ; — VI, 450, 3 ; — VI, 450, 10). — Le due annate degl' interessi scaduti, e l' annata corrente, non possou pretendersi oltre gl' interessi scaduti nel corso della spropriazione, che facciasi a danno del debitore: (VI, 451, 6). — Tali disposizioui non sono applicabili a' minori ed agl' interdetti pe' crediti su i loro tutori a causa della loro amministrazione:

(VI , 455 , 18). — **Non** sono neppure applicabili a' creditori privilegiati: (VI, 456 , 10). — Si discetta a chi appartiene la somma avvanzata al pagamento de' capitali inscritti e degl' interessi per le due annate oltre alla corrente , se a' creditori ipotecarj per coprirsi de' maggiori interessi scaduti , ovvero a' creditori chirografarj : (VI, 456 , 10). — Per gl' interessi scaduti non inscritti il creditore non può godere i vantaggi della inscrizione presa pel capitale , neppure per le due annate decorse oltre la corrente , e gli resterà solo il mezzo di una nuova inscrizione : (VI , 441 , 3). — L' inscrizione deve contenere dichiarazione del creditore intorno all' epoca della esigibilità del suo credito : (VI , 442 , 14). — Che avvenga , se l' epoca della esigibilità era espressa in modo inesatto o erroneo : (VI , 445 , 1). — Se si debbano i danni e gl' interessi dal debitore , il creditore ne deve fare la valutazione , ed inscriverli : (VI , 445 , 11). — La inscrizione per le spese di esecuzione è superflua : (*ivi*). — Nel farsi la iscrizione si devono indicare ne' fogli anzidetti la specie e la situazione de' beni : (VI , 187 , 19 ; — VI , 398 , 4 ; — VI , 445 , 20). — Questa indicazione non è necessaria per le ipoteche legali e giudiziali : (*ivi*). — Come può aver luogo la limitazione delle ipoteche legali : (VI , 446 , 1). — Opinione erronea di Persil, il quale crede che in caso di limitazione delle ipoteche legali si debbano esse avere come convenzionali , e perciò mancando nell' inscrizione la indicazione dell' immobile , sia nulla la detta inscrizione : (VI , 446 , 4). — Opinione di Tarrible intorno alla inscrizione delle ipoteche giudiziali : si confuta come erronea : (VI , 446 , 23). — Il debitore dopo convenuta la ipoteca non può mai prevalersi delle irregolarità che si trovassero nella inscrizione presa dal creditore : (VI , 448 , 1). — Le inscrizioni su i beni del defunto potranno eseguirsi colla sola indicazione del medesimo , additandosi il domicilio , il nome , cognome , e la professione che egli aveva : (VI, 188 , 9 ; — VI , 448 , 6 ; — VI , 448 , 10). — È in facoltà di colui che ha chiesto una inscrizione , ed anche de' suoi rappresentanti o cessionarj per atto autentico , di cangiare sul registro delle ipoteche il domicilio da lui prescelto , purchè ne indichi e ne elegga un altro nello stesso circondario dell' uffizio delle ipoteche : (VI , 189 , 17 ; — VI , 457 , 14 ; — VI , 457 , 18). — La inscrizione a pro dello Stato , de' Comuni , de' pubblici stabilimenti , de' minori , degl' interdetti e delle mogli si fa colla presentazione di due note che contengono il nome , cognome e domicilio del debitore , e la natura de' dritti da conservarsi : (VI , 189 , 23 ; — VI , 458 , 1 ; — VI , 458 , 14). — Il conservatore dee far men-

zione sul suo registro del contenuto ne' fogli o nelle note, e restituisce al richiedente tanto il titolo o la copia del titolo, quanto una delle note a piedi della quale certifica di aver eseguita la inscrizione: (VI, 188, 19; — VI, 449, 1; — VI, 449, 5). V. *Conservatore delle ipoteche.*

INSCRIZIONE DE' PRIVILEGI E DELLE IPOTECHE (Oggetto e definizione della). La inscrizione de' privilegi e delle ipoteche serve a costituire fra i concreditori il rango che lor conviene: questo rango vien fissato dalla data della inscrizione medesima, salvo alcune eccezioni: (VI, 185, 1). — Non costituisce, ma indica e fa nota la ipoteca, o il privilegio costituito, in modo che alcuno non possa essere indotto in inganno: (VI, 331, 26). — Consiste nella dichiarazione, che fa il creditore sul registro delle ipoteche e de' privilegi, che egli gode ipoteca, o privilegio su i beni del suo debitore: (VI, 185, 23). V. *Registri delle ipoteche.* — In quali punti forma unità di materia coll'ipoteca. — V. *Ipoteca convenzionale.*

INSCRIZIONE DE' PRIVILEGI E DELLE IPOTECHE (Rinnovazione della). Allo spirare i dieci anni, pe' quali le inscrizioni conservano l'ipoteca, o il privilegio, la rinnovazione delle inscrizioni sarà fatta a cura e diligenza di coloro a' quali interessa la conservazione de' loro privilegi e delle ipoteche: (VI, 459, 18). — L'inscrizione di crediti a fine di separazione su i beni del defunto, è durevole oltre al decennio, e non soggetta a rinnovazione: (VI, 300, 12). — Disputa, se la inscrizione per separazione, per la quale non vi era alcun termine prima del codice civile, avesse, dopo il codice, effetto retroattivo: (VI, 300, 16). V. *Privilegi modi co' quali si conservano.* — I mariti ed i tutori saranno su i loro beni risponsabili, ove manchino di rinnovare le inscrizioni a vantaggio delle mogli e de' minori: (VI, 459, 28). — Per le inscrizioni in origine prese di officio da' conservatori, la rinnovazione resta a cura e diligenza de' creditori privilegiati: (VI, 460, 1). — La rinnovazione delle inscrizioni prese a favore dello Stato, de' Comuni, e de' pubblici stabilimenti sarà fatta da' sindaci, ed amministratori sotto la di cui amministrazione termina il decennio: (VI, 460, 5). — Coloro, a di cui cura debbono essere rinnovate le inscrizioni in favore dello Stato, de' Comuni, e de' pubblici stabilimenti, sono risponsabili personalmente, sotto pena de' danni ed interessi delle loro trascuratezze: (VI, 460, 11). — La rinnovazione delle inscrizioni delle cauzioni date da' conservatori delle ipoteche sarà fatta a cura di que' conservatori che si trovano in esercizio allor che scade il de-

cennio: (VI, 460, 16). — La rinnovazione delle inserizioni si fa col presentare due note scritte in carta bollata. Esse conterranno tutto ciò che è prescritto nell' articolo 2042 delle leggi civili: (VI, 460, 28). — Il fallimento del debitore, e l' apertura della successione col beneficio dell' inventario non possono essere di ostacolo al creditore per rinnovare una inscrizione già presa e vicina ad estinguersi: (VI, 461, 15). — La rinnovazione deve farsi dal creditore anche nel caso, che abbia ottenuto una sentenza contro del terzo possessore dell' immobile a lui ipotecato: (VI, 461, 25). — Nel caso di vendita per espropriazione forzata non è più necessaria la rinnovazione; intendendosi di aver prodotto il suo effetto dal dì dell' affisso stampato a' termini dell' articolo 784 del codice di procedura civile, ed intimato a' creditori inscritti: (VI, 462, 7). — Pe' crediti inscritti di uffizio a pro del venditore, e di coloro che han dato il denaro per acquistare l' immobile, il conservatore non ha obbligo di rinnovare le inscrizioni, ma la rinnovazione è a carico de' rispettivi creditori sotto pena di decadimento: (VI, 463, 11). — Opinione erronea di Battur intorno al rinnovamento delle inscrizioni trattandosi di vendite volontarie: (VI, 463, 19). — Tra i dieci anni, che correr debbono per conservare la inscrizione, si devono computare anche i giorni del termine: (VI, 564, 13).

INSCRIZIONE IN FALSO (La). Quando avviene. V. *Falso* e *Estratto*.

INSCRIZIONE IN FOGLI VOLANTI (La) fatta dall' uffiziale dello stato civile per gli atti dello stato anzidetto quali effetti produce. V. *Delitti dell' uffiziale dello stato civile*.

INSCRIZIONE PE' CREDITI CHIROGRAFARJ DELL' ASSENTE (L'). Come avvenga, e quali effetti produca. V. *Effetti dell' assenza*, *Possessori provvisionali* e *Creditori dell' assente*.

INSENSATI (Gl'). Chi siano. V. *Furiosi*.

INSINUAZIONE (L') era presso i romani la pubblicazione delle donazioni presso gli atti del maestro del censo: (III, 548, 13). — Non era in uso nel regno nostro, perchè le donazioni si registravano nel repertorio tenuto da' *giudici a contratti*: (III, 549, 1). — In Francia fu richiamata in vigore a tempo di Francesco I, e fu poi soppressa dal codice civile che introdusse la *trascrizione per le donazioni*: (III, 549, 9). — Quali erano gli effetti della insinuazione dopo introdotta la trascrizione, e come esse differivano fra loro: (III, 549, 15). — Quali disposizioni della insinuazione siano state trasfuse nella trascrizione: (III, 549, 21). V. *Trascrizione*.

INSOLVIBILITA' (Per gli effetti della). V. *Eredi*, *Debitori solidali dritti e doveri*, *Fideiussione* e *Fideiussore*.

INSTITUTORI (Gl'). Come sono soggetti pel loro onorario alla prescrizione. V. *Prescrizione*.

INSTITUZIONI DI EREDE (Le). Che cosa siano. V. *Disposizioni testamentarie*, *Eredi* e *Sostituzione volgare*. — Quando si reputano fatte congiuntamente, e diano dritto ad accrescere. V. *Dritto di accrescere*. — Quando erano denominate instituzioni contrattuali. V. *Donazioni per contratto di matrimonio*.

INSULAE presso i romani cosa erano. V. *Edifizj*.

INTENDENTI (Gl') possono domandare, per affari amministrativi, gli atti dello stato civile, dirigendosi all'uopo al procurator regio : (I, 121, 3). V. *Uffiziale dello stato civile*. — Ove abbiano il di loro domicilio. V. *Domicilio*. — Quando possono esercitare la tutela. V. *Esclusione dalla tutela*.

INTENZIONE DE' PROPRIETARJ (L'). Come rende le cose immobili : (II, 13, 27). — Si prova colla estimazione delle circostanze valutate dalla prudenza de' giudici : (*ivi*). V. *Beni immobili*.

INTERDETTO (L') è uguagliato al minore in quanto al reggimento di sua persona e de' suoi beni : (I, 771, 20 ; — I, 779, 3 ; — I, 779, 16). — Dove abbia il suo domicilio. V. *Domicilio*. — Se può autorizzare la moglie a qualche atto. V. *Donna maritata*. — Non può esser tutore. V. *Esclusione dalla tutela*. — Non essendo ancora dichiarato tale, può fare donazioni. V. *Donazioni capacità*. — Per le altre limitazioni alle quali è soggetto l' interdetto. V. *Interdizione*. — Non può farsi fideiussore ; e dando fideiussione, cosa ne avviene ; o altri avendo dato per lui fideiussione, a che è obbligato. V. *Fideiussione*. — È soggetto a talune prescrizioni. V. *Prescrizione*. — Se possono ipotecarsi i suoi beni. V. *Ipoteca*. — Se ha bisogno d' inscrizione della sua ipoteca. V. *Ipoteca gradi della*. — Come conserva gl' interessi renduti de' suoi capitali. V. *Inscrizione*.

INTERDETTO (Domicilio dell'). V. *Domicilio*.

INTERDETTO RESTITUTORIO (L'). Cosa sia. V. *Precario*.

INTERDIZIONE (La) è la privazione dell' esercizio de' dritti civili e lo stato d' incapacità di un individuo che è dalla stessa colpito : (I, 762, 10). — Si dà dalla legge per sollevare le persone le quali hanno particolare bisogno di direzione e di cura, e per evitare le dissipazioni risultanti da vizio di mente dell' individuo : (I, 762, 6). — È totale o parziale ; è totale quando l' uomo

di ragione inferma sia assolutamente divenuto incapace a dirigersi; è parziale quando l'uomo non è del tutto destituito delle sue facoltà per guidarsi nella società: (I, 762, 11). — Colpisce l'uomo che è abitualmente imbecille, demente, e furioso: (I, 763, 5). — Per dritto romano veniva arrestata quando potevansi ammettere i lucidi intervalli: (I, 763, 15). — Per le nostre leggi ha per base lo stato abituale d'imbecillità, di demenza, o di furore: (I, 764, 1).

INTERDIZIONE (Come si accorda la). Nel caso d'interdizione il tribunale, in vista della domanda che contener deve i fatti ed i documenti che provocano la interdizione, deve ordinare che il consiglio di famiglia esponga all'uopo il suo avviso: (I, 766, 1; — I, 779, 6; — I, 779, 11). — Il consiglio convocato a termini delle leggi civili esporrà il suo parere, avendo soltanto voce consultiva. Questo consiglio non può esser formato da coloro che hanno domandata la interdizione. I figli però, il marito o la moglie di colui che vuole interdirsi, se sono attori, possono essere ammessi in detto consiglio, ma senza voto e solo per dar dilucidazioni: (I, 766, 7; — I, 779, 14; — I, 779, 19). — Il tribunale, ricevuto il parere del consiglio di famiglia, ordinerà che colui di cui si chiede l'interdizione si presenti in un determinato giorno nella camera del consiglio per interrogarlo. Nel caso che il convenuto non possa presentarsi, invierà un giudice nella di lui casa per interrogarlo: (I, 766, 22; — I, 780, 18). — La domanda dell'interdizione ed il parere del consiglio di famiglia devono essere intimati al convenuto prima del suo interrogatorio: (I, 780, 23). — Le interrogazioni da farsi al convenuto riguarderanno la sua età, condizione, stato, amministrazione, ed in generale verserà sopra tutto ciò che ha rapporto a' suoi affari domestici: (I, 781, 1). — Dopo il primo interrogatorio, il tribunale, se vi ha luogo, destinerà a colui che s'intende interdire, un amministratore provvisorio, acciò prenda cura della persona e de' beni del convenuto: (I, 767, 4; — I, 781, 12; — I, 781, 15). — Quali siano gli altri obblighi del tribunale. V. *Tribunali*. — All'epoca in cui dovrà profferirsi la sentenza definitiva d'interdizione, se le pruove raccolte non mostrano che possa effettivamente avvenir la interdizione, i giudici possono accordare un consulente giudiziario, per assistere il convenuto negli atti, che oltrepassano la semplice amministrazione di beni: (I, 767, 13; — I, 783, 6; — I, 783, 12). — Essendosi fatto luogo alla interdizione, la sentenza che la prescrive sarà estratta dagli atti, notificata alla parte, ed inscritta entro dieci giorni sopra le tabelle, che debbono essere affisse nello sala di udienza del tribunale, e negli uffici de' notai del circondario: (I, 769, 1; — I, 784, 22).

INTERDIZIONE (Come si rivoca la). Il voto della legge è che l' interdetto ricuperi l' uso della ragione, e perciò se egli l' acquista, l' interdizione deve cessare eseguendosi le stesse formalità di procedimento che servirono a farlo interdire: (I, 772, 19; — I, 800, 14; — I, 800, 18). — L' interdetto però non potrà riprendere l' esercizio de' suoi dritti che dopo la rivocazione della sentenza d' interdizione: (*ivi*). — Il giudizio di rivocazione dell' interdizione può essere promosso dallo stesso interdetto: (I, 801, 13). — Nel giudizio di rivocazione della interdizione può ammettersi un contraddittore; questo però non sarà mai il tutore, tranne se contraddica colla qualità di congiunto: (I, 801, 21).

INTERDIZIONE (Da chi, e come deve dimandarsi la). Deve domandarsi dal coniuge, e da ogni altro parente del convenuto, innanzi al tribunale del di costui domicilio: (I, 764, 18; — I, 776, 18; — I, 776, 23; — I, 779, 1). — La moglie, per chiedere la interdizione del marito, dee ottenere l' autorizzazione del giudice: (I, 777, 12). — Il figlio può anche domandare la interdizione del padre o della madre: (I, 777, 14). — I collaterali possono anche domandare la interdizione di un loro parente: (I, 777, 21). V. *Collaterali*. — Eccetto le persone accennate, niuno può domandare la interdizione di un individuo: gli amici però possono avvertire il procurator regio de' fatti di cui hanno scienza, per promuoversi da esso la interdizione di alcuno: (I, 778, 7). — La interdizione può esser chiesta dal ministero pubblico, quando non è domandata da' parenti, nè dal coniuge, o quando un imbecille o un demente non avesse nè coniuge, nè parente conosciuto: (I, 764, 20; — I, 777, 19; — I, 778, 13). — I fatti d' imbecillità, di demenza, o di furore devon essere articolati in iscritto, e quelli che agiscono per la interdizione presenteranno i testimoni ed i documenti. I fatti devon essere gravi, e devono offrire una pruova non dubbia, poichè interessa moltissimo di non interdirsi un uomo per privati fini: (I, 765, 1; — I, 779, 3). — L' interdizione non è applicabile che a' maggiori, o a' minori emancipati: (I, 765, 12; — I, 775, 2; — I, 775, 4).

INTERDIZIONE (Effetti della). L' interdetto non può amministrare i suoi beni: (I, 764, 1; — I, 775, 2; — I, 775, 5). — Se avverso la sentenza d' interdizione non siavi stato appello, o l' appello sia stato rigettato, dal consiglio di famiglia si destinerà un tutore, ed un tutor surrogato: (I, 770, 3; — I, 793, 24; — I, 794, 3). — L' amministratore provvisionale renderà conto al tutore, quando nol fosse stato egli medesimo: (I, 771, 10; — I, 793,

24). — Il tutore della moglie interdetta sarà il marito : (I, 770, 7 ; — I, 797, 16). — In ogni altro caso la tutela sarà dativa, se anche trattasi di figlio che abbia il padre : (I, 770, 18 ; — I, 793, 24). — La sentenza d'interdizione, o la nomina di un consulente avrà effetto dal giorno in cui venne pronunziata, purchè sia estratta dagli atti, dall'attore notificata al convenuto, ed inscritta entro dieci giorni su le tabelle : (I, 769, 1 ; — I, 785, 3 ; — I, 785, 24). — Opinione di Maleville intorno all' oggetto della pubblicazione della interdizione fra dieci giorni, e suoi effetti. Varj giudicati de' tribunali di Francia, che dimostrano erronea siffatta sua opinione : (I, 787, 13). — La sentenza d'interdizione priva l'interdetto della facoltà di disporre ed amministrare i suoi beni, e perciò egli non potrà disporne nè per contratti, nè per donazioni fra vivi, nè per testamento: (I, 785, 7). — L' interdizione però non priva l'interdetto de' dritti civili che sono compatibili col suo stato: (*ivi*). — Gli atti fatti dall' interdetto antecedentemente alla interdizione possono solamente essere annullati, se notoriamente esisteva la causa della interdizione: (I, 769, 7 ; — I, 785, 15 ; — I, 790, 20). — Gli atti fatti dallo interdetto durante il giudizio della interdizione, e prima della sentenza, non possono annullarsi se non esisteva notoriamente la causa della interdizione : (*ivi*). — Dopo la morte di un individuo gli atti dal medesimo solennizzati non possono impugnarsi, se la interdizione non si trovasse pronunziata, o dimandata prima della morte ; o nel caso, che la persona la quale trattò col demente abbia avuto scienza della di lui incapacità, e ne abbia in certo modo abusato in suo vantaggio : (I, 769, 15 ; — I, 790, 23 ; — I, 791, 1). — Questa disposizione non è applicabile agli atti di donazioni e testamenti, perchè la legge esige che il disponente sia sano di mente : (I, 791, 28). — Coloro che sono sottoposti ad un consulente giudiziario, perchè le cause d'imbecillità e di demenza non furono giudicate valevoli a far dichiarare la interdizione, possono ancora fare donazioni e testamenti : (I, 793, 17). — Il tutore nominato all' interdetto non potrà esser tenuto di continuare nella tutela oltre dieci anni dal giorno in cui ne venne investito: si eccettuano da questa disposizione i coniugi, e gli ascendenti o discendenti: (I, 771, 14 ; — I, 798, 22). V. *Moglie*. — Quali obblighi abbiano i tutori degl' interdetti. V. *Tutore*. — Il luogo, in cui l' interdetto deve esser curato, si determinerà dall'assemblea di famiglia : (I, 772, 7 ; — I, 799, 6). — Trattandosi del matrimonio del figlio di un interdetto, la dote, la donazione, o le altre convenzioni nuziali saranno regolate dal parere del consiglio di famiglia, omologato dal tribunale : (I, 772, 12 ; — I, 799, 12).

INTERESSE (L') è o *legale* o *convenzionale*; quando si dica legale, quando convenzionale; perchè non si può tassare uniformemente. Ne' tempi andati dal papa Niccolò V fu limitato per le rendite costituite al dieci per cento: (V, 483, 8; — V, 514, 16; — V, 515, 5). — Trattandosi d' interesse enormemente esorbitante, e nascente da convenzione, qual sistema potrebbe adottarsi per impedirlo: (V, 515, 21). — Se, pagato dal debitore, possa imputarsi al capitale. V. *Imputazione*. — Si può convenire pel mutuo. V. *Mutuo*. — Può divenir usurario. V. *Usura*.

INTERESSI (Gl'). Da chi sono dovuti, come e quando. V. *Tutore*, *Minori*, *Anatocismo*, *Garentia*, *Anticresi*, *Gestor di negozj*, *Pegno*, *Fideiussione*, *Offerta reale*, *Debitori*, *Dote*, *Imputazione de' pagamenti*, *Legatarj*, *Legati* e *Mandato*. — Quando si prescrivono. V. *Prescrizione*. — Come si conservano. V. *Inscrizione*.

INTERPELLAZIONE (L') fatta a debitori quali effetti produce. V. *Debitori*, *Dritti*, *Doveri* e *Prescrizione*. — Fatta al padron diretto, cosa ne avviene, e quando si richieda. V. *Enfiteusi*. — Quando ed a chi può esser fatta dal gestor di negozj. V. *Gestor di negozj*. — Per la mora. V. *Mora*.

INTERPETRATIVE LEGGI. Loro norma. V. *Leggi loro interpetrazione* e *Interpetrazione*.

INTERPETRAZIONE (L') delle leggi si ha allorchè si spiega un luogo oscuro delle stesse. Si divide in *legislativa* od *autentica*, ed in *dottrinale*: la prima appartiene esclusivamente al potere legislativo; la seconda a' giudici: (I, 41, 9). — Si fa coll' applicare i principj generali in tutte le circostanze, ed in tutti i casi, che non son frequenti, nè contemplati espressamente dalle leggi: (I, 40, 14). — È permessa a' giudici, affinchè non abbiano pretesto di rifiutare il di loro giudizio: (I, 41, 25). — Le sue regole consistono 1. che quando il tenore delle leggi è chiaro, i giudici debbano strettamente uniformarsi alle stesse; 2. di considerare la natura della legge, ed i suoi motivi, e rapporti che ha colle altre leggi; 3. che restringendo il libero esercizio de' dritti del cittadino, debbono applicarsi a' soli casi espressi dalla legge: (I, 42, 8).

INTERPETRAZIONE DELLE CLAUSOLE (La). Come si faccia. V. *Convenzioni*.

INTERPOSTE PERSONE (Le). Quali siano. V. *Persone interposte*. — Il figlio di un coniuge, a cui dall'altro coniuge si dona alcuna cosa, quando è considerato come persona interposta. V. *Donazioni fra coniugi*.

INTERROGATORIO (Per l'). V. *Interdizione come si accorda.* — In quali altri casi competa. V. *Prescrizione.*

INTERROMPIMENTO DI BUONA FEDE (L'). Quando avvenga. V. *Buona fede.*

INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE (L'). Come avviene per le nostre leggi. V. *Prescrizione.* — Suoi effetti. V. *ivi.*

INTIERO (Il debito) è dovuto da' debitori solidali. V. *Debitori.*

INTIMAZIONI (Le). Dove si facciano, e quando sono valide. V. *Domicilio.*

INTRAPRENDITORI DI OPERE. V. *Locazione di opere.*

INVASIONE (Ne' casi d'). Da chi si celebra il matrimonio de' militari. V. *Militari.*

INVENTARIO (L'). De' beni dell' assente deve farsi da tutti coloro che ottengono l' interino godimento degli stessi: (I, 185, 19; — I, 213, 9; — I, 213, 24). V. *Effetti dell' assenza.* — Donde ha avuto la sua origine. V. *Beneficio dell' inventario.* — Si dovea cominciare per dritto romano nel corso di trenta giorni, che si computavano dal dì in cui l' erede avea scienza di esservi testamento, o di essergli deferita l' eredità *ab intestato*: (III, 74, 17). — Nel farsi possono assistervi i figli naturali. V. *Figli naturali dritti e doveri de'.* — Deve esser fedele ed esatto a norma del regole stabilite dalle leggi di procedura ne' giudizj civili: (III, 219, 4). — De farsi fra tre mesi dal giorno dell' apertura della successione: (III, 74, 7; — III, 221, 13). — Deve esser fatto dal gravato pe' beni che è tenuto a restituir V. *Gravato.* — Quando deve esser fatto da altre persone interessate per non es' lese. V. *Coniugi*, *Creditori dell' eredità*, *Divisione*, *Fideiussore*, *Legatarj Eredi della vedova*, *Curatore*, *Eredità giacente* e *Tutore.* — La mancanza d' inventario dopo la morte naturale di uno de' coniugi non è motivo da dar luogo al continuazione della comunione. V. *Comunione.* — Mancando inventario, le pa interessate possono far la prova della esistenza de' beni comuni: questa pruova può farsi per testimoni e con titoli: (V, 37, 8; — V, 120, 7; — V, 120, 7). — Mancando, fa perdere al coniuge superstite tutti i dritti che la legge accorda a' genitori su i beni de' loro figliuoli, e lo rende risponsabile unitamente al tu surrogato di tutte le condanne che si pronunziano contro i minori: (*ivi*). — Essendovi figli maggiori, la mancanza dell' inventario non dà dritto a costoro ad alcindennità, essendo lor colpa il non averlo provocato: (V, 37,

16). — Per la inscrizione delle ipoteche. V. *Inscrizione de' privilegi e delle ipoteche.* — Per la prescrizione. V. *Prescrizione.*

INVENZIONE (L') consiste nella scoverta di una cosa, avvenuta per caso. V. *Proprietà.* — Fa acquistare il tesoro, il che forma eccezione alla regola generale di non potersi acquistare la proprietà di una cosa per mezzo della invenzione: (III, 17, 1).

INVILUPPO (Per l') de' testamenti mistici. V. *Giudici di circondario.*

INVOCAZIONE (L') della Divinità costituisce il giuramento. V. *Giuramento.*

IPOTECA (L') è un dritto reale, costituito sopra gl' immobili ad effetto di soddisfare un' obbligazione: è di sua natura indivisibile, e sussiste per intero sopra tutti gl' immobili obbligati, sopra ciascuno e sopra ogni parte di essi, ed è inerente a' beni, anche se passino in altre mani: (VI, 164, 1; — VI, 303, 21; — VI, 304, 9). — È un dritto accessorio all' obbligazione; ed è reale nel senso di far eseguire la vendita de' beni, e richiamarli dalle mani de' terzi: (VI, 164, 9; — VI, 304, 5). — Può esser prodotta anche da un'obbligazione condizionale ed indeterminata nel suo valore: (VI, 304, 7). — È causa di prelazione fra i creditori, poichè altera l'uguaglianza fra loro nel dividersi i beni del debitore, i quali formano il di loro pegno comune: (VI, 164, 7). V. *Cause di preferenza.* — Prende origine dal dritto romano, che la riconosceva sotto il nome di pegno: (VI, 164, 24). — Ha effetto allorchè avviene ne' casi e nelle forme autorizzate dalla legge: (VI, 165, 1; — VI, 305, 8). — Si divide in *legale*, *giudiziale* e *convenzionale*: (VI, 165, 6; — VI, 305, 10). — Se può essere imposta su i fondi legati. V. *Legatarj e Legati.*

IPOTECA (Effetti della). L' ipoteca contratta sopra mobili accessorj d' immobili non dura, se questi passano in alieno potere: (VI, 310, 8; — VI, 310, 11; — VI, 366, 18). — Contratta da un compratore che rilascia il fondo, essendosi fatto luogo alla lesione, l'ipoteca da lui contratta svanisce; e rendesi valida quella imposta dal venditore che ha rescisso il contratto: (VI, 309, 8). — Contratta su i fondi, su i quali si gode l'azione revindicatoria, col rilascio, non s' intende contratta su i beni futuri: (VI, 309, 22). — I creditori, che l'hanno inscritta sopra un immobile, hanno diritto di conservarla su di esso in qualunque mano l'immobile faccia passaggio, e d'esser graduati e soddisfatti secondo l'ordine de' loro crediti e delle loro inscrizioni: (VI, 194, 14; — VI, 471, 1). — Quali

effetti produce contro il terzo possessore. V. *Terzo possessore*. — Sono soggetti all'arresto personale come stellionarj, 1. i coeredi che mettano in collazione gl' immobili ricevuti in dono dal defunto, e tacciono i privilegi e le ipoteche costituitevi con loro consenso o permesso; 2. gli eredi che chiedono la quota di riserba, ed imputano gl' immobili a loro donati dal defunto, tacendo i privilegi e le ipoteche che gravitano su di loro; 3. gli eredi che ipotechino i fondi ereditarj dentro i sei mesi dal giorno che è aperta la successione; 4. il donatario che ipotechi l'immobile donatogli sotto condizione; 5. il donatario che non avverta il creditore che la donazione è rivocata per la sopravvenienza de' figli al donante, e la rende soggetta all'ipoteca; 6. l'usufruttuario che ipoteca la proprietà del fondo che usufruisce; 7. il marito che ipoteca il fondo avuto in dote con istima ma senza dichiarazione di trasferimento di proprietà; 8. il coerede che tace tale sua qualità, ed ipotechi l'immobile che poi soggiace a rimborso per evizione sofferta da uno de' coeredi; 9. colui che contragga ipoteca su di un immobile sul quale ha un dritto sospeso da condizione, o soggetto ad essere risoluto: (VI, 178, 1; — VI, 369, 1). — Per gli altri effetti che produce l'ipoteca. V. *Possessori provvisionali*, *Compensazione*, *Donazioni forma*, *Donazioni riduzione*, *Immobili*, *Donna maritata*, *Moglie*, *Fondo dotale*, *Anticresi*, *Gravato*, *Divisione fra i coeredi*, *Cessione de' beni*, *Arresto personale*, *Enfiteusi*, *Effetti dell' assenza*, *Maioraschi* e *Ipoteca*.

IPOTECA (Estinzione della). L'ipoteca si estingue coll'estinzione dell'obbligo principale; colla rinunzia del creditore all'ipoteca; coll'adempimento delle formalità e condizioni prescritte a' terzi possessori per rendere liberi i beni da essi acquistati; colla risoluzione del dritto di colui che costituisce l'ipoteca; e colla prescrizione bisognevole alle azioni de' crediti che la producono: (VI, 199, 1; — VI, 502, 18; — VI, 503, 19). — La prescrizione, riguardo a' beni posseduti da un terzo, si acquista da costui alla estinzione della ipoteca, col periodo di tempo stabilito per prescrivere il dominio in suo favore. Nel caso in cui la prescrizione suppone un titolo, essa comincia a decorrere dal giorno in cui il titolo predetto sia stato trascritto su i registri del conservatore: (VI, 200, 3; — VI, 503, 10; — VI, 507, 1). — Le iscrizioni fatte eseguire dal creditore non interrompono il corso della prescrizione stabilita dalla legge a favore del debitore o del terzo possessore: (VI, 200, 12; — VI, 653, 15). V. *Prescrizione*. — Come si tolga quella che gravita su i beni de' mariti, de' tutori, e de' contabili. V. *Vendita*.

IPOTECA. Gradi delle ipoteche fra loro e effetti della ipoteca legale. L'ipoteca, sia giudiziale, sia legale, sia convenzionale, prende il suo grado dal giorno della inserizione fatta seguire su i registri della conservazione delle ipoteche e de' privilegi, salvo alcune eccezioni: (VI, 175, 21 ; — VI, 344, 9; — VI, 344, 13). — Per i gradi delle ipoteche generali o speciali sull' istesso immobile. V. *Privilegi*. — Essendo legale, esiste per eccezione senza bisogno d' inscrizione, quando sta a favore de' minori e degl' interdetti su i beni del loro tutore, dal giorno dell' accettazione della tutela: (VI, 176, 10 ; — VI, 345, 9; — VI, 346, 1 ; — VI, 350, 14). — Non esiste però contro i beni del tutor surrogato, anche se questi ommette di adempire a' doveri impostigli dalla legge: (VI, 347, 1). — Ha luogo parimente contro i beni de' contutori, ma non ha luogo contro i beni del secondo marito della madre tutrice che sia passata a seconde nozze senza il consenso del consiglio di famiglia. In questo caso il marito è solamente garante della tutela indebitamente amministrata dalla moglie: (VI, 348, 1). V. *Tutela*. — L'ipoteca legale non ha luogo contro i genitori amministratori de' beni de' loro figliuoli durante il matrimonio, poichè eglino hanno la legittima amministrazione, non già la tutela de' beni de' loro figli: (VI, 348, 9). — Non ha luogo contro i curatori degli emancipati, o i consulenti giudiziarj de' prodighi: (VI, 349, 1). — Comprende in favor del minore tutti i crediti che può vantare contro il tutore, anche quelli che son dovuti dal detto tutore prima di cominciare la sua tutela: (VI, 349, 5). — Ha il suo grado sempre dal giorno della tutela, anche se i crediti del minore fossero di più recente data: (VI, 349, 14). — La ipoteca legale esiste egualmente a pro di due differenti minori, se il tutore ha cominciate due tutele nello stesso giorno; o sarà poziore quella che è cominciata prima, allorchè una tutela principiò ad essere amministrata antecedentemente all' altra: (VI, 350, 3). — L' ipoteca esiste come legale, e per eccezione, indipendentemente da ogni inscrizione, a favore della moglie per ragione della dote e delle convenzioni matrimoniali, dal giorno delle nozze: (VI, 176, 14; — VI, 345, 13; — VI, 351, 3). — Si è fatta quistione se la moglie, anche maritata sotto la regola dotale, abbia legale ipoteca non sol per la dote e su' lucri e dritti matrimoniali, ma anche per ogni credito che ella potesse avere contro il marito, o nato prima delle nozze o dopo; si scioglie la quistione: (VI, 353, 15). — Quistione se l'ipoteca per la dote e per le convenzioni matrimoniali debba aver data dall' epoca in cui le nozze si celebrarono, ovvero da quella antecedente del contratto di matrimo-

nio: (VI, 363, 20). — L'ipoteca legale non è generata dalle liberalità posteriori al matrimonio: (VI, 364, 14). — L'ipoteca della moglie investe anche i fondi dotali che diansi estimati al marito col patto che ne acquisti la proprietà: (VI, 364, 21). — L'ipoteca legale per sicurezza delle doti comprende anche gl' interessi dal tempo in cui se ne dee la restituzione: (VI, 365, 9). — Allor che una costituzione di dote comprende promesse determinate, per l'adempimento delle quali il dotante o il donatore stipuli dilazioni, l'ipoteca legale non cesserà di aver luogo dal dì del contratto di matrimonio: (VI, 365, 15). — Non esiste la legale ipoteca dal giorno del matrimonio a favore della moglie per i capitali dotali che gli provengono da eredità a lei deferite o da donazioni a lei fatte durante il matrimonio, che dal giorno dell' aperta successione, o dell'avvenuta donazione: (VI, 176, 16; — VI, 345, 16; — VI, 365, 22). — L'ipoteca non esiste per l' indennità de' debiti da lei contratti unitamente al marito, e per investimento del prezzo de' beni proprj alienati, se non dal giorno della obbligazione o della vendita: (VI, 176, 19; — VI, 345, 20). — L'ipoteca legale a norma delle nostre leggi non pregiudica i dritti acquistati dalle terze persone su i beni de' tutori e de' mariti anteriormente al 1.° gennaio 1809, ed al 1.° settembre 1819 pe' dominj al di là del faro: (VI, 176, 23; — VI, 345, 23; — VI, 366, 29). — Non ostante che la ipoteca legale esista indipendentemente da ogni inscrizione, pure i tutori ed i mariti sono tenuti a render pubbliche le ipoteche alle quali i loro beni sono soggetti, e perciò deggiono chiedere essi medesimi la inscrizione su i loro immobili. Se mancano a questo dovere, possono essere considerati come stellionarj, e sono soggetti all'arresto personale, quando permettono di costituirsi privilegi o ipoteche su i loro immobili, senza dichiarare espressamente che i detti immobili eran soggetti alla ipoteca legale: (VI, 177, 9; — VI, 367, 1; — VI, 367, 14). — I tutori surrogati sono tenuti sotto la loro risponsabilità personale e sotto pena di tutti i danni ed interessi, ad invigilare affinchè le inscrizioni sieno fatte senza ritardo su i beni del tutore; ed anche se bisogna, di farle essi medesimi: (VI, 180, 8; — VI, 369, 8; — VI, 369, 13). — Ommettendo i mariti, i tutori ed i surrogati tutori di far seguire le inscrizioni prescritte, il procurator regio presso il tribunale civile del domicilio competente farà la richiesta perchè si facciano: (VI, 180, 14; — VI, 370, 3; — VI, 370, 7). — Possono anche gli amici e parenti della moglie o del minore e dell' interdetto domandare le imposte inscrizioni. Possono ancora esser domandate dalla stessa donna e dal minore: (VI, 180, 18; —

VI, 370, 13). — I notai chiamati a rogare l'atto autentico con cui vien costituita la dote, sono tenuti ad inscrivere l'ipoteca legale della medesima, facendosene anticipare la spesa: questa obbligazione del notaio deve essere adempita fra giorni venti dal dì della stipulazione del contratto matrimoniale, sotto pena di essere destituito dall'impiego: (VI, 180, 26; — VI, 370, 18). — Le camere notariali devono invigilare particolarmente perchè i notai adempiano esattamente a ciò che è prescritto all'oggetto dalla legge. Le medesime sono obbligate a denunziarli al regio procuratore del tribunale civile, perchè di uffizio faccia dichiarare destituiti dall'impiego i trasgressori: (*ivi*). — I giudici di circondario ed i loro cancellieri, trattandosi di tutele, non daranno spedizione del consiglio di famiglia, se non si sono assicurati della presa inscrizione su i beni del tutore: (VI, 181, 8; — VI, 372, 1; — VI, 372, 7). — Continuerà ad essere ipoteca legale quella provveniente da matrimonial contratto, se sciolto il matrimonio per la morte del marito, la vedova ne prenderà la inscrizione fra il termine di un anno. Spirato questo termine, la ipoteca prenderà rango dal giorno della inscrizione: (VI, 181, 14; — VI, 372, 14; — VI, 372, 20). — Similmente se non siasi presa la inscrizione su i beni del tutore, il minore divenuto maggiore, se vuole conservare la ipoteca legale, deve prendere la inscrizione tra un anno a contare dal giorno della sua maggiore età; altrimenti l'ipoteca prenderà il suo rango dal dì della inscrizione: (VI, 181, 14; — VI, 373, 15; — VI, 374, 1). — La ipoteca legale si trasmette agli eredi, i quali la godranno se fra un anno dal dì dell'aperta successione ne prenderanno inscrizione, ovvero se la prenderanno fra il tempo che rimarrà per compire l'anno indicato, quante volte sieno succeduti alla donna dopo la di lei vedovanza, o al minore dopo la maggiore età. Scorso il termine suddetto, l'ipoteca avrà il suo rango dal dì della inscrizione: (VI, 182, 21; — VI, 373, 20; — VI, 374, 1). — L'ipoteca legale può essere per convenzione nuziale inscritta solo sopra uno o determinati immobili del marito, purchè il contratto avviene tra persone maggiori. In questo caso l'ipoteca diviene speciale, e fa restare liberi e sciolti gli altri beni del marito: (VI, 183, 12; — VI, 374, 12; — VI, 374, 19). — Può stabilirsi dal consiglio di famiglia nell'atto della nomina del tutore, di doversi solo inscrivere sopra uno o determinati immobili del tutore: (VI, 183, 12; — VI, 376, 18; — VI, 376, 21). — Non si potrà però mai pattuire che non si faccia alcuna inscrizione: (*ivi*). — Essendo stata limitata nel contratto di matrimonio, o nella nomina del tutore, il marito, il

tutore o il tutore surrogato non sono tenuti a chiedere la inscrizione, che su gl'immobili indicati ad essere l'oggetto della ipoteca: (VI, 183, 22; — VI, 377, 8). — Non essendo stata limitata nell'atto della nomina del tutore, ed eccedendo notoriamente la sicurtà sufficiente, dà dritto al tutore di domandare che sia ristretta. Tale domanda indirizzerà al tutor surrogato, e sarà preceduta dal parere del consiglio di famiglia: (VI, 184, 1; — VI, 377, 11; — VI, 377, 18). — L'ipoteca legale potrà essere ristretta a richiesta del marito, ottenuto il consenso della moglie, e precedente il parere di quattro più prossimi congiunti di lei, sopra una quantità d'immobili, bastanti alla intera conservazione della dote: (VI, 184, 10; — VI, 378, 21; — VI, 379, 1). V.° *Moglie*. — L'ipoteca legale ristretta una volta non è soggetta ad una seconda restrizione: (VI, 383, 14). — Non si pronunzierà sentenza sulle domande de' mariti e de' tutori, se non dopo di aver sentito il procuratore regio, ed in di lui contraddizione. Nel caso che il tribunale pronunzii la riduzione dell'ipoteca a' determinati immobili, saranno cancellate le inscrizioni fatte sopra tutti gli altri: (VI, 184, 20; — VI, 383, 18; — VI, 384, 1). — Come si inscriva, e l'inscrizione si riduca. V. *Inscrizione*. — Come si rende pubblica. V. *Registri* e *Conservatori*.

IPOTECA (Quali cose può comprendere l'). Può comprendere beni immobili che sono in commercio ed i loro accessorj riputati come immobili; l'usufrutto degli stessi pel tempo della loro durata: (VI, 165, 13; — VI, 305, 16; — VI, 306, 1). V. *Beni*. — Può comprendere i dritti enfiteutici, spettanti sì al padron diretto che al padrone utile: (VI, 310, 1). — Può comprendere le navi ed i bastimenti, tuttochè mobili, e ciò per eccezione negli affari commerciali: (VI, 166, 19; — VI, 311, 10). — Può comprendere il fondo da rivendicarsi, ed al quale oggetto esiste l'azione revindicatoria: (VI, 308, 13). — Può comprendere gl'immobili de' quali si ha dritto a riavere la proprietà alienata: (VI, 308, 23). — Non può comprendere una servitù senza del fondo: (VI, 307, 23). — Non può comprendere le azioni che competono ad alcuno per rivendicare o ricuperare un fondo, se non se quando sono fondate sul dritto assoluto di proprietà: (VI, 308, 13).

IPOTECA CONVENZIONALE (L') è quella che dipende dalle convenzioni e dalle forme estrinseche degli atti e de' contratti: (VI, 165, 11; — VI, 305, 14). — Deve essere espressamente pattuita: (VI, 170, 1). — Deve avere due essenziali requisiti la *specialità* e la *pubblicità*: (VI, 170, 4). — Deve es-

sere accordata da coloro che hanno la facoltà di contrattare e di alienare : (VI , 170 , 6 ; — VI , 320 , 10 ; — VI , 320 , 13). — Coloro che hanno sull'immobile un dritto sospeso da una condizione , o sottoposto a rescissione , non possono contrarre se non un'ipoteca sottoposta alle medesime condizioni : (VI , 170, 16 ; — VI , 321, 6). — Erronea opinione di Persil il quale afferma che i creditori ipotecarj sul fondo acquistato col patto di ricompra possano escludere i creditori chirografarj del compratore nella distribuzione del prezzo : (VI , 321 , 11). — I beni de' minori , degl' interdetti ; e quelli degli assenti durante il possesso deferitone ad altri provvisionalmente , non possono essere ipotecati , se non per le cause , e nelle forme stabilite dalla legge , ovvero in forza di sentenze : (VI , 170 , 12 ; — VI , 322 , 20 ; — VI , 322 , 24). V. *Minori* , *Possessori provvisionali* e *Effetti dell' assenza.* — L' ipoteca convenzionale non è valida , se la somma , per cui fu convenuta , non sia certa e determinata dall' atto. Nascendo da un credito condizionale relativamente alla sua esistenza , o indeterminato pel suo valore , il creditore può chiedere la inscrizione sino alla concorrenza di un valore da lui espressamente dichiarato. Il debitore , se vi è luogo , ha dritto di far ridurre il detto valore : (VI , 170, 24 ; — VI , 342 , 4 ; — VI , 342 , 10). — Si deve stabilire con atto autentico stipulato avanti notaio e testimonj : (VI , 171 , 13 ; — VI , 323 , 26 ; — VI , 324 , 1). — L' atto di deposito presso un notaio del titolo privato è creduto un equipollente dell' atto autentico a produrre la ipoteca : (VI , 324 , 7). — Il deposito del titolo privato , presso il notaio può farsi validamente dal solo debitore , e basta ciò a produrre la ipoteca : (*ivi*). — Il deposito , di cui qui si parla , allora si ha per atto autentico , quando vi concorre la volontà di colui , al quale gioverebbe non avere su i suoi beni costituita ipoteca : (VI , 325 , 8). — L'ipoteca convenzionale si annulla , così se per difetto di forma , che per incapacità o incompetenza dell' uffiziale pubblico l'atto autentico si annullasse : (VI , 325 , 11). — Si acquista per contratti stipulati in paese straniero , su i beni esistenti nel regno , allorchè se ne ordina la inscrizione dal tribunale della provincia o valle dove i beni ipotecati sono posti : (VI , 171 , 19 ; — VI , 325 , 18 ; — VI , 326 , 4). — Questa disposizione ha luogo anche ne' contratti di matrimonio stipulati in paese straniero : (*ivi*). — Non vi è ipoteca convenzionale valida fuori di quella la quale dichiara specialmente la natura e la situazione di ciascuno degl' immobili attualmente appartenenti al debitore , su de' quali egli costituisce la ipoteca del credito. Ciascuno de' suoi beni presenti può essere nominatamente sottomesso all' ipo-

teca; ma i beni futuri non possono essere ipotecati: (VI, 172, 5; — VI, 327, 19; — VI, 333, 17). — La ipoteca convenzionale per essere bene stabilita, ha bisogno di due elementi, della costituzione, e della inscrizione; ed amendue questi elementi deggiono avere la qualità di pubblicità e di specialità: (VI, 328, 1). — Forma unità di materie e di regole colle disposizioni risguardanti la inscrizione delle ipoteche e de' privilegi, in quanto e la ipoteca convenzionale e la inscrizione richieggono la dichiarazione della *natura e della situazione di ciascuno degl' immobili nominatamente sottomessi all' ipoteca, e l' indicazione della specie e della situazione de' beni, su' quali vuolsi conservare il privilegio o l' ipoteca*: (VI, 328, 13). — Per *natura* e *specie* s' intende la disegnazione della qualità specifica dell' immobile: (VI, 328, 20). — Cosa è a dirsi, se uno avendo due grandi possessioni o in un solo o in due comuni, dica di ipotecare le sue grandi tenute poste nel comune A, o ne' comuni A e B: (VI, 329, 16). — Nell' ipoteca convenzionale non deve esigersi con egual rigore nella inscrizione ciò che si è detto relativamente alla sua costituzione: (VI, 331, 26). — Se il debitore ha promesso una ipoteca generale, il creditore può obbligarlo a specificarla: (VI, 332, 11). — L' indicazione della situazione dell' immobile ipotecato non deve essere topografica, ma basta designare il comune dove l' immobile è posto. (VI, 332, 19). — Fu deciso esser valida l' ipoteca convenzionale, quando nell' indicarsi i fondi ipotecati si siano indicate le contrade dove sono situati, ma non il comune, se nel contratto è altrimenti il comune dinotato, nè esista alcun comune dello stesso nome così nel circondario, che nel dipartimento della gran corte civile: (VI, 332, 24). — L' ipoteca convenzionale non può comprendere i beni futuri, se non quando i presenti non sieno sufficienti alla cautela del credito: (VI, 172, 14; — VI, 333, 22; — VI, 334, 1). — Come debbano inscriversi gli acquisti futuri: (VI, 335, 16). — Nel caso, che l' immobile o gl' immobili ipotecati e presenti fossero periti, o deteriorati in modo che fossero insufficienti alla sicurezza del creditore; questi potrà o chiedere nel momento il suo rimborso, o ottenere un supplimento d' ipoteca: (VI, 173, 1; — VI, 340, 13; — VI, 340, 18). — Acquistata l' ipoteca convenzionale, si estende a tutti i miglioramenti sopravvenuti all' immobile ipotecato: (VI, 173, 8; — VI, 343, 11; — VI, 343, 13).

IPOTECA GIUDIZIALE (L') è quella che nasce dalle sentenze, o dagli atti giudiziarj, come da sentenze profferite in contraddittorio o in contumacia, e dalle verificazioni e ricognizioni fatte in giudizio delle sottoscrizioni apposte in un obbligo

in forma privata: (VI, 165, 8; — VI, 168, 20; — VI, 305, 12; — VI, 314, 1). — Non da ogni sentenza può derivare la ipoteca giudiziale, ma solo da quelle che contengono la condanna all'adempimento di un'obbligazione: (VI, 314, 22). — Le sentenze, le quali impongono ad una delle parti l'adempimento di un dovere verso dell' altra, o dichiarano legittima una obbligazione preesistente, sono capaci di produrre ipoteca giudiziaria; tanto se il soggetto delle stesse consista nel dovere di dare, quanto in quello di fare o di non fare: (VI, 315, 5). — La sentenza, la quale condanni a render un conto, produce ipoteca, e sarà utilmente inscritta per tutte le reliquie che possono verificarsi in favore dell' attore: (VI, 315, 14). — Una sentenza contumaciale, o provvisoria che contiene condanna, producendo ipoteca giudiziaria, può essere inscritta prima che sia intimata, ed anche prima di essere spedita e registrata: (VI, 315, 22). — Se la sentenza contumaciale, che ha dato luogo alla inscrizione della ipoteca giudiziale, non sia eseguita fra sei mesi, la inscrizione della ipoteca è nulla, come la sentenza che l' ha prodotta: (VI, 316, 10). — Se la condanna contenuta nella sentenza contumaciale si riduce a minor somma, la inscrizione dell'ipoteca sussisterà per la somma ridotta: (VI, 316, 17). — Se in opposizione, o in appello la sentenza è annullata, ed il giudice pronunzia condanne diverse, la prima sentenza non può essere invocata in appoggio della inscrizione. La nuova sentenza è sostituita alla prima, ed è il creditore obbligato a prendere una novella inscrizione: (VI, 317, 3). — Su di un processo verbale di conciliazione per la sola somma di ducati sei potrà prendersi inscrizione, perchè la legge lo dichiara esecutivo: (VI, 317, 11). — L'ipoteca giudiziale non ha luogo quando la sentenza fu pronunziata prima della scadenza del debito, se non in mancanza del pagamento del debito, e dopo la scadenza ed esigibilità del medesimo, purchè non vi sia stipulazione in contrario: (VI, 169, 2; — VI, 314, 6; — VI, 317, 20). — Non ha luogo per le sentenze degli arbitri, se dal giudice non venga ordinata la di loro esecuzione: (VI, 169, 5; — VI, 314, 14). — Ha luogo in forza delle sentenze pronunziate in paese straniero, quando ne sia stata ordinata l' esecuzione da un tribunale civile del regno: (VI, 169, 6; — VI, 314, 17; — VI, 319, 1). — Ad un contratto contenente ipoteca speciale può sovente associarsi la ipoteca generale, se per mancanza di pagamento intervenga una sentenza di condanna: (VI, 320, 1). — Le decisioni rese dalle autorità amministrative possono anche essere utilmente inscritte, e produrre la ipoteca giudiziale: (*ivi*). — L'ipoteca giudiziale

può essere esercitata su tutti i beni presenti e futuri del debitore: (VI, 169, 9; — VI, 314, 14).

IPOTECA LEGALE (L') è quella che deriva dalla legge, e si contrae senza il soccorso di giudicati o patti; ed ha luogo in ciò in cui la legge la concede: (VI, 165, 7; — VI, 167, 11; — VI, 305, 11; — VI, 311, 14; — VI, 312, 1). — Ha luogo a favore delle donne maritate su i beni de' loro mariti per la dote e per le convenzioni matrimoniali; a favore dello stato, de' comuni, e de' pubblici stabilimenti sopra i beni degli esattori ed amministratori obbligati a render conto; a favore de' minori e degl' interdetti su i beni de' loro tutori: (VI, 167, 12; — VI, 311, 14; — VI, 332, 1). V. *Matrimonio*. — Si reputa legale ancora quella che viene presa per gli agenti e sindaci de' fallimenti: (VI, 313, 7). — Non ha luogo ipoteca legale a favore de' sostituiti su i beni del gravato a restituire: (VI, 312, 10). — Il creditore, cui compete la ipoteca legale, può esercitare la sua ragione sopra tutti gl' immobili spettanti al suo debitore, sopra i di lui beni presenti, e sopra i futuri: (VI, 169, 10; — VI, 313, 9).

IPPOCRATE a quale epoca ammetteva la perfezione del parto. V. *Parto perfetto*.

IRA (L') non fa annullare le donazioni. V. *Donazioni effetti*.

IRRIGAZIONE (L'). Come può farsi. V. *Proprietario*.

ISOLA (L') formata dalla diramazione del fiume appartiene al proprietario del fondo, da cui è stato svelto il pezzo di terra che ha formata l' isola. V. *Proprietario*.

ISOLE, ISOLETTE (Le) possono appartenere allo Stato, o a' proprietarj. V. *Proprietario*.

ISTRUMENTO (L') contenente un contratto quando produce l' arresto personale. V. *Arresto personale*. — Contenendo ipoteca, come s' inscriva. V. *Inscrizione de' privilegi e delle ipoteche*.

ISTRUMENTI ARATORJ (Gl') sono immobili per destinazione. V. *Beni*.

ISTRUZIONE (Le spese di) se entrano in collazione. V. *Collazione*.

LAGHI o STAGNI (I) quali dritti e doveri danno a' proprietarj che hanno fondi intorno ad essi, e come da' proprietarj si conservano. V. *Proprietario*.

LANA (La) degli animali dati a soccio come debba ripartirsi. V. *Soccio*.

LARGIZIONI (Le) fatte a' corpi morali come, e quando devono essere accettate. V. *Governo*.

LATERINA (La). Come e dove può esser costrutta. V. *Pozzo.*

LATTICINJ (I) prodotti dagli animali dati a soccio a chi appartengono. V. *Soccio.*

LAUDEMIO (Il). Cosa sia, e quando debba pagarsi. V. *Enfiteusi.*

LAVORATORI (I). Come possono fare la scrittura privata. V. *Scrittura privata.* — Dove abbiano il di loro domicilio. V. *Domicilio.*

LAVORO (Il) fatto per appalto quali effetti produce. V. *Appalto.*

LAVORI (I). Quando si prescrivono. V. *Prescrizione.*

LECITO FATTO (Il). Cosa produce. V. *Obbligazioni.*

LEGALE IPOTECA (La). Quando si ha ed a chi appartiene. V. *Ipoteca legale.*

LEGATA (La cosa). Come debba essere rilasciata dagli eredi. V. *Legati.*

LEGATARJ (I). Se debbano essere soggetti a conferire. V. *Collazione.* — Possono essere a titolo universale. V. *Disposizioni testamentarie.* — I legatarj universali possono divenire legatarj a *titolo universale*, e questi possono divenire *universali* e come. V. *Disposizioni testamentarie*, *Eredi istituiti*, *Sostituzione volgare* e *Sostituzione fedecommessaria.* — Quando rendono caduco il legato. V. *Leggi* e *Caducità.* — Quando si hanno come capaci a ricevere i legati. V. *Capacità.* — Possono essere sotto condizione. V. *Condizione.* — I legatarj sotto condizione possono esercitare tutti gli atti che tendono a conservare il di loro diritto, anche pendente la condizione: (V, 234, 16). — I legatarj *a titolo universale* devono contribuire al pagamento de' debiti unitamente agli eredi, in proporzione dell' emolumento che ricevono: (III, 101, 3; — III, 321, 22; — III, 323, 4). — Sono tenuti a chiedere il rilascio de' beni legati agli eredi legittimarj, ed in mancanza di costoro agli eredi testamentarj, o a' legatarj universali: (III, 420, 19; — III, 697, 18; — III, 698, 1). — Sono tenuti a soddisfare i debiti e pesi della eredità personalmente per la di loro quota e porzione, ed ipotecariamente pel tutto: (III, 420, 24; — III, 698, 18). — Sono tenuti di soddisfare per contributo i legati particolari unitamente a' legittimi eredi, ove il testatore non abbia disposto che di una quota della porzione disponibile: (III, 421, 2; — III, 699, 1; — III, 699, 5). — Sono compresi anche fra i legatarj universali per ciò che riguarda alcune disposizioni: (III, 323, 6; — III, 633, 4). V. *Legatarj universali.* — Come sono tenuti a pagare i debiti dell'eredità. V. *Pagamento de' debiti.*

LEGATARJ A TITOLO PARTICOLARE (I). Come sono tenuti al pagamento de' debiti e pesi dell'eredità. V. *Pagamento de' debiti.* — I legatarj a titolo particolare non possono mettersi in possesso della cosa legata, nè pretendere i frutti o gl' Interessi se non dal giorno della domanda, o dal giorno in cui gli fosse stato volontariamente accordato dall'erede il possesso: (III, 421, 14; — III, 699, 19). — Non sono tenuti a' debiti dell' eredità, salva la riduzione del legato, e salva l'azione ipotecaria de'creditori: (III, 423, 17; — III, 719, 9). — Non hanno dritto a ripetere libero il fondo legato, che si trovasse gravato d'ipoteca o di usufrutto; ma se per effetto dell'azione ipotecaria sono obbligati a pagare il debito di cui era gravato il fondo legato, subentrano nelle ragioni del creditore per essere indennizzati: (III, 423, 19; — III, 713, 16). V. *Legati a titolo particolare.* — Se ad un legatario a titolo particolare siasi imposto il peso di soddisfare ad altri un legato o un fedecommesso, il primo legatario non sarà tenuto verso il secondo, che fino alla concorrenza del suo emolumento, quante volte lo riscuoterà: (III, 707, 6). — Sono tenuti a cedere le azioni al secondo legatario, o fedecommessario, nel caso che non vogliano riscuotere il legato perchè eccedente ne' pesi impostigli: (III, 707, 11). — Se rinunziano al legato, accrescono al collegatario, ove questi lo voglia: (III, 707, 23). V. *Legati a titolo particolare.* — I legatarj a titolo particolare dell' usufrutto come pagano i debiti. V. *Usufrutto.*

LEGATARJ UNIVERSALI (I), che esistono alla morte del testatore, devono chiedere il rilascio de' beni compresi nel testamento all'erede che ha dritto ad una quota de' beni del testatore: (III, 398, 1; — III, 630, 24; — III, 631, 1). — Hanno dritto al godimento de' beni compresi nel testamento dal giorno della morte del testatore, se hanno fatta la domanda del rilascio di essi fra l'anno della avvenuta morte di quello. In altro caso li godranno dal giorno della domanda giudiziale: (III, 398, 6; — III, 632, 9; — III, 632, 19). — Quando a morte del testatore non vi sieno eredi a' quali la legge riservi una quota di beni, questi passeranno *ipso jure* dal giorno della morte del testatore al legatario universale, senza l'obbligo di domandarne il rilascio: (III, 399, 11; — III, 632, 14; — III, 632, 19). — Sono soggetti a tutti gli altri doveri a cui vanno sottoposti gli eredi istituiti. V. *Eredi istituiti.* — I legatarj universali, o a titolo universale possono fare l'inventario, e non facendolo devono, se occorre, la loro intera rata in soddisfazione de' pesi della successione senza potere allegare la

insufficienza de' beni: (III, 645, 13; — III, 707, 4). — Come sono tenuti a pagare i debiti dell' eredità. V. *Pagamento de' debiti.*

LEGATI (I), sebbene non sieno sottoposti alla collazione, sono sottoposti ad essere imputati. V. *Imputazione e Collazione.* — Fatti sotto condizione divengono caduchi, se il legatario muore prima di verificarsi la condizione: (III, 470, 4). V. *Caducità e Condizione.* — Se si possono ridurre, e quando si possono. V. *Testamenti riduzione de' legati.* — Quando devono essere pagati in preferenza. V. *ivi.* — Pe' legati in generale. V. *Disposizioni testamentarie, Eredi instituiti e Sostituzione volgare.* — Quando si reputano fatti congiuntamente e danno dritto ad accrescere. V. *Dritto di accrescere.* — Possono essere fatti a favore di una concubina. V. *Concubina.* — Quando ammettono gli esecutori testamentarj. V. *Esecutori testamentarj.*

LEGATI A TITOLO PARTICOLARE (I) per dritto antico essendo puri e semplici, dovevansi dalla morte del testatore, o dal giorno dell' accettazione dell' eredità se si estinguevano colla morte del legatario: (III, 421, 6). — Secondo le nostre nuove leggi, il legato a titolo particolare, che sia puro e semplice, darà al legatario un dritto sullo stesso dal giorno della morte del testatore: (III, 421, 10; — III, 699, 15). — Un legato a termine non cessa di essere puro e semplice: (III, 700, 6). — Quando si tratta di legato di un corpo certo, il legatario ne acquista la proprietà dal dì della morte del testatore, nè l' erede può alienarlo, o ipotecarlo, o imporvi servitù: (III, 700, 12). — Ne' legati condizionali, che sono dovuti dopo avverata la condizione, nel tempo intermedio l'erede vi esercita ogni dritto, e fa anche suoi i frutti: (*ivi*). — Ne' legati di quantità e di cose indeterminate si ha dal legatario un dritto di credito, ed un' azione per ottenere la prestazione della quantità legata, o dell' individuo del genere della cosa legata: (III, 701, 1). — Se la cosa legata sia in potere del legatario, perchè data a lui in affitto o in deposito dal testatore, il legatario non deve chiedere all' erede il legato, nè questo produce frutti a vantaggio del detto erede; ma tutto si confonde nel legatario, poichè il dovere del suo debito, ed il dritto di credito sono confusi nella persona del legatario: (III, 701, 8). — Il legato a titolo particolare deve dal legatario esser chiesto all' erede. V. *Legatarj a titolo particolare.* — Quando produce frutti. V. *ivi.* — I legati a titolo particolare producono frutti, ed interessi dal giorno della morte del testatore, se questi ha dichiarato all' oggetto espressamente la sua volontà, o se sieno stati fatti a titolo di

alimenti, o di vitalizio: (III, 421, 19; — III, 702, 1; — III, 702, 8). — Le spese della domanda del rilascio de' beni saranno a carico della eredità, purchè non risulti veruna riduzione della riserva legale: (III, 422, 8; — III, 703, 1; — III, 703, 11). — I dritti di registro sono dovuti dal legatario: (*ivi*). — Ogni legato può essere registrato separatamente; ma tal registro non potrà giovare a verun' altro, fuorchè al legatario, o a quelli che da esso hanno causa: (*ivi*). — Gli eredi del testatore, o altri debitori di un legato sono tenuti personalmente a soddisfarlo, *pro rata* della porzione di cui partecipano nell' eredità. Saranno tenuti per l'intero coll' azione ipotecaria fino alla concorrenza del valore degl' immobili ereditarj, de' quali saranno detentori: (III, 422, 14; — III, 705, 15; — III, 705, 20). V. *Legatarj a titolo particolare*. — I legati a titolo particolare debbono essere rilasciati co' loro accessorj, e nello stato in cui si trovano nel giorno della morte del testatore: (III, 423, 6; — III, 708, 24). — Non comprendono però tra gli accessorj gli acquisti adiacenti alla cosa legata, eccetto se fossero fatti per abbellimento della stessa, o sieno fabbriche fatte sul fondo legato, o nel suo recinto: (III, 423, 7; — III, 711, 6; — III, 711, 13). V. *Accessorio*. — Debbono consegnarsi nel luogo in cui il testatore ha voluto, o è verisimile di aver voluto. Ma se si tratti di cose *fungibili*, dar si dovranno in quel luogo dove si trovano, essendo certa la specie: (III, 710, 18). — Ma se la specie non è certa, i legati si presteranno nel luogo dove si dimandano: (*ivi*). — Quando poi la cosa legata siasi dall' erede trasferita altrove, si consegnerà dove esiste, se vi fu trasportata in buona fede: se vi fu trasportata con dolo, sarà l'erede risponsabile delle conseguenze di detto dolo: (III, 711, 2). — Se prima o dopo il testamento la cosa legata sia stata ipotecata per un debito della eredità, o anche per debito di un terzo, o sia stata gravata di un usufrutto, quegli che dee soddisfare il legato non è tenuto a renderla libera, se non quando ne sia stato incaricato dal testatore con una espressa disposizione: (III, 423, 19; — III, 713, 11). — I legati a titolo particolare sono nulli, quando hanno per oggetto la cosa altrui, anche se il testatore lo avesse saputo: (III, 425, 3; — III, 714, 11). — Non sono nulli quelli che hanno per oggetto la cosa del testatore che ha con altri indivisa, e quelli che hanno per oggetto la cosa del testatore, se al legatario non venga rilasciata la cosa del terzo: (III, 715, 17). — Non sono nulli quelli delle cose su le quali il testatore ha solo dritto di usufrutto o di dominio diretto: (III, 715, 14). — Possono essere fatti col dritto di scelta,

tanto a favore dell' erede che del legatario. Fatta la scelta, non vi sarà luogo a pentimento. Questo dritto si tramanda agli eredi: (III, 425, 18; — III, 716, 1; — III, 716, 7). — Quando il legato sia di una cosa indeterminata senza dritto di scelta, l'erede non è obbligato a darla della migliore qualità, nè può darla della peggiore: (*ivi*). — Il legato fatto al creditore non si reputa fatto in compenso del credito; nè il legato fatto al domestico in compenso de' suoi salarj: (III, 425, 18; — III, 718, 4; — III, 718, 6). — I legati a titolo particolare sono trasmissibili all' erede del legatario: (III, 421, 15; — III, 699, 16).

LEGATI A TITOLO UNIVERSALE (I) sono disposizioni testamentarie permesse dalle nostre leggi: erano conosciuti in qualche modo dal dritto romano. Erano tali allorchè il testatore imponeva all' erede di dividere l' eredità con altri, e chiamavansi legati di *partizione*: (III, 419, 1). — I legati a titolo universale però sono di nuova introduzione. Hanno luogo, quando il testatore non dispone di tutti i beni, ma di una *quota* di quelli che la legge gli permette di disporre: (III, 420, 4; — III, 697, 11). — Se il testatore leghi tutti i suoi mobili di un determinato luogo, o tutti gl' immobili situati in una contrada, o in un comune, questo legato non sarà a titolo universale, ma particolare, essendo legato di una specie di cose: (III, 698, 2). — I legati a titolo universale, debbonsi per modo di regola prestare in natura, ma se il testatore indichi il valore di questo legato a titolo universale, può in tal caso l' erede darne il valore: (III, 698, 13). — Pe' doveri de' legatarj a titolo universale. V. *Legatarj a titolo universale*.

LEGATI UNIVERSALI (I). Quali siano. V. *Eredi instituiti*.

LEGATI DI USUFRUTTO (I). Quando si abbiano. V. *Usufrutto*.

LEGATO (Il) fatto colla condizione di emancipare, qual' effetto produca. V. *Padre*.

LEGGE (La) è la norma dettata da chi ha il sommo impero di una nazione, secondo la quale le azioni e gl' interessi privati debbono essere regolati: (I, 18, 17). — Quando si presume che se ne sia avuta la legale conoscenza nel regno, a norma delle nostre leggi civili: (I, 19, 23). — La *legge civile* ha per oggetto soltanto lo stato civile e privato de' cittadini: (I, 53, 22). — Su gli effetti della ignoranza della legge. V. *Ignoranza*. — Come produce la ipoteca legale, ed a favore di chi. V. *Ipoteca*.

LEGGI (Le) riconoscono la loro origine da' progressi delle adunanze so-

ciali : (I , 9 , 1). — Si dividono in leggi di *origine* ed in leggi di *oggetto* : (I, 17 , 16). — Si distinguono poi in *naturali* , e *positive* : (I, 17, 19). — Sono ancora *personali* , o *reali* ; sono personali quelle che riguardano le persone ed i loro dritti e doveri : (I, 30 , 21). — Sono *reali* quelle che dispongono de' beni indipendentemente dalle persone : (I, 30 , 26). — Questa divisione è avvenuta, perchè le leggi hanno per oggetto le persone, o le cose : (I, 30 , 8). — Come influiscono le une sulle altre : (I , 31 , 11). — Le *personali* estendono il di loro potere su tutti i beni delle persona , ovunque situati , ed anche dove la notizia della legge non è ancora pervenuta , e le persone vi abbiano beni : (I, 21 , 16). — Le *reali* devono applicarsi a' soli beni che ne dipendono : (I, 20 , 21). — Siccome tutte le leggi risguardano le persone, o le cose , così riduconsi ad essere o *personali* o *reali* ; e perciò non vi sono *leggi miste* : (I , 30 , 8). — Le leggi *personali* direttamente determinano lo stato e la capacità delle persone ; le leggi reali all' opposto non dispongono che su i beni indipendentemente dalle persone : (I , 30 , 22). — Le leggi *personali* non debbonsi confondere colle *azioni personali* : (*ivi*). — Le leggi hanno assunto il favore dell' ordine pubblico. V. *Ordine pubblico*.

LEGGI ABROGATIVE, E DI APPLICAZIONE, E D' INTERPETRAZIONE (Le). Quali siano. V. *Abrogazione*, *Applicazione* , *Difetto* , *Giudici* , *Interpetrazione* , *Oscurità delle leggi* , *Regolamento* e *Silenzio*.

LEGGI CIVILI (Le) precedono sempre le penali , le quali possono chiamarsi mezzi sanzionatori della civile legislazione : (I, 35 , 2). — Le *criminali* obbligano tutti coloro che appartengono , o trovansi accidentalmente nel territorio dove esse hanno impero : (I, 35 , 10). — Devono avere la bontà *relativa* e non *assoluta* , dovendosi accomodare al carattere ed alle abitudini di un popolo : (I , 11 , 32). — Quando sono obbligatorie per tutti coloro , che dimorano nel regno. V. *Cittadini temporanei* , *Dimora* , *Nazionali* e *Stranieri*.

LEGGI CIVILI PATRIE (Come si promulgano le). La promulgazione delle leggi è legalmente a notizia del comune dove si è fatta la promulgazione , nel giorno seguente ; 2. de' comuni della stessa provincia altrettanti giorni dopo il dì seguente alla promulgazione , quante sono le venti miglia di distanza dal comune dove seguì la promulgazione ; 3. de' capi luoghi delle provincie e delle valli , il dì seguente alla promulgazione , colla giunta di altrettanti giorni , per quante sono le venti miglia di distanza dal comune dove seguì la promulgazione ; 4. degli altri co-

muni delle provincie e delle valli, colla giunta di altrettanti giorni, per quante venti miglia sono distanti da' capi luoghi: (I, 16, 3; — I, 19, 17). — Dispongono solo per l'avvenire, senza avere *effetto retroattivo*: (I, 16, 19; — I, 21, 24). — Formano eccezione alla *retroattività*, quando si verificano li seguenti principj: 1. non potendo distruggere o modificare i dritti già acquistati, regolano le conseguenze, e gli effetti, che sebbene dipendenti da antichi contratti e convenzioni, si verificano sotto l'impero delle leggi nuove; 2. il principio della non *retroattività* delle leggi si applica al fondo, o merito della cosa, ma non alla competenza; 3. i dritti reali, o dipendenti dalle convenzioni o dalla legge, debbono essere costantemente regolati dalle leggi vecchie; 4. le leggi che regolano le persone colpiscono l'uomo all'istante medesimo in cui divengono obbligatorie; 5. le leggi interpetrative e dichiarative di una legge anteriore costituiscono un tutto colla legge interpetrata; 6. il principio della non *retroattività* della legge non è offeso, se una legge nuova si applica come ragione scritta a' fatti antecedenti: (I, 22, 14). — Le leggi civili patrie risguardanti il matrimonio devono essere con esattezza seguite. V. *Matrimonio*. — Quelle che regolano l'autorità maritale, e l'autorizzazione di cui bisognano le donne maritate, sono applicabili alle sole nazionali: (I, 345, 6). — Non versano sulle cose dette *comuni*, o sulle cose *pubbliche*, *e di università*, o *comunali*; poichè tutte queste cose sono rette da altre leggi: (II, 8, 18). — Regolano l'ordine di successione tra gli eredi legittimi, e tra gli eredi irregolari: (III, 112, 9). V. *Eredi*. — Non permettono affatto che alcuno degli eredi legittimi soffra la diminuzione della loro riserva per anticipata rinunzia: (III, 498, 2). — Dividono la massa de' beni in due porzioni, l'una delle quali la mettono nelle mani de' genitori per favorire la di loro domestica magistratura e premiare i figli benemeriti, l'altra l'assegnano a tutti i figli: (III, 359, 12).

LEGGI MADRI (Le) sono quelle precisamente, che introducono un nuovo sistema, venendo ad innovare le leggi antiche: (I, 47, 11). — Leggi di *dettaglio*, o di *regolamento*, o di *conseguenza* sono quelle, che disegnano il modo ed il rito da eseguirsi per la osservanza delle leggi madri: (*ivi*).

LEGGI ROMANE (Le) pubblicate da Numa fino agli ultimi imperatori romani, scomparvero co' trionfi della rediviva barbarie: (I, 10, 19). — Rinacquero col rinvenimento delle *pandette giustinianee*: (I, 11, 8). — Non erano bastevoli a regolare i popoli, allorchè esse risorgettero a nuova vita, e perciò ciascun popolo ebbe bisogno di nuove leggi: (*ivi*). — Da questo bisogno nacquero le nostre *leggi*

patrie, comprese sotto i nomi di *costituzioni*, *riti*, *prammatiche*, *rescritti* e *dispacci*, che accrebbero voluminosamente la mole delle leggi, in modo che l'immortale Carlo III concepì il nobile disegno d'un codice patrio: (I, 12, 5). — Le nostre *leggi patrie* furono oggetto de' pensieri dell'illustre Filangieri: (*ivi*). — Sotto l'occupazione militare fu adottato qual codice di leggi patrie il *codice civile francese*: (I, 13, 4). — Ferdinando I augusto figlio di Carlo III, restaurata la monarchia legittima, compì il sublime disegno paterno, pubblicando le leggi patrie sotto il nome di *codice* per lo regno delle due Sicilie: (I, 13, 15). — Comentarj sulle medesime: (I, 14, 30).

LEGISLATIVA INTERPETRAZIONE (La). Come si faccia. V. *Interpetrazione*.

LEGISLATORE (Il) può eccettuare dal divieto della *retroattività* della legge: (I, 25, 11). V. *Leggi civili patrie*.

LEGISLAZIONE (La) è una scienza, essendo composta di principj generali, che producono costanti conseguenze: (I, 14, 19). — La presente legislazione è divisa in più parti, ciascuna delle quali è divenuta il patrimonio di leggi diverse, a differenza di quella de' romani, che si divideva in dritto divino, ed umano: (II, 5, 11).

LEGITTIMA O RISERVA (La) è formata dalla metà de' beni, di cui non può disporre il testatore ascendente: (III, 361, 10). — Si deve a' figli, ed a' discendenti di qualunque grado, sebbene questi ultimi non vi subentrino che rappresentando il di loro genitore: (III, 361, 11; — III, 493, 9; — III, 494, 1; — III, 498, 18). — Si deve agli ascendenti, se il defunto non lascia figli. Il defunto, in questo caso non potrà diminuire la metà della quota, che agli ascendenti sarebbe spettata *ab intestato*: (III, 361, 16; — III, 499, 3; — III, 499, 9). — Non si deve riserva agli ascendenti più remoti, che non avrebbero avuto dritto alcuno di successione, essendovi gli ascendenti più prossimi: (III, 500, 17). — Non ha dritto a legittima chi non ha dritto a succedere: (III, 500, 22). — La legittima è dovuta ancora al padre o alla madre del figliuolo naturale, se è stato da loro riconosciuto: (III, 500, 24). — Gli avoli de' figli naturali non hanno dritto a legittima: (III, 501, 10). — La legittima è dovuta pure agl' incapaci, se questi trovansi capaci all'apertura della successione: (III, 496, 19). — La legittima deve essere fruttifera; e perciò il donatario restituirà i frutti di ciò che eccederà la porzione disponibile, dal giorno della morte del do-

nante, quando sia stata domandata da' legittimarj la riduzione della donazione fra l'anno; altrimenti dal giorno della domanda: (III, 366, 22; — III, 527, 20; — III, 528, 1). V. *Donazioni.* — Non è dovuta al figlio, che non vuole riconoscere la qualità di erede, ripudiando l'eredità e ritenendosi la donazione: (III, 290, 15). — Non è dovuta a' figli, o agli ascendenti, allorchè sono diredati. V. *Diredazione* e *Genitori.*

LEGITTIMARJ O LEGITTIMI (I) chi sieno. V. *Eredi.* — Quando la disposizione per atti tra vivi, o per testamento sia di un usufrutto, o di una rendita vitalizia il cui valore ecceda la quota disponibile, i legittimarj possono scegliere o che la rendita vitalizia, o l'usufrutto eccedente la disponibile resti a beneficio di chi ha ricevuta la liberalità, o di abbandonare la proprietà della porzione disponibile: (III, 362, 22; — III, 501, 14; — III, 562, 1). — Se i legittimarj chiederanno la riserva, ciò che vi rimane apparterrà agli usufruttuarj col peso de' legati: in questo caso gli usufruttuarj diverranno legatarj universali: (III, 502, 20). — Suscitandosi discordia fra i legittimarj, perchè alcuni pretendano che si esegua la disposizione del defunto, altri, perchè vogliano attenersi al partito di abbandonare al donatario o legatario la proprietà della disponibile; ciascun legittimario può fare ciò che creda meglio convenirgli: (III, 503, 3). — La lunga sofferenza de' legittimarj, che l'usufruttuario, o il vitaliziante godano l'usufrutto, o la rendita eccedente, può prescrivere la loro azione. Questa azione si prescrive però nel corso di trent' anni: (III, 503, 12). V. *Donazioni riduzioni delle.* — Per gli altri loro dritti. V. *Legatarj.* — Sono soggetti alla patria potestà. V. *Patria potestà.*

LEGITTIMATI FIGLI (I). Quando si abbiano. V. *Figli naturali.* — Sono soggetti alla patria potestà. V. *Patria potestà.*

LEGITTIMAZIONE (La) nasce dall' interesse privato, e dall'interesse pubblico: (I, 472, 21). — Si fa in due maniere, o col susseguente matrimonio, o per mera grazia del principe. V. *Figli naturali.* — Se può essere impedita dall' ostacolo di consanguinità dispensabile: (I, 470, 10). — Come deve esser fatta: (I, 471, 10). — Assistendo il padre all' atto di nascita, la legittimazione ha luogo; ma non ha luogo per l' atto di nascita quando il padre non vi assistette: (I, 471, 24). — Può farsi anche a favore de' figli premorti; ma non può aver luogo a favore de' figliuoli nati da incesto o da adulterio: (I, 407, 12; — I, 473, 2; — I, 473, 5).

LEGITTIMITA' (La) de' figli quando può trovarsi in opposizione col possesso di stato. V. *Possesso di stato*. — Può essere impugnata, se manchino gli atti legittimi del matrimonio: (I, 326, 8). V. *Matrimonio*. — Può essere impugnata, quando i figli nascono trecento giorni dopo lo scioglimento del matrimonio: (I, 414, 3; — I, 442, 4; — I, 442, 6). V. *Paternità*.

LESIONE (La). Quando fa verificare la restituzione in intero. V. *Minori*, *Nullità delle obbligazioni* e *Restituzione in intero*. — Come faccia rescindere i contratti. V. *Contratti*. — Non vizia tutte, ma soltanto alcune convenzioni, che si fanno da talune persone: (IV, 22, 3; — IV, 165, 8). — Avvenendo nella divisione fra i coeredi, o in quella fatta dagli ascendenti, quali effetti produca. V. *Divisione fra i coeredi* e *Divisione fatta dagli ascendenti*. — Fa annullare e rescindere la vendita. V. *Vendita*. — Ha origine dal principiò, che vendendosi una cosa, deve darsi l'equivalente, o almeno ciò che è equivalente a quello che si riceve: (V, 164, 3). — Non segue il dettame della legge naturale, per la quale il prezzo deve essere giusto; ma segue il disposto delle leggi civili, per le quali l'uguaglianza nelle vendite, come in ogni altro contratto commutativo, deve avere una certa latitudine il cui eccesso è frenato dal legislatore: (V, 164, 6). — Quando avveniva per dritto romano: (V, 164, 18). — Fu abolita in Francia colla legge de' 14 fruttidoro dell'anno terzo; ma fu poi ripristinata nella compilazione del codice civile sotto tre condizioni; 1. che non debba ammettersi per ogni menomo eccesso, ma per quello che giunga a sette dodicesimi; 2. che l'azione fosse abbreviata a due anni; 3. che avesse luogo pe' soli immobili: (V, 166, 3). — Per le nostre leggi è stata ripristinata a norma delle leggi romane, e si ha allor quando l'eccesso è più della metà del prezzo giusto; ha luogo per i soli immobili, e deve proporsi fra lo spazio di due anni: (V, 167, 6). — Per conoscere se vi sia lesione nella vendita si deve stimare l'immobile secondo il suo stato e valore all'epoca della vendita: (V, 168, 1; — V, 250, 22).

LESIONE (Effetti della). Il venditore leso ha dritto di chiedere la rescissione del contratto, allorchè è stato leso oltre la metà, anche se nel contratto medesimo avesse rinunziato a questa facoltà sotto qualsivoglia titolo o clausola: (V, 167, 12; — V, 247, 11; — V, 248, 1). — Quistione, se taluno venda l'eredità o la parte di eredità a lui deferita, si ammetta o no la rescissione della vendita per causa di lesione; sentimento di Pothier, e scioglimento della quistione: (V, 248, 12). — La rescissione per lesione trova il suo luogo, sia che si tratti

di vendita propriamente detta, sia che si ceda, o dia in pagamento un immobile: (V, 249, 8). — La rescissione di vendita per causa di lesione può essere esercitata anche da'creditori del venditore: (V, 249, 13). — Se il venditore può esercitare l'azione di rescissione, quando la cosa venduta fosse interamente perita senza fatto o colpa del compratore: (*ivi*). — La lesione ha luogo, anche quando il venditore, chiamandosi contento del prezzo che riceve, dica che il rimanente lo dona: (V, 250, 11). — La domanda per causa di lesione non è ammessa, spirati due anni dal giorno della vendita. Questo termine corre contro le donne maritate, contro gli assenti, gl' interdetti ed i minori aventi causa dal venditore di maggiore età. Lo stesso termine corre, e non si sospende, durante il tempo stipulato per la ricompra: (V, 168, 22; — V, 250, 24; — V, 251, 6). — La pruova della lesione non potrà essere ammessa senza una decisione, e soltanto nel caso che i fatti articolati fossero bastantemente verisimili e gravi per far presumere la lesione: (V, 169, 6; — V, 251, 13; — V, 252, 3). — Farà parte della pruova una relazione di tre periti, i quali saranno tenuti di stendere un solo processo verbale comune e di formare un solo giudizio a pluralità di voti. Se vi sieno dispareri, il processo verbale ne conterrà i motivi. I tre periti saranno nominati *ex officio*, quando le parti non sieno di accordo a nominarli: (*ivi*). — Può provarsi ancora senza perizia la lesione manifesta, e che apparisca da vendite antecedenti, da affitti, da divisioni: (V, 252, 4). — Essendo ammessa l'azione di rescissione per causa di lesione, il compratore ha la scelta o di restituire la cosa, ritirando il prezzo che egli ha pagato, o di ritenerla pagando il supplimento del giusto prezzo. Il terzo possessore ha lo stesso dritto, salvo il regresso contra il venditore: (V, 170, 1; — V, 252, 13). — Se il compratore elegge di ritenere la cosa pagando il supplimento del prezzo, è tenuto all' interesse del supplimento dal giorno della domanda di rescissione; se preferisce di restituirla e di ritirarne il prezzo, egli dee i frutti dal giorno della domanda: (V, 170, 9; — V, 253, 1). — L'interesse, che esso ha pagato, si dee parimente calcolare a di lui beneficio dal giorno della domanda; e dal giorno del pagamento, se non abbia riscosso alcun frutto: (*ivi*). — Dal venditore si devono al compratore le spese necessarie ed utili: (V, 253, 9). — Non ha luogo la rescissione per causa di lesione a favore del compratore. V. *Rescissione* e *Ipoteca*. — Se ha luogo nella permuta. V. *Permuta*.

LETAME (Il) deve esser lasciato da' fittuarj de' fondi rustici allorchè escono dagli stessi. V. *Fittuario*.

LETTERA DI CAMBIO (La). Se ammetta il giuramento in persona del possessore di essa. V. *Giuramento*.

LETTERALI CONTRATTI (I). Quali siano. V. *Contratti*.

LEVATRICI (Le) devono dichiarare la nascita de' bambini. V. *Atti di nascita* e *Nascita*.

LIBERALITA' (Le), sieno fatte per atto tra vivi, sieno fatte per donazioni, non possono oltrepassare la metà de' beni del disponente: (III, 361, 8; — III, 493, 9). V. *Quota*, *Legittima*, *Legittimarj* e *Eredi*. — Secondo il dritto romano come potevano farsi dal padre: (III, 359, 15). — Per le nostre leggi possono farsi ad arbitrio del disponente, se non lasci nè ascendenti, nè discendenti: (III, 362, 5; — III, 501, 12). — Sogliono farsi da' genitori a' loro discendenti per motivi di tenerezza, o per le eminenti qualità di detti discendenti: essendo fatta a titolo di anteparte o di prelegato, non vengono messe in collazione: (III, 363, 18; — III, 510, 1; — III, 510, 11). V. *Genitori*, *Donazioni*, *Disposizioni testamentarie* e *Collazione*. — Il valore in piena proprietà de' beni alienati ad una persona in grado di succedere in linea retta, sia col peso di una rendita vitalizia, sia a *fondo perduto*, o con riserva di usufrutto, sarà imputato nella porzione disponibile, e l' eccedente, se ve ne sarà, verrà conferito nella massa. Questa imputazione e questa collazione non potranno esser domandate da coloro fra i successori in linea retta, che avessero prestato il di loro consenso all' alienazione, nè in verun conto da' successori in linea trasversale: (III, 363, 2; — III, 504, 10; — III, 504, 19). — Fatte ad una donna nel corso del suo matrimonio se produceano la ipoteca legale. V. *Ipoteca gradi ed effetti*.

LIBERAZIONE (La) de' debitori come avviene. V. *Debitori*, *Creditori*, *Pagamento*, *Novazione*, *Remissione*, *Cessione de' beni* e *Offerta di pagamento*. — Quando avviene la liberazione del fideiussore. V. *Fideiussione*.

LIBRI (I) de' mercatanti quando, come, e contro chi fanno fede. V. *Scrittura privata*.

LIBRO D'ORO (Gli ascritti nel) possono instituire i maioraschi. V. *Maioraschi*.

LICITAZIONI (Le) quando hanno luogo. V. *Incanti*, *Tutori*, *Divisione fra coeredi*, *Aggiudicazione* e *Aggiudicatario*. — Loro forma. V. *Spropriazione forzata* e *Aggiudicazione*.

LIMITAZIONE (La) delle ipoteche quando avviene. V. *Inscrizione de' privilegi e delle ipoteche e Ipoteca.*

LINEA DI PARENTELA (La) viene formata da' gradi, ed è *retta*, o *traversale*. V. *Gradi.* — La retta si divide in *discendentale*, ed *ascendentale*: la prima lega lo stipite con quelli che ne discendono; la seconda lega una persona a coloro da' quali discende: (III, 36, 27).

LINEA DI QUALITA' (La). Cosa sia, e come succeda ne' maioraschi. V. *Maioraschi.*

LITI (Le). Quali effetti e doveri producano. V. *Cessione delle liti e delle altre ragioni de' litiganti*, *Falso*, *Garentia*, *Giudici*, *Giuramento*, *Donna maritata* e *Privilegi.*

LITIGIOSA (La cosa). Quali effetti produca essendo ceduta da alcuno. V. *Cessione delle liti.*

LITIGIOSI (I beni) non si valutano nel dare la fideiussione. V. *Fideiussione.*

LOCALE (Il) costruito ne' fondi rustici per comodo de' fittuarj quando e come deve essere rilasciato dal fittuario che esce a colui che entra nel fitto. V. *Fittuario de' fondi rustici.*

LOCANDIERE (Il). Quali obblighi abbia. V. *Albergatori.* — Quando è stimato creditore privilegiato. V. *Privilegi.*

LOCATORE (Il). Chi sia. V. *Locazione.* — Ha dritto a rivendicare gl' immobili per destinazione, venduti dal colono, purchè lo faccia nel termine richiesto dalla legge: (II, 32, 10). — Ha varj obblighi verso il fittuario, e fra gli altri quelli di fargli godere, e consegnargli la cosa locata; di mantenere questa nello stato di servirsene per l' uso destinato; e di garentirlo nel pacifico possesso del fitto: (V, 275, 3; — V, 313, 26; — V, 314, 7). — Deve consegnare la cosa in buono stato di riparazioni di ogni specie, e deve nel corso del fitto incaricarsi di tutte quelle che non sono a peso de' fittaiuoli: (V, 275, 15; — V, 315, 10; — V, 315, 15). — Non è tenuto a dare alcuna indennità al fittaiuolo, se la cosa locata per casi fortuiti viene distrutta in tutto, o in parte; nel qual caso può il fittaiuolo sciogliere il fitto, o domandare la diminuzione della mercede: (V, 275, 20; — V, 318, 1). — Non può, durante il fitto, cambiare la forma della cosa locata: (V, 275, 26; — V, 318, 6; — V, 318, 8). — Deve garentire il fittaiuolo per tutti que' vizj o difetti della cosa locata,

che ne impediscono l'uso ; quantunque il locatore gli avesse ignorati nel tempo del contratto. Se da tali vizj o difetti ne risulti qualche danno al fittaiuolo, il locatore è tenuto a farlo indenne : (V , 276 , 21 ; — V , 316 , 6 ; — V , 316 , 11). — Il locatore non è tenuto a garentire il fittaiuolo dalle molestie che le terze persone per via di fatto arrecano al suo godimento, quando però non pretendano alcun dritto sopra la cosa locata ; salva la facoltà al fittaiuolo di convenirle in suo proprio nome : (V , 277 , 2 ; — V , 320 , 15 ; — V , 321 , 7). — È obbligato di fare nelle case che appigiona le riparazioni locative , se non vi è patto in contrario ; o se le riparazioni sieno cagionate da vetustà o forza irresistibile : (V , 284 , 21 ; — V , 344 , 22). — Deve fare le riparazioni a' focolari , frontoni , stipiti , architravi , incrostamenti , pavimenti , alle vetrate , ed alle imposte degli usci : (*ivi*). — Deve fare spurgare i pozzi e le laterine : (*ivi*). — Quali obblighi abbia il fittuario verso il locatore. V. *Fittuario*. — Il locatore quali dritti e doveri abbia trattandosi di locazione di bestiame. V. *Soccio*. — Quali privilegi goda su i fondi locati , e su i frutti degli stessi e su i mobili che s' introducono ne' fondi. V. *Privilegi*.

LOCAZIONE (La) è retta da regole generali e da regole particolari risguardanti ciascun contratto di essa : (V , 270 , 14). — Il contratto di locazione è retto dalle stesse regole di quello del contratto di vendita , col quale ha grandissima affinità , che , al dir di Cajo giureconsulto , questi due contratti talvolta si confondono insieme : (V , 270 , 3). — Può avere per oggetto o le *cose* o le *opere* : quella delle *cose* consiste in un contratto , per cui una delle parti si obbliga a far godere all' altra una cosa durante un certo tempo , e per un prezzo determinato : (V , 271 , 17 ; — V , 303 , 13 ; — V , 303 , 5). — Una locazione a perpetuità non si ammette : (V , 303 , 12). — Se in un affitto di predj urbani manchi la determinazione del tempo , può esser valido , quando il tempo venga supplito dall' uso de' luoghi ; nel caso di fondi rustici , la locazione viene regolata dal tempo necessario a raccogliere i frutti : (V , 303 , 17). — La locazione delle *opere* è un contratto col quale una delle parti si sottopone a far qualche cosa per l' altra , mediante una mercede fra esse convenuta : (V , 271 , 22 ; — V , 306 , 14 ; — V , 306 , 5). — Fa chiamare *locatore* quello che dà in fitto le cose , e quello che assegna o commette il lavoro : *condattore* quello che prende le cose in fitto , o s' incarica del lavoro : (V , 271 , 24). — La locazione delle *cose* comprende la locazione degli stabili , de' mobili , e degli animali ; la locazione delle *opere* com-

prende tutti i travagli, tutte le cure e tutti i servizj che si fanno per salario: (V, 272, 4). — Le due riferite specie di locazione si suddividono in altre particolari: dicesi *appigionare* la locazione della case; *colonia* quella de' campi; *prestazione di opere* quella del lavoro; *soccio* quella del bestiame; *appalto* o *cottimo* o *prezzo fatto* quella di un' impresa a prezzo determinato: (V, 272, 11; — V, 306, 18). — La locazione della *prestazione di opere*, del *soccio* e dell'*appalto* ha le sue regole particolari: (V, 272, 20; — V, 307, 1). — La locazione de' beni nazionali, comunali, e de' beni de' pubblici stabilimenti è sottoposta a regole particolari determinate dalle leggi amministrative: (V, 272, 23; — V, 307, 5). — Può esser fatta sotto condizione. V. *Condizione*. — Quando è permessa agli emancipati. V. *Emancipato*.

LOCAZIONE DEGLI APPALTI, O DE' VETTURALI (La). Quali effetti produce, e come viene regolata. V. *Vetturali* e *Appalto*.

LOCAZIONE DEL BESTIAME (La). Quali effetti produce. V. *Soccio*.

LOCAZIONE DELLE CASE (La) fa che l' inquilino, il quale non fornisce la casa di mobili sufficienti, può essere espulso, eccetto se dia cautele sufficienti ad assicurarne la pigione: (V, 283, 19; — V, 342, 16). — L' inquilino può essere espulso ancora se nel corso del fitto impoverisca la casa di mobili e non dia malleveria, o se cada in decozione: (V, 343, 3). — Il subaffittuale è tenuto verso il proprietario sino alla concorrenza della pigione convenuta nel subaffitto, della quale sia debitore nel tempo del sequestro, senza che possa opporre pagamenti fatti anticipatamente. Non sono però considerati come fatti con anticipazione i pagamenti che si sono eseguiti dal subaffittuale in conseguenza della consuetudine de' luoghi: (V, 284, 9; — V, 343, 8; — V, 343, 15). — Quali altri obblighi impone al locatore ed al fittuario. V. *Locatore* e *Fittuario*. — L' affitto di un appartamento guarnito di mobili si reputa fatto ad anno, quando si è convenuta la pigione ad un tanto per anno; o a mese, ove si è convenuta a tanto per mese: si reputa fatta a giorni, quando fu pattuita a tanto per giorno. Non essendovi circostanze a provare che sia fatto ad anno, a giorno, a mese, si reputa fatto secondo la consuetudine de' luoghi: (V, 285, 18; — V, 346, 3; — V, 346, 11). — L' affitto de' mobili somministrato per l' addobbamento di una casa intera, di un appartamento, di una bottega, o di qualunque altro locale, si considera fatto per quel tempo che secondo la consuetudine de' luoghi sogliono ordinariamente durare gli affitti de' locali suddetti: (V, 285, 14; — V, 345, 19). —

La locazione di una casa si reputa confermata, se l' inquilino è lasciato in possesso della cosa locata, senza opposizione del locatore, allorchè sarà terminato l' affitto, che si reputa confermato cogli stessi patti del fitto antecedente: (V, 285, 24; — V, 346, 15; — V, 347, 1). — Se la locazione della casa si scioglie per colpa dell' inquilino, questi deve pagare i danni ed interessi e le pigioni pel tempo che necessariamente deve scorrere sino alla nuova locazione: (V, 286, 3; — V, 347, 5; — V, 347, 9). — La locazione di una casa non può essere sciolta dal locatore, perchè egli vuole abitarla: (V, 286, 7; — V, 348, 6). — Ma se è fatta coll' obbligo, nel contratto di locazione, che il fittuario deve lasciare la casa, se vuole abitarla il locatore, questi è tenuto a dare anticipatamente il congedo secondo la consuetudine de' luoghi: (V, 286, 16; — V, 348, 9).

LOCAZIONE DELLE CASE E DE' FONDI RUSTICI (Quando cessa la). Allorchè questa locazione è fatta senza scrittura, cessa col congedo che il locatore dà al fittaiuolo al tempo stabilito dalla consuetudine locale: (V, 279, 6; — V, 330, 25; — V, 331, 1). — Essendo fatta con iscrittura, cessa di pieno dritto, spirato il termine prefisso nella scrittura: (V, 279, 11; — V, 331, 8). — Spirato però il termine prefisso nella scrittura di affitto, se il fittaiuolo è lasciato in possesso, si ha per conchiuso un nuovo affitto, il cui effetto è regolato dall' articolo relativo alle locazioni fatte senza scrittura: (V, 279, 14; — V, 331, 11; — V, 332, 1). — Il novello tacito affitto, quando siasi dato il congedo, non potrà essere opposto al fittuario, se anche costui, spirato l' affitto per qualche tempo vi rimanga: (V, 279, 23; — V, 334, 21). — Nel caso che la locazione sia confermata tacitamente, la malleveria data per l' affitto non si estende alle obbligazioni risultanti dalla prolungazione del termine: (V, 279, 19; — V, 334, 24; — V, 335, 1). — Vale lo stesso per le ipoteche, e per li pegni: (V, 335, 13). — L' arresto personale però, a cui il fittuario siasi sottoposto, non si scioglie colla prolungazione del termine del fitto: (V, 336, 12).

LOCAZIONE DELLE CASE E DE' FONDI RUSTICI (Regole comuni alla). Queste locazioni possono farsi con iscrittura e verbalmente: (V, 273, 9; — V, 308, 2). — Fatte senza scrittura, e non cominciate ad eseguirsi, se una delle parti le impugni, non possono provarsi per mezzo di testimoni, quantunque tenuissimo ne sia il prezzo, e si alleghi di essersi date le caparre. Soltanto può in questo caso deferirsi il giuramento; (V, 273, 15; — V, 308, 3; — V, 308, 15). — Cominciate ad eseguirsi, ed accadendo controversia sul prezzo della locazione ver-

bale, non esistendo in potere del fittaiuolo una ricevuta che ne indicasse il prezzo, saranno provate col giuramento del locatore, o con la stima de' periti, se viene domandata dal fittaiuolo: (V, 274, 5; — V, 308, 9; — V, 310, 20). — Il fittaiuolo ha il dritto di sublocare, ed anche di cedere il suo affitto ad un altro, quando tal facoltà non gli sia stata interdetta in tutto o in parte: questa clausola è sempre di stretto dritto: (V, 274, 13; — V, 311, 13; — V, 311, 18). — La durata di queste locazioni può essere fissata a piacere delle parti, ma quella de' beni delle donne maritate e de' beni de' minori è regolata dalle disposizioni stabilite nel titolo del contratto di matrimonio: (V, 274, 19; — V, 312, 14; — V, 312, 19). V. *Contratti.* — Quali obblighi produce a carico del locatore e del conduttore. V. *Locatore* e *Fittuario*.

LOCAZIONE DELLE CASE E DE' FONDI RUSTICI (Quando si scioglie la). Il contratto di locazione si scioglie quando la cosa locata perisce, o quando il locatore ed il fittaiuolo mancano rispettivamente di adempire alle loro obbligazioni: (V, 280, 1; — V, 336, 19). — Si scioglie per l' *aggiudicazione* della cosa, se il prezzo in tutto o in parte sia pagato a' creditori che hanno l' ipoteca sulla cosa stessa, e che sono anteriori alla locazione: (V, 280, 6; — V, 337, 3; — V, 337, 7). — Si scioglie anche ad istanza de' creditori, pendente il giudizio di spropria, quando non abbia data certa anteriore al precetto di pagamento: (V, 281, 15). — Non si scioglie però per la morte del locatore o per quella del fittuario: (V, 280, 1; — V, 337, 1). — Nemmeno si scioglie allorchè la cosa locata è venduta, purchè non sia stato pattuito diversamente fra il locatore ed il fittuario, il quale abbia una scrittura autentica, o privata di data certa: (V, 282, 4; — V, 339, 18). — Se la locazione si scioglie coll' *aggiudicazione*, o perchè nel contratto di fitto siasi convenuto che in caso di vendita il compratore possa espellere il colono o l' inquilino, e non siasi intanto stipulata alcuna cosa intorno a' danni ed interessi, sono questi regolati dalla legge nella seguente maniera: se si tratta di casa, appartamento, o bottega, il locatore paga a titolo di danni ed interessi una somma uguale alla pigione per quel tempo che la consuetudine locale accorda tra il congedo e l' uscita: se si tratta di fondi rustici, l' indennità è il terzo del fitto di tutto il tempo che dovrebbe trascorrere per compiere l' affitto: (V, 282, 9; — V, 340, 3; — V, 340, 8). — L' indennità poi sarà accordata a giudizio de' periti, se trattasi di manifatture, fabbriche, o altri stabilimenti che esigono considerevoli anticipazioni: (V, 283, 1; —

V, 341, 1; — V, 341, 4). — Non essendo fatto il contratto di locazione con scrittura autentica, o con scrittura privata di data certa, e volendosi sciogliere dal compratore o dall' aggiudicatario, non si deve indennità per danni ed interessi: (V, 282, 16; — V, 342, 7). — Gl' inquilini o i coloni non si possono espellere, se dal locatore, o in sua mancanza dal nuovo acquirente, non vengono pagati prima de' danni ed interessi, se vi ha luogo: (V, 283, 4; — V, 341, 14; — V, 341, 18). — Sciogliendosi dal compratore per la facoltà riservata nel contratto di affitto di espellere il colono o l' inquilino, deve questi avvertire coll' anticipazione di tempo usata nel luogo per le denunzie di congedo. L' affittuale de' beni rustici debbe esserne avvertito almeno un anno prima: (V, 283, 1; — V, 341, 8). — Il contratto di locazione non potrà essere sciolto dal compratore con patto di ricompra, tuttochè nel contratto di locazione vi sia riservata la facoltà di espellere, se non quando il dritto del compratore sia divenuto irrevocabile: (V, 283, 15; — V, 342, 11). — Per lo scioglimento della locazione delle case. V. *Locazione delle case.*

LOCAZIONE DELLE COSE (Regole per la). La locazione delle cose può avere per oggetto ogni sorta di beni immobili e mobili, ma sotto questo nome non vanno compresi quelli che si consumano col farne uso: (V, 273, 1; — V, 307, 8). — Può avere per oggetto anche i dritti incorporali: (V, 307, 10).

LOCAZIONE DE' FONDI RUSTICI (La) fa che colui, il quale coltiva un fondo col patto di dividere i frutti col locatore, non può sublocare, nè cedere il fondo locato, se non gliene è stata espressamente accordata la facoltà nel contratto di fitto: (V, 287, 1; — V, 348, 18). — In caso di contravvenzione a questa disposizione, il locatore ha dritto di rientrare nel godimento del fondo locato, ed il fittaiuolo può esser condannato a' danni ed interessi: (*ivi*). — Se in uno affitto di beni rustici si desse a' fondi una maggiore o minor estensione di quella che realmente hanno, non si dà luogo ad aumento o a diminuzione di mercede, se non a' termini delle regole spiegate all' oggetto nel titolo della vendita: (V, 287, 11; — V, 349, 6). V. *Vendita.* — La locazione de' fondi rustici potrà essere sciolta dal locatore, quando il fittaiuolo non fornisca il fondo di bestiame, nè d' istrumenti necessarj per coltivarlo; se abbandoni la coltivazione; se non coltivi da buon padre di famiglia; se impieghi la cosa locata ad uso diverso da quello a cui è destinata; e se non esegua i patti del fitto. In caso di scioglimento, il colono è tenuto a' danni ed interessi: (V, 287, 17; — V, 349, 11). — Se il fittuario non paga il

fitto ne' tempi convenuti, può anche sciogliersi la locazione: (V, 349, 20). — In questo caso essendosi pattuito che il solo trascorrimento del termine senza il pagamento dell'estaglio dia luogo di pieno dritto alla risoluzione del contratto, non potrà dirsi la mora non incorsa che dopo la interpellazione giudiziale: (*ivi*). — Ogni colono di fondi rustici è tenuto a riporre la ricolta ne' luoghi a tal uso destinati, a norma del contratto: (V, 288, 3; — V, 350, 7). — Quali obblighi imponga direttamente al colono. V. *Fittuario de' fondi rustici*. — La locazione de' fondi rustici termina collo spirare il tempo necessario a raccogliere i frutti, allorchè è fatta senza scrittura: (V, 290, 1; — V, 355, 9). — L'affitto di un prato, di una vigna, e di qualunque altro fondo i cui frutti si raccolgono interamente nel corso dell'anno, si reputa fatto ad anno: (*ivi*). — L'affitto delle terre lavorative, quando queste sieno divise in porzioni coltivabili alternativamente, si reputa fatto per tanti anni, quante sono le porzioni: (*ivi*). — L'affitto de' fondi rustici termina *ipso jure* collo spirare del tempo pel quale s' intende fatto a norma dell' articolo 1620: (V, 290, 9; — V, 355, 19; — V, 355, 21). — Tutte le esposte disposizioni valgono egualmente, e quando trattasi di tacita riconduzione, e quando l'affitto sia verbale, e se la tacita riconduzione avvenga dopo un primo affitto verbale: (V, 358, 4). — Terminata la locazione de' fondi rustici, e lasciato il colono a continuare nella stessa, ne deriva un nuovo affitto in tutto uniforme al primo: (V, 290, 13; — V, 358, 8).

LOCAZIONE DELLE OPERE E DELL' INDUSTRIA (La) è di tre specie, 1. delle persone che obbligano la propria opera; 2. de' vetturali; 3. degl' intraprenditori di opere: (V, 291, 3; — V, 359, 2). — Colla locazione delle opere nessuno può obbligare i suoi servizj, fuorchè a tempo, o per una determinata impresa: (V, 291, 11; — V, 359, 8; — V, 359, 12). — Il locatore di opere, anche ove siasi obbligato di prestarle per un tempo determinato, può abbandonare il lavoro. Può però essere condannato a' danni ed interessi, se vi è luogo: (V, 360, 1). — Il commesso ed operaio, congedato, in mezzo all' anno non ha dritto a' salarj per l'anno intero. Può però ottenere un compenso a titolo di danni ed interessi, se vi ha luogo: (V, 360, 6). — Si presta fede al padrone sopra la sua giurata asserzione per la quantità delle mercedi, per lo pagamento del salario dell' annata decorsa, e per le somministrazioni fatte in conto dell'annata corrente: (V, 291, 15; — V, 360, 10; — V, 360, 21). — Opinione di Maleville intorno a questo particolare: (V, 360, 14).

LOTTERIA REALE (La) non va tra i giuochi proibiti. V. *Giuoco*.

LUCI O FINESTRE (Le). Come debbano aprirsi ne' muri delle case. V. *Aperture*.

LUCIDI INTERVALLI (I). Se impediscano di domandare la interdizione di chi li ha. V. *Interdizione*.

LUCRO CESSANTE (Il) consiste negl' indennizzamenti dovuti al mutuante di denaro, pel lucro che perde sul denaro che mutua : (V, 481, 13). V. *Danno* e *Danni ed interessi*.

LUOGHI PII (I). Se possano ricevere per donazione. V. *Donazione capacità* e *Governo*.

LUTTO (Il) e l' assegno vedovile è dovuto alla moglie dagli eredi del marito morto senza querelarsi dell' adulterio della moglie. V. *Separazione personale*. — È sempre dovuto alla moglie dagli eredi del marito. V. *Moglie* e *Collazione*.

MADRE (La) per le nostre patrie leggi gode il dritto della patria potestà. V. *Patria potestà*. — Quando poteva divenire tutrice per dritto romano : (I, 602, 18). — Per le nostre leggi civili patrie può essere tutrice de' suoi figli morendo il marito : (I, 559, 28 ; — I, 560, 4 ; — I, 602, 4). — Può avere associato un contutore anche estraneo, quando è lasciato col testamento del marito : (I, 602, 9 ; — I, 635, 1). — Come amministrar deve la tutela avendo un contutore. V. *Tutela*. — La madre, che per una lodevole diffidenza delle sue forze non voglia assumere la tutela de' figli, ove non vi sia un contutore, sarà tenuta a compierne i doveri fino a che faccia nominare un tutore dal consiglio di famiglia : (I, 603, 1 ; — I, 642, 20 ; — I, 642, 23). — Allorchè la madre rinunzii alla tutela, non darassi luogo alla tutela legittima. In questo caso sarà data indistintamente dal consiglio di famiglia : (*ivi*). — Quando la madre decada dalla tutela di pieno dritto. V. *Vedova*. — Essendo incinta in tempo della morte del marito, si darà un curatore al ventre pregnante. V. *Curatore* e *Vedova*. — Quando il secondo marito diviene contutore de' suoi figli. V. *Marito*. — La madre può conferire la tutela a' suoi figli. V. *Tutela*. — La madre rimaritata, e non conservata nella tutela de' figli del primo matrimonio, non può loro destinare un tutore : (I, 610, 23 ; — I, 656, 17 ; — I, 656, 19). — La madre rimaritata, e conservata nella tutela de' suoi figli dell' antecedente matrimonio, può destinare a costoro un tutore ; ma deve essere questi confermato nella tutela dal consiglio di famiglia : (I, 610, 19 ; — I, 657, 1 ; — I, 657, 5). — Quando può dare un tutore a'

suoi figli pe' soli suoi beni. V. *Tutela*. — Essendo tutrice, quali doveri ella abbia. V. *Tutore*. — Se può emancipare, e come. V. *Emancipazione*. — Non può vietare le indagini sulla maternità. V. *Indagini* e *Figli naturali*. — Quando può vendere il fondo dotale. V. *Fondo dotale* e *Dote*. — Se può domandare la interdizione del marito o del figlio, e quali dritti e doveri abbia in tali circostanze. V. *Interdizione*. — Può accettare le donazioni fatte a' figli conceputi. V. *Donazioni*. — Se può avere l'educazione de' figli suoi procreati coll' assente, e l'amministrazione de' di costui beni. V. *Effetti dell' assenza*. — Deve dare la legittima a' suoi figli. V. *Legittima*. — Come può lasciare la quota disponibile de' suoi beni. V. *Disposizioni testamentarie*. — Passando a seconde nozze, se vi sia bisogno d' inscrizione di ipoteca su i beni del secondo marito, che diviene responsabile rispetto a' suoi figli minori. V. *Ipoteca gradi*. — Può fare la divisione de' beni fra i suoi discendenti. V. *Divisione fatta dagli ascendenti*. — Quando è persona interposta. V. *Persone interposte*.

MADRI LEGGI (Le). Quali siano, e come si abrogano. V. *Leggi madri* e *Abrogazione*.

MAGAZZINI (I) di sale. Come, e dove debbano essere costruiti. V. *Pozzo*.

MAGGIORE ETA' (La) è fissata dalle leggi agli anni ventuno compiti. Consiste nel cessare la incapacità naturale in virtù della incapacità civile. Sottrae il cittadino da tutte le dipendenze cui tenealo avvinto lo stato di minore età: (I, 761, 5; — I, 774, 21). — È soggetta all' interdizione, quando i cittadini di maggiore età siano fatui, deboli o infermi d' intelletto: (I, 761, 14). V. *Interdizione*. — Come fa contrarre matrimonio a' figli dell' assente, e quali effetti produca all' oggetto. V. *Matrimonio*.

MAGGIORE OFFERTA DI PREZZO (La). Dove ha luogo. V. *Aggiudicatario*, *Minori*, *Tutore*, *Fondo dotale* e *Incanti*.

MAGGIORI DI ETA' (I). Quando possono essere restituiti in intero. V. *Restituzione in intero*. — Come facciano fra loro la divisione de' beni. V. *Divisione fra coeredi*. — Possono ipotecare i di loro beni. V. *Ipoteca*. Possono contrattare. V. *Contratti*, *Convenzioni* e *Obbligazioni*.

MAGISTRATI (I). Dove abbiano il di loro domicilio. V. *Domicilio*.

MAIORASCHI (I) dopo di essere stati aboliti, si sono nuovamente istituiti: (III, 409, 1). — Origine de' maioraschi in Italia: (III, 409, 10). — Non sono necessarj in ogni forma di Governo, come pretese Montesquieu: (III, 410,

13). — Sono stati biasimati da varj nostri antichi dottori, e dal nostro Filangieri: (III, 410, 19). — Sono stati rinnovati con prudente economia: (III, 412, 9). — Per costituirsi, il legislatore ha fissato due estremi; 1. una quantità non così lieve di beni, che potesse produrre gran numero di maioraschi; 2. una quantità non così estesa che facesse uscir dal commercio una enorme massa di beni; 3. la scelta delle persone cui la disposizione debba esser permessa: (III, 413, 1).

MAIORASCHI (Come si succede ne'). I maioraschi sono trasmissibili nella sola discendenza legittima e naturale del primo istitutore, o in quella dell' istituto, da qualunque di essi si farà cominciare il maiorasco, a' termini dell'atto di fondazione, per ordine di primogenitura, e col dritto di rappresentazione nella linea maschile: (III, 414, 19; — III, 682, 12). — Si serberà l' ordine di primogenitura maschile regolare, ristretto però nella sola serie de' maschi, preferendosi la linea al grado ed all' età, ed all' età il grado, escluso sempre il sesso femminile; per cui avrà luogo il dritto di perpetua rappresentazione entro tutta la linea maschile del primo invitato da maschio in maschio: (III, 414, 25; — III, 682, 17). — All' ultimo possessore della linea retta, che muoia senza figli o discendenti maschi da maschio, succederà il primogenito maschio del maschio della linea prossima all' ultimo possessore di cui sia zio paterno, o fratello, o anche in maggiore distanza, purchè sia primogenito nella sua linea, e sia nel ramo che prossimamente si distacca o si è distaccato dalla linea retta primogeniale dell' ultimo possessore: dovendo formare tutti i maschi di qualunque ramo, o linea una linea sola di qualità maschile per succedere con quell' ordine che si è indicato; sono sempre escluse le femmine: (*ivi*). — I figliuoli legittimati pel susseguente matrimonio possono succedere a' maioraschi: (III, 683, 10). — Il maiorasco, incominciando da colui che l' ha instituito, non soffre che la successione cominci dal secondogenito in esclusione del primogenito: (III, 683, 12). — I maioraschi, ne' quali succedono li soli maschi, son detti da' dottori *irregolari* o *saltuarj*: essi conservano la graduazione della linea ne' maschi, detta da' dottori *linea di qualità*: (III, 684, 8). — Il metodo della successione a' maioraschi è misto delle regolari primogeniture col salto quando si incontra la donna, e perciò può dirsi un *ordine di primogenitura regolare qualificato*: (III, 684, 20). — Ha luogo ne' maioraschi una perpetua rappresentazione della qualità primogeniale, in guisa che il nipote, o pronipote maschio, che procede dal primogenito, esclude il zio, o prozio secondogenito nell'estinguersi un ramo della linea posseditrice: (III, 685, 1). — Quando niun altro

maschio esista nella linea primogeniale, si passa al secondogenito immediato ed alla di lui discendenza: (III, 685, 11). — La limitazione di gradi nella successione a' maioraschi non ha luogo nel modo che avviene nelle legittime successioni: (III, 685, 21). — I presenti maioraschi contengono tutti i caratteri richiesti un tempo da' dottori per istabilire una primogenitura *maschile agnatizia*; e si è tolto il motivo di disputare se vi bisogni la sostituzione di una linea all' altra: (III, 686, 1).

MAIORASCHI (Effetti de'). Quando i beni, giudicati sufficienti nel tempo della costituzione del maiorasco, non si trovassero tali all' epoca della morte del fondatore, o per diminuzione che abbia sofferto il di lui patrimonio, o per reclamo dei figliuoli a fine di riduzione, mancando loro la porzione legittima nell' eredità libera, non s' intenderà pregiudicato il di loro dritto. Ciascuno, non escluso nè anche colui che è stato chiamato al maiorasco, precapirà la sua legittima libera da qualunque vincolo In questo caso se il maiorasco non conservi la rendita di ducati quattromila, sarà disciolto *ipso jure*: (III, 416, 14; — III, 690, 13). — Le vendite, le permute e le altre alienazioni di tutti i beni sottoposti a maiorasco, o di una porzione de' medesimi, saranno nulle, nè produrranno alcuno effetto, quando non sieno state fatte ne' casi di necessità o di utilità, e non sieno state eseguite nelle forme prescritte nel regolamento de' 5 agosto 1818. Questa disposizione è del pari applicabile alle ipoteche di cui vorranno gravarsi gli stessi beni: (III, 416, 23; — III, 691, 20). — Quando anche l' alienazione sia di assoluta necessità, l' autorizzazione del Re è necessaria all' oggetto. Come dia il Re questa autorizzazione: (III, 692, 1). — La vendita de' beni sottoposti a' maioraschi dovrà effettuarsi colle solennità delle licitazioni: (III, 692, 16). — Basterà poi l' autorizzazione del tribunale, se trattasi di riparazioni considerevoli negli edifizj o negli altri stabili sottoposti a maiorasco: (III, 692, 23). — I successori a' maioraschi sono obbligati a pagare i seguenti debiti de' loro antecessori, pe' quali i creditori s' intendono aver privilegio sulle rendite del maiorasco; 1. le spese giudiziali; 2. le spese funerali; 3. tutte le spese di ultima infermità; 4. i salarj delle persone di servizio; 5. le somministrazioni di sussistenze fatte all' antecedente possessore del maiorasco; 6. le spese per le ricostruzioni o riparazioni di edifizj inservienti a' fondi, canali, ec.: (III, 417, 4; — III, 693, 3; — III, 694, 1). — I successori al maiorasco devono una pensione alimentaria a' fratelli secondogeniti, quante volte non abbiano beni per vivere con decenza: (III, 417, 27; — III,

695, 16). — Devono anche la dote e gli alimenti prima del matrimonio alle figlie femmine, in difetto di beni liberi sufficienti per maritarle decentemente: (III, 418, 13; — III, 695, 26; — III, 696, 7). — Se il possessore de' beni del maiorasco avrà promesso alla moglie la sopravvivenza, i beni del maiorasco vi saranno obbligati in mancanza di beni liberi: (III, 418, 17; — III, 696, 3; — III, 696, 7).

MAIORASCHI (Forma de'). L'istituzione de' maioraschi è permessa quando vi sia l'approvazione del Re: (III, 413, 11; — III, 679, 21). — I maioraschi possono istituirsi da coloro che sono o ascritti nel *libro d'oro* e negli altri registri di nobiltà, o sono nell'attuale legittimo possesso di titoli, o appartengono a famiglie di conosciuta nobiltà nel regno: (III, 414, 9; — III, 680, 3; — III, 680, 9). — S'istituiscono dagli ascendenti a de' discendenti maschi, da' fratelli che non hanno discendenti, da zii e zie in beneficio de' loro fratelli e nipoti maschi: (III, 414, 16; — III, 681, 15; — III, 681, 17). — Devono istituirsi sulla quota disponibile dell'institutore; e questa quota non può eccedersi: (III, 416, 1; — III, 688, 11; — III, 688, 13). — Devono fondarsi su fondi rustici, censi o canoni sopra terre di libera proprietà, non soggette ad alcuna restituzione, e specialmente designati nell'atto della costituzione del maiorasco: (III, 416, 3; — III, 688, 22; — III, 689, 3). — I fondi sottoposti a maiorasco devono essere liberi, o garentiti da qualunque ipoteca anche eventuale. Saranno garentiti dalle ipoteche generali ed ancora dalle speciali pe' crediti (però che non sieno esigibili entro un triennio), se altri beni del fondatore offrano una sicurezza bastevole per indennità del fondo del maiorasco; e tale indennità sopra altri beni dovrà consistere in un equivalente al valore del dritto eventuale o del capitale non ancora esigibile, calcolandosene la rendita alla ragione del tre per cento: (III, 416, 6; — III, 690, 1; — III, 690, 22). — La quantità de' beni da sottoporsi a maiorasco non può eccedere la rendita imponibile di annui ducati ventiquattromila; nè esser minore di ducati quattromila: (III, 415, 25; — III, 687, 20; — III, 687, 23). — Oggidì con legge de' 17 ottobre 1822 è stato ristretto ad annui ducati duemila, ed ampliato a trentamila: (VI, 659, 24). — Può costituirsi sopra inserizioni sul gran libro del debito pubblico, ed altri stabilimenti: (*ivi*). — Non possono cumularsi due o più maioraschi in un solo individuo. Avvenendo questo caso, uno di essi cessa, e l'altro si tiene a scelta di chi vi è succeduto, salvo il ricorso al Re per la formazione di un maiorasco maggiore: (III, 415, 18; — III, 686, 20; — III, 687, 1).

MALA FEDE (La) quali effetti produce. V. *Danni ed interessi* e *Prescrizione*. — Trattandosi di prescrizione di dieci o venti anni, deve provarsi da chi l'allega. V. *Prescrizione*. — Quando avviene nel possesso delle cose. V. *Possessore*.

MALATTIA (Una) qualunque si fosse non produce giammai la separazione personale fra i coniugi. V. *Separazione personale*. — Essendo *contagiosa*, quali effetti produce. V. *Testamento* e *Infortunio*. — Quando rescinde la promessa di matrimonio. V. *Promessa solenne di matrimonio*.

MALE (Il) in legislazione cosa sia. V. *Bene*.

MALEFICIO (Il). Donde nasceva per dritto romano, e cosa produce. V. *Obbligazioni*.

MALLEVADORE (Il) dell'usufruttuario a che sia tenuto. V. *Usufruttuario*. — A che sia tenuto quello del fittuario. V. *Locazione*.

MALLEVADORIA. V. *Malleveria*.

MALLEVERIA (La) non si estende alla nuova locazione contratta tacitamente tra il fittuario ed il locatore. V. *Locazione*. — Quando si ricerca. V. *Cauzione*, *Compensazione*, *Effetti dell' assenza* e *Fideiussione*.

MANCANZA (La) di età impedisce di contrattare. V. *Matrimonio*, *Contratti*, *Incapacità*, *Ipoteca* e *Maggiore età*. — La mancanza di consenso rende nullo ogni contratto. V. *Contratti*, *Consenso* e *Matrimonio*. — La mancanza di autorizzazione nella moglie cosa produca. V. *Autorizzazione*.

MANDATO (Il) costituisce un contratto consensuale. V. *Contratti*. — Per gli effetti della delegazione. V. *Delegazione*. — Per quel che risguarda la fideiussione. V. *Fideiussione*. — Per gli obblighi e pe' dritti che dà al gestor di negozj. V. *Gestor di negozj*. — Il mandato significa l'incarico che si dà altrui di fare per noi quello che non ci è in grado di adempire personalmente: (V, 605, 7). — Riconosce la sua origine dall'umana affezione di provvedere a tutti i proprj interessi, a' quali non si può di persona provvedere per dati impedimenti: (V, 605, 1). — Si conosce anche sotto il nome di *procura*, che consiste in un atto col quale una persona commette ad altri di fare qualche cosa in suo nome. Si rende perfetto coll'accettazione tacita o espressa del mandatario: (V, 605, 16; — V, 615, 4; — V, 615, 7). — Essenziali del contratto di mandato sono le seguenti condizioni; 1. un affare da trattarsi; 2. la capacità del mandante; 3. l'accettazione del mandatario: (V, 616, 18). — Non si dà valido

mandato per eseguire un affare già compiuto : (V, 616, 22). — L'oggetto del mandato deve essere lecito, nè contrario a' buoni costumi : (V, 617, 1). — È gratuito quando non vi sono patti in contrario: (V, 606, 8; — V, 621, 18; — V, 621, 19).

MANDATO (Estinzione del). Il mandato si estingue colla rivocazione della procura, colla rinunzia del mandatario, colla morte, colla interdizione, e colla prossima decozione del mandante o del mandatario: (V, 613, 6; — V, 646, 19; — V, 647, 5). — Si estingue a piacere del mandante, facendosi restituire o la scrittura privata, o l'originale della procura, o la copia della stessa in cui sia contenuto il mandato : (V, 613, 10; — V, 648, 24; — V, 649, 4). — La rivocazione della procura notificata soltanto al mandatario non può opporsi a' terzi, i quali ignorando la rivocazione, abbiano trattato con lui; salvo al mandante il regresso contra il mandatario: (V, 613, 17; — V, 649, 12; — V, 650, 1). — Si estingue implicitamente il mandato del primo mandatario, allorchè si fa un altro mandato a diversa persona: (V, 614, 5; — V, 651, 3; — V, 651, 6). — Se dopo una procura generale, il mandante ne dia un'altra per un affare particolare, la prima s'intende rivocata o modificata solo per l'affare particolare: (V, 651, 17). — Se ad una persona siensi date più procure, e la seconda non deroga alla prima, il procuratore non s'intende rivocato, e deve uniformarsi al secondo mandato: (V, 651, 20). — Il mandato estinguesi colla rinunzia del mandatario, notificando al mandante la sua rinunzia. Ciò non ostante, se tale rinunzia pregiudica all'onore ed all'interesse del mandante, questi dovrà essere fatto indenne dal mandatario; eccetto se costui non può continuare senza provare un considerevole pregiudizio: (V, 614, 9; — V, 652, 6; — V, 652, 13). — Si estingue colla morte del mandante; ed in questo caso è valido ciò che ha fatto il mandatario nella ignoranza della morte dell'altro: (V, 614, 18; — V, 653, 1; — V, 653, 4). — Si estingue colla morte del mandatario. In questo caso i di costui eredi devono darne avviso al mandante, e provvedere frattanto a ciò che le circostanze richieggono per l'interesse di costui: (V, 614, 23; — V, 653, 18).

MANDATO (Forma del). Il mandato può farsi o per atto pubblico, o per iscrittura privata, o per lettera. Può farsi anche verbalmente, ma in questo caso non ammette la pruova testimoniale che a norma delle regole generali all'oggetto: (V, 606, 11; — V, 617, 5; — V, 617, 11). — L'accettazione del man-

dato può essere tacita, e risultare dall' esecuzione che gli ha data il mandatario: (V, 606, 1; — V, 617, 9; — V, 619, 24). — Il mandato può essere sospeso da condizione, limitato da un avvenimento o da tempo, ed essere perpetuo; riceve anche qualche patto o modificazione non opposti alla legge ed a' buoni costumi: (V, 619, 21). — Il mandato è *speciale* per un affare o per certi affari; e *generale* per tutti gli affari del mandante. Espresso in termini generali, non comprende che gli atti di amministrazione. Quando si tratti di alienare, ipotecare, o di fare altri atti di dominio, deve ciò essere espresso: (V, 606, 21; — V, 623, 1; — V, 624, 14). — I difensori di liti, cioè i patrocinatori e gli avvocati, non sono che mandatarj. Come si forma, e come si prova il di loro mandato: (V, 623, 8). — Il mandatario non tiene facoltà al di là di quelle ricevute; e perciò la facoltà di transigere non comprende quella di compromettere: (V, 607, 6; — V, 627, 8; — V, 627, 13). — Il mandato può confidarsi anche a' minori emancipati ed alle donne maritate; ma il mandante non avrà azione contra i primi che uniformandosi alle regole generali relative alle obbligazioni de' minori, ed a quelle che riguardano le donne che abbiano operato senza l' autorizzazione del marito: (V, 607, 17; — V, 627, 20; — V, 628, 4). V. *Minori* e *Donna maritata*.

MANDATO. Obblighi del mandante. Il mandante deve eseguire le obbligazioni contratte dal mandatario a norma delle facoltà dategli. Non è tenuto poi per ciò che il mandatario avesse fatto oltre tali facoltà, se non in quanto egli le abbia espressamente, o tacitamente ratificate: (V, 612, 8; — V, 637, 7; — V, 637, 13; — V, 642, 25). — Si può considerare essersi oltrepassati i limiti del mandato; 1. quando il procuratore esegue il mandato in diverso modo da ciò che gli è stato prescritto; 2. quando egli fa più; 3. quando fa meno; 4. quando fa altro: (V, 638, 3). — Il mandante dee rimborsare al mandatario le anticipazioni e le spese fatte per la esecuzione del mandato; e dee pagare la mercede quando l' abbia promessa. Deve ancora pagare le spese fatte, ancorchè siano maggiori del bisogno, purchè il mandatario non sia imputabile di colpa: (V, 612, 9; — V, 642, 27; — V, 643, 7). — Deve indennizzare il mandatario delle perdite sofferte in occasione delle assunte incombenze, quando non gli si possa imputare alcuna colpa: (V, 612, 19; — V, 643, 20; — V, 644, 1). — Deve sciogliere il mandatario da tutti gl' impegni che ha dovuto pel di lui conto contrarre nel corso dell' amministrazione, o dell' incarico addossatogli: (V, 644,

14). — Deve gl' interessi delle somme anticipategli dal mandatario, dal giorno in cui si verifica essersi fatto il pagamento: (V, 612, 22; — V, 645, 9; — V, 645, 13). — Il mandante non può esentarsi dalle indennità verso il mandatario, offerendogli di rinunziare gli utili provvenuti dall'affare trattato: (V, 646, 4). — Quando il mandatario è stato costituito da più persone per un affare comune, ciascuna di esse è tenuta solidalmente verso il mandatario per tutti gli affari del mandato: (V, 613, 2; — V, 646, 6). — La solidarietà, in questo caso, ha luogo se anche l'affare trattato non riguardasse che un solo de' mandanti: (V, 646, 9).

MANDATO. Obblighi de' mandatarj. I mandatarj, che devono vendere i beni de' loro mandanti, non possono divenire aggiudicatarj o compratori di detti beni. V. *Vendita.* — I mandatarj con facoltà di alienare hanno anche il potere di riscuoterne il prezzo. Errore di Maleville e dell'annotatore di Pothier all'oggetto: (V, 625, 7). — Per gli atti di alienazione, quando i poteri non sieno ampj, non si potrà dal caso espresso passare oltre nel caso ommesso: (V, 625, 17). — Le facoltà concesse al mandatario generale siano quanto si voglia estese, non danno giammai il potere al mandatario di donare o rimettere gratuitamente i dritti del mandante: (V, 625, 25). — Operando con frode il mandatario, che ne avveniva per dritto romano, che ne avviene per le nostre leggi civili: (V, 626, 3). — I mandatarj sono tenuti ad eseguire un mandato sino a che ne restano incaricati, e sono tenuti pe' danni ed interessi risultanti dal suo inadempimento: (V, 609, 10; — V, 629, 7; — V, 629, 13). — Devono terminare gli affari cominciati allorchè morì il mandante, se dal ritardo possa derivarne pericolo: (*ivi*). — I mandatarj sono tenuti non solamente per dolo, ma anche per le colpe commesse nella esecuzione del mandato. Tale garentia però, riguardo alle colpe, è applicata meno rigorosamente a colui il cui mandato è gratuito, che a colui il quale riceve una mercede: (V, 609, 22; — V, 629, 16). — I mandatarj rispondono delle colpe, anche quando non operino dovendo agire: (V, 630, 4). — Si può stipulare che i mandatarj rispondano anche de' casi fortuiti: (V, 630, 12). — Devono render conto del di loro operato, e corrispondere al mandante tutto quello che hanno ricevuto in forza della sua procura, quando anche ciò che han ricevuto non fosse dovuto al mandante: (V, 610, 8; — V, 630, 18; — V, 631, 16). — Si scioglie la quistione se si può pattuire, che il mandatario non sia tenuto a dar conto: (V, 631, 1). — I mandatarj

sono tenuti a restituire al mandante anche i corpi certi, che per conto di costui siansi acquistati nel corso dell' amministrazione : (V, 632, 3). — Sono tenuti per la persona che hanno sostituita, quando non fu loro accordata la facoltà di sostituire ; e quando essendo stata accordata tale facoltà, hanno scelto una persona incapace o insolvibile: (V, 610, 14 ; — V, 632, 18 ; — V, 633, 4). — Si scioglie la quistione, se il mandatario sia tenuto per la persona sostituita da lui, perchè capace e solvibile, quando questa poscia diviene incapace o insolvibile, ed il mandatario non ritiri prontamente il mandato : (V, 634, 11). — Quando in un solo atto si sono costituiti più procuratori o mandatarj, non vi ha solidità fra essi se non in quanto è stata espressa : (V, 610, 26 ; — V, 635, 8 ; — V, 635, 10). — Sono tenuti agl' interessi delle somme che hanno impiegate a proprio uso dalla data di tale impiego, e di quelle restate in di loro potere dal giorno che furono messi in mora : (V, 611, 21 ; — V, 636, 11 ; — V, 636, 15). — I mandatarj, che hanno dato alla parte con cui contrattano in tale qualità, una bastante notizia delle facoltà ricevute, non sono tenuti a veruna garentia per quello che si è operato oltre i limiti di tali facoltà, purchè non vi si siano personalmente obbligati : (V, 612, 4 ; — V, 637, 3). — Loro obblighi nelle offerte reali. V: *Offerte reali.*

MANEGGIO DELLE ARMI (Giuoco del) e delle corse a piedi ed a cavallo non è vietato dalla legge, e perciò devonsi pagare le scommesse fatte in simili casi. V. *Giuoco.*

MANIFATTURA (La) deve essere pagata all' artista, che ha data nuova forma alle cose non sue. V. *Cose mobili.*

MANIFATTURE (Fabbriche di) situate in un locale il di cui fitto si scioglie, producono un' indennizzazione al manifatturiere. V. *Locazione.*

MANGIATOIE (Le) sono immobili per destinazione. V. *Beni immobili.*

MANOVRA (La) per ingannare alcuno è dolo. V. *Dolo.*

MANTENIMENTO (Le spese di) non entrano in collazione, allorchè i coeredi procedono a divisione. V. *Collazione.*

MARCIAPIEDI (I) o sentieri, devono essere lasciati da' proprietarj de' fondi limitrofi a' fiumi o alle riviere, siano esse, o no, opportune a' trasporti, a norma de' regolamenti : (II, 74, 4 ; — II, 112, 25).

MARE. Sono di proprietà del demanio dello Stato i siti e le rive che, occupate prima, il mare lascia dipoi a secco. V. *Beni* e *Rive del mare.* — Gettando cose

fuori delle sue acque, tali cose appartengono al demanio dello Stato, quando provenendo da un naufragio non si presenti alcuno interessato a richiederle. V. *Proprietà*.

MARITO (Il) condannato, interdetto, o assente, se possa autorizzare la moglie. V. *Donna maritata*, *Autorità maritale* e *Autorizzazione*. — Ricusando di autorizzare la moglie, non può rispondere delle condanne che avvengono contro la medesima, nè degli obblighi che ella contrae: (I, 345, 1). — Se può far cessare la separazione personale. V. *Separazione personale*. — Quando può impugnare la legittimità de' figli nati dalla moglie. V. *Impossibilità fisica*. — Quando si tratta di divisione di beni, nella quale è interessata la moglie, quali dritti e doveri abbia. V. *Divisione fra i coeredi*. — Quando può domandare l' interdizione della moglie: quando egli può essere interdetto a di lei istanza. V. *Interdizione*. — Quali obblighi abbia, trattandosi di assenza della moglie. V. *Effetti dell' assenza*. — Quando deve conferire i beni. V. *Collazione*. — Può essere arrestato come stellionario, quando asserisce liberi i beni suoi, su de' quali gravita l' ipoteca legale per le doti o per le convenzioni matrimoniali. V. *Ipoteca effetti*, *Ipoteca gradi*, *Ipoteca legale* e *Arresto personale*.

MARITO (Il) di una vedova passata a seconde nozze, e che ha conservata indebitamente la tutela de' figli del primo letto, è risponsabile di qualunquê male avvenga a detti minori per la conservata amministrazione: (I, 603, 7; — I, 644, 1; — I, 648, 1). V. *Ipoteca effetti*, *Ipoteca gradi* e *Madre*. — Errore degli autori delle pandette francesi all' oggetto: (I, 645, 22). — Diviene contutore, quando alla moglie vien conservata la tutela dal consiglio di famiglia, e non esiste un contutore: (I, 603, 18; — I, 651, 1; — I, 651, 6). — Allorchè la vedova passata alle seconde nozze sia decaduta dalla tutela, per non aver convocato il consiglio di famiglia prima di maritarsi, se viene eletta nuovamente a tutrice dal detto consiglio, il marito le sarà dato contutore in mancanza del contutore testamentario: (I, 651, 14). — Diviene anche contutore, allorchè muore il contutore destinato dal primo marito: (I, 651, 17). — Sperimentato incapace, o infedele nell' esercizio di contutore nel corso del matrimonio, il consiglio di famiglia spogliandolo di tal carattere, dovrà necessariamente privare anche la moglie della tutela: (I, 652, 7).

MARITO (Doveri del) pe' beni parafernali della moglie. Il marito, che come procuratore della moglie amministra i di costei beni parafernali, è tenuto a dar conto, come ogni altro procuratore, de' fitti e della sua amministrazione. Se poi

abbia amministrati detti beni senza procura, è tenuto a dar conto de' soli frutti esistenti, allorchè si scioglie il matrimonio e vengono domandati dalla moglie: (V, 31, 19; — V, 105, 17). — Deve sempre alla moglie i capitali parafernali riscossi e che non sieno stati impiegati; e non libera i debitori se li riscuota non avendo poteri i. (V, 106, 12). — Godendosi i beni parafernali della moglie, malgrado che ella abbia fatto all'oggetto certa opposizione, deve darle conto anche de' frutti consumati: (V, 31, 24; — V, 106, 8; — V, 107, 19). — Se il marito venda senza mandato della moglie un di lei avere parafernale, potrà questa rivendicarlo prima dello scioglimento del matrimonio; ma se la facoltà di vendere fu data senza la condizione di ratificarsi, o con questa condizione la quale fu poscia eseguita, alla moglie non rimarrà che l'azione di mandato per avere dal marito il conto del prezzo: (V, 106, 18). — Il marito, quando può far suoi i frutti de' beni parafernali della moglie, è tenuto a tutte le obbligazioni dell' usufruttuario: (V, 32, 2; — V, 107, 21; — V, 107, 23).

MARITO (Dritti e doveri del). Il marito durante il matrimonio ha l'amministrazione de' beni dotali, e perciò egli solo può chiamare in giudizio i debitori di detti beni: (V, 15, 13; — V, 66, 16). — Non ha però l'amministrazione de' beni parafernali della moglie: (V, 67, 5). — È tenuto ad usare tutta la diligenza per la conservazione de' beni che appartengono alla moglie e che egli amministra: (*ivi*). — Non può nè alienare, nè ipotecare, nè imporre servitù su i beni da lui amministrati: (V, 67, 14). V. *Fondo dotale*. — È tenuto verso la moglie alla indennità de' capitali non più esigibili, quando non ha chiamati in giudizio i debitori: (V, 68, 9). — Opinione all'oggetto degli autori delle pandette francesi: (V, 68, 14). — Percepirà i frutti de' beni dotali, purchè non sieno estraordinarj, nel qual caso sono della moglie: (V, 69, 13). — Non può percepire i frutti, e goderli, quando si è pattuito che il nome del debitore, che si dà in dote, divenga dotale insieme colle future usure: (V, 69, 1). — Non è tenuto a prestar cauzione per la dote che riceve, se non vi sia obbligato col contratto di matrimonio: (V, 15, 18; — V, 70, 1; — V, 70, 3). — Se la dote o parte di essa consista in beni mobili stimati nel contratto nuziale, senza la dichiarazione che la stima non vale per vendita, il marito ne diviene proprietario, e resta debitore del prezzo stabilito: (V, 17, 7; — V, 71, 23; — V, 72, 1). — Vale la stessa regola per le doti costituite in denaro: (*ivi*). — Quando si è fatta la dichiarazione che la stima non vale per vendita, il marito deve restituire i mobili nello

stato in cui si ritrovano: (*ivi*). — Non acquista la proprietà della dote costituita in immobili senza una espressa dichiarazione: (V, 17, 11; — V, 73, 1; — V, 73, 7). — Quando nell'estimarsi il fondo dotale si è dichiarato che il marito ne acquisti la proprietà, o che la valutazione operi la vendita, egli può liberamente disporne: (V, 73, 3). — Si scioglie la quistione se una donna avendo litigato e perduta la lite, ed essendo condannata alle spese, possa il marito essere obbligato a pagarle da' frutti de' beni dotali: (V, 76, 11). — Il marito è tenuto a' danni ed interessi, se vendendo il fondo dotale non abbia dichiarato che la cosa venduta era dotale, ed indi domanda la nullità della fatta alienazione: (V, 21, 1; — V, 86, 15; — V, 87, 4). V. *Fondo dotale*. — È tenuto a tutte le obbligazioni alle quali è soggetto l'usufruttuario: ed è tenuto per tutte le prescrizioni incorse, e de' deterioramenti avvenuti per sua negligenza: (V, 22, 6; — V, 89, 6). V. *Usufruttuario* e *Prescrizione*. — Non deve esser caricato delle spese funebri per la morte della moglie, se sieno eccessive, ed i suoi beni insufficienti: (V, 89, 10). — Può pretendere il rimborso de' miglioramenti fatti sull'immobile dotale: (V, 90, 22). — Quali altri dritti e doveri abbia. V. *Autorità maritale*, *Autorizzazione*, *Patria potestà*, *Paternità e filiazione* e *Prescrizione*.

MARITO (Dritti e doveri del) per la regola della comunione. Il solo marito amministra i beni della comunione. V. *Comunione*. — Non ostante che il marito amministri i beni della comunione, la moglie può stipulare nel contratto matrimoniale che determinati suoi immobili saranno esenti dalla comunione medesima: (V, 111, 16). — Il marito esercita solo tutte le azioni su i beni mobili, e tutte le azioni possessorie su gl' immobili appartenenti alla moglie; ma non può alienarli senza il consenso di lei, ed è tenuto per qualunque danno arreca a' beni per mancanza di atti di conservazione: (V, 35, 24; — V, 111, 6; — V, 111, 22). — Obbligato solidalmente colla moglie, per garentire la vendita di un immobile fatta da lei, venendo molestato ha il regresso contro di essa, tanto sulla di lei parte nella comunione, quanto su i beni parafernali: (V, 116, 21; — V, 117, 1). — Non può donare per atto di ultima volontà più della parte che gli spetta nella comunione: (V, 36, 24; — V, 117, 11; — V, 117, 12). — Per gli altri dritti e doveri all' oggetto. V. *Comunione* e *Separazione de' beni*.

MARTINO V (Il papa). Sua bolla per la validità del contratto di costituzione di rendita. V. *Rendita costituita*.

MASCHI (I soli) succedono ne' maioraschi. V. *Maioraschi*.

MASSA GENERALE DE' BENI (La) come si divida. V. *Divisione fra i coeredi*, *Liberalità* e *Donazioni*. — Massa di cose miste. V. *Mistura*.

MATERIALI (I) ricavati dalla demolizione de' fondi sono mobili sino a che non sono nuovamente messi in costruzione. V. *Beni*. — Possono essere oggetto di appalto. V. *Appalto*.

MATERIE (Le) che si uniscono, se possano separarsi, quando e come. V. *Cose mobili*, *Accessioni*, *Aggiunzione*, *Artista* e *Appalto*.

MATERNITA' (La). Se può essere ricercata da figli. V. *Indagini*.

MATRICE (La) degli atti cosa sia. V. *Titolo* e *Copie*.

MATRIMONIO (Il) va compreso tra i contratti. V. *Contratti*. — È l'unione in società perpetua di due persone di sesso diverso ad oggetto di riprodursi : (I, 234, 4). — È stato innalzato a sacramento presso i cristiani : (I, 234, 18). — Nel matrimonio de' cristiani non può dividersi il contratto dal sacramento : (I, 234, 23). — Prima del concilio di Trento non era necessario l'intervento e la presenza di qualche sacerdote, che intervenendovi valeva per un testimone. Anche oggi il parroco interviene come testimonio necessario. Disposizioni del concilio di Trento all'oggetto : (I, 235, 9). — È soggetto alla legge di natura, al dritto civile, ed al dritto ecclesiastico per quanto riguarda il sacramento : (I, 236, 12). — Sponsali *de praesenti* : (I, 238, 21). — È soggetto ad alcuni impedimenti. V. *Impedimenti*. — Se può dispensarsi a tali impedimenti, e da chi. V. *Facoltà di accordar dispense*. — È riconosciuto per la sua validità da' giudici ecclesiastici ; è riconosciuto da' giudici civili per i soli effetti civili : (I, 236, 20). — Per gli atti da farsi avanti di contrarre il matrimonio. V. *Promessa di matrimonio* e *Notificazione*. — È soggetto all' autorità del Sovrano in quanto agli effetti civili, e perciò questi ha potuto dichiarare ancora gl' impedimenti che sono di ostacolo alla contrazione del matrimonio : (I, 240, 29).

MATRIMONIO (Come può esser provato il). Deve esser provato per via di registri dello stato civile, ne' quali deve essere inscritto; nè ammette altra pruova equipollente, eccetto il caso di perdita o distruzione de' registri pubblici : (I, 115, 12 ; — I, 274, 5 ; — I, 326, 9). — Non può essere provato con allegare il nudo possesso di stato, poichè questo può indicare anche un concubinato : (I, 274, 16). — Nulladimeno il possesso di stato per la legittimità de' figli può supplire alla mancanza degli atti legittimi del matrimonio, qualora detto possesso di sta-

to non sia in opposizione coll' atto legale di nascita, e qualora i di loro genitori siano pubblicamente vissuti come marito e moglie, ed ambedue siano morti: (I, 274, 20; — I, 326, 9; — I, 326, 17).

MATRIMONIO (Come si scioglie il). Si scioglie solo per la morte di uno de' coniugi: (I, 286, 14; — I, 365, 1). — Si scioglieva un tempo anche pel divorzio. V. *Divorzio*. — È soggetto alla separazione personale. V. *Separazione personale*.

MATRIMONIO (Cosa si richiede per contrarre il). Il matrimonio non si può contrarre che a norma delle leggi civili, le quali devono essere eseguite esattamente all' oggetto; altrimenti non produrrà gli effetti civili: (I, 242, 12; — I, 244, 3). — V. *Atti di matrimonio*, *Promessa di matrimonio* e *Notificazione*. — Richiede il consenso de' genitori di coloro che vogliono contrarlo. V. *Consenso*. — Quando i genitori non vogliono prestare il consenso, bisogna che gli sposi facciano l' atto rispettoso. V. *Consenso*. — In caso di assenza degli ascendenti, e presentandosi un atto di notorietà all' oggetto, può contrarsi il matrimonio senza farsi l'atto rispettoso: (I, 266, 1; — I, 307, 10). — Si richiede tutta la libertà nel consenso degli sposi non solo nel contratto di matrimonio, ma anche nel regolamento de' loro interessi: (V, 6, 8). — Non può contrarsene un secondo, senza lo scioglimento del primo: (I, 259, 21; — I, 295, 3). — Dovrà essere celebrato avanti la chiesa; ma la promessa di matrimonio non può effettuarsi se non dopo quattro giorni, da che sono terminate le notificazioni, e può contrarsi per mezzo di procuratore: (I, 99, 9; — I, 136, 1; — I, 136, 14). — La solenne promessa di matrimonio sarà celebrata nella casa del comune per renderla pubblica: (I, 268, 7; — I, 310, 10; — I, 310, 13). — La solenne promessa deve celebrarsi avanti l' ufficiale dello stato civile. V. *Ufficiale dello stato civile*. — Richiede la buona fede. V. *Buona fede*.

MATRIMONIO (Diverse denominazioni del). Il matrimonio dicesi *putativo* quando dalle parti è riputato legittimo: (I, 246, 25). — Dicesi *clandestino* da' canonisti quando non è celebrato alla presenza del proprio curato e di due o tre testimoni: (I, 312, 14). — È di *coscienza* quando non sono osservate le formalità richieste dalla legge canonica: (I, 313, 1). — È detto *in extremis*, quando si contrae non solo nel corso di una malattia che minaccia l' esistenza, ma in ogni altra occasione in cui la vita di uno de' contraenti sia esposta a gravissimo pericolo e rischio: (I, 313, 28). — Il matrimonio *in extremis* presso di noi può avere effetto: (I, 314, 11).

MATRIMONIO (Effetti del). Il matrimonio produce gli effetti civili riguardo a' figli, non ostante che la ecclesiastica autorità l'abbia dichiarato nullo, quando sia stato contratto in buona fede. Non esiste la buona fede, quando il matrimonio non sia stato celebrato innanzi a persona ecclesiastica. I soli giudici civili saranno competenti della buona fede: (I, 256, 20; — I, 328, 6; — I, 328, 19). — Se non vi è la buona fede che per parte di uno de' coniugi, non produce gli effetti civili se non in favore del medesimo coniuge, e de' figli nati dal matrimonio: (*ivi*). — Il matrimonio produce l'obbligo di alimentare i figli e di educarli: (I, 276, 1; — I, 330, 9; — I, 330, 18). — Non produce l'obbligo di fare uno stabilimento al figlio per causa di matrimonio o per qualunque altro titolo; ma dà dritto alla figlia di esser dotata dal padre: (I, 276, 21; — I, 330, 12; — I, 330, 18). — Dà dritto agli sposi di farsi delle donazioni. V. *Donazioni per contratto di matrimonio e Donazioni fra coniugi*. — Contratto in paese straniero, se produce la ipoteca convenzionale. V. *Ipoteca convenzionale*. — È regolato dalla legge quando non contiene convenzioni fra gli sposi: (V, 6, 11; — V, 43, 20; — V, 44, 1). — Senza convenzioni matrimoniali in contrario, il marito è debitore alla moglie per tutto ciò che riceve non a titolo di dote: (VI, 352, 9). — È retto per le nostre leggi dalla regola dotale. V. *Sposi* e *Dote*. — Per gli altri effetti. V. *Emancipazione*, *Comunione*, *Legittimazione*, *Figli*, *Patria potestà* e *Dritti e doveri de' coniugi*.

MATRIMONIO (È proibito il) nella linea trasversale fra i fratelli, e le sorelle, siano legittimi o naturali, e tra gli affini dello stesso grado; ed ancora tra gli zii e le nipoti, e tra le zie ed i nipoti: (I, 255, 26; — I, 298, 18; — I, 299, 1). — Non può essere proibito però con la vedova del fratello della sua prima moglie: (*ivi*). — La proibizione delle nozze fra i zii e nipoti si arresta alla parentela, e non si estende all'affinità, e perciò può contrarsi matrimonio senza dispensa del Re fra un nipote e la moglie del zio: (I, 299, 20). — Il matrimonio fra i zii e nipoti è soltanto vietato tra i zii e nipoti legittimi, e non già naturali: (I, 300, 9). — È proibito di contrarre matrimonio tra il tutore o i figliuoli di lui ed il minore o la minore durante la tutela e pendente il rendimento de' conti: (I, 261, 9; — I, 295, 19; — I, 296, 1). — È proibito di contrarre matrimonio a' figli minori di venticinque anni, o alle figlie minori di anni ventuno, senza che prima avessero ottenuto il consenso de' loro genitori o ascendenti: (I, 261, 21; — I, 301, 15; — I, 301, 18). V. *Consenso*.

MATRIMONIO (Formalità per contrarre il). Per le formalità richieste a contrarre matrimonio. V. *Ufficiale dello stato civile*, *Promessa solenne*, *Notificazione*, *Consenso de' genitori* e *Atto rispettoso*. — Deve esser celebrato avanti l' ufficiale dello stato civile del domicilio degli sposi. V. *Ufficiale dello stato civile*. — Come deve contrarsi da due persone che non abbiano domicilio, o stabile residenza. V. *Ufficiale dello stato civile*. — Contratto da un nazionale all'estero, l'atto della celebrazione del suo matrimonio sarà fra i tre mesi dal suo ritorno nel regno, trascritto sul registro de' matrimonj del luogo del suo domicilio: (I, 269, 17; — I, 317, 5; — I, 317, 8). — Nel regno deve esser celebrato secondo il disposto del concilio di Trento e con la promessa secondo le leggi civili: (I, 325, 18; — I, 326, 7). — V. *Atti di matrimonio*. — Il matrimonio del figlio dell' interdetto come si celebri. V. *Interdizione*.

MATRIMONIO (Impedimenti civili al). A quanti impedimenti sia soggetto il matrimonio. V. *Impedimenti*. — Il difetto di consenso è di ostacolo al matrimonio. Esso fa che al cospetto della legge il matrimonio non esista: (I, 248, 4; — I, 292, 24). — Non vi è consenso allorchè siavene uno apparente, il quale venga annientato dalla incapacità della persona che pare di prestarlo: (I, 248, 13). — L'incapacità che annienta il consenso o è fisica, o morale: (I, 248, 16). — Il consenso non solo deve esistere, ma deve essere anche libero: (I, 248, 11). — La mancanza di libertà nasce da circostanze accidentali; e perciò la violenza o l'errore sono le sole cagioni che possono attentare alla libertà del consenso: (I, 249, 5). — Come si manifesta la violenza, la quale esclude il libero consenso: (I, 249, 11). — Se ogni violenza operi la nullità delle nozze. V. *Violenza*. — Il consenso è distrutto dall'errore. L'errore può cadere o sulla persona, o sulle di lei qualità civili: effetti che produce l'errore caduto sulla persona; effetti dell'errore caduto sulle qualità civili della stessa: (I, 251, 3; — I, 293, 1; — I, 293, 4). — I furiosi, gl' insensati, i pazzi non possono contrarre matrimonio, non avendo libera volontà: (I, 294, 13). — Se possono i sordi e muti contrarre matrimonio: (I, 293, 7). — La mancanza del libero consenso rende inefficace la solenne promessa di matrimonio fatta dal demente o furioso, quando erasi sviluppata tale infermità; ancorchè la solenne promessa sia seguita inavvedutamente prima di dichiararsi interdetto: (I, 294, 23). — Risultano ancora gl' impedimenti dalla mancanza di età negli sposi, e perciò l' uomo prima di aver compito gli anni quattordici, e la donna prima di aver compiti gli anni dodici, non pos-

sono contrarre matrimonio. Opinione di Bentham all' uopo: (I, 251, 29; — I, 292, 19). — Un altro impedimento riguardo alle nozze nasce dalla parentela, la quale essendo in linea retta impedisce e dirime sempre il matrimonio: (I, 253, 15; — I, 297, 1; — I, 297, 3). — Avviene lo stesso se trattasi di parentela civile, o soltanto naturale: (*ivi*). — Anche l' affinità in linea retta, sia civile, sia naturale, si oppone indistintamente alle nozze; e perciò l' adozione impedisce il matrimonio tra l' adottante e l' adottato: (I, 255, 7; — I, 297, 14; — I, 297, 19). — L' adozione impedisce ancora di contrarre le nozze tra l' adottante ed i discendenti dell' adottato; tra l' adottante ed il consorte dell' adottato; tra l' adottato ed il consorte dell' adottante: (*ivi*). — I voti solenni sono anche d' impedimento alle nozze: (I, 257, 16; — I, 301, 12). — Gli ordini sacri, che sono il sacerdozio, il diaconato e suddiaconato, formano ugualmente impedimento a contrarre matrimonio: (I, 258, 23). — L' esistenza di un primo matrimonio è anche d' impedimento a contrarne un secondo: (I, 259, 20; — I, 295, 3). V. *Vedova*.

MATRIMONIO (Quando è incestuoso il). L' accoppiamento tra il padre e la figlia, o tra il figlio e la madre dicesi incestuoso matrimonio; ed è vietato dalla legge di tutti i popoli: (I, 254, 12). — È incestuoso ancora se contraggasi tra fratelli e sorelle, tra zii e nipoti: (I, 255, 26).

MATRIMONIO (Quando e da chi può farsi opposizione al). Al matrimonio può farsi opposizione dal coniuge di colui che voglia contrarne un secondo, non essendo sciolto il primo: (I, 270, 1; — I, 318, 11; — I, 318, 13). — Può farvisi opposizione dal padre, dalla madre, dall' avo paterno a' di loro discendenti, senza che i detti ascendenti siano obbligati ad addurne alcuna ragione: (I, 270, 14; — I, 319, 15; — I, 319, 17). — I figli non possono giammai opporsi alle nozze del padre o della madre sotto pretesto di demenza: (I, 320, 10). — Possono opporsi i collaterali 1. quando l' opposizione si fondasse sullo stato di demenza del futuro sposo; 2. quando si fosse tralasciato di convocare il consiglio di famiglia: (I, 270, 23; — I, 320, 17; — I, 320, 27). — Ne' due casi preveduti il tutore o curatore non potrà fare opposizione, se non sia autorizzato dal consiglio di famiglia: (I, 271, 11; — I, 321, 26; — I, 322, 3). — Non può farvisi opposizione, per dritto civile, da una donna che abbia ricevuta promessa di matrimonio da colui al quale ella fece copia di se, e che passi ad ammogliarsi con altra donna: (I, 270, 6). — Come si faccia l' opposizione al matrimonio. V. *Opposizione*.

MATRIMONIO (Quando può essere dispensato ne' suoi impedimenti il). Le proibizioni dalla legge imposte per le nozze nella linea retta ascendentale, o discendentale, e nel primo grado della linea collaterale, sono assolute, nè possono giammai dar luogo a dispensa. Ma trattandosi di matrimonj tra affini, fra cognati, fra zii e nipoti, e tra l'adottato e i figli dell'adottante, il Re può accordare dispense per quanto riguarda l'impedimento civile: (I, 257, 7; — I, 300, 20; — I, 300, 22). — Può essere dispensato tra il minore ed il suo tutore o i figliuoli di costui, quando lo esiga il bene del minore: (I, 261, 14; — I, 295, 19; — I, 296, 1). — Quando il consenso de' genitori non voglia prestarsi da loro per capriccio, o per altro ingiusto motivo, il Re supplirà la mancanza: (I, 253, 21; — I, 304, 18).

MATRIMONIO (Quando può essere impugnato il). Il matrimonio può essere impugnato quando imprudentemente si celebri senza esservi preceduti gli atti civili della solenne promessa di matrimonio: (I, 242, 14; — I, 325, 19). — Può essere impugnato in tutti gli altri casi, ne' quali la legge non riconosce gli effetti civili ne' matrimonj seguiti in contravvenzione a' suoi stabilimenti: (I, 242, 18). V. *Atti di matrimonio.* — Come si può supplire alle mancanze, che abbiano dato luogo ad impugnarlo. V. *Promessa solenne.* — Impugnandosi il matrimonio per causa d' impedimenti civili, l'autorità civile è la sola competente a ricevere l'atto d' impugnazione: (I, 240, 17; — I, 273, 25). — Impugnandosi per impedimenti ecclesiastici, l'autorità ecclesiastica riconoscerà se siavi luogo: (I, 240, 15). — Impugnato e sciolto dall'autorità ecclesiastica, resta sciolto anche riguardo agli effetti civili: (I, 245, 25; — I, 325, 21).

MAESTRI DI SCIENZE (Pe'). V. *Precettori* e *Prescrizione.*

MEDICI (I) sono incapaci a ricevere per donazioni o largizioni per atto di ultima volontà da' loro infermi. V. *Donazioni* e *Dottori.* — Quando sono soggetti alla prescrizione. V. *Prescrizione.*

MENZIONE (Quale) debba farsi ne' testamenti. V. *Notari.*

MERCATANTI (I) godono privilegio su i beni del loro debitore per le somministrazioni fattegli. V. *Privilegi.* — Effetti che producono i loro libri. V. *Libri.* — Come sono soggetti alla prescrizione. V. *Prescrizione.*

MERCANTESSA (La). Dove abbia il suo domicilio. V. *Domicilio.* — Quali dritti gode. V. *Donna maritata.*

MERCATO (Per le compre fatte in). Se vi è garentia. V. *Garentia.*

MERCEDE (La). Quando è dovuta, e se può ridursi. V. *Locatore*, *Fittuario*, *Mandato* e *Appalto*. — Quando si prescrive. V. *Prescrizione*.

MERETRICIO (Il) è causa di diredazione. V. *Diredazione*.

MESCOLANZA (La). Cosa sia, e quando avvenga. V. *Confusione*, *Mistura* e *Cose mobili*.

MESSE (La) attaccata al suolo è immobile. V. *Beni immobili*.

METALLI IN VERGHE (I). Come debbansi restituire. V. *Mutuo*.

MIGLIORAMENTI (I) fatti ad un fondo cosa producono a vantaggio di colui che li ha fatti. V. *Compenso*, *Collazione*, *Garentia*, *Enfiteusi* e *Marito*. — Se sono compresi nell' ipoteca dell' immobile soggetto alla stessa. V. *Ipoteca convenzionale*. — Quando dànno privilegio al terzo possessore. V. *Terzo possessore* e *Privilegi*.

MILITARI (I) sono obbligati a fare gli atti dello stato civile: (I, 106, 12). — Quando i militari e le persone del seguito dell' armata trovansi nel regno, gli atti dello stato civile debbonsi ricevere dall' uffiziale dello stato civile ordinario, che li distende colle forme dettate dal dritto comune. Deve praticarsi lo stesso, quando i militari e le persone al seguito sono fuori del regno senza pubblica commissione: (I, 106, 16; — I, 144, 22; — I, 144, 27). — Si faranno, fuori di questi casi, da' quartiermastri, da' comandanti de' corpi, e da' commessarj di guerra rispettivamente secondo la forza de' corpi: (I, 107, 4; — I, 145, 4; — I, 145, 9). — Devonsi ricevere da questi uffiziali anche nel caso che i corpi militari si trovassero in caso d' invasione, o di rivolta nella impossibilità di ricorrere agli uffiziali pubblici ordinarj: (I, 106, 22). — Si terrà in ciascun corpo dell' armata un registro per gli atti dello stato civile relativi agl' individui del corpo, ed un altro nello stato maggiore dell' armata. Si depositeranno poi nell' archivio del ministero della guerra: (I, 107, 8; — I, 145, 22). — I quartiermastri, comandanti, e commessarj di guerra debbono essere instruiti delle formalità all' oggetto: (I, 107, 20). — I quartiermastri, comandanti, e commessarj di guerra sono soggetti alle pene pronunciate dalla legge contro gli uffiziali dello stato civile, poichè devono essere risponsabili della esatta esecuzione degli obblighi loro imposti all' oggetto: (I, 107, 26). — I militari devono effettuare nell' ultimo loro domicilio gli *atti di matrimonio*, consistenti nella *notificazione*, e nella *solenne promessa*, a norma, e nella forma consueta stabilita per i matrimonj de' pagani. In oltre ne sarà fatta menzione nell' ordine del giorno del corpo, o dell' armata: (I, 108,

12; — I, 146, 10). — Doveri all' oggetto de' quartiermastri, comandanti, e commessarj di guerra: (I, 109, 1; — I, 146, 18; — I, 146, 20). — I figli di truppa non avendo avuto giammai altro domicilio che le bandiere, le notificazion fatte nel luogo dove trovasi il corpo sono le sole esigibili a loro riguardo: (I, 108, 23). — In quanto agli altri militari dovranno essi dichiarare qual sia stato il di loro ultimo domicilio, il quale in mancanza di ogni altro sarà riputato quello della nascita: (*ivi*). — In margine dell' atto di solenne promessa di matrimonio inscritto su i registri che sono incaricati di tenere i quartiermastri, comandanti, e commessarj di guerra, sarà fatto notamento della celebrazione delle nozze innanzi la Chiesa, e quindi l' uffiziale incaricato del registro spedirà una copia dell' atto, da lui certificata, all' uffiziale dello stato civile dell' ulmo domicilio degli sposi: (I, 109, 6; — I, 138, 16; — I, 146, 18; — I, 146, 20.). — La *dichiarazione* di *nascita* all' armata, per gli ostacoli che possono aver luogo, sarà fatta ne' dieci giorni successivi al parto. L' uffiziale incaricato del registro dello stato civile de' militari, dovrà fra' dieci giorni dall' inserizione di tale atto trasmetterne un estratto all' uffiziale dell' ultimo domicilio del padre del fanciullo, o della madre dello stesso, quando il padre non sia noto: (I, 108, 1; — I, 146, 5). — Questo termine può essere prolungato, quando l' armata si trovi nello stato che l' uffiziale incaricato del registro, per imperiosi motivi, non può inviare il detto estratto ne' dieci giorni: (*ivi*). — Gli *atti di morte* de' militari fuori il territorio del regno saranno stesi, ed inscritti sul corrispondente registro tenuto da uno de' nominati uffiziali. In questo caso devono intervenire tre in vece di due testimoni: (I, 109, 6; — I, 147, 14). — I testimoni saranno scelti fra i compagni di arme del defunto, e fra coloro che gli erano più appresso nell' atto della pugna, o che alloggiavano con esso: (I, 109, 19). — Questo atto di morte deve trasmettersi, tra dieci giorni dall' inscrizione su i registri, all' uffiziale dello stato civile dell' ultimo domicilio del defunto, affinchè possa inscriverlo immediatamente su i suoi registri nelle forme consuete: (I, 109, 23; — I, 147, 5). — In caso di morte negli ospedali militari ambulanti o sedentarj fuori il regno, l' atto sarà disteso dal direttore di detti ospedali, e trasmesso al quartiermastro, comandante, o commessario di guerra, i quali lo spediranno all' uffiziale dello stato civile dell' ultimo domicilio del defunto per inscriverlo su i suoi registri: (I, 110, 1; — I, 147, 11). — Gl' incaricati de' registri di morte de' militari non riferiranno che la sola morte av-

venuta, e non il genere della stessa: (I, 110, 8). — Rispetto a' militari che muojano prigionieri di guerra, gli atti di morte saranno compilati secondo le forme usitate nel paese dove la medesima avviene: (I, 110, 15). — Mancando gli atti di morte de' militari, se le loro mogli passar volessero a seconde nozze, potransi ammettere le pruove suppletorie: (I, 147, 22). V. *Uffiziale dello stato civile.*

MILITARI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO (I) sono dispensati dalla tutela. V. *Esclusione dalla tutela.* — Dove abbiano il di loro domicilio. V. *Domicilio.* — Essendo nel regno devono celebrare la promessa di matrimonio secondo le regole comuni: (I, 98, 19).

MILITARI TESTAMENTI (I). Come, e quando si facciano. V. *Testamenti.*

MINIERE (Le). Come devono essere godute dall'usufruttuario. V. *Usufrutto* e *Usufruttuario.*

MINISTERO DELLA GUERRA (Pel deposito de' registri dello stato civile nel). V. *Militari.*

MINISTRI DI STATO (I) sono esenti dalla tutela. V. *Esclusione dalla tutela.*

MINISTRI ESTERI (I). Quali siano, e se siano soggetti alle leggi del regno. V. *Ambasciatori.*

MINISTERO PUBBLICO (II). Qual sia, e quali dritti gli vengano accordati dalla legge. V. *Procuratore Regio.*

MINISTRO SEGRETARIO DI STATO DI GRAZIA E DI GIUSTIZIA (II). Che deve fare per rendere note le sentenze di assenza. V. *Assente*, *Assenza*, *Dichiarazione di assenza* e *Effetti dell' assenza.*

MINORE ETA' (La) è quel periodo della vita umana, nella quale si manca di sufficiente sviluppo e di maturità d'ingegno, per ben condursi in tutti gli affari della vita: (I, 596, 1). — Termina col finire la incapacità naturale, la quale finisce collo sviluppo della macchina umana: (I, 596, 5). — Quando terminava presso alcuni antichi popoli: quando terminava presso i romani: (I, 596, 22). — Nel regno di Napoli per una costituzione di Federico II terminava agli anni diciotto. Per le nostre presenti leggi patrie termina agli anni ventuno: (I, 597, 21; — I, 634, 3). — Termina in questa età, perchè si è giudicato che nell'età di anni ventuno un giovane abbia bastante senno e sviluppamento di ragione per resistere all'urto delle passioni, e che possa ben guidarsi nell' amministrazione

delle pubbliche e private cose: (I, 597, 23). — Durante quella età il giovane ha bisogno di chi lo guidi: da ciò nasce la tutela: (I, 597, 27).

MINORI (I) sono coloro che trovansi nello stato di minore età: (I, 596, 4). — Dove abbiano il di loro domicilio. V. *Domicilio.* — Se possano essere adottati dal loro tutore. V. *Adozione.* — Se possano contrarre matrimonio co' figli del tutore, o col tutore. V: *Figli del tutore* e *Matrimonio.* — Possono far dichiarare nulle le alienazioni fatte senza le formalità prescritte dalla legge: (I, 723, 28). — Devono però soddisfare l'acquirente di tutto ciò che documenterà di essersi convertito in di loro vantaggio: (I, 724, 18). — Divenuti maggiori possono ratificare gli atti compiuti senza osservarsi le formalità richieste, e sarà così esclusa l'azione di nullità e rescissione: (I, 724, 25). — Non possono intentare giudizio di lesione, se la vendita fu fatta giudiziariamente: (I, 725, 25). — Devono gl'interessi delle somme dovute al di loro tutore dal giorno dell'interpellazione giudiziaria: (I, 631, 3; — I, 746, 2). — Agendo senza le formalità richieste dalla legge, possono far annullare i contratti, se lo richiedeva il di loro interesse: (I, 600, 18). V. *Validità de' contratti.* — Devono restituire ciò che hanno ricevuto in vigor del contratto nullo, se le cose esistono ancora in ispecie: (I, 601, 5). — Per gli altri dritti e doveri de' minori. V. *Genitori*, *Donna maritata*, *Giuoco*, *Gravato*, *Incapaci*, *Incapacità*, *Fideiussione*, *Ipoteca legale*, *Ipoteca convenzionale*, *Ipoteca gradi*, ec. *Esecutori testamentarj*, *Aggiudicatario*, *Divisione fra i coeredi*, *Prescrizione*, *Locazione* e *Tutore.* — Se possano essere emancipati. V. *Emancipazione.* — I minori di sedici anni non possono disporre per atti tra vivi. V. *Donazioni.* — Pervenuti a questa età possono disporre per testamento di una metà de' loro beni: (III, 354, 16; — III, 475, 1; — III, 475, 4). — Fatti di età maggiore, non possono disporre a vantaggio de' loro tutori, se questi non hanno resi e liquidati i conti della tutela: (III, 356, 13; — III, 478, 9; — III, 478, 18). — Se possano donare nel contratto di matrimonio, o nel corso dello stesso. V. *Donazioni per contratto di matrimonio* e *Donazioni fra coniugi.* — Non essendo emancipati, ove soffrano lesione contrattando, hanno dritto di far annullare i contratti, ed essere *restituiti in intero*: (IV, 112, 4; — IV, 431, 8). — Possono essere restituiti in intero per l'alienazione degl'immobili senza le solennità richieste, poichè si intendono lesi per ciò solo che hanno alienato, nè vi è bisogno di fornir prova della effettiva lesione: (IV, 431, 15). — Essendo emancipati, e soffrendo lesione

ne' contratti che oltrepassano i limiti della di loro capacità, posson farli annullare: (IV, 112, 14; — IV, 431, 9). — Hanno dritto di farne annullare i contratti, anche se abbiano asserito di essere maggiori: (IV, 112, 19; — IV, 434, 1). — Non vale la stessa regola, se la dichiarazione di essere maggiore fosse stata accompagnata da manovre dolose ed artifizj criminosi: (IV. 434, 4). — Non possono essere restituiti in intero, se la lesione sia avvenuta per fatto casuale e non preveduto: (IV, 112, 24; — IV, 433, 9; — IV, 433, 11). — Non possono reclamare la restituzione *in intero* essendo negozianti, banchieri, ed artigiani, nel caso che siano lesi: (IV, 113. 5; — IV, 435, 1). — Non possono essere restituiti in intero per le convenzioni stipulate nel contratto di matrimonio: (IV, 113, 15; — IV, 435, 6). — Non possono essere restituiti in intero per le obbligazioni che contraggono per li *delitti* e *quasi-delitti*: (IV, 113, 20; — IV, 436, 1). — Non possono essere restituiti in intero, se divenuti maggiori, ratificano l'obbligazione che li ha lesi, sia per nullità di forma, sia perchè fosse soggetta a restituzione: (IV, 113, 26; — IV, 436, 3). V. *Restituzione in intero*. — Se possano i minori essere incaricati di un mandato. V. *Mandato*. — Come conservano gl' interessi scaduti de' loro capitali. V. *Inscrizione*.

MINUTA (La). Cosa sia. V. *Titolo* e *Copie*.

MISFATTI (I) dell' uffiziale dello stato civile, consistenti in alterazioni, in falsità, o in inscrizione degli atti dello stato civile sopra fogli volanti, verranno puniti colle pene determinate all' oggetto dalle leggi penali: (I, 84, 23; — I, 120, 8).

MISSIONE (La) data dal Re fuori il territorio del regno dispensa dalla tutela: (I, 620, 13; — I, 683, 22). V. *Esclusione dalla tutela*.

MISTA CONDIZIONE (La). Quale sia. V. *Condizione*.

MISTE LEGGI (Le). Quali siano. V. *Leggi*.

MISTICI TESTAMENTI (I). Cosa siano, e come si facciano. V. *Testamenti*.

MISTURA (La) avviene quando si mescolano cose aride: (II, 129, 16). V. *Confusione*. — Se avviene per volontà di tutti i padroni delle cose, la massa, che ne risulta, diviene comune, e ciascuno de' padroni prenderà la sua parte: (II, 129, 18). V. *Accessione*.

MOBIGLIA (La) comprende i mobili destinati all' uso ed all' ornamento di un appartamento: (II, 19, 17; — II, 55, 3; — II, 55, 14). — Vanno

compresi sotto questo nome le tappezzerie, i letti, le sedie, gli specchi, gli oriuoli, le tavole, le porcellane, i quadri e le statue: (*ivi*). — Quando i quadri, e le porcellane formano collezione, e sono nelle gallerie o in camere particolari, non sono compresi sotto il nome di mobiglia: (*ivi*). — La mobiglia può esser oggetto delle disposizioni tra vivi. V. *Disposizioni tra vivi* e *Gravato*.

MOBILI (I) divenuti immobili per destinazione possono perdere tale qualità per diversa destinazione *fisica* o *morale*: (II, 44, 23). — Sotto la voce *mobili*, non si comprendono il denaro, le gemme, ec. allorchè si adopra questa parola senza aggiunta, sia per disposizione della legge, sia per disposizione dell' uomo: (II, 19, 11; — II, 53, 1; — II, 53, 7). V. *Beni mobili*. — Come si donano. V. *Donazioni forma*. — Quando sono posseduti dagli esecutori testamentarj. V. *Esecutori testamentarj*. — Possono fissarsi. V. *Locazione*. — Quali dritti e doveri danno a' genitori, ed al gravato; se debbonsi restituire. V. *Genitori* e *Gravato*. — Hanno per titolo il possesso. V. *Possesso* e *Garentia*. — Devono essere venduti, quando sono sequestrati da' creditori, o quando questi si opponessero che siano dati in ispecie ad un coerede, o quando gli altri coeredi credessero necessario di venderli: (III, 87, 21; — III, 271, 10; — III, 271, 16). V. *Decisione fra i coeredi*. — Quali sieno i mobili che devono conferirsi; ed in questo caso sotto l'espressione di mobili cosa s'intenda. V. *Collazione*. — I mobili possono essere oggetto speciale di alcuni crediti privilegiati. V. *Privilegi*.

MOBILIARE (Il) comprende tutto ciò che è riputato mobile. V. *Beni mobili* — Del mobiliare dell' assente. V. *Effetti dell' assenza*.

MODERAZIONE DI DANNI. V. *Gestor di negozj*.

MODIFICAZIONE (Definizione della). V. *Condizione*.

MODO (Il) è differente dalle condizioni, e deve osservarsi: (IV, 220, 22). — Non sospende, nè risolve l'obbligazione, ma costringe solo all' adempimento di fare o non fare ciò che si è ingiunto che si faccia, o non si faccia: (IV, 221, 1). — Dicesi modo quando si esprime una promessa, affinchè l' altra parte dia, o faccia qualche cosa: (IV, 221, 10). — Differiva dall' obbligo ingiunto, ma oggi vale lo stesso: (IV, 221, 15).

MODO (Il) di far uso delle servitù se si prescriva. V. *Servitù*.

MODO (Il) di liberarsi dalle ipoteche, quando non esista inscrizione su i beni qual sia. V. *Vendita* e *Dritti e doveri de' compratori*.

MOGLIE (La) essendo di maggiore età, ed il di lei marito essendo

condannato a pene afflittive ed infamanti quantunque in contumacia, deve essere autorizzata dal giudice a stare in giudizio ed a fare contratti: (I, 285, 1; — I, 358, 13; — I, 358, 19). — Deve chiedere anche l'autorizzazione giudiziaria se il marito sia assente, o interdetto, o minore di età: (I, 285, 14; — I, 359, 1). — Se l'interdizione non fosse ancora pronunziata, e sussistessero le cagioni comprovanti la imbecillità o la demenza del marito, deve anche chiedere l'autorizzazione giudiziaria: (I, 359, 4). — Se la moglie diviene tutrice del marito di cui si è pronunziata la interdizione, non ha più bisogno di autorizzazione: (I, 359, 10). — La moglie di un assente non solamente deve chiedere l'autorizzazione giuridica quando il marito sia assente presunto, o dichiarato, ma anche quando sia in luogo da non poter manifestare la sua volontà: (I, 359, 24). — La moglie interdetta ha per tutore il marito. V. *Interdizione*. — Se può domandare la interdizione del marito. V. *ivi*. — Quando può domandare e riprendere i frutti della sua dote per causa di separazione personale. V. *Separazione personale*. — Può far donazione senza l'autorizzazione del marito ad alcuno de' suoi figliuoli: (I, 284, 1; — I, 345, 8). V. *Disposizioni testamentarie* e *Donazioni*. — Dove abbia il suo domicilio. V. *Domicilio*. — Se può avere altri beni oltre i dotali. V. *Dote* e *Parafernali*. — Quali dritti abbia ad assicurare le sue doti. V. *Ipoteca legale*, *Ipoteca gradi*, ec. e *Inscrizione*. — Se può fare sciogliere i fitti de' suoi beni fatti dal marito. V. *Locazione* e *Contratti*. — Volendo succedere al padre, o agli altri congiunti che le hanno costituita la dote, deve conferirla: (V, 29, 10). V. *Collazione*. — Ma se il marito era già insolvibile, e non avea nè arte nè professione allorchè il padre costituì la dote a sua figlia, costei non sarà tenuta a conferire nell'eredità paterna altro che l'azione a lei spettante contro l'eredità di suo marito per ottenerne il rimborso. Al contrario, se il marito è divenuto insolvibile dopo il matrimonio, o se aveva un mestiere o una professione che gli tenea luogo di beni, la moglie sola perderà la dote: (V, 29, 22; — V, 102, 11; — V, 102, 18). — Se può alienare il fondo dotale, e per quali cause. V. *Dote* e *Fondo dotale*. — Dopo la morte del marito, la moglie, durante l'anno del lutto, ha dritto alla scelta o di esigere gl' interessi delle sue doti, o di farsi somministrare gli alimenti dall' eredità del marito; e nell'uno e nell'altro caso ha dritto ad aver l'abitazione nel corso dell' anno vedovile, e gli abiti del lutto: (V, 26, 17; — V, 100, 17; — V, 101, 17). V. *Lutto*. — Gli alimenti, gli abiti del lutto, e l'abitazione durante

l'anno dopo la morte del marito deve averli anche quando non abbia portato dote: (*ivi*). — Come riceve le sopravvivenze: (V, 101, 25). — Sciolto il matrimonio si dividono i frutti dell'immobile dotale tra il marito e la moglie, o i loro eredi, in proporzione del tempo, che ha durato il matrimonio nell'ultimo anno. L'anno comincia a decorrere dal giorno in cui fu celebrato il matrimonio: (V, 26, 23; — V, 100, 23). — La moglie come ricuperava la dote prima e dopo di Giustiniano: (V, 27, 8). — Per la legge francese degli 11 brumaio dell'anno settimo le fu tolto ogni privilegio a ricuperare la dote: (V, 28, 3). — Dalle nostre nuove leggi si è disposto, che la moglie non può aver privilegio per la ripetizione della dote sopra i creditori ipotecarj ed anteriori alla dote: (V, 28, 21; — V, 102, 9). — Avendo beni parafernali, quali dritti e doveri abbia. V. *Parafernali* e *Beni* — Dovendo succedere cogli altri coeredi, come debba effettuarsi la divisione. V. *Divisione fra i coeredi.* — Per gli altri dritti e doveri della moglie. V. *Alienazione*, *Figli naturali*, *Esecutori testamentarj*, *Fideiussione*, *Patria potestà* e *Prescrizione*.

MOGLIE IN COMUNIONE COL MARITO (La) facendo atti senza il consenso dello stesso, non obbliga i beni della comunione, ancorchè agisca coll'autorità del giudice. Non vale questa regola, se la moglie sia pubblica mercantessa, ed abbia trattato per affari di mercatura: (V, 35, 16; — V, 110, 7; — V, 110, 11). — Può obbligare però i beni della comunione coll'autorizzazione del giudice, quando trattasi di liberare il marito dalle prigioni, o collocare i figli comuni in assenza del marito: (V, 35, 19; — V, 110, 19; — V, 111, 1). — Quali obblighi abbia trattandosi di affitto de' suoi beni. V. *Affitti.* — Obbligata solidalmente col marito, anche per affari della comunione, o del marito, non si reputa obbligata riguardo a lui, se non come mallevadrice: ella deve esser fatta indenne per l'obbligazione che ha contratta: (V, 36, 16; — V, 116, 17; — V, 117, 1). — Ottenendo la separazione de' beni, deve contribuire alle spese domestiche ed a quelle di educazione della prole. Tali spese saranno a solo suo carico, se il marito non ha nulla: (V, 39, 22; — V, 125, 7; — V, 125, 19). — Essendo separata di beni o di persona, ha la libera amministrazione de' suoi beni. Essa può disporre de' suoi mobili ed alienarli, ma non può alienare i suoi immobili senza l'assenso del marito, o se ricusi di prestarlo, senza l'autorizzazione giudiziale: (V, 40, 3; — V, 125, 12). — Non può pretendere di esser indennizzata dal marito, allorchè un suo immobile fu venduto per autorizzazione giudiziaria. V. *Marito.* — Essendo di età maggiore, ed avendo preso in na

33

atto dopo la morte del marito la qualità dichiarativa della comunione, non può rinunziarvi, nè essere restituita in intero contro questa assunta qualità, non ostante che essa l'abbia assunta prima di farsi l'inventario; se pure non vi sia stato dolo per parte degli eredi del marito: (V, 42, 5; — V, 129; 11; — V, 129, 16). — Avendo preso ingerenza, dopo sciolta la comunione, negli affari della stessa, non può rinunziarvi: ma gli atti semplicemente amministrativi o conservatorj non inducono che abbia preso ingerenza: (V, 41, 21; — V, 129, 7; — V, 129, 16). — Se però abbia sottratta o nascosta qualche cosa appartenente alla comunione, non può più rinunziarvi; e non ostante la rinuncia vi sarà soggetta: (V, 41, 21; — V, 132, 5; — V, 132, 8). — Volendo conservare la facoltà di rinunciare alla comunione, deve tra i tre mesi dalla morte del marito far procedere ad un fedele, ed esatto inventario de' beni della comunione, e dovrà rinunciarla o accettarla dopo quaranta giorni dalla chiusura dell'inventario: (V, 42, 11; — V, 131, 7; — V, 131, 20). — Può domandare al tribunale civile una proroga del termine legale a rinunziare alla comunione, che potrà essere accordata intesi gli eredi: (V, 42, 25; — V, 131, 14). — Non avendo rinunciato nel termine legale, non è decaduta dal dritto di farlo, se non siasi ingerita ne' beni, ed abbia fatto procedere alla confezione dell'inventario: (V, 43, 3; — V, 131, 18). — Non avendo rinunciato nel termine legale, può essere convenuta in giudizio come se vivesse tuttora in comunione. In questo caso, succumbendo nella lite, deve le spese della stessa: (*ivi*). — Morendo senza che avesse accettato o rinunziato alla comunione, o prima di aver fatto l'inventario, o deliberato, trasmette alcuni dritti a' suoi eredi. V. *Eredi*. — Per gli altri dritti e doveri all' oggetto. V. *Comunione*.

MOLINI (I) a vento o ad acqua sono immobili per natura. V. *Beni immobili.*

MONACI (I). Se possano adottare. V. *Adozione*. — Non possono succedere in forza del loro intrinseco stato, ossia del voto di povertà spontaneamente professato. Cosa avveniva all'oggetto prima di Giustiniano; cosa avvenne in prosieguo: (III, 118, 13). — Se fanno successori i monasteri ne' beni de' loro congiunti. V. *Monastero* e *Qualità richieste a succedere.*

MONASTERO (Il) non può succedere a' congiunti del monaco, perchè il monaco pel suo voto è incapace di acquisti, ed il monistero per le nuove leggi non succede. Chè debbe dirsi all' oggetto pe' tempi trascorsi: (III, 126, 1). —

Che debba dirsi di un monaco elevato a vescovo; se, cioè, debban succedergli i legittimi eredi, o il monastero: (*ivi*).

MONTI FAMILIARI (I) furono aboliti, perchè racchiudevano sostituzioni fedecommessarie. V. *Sostituzione volgare.* — Que' di maritaggi di alcune famiglie avevano prodotto l'abuso delle eccessive doti, per le quali le nobili famiglie non godenti a' monti o non potean decentemente maritare le loro donzelle, o maritandole, restavano depauperate: (III, 659, 12). — Furono perciò aboliti; ma non lo furono que' di opere pubbliche o di pietà, eccettochè per la parte che conteneva disposizioni per private famiglie: (III, 659, 16).

MORA (La) si contrae tanto colla intimazione, quanto colla convenzione: (IV, 31, 6). — È costituita dallo inadempimento della obbligazione dopo la interpellazione giudiziale o stragiudiziale: (IV, 188, 2). — È costituita dalla domanda di conciliazione: (IV, 188, 4). — Ha luogo ancora, quando si è fatto trascorrere il tempo determinato a fare o non fare qualche cosa: (IV, 33, 11; — IV, 191, 13). — Per gli effetti che produce. V. *Danni ed interessi*, *Buona fede*, *Condizione*, *Appalto*, *Gestor di negozj*, *Locazione*, *Mandato*, *Offerta reale*, *Obbligazioni alternative* e *Perdita della cosa dovuta.* — Effetti della mora per la prescrizione. V. *Prescrizione.*

MOROSITA' (Per la). V. *Condizione.*

MORTE (La). Come si pruova. V. *Atti di morte.* — Per la morte dell'assente. V. *Effetti dell' assenza.* — Per la morte del testatore quali effetti ne avvengano. V. *Legatarj* e *Legati.* — La morte del locatore, o del fittuario, se faccia sciogliere la locazione. V. *Locazione.* Per la morte del creditore come s' inscrivono le ipoteche. V. *Inscrizione.* — La morte del mandante, o del mandatario come fa sciogliere il mandato V. *Mandato.*

MORTI (I) nello spedale civile saranno registrati da' direttori di detti ospedali ne' registri che debbono tenere all' oggetto, ed indi l'uffiziale dello stato civile farà tutt'il resto che dalla legge si richiede per gli atti di morte: (I, 104, 7; — I, 141, 9). — Gli atti di morte per coloro che sono trapassati in un viaggio di mare si fanno da' capitani, o padroni di bastimenti, dall' uffiziale d'amministrazione, ed indi i detti atti saranno inviati a' ministri di Stato, i quali ne faranno pervenire copia agli uffiziali dello stato civile, che sono competenti: (I, 106, 1; — I, 142, 19).

MORTO (Il) impossessa il vivo; vale questa regola nelle successioni. V. *Successione.*

MULTA (La). Quando è dovuta dagli ufficiali dello stato civile. V. *Condanna* e *Opposizione*. — Negli stessi casi è dovuta ancora da' cancellieri comunali: (I, 85, 5). — Si paga anche da' notai. V. *Notai*.

MURATORI (I). Quando possono essere considerati come appaltatori, e quali dritti abbiano, trattandosi di opere per appalto da loro costruite. V. *Appalto* e *Privilegi*.

MURI (I). Quando sono parte del demanio pubblico. V. *Demanio pubblico*. — Come non vi erano comuni o divisorj presso i romani. V. *Edifizj*. — Per le nostre leggi attuali, se non sono comuni o divisorj, possono farsi divenir tali pagandosene il prezzo : (II, 251, 5 ; — II, 303, 19 ; — II, 303, 26). — Possono farsi comuni anche quando siano muri de' fondi di campagna o città : (II, 305, 7). — Si devono pagare secondo il di loro valore attuale : (II, 305, 11). — Si presumono comuni quelli che servono di divisione tra li cortili, i giardini, gli edifizj, ed anche quelli de' recinti de' campi, se non esistano titolo espresso, o segni manifesti escludenti la presunzione : (II, 251, 20 ; — II, 292, 14 ; — II, 292, 19). — Non sono comuni, se si estendono al di là del bisogno che fa mestieri al proprietario vicino, poichè la comunione non è rispetto all'altezza del muro, ma a quella dell' edificio : (II, 293, 13). — Si presumono però comuni, se s' innalzano al di sopra de' due eguali edificj laterali : (II, 293, 29). — Fabbricati tra due proprietà, non si presumono comuni, se vi esista uno spazio vòto tra il muro e 'l fondo dell' altro proprietario : (II, 292, 17). — Non si presumono comuni, quando una parte del muro è dritta ed a piombo dalla fronte esteriore e dall' altra parte presentano un piano inclinato ; o da una parte sola vi sia lo sporto del tetto ; o se si trovano cornicioni, o mensole di pietra messevi in tempo della costruzione, e che sporgono soltanto da una parte : (II, 251, 28 ; — II, 294, 5 ; — II, 294, 14). — Non sono comuni quando si giustifica con iscrittura legale, che un solo de' proprietarj ha fatta la spesa dell' innalzamento : (II, 294, 17). — Si presumono comuni, quando dividono fondi della stessa natura : (II, 295, 4). — Avendo bisogno di riparazioni, ciascun proprietario, essendo comuni, deve fare le spese a proporzione del dritto che vi rappresenta ; rinunciando alla comunione del muro che non serve di sostegno alla propria casa, si può essere esente da tale obbligazione : (II, 252, 21 ; — II, 296, 18 ; — II, 296, 21). — Crollando per colpa di uno de' vicini proprietarj, deve farsi da costui la spesa di costruzione in proporzione del suo carico, e de' dritti degli altri :

(II, 297, 15). V. *Proprietario*. — Se i muri sono oggetto di servitù attiva o passiva, cadendo, e ricostruendosi, fanno reintegrare la servitù: (II, 255, 14; — II, 312, 27; — II, 313, 1).

MUTI (I). Se possano contrarre matrimonio. V. *Matrimonio* e *Sordi*.

MUTUO (II) costituisce un contratto reale. V. *Contratti*. — È detto ancora prestito di consumazione. V. *Prestito*. — È un contratto, col quale uno consegna all' altro una data quantità di cose, le quali si consumano usandosi, col peso di restituirle della medesima specie e qualità: (V, 477, 11; — V, 506, 13). — Il titolo del mutuo non può che nella sola tradizione consistere: (III, 8, 2; — III, 8, 15). — Ha bisogno del consenso come ogni altro contratto: (V, 507, 6). — La consegna delle cose è di essenza nel mutuo; ma non è necessario che tale consegnazione sia *reale*: (V, 507, 15). — Trasferisce la proprietà della cosa mutuata al mutuatario; e perciò se questa perisce, si perde dal mutuatario: (V, 477, 17; — V, 508, 12; — V, 508, 15). — Può avere per oggetto solamente *cose fungibili*, e non già cose che devono restituirsi nell' individuo, poichè queste sono oggetto del comodato: (V, 478, 3; — V, 509, 1; — V, 509, 4). — Pel mutuo fatto da' figli di famiglia. V. *Patria potestà*. — Le cauzioni date agl' impiegati sono considerate come semplice mutuo. V. *Privilegi*.

MUTUO (Effetti del). L'obbligazione che risulta da un prestito di danari è sempre della medesima somma numerica espressa nel contratto, e deve restituirsi dal debitore nella moneta corrente nell' atto del pagamento: (V, 478, 11; — V, 509, 11; — V, 509, 19.). — Se il mutuo ha avuto per oggetto metalli in verghe, deve restituirsi nella stessa specie e quantità; e lo stesso dee dirsi per quello di derrate: (V, 479, 1; — V, 510, 7; — V, 510, 13). — Sebbene sia di sua natura gratuito, pure può avere altri titoli pe' quali sorga una legittima ragione di esigere qualche cosa dippiù del capitale, e ciò nasce dal *lucro cessante*, e *danno emergente*. Dicesi in questo caso *mutuo ad interesse*: (V, 481, 1). V. *Lucro* e *Danno*. — Per le nostre leggi è permesso stipularsi interesse, tanto di derrate, che di denaro, o di altre cose mobili: (V, 482, 18; — V, 513, 5; — V, 513, 8). — Stipulandosi l'interesse per un capitale, che non si può ripetere, fa nascere la costituzione di rendita. V. *Rendita costituita*.

MUTUO. Obbligazioni del mutuante. Il mutuante ha la stessa risponsabilità del comodante nel palesare i difetti della cosa mutuata: (V, 479, 8; —

V, 511, 1). — Non può domandare le cose mutuate prima del tempo stabilito: (V, 479, 20; — V, 511, 4; — V, 511, 6). — Non essendosi stabilito il tempo della restituzione, ed essendosi detto che il mutuatario pagherà quando *potrà*, *o ne avrà i mezzi*, il mutuante può far fissare un termine dal giudice per ottenere la restituzione: (V, 480, 1; — V, 512, 1; — V, 512, 3).

MUTUO. Obbligazioni del mutuatario. Il mutuario deve obbligarsi a restituire una egual quantità di cose della medesima specie di quella che riceve: (V, 507, 1). — Non essendovi termine stabilito, il mutuatario può avere accordata dal giudice una dilazione secondo le circostanze: (V, 480, 5; — V, 511, 16). — È tenuto a restituire le cose nella stessa qualità, e quantità, quando è venuto il tempo stabilito, o quando questo tempo è stato determinato dal giudice: (V, 480, 7; — V, 512, 8). — Il mutuatario è obbligato di pagare il valore delle cose mutuate, consistenti in derrate, verghe metalliche, o mercanzie, quando non può restituirle in ispecie: (V, 480, 11; — V, 512, 12). — Se non restituisce il mutuo al termine convenuto, è obbligato a pagare l'interesse dal giorno della domanda giudiziale: (V, 480, 19; — V, 512, 17). — Avendo pagati interessi non convenuti, non può ripeterli, nè imputarli sul capitale: (V, 483, 1; — V, 514, 2; — V, 514, 4). — Se non fu determinato nè il tempo, nè il luogo, la restituzione del mutuo deve farla secondo il valore corrente nel tempo, e nel luogo in cui il prestito fu fatto; ed all'opposto secondo il valore del tempo e del luogo della restituzione: (V, 480, 19; — V, 512, 15). — Quali interessi deve pagare. V. *Interesse*.

NASCITA (Per gli atti di). V. *Atti di nascita*. — La nascita ritardata se può ammettere il rifiuto di paternità. V. *Paternità* e *Filiazione*. — Per la nascita nascosta. V. *Paternità* e *Filiazione*. — Per gli atti di nascita de' proietti. V. *Proietti*.

NATI IN UN VIAGGIO DI MARE (Gli atti di nascita pe' fanciulli) si fanno dall'ufficiale di amministrazione, se la nascita avviene su i bastimenti dello Stato; o dal capitano, proprietario o padrone, se avviene su di un bastimento di negozianti, tra ventiquattro ore, in presenza del padre, se vi si ritrovi, e di due testimoni presi tra gli ufficiali del bastimento: (I, 89, 8; — I, 125, 24). — Verranno scritti a piè del ruolo dell'equipaggio: (*ivi*). — Al primo porto che prenderanno i detti bastimenti, si devono lasciare due copie degli atti di nascita o nella deputazione di salute se il porto è del regno, o al console nazionale se il

porto è straniero : (I, 90, 5 ; — I, 126, 8). — Una delle additate copie verrà rimessa al ministro di Stato, da cui dipendono i consoli o le deputazioni di salute, affinchè questi le possa rimettere all' uffiziale dello stato civile dell' ultimo domicilio del padre se è noto, o della madre : (I, 90, 19 ; — I, 126, 14). — Le dette copie sono autentiche, perchè estratte dal ruolo del bastimento; e perchè sono sottoscritte da coloro che ricevettero gli atti di nascita : (*ivi*). — Se il bastimento approdi nel luogo di disarmamento, il ruolo dell' equipaggio sarà depositato alla deputazione, la quale trasmetterà la copia dell' atto di nascita al ministro dello stato civile competente : (I, 91, 1 ; — I, 127, 17 ; — I, 127, 25). V. *Uffiziale dello stato civile.*

NATURA DEGL' IMMOBILI IPOTECATI (La) debb' essere specificata nel costituirsi la ipoteca. V. *Ipoteca convenzionale.*

NATURALI LEGGI (Le). Quali siano. V. *Leggi.*

NATURALIZZAZIONE (La) è un atto mercè del quale un forestiere ottiene gli stessi dritti e privilegi di cui godono coloro che sono nati nel regno : (I, 71, 6). — Si ottiene dallo *spatriato*, dopo averne ricevuta dal nostro governo l'autorizzazione, e mercè il trascorrimento de' termini prescritti dal nostro pubblico dritto : (I, 55, 10). — La naturalizzazione del nazionale in paese straniero gli fa perdere i dritti civili : (I, 72, 3). V. *Condanna* e *Dritti civili.*

NAUFRAGATI BENI (I). A chi appartengono. V. *Demanio pubblico* e *Beni.*

NAVI (Le) ed i navigli sono mobili. V. *Beni mobili.* — Possono essere ipotecati. V. *Ipoteca.*

NAZIONALI (I) son tutti i nati nel regno, ed essi soli godono propriamente i dritti civili e politici : (I, 53, 30 ; — I, 63, 15 ; — I, 64, 1). — Avendo perduta la nazionalità, rientrando nel regno, possono ricuperarla : (I, 59, 19 ; — I, 72, 13). — I nazionali che riacquistano la nazionalità, se ne possono avvalere dopo adempiute le condizioni espresse dalla legge, e solamente per lo esercizio de' dritti verificati dopo il riacquisto della nazionalità : (I, 60, 11 ; — I, 72, 22). — I nazionali residenti in paese straniero sono soggetti alle nostre leggi, circa lo stato e la capacità della persona : (I, 17, 5). — Possono disporre de' beni situati in paese straniero a norma delle leggi della nazione dove i beni son posti, non ostante che le facoltà sieno più o meno estese di quelle che gli son concedute dalle leggi patrie : (I, 33, 25). V. *Leggi reali.* — Contrattando cogli stranieri in paese estero, saranno

convenuti innanzi a' tribunali del regno: (I, 57, 21). — Possono far arrestare gli stranieri non domiciliati nel regno, in vigor di condanne pronunziate in di loro favore, dopo la scadenza o esigibilità di un debito, e per ordine del presidente del tribunale civile: (I, 57, 26). V. *Straniero* e *Obbligazione*. — Morendo fuori regno, possono fare il testamento *olografo* a norma delle regole stabilite dalle nostre leggi all' oggetto, ed avrà effetto nel regno pe' beni in esso esistenti: (III, 396, 6; — III, 618, 11). — Per gli altri loro dritti e doveri. V. *Dimora*, *Domicilio*, *Dritti civili*, *Figli naturali*, *Forma degli atti*, *Impieghi*. — Per le donne nazionali. V. *Donna maritata* e *Vedova*.

NAZIONALI LEGGI (Le). Quali siano. V. *Leggi civili patrie*.

NAZIONE. V. *Dritto privato o civile*.

NECESSARIO DEPOSITO (Il). Qual sia, e quando avviene. V. *Deposito*.

NECESSARIO DOMICILIO (Il). Qual sia. V. *Domicilio*.

NECESSARIO GIURAMENTO (Pel). V. *Giuramento*.

NEGATIVA CONDIZIONE (La). Quale sia. V. *Condizione* e *Obbligazione*.

NEGLIGENZA (La) costituisce colpa in chi amministra, o in chi commette danno. Cosa produce. V. *Quasi-contratti*, *Quasi-delitti*, *Fittuario*, *Garanzia* e *Gestor di negozj*.

NEGOZIANTI. V. *Mercatanti*. — Se possan essere restituiti in intero, essendo minori. V. *Minori*.

NEGOZIO (Il) o causa. Cosa era nella romana giurisprudenza, ed in che consisteva: (IV, 9, 5). V. *Contratti*.

NEGOZIO (Il). Quando è permesso all' emancipato. V. *Emancipato*.

NICCOLO' V (Il papa) fece una bolla intorno alla costituzione di rendita. V. *Rendita constituita*.

NIDA (La caccia nelle). Se possa farsi. V. *Caccia*.

NIPOTI (I) non possono contrarre matrimonio co' zii. V. *Matrimonio*. — Possono essere sostituiti nella quota disponibile dagli ascendenti, e dagli zii. V. *Disposizioni permesse*, ec., *Fratello* e *Sorella*. — Vanno alle volte compresi sotto il nome di figli. V. *Figli*. — Se possono essere arrestati e da chi. V. *Arresto personale*.

NOBILTA' (Le persone che godono) possono instituire maioraschi. V. *Maioraschi*.

NOLO (Il dare a) è la locazione de' mobili. V. *Locazione*.

NOMINA DEL TUTORE (La). Quando avviene. V. *Tutela*, *Tutore* e *Divisione fra i coeredi*. — Deve essere omologata dal tribunale civile, e provocata di uffizio dal procuratore regio, se vi ha luogo: (I, 660, 8). — La nomina del consulente giudiziario se deve esser omologata. V. *Consulente giudiziario*, *Prodigo* e *Interdizione*.

NOMINATI CONTRATTI (I). Cosa erano. V. *Contratti*.

NORMA (La). Cosa sia. V. *Giusto* e *Legge*.

NOTAI (I) sono i soli uffiziali competenti a notificare gli atti rispettosi: (I, 265, 13). V. *Atto rispettoso*, *Consenso de' genitori* e *Matrimonio*. — Quando sono dispensati dalla tutela. V. *Esclusione dalla tutela*. — Sono scelti a fare la divisione della eredità fra i coeredi; ed insorgendo quistioni tra essi, li rinvieranno al giudice commessario destinato dal tribunale per le operazioni della divisione: (III, 69, 16; — III, 278, 3). V. *Divisione fra i coeredi*. — Ne' testamenti mistici devono formare l' atto di soprascrizione sulla carta medesima, o sul foglio che serve d' involto a detti testamenti, e questo atto deve esser da loro formato nel medesimo contesto, e senza deviare ad altri atti: (III, 389, 5; — III, 599, 11). — Devono formare l' atto di soprascrizione di proprio carattere, se non hanno il permesso di avvalersi di un amanuense: (III, 601, 12). — Devono esprimere la dichiarazione del testatore, che non sa scrivere, o che non può scrivere per impedimento sopraggiuntogli: (III, 389, 9; — III, 599, 11). — Sotto pena di nullità non possono ricever atti, ne' quali egli, i suoi congiunti, o affini in linea retta sieno parti. Non possono nè anche ricevere disposizioni a loro favore: (III, 621, 17). — Rendono nulli gli atti, e sono soggetti alla multa di ducati quindici per ogni contravvenzione, se fanno un atto con altri notai loro congiunti, o affini: (III, 622, 5). — Non possono ricevere alcun atto fuori la provincia o valle in cui hanno la loro residenza: (III, 622, 16). — Devono chiamare per testimoni dell' atto quelli che sono domiciliati nel distretto del comune dove l' atto viene solennizzato: (III, 622, 19). — Devono sottoscrivere i testamenti foglio per foglio unitamente a' testimoni ed al testatore: (III, 623, 1). — Devono far precisa menzione del luogo, della data e dell' ora in cui sono fatti i testamenti per atto pubblico: (III, 623, 7). — Fanno nulli gli atti, di cui non danno lettura, unitamente alle aggiunzioni, e variazioni, ed apostille, e pagano la multa per detta mancanza: (III, 623, 12). — Devono conoscere il testatore di cui stipulano il testamento, e devono ciò dichiarare; altrimenti gli atti

saranno nulli. Non conoscendolo, possono richiedere l'intervento di due persone a loro note: (III, 623, 15). — Gli atti saranno anche nulli, se esercitano il di loro impiego dopo di essere stati sospesi, o dopo di aver accettato un impiego incompatibile colla loro carica, o dopo che sono stati traslocati altrove: (III, 623, 20). — Dando fuori copie autentiche di prima edizione, o le ulteriori del contratto di matrimonio, che è soggiaciuto a cambiamenti per mezzo di controscritture, devono nella copia che danno fuori trascrivere il detto cambiamento, o la controscrittura, sotto pena de' danni ed interessi verso le parti, ed altre pene più gravi, se vi ha luogo: (V, 9, 23; — V, 54, 5). — Non possono divenire cessionarj delle liti, ragioni ed azioni, che sono di competenza del tribunale, nella di cui giurisdizione esercitano le loro funzioni. V. *Vendita*. — Debbono tra venti giorni inscrivere la legale ipoteca delle doti delle donne, di cui hanno rogato l'atto autentico di matrimonio. V. *Ipoteca legale* e *Ipoteca gradi*, ec. — Quando possono essere arrestati. V. *Arresto personale*. — Quando non sono ammessi alla cessione de' beni. V. *Cessione de' beni*. — Se possano ricevere per donazione. V. *Donazioni*. — Quali altri doveri abbiano. V. *Camere notariali*, *Copie*, *Giudici di circondario* e *Inscrizione*.

NOTE D' INSCRIZIONE (Le). Come si fanno e quando. V. *Inscrizione*.

NOTIFICAZIONE PER ATTI DI MATRIMONIO (La) è un avvertimento pubblico, che i futuri sposi vanno ad unirsi in matrimonio: (I, 92, 10; — I, 129, 22). — Si fa per dare maggiore pubblicità alla solenne promessa di matrimonio, e per iscoprire gl' impedimenti civili, che possano esservi: (I, 92, 11). — Deve contenere precise notizie intorno alla individualità delle persone che contraggono il matrimonio: (I, 92, 15). — Il foglio, che contiene la notificazione, deve restare affisso quindici giorni alla porta della municipalità del domicilio degli sposi. I quindici giorni devono incominciare dalla domenica, e terminare all'altra domenica: (I, 92, 23; — I, 129, 22). — La notificazione deve poi inserirsi, parola per parola, in un verbale, col quale si attesterà, che la notificazione è stata affissa, con esser decorso il termine stabilito dalla legge: (I, 92, 28; — I, 130, 2). — Dev' esser fatta ne' diversi domicilj de' due sposi, se i medesimi lo abbiano in luoghi diversi: (I, 268, 26; — I, 315, 21). — Se siasi fatta in più luoghi, perchè gli sposi aveano domicilj diversi, devesi produrre certificato dell' ufficiale di ciascun luogo, per dimostrare di non esservi stata opposizione: (I, 94, 13; — I, 130, 21). — Deve farsi anche ne' luoghi di

residenza degli sposi. V. *Residenza.* — Può essere dispensata dal Re, e può esserne abbreviato il termine: (I, 269, 8; — I, 315, 17). — Può farvisi opposizione, e come. V. *Opposizione.* — Dove si faccia pe' matrimonj de' militari. V. *Militari* e *Promessa solenne di matrimonio.*

NOTORIETA' (Gli atti di) per causa di matrimonio di coloro i quali ignorano la sorte de' genitori, o per altre ragioni, chi debba farli, e come si facciano. V. *Giudici di circondario* e *Matrimonio.*

NOVAZIONE (La) de' debiti fa estinguere le obbligazioni. V. *Obbligazioni.* — È la sostituzione di un nuovo debito all'antico che rimane estinto: (IV, 86, 18). — In quante specie era divisa nel dritto romano: (IV, 88, 7). — Come viene regolata delle nuove leggi: (IV, 88, 17). — Si fa in tre maniere, 1. col surrogare un nuovo debito all'antico; 2. col sostituire un nuovo debitore all'antecedente; 3. col surrogarsi un nuovo creditore all'antico, verso cui il debitore è liberato: (IV, 87, 24; — IV, 368, 1; — IV, 368, 8). — Quante volte la prima obbligazione è condizionale, la novazione allora ha luogo, quando la condizione si avvera: ed all'opposto, se l'obbligazione pura si trovi sotto condizione, il primo debito non si estingue che all'avvenimento della condizione: (IV, 87, 3; — IV, 369, 11). — Si esamina la quistione, se convertendosi un mutuo in capitale di rendita costituita, il mutuo estinto rimanga, ove altrimenti non risulti la chiara volontà di novare: (IV, 369, 20). — Siccome la novazione fa contrarre una nuova obbligazione, così deve avvenire fra persone capaci di contrarre: (IV, 87, 1; — IV, 370, 19). — La novazione non si presume; ma deve risultare chiaramente dall'atto in modo da non lasciar dubbio che i contraenti abbiano avuto intenzione di novare: (IV, 87, 13; — IV, 370, 22). — La novazione che si fa col sostituire un nuovo debitore, può effettuarsi senza il consenso del primo: (IV, 88, 3; — IV, 371, 2). — Se il creditore solidario possa novare. V. *Solidalità.* — Non vi è novazione per la semplice indicazione fatta dal debitore di una persona che debba pagare in sua vece, o fatta dal creditore di una persona che debba per lui ricevere: (IV, 87, 6; — IV, 379, 1; — IV, 379, 6). — In che differisce, ed in che è comune colla delegazione. V. *Delegazione.*

NOVAZIONE (Effetti della). Produce l'annullamento de' privilegi e delle ipoteche, se il creditore non faccia espressamente la sua riserba all'oggetto: (IV, 89, 26; — IV, 381, 12; — IV, 381, 15). — Se la novazione si effettua

tra il creditore ed uno de' debitori solidali, i privilegi e le ipoteche dell'antico credito non possono riservarsi, se non su i beni di colui che contrae il nuovo debito: (IV, 90, 6; — IV, 382, 1). — Effettuandosi colla sostituzione di un nuovo debitore, i privilegi, e le ipoteche primitive del credito non possono passare su i beni del nuovo debitore: (IV, 90, 11; — IV, 381, 19). — Novandosi un antico credito, se il nuovo fosse maggiore, le ipoteche primitive, in caso di riserba del creditore, non sussistono che sino alla concorrenza del vecchio debito: (IV, 381, 15). — Avvenendo la novazione fra il creditore ed uno de' debitori solidali, i condebitori restano liberati; la novazione fatta col debitore principale libera i fideiussori. Se però il creditore esiga l'adesione de' condebitori, o de' fideiussori, e costoro si ricusino all'uopo, sussiste l'antico credito: (IV, 90, 12; — IV, 382, 4; — IV, 382, 10). V. *Creditori*.

NOZZE (Le) producono l'emancipazione. V. *Emancipazione*. — Quali altri effetti producono. V. *Matrimonio*, *Dritti e doveri fra coniugi*, *Contratti di matrimonio*, *Ipoteca legale*, *Ipoteca gradi ed effetti*, e *Paternità*, ec. — Quando devono essere dispensate e da chi. V. *Matrimonio* e *Facoltà di dispensare*. — Le spese per nozze non entrano in collazione. V. *Collazione*.

NULLITA' (La) de' contratti che offendono l'ordine pubblico è esistente sempre, tuttochè la legge non l'abbia espressamente pronunziata: (I, 39, 21). — Nè può essere giammai sanata, ma può sanarsi quella che avviene ne' contratti per interessi privati: (I, 40, 3). — La nullità degli atti o de' giudizj dalla moglie sostenuti senza l'autorizzazione del marito, può essere opposta dalla stessa moglie, dal marito, o da' loro eredi: (I, 286, 8; — I, 361, 6; — I, 361, 8). — Questa nullità è relativa, perchè introdotta pel solo favore de' coniugi: è assoluta nel senso che i coniugi possono allegarla in ogni stato di causa: (I, 286, 10). V. *Autorizzazione*. — La nullità degli atti de' prodighi quando avviene, e quali effetti produce. V. *Prodighi*. — La nullità delle divisioni quando avvenga, e che cosa produca. V. *Divisione fra i coeredi* e *Divisione fatta dagli ascendenti*. — Quando avviene per mancanza di formalità. V. *Formalità*. — La nullità dell'ipoteca convenzionale, e della inscrizione come si operi, e quando avvenga. V. *Ipoteca convenzionale* e *Inscrizione*. — Quella della vendita quando accada. V. *Vendita*.

NULLITA' O RESCISSIONE (La) delle obbligazioni le fa estinguere. V. *Obbligazioni*. — La nullità de' contratti può riguardare la qualità delle persone

intervenienti all' atto, la natura della cosa che n'è l' obbietto, o la forma colla quale l'atto si è disteso: (IV, 105, 9). — Che dinota nel suo vero significato; ed a quale cosa era un tal nome applicato dal dritto romano: (IV, 103, 1). — Come vale in senso legale lo stesso che *invalidità* o *inutilità*: (*ivi*). — La nullità poi o è *assoluta* o *relativa*; quale sia la nullità assoluta: quale la relativa: come s' incorra nell' una, o nell' altra: (IV, 103, 12). — Quando può essere saldata, essendo nullità di forma. V. *Donazioni*, *Eredi* e *Mandato*. — In che differisce dalla rescissione di un atto: (IV, 106, 1). — Quando, ed in quali contratti avveniva per dritto romano: (IV, 106, 6). — Per le nuove leggi non ha luogo per gli atti validi, i quali solamente possono soggiacere a rivocazione, a rescissione, a caducazione: (IV, 108, 1). V. *Donazioni* e *Testamenti*. — Spiegasi, perchè l'errore, la violenza, ed il dolo diconsi causa di nullità: (IV, 108, 13). — In quali casi può avvenire. V. *Donazioni*, *Vitalizio* e *Mandato*. — Questa nullità di cui si parla non devesi confondere coll' azione in nullità propriamente detta: (IV, 110, 18). — L' azione per *annullare* o per *rescindere* un contratto dura dieci anni, quando non ha per oggetto un contratto, per lo quale leggi particolari la ristringono a minor tempo: (IV, 111, 12; — IV, 428, 13). — Questo tempo comincia a decorrere dal momento che si è scoverto il dolo, o l'errore, o dal momento in cui è cessata la violenza. Relativamente poi agl' interdetti, ed a' minori, il tempo decorrerà dal giorno in cui è tolta la interdizione, o dal giorno che comincia la maggiore età: (IV, 111, 18; — IV, 428, 16; — IV, 429, 3). — Trattandosi di donne maritate, questo tempo comincia a decorrere dal giorno, in cui resta sciolto il matrimonio: (*ivi*). — Quando può intentarsi da' minori l'azione in nullità, e per quali cause. V. *Minori* e *Restituzione in intero*.

NUNCIAZIONE DI NUOVA OPERA (La) avviene quando si vuole impedire l'alterazione dello attuale stato de' luoghi da un comproprietario che ne viene offeso: (II, 306, 14). — Si promuove con giudizio possessorio: (II, 306, 16). — Ha per oggetto solamente i lavori principiati: (*ivi*). — È stata introdotta per una precauzione ad impedire il male futuro. Appena perciò *nunciata*, fa sospendere il lavoro: (II, 306, 24).

OBBLIGATORIE LEGGI (Le). Quando divengono tali, ed in qual modo. V. *Leggi civili patrie*.

OBBLIGAZIONI (Le) dallo straniero contratte col nazionale, sia nell' estero, sia nel regno, sono sotto la giurisdizione de' tribunali del regno, se il nazio-

nale lo voglia, ancorchè lo straniero risegga altrove: (I, 57, 1; — I, 63, 3; — I, 63, 8). V. *Straniero*.

OBBLIGAZIONI (Le) nascenti dal matrimonio. Quali sieno. V. *Matrimonio*, *Paternità*, *Patria potestà*, *Figli*, *Dritti e doveri de' coniugi*, *Donna maritata*, *Autorità maritale*, *Moglie*, *Marito*, *Madre e Padre*.

OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE (Le) sono quelle che impongono il dovere di dare o fare una delle due o più cose, in modo che facendone una, si rimane libero dall' obbligo contratto: (IV, 46, 16; — IV, 281, 20). — L' obbligazione non è alternativa, quando si promettono con particella disgiuntiva due diverse somme di danaro: (IV, 282, 1). — Non è nè anche alternativa, quando si promette di pagare o in fondi o in danaro: (*ivi*). — Le obbligazioni alternative divengono *pure* e *semplici*, se una delle due cose promesse non poteva essere oggetto di obbligazione: (IV, 47, 17; — IV, 283, 5). — Divengono *pure* e *semplici* anche nel caso che una delle due cose dovute perisce, e non può essere più consegnata, quando anche ciò accada per colpa del debitore. Il prezzo di questa cosa non può essere offerto in suo luogo: (IV, 48, 6; — IV, 283, 7; — IV, 283, 15).

OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE (Effetti delle). Fanno che il debitore resti liberato col consegnare una delle due o più cose a sua scelta, se non sia convenuto il contrario: (IV, 47, 3; — IV, 282, 13). — Fanno che il debitore sia liberato, consegnando una delle due cose che si devono; ma non fanno che il creditore possa esser costretto a ricevere parte dell' una, e parte dell' altra: (IV, 47, 10; — IV, 282, 16; — IV, 283, 1). — Fanno che il debitore paghi il prezzo di quella delle due cose, che fu l' ultima a perire, se ambedue le cose dovute son perite, ed il debitore sia in mora riguardo ad una di esse: (IV, 48, 10; — IV, 283, 11). — Se può ripetersi la cosa legata, pagata per errore, ed esercitare il dritto di scelta: (IV, 284, 4). — Da chi dovea a scelta sua o la cosa o il prezzo, si potrà ripetere ciò che ha dato per errore supponendo che si dovea il prezzo, e non la cosa, o il contrario: (IV, 284, 23). — Quando la scelta sia stata accordata al creditore, allora, se una cosa soltanto sia perita senza colpa del debitore, il creditore deve ricevere quella che è rimasta; se poi il debitore sia in colpa, il creditore può chiedere la cosa rimasta o il prezzo; se finalmente sono perite ambedue le cose, allora, essendo il debitore in colpa, il creditore può, a sua scelta domandare il prezzo dell' una, o dell' altra: (IV,

48, 13; — IV, 285, 10). — Le obbligazioni alternative si estinguono, se ambedue le cose dovute periscono senza colpa del debitore: (IV, 49, 1; — IV, 285, 18). — Valgono gli stessi principj, ne' casi in cui più di due cose sono comprese nella obbligazione alternativa: (IV, 49, 4; — IV, 285, 21). V. *Debitori.*

OBBLIGAZIONI A TERMINE (Le) conferiscono un dritto certo al creditore, ma gl'impediscono di sperimentarlo fino al trascorrimento del termine: (IV, 45, 3; — IV, 277, 16). — Essendo a *termine*, fanno che non possono esigersi prima della scadenza dello stesso, e che il debitore non può ripetere ciò che ha anticipatamente pagato: (IV, 45, 15; — IV, 277, 17). — Le obbligazioni a *termine* possono essere anche condizionali; quali effetti si avverano in questo caso? (IV, 278, 1). V. *Termine.*

OBBLIGAZIONI CHE SI CONTRAGGONO SENZA CONVENZIONE (Le) formansi per se stesse, a cagione di un fatto che riguarda colui il quale per mezzo di esso rimane obbligato: (IV, 548, 11). — Quante specie se ne conobbero dal dritto romano? (IV, 549, 5). — Secondo le nostre nuove leggi si contraggono o per sola autorità della legge, o per un fatto dell'uomo. Si contraggono per sola autorità della legge quelle che si formano involontariamente, come tra i proprietarj vicini, tra i tutori ed i minori, e tra gli altri amministratori co' loro amministrati. Si contraggono pel solo fatto dell'uomo, quando nascono da un fatto personale di colui che resta obbligato, e provengono da' *quasi-contratti*, e da' *quasi-delitti* (IV, 549, 17). V. *Quasi-contratti*, *Quasi delitti* e *Gestor di negozj.*

OBBLIGAZIONI CON CLAUSOLA PENALE (Le). Quali siano, e quando avvengano. V. *Clausola penale.*

OBBLIGAZIONI CONDIZIONALI. Le obbligazioni possono essere *pure e semplici*, e sotto *condizione*: (IV, 40, 3). — Sono *condizionali* quando si fanno dipendere da un avvenimento futuro ed incerto, o tenendole sospese fino a che l'avvenimento accade, o risolvendole se l'avvenimento succeda o non succeda: (IV, 40, 4; — IV, 218, 15; — IV, 219, 2). V. *Condizioni* e *Modo.* — Contenendo condizioni impossibili, o contrarie a' buoni costumi, sono nulle; ma se contengono una condizione di non fare una cosa impossibile, si rendono obbligazioni *pure e semplici*: (IV, 40, 18; — IV, 224, 16; — IV, 225, 3). — Le obbligazioni sono nulle se sono state contratte sotto una *condizione potestativa*: (IV, 41, 2; — IV, 225, 6; — IV, 225, 9). — Quelle

che dipendono da una condizione *sospensiva* si verificano dopo avverato l'adempimento; ma quelle che dipendono da un avvenimento ignoto, tuttochè dipendenti dalla condizione sospensiva, hanno effetto dal giorno in cui furono contratte: (IV, 43, 8; — IV, 239, 1; — IV, 239, 9). — Quando è stata contratta l'obbligazione sotto una condizione sospensiva, la cosa che forma il soggetto della convenzione, rimane a rischio del debitore, che non si è obbligato di consegnarla se non nel caso dell'evento della condizione: (IV, 43, 12; — IV, 240, 3; — IV, 240, 16). — Se la cosa è interamente perita senza colpa del debitore, l'obbligazione è estinta: (*ivi*). — Se la cosa è deteriorata senza colpa del debitore, il creditore ha la scelta o di sciogliere l'obbligazione, o di esigere la cosa nello stato in cui si trova, senza diminuzione di prezzo: (*ivi*). — Se la cosa è deteriorata per colpa del debitore, il creditore ha il dritto o di sciogliere l'obbligazione, o di esigere la cosa nello stato in cui si trova insieme co' danni ed interessi: (*ivi*). — Le obbligazioni corredate di *condizione risolutiva*, sono perfette fin dal momento che si contraggono. Se però la condizione si avvera, debbon le cose tornare al pristino stato: (IV, 44, 2; — IV, 241, 1; — IV, 241, 8). V. *Condizioni*. — Se la obbligazione sia sottoposta a condizione *negativa*, quali effetti produce: (IV, 228, 9). — Essendo un'obbligazione sottoposta alla condizione di *fare* o *non fare* a beneficio di una o più persone, devesi adempire tutto ciò ch'è stato ingiunto: (IV, 229, 27).

OBBLIGAZIONI CONVENZIONALI (Le) furono distinte per dritto romano in *naturali*, *civili*, *e miste*: (IV, 11, 6). — Nascono dalla legge; dalla natura; dal fatto dell'uomo, che può esser *lecito* o *illecito*. Essendo il fatto *lecito*; costituivano per dritto romano un *contratto*; essendo *illecito*, costituivano un *delitto* o *maleficio*. Se nascevano poi da un consenso tacito, costituivano i *quasi-contratti*: (IV, 11, 12). — Come formavano i *delitti*, ed i *quasi-delitti*: (*ivi*). V. *Contratti*, *Convenzioni* e *Patti*.

OBBLIGAZIONI CONVENZIONALI (Per gli effetti delle). V. *Convenzione*.

OBBLIGAZIONI CONVENZIONALI (Qual'oggetto debbano avere le). Devono avere per oggetto una cosa determinata, almeno nella sua specie: (IV, 25, 10; — IV, 173, 5). — Possono comprendere la quantità incerta delle cose, perchè possa determinarsi: (*ivi*). — Non è poi necessario che la quantità costitutiva dell'oggetto dell'obbligazione sia determinata nello stesso contratto: (IV,

173, 10). — Potendosi validamente contrarre un'obbligazione indeterminata in quanto all'individuo, ne segue che ciascuna delle cose comprese nel genere può esser data in pagamento, quando sia buona, e mercatabile: (IV, 173, 13). — Ne segue ancora, che la estinzione, o la perdita di tali cose dopo contratta l'obbligazione, non nuoce al creditore: (IV, 173, 20). — Che s' intende sotto il nome di specie, trattandosi di obbligazioni convenzionali. V. *Specie*. — Le obbligazioni convenzionali possono comprendere le cose future; ma non possono avere per oggetto le rinunzie ad una successione non aperta: (IV, 26, 7; — IV, 174, 5; — IV, 174, 9). V. *Successione*, *Rinunzia* e *Quota*.

OBBLIGAZIONI CONVENZIONALI (Quando sono valide le). Le obbligazioni formate senza causa, o fondate sopra una causa falsa o illecita, non possono avere alcuno effetto: (IV, 27, 3; — IV, 178, 16; — V, 178, 20). — Perchè un' obbligazione sussista, non è necessario che la causa sia espressa nell'atto all'uopo formato; basta che possa arguirsi: (IV, 179, 7). — Se si allega che l' obbligazione sia stata formata senza causa, devesi provare da chi si allega, poichè si presume che la stessa fu contratta con causa: (*ivi*). — Se la causa espressa in un'obbligazione si verifichi falsa, il contratto non è meno valido; ove poi la causa sia vera ma illecita, l'obbligazione non è valida: (IV, 180, 1). — Causa sufficiente di un' obbligazione è anche il desiderio di soddisfare a' principj di onore e di delicatezza, o a' sentimenti d' equità: (IV, 180, 10). — Ove si contragga obbligazione per una determinata causa, che svanisca priachè il debitore cominci a dovere, la di costui obbligazione cessa: (IV, 180, 15). — Circa l'errore nella causa. V. *Errore*. — Che debba intendersi per causa, e quando sia lecita, o illecita. V. *Causa* e *Contratti*.

OBBLIGAZIONI DELL'ENFITEUTA (Per le). V. *Enfiteusi*.

OBBLIGAZIONI DELL' EMANCIPATO (Per le). V. *Emancipato*.

OBBLIGAZIONI DI DARE. Le obbligazioni di dare un oggetto determinato includono quelle di consegnare la cosa e conservarla da buon padre di famiglia, fino al momento della consegna della cosa: (IV, 28, 15; — IV, 184, 16; — IV, 185, 1). — L' obbligo di vegliare alla conservazione della cosa, tanto se la convenzione abbia per oggetto solamente l' utilità di una delle parti, quanto se abbia per oggetto la loro utilità comune, sottopone colui, che ne ha il carico, ad impiegarvi tutta la diligenza di un buon padre di famiglia. Come si è esteso quest' obbligo: (IV, 29, 1; — IV, 185, 10). V. *Debitori*. — L'obbligazione di con-

segnare la cosa è perfetta col solo consenso de' contraenti. Tale obbligazione costituisce proprietario il creditore, e fa che la cosa resti a di lui pericolo dal momento in cui dovrebbe essere consegnata, quantunque non sia seguita la tradizione: purchè il debitore non sia in mora a consegnarla; nel qual caso la cosa rimane a di lui rischio: (IV, 30, 18; — IV, 185, 18; — IV, 186, 9). — Il creditore può rivendicare dalle mani del terzo, la cosa che il proprietario obbligossi di consegnargli: (IV, 186, 5). V. *Mora* e *Debitori*. — Gli effetti della obbligazione di dare o consegnare la *cosa immobile* sono regolati nel titolo della *vendita*, ed in quello de' *privilegi e delle ipoteche*: (IV, 31, 24; — IV, 188, 8). V. *Vendita*, *Privilegi* e *Ipoteca*. — Se la cosa, che taluno si è obbligato di dare o di consegnare successivamente a due individui, sia *puramente mobile*, quegli fra essi cui ne fu dato il possesso reale sarà preferito, e resterà proprietario, ancorchè il suo titolo sia posteriore di data; purchè il possesso sia di buona fede: (IV, 32, 12; — IV, 188, 11; — IV, 188, 17). — I mobili incorporali poi, come le azioni, i dritti, ed i crediti, non danno la preferenza a colui al quale ne fu dato il possesso: (IV, 189, 3). — Le obbligazioni di dare sono sempre divisibili: (IV, 302, 10). V. *Obbligazioni divisibili*.

OBBLIGAZIONI DI FARE O DI NON FARE (Le), nel caso che il debitore non adempia si risolvono nel risarcimento de' danni, ed interessi: (IV, 32, 18; — IV, 189, 13; — IV, 190, 1). V. *Creditori* e *Danni ed interessi*. — Per quelle di non fare, colui che vi contravviene è tenuto a' danni ed interessi pel solo fatto della contravvenzione: (IV, 33, 5; — IV, 191, 1; — IV, 191, 5). V. *Danni ed interessi*. — Le obbligazioni di fare o non fare sono sempre divisibili: (IV, 301, 13). V. *Obbligazioni divisibili*.

OBBLIGAZIONI DIVISIBILI (Effetti delle). Le obbligazioni, essendo capaci di divisione, si debbono eseguire fra il creditore ed il debitore, come se fossero indivisibili. La divisibilità non è applicabile che a' loro eredi, i quali non possono ripetere il debito, nè sono tenuti a pagarlo se non per la rata delle quote ereditarie, o per quella parte nella quale rappresentano il creditore, o il debitore: (IV, 63, 16; — IV, 303, 6; — IV, 303, 11). — Tuttochè *divisibili*, soffrono per eccezione la indivisibilità riguardo agli eredi del debitore; 1. quando il debito sia ipotecario; 2. quando si debba un corpo determinato; 3. quando si tratti di debito alternativo di cose a scelta del creditore, delle quali una sia indivisibile; 4. quando un solo degli eredi sia in forza del titolo incaricato dell'adem-

pimento dell' obbligazione; 5. quando un debito, o per natura dell' obbligazione, o della cosa che ne forma l'oggetto, o dal fine che si è avuto nel contratto, non possa partitamente soddisfarsi: (IV, 64, 1; — IV, 304, 5; — IV, 304, 23). — In questi casi l'erede come può essere convenuto: (*ivi*).

OBBLIGAZIONI DIVISIBILI ED INDIVISIBILI (Le) furono anche trattate dal dritto romano, ma oscuramente: (IV, 58, 5). — A ben intenderle si deve conoscere cosa era il *dividuo*, o l' *individuo*. V. *Dividuo* e *Individuo*. — Per le nostre leggi sono *divisibili*, o *indivisibili*, secondochè la cosa da consegnare, o il fatto da operarsi, sia o no capace di divisione materiale o intellettuale: (IV, 62, 8; — IV, 301, 5; — IV, 301, 13). — L' obbligazione è indivisibile, quantunque la cosa o il fatto, che ne forma l' oggetto, sia di sua natura divisibile, se il rapporto, sotto cui è considerato nella obbligazione, non la renda capace di esecuzione parziale: (IV, 62, 11; — IV, 301, 8). — Le obbligazioni di dare o non dare, quelle di fare o non fare, se sieno o no divisibili. V. *Obbligazioni di dare* e *Obbligazioni di fare*. — Le obbligazioni solidali non hanno il carattere d' indivisibilità: (IV, 62, 14; — IV, 302, 19; — IV, 302, 21).

OBBLIGAZIONI INDIVISIBILI (Effetti delle). Le obbligazioni indivisibili fanno che tutti coloro, i quali unitamente contrassero un debito non solidale, sono tenuti per l' intero. Producono lo stesso effetto fra gli eredi di colui che contrasse tale obbligazione: (IV, 65, 11; — IV, 308, 2). — Fanno che ciascuno degli eredi del creditore della obbligazione indivisibile, esiga per intero la esecuzione della stessa: ma non può egli solo rimettere il debito; il che avvenendo, il coerede non può altrimenti domandare la cosa indivisibile, che scontando la porzione di colui che rimise il debito, o ricevè il prezzo: (IV, 66, 1; — IV, 308, 7). — Fanno che l' erede del debitore della cosa indivisibile può domandare un termine, essendo convenuto per l' intero, per chiamare in giudizio i suoi coeredi; purchè il debito non sia di tal natura, che non possa essere soddisfatto se non dall' erede convenuto. In tal caso egli solo può essere condannato, salvo il regresso per la sua indennità contra i coeredi: (IV, 66, 14; — IV, 308, 18; — IV, 309, 3).

OBBLIGAZIONI IN GENERALE (Come si estinguono le). Si estinguono col pagamento, colla novazione, colla volontaria rimessione, colla compensazione, colla confusione, colla perdita della cosa dovuta, colla nullità o rescissione, coll' avvenimento della condizione risolutiva, e colla prescrizione: (IV, 69, 13; — IV, 315,

13). V. *Pagamento*, *Novazione*, *Rimessione*, *Compensazione*, *Confusione*, *Nullità delle obbligazioni*, *Condizione*, *Prescrizione* e *Perdita della cosa.*

OBBLIGAZIONI IN GENERALE (Come si provano le). Tanto colui che domanda l'adempimento di una obbligazione; quanto colui che oppone di esserne stato liberato, devono provare la di loro asserzione: (IV, 115, 11; — IV, 437, 16). — La esistenza delle obbligazioni, o non esistenza delle medesime, si prova in cinque maniere, per iscritto, per testimoni, per presunzioni, per confessione della parte, o per via di giuramento: (IV, 115, 20; — IV, 438, 3; — IV, 438, 7). V. *Pruova*, *Scrittura privata*, *Tacche a riscontro*, *Presunzioni*, *Testimonj*, *Giuramento*, *Confessione della parte* e *Titolo*. — Possono essere riconosciute o confermate. V. *Atti di ricognizione e di conferma* e *Titolo*.

OBBLIGAZIONI IN GENERALE (Effetti delle). Le obbligazioni naturali, che vengono volontariamente adempiute, non danno luogo alla ripetizione di ciò che si è pagato: (IV, 316, 9; — IV, 316, 13). — Quali si dicono obbligazioni naturali: (IV, 318, 14; — IV, 321, 4). — Chi per errore paga un debito prescritto, non può ripetere il pagamento: (IV, 323, 3); — Colui che paga durante l'errore, la violenza, o il dolo, può ripetere il pagamento fatto: (IV, 323, 8). — Per gli altri effetti. V. *Debitori*, *Creditori* e *Pagamento*. — Se possono essere contratte dagl' incapaci. V. *Incapacità* e *Incapaci*. — Quando producono la ipoteca alle mogli. V. *Ipoteca*, *gradi e effetti* ec. — Quando producono la ipoteca giudiziale. V. *Ipoteca giudiziale*.

OBBLIGAZIONI PERSONALI (Le), risolvendosi per ordinario in quella di pagare una somma, hanno per garentia o pegno i beni anche futuri del debitore, in modo che, essendovi causa di preferenza debbonsi pagare prima alcuni creditori, poi gli altri: (VI, 147, 1; — VI, 214, 6). V. *Cause di preferenza*, *Privilegi* e *Ipoteca*. — Come si prescrivono. V. *Prescrizione*.

OBBLIGAZIONI SOLIDALI (Le) possono essere solidarie tanto fra più creditori, che fra più debitori: (IV, 49, 8). V. *Creditori* e *Solidalità*. — Se siano divisibili. V. *Obbligazioni divisibili*.

OBBLIGHI IN FORMA PRIVATA (Gli). Se producano la ipoteca giudiziale. V. *Ipoteca giudiziale*.

OBBLIGHI IN GENERALE (Per gli) che si contraggono da talune persone. V. *Uffiziali dello stato civile*, *Separazione personale*, *Matrimonio*, *Maio-*

maschi, *Vendita*, *Garentia*, *Enfiteusi*, *Società*, *Comodato*, *Mutuo*, *Deposito*, *Marito*, *Moglie*, *Dritti e doveri de' coniugi*, *Figli*, *Fideiussione*, *Donazioni*, *Testamenti*, *Locazione*, *Locatore* e *Fittuario*.

OCCUPAZIONE (L'). Se fa acquistare la proprietà. V. *Acquisti*, *Proprietà*, *Caccia* e *Pesca*.

OFFERTA REALE DI PAGAMENTO, E DEPOSITO. Consiste nell'offerire la cosa dovuta che fa il debitore al suo creditore, il quale rifiuta di accettare il pagamento: (IV, 80, 14). — Si fa dopochè il creditore è stato messo in mora dal debitore a riceversi la cosa dovuta, che resta a rischio e pericolo del creditore dopo di essergli stata validamente offerta: (IV, 80, 17; — IV, 355, 23; — IV, 356, 28). — L'offerta reale prima del deposito non è necessaria che a riguardo del creditore diretto, il quale possa validamente ricevere e liberare: (IV, 356, 7). — Il deposito in seguito di offerta reale non è un pagamento effettivo, ma è un mezzo equipollente a liberare il debitore, che validamente lo faccia: (IV, 80, 18; — IV, 356, 3). — Quando il creditore può rifiutarsi di ricevere il pagamento. V. *Pagamento*.

OFFERTA REALE DI PAGAMENTO, E DEPOSITO (Effetti della). L'offerta reale ed il deposito producono che il depositario sia considerato come un mandatario, che la legge dà al creditore: (IV, 81, 3). — L'offerta reale, essendo fatta validamente, produce che le spese vadano a carico del creditore: (IV, 82, 14; — IV, 362, 9; — IV, 362, 10). — Il deposito essendo dal deponente ritirato, non restano liberati nè i condebitori, nè i suoi fideiussori, i quali non possono dolersi del ritiro del deposito, ma possono impedirlo dopo una sentenza passata in giudicato la quale dichiari la validità dell'offerta e del deposito: (IV, 82, 20; — IV, 361, 18; — IV, 361, 20). — Non può essere ritirato dal debitore in pregiudizio de' condebitori, e fideiussori, dopo la sentenza che dichiara buona e valida l'offerta ed il deposito, anche se intervenga all'uopo il consenso del creditore: (IV, 82, 22; — IV, 363, 6). — Ritirato il deposito dopo di essere stato dichiarato valido, e ritirato col consenso del creditore, fa che questi perda i dritti, i privilegi, e le ipoteche passate, acquistando sol queste ultime dal giorno in cui si fa l'atto all'oggetto colle forme necessarie a produrre nuova ipoteca: (IV, 83, 5; — IV, 363, 11; — IV, 364, 1).

OFFERTA REALE DI PAGAMENTO, E DEPOSITO (Forma della). L'offerta reale per esser valida si richiede 1. che facciasi al creditore capace di ricevere,

o a chi ha facoltà di ricevere per lui; 2. che si faccia da persone capaci di pagare; 3. che comprenda l'intera somma esigibile, i frutti, o gl' interessi dovuti; le spese liquidate, ed una somma per quelle non liquidate, colla riserva per qualunque supplimento; 4. che il termine sia scaduto, se fu stipulato a favore del creditore; 5. che siasi verificata la condizione sotto la quale fu contratto il debito; 6. che l'offerta sia fatta nel luogo convenuto pel pagamento, o alla persona del creditore o al suo domicilio, o dove il contratto deve eseguirsi; 7. che l'offerta sia fatta per mezzo di un uffiziale pubblico autorizzato a tale sorta di atti: (IV, 81, 6; — IV, 357, 13; — IV, 358, 5). — Perchè il deposito sia valido, non ha bisogno di autorizzazione del giudice; ma richiede 1. che sia stato preceduto da una intimazione al creditore, colla quale gli s' indichi il giorno, l' ora, ed il luogo in cui la cosa offerta sarà depositata; 2. che il debitore siasi spogliato del possesso della cosa offerta; 3. che l' uffiziale pubblico faccia processo verbale intorno alle cose che accadono all' oggetto; 4. che quando il creditore non sia comparso, gli sia stato notificato il processo verbale del deposito, colla intimazione di ritirare la cosa depositata: (IV, 81, 25; — IV, 360, 20; — IV, 361, 13). — Il deposito può essere ritirato dal debitore sino al momento in cui venga accettato dal creditore, o sino a che non vi sia intervenuta una sentenza passata in giudicato ottenuta dal debitore medesimo intorno alla validità dell' offerta e del deposito: (IV, 82, 18; — IV, 362, 17). — Se la cosa dovuta è un corpo certo, che dee consegnarsi nel luogo in cui si trova, ed il creditore non vuole togliere, può il debitore ottener dal giudice il permesso di depositarla in altro luogo, e quando: (IV, 83, 10; — IV, 363, 17; — IV, 364, 1).

OFFICIO. V. *Uffizio.*

OFFIZIALI (Officio degli) dello stato civile. V. *Uffiziali dello stato civile.*

OGGETTI CHE FORMANO IL DEMANIO PUBBLICO (Gli). Quali siano: (II, 8, 10). V. *Demanio pubblico.*

OGGETTI DELLE LEGGI (Gli) presso i romani quali erano: (II, 6, 22). Quali siano presso di noi. V. *Leggi.*

OLOGRAFO TESTAMENTO (L'). Cosa sia, e come si faccia. V. *Testamenti.*

OMISSIONE DI UN CESPITE (L'). Nella divisione quali effetti produce. V. *Divisione fra i coeredi.*

OMOLOGAZIONE (L'). In quali atti deve avvenire. V. *Notorietà*, *Con-*

giunti, *Tutore surrogato*, *Divisione fra i coeredi*; *Tutori*, *Nomina del tutore.* — Gli atti di omologazione della nomina del tutore devono essere registrati gratuitamente, ed in carta semplice: (I, 660, 15).

ONORARJ (Gli). A chi e come dovuti. V. *Avvocati*, *Patrocinatori* e *Privilegi*.

ONORE (L'). Come possa esser causa di obbligazione. V. *Obbligazioni convenzionali*.

ONORI PUBBLICI (Gli) non fanno cessare la patria potestà. V. *Patria potestà*.

OPERAI (Gli). Quali dritti abbiano. V. *Appalto*, *Locazione di opere* e *Privilegi*. — Quando sono soggetti alla prescrizione. V. *Prescrizione*.

OPERE O L' INDUSTRIA (Le) possono locarsi. V. *Locazione* e *Appalto*.

OPPONENTI (Gli) al matrimonio chi possono essere. V. *Matrimonio*. — Possono essere condannati alle spese; ma si eccettuano gli ascendenti da questa regola: (I, 273, 1; — I, 323, 8).

OPPOSIZIONE AGLI ATTI DI MATRIMONIO (L'). Da chi può farsi. V. *Opponenti* e *Matrimonio*. — Sarà sottoscritta dagli opponenti o da' loro mandatarj, sull' originale e sulla copia. Tali atti, colla copia della procura, se vi è stato mandatario, verranno intimati alla persona o al domicilio delle parti, ed al l' ufficiale dello stato civile, che apporrà il suo *visto* sull' originale: (I, 93, 22; — I, 130, 10). — Seguita appena questa intimazione, l' ufficiale dello stato civile farà una sommaria menzione delle opposizioni sul registro delle notificazioni; od in margine dell' inscrizione di tali opposizioni annoterà i giudicati, o gli atti della inibizione tolta per volontaria desistenza delle parti opponenti: (I, 93, 25; — I, 130, 15; — I, 131, 1). — Esistendo una opposizione, anche irregolare o mal fondata, l' ufficiale dello stato civile dovrà rifiutarsi di ricevere la solenne promessa di matrimonio: (I, 94, 3; — I, 130, 20). — Se l' ufficiale dello stato civile infrange questo divieto, è sottoposto alla multa di ducati sessanta, ed al risarcimento di tutt' i danni ed interessi: (*ivi*). — Se l'opposizione venisse notificata soltanto all' ufficiale dello stato civile, deve questi sospendere di ricevere la solenne promessa di matrimonio. Errore all' oggetto dell' autore delle conferenze del codice civile: (I, 131, 13). — Se l' opponente volontariamente desista dall' opposizione, si deve produrre un atto autentico ricevuto da un notaio in giustificazione della rinunzia all' opposizione prodotta: (I, 132, 2). — Il tribu-

nale competente a discutere l'opposizione è quello del domicilio di colui contro il quale venne prodotta: (I, 132, 12). — Quando anche l'opposizione sia mal fondata, e sia fatta per sola volontà di nuocere, l'uffiziale dello stato civile non può neppure ricevere la solenne promessa di matrimonio. Se trasgredisce a questo assoluto divieto, è sottoposto a pagare la multa soltanto, purchè provi che la opposizione era capricciosa: (I, 132, 16). — L'opposizione deve esprimere la qualità dell'opponente, e l'elezione di domicilio nel luogo in cui il matrimonio dee celebrarsi, e deve indicare i motivi per cui si produce: (I, 271, 16; — I, 323, 8; — I, 323, 14). — Deve essere giudicata dal tribunale del domicilio di colui, contro il quale l'opposizione si è prodotta, colla massima celerità, ed entro dieci giorni: appellandosi della sentenza del tribunale civile, il tribunale di appello deve ultimare questo giudizio di opposizione in preferenza di ogni causa urgente: (I, 272, 17; — I, 324, 24). — Se il termine di dieci giorni, prefisso al tribunale civile per giudicare l'opposizione, scorra, la sentenza pronunciata dopo non è invalida: (I, 325, 5). — Il termine ad appellare è di tre mesi: (*ivi*).

ORDINE DEL GIORNO (L') deve annunziare il matrimonio de' militari. V. *Militari*.

ORDINE DI PRIMOGENITURA REGOLARE QUALIFICATO NE' MAIORASCHI (L'). Cosa sia. V. *Maioraschi*.

ORDINE NULLO PER DIFETTO DI FORMA (L') non interrompe la prescrizione. V. *Prescrizione*.

ORDINE PUBBLICO (L') è la disposizione degli elementi della società civile applicabile alle persone, a tutto ciò che loro conviene, ad alle diverse qualità che loro vengono attribuite o isolatamente o in corpo: (I, 37, 2). — Può nominarsi anche *disposizione sociale*; e può dirsi ancora che sia la conseguenza ed il frutto della legge: (I, 37, 6). — Quali siano le leggi che lo riguardano, e che diconsi leggi le quali interessano l'ordine pubblico: (I, 37, 25). — Non può ad esse essere derogato da particolari convenzioni: (I, 36, 8). V. *Causa*. — In che differisca dall' *utilità pubblica*: (I, 37, 27). — Si violenta l'ordine pubblico e le leggi che lo garantiscono, se si contrariano gli usi costanti e generali di un popolo: (I, 39, 19). V. *Costume* e *Buoni costumi*.

ORDINI SACRI (Gli). Quali siano, e se formano impedimento al matrimonio. V. *Matrimonio*.

ORIGINARIO DOMICILIO (L'). Qual sia. V. *Domicilio*.

36

dritti e doveri abbia. V. *Effetti dell' assenza.* — Come può essere interdetto. V. *Interdizione.* — Quali dritti e doveri abbia rispetto a' figli naturali. V. *Figli naturali* e *Patria potestà.* — Quando è considerato come persona interposta. V. *Persone interposte* e *Quasi-delitti.*

PADRONE DIRETTO (Il) è quello che concede un fondo in enfiteusi : (V, 392, 15). V. *Enfiteusi.*

PADRON UTILE (Il) è quello che ricevesi il fondo in enfiteusi : ha pure il nome di concessionario : (V, 392, 15). — Quali dritti e doveri abbia. V. *Enfiteusi.*

PADRONI (I) sono soggetti a risarcire i danni cagionati da' di loro domestici. V. *Quasi-delitti.* — Come si obbligano con colui che amministra un di loro affare. V. *Gestione di affari.* — Essendo padroni di bastimenti quando debbano fare gli atti di nascita e di morte. V. *Nati* e *Morti.*

PAESE STRANIERO (Per gli atti fatti in). V. *Forma degli atti*, *Legittima* e *Liberalità.*

PAGAMENTO (Il) fa estinguere le obbligazioni. V. *Obbligazioni.* — Il pagamento de' debiti di una successione come debba farsi, e da chi. V. *Eredi.* — I legatarj però a titolo universale contribuiscono cogli eredi in egualità del loro emolumento ; ma il legatario particolare non è tenuto a' debiti e pesi, salva l' azione ipotecaria sul fondo legato : (III, 101, 3 ; — III, 316, 13 ; — III, 316, 16). — Il concorso di un legatario universale, e di un riservatario fa che quest' ultimo debba soddisfare a' debiti della successione in proporzione della sua legittima : (III, 319, 6). V. *Legatarj.* — Il pagamento de' debiti è la soddisfazione dell' obbligo principale che si è contratto. È *reale* quando si dà, o si fa precisamente ciò che si è promesso. È *fittizio* se si verifica per via di *compensazione* o *confusione* : (IV, 70, 4). — Ogni pagamento suppone un debito ; e perciò quel che si è pagato per errore, o senza essere dovuto, è soggetto a ripetizione ; il che non ha luogo riguardo alle obbligazioni naturali che si sieno volontariamente adempiute : (IV, 71, 13 ; — IV, 316, 73 — IV, 316, 12). — Quando avvengono queste obbligazioni naturali, e quali sieno. V. *Obbligazioni*, *effetti* ec. — Se pagandosi dopo la cosa giudicata che abbia ammortizzato l' obbligo civile, si può ripetere il pagamento : (IV, 322, 1). — Se può ripetersi il pagamento fatto dopo il giuramento : (IV, 322, 21). — Non può ripetersi il pagamento, se siasi fatto per ignoranza della prescrizione : (IV, 323, 3). — Quando possa

ripetersi il pagamento fatto per errore, violenza, o dolo: (IV, 323, 9). — Non vi ha luogo a ripetizione, se il pagamento siasi fatto prima del maturo: (IV, 323, 25). — Può il pagamento esser fatto da ogni persona, che abbia interesse di estinguere l'obbligazione principale, ed anche da un terzo, purchè agisca in nome e per la liberazione del debitor principale; o agendo in nome proprio, non lo faccia per subentrare ne' dritti del creditore: (IV, 70, 10; — IV, 324, 8; — IV, 324, 17). — L'obbligazione di fare non può adempirsi da un terzo contro la volontà del creditore, ove questi abbia interesse che venga adempita dal debitore medesimo: (IV, 70, 17; — IV, 326, 12). — Se un terzo si offra di estinguere un pagamento, e tale estinziune sia pregiudiziale al creditore, questi può rifiutare ragionevolmente il pagamento: (IV, 324, 19). — Se un terzo che non ha interesse nel debito, nel significare l'offerta della somma dovuta, enuncii che proviene il pagamento dal suo denaro, e richiegga la subingressione ne' dritti del creditore, il pagamento, o sieno le offerte saranno nulle: (IV, 325, 15). — Un terzo non può astringere il creditore ad accettar l'offerta dietro la cessione de'suoi dritti contra il debitore, tuttochè il creditore non vi abbia interesse; perchè non può coartarsi la di lui libera facoltà di surrogare: (IV, 325, 20). — Il pagamento trasferisce al creditore la cosa dovuta; e perciò è necessario, che la cosa, la quale si paga, sia propria. Nondimeno non si può ripetere il pagamento di una somma di denaro, o di altra cosa che si consumi coll' uso, contra il creditore che l'abbia consumata in buona fede, quantunque il pagamento sia stato fatto da chi non era proprietario o non era capace di alienarla: (IV, 71, 3; — IV, 326, 16; — IV, 327, 22). — Quantunque un coerede non sia che per la sua quota debitore di un oggetto che o dal defunto, o per voler del medesimo dovea al alcuno consegnarsi; pur nondimeno, consegnandolo, adempie validamente all'obbligazione: (IV, 327, 1). — Il pagamento fatto colla cosa altrui è nullo, e non libera il debitore; ma se, durante il tempo necessario a prescrivere, il creditore sofferta non ne abbia, o temer più non possa la evizione; ovvero trattandosi di una somma di denaro, o di altra cosa addetta alla consumazione, si fosse consumata dal creditore, il pagamento diverrà valido e l'obbligazione del debitore si estinguerà: (IV, 327, 6). — Il pagamento per esser valido dee farsi al creditore, o a persona che sia da lui, o dal giudice, o dalla legge autorizzata a riceverlo: (IV, 71, 25; — IV, 328, 7; — IV, 328, 13; — IV, 331, 22). — Il pagamento fatto a colui che non abbia facoltà di riceverlo

pel creditore, diviene valido, quando costui lo ratifichi, o ne abbia profittato: (*ivi*). — I pagamenti, che si fanno agl' incaricati de' creditori, sono validi fino a che durano la capacità del creditore, e le facoltà degl' incaricati; e perciò se un debitore paghi, ignorando il cambiamento di stato, la rivocazione del mandato, o la cessazione de' poteri, il pagamento sarà valido. Sarà nullo però se avviene dietro un falso mandato: (IV, 329, 8). — Il pagamento può farsi, se così è convenuto, in mano di una terza persona, la quale si reputerà rivestita della facoltà medesima del creditore: (IV, 329, 18). — Come debbano eseguirsi le convenzioni, per le quali può farsi il pagamento: (IV, 330, 3). — Quistione, se convenendosi di pagare alla terza persona designata una somma minore di quella che al creditore fu promessa, il debitore, che paga al terzo, sia discaricato interamente in faccia al creditore, o per la quantità concorrente: (IV, 330, 21). — La facoltà di pagare ad una persona determinata nel contratto passa pure agli eredi del debitore; ma non si può pagare agli eredi della persona designata, se questa non fosse creditrice del creditore, il quale la indicò all' oggetto: (IV, 331, 4). — La facoltà di pagare ad una terza persona, la quale all' epoca del contratto era incapace, e dal creditore scientemente fu indicata, non cessa per quest' ostacolo: (IV, 331, 14). — Il pagamento di una parte del debito, fatto alla stessa persona del creditore, non toglie al debitore la facoltà di soddisfare il residuo alla persona indicata nel contratto a ricevere il pagamento: (IV, 331, 18). — Il pagamento sarà valido ove sia fatto a persona divenuta erede del creditore, o per qualunque altro titolo succeduta nel credito: (IV, 332, 16). — Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non è valido, che quando provasi che lo ha convertito in suo vantaggio: (IV, 72, 9; — IV, 333, 10). — Il pagamento fatto in buona fede a quello che possedeva il titolo, è valido anche se il possessore ne soffra di poi la evizione: (IV, 72, 13; — IV, 332, 19). V. *Spropriazione forzata* e *Successione*. — Il pagamento fatto dal debitore al suo creditore in pregiudizio di un sequestro, o di un atto di opposizione, non è valido a riguardo de' creditori sequestranti, o opponenti: questi a proporzione de' loro dritti possono astringerlo a pagare di nuovo; salvo in tal caso il regresso contro il creditore: (IV, 72, 20; — IV, 333, 14; — IV, 334, 2). — Il pagamento di una cosa dovuta, non può esser fatto con una cosa diversa, ancorchè il valore che si offre sia uguale: (IV, 73, 8; — IV, 334, 15; — IV, 334, 18). — Se debba dirsi valido il pagamento fatto con fedi di banco, o carta

monetata, escluse ambedue per patto speciale fra i contraenti: (IV, 335, 1). — Se il debitore può forzare il creditore a ricevere il pagamento separato, o se può dimandare dilazioni. V. *Debitori*, *Dilazioni* e *Giudici*. — Il pagamento deve effettuarsi nel luogo convenuto nel contratto. Non essendovi destinazione di luogo, e trattandosi di cosa certa e determinata, il pagamento dee farsi nel luogo dove al tempo del contratto si trova la cosa che ne forma l' oggetto. Fuori di questi casi, il pagamento dee farsi nel domicilio del debitore: (IV, 75, 3; — IV, 343, 2; — IV, 343, 7). — Le spese del pagamento sono a carico del debitore, se i contraenti non abbiano stabilito il contrario: (IV, 75, 15; — IV, 344, 14). — Se il creditore non dimora nel luogo dove il pagamento deve eseguirsi, uopo è che ivi scelga il domicilio, la quale elezione di domicilio, quando non fa parte del contratto, deve manifestarsi al debitore, con atto di usciere: (IV, 343, 8). — In mancanza di tale elezione, il debitore, che vuole discaricarsi dall' obbligo assunto, può intimare al creditore di riceversi fra un determinato tempo il pagamento, altrimenti lo depositerà nel luogo dove dovrà seguire: (*ivi*). — Quando la convenzione fissa due luoghi diversi pel pagamento, come bisogna farlo: (IV, 343, 15). — Non essendovi destinazione di luogo, cosa bisogna fare in questo caso: (IV, 343, 20). — Un debito prescritto e pagato se può ripetersi. V. *Obbligazioni*. — Il pagamento può farsi con surrogazione. V. *Surrogazione*. — Può avvenire per imputazione, e per offerta reale, ed in altre guise. V. *Imputazione*, *Offerta reale di pagamento*, *Delegazione*, *Mutuo*, *Fideiussione*, *Prescrizione* e *Debitori dritti e doveri*.

PAGLIE (Le) ed il concime sono stabili per destinazione. V. *Beni immobili*. — Devono esser lasciate ne' fondi rustici da' fittuarj. V. *Fittuario de' fondi rustici*.

PALLA (Il giuoco della) e delle corse a piedi o a cavallo dà azione per un debito, o una scommessa per causa di giuoco. V. *Giuoco*.

PANDETTE GIUSTINIANEE (Le) fecero rinascere le leggi civili. V. *Leggi romane*.

PARAFERNALI BENI (I) sono quelli che appartengono alla moglie, e che non sono stati costituiti in dote: (V, 30, 8; — V, 103, 16; — V, 103, 18). — Non avendo la moglie che soli beni parafernali, deve concorrere a' pesi del matrimonio sino al terzo delle rendite di essi, se non vi esista patto all' uopo nel contratto di nozze: (V, 30, 15; — V, 104, 9; — V, 104, 12).

— Sono di assoluta pertinenza della moglie, e vengono da essa amministrati. Ma non possono da costei essere alienati; nè la moglie può comparire in giudizio per detti beni senza l'autorità del marito; o se questi dissenta, senza il permesso del giudice: (V, 31, 3; — V, 105, 1; — V, 105, 7). — Possono essere amministrati dal marito come procuratore della moglie; quali effetti ne risultano. V. *Marito.* — Se sono venduti dal marito, quali dritti abbia la moglie. V. *Marito.*

PAREGGIAMENTI DI PORZIONE (Pe'). V. *Inscrizione.*

PARENTELA (La) viene costituita di gradi tra i congiunti. V. *Gradi.* — Impedisce il matrimonio. V. *Matrimonio.* — Se può essere dispensata in caso di matrimonio. V. *Matrimonio* e *Facoltà di dispensare.*

PARENTI (I) de' minori, interdetti, e delle donne maritate hanno dritto a prendere la legale inscrizione per essi su i beni de' mariti, e de' tutori. V. *Ipoteca legale* e *Ipoteca gradi effetti* ec. — Quali altri dritti e doveri abbiano. V. *Consiglio di famiglia*, *Gradi*, *Gravato*, *Interdizione* e *Patria potestà.*

PARTI (Le). Sotto questo nome si comprendono tutte le persone che concorsero, e contribuirono alla formazione del contratto di matrimonio: (V, 53, 22). V. *Contrascritture.* — Loro doveri: (V, 52, 18).

PARTI INTERESSATE (Le). Quali siano, trattandosi di dichiarazione di assenza. V. *Dichiarazione dell' assenza* e *Effetti dell' assenza.*

PARTICELLA DISGIUNTIVA. Suoi effetti nelle obbligazioni alternative. V. *Obbligazioni alternative.*

PARTICOLARE GIUSTIZIA (La). Quale sia. V. *Giustizia.*

PARTIZIONE DE' LEGATI (La). Quando avviene. V. *Legato a titolo universale.*

PARTO PERFETTO (Il) si dice, quando il bambino nasca cento ottantadue giorni dopo il matrimonio; e più maturo se nasca dopo il trecentesimo giorno dal matrimonio: (I, 409, 1). — Era questo il sentimento di Ippocrate, che oggi è seguito dalle nostre nuove leggi, e perciò il padre può rifiutare il figlio, se prima del centottantesimo giorno non siasi unito alla moglie: (I, 411, 16). V. *Paternità.*

PARTO DEGLI ANIMALI (Il) si considera come un frutto naturale. V. *Frutti.*

PARROCO (Il). Quali doveri abbia, trattandosi di matrimonio. V. *Promessa solenne di matrimonio.* — È riprensibile, se non si uniforma alle leggi civili per

le ritualità del matrimonio : (I, 242, 16 ; — I, 326, 3). V. *Atti di matrimonio.* — Dove abbia il suo domicilio. V. *Domicilio.*

PASCOLO (Dritto di). Nel caso di reciproca servitù di pascolo, chi chiude il suo fondo ne perde il dritto in proporzione del terreno, che toglesi all' uso comune coll'altro proprietario confinante : (II ; 290, 3). — Come si abbia tal dritto sul demanio comunale. V. *Demanio comunale.* — Può aversi su di un fondo il semplice dritto di pascolo, ed il pascolo reciproco ; effetti che nascono da ciò : (II, 290, 19). — Come è determinato l' uso del pascolo reciproco : (II, 291, 11).

PASSAGGIERI (I) su i vascelli come debbano fare testamento. V. *Testamenti.* — I passaggieri, i quali depositano le loro robe nelle locande ed osterie, quali dritti godano. V. *Osti e Albergatori.*

PASSAGGIO (Il) del dominio utile dell' enfiteusi come debba avvenire. V. *Enfiteusi.* — Se un fondo sia intieramente circondato da altri fondi, il suo proprietario ha dritto al passaggio su di uno de' fondi contigui. Come tal passaggio si assegni V. *Proprietario.*

PASSIVA CONDIZIONE (La). Quale sia. V. *Condizione.*

PATERNITA' E FILIAZIONE (La) sono le relazioni tra padre e figlio, le quali additano che taluno sia autore della vita di un tal fanciullo, e che il fanciullo sia realmente disceso da una determinata persona : (I, 403, 13). — È *legittima* o *naturale* : quando dicesi legittima, e quando naturale : (I, 403, 16). — Nel caso di paternità e filiazione naturale provveniente dalla unione di due persone libere, che vivono in concubinato, si avranno un padre ed un figliuolo naturale, che potranno riconoscersi. Nel caso poi che la paternità derivi da una unione condannata o proscritta, non si avrà nè padre, nè figlio naturale propriamente detti a fine di potersi questo riconoscere : (I, 403, 21). — La paternità viene ineluttabilmente provata dal matrimonio, il quale opera in favore de' figli, che ne nascono, una presunzione di legittimità : (I, 404, 16). — Il matrimonio è un fatto noto, la cui verità è garentita dalla osservanza delle solenni forme stabilite per validamente contrarlo, e dalla coabitazione de' coniugi ; perciò il figlio che nasce durante lo stesso, deve aversi per figlio del marito della donna da cui è nato. Questo marito si deve presumere padre : (I, 405, 5 ; — I, 432, 23 ; — I, 433, 10). — La paternità e filiazione vacillano, quando esistano la *impossibilità fisica*, e la *impotenza accidentale.* Cosa siano, e quando si avverano queste qualità : (I,

405, 24). V. *Impossibilità fisica.* — Non può vacillare per la impotenza naturale, per la quale non si può giammai giustificare il rifiuto di paternità: (I, 407, 3; — I, 438, 20; — I, 439, 1). — Non può neppure vacillare, allegandosi adulterio commesso dalla moglie, purchè non venga nascosta al padre la nascita del bambino. In questo caso egli verrà ammesso a proporre tutti i fatti tendenti a giustificare di non esserne egli il padre: (*ivi*). — Il marito non può ricusare di riconoscere il figlio nato prima del centottantesimo giorno del matrimonio, quando prima del matrimonio fosse stato consapevole della gravidanza; o quando avesse assistito all' atto di nascita, e quest' atto fosse stato da lui sottoscritto, o contenesse la sua dichiarazione di non sapere scrivere; o quando il parto non fosse dichiarato vitale: (I, 407, 22; — I, 440, 20; — I, 440, 28). V. *Parto perfetto.* — Ove la paternità venga impugnata, si aprirà un giudizio, in cui le difese del figlio saranno accolte con interesse, ed in cui sarà intesa la madre: (I, 441, 7). — Intorno alle pruove da accogliersi in dimostrazione che il marito prima del matrimonio fosse stato consapevole della gravidanza, quali cose fa d' uopo rimarcare: (I, 441, 17). — La legittimità del figlio nato trecento giorni dopo lo scioglimento del matrimonio potrà essere impugnata: (I, 414, 3; — I, 442, 4; — I, 442, 6). — La legittimità del figlio può essere impugnata, o rifiutata dal padre, o dalle persone interessate a promuovere l' azione intorno alla quistione di stato. Essendo fondata sulle nozze, non può essere impugnata che dal padre o da' suoi eredi, non già dalla madre: (I, 415, 6). V. *Rifiuto* e *Reclamo di stato.* — In quanto tempo deve essere impugnata. V. *Rifiuto di stato.* — La paternità non può essere ricercata: (I, 431, 12). V. *Indagini* e *Ratto.*

PATRIA (La). Se può succedere, e come, a' suoi cittadini. V. *Successione.*

PATRIA POTESTA' (La) è un diritto che la legge concede a' genitori sulla persona e su i beni de' loro figliuoli: (I, 537, 14). — Qual' era presso i romani, ed altri antichi popoli: (I, 537, 15). — Come si diminuì presso i romani: (I, 538, 5). — Riconosce la sua origine dalla natura: (I, 538, 20). — Secondo le nostre nuove leggi consiste nel dritto, che da' genitori si gode, di dirigere il fisico ed il morale de' figli, e le loro azioni con una convenevole educazione: (I, 539, 28). — Per la morte di alcuno de' genitori, il superstite sarà tutore de' figli minori; e con tale qualità ne eserciterà i dritti, e sarà sommesso a tutti i doveri che risultano dalla tutela: (I, 548, 11; — I, 567, 28; — I, 568, 5). — I figli devono a' loro genitori omaggio e rispetto: (I, 540, 3; — I,

555, 8; — I, 555, 14). V. *Figli.* — Il dritto della patria potestà si gode anche da' genitori de' figli naturali legalmente riconosciuti: (I, 540, 15; — I, 594, 22; — I, 594, 24). — Trattandosi di figliuoli naturali legalmente riconosciuti, il potere della madre sopravvivente è uguagliato a quello del padre: (I, 595, 10). — Per gli effetti della correzione de' figli naturali, che debba dirsi: (I, 595, 14). — La patria potestà deve esser comune al padre ed alla madre; ma alla morte del padre, la madre spiega su i figli una maggiore vigilanza, ed usa su di loro quella parte di potere che è compatibile colla sua fralezza: (I, 540, 24). — Il figlio è soggetto all'autorità de' genitori sino a che non giunga agli anni venticinque compiti, o non sia emancipato prima di questa età, o abbia contratto matrimonio, o viva con casa ed economia separata: (I, 539, 5; — I, 555, 10; — I, 555, 14). — Questa autorità è esercitata dal solo padre, durante il matrimonio. Essa si estende su i figli legittimi, su i legittimati per susseguente matrimonio, e su gli adottivi: (I, 548, 4; — I, 557, 18; — I, 557, 20). — Il figlio non può abbandonare la casa paterna, finchè sia soggetto all'autorità de' genitori. La figlia non può abbandonarla, se non quando vada a marito. Nel caso che giuste cause rendessero necessaria ed evidentemente utile la separazione, il giudice del circondario, presi senza forma giudiziaria i rischiaramenti necessarj, potrà ordinare quel che si convenga. La sentenza non esprimerà i motivi della determinazione: (I, 539, 13; — I, 558, 18; — I, 558, 25). — Quali siano queste cause di separazione: (I, 559, 18).

PATRIA POTESTA' (Cause che fanno cessare la). Cessa, oltre alla morte de' genitori, coll' emancipazione, colla separata economia, col matrimonio, e coll'età di anni venticinque compiti: (I, 553, 1; — I, 555, 10; — I, 555, 14). — Gli onori pubblici, le dignità, anche ecclesiastiche che ottenesse il figlio, non fanno cessare la patria potestà, che agli anni venticinque: (I, 554, 3). — Il genitore, che fu privato della vita civile, non potrà esercitare i dritti della patria potestà. Similmente il figlio, che incorse in simile pena, è sottratto dalla patria potestà: (I, 554, 12). — Modi conosciuti dal dritto romano, pe' quali cessava la patria potestà: se oggi debbano aver luogo: (I, 554, 25).

PATRIA POTESTA' (Effetti personali della). La patria potestà attribuisce a' genitori i mezzi della direzione, i quali consistono nelle facoltà di vietare, d'imporre, e di castigare, perciò il padre, avendo gravi motivi di malcontento per la condotta del figlio, avrà i seguenti mezzi di correzione: (I, 541, 22; — I,

590 , 15). — Sino a' quindici anni compiuti del figlio , il padre assolutamente regola la di lui condotta , e perciò se crede opportuno, può farlo arrestare per un tempo non maggiore di un mese. Il presidente del tribunale civile dovrà liberamente aderire alla domanda del padre : (I , 542, 8 ; — I , 590 , 17). — Alla dimanda del padre dovrà sempre unirsi l'estratto di nascita del figlio : (I , 590 , 21). — Non si deve mai far rinchiudere il figlio nelle ordinarie case di arresto : (I , 590 , 24). — Dal cominciamento dell'anno decimo sesto, fino alla maggiore età , o sino alla emancipazione che possa aver luogo prima di tale età , il padre può domandare l'arresto del figlio per sei mesi al più. Il presidente del tribunale civile , dopo aver conferito col procurator regio , accorderà o negherà l'ordine di arresto , e potrà nel primo caso abbreviarne la durata : (I , 542 , 17 ; — I , 591 , 6). — In ogni caso non avrà luogo scrittura o formalità alcuna : il solo ordine di arresto sarà ridotto in iscritto senza esprimere i motivi. Il padre sarà soltanto tenuto a soscrivere un atto , con cui si obblighi di pagare le spese , e somministrare i congrui alimenti : (I , 543 , 5 ; — I , 591 , 12 ; — I , 591 , 17).— Le suddette misure di correzione s'intendono direttamente pronunciate dal padre rivestito della domestica magistratura ; ond' è in di lui balia di abbreviare la durata dell'arresto. Se il figlio messo in libertà ricade in nuovi traviamenti , può nuovamente essere arrestato , a norma delle addotte regole : (I , 543 , 16 ; — I , 591 , 25). — Se il padre sia passato a seconde nozze , per ottenere l'arresto del figlio del primo letto , ancorchè non giunto ancora all' età di anni sedici , dovrà domandarlo al presidente del tribunale civile : (I , 543 , 25 ; — I , 592 , 1). — Il padre , sciolto il matrimonio per la morte della moglie , non deve dipendere dal consiglio di famiglia per la correzione del figlio : (I , 592 , 13). — Ove il padre stimi di abbreviare la durata dell' arresto del figlio , i custodi , senza attendere alcuna autorizzazione del magistrato , debbono rilasciarlo al padre , immediatamente che si presenta a prendere il figlio : (I , 592 , 4). — La madre sopravvivente , e non rimaritata , non potrà fare arrestare il figlio se non coll' assenso de' due più prossimi parenti paterni , e mediante istanza conformemente all' articolo 304 : (I , 544 , 4 ; — I , 592 , 20). — Non vi è bisogno di un separato consenso de' parenti paterni per determinare il presidente del tribunale civile per l'arresto. La dimanda della madre sarà legalmente prodotta quando sia accompagnata dalla firma de' due prossimi parenti : (I , 592 , 23). — Quando la madre passi a seconde nozze , perderà per questo solo fatto il potere sulla persona de' figli , accordatole

dalla legge ; e perciò se anche la tutela de' figli le venga conservata dal consiglio di famiglia, essa non può esercitare le suddette misure di correzione che col parere del consiglio di famiglia: (I, 544, 18 ; — I, 593, 9 ; — I, 735, 22 ; — I, 736, 1). — Quando il figlio avrà beni proprj, o eserciterà una professione, non potrà aver luogo il di lui arresto, se non per mezzo di una istanza nella forma prescritta nell' articolo 304, anche quando non fosse giunto all' età di sedici anni. Il figlio arrestato potrà indirizzare una memoria al regio procuratore presso la gran corte civile. Costui si farà rendere conto dell' affare dal procuratore regio del tribunale civile, e ne farà relazione al presidente della gran corte civile per gli ulteriori provvedimenti: (I, 544, 23 ; — I, 593, 19 ; — I, 594, 1). — Su i figli naturali legalmente riconosciuti si hanno gli stessi mezzi di correzione: (I, 540, 16 ; — I, 594, 22 ; — I, 594, 24). — I figli in età minore non debbono ingerirsi in alcuna parte dell' amministrazione ; ma i figli pervenuti alla maggiore età di ventuno anni compiti, e non ancora giunti all' età di anni venticinque compiti, e non ancora favoriti da emancipazione tacita o espressa, non possono usare l' esercizio di tutti i dritti civili, allora che trattasi di cose di molta importanza, come sono donare, alienare, ed ipotecare i beni immobili, o prendere danaio a mutuo ; o riscuotere capitali non acquistati colla propria industria e farne quietanza senza il concorso del padre nell' atto, o del suo consenso in iscritto: (I, 545, 11 ; — I, 568, 12 ; — I, 569, 1). — Se il figlio prenda denaro a mutuo, ed il creditore dimostra che il mutuo si è convertito in utilità del medesimo, avrà dritto a domandarne la restituzione, tuttochè non vi sia intervenuta l' autorizzazione del padre: (I, 545, 11 ; — I, 582, 20 ; — I, 582, 23). — Il consenso può esser dato dal padre prima e dopo il contratto: (I, 572, 1). — Se il padre ricusa di autorizzare il figlio maggiore a qualche atto, questi potrà far citare direttamente il padre innanzi al tribunale civile, il quale può accordare o negare la sua autorizzazione, dopo che il padre sarà stato inteso ; ovvero legalmente chiamato alla camera del consiglio: (I, 547, 10 ; — I, 568, 20). — Assurdi rilevati nella discussione dell' articolo della patria potestà ; si sciolgono. Diversità dello stato del figliuol di famiglia divenuto maggiore, e sino al compimento del venticinquesimo anno, e quello della sua minore età: (I, 546, 9).

PATRIA POTESTA' (Effetti reali della). La patria potestà produce che il padre, durante il matrimonio, è l' amministratore de' beni de' figli minori. Con tale qualità egli potrà alienare i beni mobili per impiegarne utilmente il prezzo: (I,

548, 5; — I, 560, 7; — I, 560, 10). — Alienandusi i mobili dal padre, questi sarà libero ad impiegarne il prodotto che ne ha ricavato: (I, 562, 13). — Il padre col carattere di amministratore legale ha pure la piena facoltà di esigere i capitali che scadono, o vengono restituiti al figlio: (I, 563, 3). — Il padre non potrà accettare una eredità devoluta al figlio minore se non col beneficio dell' inventario: non potrà però ripudiarla senza l' approvazione del tribunale civile. Non potrà anche ipotecare o alienare i beni immobili de' figli minori, se non per necessaria ed urgente cagione, e coll' approvazione del tribunale civile: (I, 548, 14; — I, 563, 7; — I, 563, 13). — Il padre è tenuto a render conto della proprietà e delle rendite di que' beni de' quali non ha l' usufrutto; della sola proprietà di quegli altri, il di cui usufrutto gli è dalla legge attribuito; e della tenuta amministrazione: (I, 548, 24; — I, 566, 19; — I, 566, 23). — Il figlio di famiglia riterrà la piena proprietà de' beni che gli riuscirà di acquistare colla propria fatica ed industria; di quelli che gli perverranno per donazione o per legato; e di quelli che raccoglierà per proprio dritto, se alcuno de' genitori sia escluso come indegno; essendosi cancellate dalle nuove leggi patrie tutte le distinzioni dell' antico dritto: (I, 550, 16; — I, 587, 7; — I, 587, 11). — Quando il padre ha usata frode su i beni gravati di vincolo di restituzione, neppure gode la prerogativa di conseguire l' usufrutto su i beni del figlio, non avendo più luogo gli altri casi ammessi per dritto romano: (I, 569, 9). — Il padre però avrà l' usufrutto su i beni devoluti al figlio per titolo diverso da quelli enunciati, sino a che abbia costui compiuta l' età di diciotto anni, o altri legali cause lo abbiano sciolto dalla soggezione domestica come l' emancipazione accordata da' genitori, o risultante dal matrimonio: (I, 551, 10; — I, 584, 1; — I, 584, 6). — Sciolto il matrimonio, la madre sopravvivente, per cagione de' suoi minori bisogni conserverà, sino a che passi a seconde nozze, una metà sola dell' usufrutto: (I, 552, 1; — I, 587, 6). — I doveri de' genitori per tale usufrutto sono 1. di adempire a' pesi stessi a' quali sono tenuti gli usufruttuarj; 2. di dare gli alimenti, il mantenimento, e la educazione a' figli in proporzione delle loro sostanze; 3. di pagare le annualità arretrate o gl' interessi de' capitali; 4. di pagare le spese funebri e quelle dell' ultima malattia. I pesi inerenti al detto usufrutto si sopporteranno dal padre per la totalità; dalla madre per la sola metà: (I, 552, 10; — I, 585, 26; — I, 586, 9). — Se il figliuolo adulto seguiti a dimorare col padre, ciò che privatamente acquista colla sua industria è tutto suo; nè il padre può vantarci

alcun dritto. Parimente se i suoi talenti prematuramente prima del diciottesimo anno si sviluppino, e facciansi acquisti colla propria industria, nemmeno il padre gode l' usufrutto su tali acquisti: (I, 552, 24; — I, 587, 7; — I, 587, 11).

PATRIMONIO (Il) della figlia maritata qual sia. V. *Dote.* — Il patrimonio del debitore deve esser diviso da quello dell' erede, richiedendo i creditori. V. *Creditori.* — Forma la garentia de' creditori. V. *Privilegi* e *Ipoteca.* — Per lo dissipamento di un patrimonio. V. *Prodigo.* — Il sacro patrimonio come debba mettersi in collazione. V. *Collazione.*

PATROCINATORI (I). Quando vengano esentati dalla tutela. V. *Esclusione dalla tutela.* Loro obblighi, ricevendone il mandato. V. *Mandato.* — Se possono essere arrestati, e quando. V. *Arresto personale.* — Quando sono considerati come creditori privilegiati per gli onorarj che lor sono dovuti e per le spese di giustizia. V. *Privilegi*, *Avvocati* e *Spese.* — Sono soggetti alla prescrizione per le spese e salarj loro dovuti per le liti. V. *Prescrizioni.* — Come possano desistere dalla lite. V. *Quasi-delitti.*

PATTI ABDICATIVI O TRASMISSIVI (I) aveano luogo nelle successioni: ora sono aboliti: (IV, 174, 15). V. *Successione.* — Patti *rescissorj* erano quelli che contenevano una condizione risolutiva: (IV, 256, 2).

PATTI NUDI (I) cosa erano e quali effetti producevano secondo la romana giurisprudenza: (IV, 5, 10). V. *Stipulazione* e *Leggi.* — Come cominciarono a produrre azione. Si distinsero in *legittimi*, in *pretorj*, ed in *aggiunti* a' contratti: (IV, 6, 14). — Davano luogo alla compensazione, alla novazione, alla malleveria, a' pegni, ed alle eccezioni: (IV, 7, 1). — Da chi furono introdotti: (*ivi*). — Furono confermati dal pretore coll' introdurre l' azione del *precario*, del *costituto*, e del patto dell' ipoteca, che fu detta azione *serviana*: (IV, 7, 15). V. *Precario*, *Costituto* e *Serviana.* — I patti nudi cessavano di esser tali, se aveano per oggetto un negozio civile, o una causa, e prendevano la denominazione di *contratti*: (IV, 9, 4). V. *Negozio* e *Causa.* — I patti per le nuove leggi sono lo stesso che i contratti. V. *Contratti.*

PATTO DI RICOMPRA (Il). Cosa sia. V. *Dritto di ricompra.* — De' suoi effetti. V. *Ipoteca convenzionale.*

PAVIMENTI (I) de' varj appartamenti di una casa posseduta da più proprietarj come debbano costruirsi. V. *Proprietario.*

PAZIENZA (La) deve prestarsi dal fittuario de' fondi urbani, allorchè vi si devon fare accomodi. V. *Fittuario.*

PAZZI (I). Chi siano, ed a quali restrizioni sieno sottoposti. V. *Furiosi.* — Se possano contrarre matrimonio. V. *Matrimonio.*

PEGNO (II) costituisce un contratto reale. V. *Contratti.* — Il pegno, oltre alla fideiussione, è un altro mezzo agevole e comune, per rendere il creditore cauto, e consiste nella consegna nelle mani del creditore di un valore sufficiente all' adempimento dell' obbligazione: (VI, 115, 1; — VI, 128, 12). — Come avveniva per l' antico dritto: (VI, 115, 6). — Dandosi una cosa immobile, competea l' azione *quasi serviana*: (*ivi*). — Dava al creditore azione reale non meno contro il debitore, che contro il terzo possessore: (VI, 116, 1). — Da Giustiniano fu annoverato fra i contratti reali, ed era perfetto, tuttochè la cosa non si conseguasse: (VI, 116, 10). — Per le nostre leggi non può aver luogo senza la consegnazione della cosa, e non dà al creditore su la cosa mobile impegnata l' azione reale, se il pegno non gli fu consegnato: (VI, 117, 3; — VI, 132, 18; — VI, 133, 1). — Si dice *pegno*, quando sia data una cosa mobile; si dice *anticresi*, quando sia data una cosa immobile: (VI, 117, 7; — VI, 128, 15). V. *Anticresi.*

PEGNO PROPRIAMENTE DETTO (II) conferisce al creditore il dritto di farsi soddisfare con privilegio, e prelazione sugli altri creditori, sulla cosa a lui data, o posta nelle mani di un terzo: (VI, 117, 16; — VI, 129, 1). — Può esser dato da un terzo pel debitore: (*ivi*). — Sulla cosa data in pegno non vi può essere distribuzione per contributo: (VI, 129, 5). — Nel caso di pegno gli altri creditori potranno pretendere soltanto, che gli oggetti sommessi a pegno si vendano; e possono ancora offrire a colui che tiene il pegno il pagamento del suo credito, onde rilasci gli oggetti che vi sono sottomessi, per poi sequestrarli: (VI, 129, 8). — Il pegno della cosa altrui è nullo nell' interesse del proprietario della medesima, il quale ha dritto di rivendicarla; ma è valido tra le parti che lo hanno contratto: (VI, 129, 21). — Il privilegio del creditore, che ha il pegno nelle mani, non ha luogo, se non quando vi sia un atto pubblico, o privato, debitamente registrato, col quale si provi il pegno, e la somma dovuta. Tuttavia le scritture non sono richieste, quando il pegno non oltrepassi la somma di ducati cinquanta: (VI, 118, 3; — VI, 130, 4; — VI, 130, 13). — Tale disposizione è stabilita nel solo interesse de' terzi, non per l' effetto della convenzione tra il creditore ed il debitore, che soggiace alle regole generali: (VI, 131, 18). — Se il pegno si compone di più cose, e di alcune cose non fu spiegata la specie e la

natura, il pegno rimarrà ristretto sulle cose bene indicate: (VI, 131, 6). — Se il pegno sia formato da mobili incorporali, come sono i crediti ritenenti la natura di beni mobili, si stabilisce mediante scrittura autentica o privata, notificata al debitore del credito dato in pegno: dopo ciò il creditore diverrà privilegiato sul pegno: (VI, 118, 11; — VI, 132, 1; — VI, 132, 6). — Il privilegio però non sussiste sul pegno, se non in quanto lo stesso pegno sia consegnato, e sia rimasto in potere del creditore, o di terzo eletto dalle parti: (VI, 117, 1; — VI, 132, 18; — VI, 133, 1). — Opinione degli autori delle pandette francesi intorno alla conservazione del privilegio sul pegno: (VI, 134, 1). — Il pegno resta in proprietà del debitore, non ostante che sia nelle mani del creditore, sino a che il debitore non ne soffra la spropriazione: (VI, 118, 16; — VI, 135, 17; — VI, 135, 21). — Il creditore non può in mancanza del pagamento disporre del pegno: gli è però salvo il dritto di far ordinare giudizialmente che il pegno gli rimanga in luogo di pagamento, e fino alla concorrenza del debito, a norma della stima fatta: ovvero che il pegno sia venduto all'incanto. Ogni patto in contrario è nullo: (VI, 118, 19; — VI, 134, 7). — Ma il patto, col quale il creditore è autorizzato ad appropriarsi il pegno pel giusto prezzo fissato da' periti, mancando il debitore di soddisfare il debito in un determinato tempo, non è nullo: (VI, 134, 15). — Il creditore è risponsabile, secondo le regole stabilite nel titolo *de' contratti e delle obbligazioni*, della perdita e del deterioramento del pegno, avvenuti per sua negligenza. Il debitore dee compensare il creditore delle spese necessarie, ed utili: (VI, 119, 9; — VI, 136, 1; — VI, 136, 8). — Se si son dati in pegno crediti che producono interessi; il creditore dee imputare tali interessi in quelli, che possono essergli dovuti. Se poi il debito, per la cui sicurtà si è dato in pegno il credito, non produce interessi, l'imputazione si fa sopra il capitale del debito: (VI, 119, 17; — VI, 136, 15; — VI, 136, 21). — Il pegno non può essere tolto dalle mani del creditore sino a che questi non sia soddisfatto sì del capitale, che degl' interessi e delle spese, eccetto però nel caso che se ne abusasse: (VI, 119, 22; — VI, 137, 4). — Non può però essere tolto dalle mani del creditore, quando siasi contratta una seconda obbligazione, che diviene esigibile prima del pagamento del primo debito: (VI, 119, 22; — VI, 137, 8; — VI, 138, 12). — Se il debitore o con sorpresa o precariamente tolga al creditore la cosa data in pegno per rendergliela dopo averne fatto uso, costui ha l'azione per farsela restituire. Ma se al creditore fu sottratta furtivamente dallo stes-

so debitore, il creditore ha l' azione di furto contro il debitore: (VI, 137, 15). — Se nel darsi uoa cosa in pegno, il creditore si trovasse ingannato nella qualità di essa, ha l' azione pe' danoi ed ioteressi, ed il credito diverrà esigibile, non ostante che il termine del pagamento non sia ancora trascorso: (VI, 137, 22). — Se la cosa data in pegno produca danoi al creditore, e non fu avvertito all' oggetto dal debitore, avrà il primo l' azione pe' danni ed interessi: (VI, 138, 4). — Se il creditore fa abuso del pegno, perde il dritto a ritenerlo, ed il debitore può pretenderne la restituzione prima di pagare il debito: (VI, 138, 8). — Il pegno è indivisibile, non ostante che divisibile sia il debito tra gli eredi del debitore, ed il credito tra quelli del creditore: (VI, 120, 12; — VI, 138, 20). — Non può essere restituito dall' erede del creditore, che è stato soddisfatto della sua parte di credito, in pregiudizio de' suoi coeredi: (*ivi*). — Non può essere domandato dall' erede del debitore, che ha pagato la sua quota di debito, qoaodo gli altri coeredi non abbiano adempito: (*ivi*). — Il creditore che ha la cosa in pegno, può darla con lo stesso titolo a qualche altro suo creditore: in tal caso egli ne è risponsabile verso il debitore. Ma se cessa il suo dritto, si risolve ancora quello dell' altro creditore: (VI, 139, 4). — Il creditore, fino a che ha il pegno oelle maoi, noo soggiace a prescrizione: (VI, 139, 8). — Queste disposizioni non sono applicabili alle materie commerciali, ed a' luoghi autorizzati dalla legge a far prestiti, riguardo a' quali osservansi le leggi e i regolamenti particolari: (VI, 120, 25; — VI, 139, 11). — Per gli altri effetti prodotti dal pegno. V. *Compensazione*, *Creditori*, *Fideiussione* e *Ipoteca*.

PELLI (Le) degli animali dati a soccio a chi appartengono. V. *Soccio*.

PENA (Per la) apposta nelle obbligazioni, e stipulata dal defuoto. V. *Clausola penale*, *Eredi del debitore* e *Giustizia*. — Suoi effetti rispetto alla prescrizione. V. *Prescrizione*.

PENALE (La). Cosa sia. V. *Condizione*.

PENE INFAMANTI (Le) producono la separazione persooale. V. *Separazione personale*.

PENE SANZIONATE (Le) contro i nazionali che si arrolarono fra le armate straniere, cessano col solo fatto del permesso del governo di rientrare nel regno: (I, 73, 9). — Sanzionate contro l' uffiziale dello stato civile, hanno avuto per oggetto la esatta osservanza delle regole stabilite all' uopo: (I, 84, 1). — Sono graduate a norma delle cootravvenzioni e de' delitti: (I, 84, 8). V. *Contravvenzione* e *Delitti dell' uffiziale dello stato civile*.

PENSIONE ALIMENTARIA (La). Quando e da chi deve esser data. V. *Alimenti* ; *Figli* , *Coniugi* , *Maioraschi* , *Zii* e *Separazione personale*. — Quando si prescrive. V. *Prescrizione*.

PENSIONE VITALIZIA (La). Da chi si deve. V. *Coniugi*.

PERICOLO DE' CASI FORTUITI (Il). Quale sia, e quando avvenga. V. *Debitori dritti e doveri* , *Locazione* , *Fittuario* e *Garentia*. — Pel pericolo degli affari cominciati dal mandatario. V. *Mandato*.

PERDITA DELLA COSA DOVUTA (La) fa estinguere le obbligazioni. V. *Obbligazioni in generale come si estinguono*. — Se ad onta delle cure impiegate, la certa e determinata cosa dovuta perisca, o sia posta fuori commercio e tolta dalla privata proprietà, o si perda in modo che se ne ignori assolutamente l'esistenza, l'obbligazione di consegnarla naturalmente si estingue : (IV, 101, 1 ; — IV, 423, 17 ; — IV, 424 , 13). — Quaudo anche il debitore sia in mora , e non abbia assunto a suo carico il pericolo de' casi fortuiti, si estingue l' obbligazione , se la cosa sarebbe egualmente perita presso il creditore. Il debitore però è tenuto a provare il caso fortuito che allega : (IV, 101 , 13 ; — IV, 424 , 3 ; — IV, 426, 13). — Quistione, se nell' obbligo di rispondere de' casi fortuiti entrerebbe solo quello de' casi fortuiti preveduti o facili a prevedersi, ovvero anche di quelli straordinarj , e su i quali non sarebbe possibile di pensare che l' attenzione de' contraenti si fosse arrestata : (IV , 426 , 12). — Quando la cosa dovuta si smarrisce , o è rubata , l' obbligazione non è estinta che nel solo caso non riesca di rinvenirla e ripeterla ; e però la cosa furtiva in qualunque modo sia smarrita o perita, la perdita non dispensa colui che l' ha sottratta dal soddisfarne il valore : (IV , 102 , 3 ; — IV , 424 , 8). — Quando la cosa dovuta sia suscettibile di obbligazione verso di un altro, e non possa esser data a colui al quale fu promessa, l' obbligazione si estingue : (IV , 424 , 16). — Quando la cosa dovuta è perita per fatto o colpa del debitore principale, o dopo la di lui mora , il credito sussisterà non solo contro di esso e de' suoi eredi , ma pur anche contro i mallevadori , ed ogni altro che garentita avesse l' obbligazione : (IV , 425 , 19). — Se la cosa dovuta fosse perita per fatto o colpa del solo fideiussore , ne risponderà questo solo : (IV, 426 , 6). — Se la cosa dovuta sia perita per fatto, o dopo la mora di uno de' debitori solidarj , gli altri ne saranno anche risponsabili : (IV, 426 , 9). — Allorchè la cosa è perita , o posta fuori di commercio , o perduta senza colpa del debitore , è questi tenuto a cedere al suo creditore i dritti e le azioni d' indennità , che sulla medesima potrebbe ave-

re: (IV, 102, 11; — IV, 427, 12; — IV, 428, 5). — Se la estinzione della cosa non sia totale, l'obbligazione rimane pe' suoi residui, i quali debbono essere rilasciati al creditore, a cui la cosa era dovuta. Si osservano pe' legati regole differenti: (IV, 427, 16). V. *Debitori* e *Coniugi*.

PERDITE SOFFERTE (Per le). V. *Danni ed interessi* e *Mandato*.

PERENZIONE D' ISTANZA. Suoi effetti per la prescrizione. V. *Prescrizione*.

PERFETTI CONTRATTI (I). Quali siano. V. *Contratti*.

PERITI (I) nominati dalle parti, o dal tribunale per la stima degl' immobili da dividersi fra i coeredi, devono fare il di loro processo verbale, che presenti le basi della stima e della divisione, per vedere se può comodamente farsi, e designar devono le porzioni che si possono fare: (III, 87, 4; — III, 269, 21). — Se gli stabili non possono dividersi, cosa deve farsi. V. *Divisione fra i coeredi* e *Lesione*. — Se trattasi di locazione, come debbano regolarsi. V. *Locazione*. — In quali altri casi può domandarsi la di loro intervenzione. V. *Proprietario*.

PERIZIA (Per la) da farsi, trattandosi di lesione. V. *Lesione* e *Locazione*.

PERMUTA (La) è quasi regolata dagli stessi principj della vendita. Divenne di minor uso, allorchè la vendita fu più frequente. Per le nostre nuove leggi è retta da alcune regole che le sono particolari, e dalle disposizioni date per la vendita: (V, 264, 9). — Consiste in un contratto, con cui le parti si danno rispettivamente una cosa per l'altra: (V, 265, 16; — V, 267, 17). — Se ha per oggetto cose valutate, non perciò si cambia in vendita: (V, 265, 18). — Si effettua col solo consenso delle parti: (V, 265, 13; — V, 267, 19; — V, 268, 2). — La cosa, che si dà in cambio, dev' essere del proprietario che la dà; altrimenti l'altro permutante non è obbligato a dar la sua, ma solo a restituire la cosa ricevuta: (V, 266, 18; — V, 268, 3). — Ma se venga eseguito dall' una e dall' altra parte il contratto, non vi è più luogo a restituire la cosa avuta perchè aliena; nè può riprendersi la propria, se non quando l'aliena sia evitta: (V, 268, 8). — Il permutante che ha compiuta e consumata la permuta, e che soffre l' evizione, può domandare o il risarcimento de' danni ed interessi, o la cosa data da lui: (V, 267, 5; — V, 268, 15). — Non ha luogo la rescissione per causa di lesione nella permuta: (V, 267, 1; — V, 269, 1). — Quando trattasi di permuta d' immobili con mobili, la lesione può esser causa di rescissione: (V, 269, 3). — La permuta è soggetta a tutte le regole a cui va sottoposta la vendita,

tranne le disposizioni relative al prezzo, alla facoltà di ricomprare, ed a quelle relative all'obbligo della consegna delle cose, della garentia, e simili: (V, 267, 12; — V, 269, 13; — V, 269, 15). — Se la permuta ha luogo nella divisione de' beni, pe' fondi dotali, e pe' beni de' maioraschi, e come debba farsi in tali casi. V. *Divisione fra i coeredi*, *Fondo dotale* e *Maioraschi*.

PERSONALI LEGGI (Le). Quali siano, e quando divengano obbligatorie. V. *Leggi*.

PERSONA (La voce) donde derivi, e che altro dinoti: (I, 152, 7).

PERSONA MORALE (Chi dicesi). V. *Chiesa*. — Se può fare o ricevere fideiussione. V. *Fideiussione*.

PERSONE (Le) sono oggetto delle leggi civili. V. *Stato delle persone*. — Dove abbiano domicilio, e dove possano contrarre matrimonio. V. *Domicilio* e *Matrimonio*. — Quali sono le persone interessate a domandare l' assenza. V. *Assente*, *Assenza*, *Effetti dell'assenza*, *Dichiarazione di assenza*, *Eredi*, *Creditori*, *Socj* e *Possessori provvisionali*. — Quali siano le persone che possono contrattare, e comprare o vendere. V. *Contratti*, *Convenzioni*, *Obbligazioni*, *Vendita*, *Locazione*, *Società*, *Mandato*, *Mutuo*, *Comodato* e *Capacità*. — Le persone accusate di furto o scrocco non sono ammesse alla cessione de' beni. V. *Cessione de' beni*. — Per le persone viventi non ha luogo la rappresentazione. V. *Rappresentazione*.

PERSONE AL SEGUITO DELL'ARMATA (Le). Quali siano, e quali obblighi abbiano. V. *Militari*.

PERSONE INTERPOSTE (Le) non fanno ricevere agl' incapaci le disposizioni fatte a di loro favore, sia per donazione, sia per atto di ultima volontà: (III, 359, 4; — III, 488, 6; — III, 488, 11). — Sono *persone interposte*, il padre e la madre, i figli, i discendenti ed il coniuge della persona incapace: (*ivi*). — Quali sieno quelle che si hanno come tali nelle donazioni tra coniugi. V. *Donazioni tra' coniugi*. — Oltre le mentovate, se vi siano altre persone interposte. V. *Donazioni*.

PESCA (La) fa acquistare le cose per via di occupazione. V. *Proprietà*. — Si può esercitare ne' luoghi di proprietà dello Stato: (III, 12, 25). — Non può esercitarsi nelle acque, e nelle peschiere de' privati: (III, 13, 4). — È libera nelle acque perenni appartenenti a' comuni, se questi non affittano le dette acque; ma i privati, lungo i di cui fondi scorrono le dette acque, possono impedirla ne' luoghi

ne' quali toccano i loro fondi, se deve transitarsi necessariamente per questi. In tal caso si esercita da' soli proprietarj: (III, 13, 7). V. *Proprietario*. — Deve pubblicarsi una legge particolare all'oggetto: (III, 13, 19).

PESCHIERE (Per le). V. *Pesca* e *Pesci*.

PESCI, COLOMBI, E CONIGLI (I). Quando possono essere considerati come immobili. V. *Beni immobili*. — Quando possono appartenere a diverso proprietario, allorchè escono dalle peschiere, o da' loro nidi, e covili. V. *Proprietario*.

PESI (Pe') ereditarj, e dell' enfiteusi, e dell' eredità. V. *Eredi*, *Enfiteusi* e *Pagamento*.

PESI DEL MATRIMONIO (I). Come si sostengono. V. *Dote*.

PESTE (La) dà luogo a' testamenti meno solenni. V. *Testamenti*. — Va tra gl' infortunj, e quali effetti produce tanto in questo caso, che in quelli di guerra. V. *Infortunio* e *Prescrizione*.

PETITORIO. Il giudicato in possessorio non induce presunzione in petitorio. V. *Prescrizione*.

PETIZIONE DI EREDITA' (La). Se competa all'assente. V. *Effetti dell' assenza*.

PIANTAGIONI (Le) si presumono fatte dal proprietario del suolo. Se possono o no essere spiantate, essendo fatte sul suolo altrui. V. *Proprietario*.

PIAZZE DI GUERRA (Le) appartengono al demanio pubblico. V. *Demanio pubblico*.

PIAZZE, E PROVINCIE (I comandanti delle). Dove abbiano il di loro domicilio. V. *Domicilio*.

PIENO GODIMENTO (Il) de' beni si ha da' proprietarj. V. *Proprietà* e *Proprietario*. — Come si acquista il pieno godimento de' beni dell' assente. V. *Possesso de' beni dell' assente* e *Effetti dell' assenza*.

PICCIONI DELLE COLOMBAIE (I) sono riputati immobili. V. *Beni immobili*.

PIGIONI (Le) son dovute da' fittuarj. V. *Locazione* e *Fittuario de' fondi urbani*. — Son comprese tra i frutti civili. V. *Frutti*. — Quando si prescrivono. V. *Prescrizione*. — Quando sieno privilegiate. V. *Privilegi*.

PINI (I) vanno fra gli alberi di alto fusto. V. *Alberi*.

PIO QUINTO (Il papa S.) fece una bolla, colla quale permise di potersi costituire rendite solo sopra fondi designati: (V, 486, 16). — Questa bolla non fu ricevuta in varj stati di Europa. V. *Rendita costituita*.

POLITICO DOMICILIO (Il). Quale sia. V. *Domicilio.*

POLIZIA (Le leggi di) obbligano alla osservanza delle stesse gli stranieri che domiciliano nel territorio nazionale. V. *Straniero.*

POLLICITAZIONE (La) differisce da' contratti. Consiste nell' offerta che fa una sola parte senza il concorso dell'altra, la quale di poi accetta : (IV, 150 , 1). — Avea vigore per dritto romano a pro delle città ; ma ora non produce più tale effetto , non essendovi diversità di dritto nelle civili promesse : (IV, 150 , 4). — Non obbliga alla osservanza della vendita. V. *Promessa di vendere.*

PORCELLANE (Le). Se possano essere considerate come immobili. V. *Beni immobili.* — Sono comprese nella mobiglia , quando non sono immobili , e quando non formano collezione : (II, 20 , 2). V. *Mobiglia.*

PORTE (Le) de' comuni e delle città sono parte del demanio pubblico. V. *Demanio pubblico.*

PORTI (I) di mare sono parte del demanio pubblico. V. *Demanio pubblico.*

PORZIONE DISPONIBILE (La) de' beni fino a che si estende. V. *Beni*, *Liberalità* , *Eredi* , *Legittimarj* , *Quota* , *Divisione fra i coeredi* , *Divisione fatta dagli ascendenti* , *Figli naturali* e *Legatarj.*

PORZIONE LEGITTIMA (La). Quale sia. V. *Legittima.*

POSITIVE LEGGI (Le). Quali siano. V. *Leggi.*

POSSESSO DE' BENI DELL'ASSENTE (Il) è provvisionale. V. *Assente* e *Effetti dell'assenza.* — Si ottiene il possesso definitivo di detti beni dopo il periodo di cento anni di vita dalla nascita dell' assente : (I , 189 , 7 ; — I , 216 , 18 ; — I , 217 , 1). — Regole da osservarsi all' oggetto : (I , 217 , 21). — Effetti che produce il possesso definitivo de' detti beni : quando conferisce il pieno godimento : (I , 218 , 25).

POSSESSO DELLA COSA VENDUTA (Pel). V. *Garentia.*

POSSESSO DI STATO (Il). Quando giova a provare la filiazione. V. *Filiazione* e *Paternità e filiazione.* — Ha sempre conservato gli uomini nel loro stato , ed è servito a distinguere le famiglie : (I , 80 , 23). — Deve esser pubblico , e prova allorchè i registri siensi smarriti , distrutti , o siasi avuto l' uso di non tenerne , e quando i registri sieno erronei , omessi , ed alterati : (I , 80 , 28). V. *Atto dello stato civile* e *Registri dello stato civile.* — Come si prova : (I , 81 , 10 ; — I , 115 , 12 ; — I , 115 , 19). — Il possesso di stato

non fa pruova pel matrimonio. V. *Matrimonio*. — Prova lo stato de' figli : (I, 175, 7). V. *Matrimonio*. — Differenza tra il possesso di stato, ed i registri : (I, 419, 10).

POSSESSO LEGALE (Il). Come si ottenga. V. *Eredi*.

POSSESSO PER LA PRESCRIZIONE (Il) è la detenzione ed il godimento di una cosa, o di un dritto che si ha e si esercita per se stesso, o per mezzo di altri che lo tiene e lo esercita in nome del suo autore : (VI, 588, 4 ; — VI, 616, 12 ; — VI, 617, 1). — Nel cominciamento del possesso bisogna possedere naturalmente e civilmente nel punto stesso, ma nella continuazione, onde farlo servire alla prescrizione, è sufficiente il possesso civile, o sia l'animo e l'intenzione di ritenere il possesso naturale : (VI, 617, 9). — Le cose corporali sono soltanto capaci di possesso : (VI, 617, 19). — Il possesso nudo, non attaccato all' animo di godere come proprietà, non ha mai prodotto alcun dritto : (II, 68, 17). — Può essere di buona fede, o di mala fede : (*ivi*). V. *Possessore*. — Il possesso produce la prescrizione, allorchè si abbia a titolo di proprietà, non sia equivoco, sia pubblico, pacifico, e non interrotto, durante il tempo stabilito dalla legge : (VI, 588, 10 ; — VI, 616, 15 ; — VI, 618, 5). — Nel possesso dubbio colui che mostra un titolo si presume di possedere in virtù ed in conformità dello stesso ; essendo la cagione apparente del suo possesso : (VI, 618, 10). — Ove alcuno abbia più titoli, si reputa possedere in vigore di quello che per la sua validità non va incontro ad alcuna contraddizione, piuttosto che degli altri, i quali fossero viziosi o macchiati : (VI, 618, 13). — Quando non si è presa alcuna qualità, ma la cosa che si possiede appartiene ad un altro, il possesso civile risiede in costui : (VI, 618, 19). — Come si conserva il possesso delle cose incorporali : (VI, 619, 24). — Il possesso non può nascere da atti facoltativi o di semplice tolleranza, e perciò neppure può nascerne la prescrizione : (VI, 588, 13 ; — VI, 620, 16 ; — VI, 621, 1). — Costituisce un fatto, pel quale si presume che ciascuno possegga per se stesso, ed a titolo di proprietà, quando non si provi che siasi cominciato a possedere in nome altrui : (VI, 589, 2 ; — VI, 620, 6). — Quando siasi cominciato a possedere in nome altrui, si presume sempre che si possegga collo stesso titolo, quando non sianvi pruove in contrario : (VI, 589, 10 ; — VI, 620, 9 ; — VI, 620, 13). — Il possessore attuale, il quale provi di avere anticipatamente posseduto, si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio ; salva

la pruova in contrario : (VI, 590, 4 ; — VI, 621, 15). — Gli atti di violenza non possono stabilire un possesso utile ad indurre la prescrizione. Il possesso utile non incomincia se non quando sia cessata la violenza : (VI, 588, 15 ; — VI, 621, 10). — Per compiere la prescrizione, può il possessore unire al possesso proprio quello del suo autore, in qualunque modo gli sia succeduto, sia a titolo universale o particolare, sia a titolo lucrativo o oneroso : (VI, 590, 8 ; — VI, 622, 1). — Condizioni che si richieggono all' oggetto : (VI, 622, 5). — Il possesso de' mobili vale per titolo : (VI, 607, 17 ; — VI, 652, 7 ; — VI, 652, 13). V. *Prescrizione.* — Per ciò che riguarda il possesso per prescrivere in altre materie. V. *Contratti*, *Divisione fra i coeredi*, *Locatore*, *Coniugi*, *Locazione*, *Effetti dell' assenza* e *Legatarj a titolo particolare.*

POSSESSO REALE (II). Suoi effetti nelle obbligazioni. V. *Obbligazioni di dare.*

POSSESSORE (II) di un fondo come ne prescrive la proprietà. V. *Possesso* e *Prescrizione.* — Il possessore della cosa rubata o perduta, che l' abbia comprata in fiera, o in mercato, deve essere indennizzato della spesa della detta cosa dal vero padrone : (VI, 608, 5 ; — VI, 653, 3 ; — VI, 653, 9). — Si dice possessore di *buona fede* quello, che possiede come proprietario, in vigore di un titolo abile a trasferire il dominio, e del quale ignori i vizj : (II, 68, 24 ; — II, 89, 19 ; — II, 90, 1). — Si presume che il possessore ignori i difetti del titolo, quando non esiste una pruova in contrario : (II, 69, 1). — Fa suoi i frutti del fondo che possiede in buona fede : (II, 69, 6 ; — II, 89, 16 ; — II, 90, 1). V. *Proprietario.* — Si dice possessore di *mala fede* 1. chi non possiede come proprietario, 2. colui che manca di titolo traslativo di dominio, 3. quando munito di titolo non ignora i difetti dello stesso : (II, 69, 25). — Il possessore di mala fede è tenuto alla restituzione de' frutti percepiti, o che si potevano percepire, fatta la deduzione delle spese di coltura, e di sementi : (II, 69, 1 ; — II, 98, 11). V. *Buona fede.*

POSSESSORI PROVVISIONALI (I) de' beni dell' assente dichiarato devono rispondere a tutte le azioni de' terzi : (I, 224, 22). — Essi sono semplici amministratori ed economi de' beni dell' assente : (I, 186, 16). — Percipiscono una quota de' frutti de' beni dell' assente, se questi non ritorna in un determinato tempo, o non si hanno di lui sicure notizie : (I, 215, 1). — Non possono nè alienare, nè ipotecare i beni dell' assente, essendo veri depositarj degli stessi : (I, 216, 1). V. *Ipoteca.*

POSSESSORIO (Il giudicato in) non induce presunzione in petitorio. V. *Presunzioni*.

POSTILLE (Le) negli atti dello stato civile, o negli atti de' contratti come debbano essere fatte. V. *Atti dello stato civile*, *Titolo autentico* e *Notaio*.

POTERE LEGISLATIVO (Il) ha l' autorità d' interpetrare le leggi. V. *Interpetrazione*.

POVERI ED AGLI OSPEDALI (A'). Come si dona. V. *Donazioni forma delle*.

POZIORITA' (La) nelle ipoteche, e ne' privilegi, quando si abbia. V. *Ipoteca gradi effetti ec.* e *Privilegi*.

POZZO (Il) o la laterina, o la stalla non può costruirsi presso un muro proprio o comune che alla distanza richiesta da' regolamenti, dagli usi particolari, o a norma del giudizio de' periti : (II, 259, 1 ; — II, 316, 13 ; — II, 316, 20). — Vale la stessa regola per le fucine, forni, fornelli, magazzini di sale e di altre materie corrosive, e pe' cammini da fuoco : (*ivi*).

PRAMMATICHE (Le) accrebbero la mole delle nostre leggi civili. V. *Leggi patrie*.

PRATO (Il) è oggetto di essere locato ; quali obblighi ne abbia il fittaiuolo. V. *Locazione*.

PREAMBOLO (Il) per li nostri usi nel foro dicevasi la domanda e la dichiarazione di chi voleva essere erede, e che tale veniva dichiarato dal giudice : (III, 65, 16). — Sotto quale specie è ora mantenuto. V. *Eredi*.

PRECAPIENZA (La). Quando ha luogo. V. *Collazione*.

PRECARIO (L' azione del) si dava dal pretore coll' interdetto restitutorio contro colui, che aveasi ricevuta una cosa da alcuno, affinchè questi la restituisse a beneplacito dell' altro : (IV, 7, 14).

PRECARIO (Il) è una convenzione che si assomiglia al prestito, ma che non determina l' uso ed il tempo pel quale alcuno può servirsi della cosa : (V, 473, 1). — Partecipa del prestito ad uso, ed è retto dalle regole generali delle convenzioni, e da quelle del prestito ad uso, ne' luoghi ove combinano tra loro : (V, 473, 10).

PRECETTO DI PAGAMENTO (Il). In quali casi richieggasi. V. *Locazione* e *Spropriazione forzata*. — Quali effetti abbia per la prescrizione. V. *Prescrizione*.

PRECETTORI (I). Quando sono sottoposti al dovere di risarcire i danni ed interessi cagionati da' loro allievi. V. *Quasi-delitti*.

PRECISIONE E CHIAREZZA (La) sono qualità e caratteristiche essenziali delle buone leggi : (I, 40, 21).

PREDJ URBANI E RUSTICI (I). Come si affittano. V. *Locazione*.

PREFERENZA (La) nelle obbligazioni di dare è dovuta a colui che ha il possesso reale delle cose. V. *Obbligazioni di dare*. — In quali altri casi ha luogo. V. *Cause di preferenza*.

PRELAZIONE (La) è una preferenza che fa alterare il dritto di egualità fra i creditori, e nasce da' privilegi e dalle ipoteche : (VI, 147, 8). V. *Privilegi*, *Ipoteche*, *Cause di prelazione* e *Enfiteusi*.

PREMJ. V. *Giustizia*.

PREMORIENZA (La) de' figli quali effetti produce. V. *Divisione fatta dagli ascendenti*, *Figli naturali*, *Donazioni* e *Obblighi e dritti del donante*.

PRESENZA (Per la) de' testimoni. V. *Atti dello stato civile*, *Falso*, *Titolo*, *Notai* e *Testamenti*.

PRESCRIZIONE (Cause che impediscono la). Tutti coloro che posseggono in nome altrui, non possono mai prescrivere per qualunque corso di tempo. Perciò il fittaiuolo, il depositario, l' usufruttuario e tutti quelli che tengono precariamente la cosa del proprietario, non possono prescriverla : (VI, 590, 14 ; — VI, 624, 8). — Lo stesso impedimento inabilita gli eredi di coloro, che possedevano a nome o per conto di altri : (VI, 590, 17 ; — VI, 625, 1). — Ciò non ostante, il fittaiuolo, il depositario, l' usufruttuario, e i loro eredi possono prescrivere, se il titolo del di loro possesso si trovi cangiato, sia per causa derivante da un terzo, sia per effetto delle opposizioni che han fatto al dritto del proprietario : (VI, 591, 3 ; — VI, 625, 6 ; — VI, 625, 10). — Coloro, a' quali i fittaiuoli, i depositarj, ed i possessori a titolo precario abbiano trasferita la cosa con un titolo traslativo di dominio, possono prescriverla : (VI, 591, 10 ; — VI, 626, 8). — Un successore a titolo particolare come prescriva : (VI, 591, 14). — Non si può prescrivere contra il proprio titolo, che nel solo senso, che uno può liberarsi colla prescrizione dall' obbligo che ha contratto : (VI, 595, 2 ; — VI, 626, 11 ; — VI, 627, 7 ; — VI, 627, 10). — Si può però prescrivere oltre il proprio titolo : (VI, 627, 1). — Se corra, e come la prescrizione per le azioni di stato. V. *Quistioni di stato*.

PRESCRIZIONE (Cause che interrompono la). La prescrizione può essere interrotta *civilmente* o *naturalmente*. Interrotta si ha come non mai esistita e bisogna cominciarla da capo: (VI, 592, 8; — VI, 628, 4). — È *naturalmente* interrotta, [illegible] possessore è privato per più di un anno del godimento della [illegible]; sia dal precedente proprietario, sia da un terzo: (VI, 593, 5; — VI, 628, 6; — VI, 628, 10). — La prescrizione, cominciata in favor del possessore, se gli fu il possesso usurpato, non potrà dirsi naturalmente interrotta, ove il giudizio possessorio sia stato da lui promosso all'uopo entro l'anno, benchè si prolunghi oltre l'anno: (VI, 629, 3). — Se il possessore, mantenutosi nel possesso, abbia avuto controversie giudiziarie con altri meno che col proprietario, non avvi con ciò naturale interruzione del possesso, e così neppure interruzione civile: (VI, 629, 10). — La prescrizione è interrotta *civilmente*, quando si operano atti determinati dalla legge all'oggetto, come una citazione giudiziale, un precetto, o un sequestro intimato a colui al quale si vuole impedire il corso della prescrizione: (VI, 593, 27; — VI, 629, 16). — La interruzione civile della prescrizione è di due specie, legale, e convenzionale o volontaria. La legale interruzione ha luogo per ogni domanda diretta ad ottenere la cosa: (VI, 629, 20). — La prescrizione non s' intende legalmente interrotta da una sentenza, la quale per trent'anni sia rimasta ineseguita: (VI, 630, 7). — Il terzo possessore può opporre al creditore ipotecario, che lo conviene per la obbligazione primitiva del suo debitore, la prescrizione contro la medesima, nel modo stesso che farebbe valerla il debitore: (VI, 630, 9). — Vale la stessa regola allora che il creditore, agendo contra il terzo possessore, ommetta di agire anche contra il debitore principale per interrompere la prescrizione riguardo a costui: (VI, 630, 23). — La prescrizione è interrotta ancora per mezzo di citazione avanti al conciliatore, dal giorno in cui la citazione è stata fatta, quando sia seguita da un ordine a comparire in giudizio, notificato nel termine stabilito dalla legge: (VI, 593, 27; — VI, 631, 3). — La dimanda di compensazione, formata innanzi al conciliatore dal convenuto, ha pur efficacia d' interrompere la prescrizione, senza che il debitore, chiamato dal creditore in giudizio, abbia a fare altrettanto verso l'[illegible]: (VI, 631, 8). — L' interrompimento della prescrizione, operato dalla notificazione della domanda in conciliazione, conserva la sua efficacia, se al momento della citazione giudiziale susseguente, fatta nel termine stabilito dalla legge, il tempo della prescrizione già si trovasse compiuto: (VI, 631, 17). — La prescrizione vie-

ne interrotta anche da una citazione giudiziale fatta avanti ad un giudice incompetente: (VI, 594, 8; — VI, 632, 1). — La prescrizione si ha come non interrotta, allorchè l'ordine a comparire sia nullo per difetto di forma, se l' attore abbia desistito dalla sua domanda, se lasci perimere la istanza, se viene rigettata la sua domanda: (VI, 594, 17; — VI, 632, 3; — VI, 632, 8). — È interrotta, quando il debitore o il possessore, in termini espressi o equipollenti, espressamente o tacitamente, riconosca il dritto di colui contro cui la prescrizione era cominciata: (VI, 595, 1; — VI, 633, 1). — Il riconoscimento, che i successivi acquistatori di un immobile facciano della rendita di cui questo sia gravato, conserva i dritti del creditore, quando anche egli non ne avesse scienza. Ma se il riconoscimento derivi da' sindaci de' creditori del debitor fallito, non può aver l' effetto d' interrompere la prescrizione: (VI, 633, 6). — La prescrizione resta interrotta dall' interpellazione fatta ad uno de' debitori solidali, o colla ricognizione del dritto fatta da uno di essi: questa interruzione vale contro gli altri debitori, e contro i loro eredi. Ma l' interpellazione fatta ad uno degli eredi di un debitore solidale, o la ricognizione fatta da questo erede, non interrompe la prescrizione riguardo agli altri coeredi, quando anche il credito fosse ipotecario, se l' obbligazione non è indivisibile: (VI, 595, 7; — VI, 633, 14). — Questa interpellazione o ricognizione non interrompe la prescrizione riguardo agli altri condebitori, se non per quella porzione cui è tenuto lo stesso erede: (*ivi*). — Per interrompere la prescrizione interamente riguardo agli altri condebitori, è necessaria la interpellazione a tutti gli eredi del debitore defunto, ovvero la ricognizione di tutti questi eredi: (*ivi*). — La interpellazione fatta al debitore principale, o la ricognizione da lui fatta, interrompe la prescrizione contra il fideiussore: (VI, 595, 20; — VI, 634, 7).

PRESCRIZIONE (Cause che sospendono il corso della). La prescrizione corre contra qualunque persona, purchè non abbia a suo favore qualche eccezione stabilita dalla legge: (VI, 596, 9; — VI, 634, 12). — Corre anche contra coloro i quali ignorano i loro dritti che si stiano prescrivendo: (VI, 634, 13). — I tempi di peste e di guerra non possono sospendere la prescrizione: (VI, 634, 16). — La prescrizione non corre contra i minori, e gl' interdetti, salvo ciò che si è stabilito per alcune particolari prescrizioni, ed altri casi determinati dalla legge: (VI, 596, 13; — VI, 635, 3). — Erronea opinione di alcuni scrittori francesi, i quali sostennero, che in fatto di prescrizione la sospensione,

la quale ha luogo in riguardo al minore, giovi pure al maggiore: (VI, 635, 6). — Gravissima quistione promossa in Francia, se un possessore di più di trent' anni avesse prescritto contro un assente in età maggiore; e se non avendo posseduto che contra gli eredi provvisorj di costui, i quali erano stati minori in non breve intervallo del suo possesso, si dovesse l'assente riputar morto dal giorno in cui scomparve, ovvero presumersi vivo fino al suo centesimo anno: (VI, 635, 10). — Non corre fra i coningi: (VI, 597, 3; — VI, 636, 1). — La prescrizione corre contro le donne maritate, ancorchè non siano separate di beni in forza del contratto di matrimonio o per sentenza del giudice, riguardo a' beni amministrati dal marito; salvo ad esse il regresso contra il marito: (VI, 597, 8; — VI, 636, 2). — Non corre, durante il matrimonio, riguardo all' alienazione di un fondo dotale: (VI, 597, 12; — VI, 636, 6). — La prescrizione è parimente sospesa, durante il matrimonio; 1. nel caso in cui l'azione competente alla moglie non si potesse sperimentare, se non dopo la scelta da farsi sull' accettazione, o la rinunzia alla comunione; 2. nel caso in cui il marito, avendo alienato i beni proprj della moglie senza il di lei consenso, è garante della vendita; ed in tutti i casi ne' quali l'azione della moglie potesse rivolgersi contra il marito: (VI, 597, 17; — VI, 636, 10; — VI, 636, 21). — La prescrizione non corre riguardo ad un credito dipendente da qualche condizione, sino a che la condizione siasi verificata; riguardo ad un' azione per causa di garentia, sino a che abbia avuto luogo l'evizione; riguardo ad un credito a tempo determinato, sino a che sia giunto tal tempo: (VI, 598, 9; — VI, 637, 15). — Non corre contra l'erede beneficiato, riguardo a' crediti che ha contro l'eredità; ma corre contra una eredità giacente, quantunque non provveduta di curatore: (VI, 598, 13; — VI, 637, 22). — La prescrizione corre finalmente durante i tre mesi per fare inventario, ed i quaranta giorni a deliberare: (VI, 598, 13; — VI, 638, 1). V. *Sospensione.*

PRESCRIZIONE (La materia della) è perfettamente trattata dalle nostre leggi: (VI, 581, 6). — La prescrizione era chiamata da Giustiniano *iniquo presidio*; ma dev' essere ammessa per ragioni di pubblico interesse: (VI, 582, 6). — Appartiene al dritto civile, e sociale; ed è stata adottata da tutte le legislazioni: (VI, 582, 25). — È un mezzo per acquistare un dritto, o liberarsi da una obbligazione mediante il trascorrimento di un tempo determinato: (VI, 584, 1; — VI, 610, 5; — VI, 610, 8). V. *Proprietario* e *Obbligazio-*

ni. — Può essere rinunziata *espressamente* allorchè la rinunzia si fa con esplicita dichiarazione ; *tacitamente* , allorchè la rinunzia risulta da un fatto : (VI , 585 , 15 ; — VI, 611 , 5 ; — VI, 611 , 9). — Non può essere rinunziata da colui che non ha facoltà di alienare : (VI , 584, 18 ; — VI, 612 , 8). — Il dritto acquistato da un minore , o da un interdetto , o da una donna maritata , non può essere rinunziato dal tutore o dal marito : (VI , 612 , 10). — Non può essere rinunziata prima di acquistarsi : (VI, 584 , 18 ; — VI , 610 , 12). — La rinunzia ad una prescrizione già acquistata è una positiva alienazione del dritto che essa produsse : (VI , 610 , 21). — Non può farsi valere dal giudice *ex officio* , ma deve essere opposta : (VI, 585 , 21 ; — VI , 612 , 15). — Opinione di Pollet , il quale fa una eccezione a questa regola. Se può aver luogo : (VI , 613 , 1). — La prescrizione si può opporre in qualunque stato della causa , purchè le circostanze non dimostrino che vi si è rinunziato : (VI, 586 , 6 ; — VI, 613 , 20). — La prescrizione costituisce una eccezione perentoria , la quale può essere opposta anche se il convenuto avesse fondato le sue difese sopra altri mezzi. Può opporsi anche in appello : (VI , 614 , 1). — Non si potrà più opporre , quando essendosi ommesso di opporla , intervenga un giudicato in ultima istanza : (VI , 614 , 5). — Non si può opporre per estraordinario rimedio di annullamento di giudicato : (VI , 614 , 10). — Il debitore può opporre la prescrizione anche a quello che pagò il debito di lui , in tempo che non era prescritto , senza dargliene scienza : (VI , 614 , 16). — Quando il convenuto opponga di non essere debitore , non perciò rinunzia alla prescrizione : (VI , 614 , 21). — La prescrizione può essere opposta da' creditori , e da ogni altra persona che abbia interesse ad opporla , non ostante che sia stata rinunziata dal proprietario e dal debitore : (VI, 586 , 13 ; — VI , 615 , 3). — Il fideiussore o il garante può anche opporre la prescrizione , tuttochè il debitor principale riconosca di non aver pagato : (*ivi*). — Non si può prescrivere il dominio delle cose che non sono in commercio : (VI , 586 , 19 ; — VI , 615 , 10 ; — VI , 615 , 12). — Per dritto romano non avea luogo contro il fisco , e presso noi per concessione di Federigo II e di Carlo VI poteva aver luogo dopo decorsi i cento anni. Per le nuove leggi corre contro lo Stato , contro gli stabilimenti pubblici , e contro i comuni , nella stessa guisa che corre contro i particolari : (VI , 587 , 1 ; — VI , 616 , 3 ; — VI , 616 , 10). — La prescrizione de' dritti del tesoro pubblico non corre a vantaggio de' contabili , che dal giorno in cui è cessato il di loro esercizio , ed han dato il conto : (*ivi*). — Na-

sce dal possesso. V. *Possesso per la prescrizione.* — Si acquistano per prescrizione dal proprietario le isole o isolette che sono ne' fiumi navigabili o adatti a' trasporti. V. *Proprietario.*

PRESCRIZIONE. Regole di alcune particolari prescrizioni. Le antiche nostre prammatiche conoscevano alcune particolari prescrizioni. Sono state ammesse dalle nuove leggi, perchè poggiano sulla ferma credenza dell' avvenuto pagamento: (VI, 604, 4). — Si prescrivono col decorso di sei mesi le azioni de' maestri ed institutori di scienze per le lezioni che danno a mese; le azioni degli osti e de' trattori per l'alloggio e i cibi che somministrano; le azioni de' domestici stipendiati a mese, degli operai e de' giornalieri pel pagamento delle loro giornate, de' loro salarj, e delle somministrazioni loro dovute: (VI, 604, 18; — VI, 646, 13). — Si prescrivono col decorso di un anno, le azioni de' medici, chirurgi, speziali, uscieri, mercatanti, maestri che tengono in casa gli alunni, e domestici stipendiati ad anno: (VI, 605, 3; — VI, 647, 4; — VI, 647, 14). — Si prescrive col decorso di due anni l'azione de' patrocinatori pel pagamento delle spese e de' salarj. I due anni sono da computarsi dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti, o dalla rivocazione de' detti patrocinatori: (VI, 605, 3; — VI, 648, 1; — VI, 648, 7). — Riguardo agli affari non terminati i patrocinatori non possono domandare di essere soddisfatti delle spese, e de' salarj dovuti da tempo maggiore di cinque anni: (*ivi*). — La prescrizione ha luogo ne' casi enunciati, quantunque si sieno continuate le somministrazioni, le consegne a credenza, i servizj ed i lavori. Ma non cessa di correre, se non quando vi sia stato un conto aggiustato, una polizza o chirografo, o una citazione giudiziale non perenta: (VI, 605, 19; — VI, 649, 3). — Nondimeno coloro, cui tali prescrizioni vengono opposte, possono deferire il giuramento a coloro che le oppongono. Questo giuramento può esser deferito alle vedove, ed agli eredi, o a' tutori di questi ultimi: (VI, 605, 27; — VI, 649, 9; — VI, 649, 16). — I giudici ed i patrocinatori sono esonerati dal render conto delle carte relative alle liti, cinque anni dopo la decisione delle medesime; gli uscieri, dopo due anni dall' esecuzione della commissione, o dalla notificazione degli atti di cui erano incaricati: (VI, 606, 9; — VI, 650, 4). — Se a costoro possa deferirsi il giuramento: (VI, 650, 10). — Si prescrivono col decorso di cinque anni le annualità delle rendite perpetue, e vitalizie; quelle delle pensioni per alimenti; le pigioni delle case ed i fitti de' beni rustici; gl' interessi delle somme prestate; e generalmente tutto

ciò, che è pagabile ad anno, o a termini periodici più brevi: (VI, 606, 16; — VI, 650, 21; — VI, 651, 1). — Allorchè una domanda, costituendo il debitore in mora, faccia correre gl' interessi, questi non possono andar soggetti alla prescrizione quinquennale, se più di cinque anni trascorrano fra la domanda e la sentenza che renda esigibili tali interessi moratorj esigibili: (VI, 651, 5). — Se possano applicarsi queste disposizioni alle annualità e ad ogni altra prestazione scaduta prima delle nuove leggi: (VI, 650, 9). — Le prescrizioni, delle quali trattasi in queste disposizioni, corrono contra i minori e gl' interdetti, salvo il di loro regresso contra i tutori: (VI, 607, 1; — VI, 651, 18; — VI, 652, 1). — Si prescrive col decorso di tre anni l' azione di rivendicare che ha colui il quale ha perduto, o a cui fu rubato qualche mobile, il di cui possesso vale per titolo. Il corso di tre anni è da computarsi dal giorno della perdita, o del furto: (VI, 607, 19; — VI, 652, 7; — VI, 652, 13). V. *Possessore*. — Quale sia la durata e quali gli effetti delle prescrizioni cominciate precedentemente al dì primo gennaio 1809 ne' dominj di qua del Faro; e per li dominj di là del Faro dopo la pubblicazione delle nuove leggi: (VI, 608, 13; — VI, 653, 19; — VI, 654, 9).

PRESCRIZIONE (Tempo necessario alla). La prescrizione ha luogo, quando è scorso il tempo utile a prescrivere: (VI, 599, 1). — Si calcola a giorni e non ad ore, e si acquista, allorchè è compiuto l' ultimo giorno del termine: (VI, 599, 9; — VI, 638, 4). — Per legge romana si distingueva dall' usucapione, che era un modo di acquistare la proprietà; e la prescrizione un modo per respingere l' azione di rivendicazione: (VI, 599, 11).

PRESCRIZIONE (Varj effetti della). La prescrizione della pena non ripristina il condannato ne' suoi dritti civili pel tempo avvenire: (I, 63, 6; — I, 75, 9). V. *Condanna*. — La prescrizione può essere opposta da coloro che acquistano e posseggono una proprietà risolvibile, purchè il possesso a titolo di proprietà sia pacificamente durato per tutto il tempo necessario a prescrivere: (II, 84, 27). V. *Proprietà*. — Fa estinguere le obbligazioni. V. *Obbligazioni*. — La prescrizione degl' immobili dotali, che nel contratto di matrimonio non sonosi dichiarati alienabili, non sussiste che dopo la separazione personale, o pure quando sia cominciata a decorrere prima del matrimonio: (V, 21, 20; — V, 88, 9). — Questa regola non può applicarsi a' crediti dati in dote, i quali possono soggiacere alla prescrizione: (V, 88, 14). — La prescrizione delle ipoteche è soggetta ad interruzione come ogni altra;

ma non s'interrompe colle semplici inscrizioni prese dal creditore per conservare i suoi dritti: (VI, 200, 12; — VI, 503, 15). V. *Inscrizione.* — Chi paga un debito prescritto non può ripeterlo. V. *Obbligazioni.* — La prescrizione riguardo all'assente per la petizione dell'eredità. V. *Effetti dell' assenza.* — Per altri effetti. V. *Donazioni fra coniugi* e *Divisione fra i coeredi.*

PRESCRIZIONE DI DIECI E DI VENTI ANNI (Della). La prescrizione di dieci e di venti anni è un mezzo di acquistare allorchè è accompagnata da giusto titolo e buona fede. Era riconosciuta dal romano dritto: (VI, 602, 1). — Quella di dieci anni ha luogo quando il vero padrone abiti nel territorio compreso nella giurisdizione della gran corte civile, dove è situato l'immobile; e quella di venti, se sia domiciliato al di fuori: (VI, 602, 6; — VI, 643, 22). — Se il vero padrone abbia tenuto in diversi tempi il suo domicilio nel detto territorio, e fuori del medesimo, è necessario, per compiere il corso della prescrizione, aggiungere a quel che manca a' dieci anni di presenza, un numero di anni di assenza, che sia doppio di quello che manca per compiere i dieci anni di presenza: (VI, 602, 12; — VI, 644, 1). — La prescrizione di dieci, o di venti anni non può nascere da un titolo nullo per difetto di forme: (VI, 602, 12; — VI, 644, 6). — Colui che non ha un domicilio reale, deve essere riputato assente, riguardo alla prescrizione di dieci, o venti anni; e perciò, se non consta la sua abitazione per mancanza di domicilio reale, manca un requisito alla prescrizione di dieci anni, e deesi necessariamente ricorrere al tempo di venti anni: (VI, 645, 12). — Per giusto titolo in sì fatte prescrizioni s'intende quello che per indole, o per lo suo carattere sia capace di trasferire la proprietà: (VI, 644, 10). — Il titolo per essere giusto deve ancora avere consistenza agli occhi della legge, cioè deve esser rivestito di tutti i requisiti necessarj a renderlo valido: (VI, 644, 16). — Il giusto titolo deve anche derivare da persona che sia capace di alienare: (VI, 645, 1). — La buona fede è sempre presunta nella prescrizione di dieci o venti anni. Chi allega la mala fede, dee provarla: (VI, 603, 1; — VI, 646, 1). — La buona fede si presume continuata, purchè vi sia stata nel tempo dell'acquisto. La mala fede sopravvenuta nuoce; ma non si potrà essere ammesso a dimostrarla che con prova risultante da scrittura: (VI, 603, 3; — VI, 646, 3). V. *Buona fede.* — Dopo dieci anni l'architetto, e gli appaltatori restano sciolti dalla garentia delle opere in grande, che hanno fatte, o dirette: (VI, 603, 24; — VI, 646, 8).

PRESCRIZIONE DI TRENT' ANNI (Della). La prescrizione di trent' anni ha luogo in tutte le azioni tanto reali, quanto personali, senza che colui che allega tale prescrizione sia tenuto ad esibirne un titolo, o che gli si possa opporre veruna eccezione per causa di mala fede: (VI, 601, 6; — VI, 638, 7). — La prescrizione di trent' anni è la sola che si possa far valere per debiti ed altre obbligazioni personali, nè può restringersi a minor tempo, tranne se la legge per determinati casi non abbia particolari prescrizioni stabilite: (VI, 639, 6). — Nelle azioni reali si ricorre alla prescrizione di trent' anni, tutte le volte, che non può opporsi quella di dieci o di venti anni: (VI, 639, 14). — Le rendite costituite allora sono soggette alla prescrizione di trent' anni in riguardo alla persona del debitore, quando egli per tutto tal tempo cessi dal corrisponderle, e non già se la scrittura non si rinnova: (VI, 639, 17). — Coll' ammettersi la prescrizione di trent' anni per le azioni personali, si è ammessa la prescrizione del debito a pro dell' istesso obbligato, e perciò è cessata l' antica massima, che nè il debitore, nè il di lui erede possano mai prescrivere: (VI, 639, 23). — Colui, che allega la prescrizione di trent' anni, non può sottrarsi da un interrogatorio sopra fatti e circostanze, colle quali s' intende provare che vi sia stata rinunzia alla prescrizione mercè fatti contrarj posteriori: (VI, 641, 4). — La prescrizione di trent' anni per le nostre abolite leggi aveva luogo, quando concorrevano i requisiti di *giusto titolo*, *buona fede*, e *tempo atto a prescrivere*: (VI, 600, 10). — Dopo ventotto anni dalla data dell' ultima scrittura il debitore di una rendita può essere astretto a somministrare a spese proprie una nuova scrittura al suo creditore o a quelli che abbiano causa da lui: (VI, 601, 5; — VI, 641, 8). — Può esservi costretto fin che la prescrizione non è compiuta colla cessazione del pagamento nel periodo di trent' anni: (VI, 641, 12). — Le altre regole per diverse prescrizioni sono spiegate ne' luoghi proprj: (VI, 601, 21; — VI, 641, 17; — VI, 642, 2). V. *Assente*, *Effetti dell' assenza*, *Creditori dell' assente*, *Eredi*, *Figli*, *Azioni*, *Tutore*, *Beni*, *Proprietario*, *Usufrutto*, *Uso ed abitazione*, *Acque*, *Dritto di passaggio*, *Servitù*, *Accettazione*, *Creditori dell' eredità*, *Garentia*, *Donazioni*, *Donazioni obblighi del donante*, *Donazioni obblighi del donatario*, *Testatore*, *Solidità*, *Nullità delle obbligazioni*, *Marito*, *Moglie*, *Tradizione*, *Lesione*, *Pegno*, *Privilegi*, *Ipoteche*, *Obbligazioni*, *Buona fede*, *Fondo dotale*, *Gestor di negozj*, *Comuni*, *Demanio pubblico*, *Quistioni di stato*, *Qualità richieste a succedere* e *Rinunzia dell' eredità*.

PRESTAZIONE (La) delle opere è la locazione del lavoro. V. *Locazione*.

PRESTAZIONI (Per le) dovute da coloro che hanno i fondi altrui nelle mani. V. *Eredi*, *Divisione fra i coeredi*, *Prescrizione*, *Inscrizione*, *Interessi*, *Debitori*, *Enfiteusi*, *Mutuo*, *Prestito*, *Rendita costituita* e *Locazione*.

PRESTITO (Il) è un contratto che ha per base lo spirito di amicizia e di beneficenza. È dalle nostre leggi diviso in due specie, cioè quello delle cose che si consumano coll'uso, e quello delle cose che si usano senza consumarsi: (V, 471, 1). — Quello delle cose che non si consumano usandole si chiama *comodato* o *prestito ad uso*; quello delle cose che si consumano si chiama *prestito di consumo* o *mutuo*: (V, 471, 5; — V, 488, 4). V. *Comodato* e *Mutuo*. — Il prestito se sia permesso all'emancipato, e come. V. *Emancipato*. — Sua rassomiglianza col precario. V. *Precario*.

PRESUNZIONE (La) della scienza delle leggi non ammette prova in contrario; eccetto se insormontabili ostacoli ne abbiano impedita la promulgazione in qualche comune: (I, 20, 28). V. *Leggi*. — Per l' assenza presunta o dichiarata. V. *Assente*, *Dichiarazione di assenza* e *Effetti dell' assenza*. — Per la presunzione di riconciliazione de' coniugi. V. *Riconciliazione de' coniugi*. — Per la presunzione della paternità e filiazione. V. *Paternità* e *Filiazione*. — Per la presunzione del possesso. V. *Possesso*. — Per la presunzione della comunione de' muri. V. *Muri*. — Per la presunzione di essersi novato. V. *Novazione*. — Per la presunzione di maggiore età dell' emancipato. V. *Emancipato*. — Se ammettasi la presunzione pel dolo. V. *Dolo*. — Come si presume il domicilio. V. *Domicilio*. — Per le altre presunzioni. V. *Divisioni fra i coeredi*, *Divisione fatta dagli ascendenti*, *Indagini*, *Legge*, *Lesione* e *Proprietario*. — Per la presunzione di buona fede. V. *Prescrizione*.

PRESUNZIONI (Le) fanno pruova nelle obbligazioni. V. *Obbligazioni*. — L'obbligazione si presume fatta con causa. Chi allegherà il contrario deve provarlo. V. *Obbligazioni*. — Le presunzioni sono nella classe de' mezzi che portano allo scoprimento della verità, e consistono in una conseguenza generale ritratta da ciò che ordinariamente avviene; o che essendo verisimile, si tiene come vero: (IV, 137, 1). — Secondo le nostre leggi, sono le conseguenze che la legge, o il magistrato deduce da un fatto noto ad un fatto ignoto: (IV, 137, 5; — IV, 518, 12). — Le presunzioni sono *legali* o *semplici*: (IV, 137, 7). — Le presunzioni dalla legge autorizzate si distinguono in presunzioni *juris*, ed in pre-

sunzioni *juris et de jure*: (IV, 137, 11). — Le presunzioni non istabilite dalla legge dipendono dal buon criterio di chi le giudica: (IV, 137, 10).

PRESUNZIONI LEGALI (Le) sono quelle che una legge speciale attribuisce ad alcuni atti, o fatti. Sono tali 1. gli atti che la legge dichiara nulli per la sola loro qualità, perchè li presume fatti in frode delle sue disposizioni; 2. i casi ne' quali la legge dichiara che la proprietà o la liberazione risulti da alcune circostanze determinate; 3. l'autorità che la legge attribuisce alla cosa giudicata; 4. la forza che la stessa dà alla confessione o al giuramento della parte: (IV, 137, 14; — IV, 518, 15; — IV, 519, 10). — L'autorità della cosa giudicata non ha luogo, che quando abbia i tre seguenti requisiti; 1. quando la cosa domandata sia la stessa; 2. quando la domanda sia fondata su la medesima causa; 3. quando la domanda sia proposta tra le medesime parti: (IV, 138, 6; — IV, 519, 14). V. *Cosa giudicata*, *Acquiescenza* e *Sentenza*. — Si dice essere la stessa cosa domandata, *quoties eadem quaestio revocatur*: (IV, 524, 16). — Similmente non può dirsi non essere la domanda la stessa, allorchè uno escluso dalla domandata successione de' genitori come adulterino, ed attribuitigli per tale ragione i soli alimenti, venga poi a promuovere un nuovo giudizio di stato a fin di essere dichiarato figlio legittimo: (IV, 524, 24). — Che deve dirsi di un giudicato sulla verità o falsità di una scrittura. Erronea decisione della corte di appello di Tolosa all' oggetto: (IV, 525, 5). — Non essendo la medesima cosa il possesso e la proprietà, non osta il giudicato nel possessorio al giudizio petitorio: (IV, 526, 18). — La domanda è fondata sulla medesima causa, quando si riconosce la identità di ragione, che nasce dall'origine della medesima, dalla sua prossimità coll' azione novella, e dal riprodursi lo stesso titolo di quistione: (IV, 526, 23). — La corte di cassazione di Francia ha più volte deciso all' oggetto, secondo gli esposti principj: (IV, 522, 14). — Per quanto generali sieno l' espressioni di un giudicato, bisogna sempre intenderlo nel senso che non siasi definita se non la quistione agitata: (IV, 533, 5). — Quando s' intenda che la domanda sia tra le medesime parti: (IV, 534, 1). — Le presunzioni legali dispensano colui che le allega in appoggio del suo detto, da qualunque prova. Essendo *juris et de jure* non ammettono prova in contrario: (IV, 138, 15; — IV, 536, 7; — IV, 536, 13).

PRESUNZIONI NON ISTABILITE DALLA LEGGE (Le), dette anche *semplici*, sono rimesse alla dottrina ed alla prudenza del magistrato, il quale non dee ammettere se non presunzioni gravi, precise e concordanti, e solamente ne' casi

ne' quali la legge ammette la prova testimoniale, purchè però l' atto non sia impugnato per causa di frode o dolo: (IV, 139, 7; — IV, 537, 8). — Quando vi è un principio di pruova scritturale, le presunzioni del giudice si ammettono per obbligazioni o fatti obbligatorj di un valore maggiore di ducati cinquanta: (IV, 537, 14).

PRETI (I). Se possano adottare. V. *Adozione*. — Se debbano conferire il sacro loro patrimonio, e come. V. *Collazione*.

PREZZO (Il) della vendita può essere determinato e specificato da un terzo. Se non viene pagato al tempo debito fa sciogliere la vendita. V. *Vendita* e *Compratore*. — Quando può essere supplito. V. *Tradizione*. — Quando può esser diminuito, e quando può essere aumentato. V. *Distribuzione del prezzo* e *Aggiudicatario*. — Per gli altri effetti. V. *Garentia*, *Genitori*, *Fondo dotale*, *Locazione* e *Eredi dritti e doveri*. — Quando dicesi simulato, e quali effetti ne avvengono. V. *Enfiteusi e Vendita*. — Per la distribuzione del prezzo. V. *Ipoteca convenzionale* e *Lesione*. — Per le obbligazioni alternative. V. *Obbligazioni alternative*. — Se interviene il mandato. V. *Mandato*.

PREZZO FATTO (Il) è lo stesso che l' appalto. V. *Appalto*.

PRIGIONI (Pe' morti nelle). V. *Atti di morte*.

PRIGIONIERI DI GUERRA (Pe'). Che debba dirsi. V. *Militari* e *Diredazione*.

PRIMOGENITO MASCHIO (Il) succede ne' maioraschi. V. *Maioraschi*.

PRIMOGENITURE (Le) sono biasimate dall' illustre Filangieri, perchè opposte alla pubblica utilità, ed al dritto naturale. V. *Maioraschi*.

PRINCIPALE (Il falso). Cosa sia. V. *Falso*.

PRINCIPALE (La cosa). Quale sia. V. *Aggiunzione* e *Cose*.

PRINCIPALI CONTRATTI (I). Quali siano. V. *Contratti*.

PRINCIPIO (Il) delle leggi quale sia. V. *Leggi* e *Abrogazione*. — Principio di pruova scritta in quali casi giova. V. *Filiazione*, *Presunzioni* e *Giuramento*. — Il principio di pruova scritta fa ammettere la pruova testimoniale; quale sia. V. *Pruova testimoniale*.

PRIVAZIONE (La) de' dritti civili come e quando avvenga. V. *Condanna*, *Dritti civili* e *Interdizione*.

PRIVILEGI. Analisi del metodo serbato dalla nuova legge nel trattare la materia de' privilegi: (VI, 145, 1). — I privilegi sono cause di preferenza fra

i creditori : (VI, 147, 7 ; — VI, 214, 12). — Può farsi quistione di privilegi nel concorso di diversi creditori di uno stesso debitore, e non già nell'interesse di costui : (VI, 215, 12). — Nascono dalle obbligazioni personali del debitore. V. *Obbligazioni*. — Consistono nel dritto che la causa o la qualità del credito attribuisce ad un creditore per essere preferito agli altri creditori anche ipotecarj. Non dinotano un favore personale, ma una rigorosa giustizia : (VI, 147, 13 ; — VI, 215, 24 ; — VI, 216, 8). — Osservazioni di Persil su questa definizione, cioè se ammettasi eccezione alla regola generale stabilita. Quale sia questa eccezione : (VI, 216, 1). — Fra i creditori privilegiati la preferenza viene regolata secondo le diverse qualità de' privilegi ; ma i creditori che sono nel medesimo grado sono pagati in proporzione uguale : (VI, 147, 19 ; — VI, 216, 17 ; — VI, 217, 3). — I privilegi possono essere sopra i mobili, o sopra gl' immobili, o sopra mobili ed immobili insieme : (VI, 148, 4 ; — VI, 218, 4). — I privilegi possono essere o *generali* sopra tutti i mobili, o *speciali* sopra certi mobili : (VI, 148, 6 ; — VI, 218, 6).

PRIVILEGI (Come si estinguono i). Si estinguono coll' estinzione dell' obbligo principale, colla rinunzia del creditore, coll' adempimento delle formalità e condizioni prescritte a' terzi possessori, colla risoluzione del dritto di colui che costituì il privilegio e l' ipoteca, e colla prescrizione : (VI, 199, 1). V. *Ipoteca*. — Essendo posteriori all' ipoteca non nuocciono al nuovo proprietario. V. *Ipoteca*.

PRIVILEGI (Modi co' quali si conservano i). I privilegi si conservano ed hanno effetto fra i creditori, quando sieno stati resi pubblici colla inscrizione su i registri del conservatore delle ipoteche, nel modo determinato dalla legge : (VI, 162, 3 ; — VI, 278, 15). — L' inscrizione de' privilegi è richiesta perchè possano conservarsi ed ottenere la preferenza su i crediti ipotecarj, non già per determinare il di loro grado : (VI, 279, 3). — Molti privilegi debbono essere inscritti in termine fisso ; per altri la legge non assegna alcun termine. I primi, quando non sono inscritti in tempo utile, degenerano in semplici ipoteche : (VI, 279, 15). — I crediti specificati nell' articolo 1970, sono esenti dalla formalità delle inscrizioni : (VI, 162, 8 ; — VI, 280, 1). — Si scioglie la quistione se i privilegi e le legali ipoteche anteriori al 1. gennaio 1809 nella parte del regno di qua del Faro, e così quelli per la Sicilia precedenti al 1. di settembre 1819 ; e quelle legali ipoteche che esistono indipendentemente da qualunque inscrizione, avessero do-

vuto inscriversi ne' tempi determinati dalle leggi transitorie all' uopo pubblicate, affinchè i privilegi non degenerassero in semplici ipoteche: (VI, 280, 18; — VI, 665, 1; — VI, 665, 24). — Come conserva il suo privilegio il creditore privilegiato: (VI, 162, 12; — VI, 280, 3). — Come si conservano i privilegi de' creditori che risultano dall' atto di alienazione, tanto in favore del venditore, quanto a favore di coloro da' quali si è somministrato il denaro: (*ivi*). — Sono conservati dagli architetti, dagli appaltatori, da' muratori e dagli operai, 1. mediante la inserizione del processo verbale comprovante lo stato de' luoghi costruiti; 2. mediante la inscrizione del processo verbale di verificazione: (VI, 163, 4; — VI, 294, 4; — VI, 294, 12). — Le sudette persone possono prendere inscrizione finchè il fondo rimane in potere del primo proprietario, ed anche fino al momento che il nuovo acquistatore non trascriva il suo titolo, e dentro quindici giorni dopo la trascrizione: (VI, 295, 1). — Errore di Persil per la inserizione de' privilegi delle persone accennate: (VI, 295, 14). — Il privilegio degli architetti ed operai fino a qual' epoca risalga: (VI, 295, 26). — I due processi verbali debbonsi inscrivere separatamente; ma non in diverso tempo: (VI, 296, 11). — Come si conservano i privilegi da' coeredi e condividenti: (VI, 162, 22; — VI, 292, 17; — VI, 293, 6). — Si esamina, se ne' casi di garentia fra i coeredi abbia luogo la disposizione contenuta nell' articolo 1995, risguardante la conservazione de' privilegi: (VI, 293, 3). — Come si conservano i privilegi da' creditori del defunto, siano ipotecarj non inscritti, siano chirografarj, siano legatarj: (VI, 163, 9; — VI, 296, 20; — VI, 297, 1). — Opinione di Persil, il quale crede che l' obbligo d' inscrivere sia necessario a' creditori del defunto, solo ad escludere dalla prelazione il creditore privilegiato o ipotecario dell' erede. Si confuta tale opinione: (VI, 298, 18). — Altra opinione di Persil, il quale dice che i creditori del defunto possano, pel dritto posteriore al codice civile contenuto nell'articolo 834 del codice di procedura, inscrivere e chiedere la separazione dopo usciti gl' immobili dalle mani dell' erede, e fino a quindici giorni dopo la trascrizione che l' acquistatore ne faccia. Si confuta: (VI, 299, 6). — Errore degli autori delle pandette francesi, col dire che se i creditori ipotecarj del defunto, ed i legatarj abbiano antecedentemente presa inscrizione della loro ipoteca, non sono in obbligo di prenderne altra a fine di separazione del patrimonio del defunto da quello dell' erede: (VI, 299, 24). — Si conservano i privilegi da' creditori del defunto mediante inscrizione speciale; e perciò non si può chiedere la separazione su gl' immobili non individuati: (VI, 301, 5). — Tutti i cessiona-

rj delle diverse specie di crediti privilegiati esercitano le medesime ragioni de' cedenti in loro luogo e grado: (VI, 163, 19; — VI, 301, 13; — VI, 301, 14). — Se un creditore privilegiato cede a due con atti distinti le diverse frazioni del suo credito, i cessionarj non potranno vantare preferenza di antichità delle rispettive cessioni: (VI, 301, 16). — Tutti i crediti privilegiati sottoposti alla formalità della inscrizione, ove non siansi osservate le condizioni prescritte a fine di conservare il privilegio, divengono ipotecarj. Ma l' ipoteca relativamente a' terzi non prende altra epoca, se non che quella delle inscrizioni, le quali sieno state fatte nel modo voluto dalla legge: (VI, 163, 21; — VI, 302, 3). — Se i privilegi bisognevoli d' inscrizioni degenerano in ipoteche per essersi tardivamente inscritti, non segue che se i titoli del credito non sono autentici, l' inscrizione tardiva sia nulla: la forma della inscrizione sarà sempre quella di un privilegio; e l' effetto solo è dalla legge cambiato: (VI, 302, 9). — Si confuta Persil che asserisce, i creditori chirografarj del defunto, ed i legatarj poter chiedere la inscrizione de' privilegi oltre a sei mesi: (VI, 302, 17). — Nell' inscrivere il privilegio, bisogna assolutamente indicare il titolo costitutivo del medesimo: (VI, 303, 11). — L' ipoteca sostituita al privilegio non conservato, non può investire che gli stess' immobili, su i quali il privilegio sarebbesi conservato: (VI, 303, 14). — I privilegi, la cui inscrizione non deve esser fatta in un termine stabilito dalla legge, si conservano sempre tali, e non degenerano mai in ipoteca per tardive inscrizioni: (VI, 303, 17). V. *Inscrizione de' privilegi.*

PRIVILEGI (Per gli altri effetti de'). V. *Creditori*, *Spese*, *Ipoteca*, *Pegno*, *Novazione*, *Canone*, *Cessione de' beni*, *Cessione de' crediti e degli altri dritti incorporali*, *Compensazione*, *Anticresi* e *Cause di preferenza.*

PRIVILEGI DEL TESORO PUBBLICO (I). Quali siano, e quali dritti fanno acquistare allo stesso tesoro su i beni de' contabili. V. *Tesoro pubblico.*

PRIVILEGI GENERALI SOPRA I MOBILI (I), che si sperimentano coll' ordine che siegue sulla generalità degli stessi mobili, sono 1. i crediti per le spese giudiziali; 2. quelli per le spese funebri; 3. quelli per tutte le spese dell' ultima infermità; 4. quelli pe' salarj delle persone di servizio; 5. quelli nascenti da somministrazioni fatte al debitore ed alla sua famiglia: (VI, 148, 10; — VI, 218, 7; — VI, 219, 5). — Le *spese giudiziali* sono quelle che nascono da ogni credito per causa di liti, e comprendono gli onorarj degli avvocati, le vacazioni e le spese fatte da' patrocinatori, le vacazioni degli uscieri, e tutto ciò che

è compreso nella tariffa, detta delle *spese giudiziarie*, e nelle antiche tariffe, o tasse per liti anteriori; tanto se le liti sieno vinte, quanto se sieno perdute: (VI, 219, 7). — Le *spese funerali* quali cose comprendano: (VI, 230, 20). — I creditori delle spese funerali sono pagati in proporzione uguale fra loro: (VI, 231, 14). — Quali osservazioni debbano farsi circa i salarj delle persone di servizio; e quali persone s' intendano sotto questo nome: (VI, 231, 17). — Il privilegio per le somministrazioni di viveri dee limitarsi alla somma che prudentemente si presume di essere stata necessaria alla sussistenza del defunto e della sua famiglia: (VI, 232, 6). — La distribuzione per contributo fra i creditori di somministrazioni avrà luogo fra i creditori che sono nello stesso grado, quando non possano essere soddisfatti in totalità: (VI, 232, 11). — Non si può reclamare il privilegio per somministrazioni fatte al defunto ed alla sua famiglia, da' particolari che le abbiano verso di quello praticate ma solo dalle persone mentovate nel num. 5 dell' articolo 1970: (VI, 232, 14).

PRIVILEGI SOPRA DETERMINATI MOBILI (I) sono regolati da due principj: 1. che il credito sia formato dalla vendita fatta al debitore di un oggetto che tuttavia trovasi esistente in natura, o allorchè la cosa non debbe la sua esistenza o la sua conservazione che alle anticipazioni fatte dal creditore; 2. che quante volte per la natura delle cose un oggetto ha dovuto essere necessariamente riguardato come il pegno di un credito, ed il creditore essere considerato come possessore, non debbesi togliere a costui, perchè forma la sua particolare garentia fino alla concorrenza del debito: (VI, 149, 20). — In conseguenza di questi principj sono crediti privilegiati sopra determinati mobili; 1. le pigioni e i fitti degl' immobili sopra i frutti raccolti nell' anno, o sopra il valore di tutto ciò che serve a guarnire la casa, o ad instruire il fondo locato, o che s' impiega alla coltivazione de' poderi: fin dove, e come si estenda questo privilegio: (VI, 150, 16; — VI, 232, 20): lo stesso privilegio ha luogo per le riparazioni locative: (*ivi*); — 2. è privilegiato sopra determinati mobili il credito sopra il pegno di cui il creditore si trovi in possesso; 3. le spese fatte per la conservazione della cosa; 4. il prezzo de' beni mobili non pagati, se esistono ancora in mano del debitore; o che gli abbia comprati con dilazione al pagamento o senza: come debba esercitarsi tal privilegio dal venditore de' mobili; 5. le somministrazioni di un locandiere, sulle robe del viandante, che sono state introdotte nella locanda; 6. le spese di vetture, e quelle accessorie, sulle cose che si trasportano; 7. i crediti che risultano per

abusi e prevaricazioni commesse dagli uffiziali pubblici nello esercizio delle loro funzioni: (VI, 153, 15; — VI, 234, 3). — Scioglimento della disputa promossa da Tarrible, se i crediti mentovati nell' articolo 1970, che hanno un privilegio generale sopra i mobili, possano o no essere preferiti anche a' crediti privilegiati sopra determinati mobili: (VI, 235, 1). — Si risolve il dubbio promosso da Maleville, se i privilegi classificati nell' articolo 1971 debbansi sperimentare secondo l' ordine numerico a norma di quanto si è disposto nell' articolo 1970, o no: (VI, 236, 9). — I frutti pendenti sono ancora oggetto di privilegio per crediti nascenti dalle mercedi degli affitti: per ciò possono essere sequestrati a norma delle leggi: (VI, 237, 11). — I frutti delle raccolte precedenti, essendo ancora entro le case ed i serbatoi, e non trovandosi alienati con iscrittura di data certa, credono gli autori delle pandette francesi, dover ancora entrare nel privilegio del locatore: se può aver luogo questa di loro opinione: (VI, 237, 18). — Il dritto del proprietario su i frutti raccolti nell' anno si esercita pienamente, anche quando vi fosse un subaffittuale: (VI, 238, 21). — Il privilegio, che si ha sopra il valore di tutto ciò che serve a guarnire la casa o instruire il fondo locato, non si estende oltre il debito dovuto da' subaffittuali, o subinquilini, se gli oggetti servienti a guarnire la casa siano di loro proprietà: (VI, 239, 1). — I subinquilini o subaffittuali non possono essere mai astretti sotto pretesto di frode a pagare oltre di quello che devono, se questa non venga provata: (VI, 239, 16). — Se sieno tenuti al fitto i mobili dell' ospite: si confuta la opinione di Pothier, e di Persil: (*ivi*). — I mobili che servono a guarnire la casa, o ad instruire il fondo locato, sono quelli che vengono introdotti nella casa o nel fondo dall' affittuale, o subaffittuale per farveli rimanere: (VI, 240, 15). — Il contante, i biglietti di credito, ed ogni altro titolo della medesima natura, che trovansi presso l' inquilino, non sono soggetti al privilegio del locatore, perchè non servivano a guarnire la casa: (VI, 241, 3). — Si gode dal locatore, o sublocatore il privilegio su i frutti per le pensioni mature e da maturare, quando non potendo impedire il pignoramento e la vendita degli stessi, e di altri mobili ed effetti, che costituivano la sua garentia, si trovi in concorso con altri creditori: (VI, 241, 9). — Quando si può esercitare da' creditori il dritto di locazione della casa o del podere, per causa di privilegio, allorchè il padrone della casa o del fondo siasi pagato su i mobili o frutti che sono nella casa suddetta, o nel podere: (VI, 242, 5). — Il privilegio è dovuto anche per le deteriorazioni imputabili al fittaiuolo: (VI,

243, 3). — Il privilegio si estende all' annata corrente, ed alli altra che siegue dallo spirare dell' anno corrente, quando l' affitto, benchè con iscrittura che non ha data certa, sia in attuale esecuzione; (VI, 243, 5). — Le annate di fitto, come s' intendano principiate, e scadute, quando non trovasi pattuita alcuna cosa all' oggetto: (VI, 243, 17). — Il creditore per somme di prezzo degli attrezzi rurali è preferito al padrone del fondo: (VI, 243, 21). — Ma il creditore degli oggetti introdotti in un podere, de' quali il prezzo non siasi soddisfatto, quantunque gli si permetta di esercitare il suo privilegio con date condizioni, pure è posposto al padrone del fondo: (*ivi*). — Si esamina se vi sia su di ciò antinomia tra il 1. ed il 4. numero dell' articolo: (*ivi*). — Dritti del locatore o sublocatore, quando i mobili che guarnivano la casa, o il podere, sieno pignorati ad istanza di altri creditori: (VI, 244, 6). — Il creditore di spese per conservare la cosa, trovandosi in concorrenza con altri creditori privilegiati su la cosa medesima, sarà sempre preferito: (VI, 245, 1). — Il creditore, che ha fatto le spese per migliorare la cosa è preferito agli altri creditori sul valore de' suoi miglioramenti: (VI, 245, 7). — Il privilegio su i mobili pel prezzo degli stessi non pagato ha luogo, quando vi si frammischia l' interesse del terzo: (VI, 246, 12). — Condizioni richieste dalla legge per la risoluzione del contratto di vendita de' mobili a cagione della tacita condizione non adempiuta del pagamento del prezzo: (VI, 246, 19). — La rivendicazione de' mobili avrà luogo solo quando i beni mobili si trovano ancora in mano del compratore: (VI, 247, 6). — Il privilegio del venditore sul prezzo degli oggetti mobili non pagati si esercita dopo quello del locatore della casa o del podere, ove siensi trasportati a guarnire la prima, o ad instruire il secondo, quando non si provi che il locatore avea scienza di non appertenere al fittaiuolo: (VI, 248, 5). — Quistione se per privilegio siasi intesa anche la rivendicazione de' mobili, o solo il dritto di preferenza sul prezzo: (VI, 248, 13). — Le leggi sul commercio non danno veruno privilegio sul prezzo de' mobili al venditore, ma la sola rivendicazione: (VI, 249, 29). — Il privilegio del locandiere per le somministrazioni fatte al viandante ha luogo su le robe del medesimo introdotte nella locanda, e quando non sieno uscite, o trasportate altrove senza di lui contraddizione: (VI, 250, 4). — Ma se il viandante le avesse sottratte, può il locandiere rivendicarle come ogni creditore pignoratizio, o padrone di case, e poderi: (*ivi*). — Il privilegio del locandiere non può aver preferenza su quello del venditore degli oggetti, che il viandante ha introdotti in locanda senza pagarne il

prezzo, se l'oste non ignori questa circostanza. Vien confutato all' oggetto l' errore di Persil: (VI, 250, 10). — Il privilegio del locandiere ha luogo per le somministrazioni attuali, e non per quelle da lui fatte allo stesso viandante in un antecedente viaggio: (VI, 251, 3). — Il privilegio ha luogo per le spese di vettura, e quelle accessorie, su le cose che si trasportano. Quali sono le accessorie: (VI, 251, 9). — Non godono privilegio alcuno coloro i quali danno ad imprestito danaro per le cauzioni in contanti degl' impiegati pubblici e ministeriali, poichè non si tratta che di un semplice mutuo: (VI, 251, 12).

PRIVILEGI SOPRA GL' IMMOBILI (I) hanno luogo allorchè sono venduti detti immobili e non siasene pagato il prezzo. I creditori privilegiati sono come siegue, 1. il venditore sull' immobile venduto pel pagamento del prezzo. Se vi siano più vendite successive, il prezzo delle quali sia dovuto in tutto o in parte, il primo venditore è preferito al secondo, il secondo al terzo, e così successivamente: (VI, 154, 18; — VI, 252, 13; — VI, 254, 6). — 2. Quelli che hanno somministrato denaro per l' acquisto di un immobile, purchè provino che il denaro improntato fu destinato all' oggetto: (VI, 155, 6; — VI, 252, 18; — VI, 257, 1). — 3. I coeredi su gl' immobili della eredità pel caso di evizione de' beni tra essi divisi, e per le compensazioni ed i pareggiamenti delle porzioni ereditarie: (VI, 155, 12; — VI, 252, 23; — VI, 258, 15). — 4. Gli architetti, gli appaltatori, i muratori ed altri operai impiegati nella fabbrica, ricostruzione, o riparazione di edifizj, canali, o altra opera per i crediti che risultano da due processi verbali distesi da periti nominati *ex officio*: (VI, 155, 15; — VI, 253, 3; — VI, 259, 3). — 5. Quelli che hanno imprestato il denaro per pagare o rimborsare gli operai, godono lo stesso privilegio, purchè tale impiego sia comprovato autenticamente: (VI, 156, 7; — VI, 253, 16; — VI, 260, 12). — Sopra quali immobili devono cadere i privilegi. V. *Immobili*. — I privilegi su gl' immobili hanno luogo anche a favore del terzo possessore per li miglioramenti fatti da lui sul fondo che rilascia a' creditori ipotecarj, e sul fondo rilasciato per essere rimborsato del valore erogato per gli stessi: (VI, 253, 28).

PRIVILEGI SOPRA I MOBILI E GL' IMMOBILI (I) sono quelli, che si indicano nell' articolo 1970: (VI, 156, 13; — VI, 261, 4). — Quando per mancanza di beni mobili i privilegiati, de' quali si è fatta menzione, si presentano per essere soddisfatti sul prezzo di uno stabile in concorso de' creditori privilegiati sul medesimo, saranno soddisfatti 1. quelli che sono creditori per spese giu-

diziali ed altre indicate nell' articolo 1970; 2. i crediti specificati nell' articolo 1972 (*ivi*). V. *Creditori privilegiati*.

PRIVILEGIATI CREDITORI (I). Quali siano. V. *Privilegi e Creditori privilegiati*. — Quali siano i creditori privilegiati de' beni de' maioraschi. V. *Maioraschi*.

PROCEDIMENTO (Il) ne' giudizj pendenti forma eccezione al divieto della retroattività delle leggi. V. *Leggi civili patrie*. — Il procedimento per la spropriazione forzata non può annullarsi sul pretesto, che il creditore abbia domandata una somma maggiore del suo credito. V. *Spropriazione forzata*.

PROCESSO CIVILE (Pel falso incidente in un). V. *Falso*. — Il Processo verbale di conciliazione produce la ipoteca giudiziale. V. *Ipoteca giudiziale*.

PROCURA (La) è lo stesso che il mandato. V. *Mandato*. — Lasciata da un assente quali effetti produce. V. *Dichiarazione dell' assenza* e *Effetti dell' assenza*.

PROCURATORE (Il). Se possa intervenire in un atto di emancipazione. V. *Emancipazione*. — Il procuratore per accettare le donazioni deve essere speciale. V. *Donazioni forma*. — Per gli altri effetti, ed obblighi del procuratore. V. *Mandato* e *Promessa solenne di matrimonio*.

PROCURATORI REGJ (I). Quali doveri abbiano trattandosi di registri dello stato civile. V. *Atti dello stato civile* e *Registri dello stato civile*. — Quali dritti e doveri abbiano trattandosi di adozione. V. *Adozione*. — Loro doveri trattandosi di assenza. V. *Assente*, *Assenza*, *Dichiarazione di assenza* e *Effetti dell' assenza*. — I procuratori regj sono obbligati d' inviare le sentenze sì preparatorie che definitive, rese da' tribunali in materia di dichiarazione di assenza, al ministro segretario di stato di grazia e di giustizia per farle pubblicare: (I, 181, 24; — I, 201, 23). — I procuratori regj possono chiedere che si nomini un curatore all' eredità giacente. V. *Eredità giacente*. — Quali doveri abbiano, trattandosi di divisione fra i coeredi. V. *Divisione fra i coeredi*. — Non possono divenire cessionarj delle liti e ragioni di competenza de' tribunali, ne' quali esercitano il loro ministero. V. *Cessioni delle liti e ragioni*. — Se possano chiedere la interdizione di un maggiore di età. V. *Interdizione*. — I procuratori regj del domicilio de' mariti, e de' tutori, dovranno richiedere in caso di omissione, che si prenda la legale inscrizione su i beni de' mariti e de' tutori, per la moglie e pe' minori, o interdetti. V. *Ipoteca*. — Sono i contradittori dell' attore nelle cause di separazione personale: (I, 389, 22).

V. *Separazione personale*. — Quali dritti e doveri abbiano trattandosi di tutela. V. *Tutela*, *Tutore* e *Nomina del tutore*. — A' procuratori regj, egualmente che alle autorità amministrative, potrà rimettersi il bambino che si rinvenga esposto, acchiudendogli una copia del processo verbale compilato pel rinvenimento. I procuratori regj cureranno che sia il bambino trasportato nel più vicino ospizio, dove dovrà conservarsi l' indicata copia del processo verbale: (I, 124, 24). V. *Proietti*.

PRODIGALITA' (La) deve essere provata con fatti positivi che dimostrino la imminente rovina di un uomo: (I, 774, 4). — Deve esser dedotta dagli stessi parenti che han dritto a chiedere la interdizione, e deve usarsi la stessa procedura, sì per ottenere il consulente giudiziario, che per essere liberato dallo stesso: (I, 774, 9; — I, 805, 6). V. *Interdizione* e *Consulente giudiziario*.

PRODIGO (Il) è colui che senza regola, e senza fine o misura, sciupa a guisa di matto tutto il suo patrimonio: (I, 773, 5). — Gli viene messo un freno dalla legge, perchè colle sue dissipazioni corrompe i costumi, e pregiudica gl' interessi di sua famiglia: (I, 773, 7). — Non è interdetto, nè gli viene impressa una incapacità assoluta e totale per agire; ma riceve soltanto un consulente giudiziario: (I, 773, 19). — Gli atti fatti da' prodighi prima della sentenza, colla quale gli si assegna un consulente giudiziario, non possono essere rescissi: (I, 791, 19). — Il prodigo ha dritto di testare: (I, 804, 8). V. *Consulente giudiziario*.

PROFESSIONE MONASTICA (La) rescinde la promessa di matrimonio. V. *Promessa solenne di matrimonio*.

PROFETTIZIA DOTE (La). Quale sia. V. *Dote*.

PROFITTO (Il) ricavato dal compratore dalla cosa vendutagli per deterioramenti avvenuti nella stessa, dà dritto al venditore in caso di evizione di ritenersi una somma corrispondente allo stesso profitto. V. *Garentia*.

PROIBITIVI IMPEDIMENTI (I). Quali siano, e quali effetti producano. V. *Impedimenti* e *Matrimonio*.

PROIBIZIONE AL MATRIMONIO (La). Come si esegue. V. *Matrimonio*.

PROIETTI (I) non portano più il cognome di *esposti*, ma ricevono un cognome, che verrà inscritto su i registri dello stato civile: (I, 125, 13). V. *Cognome*. — Gli atti di nascita de' proietti e de' fanciulli rinvenuti si faranno dall' uffiziale dello stato civile, a cui saranno presentati. L' uffiziale dello stato civile descriverà tutte le particolarità concernenti il fanciullo, il nome della persona che lo

ha presentato, la qualità delle vesti o altro segno che porta addosso, gli effetti rinvenutivi, la sua età apparente, e le marche apparenti, facendone circostanziato processo verbale: (I, 88, 2; — I, 124, 14). — Gli atti di nascita per i fanciulli, che sono condotti alle ruote dell'ospedale de' proietti, si fanno dall' uffiziale dello stato civile del luogo dove esistono gli stabilimenti all' oggetto, dietro avviso dato loro da' direttori degli stessi, i quali devono notare su i registri, tenuti appositamente, tutte le particolarità risguardanti i detti fanciulli: (I, 88, 22; — I, 125, 4). — Chi debb' aver cura della loro educazione. V. *Procuratori regj.*

PROLE (La) può essere rifiutata. V. *Impossibilità fisica.* — La prole da nascere se può ricevere donazioni. V. *Donazioni per contratto di matrimonio.* — Da chi debba essere educata. V. *Madre, Patria potestà*, *Educazione* e *Procuratori regj.*

PROMESSA DELLE OPERE (La) fatta da un liberto costituiva un contratto verbale nel dritto romano. V. *Contratto.*

PROMESSA DI VENDERE (La) equivale alla vendita, quando è sostenuta dal reciproco consenso delle parti su la cosa, e sul prezzo: (V, 138, 9; — V, 183, 15). V. *Vendita.*

PROMESSA SOLENNE DI MATRIMONIO (La) deve effettuarsi avanti l' uffiziale dello stato civile del domicilio della sposa o di quello dello sposo: (I, 96, 25; — I, 310, 10; — I, 310, 13). — Nondimeno i documenti, che contengono l' atto di nascita e l' atto del consenso de' genitori, dovranno esibirsi all' uffiziale dello stato civile del luogo dove la sposa ha il domicilio anche di soli tre mesi: (*ivi*). — Volendosi di poi solennizzare la promessa avanti all' uffiziale dello stato civile dello sposo, si potranno recare al medesimo le copie di detti atti rilasciate dall' altro uffiziale: (*ivi*). — Deve celebrarsi nella casa del comune al cospetto dell' uffiziale dello stato civile e di quattro testimoni: (I, 99, 9; — I, 136, 1). — Se una delle parti non potesse presentarsi, o per assenza o per altro motivo qualunque, innanzi all' uffiziale dello stato civile, può farsi rappresentare dal procuratore: (I, 136, 14). — La promessa di matrimonio fatta per procura è valida, ancorchè la facoltà data al procuratore non durasse nel tempo in cui questi esegue il mandato: (I, 137, 14). — Trascorso il termine di quattro giorni dalle notificazioni può solennizzarsi la promessa del matrimonio avanti all' uffiziale dello stato civile: (I, 99, 5). — Dove, e come sarà celebrata da militari. V. *Militari* e *Militari in attività di servizio.* — A che può assomigliarsi nelle antiche leggi: (I, 238, 15).

PROMESSA SOLENNE DI MATRIMONIO (Come si celebra la). L' uffiziale dello stato civile alla presenza delle parti e de' testimoni darà lettura non solo de' documenti dalla legge richiesti, ma ben anche del capitolo sesto del titolo del matrimonio intorno a' dritti ed a' doveri rispettivi degli sposi: (I, 99, 16; — I, 136, 1). — Dopo la suddetta lettura, l' uffiziale dello stato civile riceverà la dichiarazione degli sposi, che eglino vogliono celebrare il matrimonio secondo le forme prescritte dal S. Concilio di Trento; e l' uffiziale ne stenderà immediatamente l' atto: (*ivi*). — L' atto di solenne promessa di matrimonio quali cose debba contenere: (I, 100, 8; — I, 137, 27). — L' atto di solenne promessa di matrimonio è valido, anche se si fosse ommesso di indicarvi la professione e il domicilio degli sposi e de' testimoni: (I, 139, 3). — Seguita avanti ad un uffiziale dello stato civile che sia incompetente, non produce alcun effetto: (I, 315, 2). — Il parroco, dopo adempiute le canoniche prescrizioni, in seguito della esibizione della copia dell' atto di solenne promessa, procederà alla celebrazione del matrimonio. Suoi doveri all' uopo. L' uffiziale dello stato civile cosa debba fare dopo il parroco: (I, 101, 11; — I, 138, 17). — Il parroco dovrà ricusarsi a celebrare il matrimonio senza l' esibizione della copia dell' atto della solenne promessa: (*ivi*). — L' atto della solenne promessa può talvolta, a motivo di assoluta necessità, seguire le contratte nozze, per dar loro la pubblicità richiesta: (I, 245, 4). V. *Matrimonio*. — L' atto della solenne promessa di matrimonio può supplirsi, rinnovandolo, se vi sieno avvenute mancanze: (I, 244, 18).

PROMESSA SOLENNE DI MATRIMONIO (Effetti della). Ove le parti non adempiano alla condizione di celebrare il matrimonio, tolta da mezzo ogni coazione, non potrà agirsi che pel risarcimento de' danni: (I, 100, 4; — I, 136, 11). — La solenne promessa di matrimonio ricevuta dall' uffiziale dello stato civile è la sola che possa dar luogo al rifacimento de' danni: (I, 239, 1; — I, 291, 18; — I, 291, 20). — Ancorchè nella solenne promessa, formata al cospetto dell' uffiziale dello stato civile, siensi imposte delle condizioni, e stipulate delle pene, pure si avrà sempre la facoltà di recederne: (I, 239, 17; — I, 287, 3; — I, 287, 10). — I giudici, condannando la parte che ricusa di adempiere alla promessa di matrimonio, ad una determinata somma pe' danni, non debbono aggiungere l' alternativa, *se non preferisce di sposare*: (I, 291, 14). — Inadempita, dandosi luogo a' danni ed interessi, questi si calcolano come in ogni altro contratto: (I, 291, 1). — La solenne promessa di matrimonio, oltre la

nullità, e la rescissione comuni con gli altri contratti, può esser disciolta per mutuo consenso delle parti, per la lunga assenza, per posteriore matrimonio contratto, per una malattia o difformazione considerevole sopraggiunta ad una delle parti, e per la professione monastica, o promozione dello sposo agli ordini sacri: (I, 288, 11). — V. *Opposizione*, *Notificazione* e *Matrimonio*.

PROMISSORIO GIURAMENTO (Il). Cosa sia. V. *Giuramento*.

PROMULGAZIONE DELLE LEGGI (La). Come avvenga. V. *Leggi civili patrie*.

PROPINAZIONE DI VELENO (La). Come e quando produce la diredazione. V. *Diredazione*.

PRONIPOTI MASCHI (Dritto de') a' maioraschi. V. *Maioraschi*.

PROPRIETA' (La) riconosce la sua origine da' bisogni, e dalla impossibilità di avere il nutrimento inesausto dalla terra: (II, 61, 2). — Nacque ancora dalle invasioni: (II, 62, 16). — Dovè venir regolata dalle leggi fin dalle prime occupazioni de' fondi: (II, 62, 1). — La proprietà è costituita dal dritto di respingere dal possedimento proprio la occupazione che altri vogliano farne: (II, 63, 12). — È garentita dalla legge; effetti che nascono da tale garentia: se ne dispone ad arbitrio: (II, 63, 14). — Consiste nel dritto di godere e di disporre delle cose nella maniera la più assoluta, purchè non se ne faccia un uso vietato dalle leggi e da' regolamenti: (II, 64, 23). — La voce *proprietà* s' impiega per la cosa stessa che si possiede, e pel dritto di usare e disporre della medesima: (II, 86, 17). — Il dritto esclusivo costituisce la proprietà, e perciò questa si definisce meglio la facoltà di usare e disporre di una cosa sino alla sua consumazione, escludendone altri: (II, 65, 1; — II, 82, 24; — II, 83, 1). — Nella proprietà giova distinguere la sostanza dall' esercizio del dritto; e perciò la diversa condizione delle persone, determinando la loro capacità, restringe sovente l' esercizio de' dritti di proprietà: (II, 83, 26). — Quando il dominio della cosa non è assoluto, il proprietario non può servirsene, nè disporne in pregiudizio delle persone che hanno dritti sulla cosa: (II, 84, 10). — Quelli però, i quali in buona fede acquistano e posseggono o una proprietà risolvibile, o dritti reali sulla medesima, possono opporre la prescrizione, ove il di loro possesso a titolo di proprietà sia pacificamente durato per tutto il tempo necessario a prescrivere: (II, 84, 27). — Due persone non possono contemporaneamente avere in solido sulla stessa cosa un dritto di proprietà, ma solo si può in solido farne uso: (II, 85,

12). — Ma se ad un tempo due o più persone non possono essere solidalmente proprietarj della stessa cosa, nulla impedisce che la medesima sia in comunione di molti, avendovi ciascuno il dominio di una parte determinata: (II, 85, 27). — La proprietà si distingue in piena o assoluta, ed in limitata. È piena quando o taluno liberamente ed assolutamente ne possa disporre; è limitata, quando non può usarne nel modo il più assoluto: (II, 65, 7). — È limitata a ragione del danno de' terzi, e delle ragioni di pubblico interesse; conseguenze che nascono da questo principio: (II, 65, 5; — II, 65, 18). — La proprietà deve essere rispettata e protetta dalle leggi delle nazioni civilizzate: (II, 66, 8). — Nessuno può essere costretto a cedere una sua proprietà, se non per causa di utilità pubblica, e mediante una giusta e preventiva indennità: (II, 66, 10; — II, 86, 14; — II, 86, 20). — La proprietà di una cosa, sì mobile che immobile, dà dritto su tutto ciò che essa produce, e sopra ciò che vi si unisce accessoriamente, sia naturalmente, sia artificialmente. Questo dritto si chiama *diritto di accessione*: (II, 66, 26; — II, 88, 3). V. *Accessione*. — Può essere acquistata per prescrizione. V. *Prescrizione*. — La proprietà è unita all'usufrutto: (II, 68, 1). — Può dal proprietario essere rivendicata dalle mani del possessore di buona o di mala fede: (II, 68, 13). V. *Possesso* e *Possessore*. — Si estende a tutto quello che s'incorpora, o unisce alla proprietà, tanto naturalmente che pel fatto di uomo: (II, 70, 6). — La proprietà del suolo comprende egualmente quella della superficie e della parte sottoposta: (II, 70, 12; — II, 100, 15; — II, 101, 7).

PROPRIETA'. Modi co' quali si acquista. La proprietà si acquista in differenti modi, che sono l'oggetto del terzo libro delle leggi civili: (III, 5, 4). V. *Acquisti* e *Epigrafe*. — Non si acquista più coll'occupazione, perchè le cose immobili non appartenenti ad alcuno sono del demanio pubblico, o de' comuni: (III, 6, 5). — Delle cose che non appartengono ad alcuno, e di uso comune, se ne usa a norma de' regolamenti di polizia: (III, 6, 11; — III, 10, 5). — Si acquista la proprietà della preda fatta nella caccia o nella pesca per mezzo dell'occupazione giusta le leggi particolari all'oggetto: (III, 6, 15; — III, 10, 9; — III, 10, 12). V. *Caccia* e *Pesca*. — Le cose mobili non si acquistano più coll'*invenzione*: (III, 6, 23). V. *Tesoro* e *Invenzione*. — Le cose gettate dal mare, sieno di produzione del mare stesso, sieno provegnenti da naufragio; e le cose perdute appartengono al pubblico, se il padrone non le reclama tra un de-

terminato tempo: (III, 7, 2; — III, 15, 11; — III, 15, 18). — La proprietà non si acquista più colla *tradizione*, poichè pel nuovo dritto il titolo basta a trasferirla: (III, 7, 26). V. *Mutuo* e *Tradizione*. — La proprietà si acquista per successione *ab intestato*, per donazione fra vivi o per testamento, e per effetto di obbligazioni. Si acquista ancora per aggiudicazione, per accessione, incorporazione, e prescrizione: (III, 8, 5; — III, 8, 11; — III, 9, 21). V. *Divisione fra i coeredi*, *Donazioni*, *Testamenti*; *Ipoteca gradi ed effetti* e *Frutti*. — Per la proprietà delle chiese. V. *Chiese*. — Il giudizio possessorio di proprietà non osta al petitorio. V. *Presunzioni*.

PROPRIETARJ (I) di animali. Come sono soggetti a' quasi delitti. V. *Quasi delitti*.

PROPRIETARIO (II) può avere per oggetto della sua proprietà i *dritti sulla cosa*, ed i *dritti alla cosa*; i primi nascono dal dominio; i secondi dalle obbligazioni; e producevano azioni reali, o personali. Questa distinzione del dritto romano è stata conservata dalle nuove leggi: (II, 10, 15). — I dritti de' proprietarj de' fondi, a' quali son dovute le servitù, quali siano. V. *Servitù* e *Dritto di passaggio*. — Il proprietario, che fa perimere la istanza avanzata contro il possessore del suo fondo, abbandonando il giudizio, non può ottenere la restituzione de' frutti che dopo la nuova domanda, ed a partire dall' epoca della dimanda perenta; e perciò se l' ordine a comparire sia nullo per difetto di forme; se l' attore abbia desistito dalla domanda, o questa sia rigettata; se dopo la dimanda in conciliazione non abbia curato di intimare un ordine a comparire in giudizio nel termine dalla legge stabilito, non può ripetere i frutti allegando la mala fede del possessore del suo fondo: (II, 97, 7). V. *Prescrizione*. — Il proprietario come prescrive. V. *ivi*.

PROPRIETARIO (II). Quali dritti abbia il proprietario de' fondi rispetto alle acque. Il proprietario può deviare le acque nascenti nel suo fondo a suo arbitrio. V. *Acque*. — Può domandare un compenso, se abbia somministrate al comodo di un comune le acque nascenti da una sorgente situata nel suo fondo. Questo compenso deve essere tassato a giudizio de' periti: (II, 246, 15; — II, 283, 4; — II, 283, 9). — Il proprietario del fondo in cui la sorgente esiste, e che somministra il comodo al comune, villaggio, o borgo, non può deviarne il corso: (*ivi*). — Il proprietario del fondo, in cui esiste tale sorgente, può avvalersi dell' acqua per la irrigazione, quante volte non si cagioni mancanza di acque agli abitanti, e

quando l'acquidotto non sia chiuso: (II, 283, 20). — Non è obbligato di tenere monda la sorgente, nè di riparare o pulire i condotti, se non siensi per sua colpa otturati. Queste riparazioni debbono essere fatte dagli abitanti al di cui uso son destinate le acque: (*ivi*). — Come debbano essere valutate le indennità da' periti, per causa di aver il proprietario somministrate le acque ad un comune: (II, 284, 1). — Il proprietario di un fondo inferiore non è tenuto a riceversi le acque del fondo superiore paludoso e stagnante, se questo fondo venga messo in coltura. V. *Servitù*. — Il proprietario del fondo inferiore non può impedire che il proprietario del fondo superiore devii le acque perenni o piovane, o le diminuisca, quando passano pel suo fondo. V. *Servitù*. — Il proprietario di un fondo vicino ad un'acqua corrente può irrigare il suo podere, mentre l'acqua scorre. Se quest' acqua attraversa il fondo di un proprietario, costui può servirsene nell' intervallo in cui scorre; ma ha l'obbligo di restituirla al suo corso, allorchè ne esce: (II, 247, 7; — II, 284, 9; — II, 284, 16). — Quando le acque si reputano di assoluta proprietà di un proprietario: (II, 285, 1). — Il proprietario, che ha fatto opere per ritenere le acque, può essere obbligato a distruggerle, quando nuocciono a' possessori vicini. Insorgendo controversia fra i proprietarj a' quali tali acque possano essere utili, i tribunali decidendo debbono conciliare l'interesse per l'agricoltura co' riguardi dovuti alla proprietà: (II, 247, 19; — II, 286, 19). — In caso di controversia per le acque, a quali autorità debbasi ricorrere: (II, 287, 1).

PROPRIETARIO (Dritti e doveri del). Il proprietario può fare nel suolo di sua proprietà tutte le piantagioni, costruzioni, e scavamenti che gli piacciono, purchè non danneggi i vicini o il pubblico: queste piantagioni gli appartengono come *accessioni miste*: (II, 70, 13; — II, 100, 18; — II, 101, 7). — Le miniere che si trovano nel fondo di un proprietario, tutto che siano un prodotto del detto fondo, pure non gli appartengono che a norma delle leggi, e de' regolamenti particolari all' oggetto: (II, 101, 13). — Il proprietario non può spiantare un bosco o una foresta per farci una piantagione o un prato: (II, 102, 7). — Qualunque costruzione o piantagione ed opera sopra un terreno, o nell' interno di esso, si presume fatta dal proprietario a sue spese: (II, 71, 7; — II, 103, 10; — II, 103, 14). — Limitazioni ammesse per arrestare l'efficacia della presunzione che le costruzioni, piantagioni, o opere sieno fatte a spese del proprietario: (II, 103, 20). — Erronea opinione di Maleville, il quale opina,

che ove taluno, edificando sul suo suolo, per errore si estenda sull'altrui podere senza contraddizione del proprietario vicino, non debba essere costretto a demolire quella parte di fabbrica, che poggia sull'adiacente suolo: (II, 105, 13). — Il proprietario può perdere i suoi dritti, quando per lungo tempo non si duole dell'occupazione fatta del suo fondo: (II, 104, 19). — Il proprietario del suolo, che ha fatto costruzioni, piantagioni ed opere con materiali altrui; dee pagarne il valore, e può essere anche condannato al risarcimento de' danni ed interessi: (II, 72, 7; — II, 106, 12; — II, 106, 17). — Il proprietario de' materiali però non ha dritto di riprenderli dal fondo dove sono uniti: (*ivi*). — Allorchè le piantagioni, costruzioni, ed opere sono state fatte da un terzo e con suoi materiali, il proprietario del fondo ha dritto o di ritenerle, o di obbligare colui che le ha fatte a levarle: (II, 72, 7; — II, 107, 25; — II, 108, 17). — Il proprietario di un fondo su cui siensi fatte piantagioni, costruzioni, ed opere da un terzo, può domandare che sieno tolte a spese di colui che le ha fatte, e che questo sia condannato al risarcimentu de' danni ed interessi pel pregiudizio sofferto da esso proprietario: (*ivi*). — Se il proprietario preferisce di conservare le piantagioni e costruzioni, dee rimborsare il valore de' materiali e del prezzo della mano d'opera, non avuto riguardo al maggiore o minore aumentó di valore che il fondo avesse potuto ricevere: (*ivi*). — Nondimeno se le piantagioni, costruzioni, ed opere sono state fatte da un terzo che abbia sofferto evizione, e che per la sua buona fede non sia stato condannato alla restituzione de' frutti, il proprietario non potrà domandare che sieno levate, ma potrà scegliere o di rimborsare il valore de' materiali e del prezzo della mano d'opera, ovvero di pagare l'aumento del fondo: (*ivi*). — Quali spese deve rimborsare il proprietario, trattandosi di opere, costruzioni, e piantagioni fatte da un terzo sul suo fondo: (II, 110, 1). — Si scioglie la quistione se il proprietario è in dovere d' indennizzare le opere fatte mentre durava la buona fede, o anche le opere fatte dopo la mala fede sopraggiunta: (II, 110, 29). — Il fondo del proprietario rimarrà presso il possessore di buona fede, finchè non sia rimborsato del suo avere da' frutti, quando il proprietario non paghi a lui il prezzo delle spese dovute: (II, 111, 22). V. *Possessore* e *Frutti*. — Il proprietario fa sue le *accessioni naturali*, la prima delle quali è formata dall'*alluvione*. Cede questa a favore del proprietario che lungo la riva del fiume possiede le sue proprietà: (II, 74, 1; — II, 112, 24). V. *Alluvione*. — Fa suo il terreno abbandonato dalle acque correnti che insensibilmente si ritirano da

una delle sue rive portandosi sull'altra. Questo diritto non ha luogo riguardo a' siti abbandonati dal mare: (II, 74, 23; — II, 113, 1; — II, 113, 15). — Il letto di un torrente o di un corso di acqua, che formasi ne' tempi iemali per la riunione delle acque piovane, o che cadono o scolano da' monti, appartiene al proprietario del suolo che il torrente occupa: (II, 113, 7). — Il proprietario non può appropriarsi, e garentirsi con argini o dighe la porzione del letto del fiume che è vicina al suo fondo, ed è rimasta disseccata nella stagione estiva: (II, 113, 21). — Conserva sempre il terreno che le acque de' suoi laghi o stagni, covrono all'altezza dello sbocco, ancorchè il volume delle acque venisse a mancare: (II, 75, 1; — II, 114, 19; — II, 114, 26). — Il proprietario dello stagno non acquista alcun dritto sopra le terre confinanti che la sua acqua va a ricoprire ne' casi di straordinarie escrescenze: (*ivi*). — Il proprietario de' laghi o stagni deve mantenere in ottimo stato le *imposte*, o *chiusure* degli emissarj e delle cataratte di detti laghi o stagni: (II, 115, 16). — Il proprietario di un lago o stagno inferiore, nel caso, che due laghi o stagni trovansi vicini, deve prestarsi all' evacuazione o abbassamento delle acque dello stagno superiore ne' tempi convenevoli alla pesca: (II, 115, 30). — Caso figurato da Maleville, trattandosi di terreni occupati da laghi o stagni di ragione privata, per una causa permanente: sua opinione all' oggetto: (II, 116, 16). — Il proprietario ritiene la proprietà di quel pezzo *riconoscibile* di terra, che svelto dal suo fondo dalla forza del fiume, viene trasportato alla riva opposta, purchè fra l' anno ne reclami la proprietà nel caso che l'altro proprietario ne abbia preso possesso: (II, 75, 14; — II, 117, 3; — II, 117, 11). — Errore degli autori delle pandette francesi, i quali insegnano che l' anno per reclamare la parte svelta del fondo per una istantanea forza del fiume, debba principiare dal dì in cui il proprietario del fondo, al quale venne aggiunta ne abbia preso possesso; e che il corso di tal termine debba essere interrotto nel caso in cui il proprietario danneggiato non abbia potuto reclamare: (II, 117, 20). — Il proprietario può fare sue le *isole*, e le *isolette* de' fiumi navigabili, se esista a suo favore un titolo, o la prescrizione; altrimenti appartengono allo Stato: (II, 75, 27; — II, 120, 7; — II, 120, 10). — Le *isole* ed *isolette*, ed unioni di terra che si formano nelle riviere non navigabili e non atte a' trasporti, appartengono a' proprietarj confinanti dal lato dove si sono formate. Se l' isola non siasi formata da un solo lato, apparterrà a' proprietarj confinanti a' due lati: (II, 76, 2; — II, 120, 17; — II, 121, 1). — Il pre-

prietario di un fondo conserva la proprietà del terreno, che il fiume, prendendo altra direzione, taglia e ne forma un' isola; ancorchè ciò avvenga in un fiume navigabile o adatto a trasporti: (II, 76, 12; — II, 120, 22). — Se un fiume, o una riviera, sia o no navigabile ed atta a trasporti, si apre un nuovo corso abbandonando in tutto, o in parte l' antico letto, i proprietarj de' fondi occupati si dividono a titolo d' indennità l' antico letto del fiume, ciascuno in proporzione del terreno che gli è stato tolto: (II, 76, 19; — II, 122, 14). — L' abbandono dell' antico letto del fiume deve però seguire in modo sensibile e simultaneo; diversamente potrebbe riguardarsi come alluvione: (II, 122, 19). — Il proprietario di conigliere, peschiere, e colombaie fa suoi i pesci, i conigli, ed i colombi, che passano da una colombaia, peschiera, e conigliera all' altra, quando non vi siano attirati con arte, o frode: (II, 77, 17; — II, 123, 7). — Il proprietario di cose mobili può reclamare la sua materia aggiunta ad un' altra senza sua intelligenza, pretenderne la restituzione o il prezzo, ed anche il risarcimento de' danni ed interessi, se vi è luogo: (II, 82, 11; — II, 125, 1). V. *Aggiunzione* e *Cose*. — Il proprietario di un fondo può tagliare le radici, ed i rami degli alberi piantati nel fondo del suo vicino, quando le radici, e i rami s' innoltrano nel suo fondo. V. *Alberi* — Il proprietario di un fondo goduto dall' usufruttuario, ha dritto di aprire una miniera che ivi esista, quando ciò non arrechi all' usufruttuario alcun danno: (II, 185, 24). — Il proprietario non è tenuto alle riparazioni straordinarie, allora che sieno cagionate dalla mancanza di riparazioni di manutenzione da farsi dall' usufruttuario: nè è obbligato a riedificare ciò che è caduto per vetustà, o distrutto per accidente: (II, 147, 4; — II, 202, 12; — II, 202, 14). V. *Usufruttuario*. — Dal nuovo dritto si è sciolta la quistione se il proprietario sia tenuto a provare la colpa dell' affittuale, o si presuma, trattandosi di incendio: (V, 325, 21). — Quali azioni abbia il proprietario, e contro di chi in caso d' incendio: (V, 326, 29). — Se debba il proprietario risarcire il danno avvenuto per causa d' incendio alle case vicine alla sua, con gli stessi principj come è tenuto l' inquilino verso di lui: (V, 328, 14). V. *Locazione*, *Locatore* e *Fittuario de' fondi urbani*. — Nelle obbligazioni di dare, colui che ha il possesso reale delle cose mobili, ne rimane proprietario, a differenza delle immobili. V. *Obbligazioni di dare*. — Il proprietario quando debba dar cauzione. V. *Cauzione*. — Quando faccia suoi i frutti. V. *Frutti* e *Cose mobili*. — Quando e come sia tenuto pe' delitti e quasi delitti. V. *Quasi delitti*.

PROPRIETARIO (Dritti e doveri del) verso il gestor di negozj. Il proprietario, i di cui affari ed amministrazioni sono stati ben condotti dal *gestore di negozj*, deve adempire le obbligazioni che quegli ha contratte in suo nome, indennizzarlo di quelle che personalmente ha fatte ed assunte a suo carico, e rimborsarlo delle spese utili e necessarie: (IV, 552, 12; — IV, 566, 6; — IV, 566, 11). V. *Gestor di negozj.*

PROPRIETARIO. Dritti e doveri tra i comproprietarj. Ogni proprietario può costringere il suo vicino a stabilire i termini di confine a spese comuni: (II, 248, 7; — II, 287, 11; — II, 287, 14). — I termini di confine possono essere chiesti tanto dal vero proprietario, quanto da colui che possiede da padrone: limitazioni da osservarsi all' oggetto: (II, 288, 9). — L' azione per lo stabilimento de' termini di confine prende il carattere di *mista*: (II, 288, 18). — Se possa esercitarsi dal tutore: (*ivi*). — Lo stabilimento de' confini serve tal volta a scoprire le usurpazioni: effetti, che nascono in questo caso: (II, 289, 5). — Lo stabilimento de' termini di confini quando debba esser fatto per via giudiziaria da' periti: (II, 289, 17). — Ogni proprietario può chiudere il suo fondo: (II, 248, 14; — II, 290, 1). V. *Dritto di passaggio*. — Nel caso che due o più fondi abbiano la reciproca servitù del pascolo, il proprietario di un fondo può chiederlo, dopo la ricolta delle messi, nell' altrui fondo aperto; ma lo perde in proporzione del terreno che ha chiuso sottraendolo all' uso comune: (II, 248, 16; — II, 290, 3; — II, 290, 7). V. *Pascolo*. — Ogni *comproprietario* può appoggiare le sue fabbriche al muro comune, tagliandovi *caraci*, *quinte*, o *spalle*, ed intromettere travi o travicelli fino alla distanza di due pollici dalla faccia opposta del muro, senza pregiudizio del dritto del vicino di far accorciare le travi, volendone conficcare nello stesso sito dalla sua parte: (II, 253, 6; — II, 299, 23; — II, 299, 30). — Ogni comproprietario può far innalzare il muro comune; ma sono a suo carico le spese dell' innalzamento e le riparazioni della parte alzata, dando un' indennità all' altro compadrone pel maggior peso: (II, 253, 22; — II, 300, 12). — L' indennità spettante al compadrone sarà fissata da' periti in ragione composta del nuovo sopralzamento, e del valore del muro comune: (II, 300, 19). — Si scioglie la quistione, se sia lecito innalzar tanto il muro comune da oscurare il vicino edifizio: (II, 301, 8). — Se debbasi indennità per gl' incomodi dipendenti dalle costruzioni e opere tra i vicini, imposti dalla necessità, e giustificati dalle indispensabili relazioni

di buona vicinanza : (II, 301, 17). — Il vicino non può pregiudicare nell' innalzamento le opere che l' altro aveva dritto di fare nel muro comune : (II, 301, 25). — Se il muro comune non è atto a sostenere l' alzamento, quegli che vuole alzare è tenuto a farlo ricostruire per intero a sue spese. L' aumento di grossezza dee prendersi dal suo lato : (II, 254, 1 ; — II, 302, 1 ; — II, 302, 7). — Il vicino che non ha contribuito all' alzamento, può acquistarne la comunione, pagando la spesa ed il valore della metà del suolo occupato per la maggiore grossezza se ve ne sia : (*ivi*). — Il muro ricostrutto a spese di un solo compadrone non cessa di esser comune fino all' antica altezza : (II, 302, 7). — Ogni comproprietario, tolte le semplici *appresature* o intromissioni di travi, non può esercitare ad arbitrio *incavi* nel corpo di un muro comune, appoggiarvi o applicarvi alcuna nuova opera senza il consenso di tutti i compadroni ; ovvero in caso di rifiuto, senza essersi fatto da' periti determinare i mezzi necessarj, onde le nuove opere non siano di pregiudizio all' altro : (II, 254, 10 ; — II, 305, 15 ; — II, 305, 20). V. *Nunciazione di nuova opera*. — Ogni comproprietario può costringere l' altro alle costruzioni e riparazioni de' muri che dividono le loro case, i loro cortili, e giardini, sia nella città, sia ne' subborghi : come debbono essere costruiti detti muri : (II, 254, 20 ; — II, 307, 8 ; — II, 307, 17). — Ogni compadrone è tenuto alle costruzioni e riparazioni dell' edificio comune a norma delle disposizioni della legge ; se non vi siano convenzioni all' oggetto ; e perciò tutti i comproprietarj, e ciascuno di loro in proporzione del rispettivo suo piano, devono ricostruire i muri maestri, tetti, lastrico ec. : (II, 255, 14 ; — II, 307, 23 ; — II, 308, 12). — Il padrone del primo piano deve formare la scala che vi conduce, e così successivamente devono fare gli altri : (*ivi*). — Ciascun proprietario di un piano deve farne il suo pavimento siccome era costrutto : (*ivi*). V. *Muri* e *Servitù*. — Come i comproprietarj conservano le siepi. V. *Siepi*.

PROPRJ BENI DE' CONIUGI (I). Come si ipotechino. V. *Ipoteca gradi effetti.*

PROPRIO DOMICILIO (Il). Quale sia. V. *Domicilio*.

PROROGAZIONE DI TERMINE (La). Quando e come si accorda. V. *Termine*, *Dilazioni*, *Debitori* e *Fideiussione*.

PROSSIMITA' DELLA PARENTELA (La) è la misura del dritto a succedere. È determinata dal numero delle generazioni : (III, 36, 20 ; — III, 142, 19). — Ogni generazione forma un grado, e la serie de' gradi forma la linea,

la quale decide la prossimità : (III, 36, 23 ; — III, 142, 19). V. *Successione.*

PROSPETTO (Il) nel fondo del vicino si forma colle aperture o finestre che si aprono nel muro comune : (II, 259, 22). V. *Apertura* e *Distanza.*

PROTESTA (La) se è necessaria ad invalidare i contratti. V. *Contratti.*

PROTUTORE (Il). Chi sia, e quando si dia. V. *Tutore.*

PROVVISIONALE DIVISIONE (La). Quando debba farsi, e perchè. V. *Divisione fra i coeredi.*

PROVVISORIA SENTENZA (La). Se produce la ipoteca giudiziale. V. *Ipoteca giudiziale.*

PROZII SECONDOGENITI (I). Come e quando succedono a' maioraschi. V. *Maioraschi come si succede.*

PRUOVA DELLE OBBLIGAZIONI (La) e del pagamento come, e quando avviene. V. *Obbligazioni*, *Pagamento*, *Confessione* e *Giuramento.* — La pruova per iscritto è fondata su i titoli autentici, o privati muniti delle sottoscrizioni delle parti, o sostenuti da segni determinati, come le tacche a riscontro : (IV, 116, 4). V. *Titolo*, *Scrittura privata* e *Tacche a riscontro.* — Come debba esser fatta da' mandatarj ; opinione all' oggetto degli autori delle pandette francesi : (V, 645, 13). V. *Mandato obblighi del mandatario.* — Per la pruova del domicilio. V. *Domicilio.* — Per la pruova dell' inventario. V. *Inventario.* — In quali altre obbligazioni si ammette la pruova. V. *Mandato*, *Lesione* e *Locazione.* — Per la pruova del dolo. V. *Dolo.*

PRUOVA TESTIMONIALE (La) in generale non è ammessa, perchè produttiva di gravi abusi : (IV, 133, 3). — Perchè, e quando in alcuni casi è stata ammessa dalle nuove leggi. (IV, 134, 1). — La pruova testimoniale non si ammette per una somma che oltrepassa i ducati cinquanta : (IV, 134, 6 ; — IV, 493, 4 ; — IV, 493, 15). — Non si ammette veruna pruova testimoniale nè contra, nè oltre il contenuto negli atti, nè sopra ciò che si allega di essere stato detto avanti, contemporaneamente, o posteriormente agli atti medesimi, ancorchè si trattasse di una somma minore di ducati cinquanta : (IV, 134, 6 ; — IV, 493, 7 ; — IV, 496, 1). — Tutto ciò non deroga a quanto è prescritto nelle leggi di *eccezione per gli affari di commercio*: (IV, 134, 6 ; — IV, 493, 11 ; — IV, 498, 18). — Non si ammette la pruova testimoniale nel caso in cui, oltre la domanda del capitale, l' azione contiene quella degl' interessi, se questi riuniti al capitale oltrepassino la somma di ducati

cinquanta : (IV , 134 , 20 ; — IV , 501 , 11). — Non si ammette la pruova testimoniale sulla domanda di una somma anche minore di ducati cinquanta , quando sia dichiarato che tale somma faccia parte o residuo di un credito maggiore , il quale non è provato per mezzo di scrittura : (IV , 134 , 24 ; — IV , 502 , 1). — La regola addotta riguarda l' attore. Il reo può provare con testimoni il pagamento di una somma minore di ducati cinquanta : (IV , 502 , 6). — Quistione se il debitore , che volesse escludere un credito maggiore di ducati cinquanta , con provare che il pagamento è avvenuto in due volte distinte , possa farlo per mezzo di testimoni : (IV , 502 , 21). — Se nel medesimo libello una parte fa più domande , delle quali non abbia titolo scritto , ma congiunte insieme eccedano la somma di ducati cinquanta , la pruova testimoniale non può essere ammessa , ancorchè sieno i crediti provegnenti da cause diverse ed in tempi diversi ; eccetto però se dipendano da diverse persone per titolo di successione : (IV , 134 , 24 ; — IV , 503 , 8 ; — IV , 503 , 16). — Colui , che ha fatta una domanda che eccede la somma di cinquanta ducati , non può essere più ammesso alla pruova testimoniale , anche se restringa la sua prima domanda : (IV , 134 , 20 ; — IV , 501 , 14). — Tutte le domande , da qualunque causa procedano , e non sieno interamente giustificate per mezzo di scrittura , debbono proporsi in un medesimo libello , dopo il quale non potranno riceversi altre domande delle quali non esista la pruova scritturale : (IV , 135 , 3 ; — IV , 504 , 13). — La pruova testimoniale si ammette oltre i ducati cinquanta , se siavi un principio di pruova scritta : (IV , 135 , 10 ; — IV , 504 , 18 ; — IV , 505 , 1). — Si ha per pruova scritturale qualunque scrittura che derivi o da colui contra il quale si propone la domanda , o da quello che egli rappresenta , e che rende verisimile il fatto allegato : (IV , 135 , 10 ; — IV , 504 , 20 ; — IV , 506 , 23). — La pruova testimoniale si ammette anche per eccezione , quando il creditore non può procurarsi una pruova letterale per le obbligazioni che nascono da delitti , e quasi delitti , da depositi necessarj , e da depositi fatti da viaggiatori nelle osterie ; per le obbligazioni contratte in caso di accidenti non preveduti che non permettessero di fare atti per iscritto , e nel caso in cui il creditore abbia perduto il titolo in conseguenza di un caso fortuito provegnente da forza irresistibile : (IV , 135 , 23 ; — IV , 509 , 3 ; — IV , 509 , 20). V. *Deposito*, *Osti* , *Albergatori* e *Simulazione*. — La pruova testimoniale in quali altri casi si ammette. V. *Indagini* , *Paternità* e *Filiazione*.

PRUOVE (Per le) di domicilio. V. *Domicilio.* — Di quistioni di stato. V. *Quistioni di stato.* — Le suppletorie si ammettono a favore de' militari, e quando. V. *Militari.* — Le pruove dell'adulterio sono determinate dalla legge; quali sieno. V. *Separazione personale.* — Le suppletorie si ammettono anche quando sonosi smarriti i registri dello stato civile. V. *Registri dello stato civile.*

PUBBLICA DIFFAMAZIONE (La) è causa di separazione personale. Va tra le ingiurie gravi. V. *Separazione personale.*

PUBBLICAZIONI PER MATRIMONIO (Le). Come avvengano. V. *Notificazione.*

PUBBLICI STABILIMENTI (I). Quali siano. V. *Stabilimenti pubblici.* — Quali dritti abbiano. V. *Beni, Locazione* e *Ipoteca legale.*

PUBBLICITA' (Per la) dell'assenza. V. *Assente*, *Effetti dell'assenza* e *Dichiarazione di assenza.* — La pubblicità è un requisito essenziale all'ipoteca. V. *Ipoteca.*

PUBBLICO DRITTO (Il). Quale sia. V. *Dritto pubblico.*

PUBBLICO INTERESSE (Il) per gli oggetti che lo riguardano forma eccezione al divieto della retroattività delle leggi. V. *Leggi civili patrie.*

PUBBLICO MINISTERO (Il). Chi sia. V. *Procuratori regj.*

PUFENDORFIO: sua opinione sul modo di acquistare la proprietà. V. *Acquisti.*

PURGATORIO GIURAMENTO (Il). Qual sia. V. *Giuramento.*

PURGAZIONE DI MORA (La). Se viene ammessa dalle nostre leggi, e come. V. *Condizione.*

PUPILLO (Per ciò che riguarda il). V. *Minore*, *Tutore* e *Gestor de' negozj.*

PURA OBBLIGAZIONE (La). Quale sia. V. *Obbligazioni.*

PUTATIVO MATRIMONIO (Il). Quale sia. V. *Matrimonio.*

QUADRI (I) attaccati a' muri di un appartamento sono immobili per destinazione. V. *Beni immobili.* — Son compresi nella denominazione di *mobiglia*, allorchè non sono immobili per destinazione, o non facciano parte di una collezione di una galleria o di una camera particolare: (II, 19, 22).

QUADRUPEDI (Pe'). V. *Caccia.*

QUALITA' (Per le) personali deve dirsi che dipendono dalla natura e dal dritto civile: dipendono dalla natura le qualità di padre, figlio, infante, ec.; dipendono dal dritto civile le qualità di servo, di padrone, di cittadino: (I,

32, 1). — Le naturali devono essere rispettate da per tutto: ma non può dirsi lo stesso delle civili: (I, 32, 7). — Le qualità di nazionale come si perdono. V. *Naturalizzazione*, *Dritti civili* e *Condanna*. — Le qualità necessarie a contrarre matrimonio quali siano. V. *Matrimonio*. — Le qualità specifiche dell'immobile dinotano la natura e la specie di esso: (VI, 328, 20). — I contratti hanno le loro qualità naturali, essenziali, ed accidentali. V. *Contratti*. — Le qualità dichiarative come non fanno sciogliere la comunione. V. *Comunione* e *Moglie*.

QUALITA' PRIMOGENIALE (La) è richiesta nella successione de' maioraschi. V. *Maioraschi*.

QUALITA' RICHIESTE A SUCCEDERE. Il successibile debbe esistere nel momento che si aprè la successione. Quindi non può succedere colui che non è nato vitale, o non ancora è conceputo: (III, 25, 13; — III, 115, 13; — III, 115, 18). — Vale la stessa regola pe' nati-morti: (III, 117, 1). — Se il defunto lasci, oltre i legittimi eredi, anche la moglie incinta, la legge s' interessa di prender cura del figliuolo da nascere, assegnando un curatore al ventre pregnante. Il curatore però non può impedire agli eredi di esercitare i dritti ereditarj, poichè il figliuolo, che si spera, non è ancora venuto alla luce: (III, 117, 5). — Non possono succedere i regolari in forza dell'intrinseco loro stato nascente dal voto di povertà: (III, 118, 13). V. *Monaci*, *Monastero* e *Regolari*. — Non possono succedere quelli che sono stati privati del godimento de' dritti civili; ma sono eglino mezzo opportuno e valevole per trasmettere l'eredità: (III, 25, 17; — III, 107, 23). V. *Successione*, *Albinato* e *Straniero*. — Gl' *indegni* non possono succedere. Sono compresi sotto questo nome 1. quelli che sono stati condannati per aver ucciso o tentato di uccidere il defunto; 2. quelli che promuovono contra il defunto un' accusa capitale; 3. quelli che hanno violentato il testatore a disporre diversamente di ciò che voleva; 4. quelli che hanno impedito al testatore di far testamento; 5. quelli che sapendo di essere eredi, non hanno palesato alla giustizia l'uccisione del defunto: (III, 32, 1; — III, 132, 15; — III, 133, 4). — Da chi può introdursi l'azione d'indegnità: effetti che ne risultano, concorrendo all' oggetto più coeredi: (III, 136, 1). — L'erede, che incorse nell'indegnità, può ottenere una successione che gli viene trasmessa da colui al quale era dovuta: (III, 136, 24). — Gl' *indegni* possono succedere però, se il defunto gli abiliti all' uopo espressamente con atto autentico in piena li-

bertà, o con testamento fatto nella detta maniera: (III, 137, 1; — III, 137, 6). — Non essendo abilitati a succedere, e mettendosi nel possesso della successione prima che fosse dichiarata la di loro indegnità, sono obbligati a restituire i frutti percepiti: (III, 33, 6; — III, 137, 25; — III, 138, 1). — Pervenendo la successione a' loro figliuoli, non possono pretenderne l'usufrutto: (III, 35, 3). — Se possano alienare i fondi della successione prima della dichiarazione d'indegnità: opinione di Maleville e degli autori delle pandette francesi all'uopo: (III, 138, 18). — Morendo l'indegno prima o dopo la dimanda d'indegnità promossa contro di lui, se estinguasi l'azione: (III, 140, 5). — Se contro l'indegno non si promuova l'azione in tutto il tempo necessario a prescrivere, l'indegno rimarrà nel sicuro acquisto dell'eredità: (III, 140, 1). — Se l'indegnità sia di ostacolo a'figli dell'indegno. V. *Eredi*, *Garentia*, *Legati* e *Giustizia*.

QUANTITA' (La) che eccede o che è minore della estensione della cosa venduta quali effetti produce. V. *Tradizione*. — De'legati di quantità. V. *Legatarj*.

QUARTIER-MASTRI (I). Quando fanno da uffiziali dello stato civile. V. *Militari*.

QUASI CONTRATTI (I). Cosa erano per dritto romano. V. *Contratti*. — Fanno nascere le obbligazioni. V. *Obbligazioni*. — Per le nostre leggi consistono in un fatto volontario dell'uomo, da cui risulta un'obbligazione qualunque verso un terzo, e talvolta reciproca: (IV, 550, 4). — Non richiedono nè la volontà nè la capacità di chi opera, poichè questi può restare obbligato tuttochè incapace, e può obbligare un altro a se, tuttochè non vi concorra la di costui volontà: (IV, 550, 15). — Nascono primieramente dalla gestione di affari, e sono essenzialmente gratuiti: (IV, 550, 19). V. *Gestione* e *Gestor di negozj*. — Nascono in secondo luogo dalla ripetizione del pagamento indebitamente fatto. V. *Ripetizione dell' indebito*.

QUASI DELITTI E DELITTI (I). Quando avvenivano per dritto romano. V. *Delitti*. — Fanno nascere obbligazioni. V. *Obbligazioni*. — Provengono da un fatto volontario illecito dell'uomo: (IV, 555, 19). — Essendo *delitti*, fanno parte delle leggi civili pel solo riguardo degl'interessi della persona lesa: (IV, 555, 21). — Ogni fatto dell'uomo, che produce danno per sua colpa, obbliga colui, per colpa del quale è avvenuto il danno, al risarcimento: (IV, 556, 1; — IV, 574, 3; — IV, 574, 11). — Ognu-

no è obbligato pel danno cagionato per fatto proprio, per sua negligenza, o per sua imprudenza: (*ivi*). — I giudici che fanno propria o *sua* la lite, sono soggetti a' delitti e quasi delitti: (IV, 575, 1). — Quando avviene che i giudici fanno *sua* la lite: (IV, 576, 10). — Un patrocinatore può ritirarsi dall' accettato patrocinio, se scorga l' ingiustizia della lite: quando e come debba farlo: (IV, 579, 24). — Tutti i generi di danni sono dalla legge soggettati ad una riparazione uniforme, la quale ha per misura il valore del pregiudizio sofferto: (IV, 580, 3). — Le persone incapaci sono obbligate al risarcimento del danno arrecato, quando abbiano l' uso della ragione: (IV, 580, 6). — Quando i danni avvenuti non siano conseguenza del dolo o della colpa, non vi sarà luogo ad indennità: (IV, 580, 18). — I quasi delitti hanno luogo pel danno cagionato dal fatto delle persone di cui deesi rispondere, o colle cose di cui si ha la custodia; e perciò sono risponsabili il padre, la madre, i tutori, i padroni: (IV, 556, 17; — IV, 581, 6; — IV, 581, 20). — Non hanno luogo contra i genitori, i tutori, i padroni ec. quando provano di non aver potuto impedire il fatto o il danno: (*ivi*). — I quasi delitti hanno luogo contro i proprietarj pe' loro animali, sia che questi appartengono ad essi direttamente, sia che sono al di loro uso e servizio, e tanto se l' abbiano in custodia, quanto se siano smarriti o fuggiti: (IV, 557, 18; — IV, 582, 20). — Hanno luogo contro i proprietarj degli edifizj pe' danni cagionati dalla rovina de' medesimi, e pel male seguito: (IV, 558, 1; — IV, 583, 1; — IV, 583, 5).

QUASI-USUFRUTTO (Il) era ammesso dalle leggi romane per dinotare le cose mobili, che non si possono godere senza consumarsi: (II, 132, 3). V. *Usufrutto.*

QUERCIE (Le) sono comprese tra gli alberi di alto fusto. V. *Alberi.*

QUERELA DI FALSO (La). Come, e quando si possa produrre. V. *Falso.*

QUIETANZA (La) o enuncia una somma pagata senza esprimere la causa del debito; o fa motto della causa senza indicare la somma; o non fa menzione nè dell' una nè dell' altra; o fa parola di tutte e due: (IV, 351, 6). — Effetti che produce, essendo fatta in una delle addotte maniere: (IV, 351, 10). — In quali casi debba farsi, e da chi. V. *Collazione*, *Debitori*, *Emancipato*, *Imputazione* e *Pagamento.* — La quietanza data pel capitale senza riserva degl' interessi ne fa presumere il pagamento, e produce la liberazione. V. *Interesse* e *Mutuo.*

QUINTE (Le) de' muri come e quando possono aprirsi da' comproprietarj. V. *Proprietario* e *Dritti de' comproprietarj.*

QUISTIONI (Le) del dritto civile sono più estese e variate, mentre annunziano tutte le situazioni in cui le persone possono trovarsi: (I, 53, 17). — Le quistioni intorno alla cosa venduta, che perisce o deteriora prima di essere consegnata, si risolvono a norma delle regole prescritte nel titolo de' contratti e delle obbligazioni: (V, 148, 24; — V, 214, 1). V. *Contratti* e *Obbligazioni*. — Le quistioni nascenti dalla garentia, intorno al risarcimento de' danni ed interessi recati al compratore per l'inadempimento della vendita, si risolvono colle regole stabilite pe' contratti in generale: (V, 153, 7; — V, 224, 18). V. *Contratti* e *Obbligazioni*.

QUISTIONI DI STATO (Le), per dritto romano ammettevano la prova *letterale*, la *presuntiva*, la *testimoniale*. Opinione all'oggetto di alcuni giureconsulti: (I, 420, 5). — La prova testimoniale è di sua natura pericolosa. Nelle quistioni di stato si ammette 1. quando vi è mancanza di titolo; 2. quando vi è principio di pruova scritturale; 3. quando vi è mancanza di possesso di stato: (*I, 420, 24; — I, 458, 1; — I, 458, 14). — L'azione per reclamare lo stato è imprescrittibile riguardo al figlio; ma non si trasmette agli eredi: (I, 422, 1; — I, 465, 18). — Gli eredi del figlio però possono intentare l'azione di stato, quando questi cessò di vivere in età minore, o ne' cinque anni dopo la sua maggiore età: (I, 422, 14; — I, 465, 20). — Non possono essi proseguire l'azione di stato, quando il figlio, che l'avea intentata, abbia di poi formalmente desistito, o abbia fatto trascorrere tre anni dall'ultimo atto della lite, senza più proseguirla: (I, 422, 25; — I, 465, 23; — I, 465, 27). — Le quistioni di stato devono trattarsi avanti i tribunali civili. V. *Tribunali*. — Per tutt'altro che riguarda le quistioni di stato. V. *Paternità*, *Filiazione*, *Matrimonio*, *Reclamo di stato*, *Rifiuto di stato*, *Padre* e *Figli*.

QUOTA DI BENI (La) che la legge accorda a' genitori per disporre, non può oltrepassare la metà del di loro patrimonio: (III, 361, 8; — III, 493, 9; — III, 494, 1). V. *Liberalità* e *Legittima*. — Se un genitore o altro ascendente transige col figlio o colla figlia circa la legittima, in qualunque modo sia ciò fatto, il figlio o la figlia potrà sempre pretendere la quota spettantegli dopo la morte del genitore, imputando i beni e le quantità ricevute: (III, 364, 4; — III, 514, 9; — III, 514, 13). — Una quota di beni, legata senza che nel testamento se ne faccia la determinazione, si deve dare a proporzione di ciò che la legge stabilisce all'apertura della successione: (III, 494, 1). — Se

vogliasi dare una quota de' beni al coniuge di secondo letto, non può eccedere quella di un figlio legittimo che prenderà il meno: (III, 494, 17). — Se donasi una quota di beni secondo le regole di una legge diversa da quella che regola in seguito i dritti e doveri de' cittadini, la quota di beni deve darsi secondo ciò che è stabilito dalla legge primiera: (III, 495, 7). V. *Donazioni*, *Disposizioni testamentarie*, *Divisione fra i coeredi*, *Legatarj a titolo universale*, *Garentia*, *Immobili* e *Imputazione*. — Se può essere ecceduta nella formazione de' maioraschi. V. *Maioraschi*.

QUOTA DI DEBITI (La) dovuta dal fideiussore insolvibile, o dal debitore solidale, o dal coerede, da chi è dovuta, e come si ripartisce. V. *Fideiussione*, *Solidalità* e. *Eredi*.

RACCOLTE (Le). Quando sono considerate come immobili. V. *Beni immobili*, *Messi* e *Frutti*. — Quali siano i dritti, ed i privilegi del proprietario de' fondi sulle raccolte prodotte dagli stessi. V. *Fittuario* e *Privilegi*.

RADIAZIONE DELLE INSCRIZIONI (La). Come e quando si esegue. V. *Inscrizioni de' privilegi e delle ipoteche*.

RADICI (Le) degli alberi, che si innoltrano nel fondo altrui, possono essere tagliate dal proprietario di questo fondo. V. *Alberi*.

RAGIONI (Cessione di). V. *Cessione de' dritti e ragioni*.

RAGIONI DI PUBBLICO INTERESSE (Le) restringono l'illimitato dritto della proprietà. V. *Proprietà*.

RAGGIRI (I). Quando diano luogo a nullità di contratti. V. *Dolo*.

RAMI (I) degli alberi, che sporgono nel fondo altrui, possono essere tagliati dal proprietario dell' albero. V. *Alberi*.

RAMPARI (I) formano parte del demanio dello Stato. V. *Demanio pubblico*.

RANGO FRA I CREDITORI (Il). Come viene costituito. V. *Inscrizioni de' privilegi e delle ipoteche*.

RAPITORE (Il) di una donzella può essere dichiarato padre del figlio naturale nato dalla stessa. V. *Ratto*.

RAPPRESENTANTI (I) del Governo dove abbiano il di loro domicilio. V. *Domicilio*. — Non possono essere soggetti alle leggi comuni riguardanti la pubblica sicurezza. V. *Ambasciadori*.

RAPPRESENTANTI DI UN CREDITORE (I). Quali dritti abbiano. V. *Inscrizione de' privilegi e delle ipoteche*.

RAPPRESENTAZIONE DI UNA SUCCESSIONE (La) è una finzione della legge, il di cui effetto è di far entrare i rappresentanti nel luogo, nel grado, e ne' dritti del rappresentato: (III, 37, 13; — III, 146, 1). — Le qualità, che bisognano per succedere direttamente, non sono tutte necessarie per succedere con rappresentazione, e perciò chi è conceputo dopo la morte della persona che deve rappresentare, può succedere: (III, 146, 4). — La rappresentazione non deve confondersi colla trasmissione: (III, 146, 14). — Se ha luogo rispetto a' figli degl' incapaci. V. *Incapaci*, *Incapacità* e *Eredi*. — Nella linea retta discendentale la rappresentazione non si limita giammai: (III, 37, 17; — III, 147, 11; — III, 147, 19). — La rappresentazione non ha luogo in favore degli ascendenti: il più prossimo tra loro esclude il più rimoto: (III, 38, 2; — III, 147, 16). — Nella linea trasversale, la rappresentazione ha luogo ne' discendenti de' fratelli o delle sorelle del defunto per capi, se sono in grado uguale; avrà luogo per istirpi, quando non sono in grado uguale: (III, 38, 7; — III, 148, 9; — III, 148, 15). — Disposizione all' oggetto fatta da Giustiniano colla novella 118: (*ivi*). — Gli zii concorrono co' loro nipoti alla successione, e si fa valere a loro riguardo la rappresentazione: (III, 148, 18). — In tutti i casi ne' quali la rappresentazione è ammessa, la divisione si farà per *istirpi* o *stipiti*. Se in una medesima stirpe vi sieno più rami, la suddivisione si farà anche per istirpi in ciascun ramo; e fra gl' individui del medesimo ramo la divisione si farà per capi: (III, 41, 1; — III, 149, 4). — La rappresentazione non ha luogo quando si vogliono rappresentare persone viventi. Si può rappresentare colui la di cui eredità sia stata ripudiata: (III, 40, 12; — III, 149, 8). — Se un padre lasci due figliuoli, uno de' quali rinunzii alla successione, i figli del rinunziante non hanno alcun mezzo per concorrere col di loro zio, e la parte del rinunziante si accresce a quella dell' erede che ha accettato la successione: (III, 149, 12). — Il rappresentante quando sia tenuto di pagare i debiti, e di soddisfare agli obblighi di colui che rappresenta: (III, 149, 20). — La rappresentazione se ha luogo ne' maioraschi. V. *Maioraschi*.

RASTRELLIERE (Le) sono immobili per destinazione. V. *Beni immobili*.

RATIFICA (La) in quali casi può aver luogo. V. *Donazioni effetti*, *Inscrizione de' privilegi e delle ipoteche*, *Mandato* e *Gestor di negozj*. — In che consista. V. *Atti*.

RATTO (Il) dà luogo alla ricerca della paternità. V. *Indagini*. — Per

introdursi l'azione per la dichiarazione di paternità, bisogna che preceda un giudisio penale di ratto: (I, 496, 16). — Per il ratto non vi è luogo a ricercare la paternità, se l'epoca del concepimento non coincida con quella del ratto: (I, 497, 1). — Nè la pruova del ratto, nè la coincidenza dell'epoca in cui avvenne, con quella del concepimento, possono vincolare la coscienza de' giudici, e forzarli a dichiarare la paternità del rapitore: (I, 497, 4). — Se ammettasi in caso di stupro violento la ricerca della paternità: (I, 497, 16). — Se il ratto commesso da un uomo celibe in persona di una donna maritata, o da un uomo ammogliato in persona di una donna non maritata dia luogo a ricerca di paternità. V. *Riconoscimento de' figli naturali* e *Indagini*.

RAVVICINAMENTO DE' CONIUGI (Il) separati di persona, fa cessare la separazione personale. V. *Separazione personale*.

REALE DOMICILIO (Il). Quale sia. V. *Domicilio*.

REALI CONTRATTI. V. *Contratti*.

REALI LEGGI (Le) differiscono dalle personali in quanto al tempo in cui divengono obbligatorie. V. *Leggi civili patrie*.

REATO DI FALSO (Pel). V. *Falso*.

RECETTIZIA DOTE (La). Quale sia. V. *Dote*.

RECIPROCAZIONE (La) de' dritti tra' cittadini di diverse nazioni, consiste nell'accordare a' forestieri que' dritti che il di loro Governo accorda agl' individui di un altro stato: (I, 54, 22). — È riconosciuta dal dritto delle nazioni per ampliare fra loro i vincoli di buona corrispondenza: (I, 54, 28). — Per le nostre leggi civili è *generale* ed *indefinita*, ed avviene quando i nostri nazionali sono trattati nel paese straniero in quel modo, e colle stesse leggi colle quali sono trattati gl' individui di quel paese: (I, 64, 14). V. *Albinaggio*.

RECLAMO DI STATO (Il) è quell' atto col quale si ricorre per ottenere il proprio stato: (I, 415, 22). — Differisce dal rifiuto di stato, ch' è proprio della madre o del padre, i quali ricusano di riconoscere un individuo che si asserisce loro figlio: (*ivi*). V. *Rifiuto di stato*.

REDIBITORIA AZIONE (La) che cosa sia. V. *Azioni* e *Garentia*.

REDIMIBILITA' (La) è essenziale caratteristica di qualunque rendita costituita in perpetuo. V. *Rendite perpetue* e *Rendita costituita*.

REGALI DI USO (I) che si danno in caso di nozze alle figlie, se entrar debbano in collazione. V. *Collazione*.

REGISTRI DELLE IPOTECHE (I) devono essere pubblici, poichè il sistema ipotecario poggia sulla pubblicità: (VI, 211, 7). — Devono contenere gli atti di trascrizione, di traslazione di proprietà, e quelli di inscrizione delle ipoteche o de' privilegi: (VI, 211, 13; — VI, 552, 2). — Devono essere in carta bollata, numerati e cifrati pagina per pagina da uno de' giudici del tribunale civile, e devono essere chiusi e firmati ogni giorno dal conservatore.: (VI, 213, 19; — VI, 557, 7). — Devono contenere, senza alcuna interruzione le inscrizioni, le trascrizioni e le menzioni de' depositi. Non debbono avere alcuno spazio in bianco, neppure tra linea e linea, sotto pena di ducati 200 a 400 di multa, oltre il risarcimento de' danni ed interessi dovuto alle parti, pagabile in preferenza della multa: (VI, 214, 1; — VI, 557, 19). V. *Conservatori.*

REGISTRI DE' MERCATANTI (I). Se fanno fede, come, e contro di chi. V. *Scrittura privata.* — I registri domestici fanno fede contro chi li ha scritti. V. *Scrittura privata.*

REGISTRI DI NOBILTA' (Quelli i quali sono ascritti a') possono formare maioraschi. V. *Maioraschi.*

REGISTRI DELLO STATO CIVILE (I) devono esser tre in doppio, cioè per gli atti di nascita, morte, e matrimonio. Ognuno di essi sarà numerato, e dal primo all' ultimo foglio sarà cifrato dal presidente del tribunale civile o dal giudice che ne farà le veci: (I, 78, 14; — I, 114, 1). — I registri devon essere chiusi e firmati dall' uffiziale dello stato civile alla fine di ciascun anno, e dopo entro di un mese uno de' registri sarà depositato nella cancelleria del comune, e l' altro nella cancelleria del tribunale civile: (I, 79, 21; — I, 114, 15). — I registri dello stato civile servono a decidere le quistioni risguardanti la nullità, o la rettificazione degli atti dello stato civile: sono sotto la protezione della legge che difende la proprietà, e come tale viene considerato lo stato civile: (I, 79, 17). V. *Stato civile.* — Smarriti o distrutti, la pruova può esserne suppletoria, testimoniale, o scritturale, potendo anche valere all' uopo i libri parrocchiali, e le carte de' genitori defunti: (I, 81, 10; — I, 115, 12; — I, 115, 19). — Devono essere verificati e diligentemente visitati dal regio procuratore, che formerà perciò un processo verbale indicante la eseguita verificazione: (I, 85, 24). — Quanti ne debbano esistere in un comune: (I, 79, 17). — Devono avere la massima uniformità in entrambe le copie di ciascun registro: (I, 114, 11). — I registri delle nascite servono a provare generalmente la filiazione naturale e la legittima; ma non possono contenere il

nome del padre del figlio naturale, se questi non vi sia presente, e non riconosca per suo il figlio: (I, 87, 2). — Devono però contenere il nome della madre se è nota: (I, 87, 5). — Non possono provare la paternità, ma servono a provare la maternità ne' casi ordinarj: (I, 87, 7). — Servono a conservare e distinguere le famiglie: (I, 87, 22). — Devono contenere i nomi di coloro che non appartengono ad alcuna famiglia: (I, 87, 25). — Devono contenere tutte le marche de' fanciulli rinvenuti, e tutto ciò che li possa rendere riconoscibili: (I, 88, 1). — I direttori delle case di pubblica beneficenza sono in dovere di aver anch'essi i registri de' nati e morti; ma tali registri non sono autentici: (I, 88, 29; — I, 141, 16). — I registri dello stato civile, contenenti gli atti di morte, servono a solo oggetto di provare la morte avvenuta; non debbono però esprimerne il genere: (I, 105, 22). — Pel dippiù che risguarda gli atti dello stato civile. V. *Atti dello stato civile*, *Atti di nascita*, *Atti di morte*, *Uffiziale dello stato civile*, *Delitti dell'uffiziale dello stato civile*, *Filiazione*, *Paternità*, *Militari*, *Opposizione*, *Matrimonio*, *Atti per matrimonio* e *Rettificazione degli atti dello stato civile*.

REGISTRO (Le spese di). Da chi sono dovute. V. *Legati*, *Notai* e *Contratti*.

REGOLA DOTALE (La) forma il dritto comune del regno. V. *Dote*. — La regola della comunione quando abbia luogo. V. *Comunione*.

REGOLA PEL DOMICILIO E PER LA COMPETENZA DE' TRIBUNALI (La). Quale sia. V. *Domicilio*, *Divisione fra i coeredi*, *Dichiarazione di assenza* e *Tribunali*.

REGOLAMENTO (Per le leggi di). V. *Leggi civili patrie*. — È proibito a' giudici di pronunziare in via di regolamento. V. *Giudici*.

REGOLARI (I). Se possano adottare. V. *Adozione*. — Se possano succedere. V. *Qualità richieste a succedere*, *Monastero* e *Monaci*. — Secolarizzati per l'abolizione delle loro case religiose, e non del loro ordine, nemmeno possono succedere: (III, 124, 23).

REGOLARI PRIMOGENITURE (Le). Quali siano, trattandosi di maioraschi. V. *Maioraschi*.

REGRESSO (Il). Contro chi si abbia. V. *Delegazione*, *Fideiussore*, *Inscrizioni de' privilegi e delle ipoteche*, *Marito per la regola della comunione*, *Mandato*, *Obbligazioni indivisibili*, *Lesione* e *Garentia*.

RELAZIONE MORALE (La). Cosa sia. V. *Domicilio*.

RELIQUATI O RELIQUE del conto. Cosa siano, e quali effetti producano. V. *Ipoteca giudiziale*.

REMISSIONE (Per la) de' dritti del mandante. V. *Mandato*.

REMISSIONE VOLONTARIA (La) del debito fa estinguere le obbligazioni. V. *Obbligazioni si estinguono*. — Era detta *accettilazione* dal dritto romano : (IV , 90 , 20). — Effetti che produceva : (*ivi*). — Per le nostre leggi estingue tutte le convenzioni , purchè le parti abbiano il libero disponimento de' propri beni : (IV , 92 , 9). — Può essere la conseguenza di un pagamento accettato dal creditore senza formale quietanza , o la conseguenza di una *mera liberalità* : può essere *espressa* o *tacita* : (IV , 92 , 9). — La volontaria restituzione al proprio debitore del titolo originale del credito sotto firma privata , fa pruova della liberazione : (IV , 92 , 15 ; — IV , 383 , 1 ; — IV , 383 , 10). — La tradizione volontaria della prima copia autentica in forma esecutoria della scrittura di obbligo fa presumere la remissione del debito : (IV , 92 , 19 ; — IV , 383 , 3 ; — IV , 383 , 10). — La tradizione della scrittura originale sotto firma privata , o della suddetta prima copia autentica , ad uno de' debitori solidali , produce lo stesso effetto a vantaggio degli altri debitori : (IV , 93 , 5 ; — IV, 383 , 6 ; — IV , 383, 10). — La restituzione del pegno non fa presumere la liberazione del debitore: (IV, 93, 20 ; — IV, 396 , 6). — La remissione o liberazione convenzionale a pro di uno de' condebitori solidali libera tutti gli altri , se a riguardo di costoro il creditore non si abbia riservato i suoi dritti. In questo caso come debba ripetere il credito. Ma la remissione o liberazione convenzionale accordata al debitor principale libera i fideiussori : (IV , 94 , 1 ; — IV , 396 , 1 ; — IV , 396 , 14). — La remissione accordata al fideiussore non libera il debitore principale , e quella accordata ad uno de' fideiussori non libera gli altri : (*ivi*). — Ciò che il creditore ha ricevuto da un fideiussore per liberarlo dalla cauzione , dee imputarsi nel debito , e portarsi in discarico del debitor principale e degli altri fideiussori : (IV , 94 , 10 ; — IV , 396 , 19 ; — IV , 397 , 1). — Se avviene nella collazione. V. *Collazione*.

RENDIMENTO DI CONTI (Al). Chi sia obbligato. V. *Matrimonio*, *Esecutori testamentarj* , *Tutore* e *Amministratori*.

RENDITA COSTITUITA (La) , detta pure *costituzione di rendita* , *censo consegnativo* , *censo bollare* , e *rendita di annue entrate* , consisteva per le antiche leggi nel dritto di percepire una determinata rendita o prestazione , annua , e

mensuale, costituita sulla cosa del debitore, a cui davasi una somma all'uopo: (V, 484, 4). — Si vuole antica, e riconosciuta sino da' tempi de' patriarchi. Se ne ritrova qualche vestigio nella novella 160 di Giustiniano: (V, 484, 6). — Fu stimata usuraria da Enrico di Gand; lecita da' canonisti, legisti, e da' papi Martino V e Calisto III: (V, 484, 24). — Dalla bolla di Niccola V (dalla quale bolla prese nel regno il nome di censo bollare) fu estesa anche alle obbligazioni delle persone. Detta bolla fu fatta a petizione del Re Alfonso nel 1451: (V, 486, 4). — Essendosi confusa la bolla di S. Pio V con quella di Niccolò V, erroneamente è stata negata presso di noi la validità della rendita costituita secondo la prima bolla: (V, 486, 8). — La bolla di S. Pio V non fu ricevuta nel regno, nè in alcuni luoghi dell'Europa cattolica: (*ivi*). — La rendita costituita, per le nostre nuove leggi, consiste nell'interesse che si riceve per un capitale che il mutuante si obbliga di non ripetere: (V, 487, 13; — V, 516, 12; — V, 516, 16). — Questa rendita può costituirsi in perpetuo, o a vita: (V, 487, 13; — V, 518, 5). — È essenzialmente redimibile essendo costituita in perpetuo, ma può convenirsi che non sia riscattata prima di un termine stabilito, il quale non può eccedere un decennio: (V, 487, 16; — V, 518, 7; — V, 518, 12). — Il debitore di una rendita costituita in perpetuo può essere costretto al riscatto. 1. Se cessa dallo adempire i suoi obblighi. 2. Se tralascia di dare le cautele al creditore. 3. Se per fatto suo abbia diminuito le cautele: (V, 487, 21; — V, 520, 6; — V, 520, 14). — Può essere anche costretto al riscatto se il debitore sia fallito o prossimo alla decozione: (V, 487, 21; — V, 526, 4; — V, 526, 6). — La rendita costituita ha pure per norma le regole stabilite pe' contratti aleatorj: (V, 488, 1; — V, 527, 10). V. *Contratti*. — Se debba essere inscritta. V. *Inscrizioni de' privilegi e delle ipoteche*.

RENDITA DE' MAIORASCHI (La). Quanta debba essere, e di quali fondi. V. *Maioraschi*.

RENDITA VITALIZIA (La). Quale sia. V. *Vitalizio*, *Anatocismo* e *Contratti*.

RENDITE (Le) perpetue sono ascritte fra i beni mobili, e perciò sono redimibili. Sono eccettuate le enfiteutiche: (II, 18, 14; — II, 50, 11). — Le rendite perpetue, che appartengono allo Stato, sono regolate da leggi particolari per ciò che risguarda la loro affrancazione o redimibilità: (*ivi*). — Come si prescrivano. V. *Prescrizione*.

REO CONVENUTO (Il) può essere astretto a dare il giuramento. V. *Giuramento*.

REPERTORIO (Il) de' giudici a contratti a che serviva. V. *Insinuazione*.

REPUBBLICA DEL SOLE (La) di Tommaso Moro, e la repubblica di Platone devonsi considerare come delirj. V. *Comunione de' beni nella società*.

RESCISSIONE DI CONTRATTI (La) di rendite costituite, a motivo della mancanza di pagamento di un biennio, si fa senza ministero di giudice, ma col costringere il debitore al pagamento del capitale e degl' interessi per mezzo del mandato preventivo : (IV, 276, 19). — Come fa estinguere le obbligazioni. V. *Nullità o rescissione delle obbligazioni*.

RESCISSIONE DI DIVISIONE (La) fra i coeredi avviene quando esista lesione oltre il quarto : (III, 106, 5). — La rescissione non può avvenire, se il convenuto offra all' attore il supplimento della di lui porzione ereditaria in denaro o in specie : (III, 107, 9 ; — III, 347, 18 ; — III, 348, 1). — Non è ammissibile l'azione di rescissione per cagione di dolo o di violenza, se il coerede che vuol promuoverla abbia in tutto o in parte alienato la sua porzione, dopo scoperto il dolo, o dopo cessata la violenza : (III, 107, 14 ; — III, 348, 11). — Non può promuoversi l' azione di rescissione, quando siasi ommesso di dividere un cespite dell' eredità, per cui è intervenuta lesione ; quando i coeredi abbiano transatto sulle difficoltà reali che presentava il primo atto di divisione ; e quando si sono venduti i dritti ad una successione, e la vendita sia avvenuta senza frode : (III, 106, 12 ; — III, 344, 4 ; — III, 344, 8 ; — III, 345, 1 ; — III, 345, 10 ; — III, 346, 20). V. *Divisione fra i coeredi*.

RESCISSIONE DI PROMESSA DI MATRIMONIO (La). Quali effetti produca. V. *Promessa solenne di matrimonio*.

RESCISSIONE DI UNA VENDITA (La). Quando può avvenire. V. *Vendita*. — Può essere domandata non solamente dal venditore, ma anche da' suoi eredi, e da' suoi creditori : (V, 249, 13). — Non ha luogo a favore del compratore : (V, 170, 20 ; — V, 253, 17). — Non ha luogo per le vendite giudiziarie, e per quelle vendite che non possono farsi che coll' autorità giudiziaria : (V, 171, 4 ; — V, 253, 18 ; — V, 254, 1). — La rescissione ha però luogo, quando più persone abbiano venduto unitamente o separatamente, e nel caso che il compratore o il venditore abbiano lasciati molti eredi : (V, 171, 8 ; — V, 255, 8). V. *Lesione*. — Non ha luogo nella permuta. V. *Permuta*, *Garentia*, *Prodigo* e *Ipoteca*.

RESIDENZA (La) che serve a fissare il domicilio debb' essere continua: (I, 65, 21). V. *Domicilio* e *Notai.*

RESIDUO DE' CONTI (Pel). V. *Reliquato.*

RESTITUZIONE DELLA DOTE (La) deve farsi per lo scioglimento del matrimonio. Talune volte deve farsi per causa di separazione personale: (V, 23, 1). — Come avveniva per dritto romano, sia che la dote fosse *profettizia*, sia che fosse *avventizia.* In favore di chi dovea farsi: (V, 23, 9). — Come e quando avveniva per le consuetudini napolitane, ed a favore di chi: (V, 24, 2). — Per le nostre nuove leggi la restituzione della dote avviene a favore della moglie o de' suoi eredi, o del padre per dritto di successione se questi abbia costituito la dote: (V, 24, 17). — Si restituisce la dote subito dopo lo scioglimento del matrimonio, quando la dote consiste in immobili o in mobili non estimati o stimati con dichiarazione di rimanere alla moglie la proprietà. Devonsi questi consegnare nello stato in cui sono: (V, 24, 24; — V, 92, 2). — La dote poi consistendo in una somma di denaro, o in mobili stimati senza dichiararsi che la stima non ne renda proprietario il marito, la restituzione non può domandarsi che dopo un anno dallo scioglimento del matrimonio: (V, 24, 24; — V, 92, 7; — V, 92, 11). — La restituzione della dote che consiste in crediti e rendite costituite, le quali abbiano sofferto perdita o riduzione non imputabile al marito, si fa col consegnarsi le scritture: (V, 25, 21; — V, 96, 13; — V, 96, 17). — Se la dote consiste in un usufrutto, la restituzione si fa col restituirsi l' usufrutto: (V, 26, 4; — V, 97, 17; — V, 97, 21). — Se il matrimonio sia durato dieci anni dopo la scadenza de' termini stabiliti pel pagamento della dote, la moglie o i suoi eredi potranno ripeterla contra il marito dopo lo scioglimento del matrimonio, senza esser tenuti a provare che egli l' abbia ricevuta; purchè il marito non giustificasse di avere usato tutte le diligenze per procurarsene il pagamento: (V, 26, 12; — V, 98, 4; — V, 98, 10). — La restituzione de' frutti, e degl' interessi della dote, avviene di pieno dritto a favor degli eredi della moglie dal giorno dello scioglimento del matrimonio: (V, 26, 13; — V, 100, 14). — Come avviene morendo il marito. V. *Moglie*, *Fondo dotale* e *Gravato.* — La restituzione della dote quando produce ipoteca legale. V. *Ipoteca gradi ed effetti.*

RESTITUZIONE DEL MUTUO O DEL POSSESSO (Per la). V. *Mutuo* e *Possesso.* — Per la restituzione del prezzo ricevuto. V. *Garentia.*

RESTITUZIONE IN INTERO (La) si dava dal romano diritto per causa di errore : (IV , 107 , 8). — È stata dalle nuove leggi ristretta a cause specificate , nè deve estendersi oltre di esse: (IV , 111 , 4). — La restituzione in intero dovendosi dare alle donne maritate , a' minori , o agl' interdetti , per le loro obbligazioni , non si potrà pretendere il rimborso di ciò che si è loro pagato , se non provasi che fu convertito in di loro vantaggio : (IV , 114 , 9 ; — IV , 436 , 9). — Le donne maritate però , e gl' interdetti possono essere restituiti in intero , quando le prime abbiano contratto senza l' autorizzazione ; e gli altri dopo la dichiarata interdizione , ancorchè non fossero lesi : (IV , 436 , 16). — Ma devon sempre restituire ciò che ricevettero : (*ivi*). — La restituzione in intero non ha luogo pe' maggiori se non ne' casi espressi dalle leggi : (IV , 114 , 21 ; — IV , 437 , 9). V. *Rescissione di divisione* , *Nullità o rescissione delle obbligazioni* e *Lesione*. — La restituzione in intero non ha luogo quando si sono osservate le formalità richieste riguardo a' minori ed agl' interdetti , sia nell'alienazione degl' immobili , sia in una divisione di eredità : (IV , 115 , 1 ; — IV , 437 , 11).

RETI. V. *Caccia.*

RETTIFICAZIONE DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE (La) ha luogo quando sono intervenuti errori o alterazioni che interessa di correggersi : (I , 110 , 21). — Non può aver luogo per sola operazione degli uffiziali dello stato civile : (I , 110 , 24). — Può aver luogo per opera de' soli tribunali , inteso il pubblico ministero , e citate le parti interessate : (I , 110 , 24 ; — I , 148 , 21). — Si può fare in vista di un semplice atto di notorietà , trattandosi di errori incorsi ne' nomi e ne' cognomi. Però deve essere inteso sempre il pubblico ministero , e deve farsi in seguito di domanda dell' interessato : (I , 111 , 8). — La rettificazione avvenuta per via di sentenza non può essere opposta agl' interessati che non la domandarono , o non vi furono citati : (I , 111 , 16). — Seguita per via di sentenza , dev' essere inscritta su i registri : (I , 111 , 21). — La sentenza però deve passare in giudicato , se vi sono state parti opponenti : (I , 149 , 6).

RETROATTIVITA' (La) delle leggi è vietata. V. *Leggi civili patrie.* — Non esiste quando la legge nuova si voglia applicare come ragione scritta a' fatti ed agli atti precedentemente seguiti , pe' quali non vi fosse stata legge o consuetudine : (I , 29 , 4). — Può però avvenire allorchè si voglia applicare la nuova legge al fondo di un' azione antecedente : (I , 25 , 5). V. *Leggi civili patrie* , *Capacità* , *Leggi promulgate* ed *Eccezioni*.

RICOGNIZIONE (La) dell' atto come si fa; quali effetti produca, e se sia differente dalla ratifica. V. *Atti*.

RICOMPARSA DELL' ASSENTE (La). Quali effetti produce. V. *Effetti dell' assenza*.

RICOMPENSA (La). In quali casi ha luogo. V. *Donazioni per contratto di matrimonio*.

RICOMPRA (La). Cosa sia, e quando avviene. V. *Dritto di ricompra*.

RICONCILIAZIONE (La) de' coniugi separati fa terminare gli effetti della separazione personale. V. *Separazione personale*. — Diversi mezzi per provarla: (I, 393, 4). — Può provarsi anche colle presunzioni. In che esse consistano: (I, 393, 12). — Quali effetti produce: (I, 395, 14).

RICONOSCIMENTO (Il) de' figli, o la dichiarazione di paternità si fa avanti all' uffiziale dello stato civile, quando non si è fatta nell' atto di nascita: (I, 91, 8; — I, 128, 3; — I, 128, 6). — Il riconoscimento può esser fatto prima e dopo la nascita: (I, 128, 15). — Può farsi ancora avanti ogni uffiziale che le può dare autenticità; ma deve essere notato al margine dell' atto di nascita in favore del figlio, il quale così può facilmente rinvenire le pruove del suo stato: (I, 128, 6). — Non ha bisogno di testimoni: (I, 91, 15; — I, 128, 3). — Il riconoscimento de' *figli naturali* si fa o nell' atto di nascita, o in un atto autentico: (I, 429, 2; — I, 475, 10; — I, 475, 11). — Basta l' atto autentico pel riconoscimento di un figlio naturale, sia qualunque l' uffiziale che abbia compilato tale atto. Può avvenire anche per atto di ultima volontà: (I, 476, 12). — Il riconoscimento del figlio naturale avviene ancora, quando il padre ed il figlio, intervenendo uniti in un pubblico atto, assumono l' uno il carattere di padre, l' altro quello di figlio: (I, 476, 23). — Avviene ancora allorchè le divisate qualità trovansi appoggiate dall' atto di nascita del figlio; o quando questi abbia trattato col padre in un atto autentico di oggetti che abbiano stretto legame colla paternità e filiazione: (*ivi*). — Lo stesso avverrebbe se nell' atto di matrimonio taluno assume la qualità di figliuolo di colui il quale avesse approvato e sottoscritto il contratto: (I, 477, 2). — Quando l' atto però non siasi precisamente adoperato pel riconoscimento del figlio, le espressioni enunciative, per produrre il detto riconoscimento, debbono avere stretto e diretto rapporto colla sostanza dell' atto stesso: (*ivi*). — Il riconoscimento del figlio fatto giudiziariamente e provocato dal figlio, vale lo stesso che se fosse fatto liberamente e volontariamente da

parte del padre: (I, 477, 17). — Fatto giuridicamente, non può essere ritrattato dal padre o dalla madre, da cui è provenuto. Esso può solo annullarsi o rescindersi ne' casi voluti dalla legge: (I, 478, 10). — Si scioglie la quistione, se un riconoscimento fatto per iscrittura privata equivalga ad un atto autentico, allorchè il carattere o la firma appostavi sia giudiziariamente riconosciuta: (I, 478, 16). — Si scioglie l' altra quistione, se la scrittura privata non potendo essere l' appoggio di un riconoscimento, possa dar dritto al figlio di pretendere gli alimenti dall' uomo che non può riguardar come padre: (I, 479, 17). — Se debbano prestarsi al figlio riconosciuto in una scrittura privata gli alimenti i quali gli siano stati promessi: (I, 480, 25). — Il riconoscimento non può aver luogo a favore de' figli adulterini o incestuosi. V. *Figli*. — Il riconoscimento può esser fatto da uno de' genitori o da ambedue unitamente o con atto separato: (I, 429, 15). — Il riconoscimento di un figlio naturale non ha effetto che a riguardo di colui che lo avrà riconosciuto; e perciò se il padre e la madre abbiano fatto detto riconoscimento, questo interesserà amendue: (I, 429, 19; — I, 484, 5). — Il riconoscimento fatto dal padre non può essere annichilato per la sola disapprovazione della madre: (I, 484, 7). — Il riconoscimento fatto dalla madre nè direttamente nè indirettamente può influire sulla scoperta della paternità: (I, 484, 13). — Il riconoscimento fatto durante il matrimonio da uno de' coniugi a favore di un figlio naturale avuto prima da altri, fuorchè dal proprio consorte, non può nuocere nè a questo, nè a' figli nati dal loro matrimonio; (I, 430, 1; — I, 485, 2; — I, 485, 8). — Questo riconoscimento però può avere effetto dopo lo scioglimento del matrimonio, quando non vi resti prole dallo stesso: (*ivi*).— Se, durante il matrimonio, un padre riconosca un figlio nato prima da altra donna, questo figlio non potrà sperimentare alcun dritto di successione, ed avrà soltanto dritto agli alimenti: (I, 487, 21). — Se un figlio naturale reclamando la maternità di una donna maritata, ne ottiene sentenza favorevole, può domandare gli alimenti dalla madre, tuttochè ancora coniugata ed avente figli legittimi: (I, 488, 10). — Ogni riconoscimento fatto per parte del padre o della madre, ed ogni richiamo per parte del figlio, potrà essere impugnato da tutti coloro che vi avranno interesse: (I, 430, 47; — I, 491, 28; — I, 492, 3). — Il riconoscimento deve contenere tutte le caratteristiche proprie a determinare l' *individualità* e l' *identità* delle persone che si riconoscono: (I, 495, 12). V. *Figli* e *Rifiuto o dissaprovazione di stato*.

RICONOSCIMENTO (Il) de' successivi acquistatori degl' immobili quali effetti produce. V. *Prescrizione.* — Pel riconoscimento di un debito tra i coeredi, quali effetti ne avvengano per la prescrizione. V. *Prescrizione.*

RICOSTRUZIONE (La spesa della) de' fondi come può farsi ne' maioraschi. V. *Maioraschi.*

RICUSA (La) del giuramento quando è permessa. V. *Giuramento.*

RIDUZIONE (Per la) delle donazioni o de' testamenti. V. *Donazioni riduzione*, *Testamenti riduzione*, *Legatarj*, *Gravato* e *Collazione*. — Per la riduzione della mercede, o del canone. V. *Enfiteusi* e *Fittuario*. — Per la riduzione della inscrizione. V. *Inscrizioni.*

RIFERIRE (Il) giuramento quando è permesso. V. *Giuramento e Interpetrazione.*

RIFIUTO (Pel) del giuramento. V. *Giuramento.*

RIFIUTO O LA DISAPPROVAZIONE DI STATO (Il) è quello che tende a spogliare della qualità di figlio colui che n' è già rivestito per legale presunzione di paternità: (I, 415, 22). — Il marito deve reclamare il rifiuto del figlio dentro un mese, se è nel luogo dove il fanciullo è nato; dentro due mesi, se, essendo assente, ritorna; dentro tre mesi se la nascita del fanciullo gli è stata tenuta occulta: (I, 416, 4; — I, 443, 8; — I, 443, 15). — Scorsi questi termini l' azione pel rifiuto del figlio non può più ammettersi, e la legittimità di costui sarà al coperto da ogni attacco: (*ivi*). — Se il marito fosse morto senz'avere reclamato prima o dopo la nascita del figlio, ma non fosse ancora trascorso il tempo utile per farlo, gli eredi avranno due mesi per impugnare la legittimità del figlio, computabili dall' epoca in cui questi si sarà messo in possesso de' beni del defunto, o dall' epoca in cui gli eredi fossero turbati dal figlio in questo possesso: (I, 416, 11; — I, 445, 3; — I, 445, 9). — Gli atti *giudiziali*, o *stragiudiziali* notificati da' figli o da' tutori a' congiunti paterni successibili, risguardanti le pretensioni alla legittimità, costituiscono la interpellazione necessaria a far correre il termine prescritto a produrre l'azione di rifiuto della di lui legittimità: (I, 416, 26; — I, 447, 21; — I, 447, 25). — Gli atti *stragiudiziali* del marito pel rifiuto di riconoscere il figlio, si avranno come non fatti, se nel termine di un mese non sieno seguiti da un' azione diretta contro un tutore speciale dato al figlio, chiamando la madre in giudizio: (*ivi*). — Differisce dal reclamo di stato: (I, 415, 16). — È bisognevole quando un figlio abbia un titolo,

e un possesso costante: (I, 448, 19). — Perchè l'azione di rifiuto si deve dirigere contro un tutore speciale dato al figlio all'oggetto: (I, 450, 25). V. *Paternità*.

RILASCIO DE' FONDI (Pel). Come può ordinarsi l'arresto personale. V. *Arresto personale*.

RIMBORSO (Il) del credito quando può chiedersi per mancanza di sicurezza. V. *Ipoteca convenzionale*.

RIMEDIO (Il) straordinario di annullamento non può poggiarsi alla prescrizione non dedotta anteriormente. V. *Prescrizione*.

RIMOZIONE (Per la) del tutore. V. *Esclusione dalla tutela*. — Per la rimozione de' suggelli. V. *Inventario* e *Divisione fra i coeredi*.

RINNOVAZIONE (La) di scrittura quali effetti produce. V. *Titolo* e *Prescrizione*. — Rinnovazione delle inscrizioni come si faccia. V. *Inscrizioni*.

RINUNZIA (Per la) alla lite nelle quistioni di stato. V. *Quistioni di stato*. — Rinunziandosi ad una lite qualunque, formasi acquiescenza. V. *Acquiescenza*. — Rinunziandosi all'opposizione fatta per motivo di matrimonio. V. *Opposizione*. — Per la rinunzia alla comunione. V. *Comunione* e *Moglie in comunione col marito*. — Per la rinunzia di utili, della procura, e della prescrizione. V. *Mandato* e *Prescrizione*. — Per la rinunzia del dominio utile. V. *Enfiteusi*. — Per la rinunzia di un legato. V. *Legatarj a titolo particolare*. — La rinunzia alla società contratta senza limite di tempo deve esser fatta in buona fede ed in tempo utile ed opportuno. V. *Società*. — La rinunzia alla società non è fatta in buona fede, quando il socio rinunzia per appropriarsi il guadagno che doveasi ritrarre in comune, e quando è fatta fuori tempo; e quando le cose non sono nella di loro integrità, o lo scioglimento debba differirsi per l'interesse della società: (V, 468, 5). — La rinunzia nelle transazioni a quali cose ha riguardo. V. *Transazioni*.

RINUNZIA DELL'EREDITA' (La) dall'erede può farsi senza essere obbligato a palesarne il motivo: (III, 68, 15; — III, 204, 10; — III, 204, 12). — Per dritto romano si ammetteva la tacita rinunzia, ma per le nostre leggi deve essere espressamente fatta nella cancelleria del tribunale civile, o in quella del competente giudicato di circondario: (III, 68, 20; — III, 202, 3; — III, 202, 9). — Si può rinunziare l'eredità quando la successione siasi deferita a colui che vuole rinunziarla. Si è abolita l'anticipata rinunzia, nè più si rinunzia neppure nel contratto di matrimonio all'*eredità di un uomo viven-*

te: (III, 69, 8; — III, 214, 12; — III, 214, 15). — Non si può rinunziare neppure a' dritti eventuali alle successioni future nè alienargli, anche se trattasi di contratto di matrimonio, come veniva ammesso da Bonifacio VIII, quando le rinunzie eran munite di giuramento: (*ivi*). — Quantunque le cose future possano essere oggetto di obbligazione, pure non si può rinunziare ad un' eredità futura: (IV, 26, 5; — IV, 174, 5; — IV, 174, 9). — La rinunzia alle eredità deferite si può fare da chi ha facoltà di alienare, e perciò la donna maritata senza l'autorizzazione del marito; e il minore e l'interdetto non possono farla, che per mezzo del tutore, o del curatore autorizzati nelle forme legali: (III, 70, 20). — Si può fare, quando non siasi fatto alcun atto di erede; e quando non siasi nascosta, o sottratta alcuna cosa dall'eredità; altrimenti l'erede diverrà erede puro e semplice: (III, 70, 29; — III, 215, 3). — Può avvenire, quando il dritto di accettare o rinunziare non siesi prescritto col trascorrimento di trent'anni: (III, 71, 17; — III, 212, 18; — III, 212, 24). V. *Eredità*, *Successione*, *Leggi civili patrie* e *Dritto di accrescere*.

RINVENIMENTO (Il) del prezzo quando produce l'ipoteca. V. *Ipoteca gradi effetti*.

RINVENIMENTO (Il) di un bambino esposto. V. *Procuratori regj*.

RIPARAZIONI (Le) de' fondi sono minute o *locative*, o di moderata manutenzione più spesose delle prime: da chi debbano essere fatte. Possono essere ancora straordinarie, ed in questo caso da chi si fanno: (II, 146, 10). V. *Proprietario*, *Fittuario*, *Fondo dotale*, *Garentia*, *Locatore*, *Maioraschi*, *Privilegi* e *Muri*.

RIPETIZIONE DELL' INDEBITO (La) nasce da un quasi contratto. V. *Quasi-contratti*. — Fu chiamata *promutuum* dagli eruditi interpetri. Ha luogo quando alcuno paga una cosa, mentre non dovea pagarla: (IV, 552, 22). — È diversa dal mutuo: (IV, 553, 1). — Si ripete ciò che non era dovuto da colui che, credendosi debitore, per errore ha pagato; o si è esatto da una persona diversa dal debitore: (IV, 552, 22; — IV, 553, 12; — IV, 567, 17; — IV, 568, 5). — Si scioglie la quistione, se può ripetersi ciò che si è pagato indebitamente, non per error di fatto ma di dritto: (IV, 569, 4). — Quando taluno paghi per un terzo un debito, che non si era realmente contratto, o che si è estinto, può ripetere il pagato: (IV, 571, 3). — Quando uno, che per errore si credeva debitore, ha pagato un debito,

ha dritto a ripeterlo: (IV, 553, 22; — IV, 567, 21; — IV, 571, 7). — In quali altri casi avviene la ripetizione dell'indebito. V. *Pagamento* e *Obbligazioni*. — Se quegli che ha ricevuto un pagamento era in mala fede, è tenuto a restituire tanto il capitale, quanto gl' interessi o i frutti dal giorno del pagamento: (IV, 554, 11; — IV, 571, 26). — Se la cosa indebitamente ricevuta è un immobile o è un corpo mobile, quegli che l'ha ricevuta si obbliga a restituirla in ispecie quando esista, o il suo valore quando è perita. È pure tenuto alla perdita per caso fortuito, se l'ha ricevuta in mala fede: (IV, 555, 2; — IV, 572, 3). — Chi ha venduto la cosa che ricevette in buona fede, non è tenuto ad altro se non a restituire il prezzo ritratto dalla vendita: (IV, 555, 12; — IV, 572, 8). — Restituendosi la cosa ripetuta, devonsi rimborsare, anche al possessore di mala fede, tutte le spese necessarie, ed utili: (IV, 555, 13; — IV, 572, 11; — IV, 572, 14).

RISARCIMENTO (Pel) de' danni ed interessi. V. *Danni*, *Opposizione*, *Permuta*, *Promessa solenne di matrimonio*, *Proprietario*, *Precettori*, *Obbligazioni di fare o non fare*, *Registri delle ipoteche*, *Quasi contratti* e *Quasi delitti*.

RISCATTO. V. *Rendita costituita*.

RISCATTO (Il) dalla prigionia presso il nemico non facendosi dal figlio, o dal padre, produce la diredazione. V. *Diredazione*.

RISCHIO (Pel). V. *Garentia*.

RISERBA (La) di dritti quali effetti produce. V. *Legittima*, *Locazione*, *Donazioni*, *Leggi civili patrie*, *Disposizioni testamentarie*, *Legatarj* e *Acquiescenza*.

RISOLUTIVA CONDIZIONE (La). Quale sia. V. *Condizione*.

RISPONSABILITA' (Per la) de' quartiermastri, comandanti, commessarj di guerra, uffiziali dello stato civile, tutori, possessori provvisionali, socj, compratori, venditori, non che pel mutuo, pel mandato, pel comodato, ed altre qualsivogliano obbligazioni. V. *Militari*, *Uffiziale dello stato civile*, *Possessori provvisionali*, *Mutuo*, *Mandato*, *Comodato*, *Tutore*, *Socj*, *Vendita*, *Garentia*, *Obblighi*, *Legatarj* e *Quasi delitti*.

RITARDO (Il) degli affari cominciati dal mandatario, e da cui ne deriva pericolo, quali effetti produca. V. *Mandato*.

RITENZIONE (La) del canone quando ha luogo. V. *Enfiteusi*.

RITI (I). Cosa erano. V. *Leggi*.

RITORNO DE' DISCENDENTI DELL'ASSENTE (Il). Quali effetti produca. V. *Effetti dell' assenza.*

RITRATTAZIONE (La) della propria confessione se può aver vigore in giudizio civile. V. *Confessione.*

RIVE DEL MARE (Le) formano parte del demanio pubblico. Fin dove si estendano : (II, 22, 27). V. *Demanio pubblico* e *Proprietario.*

RIVENDICATORIA (L'azione) ha luogo per conseguire il legato. V. *Azione* e *Ipoteca.*

RIVENDICAZIONE (La), trattandosi di riduzione di donazione, da chi si esercita. V. *Donazioni* e *Riduzione.* — Quando è prescritta. V. *Prescrizione.* — In quali casi ha luogo. V. *Locatore*, *Locazione*, *Obbligazioni*, *Lesione* e *Proprietario dritti e doveri tra i comproprietarj.*

RIVERSIONE (La) delle donazioni consiste nel ritorno delle cose donate nel potere del donante : (III, 377, 4). — Quali effetti produce. V. *Donazioni obblighi e dritti del donante.*

RIVOCA, O RIVOCAZIONE (La) del consenso dato dal marito alla moglie può essere *tacita* o *espressa.* Se può nuocere a' terzi : (I, 357, 2). V. *Consenso*, *Donna maritata* e *Autorizzazione.* — La rivoca delle donazioni per quali cause avviene, e quando abbia effetto. V. *Donazioni.* — Non può essere domandata dal donante, nè da' suoi eredi, contro gli eredi del donatario, se però il donante non l'avesse proposta contra il donatario : (III, 379, 17 ; — III, 575, 9). — La rivocazione de' testamenti quando avviene. V. *Testamenti.* — La rivocazione dell' emancipazione quando avviene. V. *Emancipazione* e *Interdizione.* — La rivocazione della procura come può avvenire. V. *Mandato.*

RIVOLTA (In caso di). Come si celebra il matrimonio de' militari. V. *Militari.*

RUOLO DEGLI EQUIPAGGI DI MARE (Il) deve contenere le nascite avvenute in un viaggio di mare. V. *Nati.*

RUOTE DI MOLINO (Le) o di fucina, o di cartiera sono immobili per destinazione. V. *Beni immobili.*

SACERDOZIO (Il) è d' impedimento alle nozze. V. *Matrimonio,*

SACRAMENTO DEL MATRIMONIO (Pel). V. *Matrimonio.*

SACRO PATRIMONIO (Il) se entra in collazione. V. *Patrimonio sacro* e *Collazione.*

SALARIATI (Le azioni de'). Quando si prescrivono. V. *Prescrizione.*

SALARJ (I) de' domestici formano crediti privilegiati. V: *Privilegi.* — Quando si prescrivono. V. *Prescrizione.* — Per tutto altro che occorre all' oggetto. V. *Legati*, *Locazione di opere* e *Maioraschi.*

SALE (Il) richiede che il luogo dove deve riporsi, debba essere costruito discosto dalle altre fabbriche. V. *Magazzino.*

SANO DI MENTE (Il) è capace di donare. V. *Donazioni capacità.*

SALTO (Il) ne' maioraschi cosa sia e come avvenga. V. *Maioraschi.*

SCADENZA (La) o lo scadimento del debito, quali effetti produca. V. *Ipoteca* e *Gravato.*

SCALA (La). Come si costruisca da' diversi proprietarj di una casa comune. V. *Proprietario.*

SCAVAMENTI (Gli) nel fondo soggetto ad usufrutto da chi e come possano farsi. V. *Proprietario.*

SCELTA (Per la) de' legati. Che debba dirsi. V. *Legati.*

SCHIOPPI. V. *Caccia.*

SCIENZE. V. *Adunanze sociali.*

SCIOGLIMENTO (Per lo) del matrimonio. V. *Matrimonio* e *Marito.* — Per lo scioglimento della vendita. V. *Vendita*, *Tradizione* e *Garentia.* — Per lo scioglimento della società. V. *Rinunzia* e *Società.* — Per lo scioglimento dell' enfiteusi, o della locazione. V. *Enfiteusi* e *Locazione.* — Per lo scioglimento della comunione, e de' contratti condizionali. V. *Comunione*, *Condizione* e *Effetti dell' assenza.* — Per lo scioglimento delle obbligazioni. V. *Obbligazioni.*

SCOMMESSA (La). Cosa sia. V. *Giuoco.* — Va compresa tra i contratti aleatorj. V. *Contratti.* — È sottoposta alle stesse regole alle quali è sottoposto il giuoco. V. *Giuoco* e *Industria.*

SCOMPARSO (Lo) chi sia: (I, 192, 15). V. *Dichiarazione di assenza* e *Assente.*

SCRITTURA AUTENTICA, O PRIVATA (La). Se sia necessaria ne' contratti di enfiteusi. V. *Enfiteusi.* — Se sia necessaria negli altri contratti. V. *Anticresi*, *Locazione*, *Vendita*, *Società*, *Mutuo*, *Comodato*, *Donazioni forma* e *Mandato.* — Quale sia la scrittura autentica. V. *Titolo.* — Che debba dirsi sul giudicato di sua verità o falsità. V. *Presunzioni.*

SCRITTURA ORIGINALE (Per la) che sia restituita ; quali effetti si producano. V. *Remissione.*

SCRITTURA PRIVATA (La) è quella che è soltanto rivestita della sottoscrizione delle due parti ne' contratti bilaterali ; o di quella della sola parte che si obbliga ne' contratti unilaterali : (IV , 120 , 1). V. *Contratti.* — Differisce dall' atto autentico in quanto questo fa piena fede per se stesso ; e quella fa fede tra le sole persone che l' hanno sottoscritta , fra i loro eredi ed aventi causa da loro : (IV , 120 ; 4 ; — IV , 450 , 6). — Errore di Toullier , il quale sostiene che se alcuno venda un fondo prima con iscrittura privata , e posteriormente ne fa la vendita ad altri mediante atto autentico , il primo compratore debba essere al secondo preferito : (IV , 451 , 1). — La scrittura privata fa piena fede fra le parti senza verificazione, quando formalmente non si nega il proprio carattere , o la propria sottoscrizione. Gli eredi o gli aventi causa , possono semplicemente dichiarare che non conoscono il carattere o la sottoscrizione del di loro autore : (IV , 120 , 11 ; — IV , 450 , 10 ; — IV , 453 , 15). — Dovendosi eseguire , non ha bisogno di preventiva verificazione : (*ivi*). — Altro errore di Toullier all'oggetto : (*ivi*). — Se una delle parti niega il proprio carattere , o la propria sottoscrizione ; o se gli eredi aventi causa dichiarano di non conoscere la privata scrittura , se ne ordina la verificazione : (IV , 120 , 16 ; — IV , 450 , 17 ; — IV , 454 , 11). — Se taluno servasi di un atto che credeva vero , o se l' abbia eseguito , non perde il dritto della *inserizione in falso* : (IV , 454 , 14). — Le formalità da osservarsi ne' giudizj di verificazione sono stabilite nelle leggi di procedura civile : (IV , 455 , 1). — Se il compratore debba esser tenuto a conservare il fittuario per iscrittura privata nello affitto del fondo acquistato : (IV , 452 , 19). V. *Locazione* , *Locatore* e *Fittuario.* — Se il creditore non ipotecario sia tenuto a riconoscere la vendita degli stabili fatta dal suo debitore con iscrittura privata di data non certa : (IV , 452 , 25). V. *Creditori.* — La scrittura privata differisce dall' atto autentico , anche perchè questo fa piena fede non essendo sottoscritto dalle parti , che non sanno , o non possono sottoscrivere , standovi tale loro dichiarazione ; e quella deve essere sottoscritta dalle parti ; nè basta essere interamente scritta da una delle stesse senza sottoscrizione : (IV , 121 , 1).

SCRITTURA PRIVATA IN GENERALE (Effetti della). La data delle scritture private non si computa contra le terze persone , se non dal giorno in cui sono state registrate , o dal giorno della morte di colui o di uno di coloro che le

hanno sottoscritte, o dal giorno in cui la sostanza delle medesime scritture resti comprovata in atti stesi da uffiziali pubblici: (IV, 124, 1; — IV, 465, 4; — IV, 465, 11). — La scrittura privata, non avendo una data certa al momento che una sentenza interdice, o sottopone una persona al consulente giudiziario, si ha come invalida: (IV, 466, 8). — I libri e registri de' mercatanti non fanno fede contro i non mercanti che vi sono annotati per le somministrazioni loro fatte, salvo ciò che riguarda il giuramento: (IV, 124, 11; — IV, 466, 12; — IV, 467, 1). — I libri de' mercanti fanno pruova fra loro. Ma colui che vuole trarne profitto, non può scinderli in ciò che contengono di contrario alla sua pretesa: (*ivi*). V. *Giuramento* e *Pruova*. — I registri, e le carte domestiche non formano pruova a favore di colui che le ha scritte: fanno però fede contro di lui 1. in tutti i casi ne' quali enunciano un pagamento ricevuto; 2. quando contengano espressa menzione di essersi fatto tal notamento per supplire alla mancanza del titolo a favor di colui, a vantaggio del quale esprimono obbligazione: (IV, 125, 1; — IV, 468, 4; — IV, 468, 11). — Qualunque annotazione scritta dal creditore nella fine, nel margine, o nel dorso di un titolo che sia rimasto presso di lui, fa fede della liberazione del debitore, quantunque non l'avesse sottoscritto, nè datato. Lo stesso avverrà, se trovasi il titolo duplicato annotato nella suddetta guisa presso del debitore: (IV, 125, 7; — IV, 470, 1; — IV, 470, 8). V. *Pruova*. — Come produce l'arresto personale. V. *Arresto personale*.

SCRITTURA PRIVATA SINALLAGMATICA (Particolari forme, ed effetti della). La scrittura privata contenente convenzioni sinallagmatiche deve esser fatta 1. in tanti originali, quante sono le parti che vi hanno interesse; 2. si deve fare menzione in ciascuna scrittura del numero degli originali che si sono formati. Basta un solo originale per tutte le persone che vi abbiano un interesse comune: (IV, 121, 18; — IV, 455, 12; — IV, 457, 22). — Dicesi sinallagmatica quando ambedue le parti si obbligano. V. *Contratti*. — Se debbasi avere per convenzione sinallagmàtica la quietanza di una parte del debito fatta dal creditore al debitore, mediante dichiarazione di contentarsi ridurre il suo credito a minor somma: (IV, 456, 1). — È convenzione sinallagmatica, da farsi in doppio, la cauzione, mercè la quale taluno si obblighi al pagamento del debito di un terzo, ed il creditore ne accordi dilazione: (IV, 456, 14). — Quando il venditore consegna la cosa ed il compratore il prezzo, l'atto cessa di contenere obbligazione; ma non pagandosi questo prezzo, la obbligazione rimane pel solo

compratore : (IV, 456, 18). — Una convenzione in privata scrittura con unico originale fa piena fede, se, contenendo sinallagmatica obbligazione, siasi dalle parti medesime depositata originalmente per comune uso presso un notaio : (IV, 457, 4). — Quando un erede instituito rinunzii in favore del suo coerede alla qualità di erede testamentario, per attenersi a quella di erede legittimo, meno proficua, può farlo anche con scrittura privata, ed è sufficiente un solo originale: (IV, 457, 7). — L'arbitramento per privata scrittura deve esser fatto in tanti originali, quanti sono gl' interessati : (IV, 457, 16). — Se la scrittura privata contenente convenzione sinallagmatica sia mancante della menzione del corrispondente numero degli originali, le sia stata da alcuno eseguita, non può essere più da costui opposta : (IV, 122, 11 ; — IV, 455, 18 ; — IV, 458, 15). — Se la scrittura sinallagmatica abbia le sottoscrizioni delle parti, e manchi alcuno degli originali, o la menzione del numero di quelli che sonosi fatti, potrà valere come principio di pruova scritta : (IV, 122, 15 ; — IV, 455, 23 ; — IV, 460, 4). — L'esecuzione della scrittura privata, mancante della menzione del numero degli originali, basta essere anche parziale, perchè non possa opporsi quella mancanza ; l'esecuzione poi può essere espressa ed anche tacita : (IV, 459, 14). — Quando si abbia la espressa, o tacita esecuzione : (*ivi*).

SCRITTURA PRIVATA UNILATERALE (Particolari forme, ed effetti della). La scrittura privata unilaterale si dice *biglietto* o *promessa per atto privato* : (IV, 122, 23). — È *unilaterale* quando una sola parte si obbliga verso dell' altra a pagarle una somma di denaro, o a darle altra cosa valutabile : (IV, 122, 26). V. *Contratti*. — Deve essere scritta interamente di proprio pugno di colui che la sottoscrive, o almeno deve avere, oltre la sottoscrizione, un *buono* o *approvato* indicante in lettere per esteso la somma, o la quantità della cosa dovuta : (IV, 122, 27 ; — IV, 461, 17 ; — IV, 462, 1). — Essendo fatta da mercatanti, artigiani, coltivatori, vignaiuoli, e giornalieri, sarà valida, se contiene la sola firma di costoro : (IV, 123, 8 ; — IV, 461, 23 ; — IV, 463, 3). — Quei però che si obbligano unitamente a' mercatanti debbono scrivere per esteso la somma per la quale intervengono : (IV, 463, 12). — Questo *approvato* o *buono* non è necessario mettersi nelle lettere di cambio sottoscritte da particolari : (IV, 463, 15). — Nella classe de' mercatanti ed artigiani si annoverano all' oggetto anche gli osti, i locandieri, e tavernai : (IV, 463, 22). — Se la scrittura privata unilaterale contiene una somma maggiore di quella che è

scritta nel *buono* o *approvato*, si presume che l'obbligazione sia per la somma minore, se altrimenti non si provi da quale parte sia l'errore: (IV, 123, 14; — IV, 464, 9; — IV, 464, 14).

SCROCCO (Per lo) V. *Cessione de' beni.*

SCUSE (Le) per non accettare la tutela quali siano. V. *Esclusione dalla tutela.*

SECONDE NOZZE (Per le). V. *Matrimonio*, *Marito*, *Madre* e *Consenso.*

SECONDO COMPRATORE (Il) ha dritto alla garentia. V. *Garentia.*

SEDIE (Le) sono comprese nella mobiglia. V. *Mobiglia.*

SEGRETARJ (I) generali dove abbiano il di loro domicilio. V. *Domicilio.* — I segretarj di Stato come vengono esclusi dalla tutela. V. *Esclusione dalla tutela.* — I segretarj di Grazia e Giustizia devono rendere nota l'assenza. V. *Effetti dell' assenza* e *Dichiarazione di assenza.*

SELVE CEDUE. V. *Alberi.* — Sono quelle i di cui alberi si tagliano a partite, e ad epoche determinate: (II, 28, 4).

SEMENTI (Le) sono immobili per destinazione. V. *Beni immobili.*

SEMPLICE OBBLIGAZIONE (La). Quale sia. V. *Obbligazioni.*

SENI O SITI (I) o le spiagge di mare, formano parte del demanio pubblico. V. *Demanio pubblico* e *Proprietario.*

SENTENZE (Per le) di rettificazione degli atti dello stato civile. V. *Rettificazione degli atti dello stato civile* e *Atti dello stato civile.* — Per le sentenze di omologazione. V. *Omologazione.* — La sentenza contumaciale per delitto criminale fa perdere i dritti civili, trascorso lo spazio di anni cinque: (I, 61, 26). V. *Dritti civili* e *Condanna.* — Per la sentenza di separazione personale. V. *Separazione personale.* — Per la sentenza di adozione. V. *Adozione.* — Per la sentenza di separazione di beni. V. *Separazione di beni.* — Quando la sentenza produce la ipoteca. V. *Ipoteca giudiziale.* — Se la sentenza interrompe la prescrizione. V. *Prescrizione.* — Per tutt' altro che risguarda la sentenza. V. *Compensazione*, *Dichiarazione di assenza*, *Domicilio*, *Giuramento* e *Inscrizione de' privilegi.* — La sentenza costituisce la cosa giudicata, quando non può più rivocarsi co' mezzi di opposizione, appellazione, ritrattazione, o annullamento: (IV, 519, 20). — Ciò però non esclude, che il giudicato oscuro possa spiegarsi dal giudice stesso, che lo ha pronunziato: (IV, 520, 10). — Non può più impugnarsi, quando le parti o vi abbiano espressamente consentito, o abbiano fatto trascorrere

il termine a produrre i legali rimedj : (IV, 521 , 4). — Diviene non impugnabile coll' acquiescenza delle parti : (IV, 521, 15). — Non diviene non impugnabile per l' acquiescenza , allorchè vi è interessato l' ordine pubblico: (IV, 522, 15). — Diviene impugnabile col trascorrimento de' fatali, o col far perimere l'appello : (IV, 523, 8). V. *Acquiescenza.*

SENTIERI. V. *Marciapiedi.*

SEPARATA ECONOMIA (La). Quali effetti produca. V. *Patria potestà.*

SEPARAZIONE DE' BENI (La) non può domandarsi dalla moglie che giudizialmente, allorchè pe' disordini de' domestici affari del marito si trovi in pericolo di perdere la sua dote : (V, 38, 1 ; — V, 120, 21 ; — V, 121, 3). — Ogni separazione stragiudiziale è nulla : (*ivi*). — La separazione de' beni può chiedersi ancora quando il disordine degli affari del marito fa temere la insufficienza a soddisfare i diritti e le azioni della moglie : (V, 121, 10). — Non può pronunziarsi dagli arbitri : (V, 122, 1). — La separazione de' beni è nulla, tuttochè pronunziata giudizialmente, se non sia seguita dalla reale soddisfazione de' dritti e delle ragioni fatta alla moglie per atto autentico , o almeno con istanze introdotte e cominciate fra quindici giorni successivi alla sentenza , e continuate senza interruzione : (V, 38, 13 ; — V, 122, 3 ; — V, 122, 7). — La sentenza che pronunzia la separazione de' beni è retroattiva sino al giorno della domandata separazione : (V, 39, 3 ; — V, 124, 10). — Ogni separazione di beni dee prima della sua esecuzione rendersi pubblica mediante affisso ad una tabella a ciò destinata nella sala principale del tribunal civile, ed in quella del tribunale di commercio, se il marito sia banchiere, mercatante, o commerciante ; e ciò sotto pena di nullità : (V, 38, 17 ; — V, 124, 4). — I creditori della moglie non possono domandare la separazione personale senza il di costei consenso ; ma nel caso di fallimento possono esercitare le ragioni della loro debitrice sino alla concorrenza de' loro crediti : (V, 39, 9 ; — V, 124, 12). — I creditori del marito possono reclamare contro la separazione de' beni pronunziata dal giudice, ed anche eseguita in frode de' loro dritti : possono ancora intervenire al giudizio per opporsi alla domanda di separazione : (V, 39, 14; — V, 124, 17). — Quando la separazione è pronunziata , il reclamo de' creditori deve prodursi col mezzo della opposizione di terzo. Questo loro dritto però sarà spento, ove non sia dedotto fra l' anno da cominciare dagli adempimenti prescritti dalla legge per render pubblica la separazione : (V, 125, 1). — Avverata la separazione de' beni, il marito non

è tenuto al rinvestimento del prezzo ricavato da un immobile alienato dalla moglie con giudiziale autorizzazione, eccetto se fosse concorso nel contratto, o se il danaro sia servito a lui, o se sia stato convertito in suo vantaggio: (V, 40, 9; — V, 126, 4; — V, 126, 12). — Il marito della donna separata di beni è tenuto per la mancanza d'impiego o di rinvestimento del danaro ricavato dalla vendita dell'immobile fatto dalla moglie con autorizzazione giudiziale, quando la vendita sia stata fatta in sua presenza, e col suo consenso; ma non è tenuto a garentire l'utilità dell'impiego: (V, 40, 13; — V, 126, 9; — V, 126, 16). — Per la separazione di beni quali obbligazioni vanno a carico della moglie. V. *Moglie* e *Marito*. — Quando si produce la prescrizione. V. *Prescrizione*. — Per la separazione de' beni ottenuta dalle mogli de' contabili che debba dirsi. V. *Tesoro pubblico*.

SEPARAZIONE DE' FIGLI (La) da' loro genitori quando sia permessa. V. *Patria potestà*.

SEPARAZIONE DE' PATRIMONJ (La) può essere chiesta da ogni specie di creditori, ed è indipendente dalla ipoteca: (III, 328, 6). — Si può chiedere in qualunque mano facciano passaggio i beni, ed anche in grado di appello: (III, 329, 3). — Non può aver luogo, quando i beni del defunto si confondono e si mescolano talmente con quei dell'erede, che non possano distinguersi: (III, 329, 12). — Fatta la separazione de' patrimonj, i beni che, soddisfatti i creditori del defunto, rimangono, formano una maggiore garentia a' creditori dell'erede: (III, 330, 16). V. *Creditori dell'eredità*, *Privilegi*, *Inscrizione de' privilegi e delle ipoteche* e *Giudici*.

SEPARAZIONE PERSONALE (La) è un'imperfetta divisione de' coniugi, occasionata da cause dalla legge ammesse, in seguito delle quali i coniugi sono esentati dal dovere di abitare e vivere insieme: (I, 368, 20). — La separazione personale ha luogo per l'adulterio commesso dalla moglie: (I, 368, 27; — I, 380, 1; — I, 380, 3). — La legge non distingue se la moglie commette l'adulterio nella casa maritale, o al di fuori; nè se l'adulterio è occulto o scandaloso: comunque venga commesso produce sempre la separazione personale: (*ivi*). — La legge non ha nè anche determinati i mezzi di pruova; ma la pruova testimoniale è però sempre ammissibile: (I, 371, 13; — I, 380, 14). — La moglie può domandare la separazione per causa di adulterio del marito, se questi tenga la concubina in casa. Se il marito mantenga pubblicamente la concubina, la moglie

potrà domandare la separazione col consiglio di due de' più prossimi congiunti: (I, 369, 13; — I, 381, 10; — I, 381, 17). — I coniugi potranno domandare reciprocamente la separazione per eccessi, sevizie, o ingiurie gravi dell' uno verso dell' altro: (I, 370, 21; — I, 382, 28; — I, 383, 3). — Quale esser debba il carattere ed il grado delle sevizie, degli eccessi, o delle ingiurie per operare la separazione: (I, 383, 17). — Se le ingiurie, le sevizie, e gli eccessi debbano essere appalesati con colpi o percosse: (I, 384, 6). — I fatti constitutivi degli eccessi, o delle sevizie debbono riguardarsi secondo la diversa condizione delle persone: (I, 384, 16). — La dimanda di separazione personale, dalla moglie promossa per titolo di eccessi, o sevizie, deve essere ammessa anche quando la stessa moglie avesse provocato lo sdegno del marito. Può però essere rigettata tale domanda, ed in quai casi: (I, 385, 7). — Tra le ingiurie gravi ha luogo la *pubblica diffamazione*, la quale può essere manifestata con un' accusa che risulta da delitti; o per libelli o per semplici discorsi, o quando si producono sorde ed obblique denunzie: (I, 385, 28). — L' epilessia ed il mal venereo non sono cause di separazione personale: (I, 387, 31). — La separazione personale può essere causata dalla condanna di uno de' coniugi a pena infamante: (I, 370, 21; — I, 383, 1). — Non avrà luogo pel solo consenso de' coniugi, tranne quando la convenzione sia omologata dal tribunale civile: (I, 371, 27; — I, 389, 16; — I, 389, 19).

SEPARAZIONE PERSONALE (La) viene esclusa colla riconciliazione de' coniugi sia che avvenga dopo i fatti che possono autorizzare la separazione, sia che avvenga dopo la domanda fattane: (I, 372, 16; — I, 390, 16). — Essendo terminate le discordie, la domanda sarà dichiarata inammissibile. Può però domandarsi nuovamente per le sole cause posteriori alla riconciliazione: (I, 372, 21; — I, 390, 19). — Se l' attore nega che siavi stata riconciliazione, il convenuto potrà darne la pruova col mezzo o di scritture o di testimoni: (I, 372, 22; — I, 395, 25; — I, 396, 1). V. *Riconciliazione*.

SEPARAZIONE PERSONALE (Effetti della). La separazione personale produce la condanna della moglie, allorchè avviene per adulterio. In questo caso, la moglie verrà ristretta in una casa di correzione per un tempo determinato, non minore di tre mesi, nè maggiore di due anni: (I, 373, 1; — I, 396, 11; — I, 396, 17). — È in arbitrio del marito di far cessare la pena incorsa dalla moglie adultera, quando acconsenta di riunirsi con essa: (I, 374, 1; — I,

396, 15). — Sia qualunque la causa, per la quale ha avuto luogo la separazione, il coniuge, contro al quale sarà stata ammessa, perderà il diritto a tutti i lucri che il consorte gli aveva accordati, sia nel contratto di matrimonio, sia dopo il matrimonio: (I, 373, 22; — I, 397, 26; — I, 398, 6). — Il coniuge, che avrà ottenuta la separazione, conserverà i lucri accordatigli dall' altro coniuge: (*ivi*). — Se non siensi stipulati lucri; o essendosi stipulati, non sieno abbastanza sufficienti ad assicurare il sostentamento del coninge che ha ottenuta la separazione, il tribunale potrà ordinare a di lui favore, sopra i beni dell' altro coninge una pensione alimentaria non eccedente il terzo delle rendite di costui: (I, 374, 22; — I, 399, 20; — I, 400, 61). — Quando la separazione sia avvenuta per causa del marito, la moglie riprende tutti i frutti della dote; e nel caso che fossero insufficienti al di lei sostentamento, il marito è obbligato ad assegnarle un supplimento per alimenti: (I, 374, 27; — I, 400, 1; — I, 400, 6). — I figli saranno affidati al coniuge che ha ottenuta la separazione; quando il tribunale, alla richiesta della famiglia, o del procuratore regio, non ordini pel vantaggio maggiore de' figli, che tutti o alcuno di essi sieno affidati alla cura dell' altro coninge, o di una terza persona: (I, 375, 14; — I, 401, 30). — Se i figli vengono affidati ad una terza persona, o ad uno de' coniugi, il padre e la madre conserveranno rispettivamente il dritto di vegliare per il di loro mantenimento, e per la di loro educazione, contribuendovi ciascuno in proporzione delle sue facoltà: (I, 376, 4; — I, 402, 3). — La sentenza, che ordina la separazione personale de' coniugi, destinerà ancora la persona a cui i figli dovranno essere affidati: (I, 402, 12). — Se la sentenza non indica la persona che deve aver cura de' figli, saranno confidati al consorte che ha ottenuta la separazione: (I, 402, 7). — Gli altri effetti, che nascono dalla separazione personale, sono, 1. la separazione de' beni; 2. il dritto alla moglie di ripetere la sua dote; 3. che la sentenza rimonti all' epoca della domanda per ciò che concerne la separazione de' beni; 4. la esenzione del convivere insieme riserbando però il dovere di fedeltà e di ubbidienza e di rassegnazione dovuta dalla moglie; 5. la facoltà al coniuge che ottenne la separazione personale di farla cessare, quante volte gli piaccia: (I, 376, 11). — Se il marito dell' adultera muore, senza aver dedotta l' azione per la separazione personale, i di lui eredi non hanno il dritto di negare alla donna l'assegno vedovile, e gli altri vantaggi stipulati nel contratto di matrimonio: (I, 397, 6). V. *Donna maritata*.

SEQUESTRANTE (Il). Quali dritti e doveri abbia. V. *Sequestro*, *Compensazione*, *Fondo dotale*, *Aggiudicazione*, *Spropriazione forzata*, e *Inscrizione de' privilegi e delle ipoteche*.

SEQUESTRATARIO (Il), o custode, è quello presso il quale la cosa litigiosa è lasciata in deposito. È detto anche depositario: (V, 539, 2). — Incaricato del sequestro, non potrà essere discaricato prima che sia terminata la controversia, senza il consenso di tutte le parti interessate; può però esser liberato per una causa legittima: (V, 539, 13; — V, 573, 6). — Se sorgendo disputa tra due persone, depositino l'oggetto controvertito, e sopraggiunga un altro, opponendo che la cosa spetta a lui, e dia di ciò scienza legale al depositario, costui non può restituire il deposito senza il consenso dell' ultimo opponente: (V, 573, 9). — Quali siano le parti interessate che debbono discaricare il sequestratario dal custodire la cosa a lui depositata: (V, 573, 15). — Il sequestratario, essendo *giudiziario*, è tenuto a conservare gli effetti avuti in deposito, e di esibirgli a colui che li ha depositati, subito che li richiede, sotto pena dell'arresto personale: (V, 540, 4). — Il sequestratario, sia convenzionale, sia giudiziario, è nominato dalle parti. Quando queste non concordano, e si tratta di un sequestro giudiziario, il sequestratario verrà nominato da' giudici: (V, 540, 8; — V, 575, 10). — Il sequestratario giudiziario o convenzionale è tenuto ad usare la diligenza di un buon padre di famiglia, ed è obbligato ad esibire gli oggetti, se debbansi vendere, od anche se il sequestro sia rivocato: (V, 540, 18; — V, 575, 13; — V, 575, 15). — Ha dritto di ripetere dal sequestrante il salario stabilito dalla legge: (V, 540, 23; — V, 575, 8). — Quando è soggetto all' arresto personale, V. *Arresto personale*.

SEQUESTRO (Il) è di due specie, *convenzionale*, o *giudiziario*: (V, 539, 4; — V, 571, 1). — *Sequestrare* dicesi mettere un oggetto nelle mani di un terzo, il quale ne prenda cura, onde renderlo a colui che ne sarà dichiarato padrone dopo la lite: (V, 538, 19). — Il sequestro *convenzionale* consiste nel deposito di una cosa controvertita, fatto da uno o più persone presso del terzo, che si obbliga di restituirla, terminata la disputa, a colui al quale sarà dichiarato di dover appartenere: (V, 539, 6; — V, 571, 4; — V, 572, 3). — Quando più persone depositano, nel sequestro convenzionale, una cosa presso di un terzo, ognuna di dette persone si riguarda come solidalmente avesse la cosa depositata: (V, 571, 8). — Finchè dura il sequestro, niuno de' deponenti

possiede: il possesso è presso il sequestratario. Finita però la lite, il possesso s'intende continuato nel vincitore: (V, 572, 11). — Può non essere gratuito. Se è gratuito, è sottoposto alle regole del deposito semplice: (V, 539, 17; — V, 572, 23). — Il sequestro può cadere sopra i mobili, e sopra gl'immobili: (V, 539, 9; — V, 573, 3). — Come possano esser pignorati gl'immobili, sieno tali per natura, o per destinazione: (II, 32, 10). — Quando possano essere sequestrati dal proprietario colle forme prescritte pel sequestro delle cose mobili: (II, 32, 23). — Il sequestro o deposito *giudiziario* può essere ordinato dal giudice, o può aver luogo in forza di pignoramento fatto dagli uscieri a nome della legge: (V, 540, 1). — Il giudice può ordinare il sequestro de' mobili presi ad un debitore; degl' immobili o de' mobili la di cui proprietà, o il di cui possesso sia conteso fra due o più persone; delle cose che un debitore offre per la sua liberazione: (V, 540, 13; — V, 574, 6; — V, 574, 11). — Produce vicendevoli obbligazioni tra il depositario giudiziale ed il sequestrante. V. *Sequestratario*, *Deposito obblighi del deponente*, *Deposito obblighi del depositario*, *Pagamento*, *Mobili*, *Compensazione*, *Locazione*, *Pegno* e *Prescrizione*.

SERRATURE (Le) sono immobili per destinazione. V. *Beni immobili*.

SERVIANA AZIONE (La) fu data dal pretore per far conseguire il pagamento delle pensioni su i beni del colono espressamente obbligati: (IV, 8, 15). — Fu estesa di poi da' giureconsulti a tutte le altre ipoteche contro de' terzi, e si disse *quasi-serviana*: (IV, 8, 17).

SERVITORI (I). Dove abbiano il loro domicilio. V. *Domicilio*.

SERVITU' (Dritti del proprietario del fondo al quale è dovuta la). Questi dritti o sono stabiliti dalle parti, o dalla legge: (II, 271, 1). — Colui, al quale è dovuta una servitù, può fare tutte le opere necessarie per usarne e conservarla. Tali opere debbono farsi a sue spese, purchè il titolo di costituzione di servitù non istabilisca il contrario: (II, 271, 12; — II, 334, 4; — II, 334, 9). — Il proprietario del fondo serviente, anche quando è tenuto a fare a sue spese le opere necessarie per l'uso e conservazione della servitù, può liberarsene, abbandonando il suo fondo al proprietario del fondo dominante: (II, 271, 16; — II, 335, 11; — II, 335, 15). — Se il fondo dominante viene diviso, la servitù è dovuta a ciascuna porzione, senza però rendersi più gravosa la condizione del fondo serviente: (II, 271, 22; — II, 335, 28; — II, 336, 15). — Quali siano le obbligazioni del proprietario del

fondo serviente: (II, 272, 3; — II, 336, 3). — Colui che ha un dritto di servitù, non può dal canto suo usarne, se non secondo il suo titolo, senza che tanto nel fondo serviente, quanto nel dominante possa innovare cosa alcuna, la quale renda più onerosa la condizione del primo: (II, 272, 13; — II, 337; 15; — II, 337, 20). — Quel proprietario che ha dritto ad una quantità di acqua per l'uso di un fondo, non può servirsene per altri fondi; e qualora l'acqua sia conceduta per una parte del fondo, non può essere usata che per tale parte soltanto: (II, 337, 25). — Se possa ingrandire le sue finestre, o aumentarle di numero, colui che ha il dritto del prospetto, o di ricever lume dal fondo del vicino: (II, 338, 6). — Se alcuno, che abbia aperture sul fondo del vicino, possa a piombo alle stesse aprirvi altre aperture simili: (II, 339, 9). — Quando l'oggetto di una servitù sia dichiarato nel titolo che la costituisce, o in vigore del quale è riconosciuta, niuna cosa può farsi per immutarne l'uso: (II, 339, 1).

SERVITU' (Estinzione della). La servitù cessa per sei cause; 1. allorchè le cose sono ridotte in tale stato, che non può farsene uso. Ritorna però ad aver luogo, se le cose sono ristabilite in modo da poterne usare, purchè non sia trascorso un tempo bastevole a farla estinguere: (II, 272, 17; — II, 339, 19; — II, 340, 1). — Quando principia il periodo di tempo di non uso che fa estinguere la servitù: (II, 340, 14). — 2. La servitù si estingue, allorchè riuniscesi in una sola persona la proprietà del fondo dominante e quella del fondo serviente: (II, 273, 1; — II, 341, 12; — II, 341, 14). — 3. La servitù si estingue col non usarne pel corso di trent' anni. I trent' anni debbono cominciare a decorrere, o dal giorno in cui si è cessato dall' usarne, se si tratti di servitù discontinue; o dal giorno in cui si è fatto un atto contrario alla servitù, se trattasi di servitù continue: (II, 273, 5; — II, 342, 23; — II, 343, 4). — 4. La servitù cessa per la risoluzione del dritto di colui che l'ha costituita. — 5. Per la venuta del giorno e della condizione, se trattasi di servitù costituita a termine, o sotto condizione. — 6. Per la remissione o rinuncia fattane dal proprietario del fondo dominante: (II, 273, 22). — Cessa anche colla prescrizione: il modo della servitù può prescriversi come la servitu medesima, e nella stessa maniera: (II, 273, 13; — II, 345, 5; — II, 345, 8). — Se il fondo dominante appartiene a più persone in comune, l'uso fattone da alcuna di esse impedisce la prescrizione riguardo a tutte. Ma se fra i compadroni vi è alcuno, contro cui non abbia potuto decorrere la prescrizione,

siccome per esempio un minore, questi conserverà il dritto di tutti gli altri: (II, 273, 17; — II, 347, 12; — II, 347, 15). — Se il non uso fosse principiato mentre ancora il fondo si possedeva in comune, il non uso posteriore alla divisione si debbe unire all'antecedente per produrre la prescrizione: (II, 347, 22). — Se le servitù possano ipotecarsi. V. *Ipoteca*, *Casa*, *Usufrutto*, *Enfiteusi*, *Garentia* e *Muri*.

SERVITU' (In qual modo si costituisce la). La servitù come si acquistava per dritto romano: errore di Dumoulin all'oggetto: (II, 266, 28). — Per le nostre leggi la servitù continua ed apparente si acquista in forza di titolo, o col possesso di trent' anni: (II, 268, 25; — II, 326, 9; — II, 326, 19). — La servitù continua non apparente, e la servitù discontinua, sieno o non sieno apparenti, non possono stabilirsi se non per mezzo di un titolo. Il possesso, benchè immemorabile, non basta. Ciò però non pregiudica alle servitù già acquistate per le leggi precedenti, rispettivamente ne' domiuj al di qua e al di là del faro: (II, 269, 2; — II, 327, 10; — II, 327, 11). — La servitù non può essere costituita da un minore anche emancipato, nè dal tutore del minore, del prodigo, dell'interdetto, nè dal marito su i beni di pertinenza della moglie, nè dagli amministratori di beni spettanti ad università, o corporazioni: (II, 327, 24). — Colui, che non sia il solo proprietario di un fondo, neppure può costituire sullo stesso alcuna servitù: (II, 328, 10). — Si scioglie la quistione se il proprietario di un fondo gravato d'ipoteche possa validamente imporre sullo stesso un dritto di servitù: (II, 328, 25). — A favore di chi la servitù può essere costituita: (II, 329, 8). — La servitù attiva o passiva segue il fondo, in qualunque mano faccia passaggio: (II, 329, 26). — Oltre il titolo, o il possesso di trent'anni, la servitù si costituisce in forza della *destinazione* del padre di famiglia. La destinazione consiste nell'uso, che il padre di famiglia fa di un suo fondo in riguardo all'altro che pure gli appartiene, o nell'uso di una porzione del fondo rispetto all'altra. In questo caso la destinazione tiene luogo di titolo: (II, 269, 19; — II, 330, 4). — La destinazione del padre di famiglia è elevata a titolo di servitù ne' casi di servitù continue ed apparenti: (II, 330, 15). — Perciò non può dipendere dalla destinazione del padre di famiglia il proibire all'acquistatore di uno o parte del di lui fondo di fabbricarvi, o di fabbricare oltre ad un' altezza determinata: (*ivi*). — Un dritto di prospetto, benchè continuo, non è apparente a fin di proibire di edificare o innalzare fabbriche contra l'aper-

tura di prospetto : (*ivi*). — Quando può dirsi sicura la destinazione, ed intanto non può costituire una servitù apparente a fin di proibire l'edificio, che voglia innalzarsi, serbata la distanza della legge : (II, 331, 8). — Se esista una servitù continua ed apparente, poggiata alla destinazione del padre di famiglia, volendosi estinguere, nell' alienarsi il fondo dominante, bisogna farne espressa dichiarazione : (II, 270, 6 ; — II, 330, 10 ; — II, 332, 10). — Se vi bisogna pruova scritta per giustificare il segno apparente di servitù dell' uno sull' altro fondo : (II, 332, 15). — Non vi è destinazione del padre di famiglia, se non quando sia provato che i due fondi attualmente divisi appartenevano allo stesso proprietario, e che sieno da lui state poste le cose nello stato, dal quale risulta la servitù : (II, 270, 25 ; — II, 330, 6). — Essendosi costituita una servitù, si presume accordato tutto ciò che è necessario per usarne : (II, 270, 19 ; — II, 333, 14). — Se il titolo constitutivo di una servitù imprescrittibile manchi, o perchè non mai esistito, o perchè disperso, la legge stabilisce che non può altrimenti supplirsi se non per mezzo di un altro titolo, che contenga la ricognizione della servitù : (II, 269, 14 ; — II, 333, 10).

SERVITU' DERIVANTE DALLA SITUAZIONE DE' LUOGHI (La) nasce dalla situazione de' luoghi, quando questi sono così posti, che i fondi inferiori devonsi ricevere le acque piovane o perenni del fondo superiore : (II, 245, 11 ; — II, 276, 15 ; — II, 277, 3). — Il proprietario inferiore non può alzare alcun riparo che impedisca lo scolo delle acque : il proprietario superiore non può fare alcuna cosa che renda più grave la servitù del fondo inferiore : (*ivi*). — Non esiste servitù pe' fondi inferiori a quello paludoso, o contenente acque stagnanti, allorchè venendo questo fondo messo a coltura, il volume di acque che si versa sull' inferiore, viene accresciuto : (II, 278, 8). — Non esiste servitù derivante dalla situazione de' luoghi a favore de' fondi inferiori i di cui possessori volessero pretendere forzoso il passaggio delle acque pe' loro fondi ; o non volessero che se ne diminuisca il volume : (II, 278, 20). V. *Acque* e *Proprietario*. — Sono anche fondate sulla naturale situazione de' luoghi la servitù di *terminazioni* de' fondi contigui, e la facoltà delle *chiusure*. E perciò ogni proprietario può obbligare il suo vicino a concorrere alla spesa per situare i confini delle loro contigue proprietà : (II, 248, 7 ; — II, 287, 11 ; — II, 287, 14). — Ogni proprietario può chiudere il suo fondo, senza pregiudizio del dritto di passaggio che altri vi possa avere : (II, 248, 15 ; — II, 290, 1 ; — II, 290, 8). — Nel caso che due o più fon-

di abbiano la reciproca servitù del pascolo, il proprietario, che vuol chiudere il suo fondo, perde il dritto di pascolo nell' altrui fondo dopo la ricolta delle messi, in proporzione del terreno che ha sottratto all' uso comune: (II, 248, 17; — II, 290, 3; — II, 290, 19). V. *Proprietario.*

SERVITU' PREDIALE (La) è una modificazione della proprietà: (II, 243, 10). V. *Beni immobili.* — Consiste nel dritto che ha un proprietario di avvalersi dell' altrui proprietà immobile per bisogno o comodo della sua; cosicchè un fondo presta servigio, ministero, ed aiuto all' altro: (II, 243, 11; — II, 274, 4; — II, 274, 6). — La servitù prediale rimane sempre la stessa, finchè nulla siasi cambiato rispetto a due fondi, non ostante che siensi cambiate le persone de' possessori. Sotto tal rapporto la servitù costituisce un dritto perpetuo: (II, 274, 25). — La servitù può essere semplice, o duplice, o reciproca: (II, 275, 13). — Se molti fondi servono ad un solo, o un sol fondo a più, non si alterano i principj regolatori delle servitù: (II, 275, 7). — La servitù consiste nell' obbligo di non fare, o di permettere che qualche cosa si faccia nel fondo dominante. Furon perciò dette *affermative*, o *negative*: (II, 275, 21). — Le servitù sono individue: (II, 276, 6). — La servitù ha luogo tra diversi proprietarj, poichè *niuno serve a se stesso*: (II, 243, 18). — Non induce alcuna preeminenza di un fondo sopra un altro; nè induce servigi a carico di una persona: (II, 243, 15; — II, 276, 9). — La servitù deriva 1. dalla situazione de' luoghi: 2. dalle obbligazioni imposte dalla legge, trattandosi di muro, di fosse comuni, della distanza, e delle opere intermedie, del prospetto nel fondo del vicino, dello stillicidio, del dritto di passaggio: 3. dalle convenzioni de' particolari: (II, 244, 12; — II, 276, 20).

SERVITU' STABILITA DALLA LEGGE (La) è di due classi. L' una tendente all' utile pubblico o comunale; l' altra a vantaggio de' privati: (II, 249, 7; — II, 291, 21). — È tendente al vantaggio particolare, quando ha per oggetto i muri e le fosse comuni, il prospetto nel fondo del vicino ec.: (II, 250, 4). — La servitù stabilita per la utilità pubblica, o comunale, risguarda i marciapiedi lungo i fiumi navigabili, o adatti a' trasporti; la costruzione o riparazione delle strade, o altre opere pubbliche, o comunali: (II, 249, 15; — II, 291, 23). — La legge assoggetta i proprietarj l' uno verso l' altro in differenti obbligazioni. Come sono regolate tali obbligazioni: (II, 250, 4; — II, 292, 5). V. *Muri*, *Fosse*, *Siepi*, *Alberi*, *Pozzo*, *Prospetto*, *Stillicidio*, *Dritto*

di passaggio e *Terminazione*. — Quando nacque quella detta *tigni immittendi*. V. *Edifizj*. — Quando si reintegra. V. *Muri*.

SERVITU' STABILITA PER FATTO DELL'UOMO (La). Si è tolta la distinzione di servitù in reali e personali; ma i proprietarj possono stabilire su i loro fondi, o a beneficio di essi qualunque servitù, purchè non sia contraria all'ordine pubblico: (II, 263, 5; — II, 324, 12). — Il titolo che costituisce la servitù, ne regola l'esercizio e l'estensione. Mancando il titolo, hanno luogo le disposizioni stabilite dalla legge: (*ivi*). — Una servitù può esser contraria all'ordine pubblico, allorchè urti cogli stabilimenti tendenti alla conservazione dell'utile generale; e perciò sarebbe nulla una servitù di fabbricare a ridosso di un pubblico acquidotto che il proprio fondo attraversi; o di appoggiare un tubo da fumo al muro divisorio di un teatro: (II, 325, 17). — Il possesso capace di far prescrivere, in mancanza di titolo, regola il dritto, l'esercizio, e la estensione della servitù: (II, 326, 1). — Per dritto romano non era ammessa veruna servitù, nella quale un fondo non apprestasse uso e comodo all'altro, ma solo alla persona del proprietario. Che debba dirsi per le nostre leggi all'oggetto: (II, 263, 16). — La servitù *stabilita col fatto* dell'uomo può essere costituita con patti, prescrizione, o destinazione del proprietario: (II, 264, 15). — Le servitù sono stabilite per l'uso o delle fabbriche, o de' terreni. Le prime si dicono *urbane*, tanto se le fabbriche sono in città, quanto in campagna. Le seconde si denominano *rustiche*: (II, 264, 21; — II, 324, 19). — È *continua*, quando può essere esercitata continuamente, senza necessità di un fatto attuale dell'uomo: tale è quella degli acquidotti, degli stillicidj, de' prospetti. È *discontinua* quando richiede un fatto attuale dell'uomo, come quella di passaggio, di attigner acqua, di condurre le bestie a pascolo: (II, 265, 19; — II, 325, 1). — La qualità delle servitù *continue* non deve confondersi colla qualità perpetua, che è in ogni servitù: (II, 265, 26). — La servitù è *apparente* quando si manifesta con segni esteriori, come una porta, una finestra: è non *apparente*, quando non ha segni esterni indicanti la sua esistenza; come la proibizione di fabbricare sopra un fondo, o di non fabbricare oltre un'altezza determinata: (II, 266, 7; — II, 325, 9). — La servitù può essere ancora *affermativa*, o *negativa*: è questa una distinzione dottrinale: (II, 266, 13).

SERVITU' *TIGNI IMMITTENDI* (La). Quale sia. V. *Edifizj*.

SERVIZJ (Pe'). V. *Prescrizione*.

SESSO (Il) de' fanciulli rinvenuti deve essere dichiarato dall' uffiziale dello stato civile. V. *Uffiziale dello stato civile.* — Il sesso femminile viene escluso dal maiorasco. V. *Maioraschi.*

SEVIZIE (Le) sono causa di separazione personale, e di diredazione. V. *Separazione personale* e *Diredazione.*

SICURTA' (La) de' crediti si ha anche per la fideiussione che si presta dal terzo a favore del debitore. V. *Fideiussione.*

SICUREZZA (La) del creditore avviene per mezzo della ipoteca. V. *Ipoteca convenzionale.* — La sicurezza pubblica in che consista. V. *Leggi di sicurezza pubblica.*

SIGNORIA BARONALE (La). Come confusa coll' enfiteusi. V. *Enfiteusi.*

SIEPI (Le) divisorie sono riputate comuni, se non vi è la impossibilità di un fondo ad esser cinto; o se vi sia un titolo o possesso sufficiente a dimostrare il contrario: (II, 256, 22; — II, 314, 15; — II, 314, 19). — Se sono recise o restaurate da un solo de' vicini, si presume che appartengano al padrone che esercita tali atti: (II, 257, 1). — Tutto ciò che si è detto per le fosse, si può applicare alle siepi: (II, 315, 7). V. *Fosse* e *Muri.*

SILENZIO DELLE LEGGI (Il) non può essere allegato da' giudici per negarsi di giudicare. V. *Giudici.*

SIMULAZIONE (La), o la finzione di un contratto o di un' obbligazione, può provarsi per presunzioni, o per testimoni: (IV, 513, 18). — La simulazione di vendita di un fondo può opporsi da' creditori: (IV, 511, 15). — I contraenti, i quali hanno finto tra loro un contratto o un' obbligazione, anche per frodare un terzo, non possono altrimenti cautelarsi se non colla controscrittura. Non si ammette a loro riguardo la pruova per testimoni: (IV, 513, 19). V. *Pruova.* — Che debba dirsi, se la simulazione è avvenuta per dolo, o violenza: (IV, 514, 3). — La simulazione del prezzo quali effetti produca in caso di vendita del fondo enfiteutico. V. *Enfiteusi.*

SINDACI (Per le obbligazioni de'). V. *Amministratori*, *Corpi morali*, *Pubblici stabilimenti*, *Servitù*, *Ipoteca*, *Inserizioni de' privilegi e delle ipoteche.*

SISTEMA DOTALE (Il) forma il dritto comune del regno. V. *Dote.*

SITI (Pe') abbandonati dal mare. V. *Proprietario* e *Demanio pubblico.* — Pe' siti reali. V. *Caccia.*

SITUAZIONE (Per la) de' beni. V. *Inscrizione de' privilegi e delle ipoteche.*

SOCIETA' (Diverse maniere, colle quali finisce la). La società finisce col terminare il tempo pel quale fu contratta, per la estinzione della cosa, o pel compimento della negoziazione, per la morte di uno de' socj, per la condanna a pena perpetua, per la interdizione, e per la decozione di alcuno de' socj, per la volontà espressa da uno de' socj o da più di essi di non voler continuare la società : (V, 434, 14; — V, 464, 4; — V, 464, 13). — La società, essendo terminata dopo il tempo stabilito, può prorogarsi; ma richiede una scrittura all'uopo, rivestita delle stesse forme del contratto sociale : (V, 435, 3; — V, 465, 22; — V, 466, 1). — La società resta sciolta ancora, quando uno de' socj dovea conferire la proprietà di una cosa, la quale perisca prima che sia stata realmente conferita; quando si perda la cosa la quale produceva frutti che entravano in comunione, mentre la proprietà della cosa era rimasta presso del socio. Non resta sciolta però per la perdita della cosa, la cui proprietà fu conferita : (V, 435, 7; — V, 466, 13). — Se non una cosa sola, ma più siansene promesse di conferire dal socio che ha sofferto la perdita di una di esse, la società non è disciolta, ove la cosa perita non fosse quella che diede causa alla società : (V, 467, 1). — La società non resta neppure sciolta colla morte di uno de' socj, quando si è convenuto che debba continuare col suo erede, ovvero che debba soltanto continuare fra i socj superstiti. In questo caso, quali dritti abbia l'erede del defunto : (V, 435, 12; — V, 467, 7; — V, 467, 15). — Si scioglie per volontà di una delle parti, quando sia contratta senza limiti. Tale scioglimento si effettua mediante rinunzia notificata a tutti i socj, purchè tale rinunzia sia fatta in buona fede, e non fuori di tempo : (V, 435, 20; — V, 468, 1). — Il patto di non potersi rinunziare alla società illimitata, non osta : (V, 468, 11). V. *Rinunzia*. — Lo scioglimento della società per tempo determinato non può dimandarsi da uno de' socj prima che sia spirato il termine stabilito, se non quando vi fossero de' giusti motivi; come nel caso che uno de' socj mancasse a' suoi impegni, o che una malattia abituale lo rendesse inabile per gli affari sociali, o in altri consimili casi : (V, 436, 15; — V, 469, 5; — V, 469, 11). — Estinta la società, i socj procedono alla divisione ed alla liquidazione de' beni sociali colle stesse regole concernenti la divisione delle eredità : (V, 436, 16; — V, 470, 1; — V, 470, 5). — La disposizione relativa al modo di dividere siffatte società non si applica alle società di commercio : (V, 437, 3; — V, 470, 8).

SOCIETA' (*Diverse specie di*). Le società sono di due specie : o *universali* o *particolari* : (V, 425, 7; — V, 440, 2; — V, 440, 4).

SOCIETA' (Per la) civile. V. *Adunanze sociali.* — Per la società degli acquisti convenuta fra i coniugi. V. *Coniugi.* — La società è un contratto il di cui oggetto è quello di ritrarre lucro dalle cose e dalle opere che si mettono in comune. È distinta dalla semplice comunione de' beni : (V, 421, 19). — Come è regolata dalle nostre leggi attuali: (V, 423, 20). — Consiste, per le nostre leggi, in un contratto, col quale due o più persone convengono di mettere qualche cosa in comunione, col disegno di dividere fra loro il guadagno che ne risulta : (V, 424, 2; — V, 437, 9). — Il contratto di società deve avere per fine un oggetto lecito, al pari di ogni altra convenzione : (V, 424, 6; — V, 437, 13). — La società deve essere contratta per lo comune interesse delle parti. Se fosse contratta per l'utile di un solo, sarebbe una società *leonina* e deturpata dalla mala fede. Ciascun socio deve conferirvi danaro, beni, o la propria industria : (V, 424, 13; — V, 437, 16; — V, 438, 2). — Per le antiche leggi la società poteva esser contratta senza scrittura; ma per le leggi nuove si richiede la scrittura, quando l'oggetto della società ecceda il valore di ducati cinquanta. La società dunque è perfetta col solo consenso, nè richiede scrittura per essenza : (V, 424, 17; — V, 438, 10). — La pruova testimoniale non è ammessa nè contro nè oltre di quello che è contenuto nell' atto di società, nè sopra ciò che si alleghi di essersi asserito, anche se trattasi di una somma minore di ducati cinquanta : (*ivi*). — La scrittura per la società può essere autentica o privata. Ma se la società è contratta tra padre e figlio, è necessaria una scrittura autentica : (V, 438, 18). V. *Collazione.* — La pruova scritturale della esistenza della società può anche ritrarsi dalla corrispondenza, e da ogni altro principio di pruova scritta : (V, 439, 5). — Se le parti siano di accordo circa la esistenza della società, ma dissentano intorno alle condizioni da cui fu guidata, bisognerà osservare le regole generali in tali specie di contratti : (V, 439, 10). — La disposizione della legge civile all'oggetto non appartiene alle società di commercio, le quali per la pruova sono regolate dalle leggi di eccezione : (V, 439, 15). — Si fatte disposizioni della legge riguardano i socj, e non i terzi : (V, 439, 17). V. *Comunione.*

SOCIETA' PARTICOLARE (La) è quella che ha per oggetto certe determinate cose, o il di loro uso, o i frutti che se ne ritraggono : (V, 428, 5; —

V, 445, 6; — V, 445, 9). — Si ha parimente una società particolare, quando più persone si associano o per una impresa determinata, o per l'esercizio di qualche mestiere o professione: (V, 428, 5; — V, 446, 1; — V, 446, 4).
V. *Socj.*

SOCIETA' UNIVERSALE (Della). La società *universale* è di due specie, 1. la società di *tutti i beni presenti*, in cui le parti mettono in comunione tutti i beni mobili ed immobili che attualmente posseggono, e gli utili che potranno ricavarne: (V, 426, 4; — V, 440, 9). — Nella società di tutti i beni presenti non si ricerca uguaglianza nel valore degli effetti di ciascun socio; ed il contratto è valido, anchè se colui che contribuisce meno, fosse pure, il più povero nelle risorse d' industria e d' ingegno: (V, 441, 5). — La società di tutti i beni presenti può comprendervi tutte le altre specie di guadagni. Ma sono vietate le stipulazioni che tendono a rendere comuni i beni che le parti possono acquistare per successione, donazione, o legato: (V, 426, 4; — V, 440, 12; — V, 441, 13). — Errore di Hutteau all'oggetto: (V, 442, 9). — I debiti e pesi, di cui erano gravati i beni d' un de' socj, continuano ad essere un carico della società. Ma non vi si comprendono i debiti e pesi futuri, eccetto se fossero una continuazione degli esistenti: (V, 442, 25). — Ove nel contratto di società universale si fosse convenuto che le doti delle figliuole de' socj si prendessero dal fondo della società, debbe ciò eseguirsi, anche se un solo socio abbia figliuola da dotare, e gli altri no: (V, 443, 6). — 2. L'altra specie di società universale è quella detta *de' guadagni*, la quale comprende tutto ciò che le parti saranno per acquistare colla loro industria per qualsivoglia titolo, durante il corso della società. Visono pure compresi i mobili che ciascuno de' socj possiede nel tempo del contratto; ma i loro immobili particolari non vi entrano se non pel solo usufrutto: (V, 427, 11; — V, 440, 8; — V, 443, 12; — V, 443, 18). — I mobili che ad uno de' socj pervengono posteriormente al contratto, ove non sieno nella classe degli acquisti, non entrano nella società: (V, 444, 15). — La società universale de' guadagni, acquistando anche i mobili che i socj possedevano nel tempo del contratto, debb' essere tenuta a' debiti e pesi, cui questi mobili sono sottoposti: (V, 444, 19). — La società non risponde de' debiti contratti da' socj nel corso della stessa, se non nel solo caso che sieno contratti per affari sociali: (V, 441, 21). — Il semplice contratto di società *universale* senza altra dichiarazione, induce la sola società universale de' guadagni: (V, 427, 15; — V, 444, 24). — La società

universale non può essere contratta tra persone incapaci di dare o ricevere scambievolmente, ed alle quali sia vietato il guadagno pel danno che ne derivi ad altri: (V, 427, 21; — V, 445, 1). V. *Socj.*

SOCJ. Obbligazioni de' socj fra loro. La società incomincia dal momento stesso del contratto, o dal momento della condizione verificata, se non è stabilito di dover cominciare da un' epoca diversa: (V, 428, 12; — V, 446, 9). — I socj sono obbligati a stare nella società per tutta la di loro vita, se non vi è patto in contrario, nel qual caso termina col tempo stabilito, o col terminare l' affare la di cui durata è limitata: (V, 429, 1; — V, 446, 10; — V, 447, 1). — Ogni socio è debitore verso la società di tutto ciò che ha promesso di conferirvi. Ed è tenuto di evizione, allorchè la società l' abbia patita, nel modo stesso che il venditore è tenuto a favore del compratore: (V, 429, 6; — V, 447, 8; — V, 447, 14). — I socj restano debitori della società, se dovendo qualche somma da conferire, non la pagano al tempo stabilito. Devono parimente gl' interessi dal giorno del dovuto pagamento. Restano anche debitori delle somme prese dalla cassa, e degl' interessi di queste somme, oltre de' maggiori danni ed interessi, se vi è luogo: (V, 429, 14; — V, 448, 9; — V, 448, 19). — Avendo promessa la propria industria, devono dar conto di tutti i lucri fatti con l' industria che è l'oggetto della società: (V, 429, 21; — V, 449, 18; — V, 449, 21). — Essendo creditori di una somma esigibile da una persona, che è ugualmente debitrice della società di una somma pure esigibile, devono imputare il pagamento fatto da questa persona proporzionatamente sul credito proprio e sul credito della società; anche se nella quietanza lo avessero imputato interamente al di loro credito: (V, 429, 23; — V, 450, 5; — V, 450, 18). — Quando uno de' socj abbia riscossa la intera sua porzione di un credito comune, ed indi il debitore diventi insolvibile, questo socio dovrà conferire nella massa comune ciò che ha ricevuto, sebbene la quietanza l'abbia fatta per la sua porzione: (V, 430, 10; — V, 450, 13). — I socj sono tenuti pe' danni cagionati alla società per loro colpa; e non possono compensarli cogli utili procacciati colla propria industria in altri negozj: (V, 430, 14; — V, 451, 7; — V, 451, 9). — Hanno dritto contro la società onde ricevere le somme sborsate per essa, e di essere rilevati dalle obbligazioni assunte in buona fede, e pe' rischi inseparabili dalla loro amministrazione: (V, 430, 18; — V, 453, 1; — V, 453, 5). — Se le cose, il di cui usufrutto soltanto è posto in società, consistano in corpi certi e de-

terminati, restano a rischio del socio che n'è il proprietario: (V, 430, 23; — V, 452, 1; — V, 452, 10). — Se tali cose si consumano; se conservandole si deteriorano; se sono state destinate ad essere vendute; o se furono poste in società, previa stima risultante da un inventario, restano a rischio della società: (*ivi*). — Se la cosa è stata stimata, il socio non può ripetere se non il valore della stima: (*ivi*). — La società, la quale, durante la sua esistenza, è l'usufruttuaria degl' immobili conferiti, deve indossarsi le spese di conservazione, ed ogni altro peso: (V, 452, 20). — I socj dividono i guadagni e le perdite, quando nulla è pattuito all'oggetto, prendendo, o perdendo tanto quanto è proporzionato a ciò che si è conferito. Colui che avrà conferito la sola industria, prenderà, o perderà come colui che ha conferito la somma minore: (V, 431, 7; — V, 454, 9; — V, 454, 15). — È nulla la convenzione che attribuisca ad uno de' socj la totalità de' guadagni, o se i capitali, o i beni posti in società da uno o più socj venissero esentati da qualunque contributo o perdita: (V, 431, 7; — V, 455, 14; — V, 455, 19). — Si può convenire però che uno de' socj prenderà ne' lucri una parte più ampia di quella che dovrebbe contribuire nelle perdite: (*ivi*). — I socj possono rimettersi all' arbitramento del terzo, o di uno di loro, per determinare le porzioni. Tale arbitramento non può impugnarsi se non nel caso di evidente ingiustizia. In tal caso avranno tre mesi per reclamare; i quali tre mesi cominceranno dal giorno della notizia dell' arbitramento lesivo del socio: (V, 431, 19; — V, 454, 21; — V, 455, 9). — Il socio incaricato dell' amministrazione in forza di un patto speciale, può fare tutti gli atti che dipendono dalla sua amministrazione, purchè lo faccia senza frode, non ostante la opposizione degli altri socj. Tale facoltà quando può essere rivocata: (V, 432, 1; — V, 457, 12). — Quando più socj sono incaricati di amministrare senza determinare le funzioni di ciascuno, ognuno può agire separatamente negli atti di amministrazione: (V, 432, 8; — V, 457, 21). — Se però siasi pattuito che uno degli amministratori non possa agire senza dell'altro, un solo non potrà senza una nuova convenzione agire in assenza dell' altro, anche quando uno fosse nella impossibilità di concorrere agli atti di amministrazione: (V, 432, 12; — V, 459, 25; — V, 458, 4): — In mancanza di patti speciali, quali regole debbano osservarsi riguardo all' amministrazione: (V, 432, 16; — V, 458, 15). — Il socio, che non è amministratore, non può alienare, nè obbligare le cose, benchè mobili, che dipendono dalla

società : (V, 433, 3 ; — V, 459, 7). — Il fatto di un socio è valido anche riguardo agli altri, quando trattasi di nuda amministrazione. Ma se questi non sia amministratore, non può distrarre che la sola sua parte : (V, 459, 14). — Il socio può servirsi delle cose appartenenti alla società, quando non fossero destinate ad esser date in fitto per trarne una rendita : (V, 459, 18). — Il socio non può fare innovazioni sopra gl' immobili dipendenti dalla società ; se lo faccia quali effetti si producano : (V, 460, 5). — È nella facoltà di ciascuno de' socj di associarsi senza il consenso degli altri una terza persona relativamente alla porzione che egli ha nella società. Non può però ammetterla nella società, ancorchè ne abbia l' amministrazione. Gli altri socj non hanno alcuna azione contro questa terza persona associata : (V, 433, 11 ; — V, 460, 14 ; — V, 460, 19). — Se questa terza persona associata da un socio lo è stata associata per consenso di tutti i socj, essa addiviene un socio come tutti gli altri : (V, 461, 10).

SOCJ. Obbligazioni de' socj verso i terzi. I socj, contraendo obbligazioni co' terzi, non obbligano la società, esclusa quella di commercio, se non quando contraggono in suo nome, ed a norma delle facoltà loro accordate : (V, 438, 17 ; — V, 461, 16). — I socj sono obbligati verso il creditore, col quale hanno contratto, ciascuno per una somma e parte uguale, ancorchè uno di essi avesse in società una porzione minore ; se il contratto non abbia specialmente ristretta l' obbligazione di costui in ragione della minore porzione : (V, 434, 4 ; — V, 460, 19 ; — V, 462, 6). — La stipulazione espressamente che l' obbligazione si è contratta per conto sociale, obbliga soltanto il socio che ha contratto, e non gli altri ; purchè costoro non gliene abbiano data la facoltà, o purchè la cosa non siasi convertita in utile della società : (V, 434, 3 ; — V, 463, 23).

SOCCIO (Il) è la locazione del bestiame. V. *Locazione* e *Animale*. — È un contratto col quale una delle parti dà all' altra una quantità di bestiame, perchè lo custodisca, lo nutra, e ne abbia cura, sotto convenute condizioni : (V, 296, 8 ; — V, 374, 1). — Partecipa della locazione delle cose e delle opere, e può divenire un contratto di società quando gli armenti si forniscono metà dal locatore e metà dal fittuario : (V, 296, 18). — Il soccio è di diverse specie, cioè *semplice soccio*, *soccio a metà*, *soccio fatto col fittaiuolo* o *col colono parziario*, ed il *soccio* detto *impropriamente soccio* : (V, 296, 19 ; — V, 374, 6). — Si può dare a soccio qualunque specie di bestiame, purchè sia capace di accrescimento o di utilità per l' agricoltura o pel commercio : (V, 297, 3 ; —

V, 374, 12). — Il soccio è regolato da' principj stabiliti dalla legge, quando non vi sono convenzioni particolari: (V, 297, 5 ; — V, 374, 12 ; — V, 375, 1).

SOCCIO A META' (Il) è piuttosto una società che una locazione. In esso, ciascuno de' contraenti conferisce la metà de' bestiami, che restano comuni pel guadagno o per la perdita: (V, 299, 21 ; — V, 383, 1). — Il fittaiuolo profitta egli solo del latte, del letame, e del lavoro degli animali. Il locatore ha dritto soltanto alla metà delle lane e dell' accrescimento del bestiame. Ogni convenzione in contrario è nulla; casi ne' quali una diversa convenzione non si annulla: (V, 300, 5 ; — V, 383, 4). — È regolato, per tutt' altro, dalle stesse disposizioni che si applicano al soccio semplice: (V, 300, 11 ; — V, 383, 12).

SOCCIO CONTRATTO COL COLONO PARZIARIO (Il) produce che se il bestiame a soccio perisca interamente senza colpa del colono, la perdita è a danno del locatore: (V, 301, 16 ; — V, 385, 19). — Può stipularsi che il colono ceda al locatore la lana tosata a prezzo minore dell' ordinario; e che il locatore abbia una parte maggiore del guadagno e la metà del latte: (V, 302, 1 ; — V, 386, 1). — Non si può stipulare che il colono debba soffrire tutta la perdita: (*ivi*). — Questo soccio termina, allorchè termina la colonia: (V, 302, 5 ; — V, 386, 6). — Nel rimanente è sottoposto a tutte le regole del *soccio semplice* : (*ivi*).

SOCCIO DATO AL FITTAIUOLO (Il) è detto pure *soccio di ferro*, perchè tenacemente congiunto all' affitto. Ha luogo quando un proprietario di un podere lo concede in fitto, a condizione che nella fine dello stesso il fittuale lasci animali di valore uguale al prezzo della stima di quelli che avrà ricevuto: (V, 300, 14 ; — V, 384, 2). — La stima del bestiame non ne trasferisce la proprietà al fittaiuolo: nondimeno la perdita resta a rischio di costui: (V, 301, 1 ; — V, 384, 6 ; — V, 385, 1). — La perdita del bestiame, anche totale ed avvenuta per caso fortuito, ricade interamente a danno del fittaiuolo, se non siasi diversamente pattuito: (V, 301, 3 ; — V, 384, 14). — Sono del fittaiuolo tutti i guadagni, se non siasi pattuito in contrario: (V, 301, 6 ; — V, 384, 9). — Nel soccio dato al fittaiuolo, il letame appartiene al podere locato: (V, 301, 8 ; — V, 384, 20). — Nella fine dell' affitto, il fittaiuolo non può ritenere il bestiame compreso nel soccio, pagando il valore della stima primitiva. Deve lasciare bestiami di ugual valore di quello ricevuto. Se vi è mancanza, dee pagarla; e soltanto gli appartiene ogni avanzo: (V, 301, 12 ; — V, 385, 13).

SOCCIO IMPROPRIAMENTE DETTO SOCCIO (Il) ha luogo quando si dà una o più vacche ad un vignaiuolo, o ad altro coltivatore di terra, perchè le ricoveri, e le nutra: il locatore ne conserva la proprietà, ed ha il guadagno de' vitelli che nascono. Il latte ed il letame sono del fittuario: (V, 302, 8; — V, 386, 9).

SOCCIO SEMPLICE (Il) consiste in un contratto col quale si danno ad alcuno bestiami a custodire, nutrire ed averne cura, a condizione che l' affittuale guadagni la metà dell' accrescimento, o soggiaccia alla metà della perdita, tranne se la perdita sia totale: (V, 297, 8; — V, 375, 5). — Non trasferisce all' affittuale la proprietà del bestiame. La stima del bestiame si fa a solo oggetto di determinare la perdita o il guadagno che ne può risultare: (V, 297, 21; — V, 375, 9; — V, 375, 14). — L' affittuale dee usare tutta la diligenza per la conservazione del bestiame affidatogli. Non è tenuto pe' casi fortuiti, se non quando siavi preceduta qualche colpa per sua parte: (V, 298, 1; — V, 376, 11). — Se dall' affittuale si allegano i casi fortuiti per la perdita del bestiame, deve egli provare ciò che allega. Il fittaiuolo però, sebbene sia liberato per motivo di caso fortuito, è sempre tenuto a render conto delle pelli delle bestie: (V, 298, 2; — V, 376, 16; — V, 377, 1). — Se il bestiame perisce in parte, la perdita è comune al fittaiuolo ed al proprietario; se perisce totalmente, il contratto si risolve, e la perdita è tutta a carico del locatore: (V, 298, 10; — V, 377, 17; — V, 377, 22). — Non si può stipulare di dover il fittaiuolo soffrire tutta la perdita del bestiame, quantunque avvenuta per caso fortuito e senza sua colpa; e nemmeno di avere nella perdita una parte maggiore che nel guadagno, nè di dover il locatore precapire in fine dell' affitto qualche cosa oltre il bestiame dato a soccio. Ogni convenzione di tale natura è nulla: (V, 298, 17; — V, 379, 16; — V, 380, 1). — Il fittaiuolo profitta egli solo del latte, dello stabio e del lavoro del bestiame dato a soccio. La lana e l' accrescimento si dividono: (*ivi*). — Non è permesso al fittaiuolo di disporre di alcuna bestia della mandra, senza previo avvertimento al locatore, il quale neppure può disporne senza il consenso del fittaiuolo: (V, 298, 24; — V, 380, 18; — V, 380, 22). — Quando il soccio si conchiude col fittaiuolo di un altro, dee notificarsi al proprietario da cui tal fittaiuolo dipende: che avviene, se mancasi a tale disposizione: (V, 299, 8; — V, 381, 8; — V, 381, 12). — Il fittaiuolo non può tosare gli animali dati a soccio, senza avvertirne preventivamente il locatore: (V,

299, 6; — V, 381, 15). — Il soccio semplice non avendo un tempo stabilito, si considera fatto per tre anni. Può però essere disciolto prima ad istanza del locatore, se il fittaiuolo non adempia a' suoi doveri: (V, 299, 12; — V, 381, 17; — V, 382, 1). — Nella fine dell' affitto si procede a nuova stima del bestiame. Il locatore può torre innanzi parte animali di ogni specie, sino alla concorrenza della prima stima: il dippiù si divide: (V, 299, 15; — V, 382, 15). — Se non esistano bestiami sufficienti ad agguagliare la prima stima, il locatore prende quelli che rimangono, e le parti si fanno ragione sulla perdita: (*ivi*).

SOCCORSO (Il mutuo) è dovuto da un coniuge all' altro. V. *Dritti e doveri de' coniugi.*

SOLARI O SUOLI (I) degli appartamenti, che appartengono a varj proprietarj, come si costruiscano. V. *Proprietario.*

SOLENNE PROMESSA DI MATRIMONIO (La). Come si dia, e quali effetti produca. V. *Promessa solenne di matrimonio.*

SOLIDALI. V. *Creditori* e *Debitori.*

SOLIDALITA' FRA I CREDITORI (La) non ha luogo, ove alcuno si obblighi di soddisfare la medesima cosa a più creditori, nè questi esiger possono che parti divise. Ma può il titolo espressamente attribuire ad ogni creditore il dritto di riscuotere la totalità, o sia il solido della cosa o somma dovuta: (IV, 49, 11; — IV, 286, 2; — IV, 286, 7).

SOLIDALITA' FRA I CREDITORI (Effetti della). Gli effetti di questa solidalità sono 1. che ciascuno de' creditori può astringere il debitore a pagargli l' intero; 2. che se il debitore paga l' intero ad uno de' creditori, resta liberato; 3. che il debitore può pagare a quel creditore che gli piace; 4. che ogni atto che si fa da un concreditore, interrompe la prescrizione a favore di tutti gli altri creditori: (IV, 49, 16; — IV, 287, 2; — IV, 288, 9). — Il debitore può pagare al creditore che gli piace, quando non è stato prevenuto da uno di essi con giudiziale domanda: (*ivi*). — Il creditore che esige il solido è tenuto a darne conto agli altri concreditori: (IV, 287, 9). — Se uno de' creditori solidali rimette il debito, il debitore non resta liberato che per la porzione che dovea al creditore che gli ha fatta la remissione: (IV, 50, 10; — IV, 287, 4). — Se tutti, o più creditori convengano il debitore in giudizio, il credito si divide fra i comparenti, e perciò cessa la solidalità fra gli attori: (IV, 287, 14). — Il creditore solidale può anche deferire il giuramento: (IV, 287,

20). — Il creditore solidale non può novare: (IV, 287, 22). — L'atto di uno de' creditori, che può interrompere la prescrizione, può essere *volontario*, e *necessario o legale*: (IV, 288, 12). — Se per la comparsa in giudizio di tutti o più creditori solidali il credito è già diviso; ed il debitore è assoluto; ed uno de' creditori appella, ma l'altro lascia scorrere i fatali ad appellare, l'appellazione di uno non giova all'altro: (IV, 288, 14). — Differenza che esiste all'oggetto tra le nuove nostre leggi ed il dritto romano, relativamente al comune interesse di più parti in un giudizio: (IV, 288, 19).

SOLIDALITA' FRA I DEBITORI. L'obbligazione è solidale per parte de' debitori, quando essi sono obbligati ad una medesima cosa in maniera che ciascheduno possa essere astretto per l'intero, e che il pagamento eseguito da un solo liberi gli altri verso il creditore: (IV, 51, 8; — IV, 290, 13; — IV, 290, 17). — Il debito solidario prescritto non si ravviva col riconoscimento che uno degli obbligati ne faccia: (IV, 291, 1). — Tranne il caso che una legge espressa, o il patto autorizzino la solidalità anche pe' danni, le spese in materia civile non sono dovute che da ciascuno per la sua rata: (IV, 291, 5). — Non è così però per le spese nelle materie criminali: (*ivi*). — Se uno de' debitori solidali paghi la totalità delle restituzioni e delle spese cui fu condannato in concorso con altri, può rivolgersi contro costoro per ottenere il pagamento della di loro parte: (IV, 291, 21). — L'obbligazione può essere solidale, ancorchè uno de' debitori sia obbligato in modo diverso dall'altro al pagamento della medesima cosa: (IV, 51, 17; — IV, 292, 12). — La solidalità non si presume, ma debbe essere stipulata: cessa questa regola quando la solidalità ha luogo *ipso jure* per disposizione di legge: (IV, 51, 11; — IV, 292, 18). — Nel dubbio, lungi dal potersi presumere la solidalità, si presume la divisione de' debitori: (IV, 293, 1).

SOLIDALITA' FRA I DEBITORI (Effetti della). La solidalità fra i debitori produce 1. che il creditore può rivolgersi contro quello tra i debitori che gli piaccia di scegliere, senza che il debitore possa opporgli il benefizio della divisione: (IV, 52, 12; — IV, 293, 7); — 2. che facendo istanze giudiziali contra uno de' debitori, non perde il dritto di farne contra gli altri: (IV, 52, 22; — IV, 293, 10; — IV, 293, 12); — 3. che le domande giudiziali contra uno de' debitori solidali interrompono la prescrizione per tutti: (IV, 53, 4; — IV, 295, 1). — S'interrompe la prescrizione, anche quando volontariamente si riconosca il debito, con atto autentico o privato di data certa, da uno de'

debitori solidali : (IV, 295, 4) ; — 4. che la domanda degl' interessi proposta contra uno de' debitori solidali fa correre gl' interessi per tutti : (IV, 53, 8 ; — IV, 295, 9 ; — IV, 295, 11). — Se la cosa dovuta è perita per colpa, o durante la mora di uno o più debitori solidali, gli altri condebitori non vengono discaricati di pagarne il prezzo ; ma il creditore può soltanto ripetere i danni ed interessi da' soli colpevoli : (IV, 53, 11 ; — IV, 293, 18 ; — IV, 294, 8). — Il condebitore solidale convenuto dal creditore può opporre tutte l' eccezioni che nascono dalla natura dell' obbligazione, siano personali, siano reali, purchè fossero comuni a tutti i debitori. Non può opporre però l' eccezioni che sono puramente personali ad alcuno degli altri condebitori : (IV, 53, 21 ; — IV, 296, 1). — Il condebitore solidale non può opporre al creditore la compensazione di ciò che costui deve ad un altro condebitore, che non ha convenuto in giudizio, se non quando il credito acquistato dall' altro condebitore contro del debitore agente fosse divenuto con lui comune : (IV, 296, 8). — Quando uno de' debitori divenga erede unico del creditore, o quando il creditore divenga l' unico erede di uno de' debitori, la confusione non estingue il credito solidale se non per la quota e porzione del debitore o del creditore : (IV, 54, 9 ; — IV, 297, 1). — Il creditore, che consente alla divisione del debito a favore di uno de' condebitori, conserva l' azione solidale contra gli altri, dedotta la porzione del debito dovuta da colui che ha liberato : (IV, 54, 15 ; — IV, 297, 5). — Il creditore, che ricevesse divisa la parte di uno de' debitori senza riservarsi nella quietanza l' azione solidale, o i suoi dritti in generale, non rinunzia alla solidalità che a riguardo di questo debitore : (IV, 54, 25 ; — IV, 297, 8 ; — IV, 297, 18). — Non si presume che il creditore abbia liberato il debitore dalla solidalità, col ricevere da lui una somma uguale alla porzione che dee, se la quietanza non dichiari che la riceve per *la sua quota* : (*ivi*). — Non si presume che la solidalità sia stata tolta, se uno de' debitori domandato di pagare la *sua quota* non vi abbia aderito, o se non vi sia stata una sentenza di condanna : (*ivi*). — Il creditore, che riceve divisa e senza riserva da uno de' condebitori la porzione degli arretrati o degl' interessi, non perde l' azione solidale, se non per gli arretrati o interessi scaduti, non già per quelli che dovranno maturare, nè per lo capitale ; eccetto se il pagamento così diviso siasi continuato per dieci anni di seguito : (IV, 57, 21 ; — IV, 298, 6 ; — IV, 298, 11). — L' obbligazione contratta solidalmente verso il creditore, si divide *ipso jure* fra i debitori, ciascuno de' quali non

è tenuto verso gli altri, e non per la propria porzione: (IV, 299, 1). — Per gli altri effetti della solidalità. V. *Debitori solidali*, *Obbligazioni solidali*, *Compensazione*, *Prescrizione*, *Fideiussione*, *Marito per la regola della comunione e Moglie in comunione col marito.*

'SOLVIBILITA' (Per la) del fideiussore. V. *Fideiussione.*

SOMMA (La) certa e determinata dovuta produce la ipoteca convenzionale. V. *Ipoteca convenzionale.* — La somma capitale come s' inscrive. V. *Inscrizione de' privilegi e delle ipoteche modo della.* — Per le somme esigibili. V. *Offerta reale.*

SOMMINISTRAZIONI (Le) di viveri, fatte da mercatanti a minuto o all' ingrosso, formano crediti privilegiati. V. *Privilegi.*

SOPRAINTENDENTI (Pe') di case pubbliche. V. *Direttori degli ospedali.*

SPORAVVENIENZA (La) de' figli fa annullare le donazioni. V. *Donazioni.*

SOPRAVVIVENZA (La) stipulata nel contratto di matrimonio. V. *Coniugi*, *Moglie*, *Marito*, *Maioraschi* e *Donazioni fra coniugi effetti.*

SOPPRESSIONE DI STATO (La) ammette l' azione criminale. V. *Azione* e *Delitti dell' uffiziale dello stato civile.*

SORDI E MUTI (I) nati non possono contrarre matrimonio; ma non coloro che dopo l' acquisto delle idee sono caduti in tale infermità: (I, 293, 4). V. *Matrimonio.* — Quando aveano bisogno del curatore secondo le leggi romane: (I, 775, 4). V. *Donazioni effetti.*

SORELLA (La) può disporre a favore de' nipoti nati o da nascere da' figli di fratelli. V. *Disposizioni testamentarie* e *Maioraschi.* — Se ha dritto agli alimenti. V. *Figli.* — L' arresto personale non può aver luogo a di lei istanza per materia civile contra i fratelli, nè di questi contro di essa. V. *Arresto personale avviene per convenzione.*

SORGENTE DI ACQUA (La). Quali dritti e doveri dia al proprietario. V. *Servitù.*

SORTE. V. *Giuoco* e *Divisione fra i coeredi.*

SOSPENSIONE (La) della prescrizione, a favore o contro di chi avviene. V. *Prescrizione.* — È essenzialmente diversa dalla interruzione, e consiste nell' impedire che la prescrizione cominci, o continui a correre contro alcuno: (VI, 596, 1). — Terminata la sospensione, fa congiungere l' antico ed il nuovo possesso, a fine della prescrizione: (VI, 596, 7).

SOSPENSIVA CONDIZIONE (La). Quale sia. V. *Condizione.*

SOSTITUITO (Il). Chi sia, e quali dritti ed obblighi abbia. V. *Gravato* e *Confusione*.

SOSTITUZIONE DEL MANDATARIO (La). Quali effetti produce. V. *Mandato*.

SOSTITUZIONI (Le) in primo grado permesse possono farsi pure o condizionate: (III, 771, 12). — Possono risguardare anche i figli naturali: (III, 772, 22). — Se queste sostituzioni siano fatte unitamente alle vietate, le prime avranno esecuzione, e le ultime rimarranno caducate in pro del donatario, dell'erede o legatario gravato: (III, 775, 13). — Una sostituzione, che sorpassa i confini della quota disponibile, non può sostenersi dalla clausola appostavi dal testatore o donante, che il figlio, non accettando tale sostituzione, debba rimanere privo dell'usufrutto de' beni che compongono la quota medesima, per amministrarsi dal terzo per conto de' sostituiti non nati ancora: (III, 770, 12). V. *Disposizioni testamentarie*, *Maioraschi*, *Donazioni obblighi e dritti del donante* e *Gravato*.

SOSTITUZIONI FEDECOMMESSARIE (Le) sono quelle disposizioni, colle quali il donatario, l'erede istituito o il legatario viene gravato con qualsivoglia espressione di conservare e restituire ad una terza persona: (III, 404, 13; — IV, 656, 1). — Furono sconosciute ne' primi tempi della repubblica romana. S'introdussero di poi, e presero consistenza sotto Augusto, il quale stabilì il *pretore fedecommessario*: (III, 404, 16). — Si rendettero indi più frequenti; e diedero origine a' fedecommessi *universali* e *singolari*, ed alle denominazioni di *erede* o *legatario fiduciario* e *fedecommessario*: (III, 405, 1). — De' fedecommessi *taciti* o *espressi*: (III, 405, 18). — A pro di chi si poteva fedecommettere: (III, 406, 3). — Le sostituzioni fedecommessarie avean luogo a favore delle sole persone nate e concepute, eccetto quelle fatte alla famiglia, le quali non si estesero oltre al quarto grado, secondo stabilì *Giustiniano*: (III, 407, 3).— Produssero il male che i beni si perpetuassero nelle famiglie, dopochè l'Europa fu invasa da' barbari. Alcuni scrittori di economia politica consigliarono di abolirsi: (III, 407, 8). — Furono abolite nel regno di Napoli nel 1807. Per le nostre nuove leggi tali sostituzioni sono vietate assolutamente, eccetto ne' casi espressamente permessi dalla legge, e salve le disposizioni risguardanti la istituzione de' maioraschi: (III, 407, 1; — III, 656, 6; — III, 656, 14). V. *Maioraschi*. — Dopo l'abolizione delle sostituzioni fedecommessarie furono dichiarati nell'abolizione compresi i monti

familiari addetti a' maritaggi, a sussidj, e ad altre opere private: (III, 658, 19). — Modo di decidere delle corti di appello del regno, allorchè si presentavano quistioni intorno all' abolizione de' vecchi fedecommessi: (III, 658, 1). — Per le presenti nostre leggi la nullità della sostituzione fedecommessaria non recherà verun pregiudizio alla validità della donazione, della instituzione di erede, o del legato, cui trovasi aggiunta: (III, 408, 13; — III, 656, 9; — III, 659, 23). — Il gravato di fedecommessaria sostituzione debbe essere o donatario, o erede instituito, o legatario, perciò un vero titolare ed un proprietario de' beni, tanto se la sostituzione sia pura, quanto condizionata o a tempo; e non già un semplice incaricato, fiduciario, ministro ed esecutore: (III, 661, 7). — In che differisce il titolare dal ministro: (III, 661, 25). — Se l' incaricato di restituire sia il primo proprietario, e non un semplice ministro, i beni, scevri da ogni vincolo di restituzione in lui rimangono: (III, 664, 7). — Non si può, mediante l' opera di un fiduciario rendere capaci di acquisto le persone che non sono capaci. Nè si possono incaricare i fiduciarj della scelta di un successore: (III, 664, 26). — In qual cosa sarà utile l' opera del fiduciario: (III, 664, 29). — La sostituzione fedecommessaria, per dirsi vietata, richiede, che il donatario, l' erede istituito, o il legatario sian gravati di *conservare e restituire*: come ciò s' intenda: (III, 665, 6). — Essendo vietata ogni restituzione sospesa o differita, si esamina se sia interdetta ogni donazione, con obbligo al donatario di dare tutto o parte de' beni donati a tempo o sotto condizione, e del pari ogni legato condizionato: (III, 667, 25). — Regole da seguirsi per avere all' oggetto una norma sicura: (III, 668, 21). — In quale significato debbansi prendere le parole di *conservare* e *restituire*: (III, 670, 3). — Si abusa della voce *conservare*, allorchè si afferma non esser sostituzione dalla legge vietata quella in cui il disponente dà al primo invitato la facoltà di disporre in vita, o anche in morte, volendo che la sostituzione abbia luogo in ciò che il primo donatario rimanga senza averlo alienato, o senza averne in qualunque guisa disposto: (III, 670, 11). — Se l' erede gravato di restituzione può per suoi bisogni distrarre i beni, e di tale facoltà valersi da uomo da bene: (III, 670, 16). — Si riprova il detto di alcuno che la facoltà di disporre, limitata dal testatore al bisogno, s' intenda a tutto piacimento dell' erede, a fin di evitare la nullità della instituzione o del legato: (III, 671, 10). — Non è più permessa la facoltà di scegliere il successore fra un genere di persone: (III, 672, 7). — Il divieto delle sostituzioni riguarda anche l' enfiteusi dette di *patto e provvidenza*;

i padronati; ed ogni altra sostituzione di persone, e di ogni successiva chiamata alla proprietà o al semplice godimento di beni, o di un'annua prestazione: (III, 672, 11). — Non sarà considerata come sostituzione, e sarà valida la disposizione tra vivi o di ultima volontà, colla quale sarà dato ad uno l'usufrutto, e ad un altro la nuda proprietà: (III, 408, 22; — III, 673, 1; — III, 673, 6). — Il padre, la madre e gli altri ascendenti, gli zii, le zie, i fratelli e le sorelle, possono sostituire ad un minore di anni diciotto una terza persona, ma in que' soli beni, ne' quali sia stato il minore lasciato erede: (III, 407, 22; — III, 677, 13; — III, 677, 20).

SOSTITUZIONI VOLGARI (Le) hanno luogo, quando all'erede istituito, o al legatario, o al donatario si sostituisce una terza persona, nel caso che alcuno di loro non conseguisse l'eredità, la donazione, o il legato: (III, 401, 6; — III, 649, 8; — III, 649, 13). — Casi ne' quali non può aver luogo la conseccuzione della eredità, della donazione, o del legato: (III, 650, 3). — Quando la sostituzione può verificarsi in parte: (III, 650, 10). — Le sostituzioni volgari possono essere *pure* o *condizionali*: (III, 650, 22). — Le sostituzioni volgari cessano tosto che il donatario accetta il dono, l'erede istituito o il legatario adisce la eredità o accetta il legato: (III, 651, 1). — Se l'erede instituito muoia dopo del testatore, senza aver manifestata la sua volontà di adire o ripudiare la già aperta successione, i di lui eredi saranno preferiti al sostituito; ma non può dirsi lo stesso pel sostituito, giacchè la sostituzione è sempre condizionale, se l'erede non voglia o non possa accettare: (III, 651, 8). — Possono sostituirsi più persone ad una sola, ed una sola a più: (III, 401, 9; — III, 652, 1; — III, 652, 3). — Se nella sostituzione è espresso il solo caso che il primo chiamato non possa, o che non voglia conseguire la eredità, la donazione, o il legato; l'altro caso s'intenda tacitamente incluso, purchè il disponente non abbia spiegato il contrario: (III, 401, 10; — III, 653, 1; — III, 653, 5). — I sostituiti dovranno adempire i pesi imposti a coloro a' quali sono sostituiti; ed essendovi condizioni, non si presumeranno ripetute nella sostituzione, se non quando ciò sia stato espressamente dichiarato: (III, 401, 7; — III, 654, 5; — III, 654, 11). — Se tra più coeredi, donatarj o legatarj a parti disuguali, sarà ordinata una sostituzione volgare reciproca, la proporzione fissata nelle quote della prima disposizione si presumerà ripetuta anche nella sostituzione. Se poi nella sostituzione insieme co' primi nominati è chiamata qualunque altra persona, la parte vacante ap-

parterrà a tutti i sostituiti egualmente: (III, 401, 23; — III, 655, 3; — III, 655, 9). — Le *pupillari* sostituzioni, le *quasi pupillari*, le *esemplari* o *giustinianee*, e le *militari* non esistono più: (III, 402, 6).

SOTTO-INTENDENTI (I). Dove abbiano il di loro domicilio. V. *Domicilio*. — Hanno il dovere di prender cura de' fanciulli rinvenuti e presentati all' uffiziale dello stato civile. V. *Procuratori regj.*

SOTTOSCRIZIONE. V. *Donazioni forma* e *Ipoteca.*

SOTTRAZIONE (La). Quali effetti produce. V. *Collazione*, *Inventario* e *Moglie.*

SOVRANO (Il) temporale ha autorità sul contratto di matrimonio. V. *Matrimonio.*

SPALLE (Le) ne' muri si possono tagliare da' proprietarj confinanti. V. *Proprietario.*

SPATRIATO. V. *Naturalizzazione.*

SPECIE (La) per le nostre leggi vale ciò che valeva *genus* presso i latini. Fa determinare la cosa che forma oggetto di obbligazione: (IV, 25, 11). — Per la specie. V. *Inscrizioni de' privilegi e delle ipoteche*, *Ipoteca convenzionale* e *Condizione.*

SPECIALITA' (La) è un essenziale requisito per le ipoteche. V. *Ipoteca.*

SPECCHI (Gli), i di cui telari sono attaccati al muro, o al tavolato di un appartamento, sono immobili per destinazione. V. *Beni immobili.* — Quando siano compresi nella mobiglia. V. *Mobiglia.*

SPECIFICAZIONE. V. *Prescrizione.*

SPEDIZIONI (Le). Cosa siano. V. *Copie.*

SPERANZA (La) dà luogo a' contratti aleatorj. V. *Contratti aleatorj.*

SPESE (Per le). V. *Collazione*, *Compensazione*, *Garentia*, *Legati*, *Aggiudicatario*, *Lesione*, *Inscrizioni de' privilegi e delle ipoteche*, *Demanio pubblico*, *Divisione fra i coeredi*, *Fideiussione*, *Frutti*, *Solidalità*, *Marito*, *Offerta reale*, *Mandato*, *Moglie*, *Pegno*, *Proprietario*, *Muri*, *Possesso*, *Pagamento*, *Tutore*, *Interdizione* e *Tradizione.*

SPESE GIUDIZIALI, FUNEBRI, E DI ULTIMA INFERMITA' (Le) formano crediti privilegiati. V. *Privilegi.* — Sono dette da' francesi *frais de justice* quelle di ogni credito per causa di liti dal debitore sostenute: (VI, 219, 6). — Queste spese comprendono gli onorarj degli avvocati, le vacazioni, e le spese fatte

da' patrocinatori, e le vacazioni degli uscieri: (VI, 219, 8). — Ottengono il primo posto nella graduazione de' crediti, e perciò devono pagarsi, avanti ogni altro debito, da' beni mobili ed immobili del debitore: (VI, 220, 19). — Nel concorso vincono il tesoro pubblico, allorchè questo agisce per ricuperare le spese fatte in un giudizio di materia criminale, correzionale e di polizia: (VI, 220, 22). — Sono dette *dépenses* quelle spese giudiziali, che il litigante esige dal suo avversario, e quelle all' opposto alle quali è stato condannato: (VI, 229, 25). — Le spese di sequestro, di custodia, e di vendita fatte dal creditore non entrano nel giudizio di contributo, o di graduazione, ma si prelevano dal prezzo della cosa venduta: (VI, 250, 1).

SPEZIALI (Gli) sono incapaci a ricevere donazioni, o largizioni dagl' infermi che assistono. V. *Donazioni.* — Quando soggiacciono a prescrizione per li di loro crediti. V. *Prescrizione.*

SPOPOLAZIONI (Le) diedero origine alle enfiteusi. V. *Enfiteusi.*

SPOSI (Gli) nel contratto di matrimonio non possono derogare all' autorità maritale, nè a' dritti che vengono conferiti dalla legge al coniuge superstite, nè a' titoli delle leggi civili *della patria potestà* e *della minore età*, nè possono mutare l' ordine legale delle successioni, salvo ciò che è dalla legge disposto per le donazioni fra vivi o per testamento: (V, 6, 18; — V, 47, 6; — V, 47, 13). — Non possono stipulare genericamente che la di loro società sia regolata dalle consuetudini locali, nè dagli statuti particolari, che sono stati abrogati dalle nuove nostre leggi. Possono però ridurre in convenzione quelle disposizioni non vietate dalle nuove leggi, che abbiano origine da usi, consuetudini, e statuti locali: (V, 7, 7; — V, 48, 7; — V, 48, 16). — Possono dichiarare in modo generico che intendono di maritarsi colle leggi dotali, o con quelle della comunione. Nell' uno e nell' altro de' due casi, i loro dritti saranno regolati dalle disposizioni o sulla regola dotale, o della comunione: (V, 7, 19; — V, 48, 1). — Il silenzio degli sposi, quando non vi sia affatto dote, o la semplice stipulazione con cui la moglie si costituisce, e le vengano costituiti de' beni in dote, basta affinchè sieno questi sottoposti alla regola dotale, sebbene non siasi fatta sopra di ciò espressa dichiarazione nel contratto di matrimonio: (V, 8, 5; — V, 48, 22; — V, 49, 3). — In mancanza di stipulazioni speciali che deroghino alla regola dotale, o che la modifichino, le regole stabilite intorno alla dote formano il dritto comune del regno: (V, 8, 6; — V, 50, 1). — Gli sposi, come, ed innanzi a chi debbano formare le loro con-

venzioni. V. *Contratti*. — Quando possono contrarre fra loro una specie di società tuttochè maritati sotto il sistema dotale. V. *Coniugi*. — Possono convenire fra loro una comunione di beni. V. *Comunione*. — Per gli altri dritti e doveri degli sposi. V. *Dote*, *Matrimonio*, *Promessa solenne di matrimonio*, *Marito* e *Moglie*.

SPOSO (Lo) dell' assente come e quando può sciogliere la comunione contratta con l' altro. V. *Effetti dell' assenza*.

SPROPRIAZIONE FORZATA (La) o sia la vendita giudiziaria degl' immobili, per quel che tocca le forme, è piuttosto un rispetto, che una restrizione del dritto di proprietà: (VI, 560, 4). — Ha luogo, dopo di essersi fatto precedere un precetto di pagamento al debitore secondo le forme prescritte dalle leggi della procedura civile: (VI, 560, 9; — VI, 580, 7). — Quando il fondo ipotecato è uscito dalle mani del debitore, ed a costui siasi notificato il precetto di pagamento, gli atti ulteriori del giudizio di spropriazione forzata, che si fanno contro il terzo possessore, non debbono essere più notificati al debitore medesimo: (VI, 580, 13). — La spropriazione può essere domandata da qualunque creditore 1. de' beni immobili e de' loro accessorj riputati immobili; 2. dell' usufrutto spettante al debitore sopra i beni immobili: (VI, 560, 15; — VI, 565, 17; — VI, 566, 6). — Nondimeno la parte indivisa di un coerede negl' immobili di una eredità non può essere posta in vendita da' suoi creditori particolari prima della divisione, o dell' incanto che questi possono dimandare, se vogliono, e ne' quali hanno dritto d' intervenire: (VI, 560, 22; — V, 566, 3; — VI, 567, 15). V. *Divisione fra i coeredi*. — Questo divieto ha luogo pe' creditori personali di un coerede, non per quelli della successione: (VI, 567, 1). — La spropriazione forzata non può essere domandata a danno de' minori e degl' interdetti che dopo la discussione de' beni mobili: (VI, 561, 1; — VI, 569, 1; — VI, 569, 5). — Quando il giudizio di spropriazione è consumato, non si può produrre l' eccezione della preventiva discussione del mobile: (VI, 570, 5). — In quali casi riceve la sua applicazione la disposizione che i mobili debbano essere discussi prima degl' immobili, quando il debitore sia minore o interdetto: (VI, 570, 16). V. *Discussione*. — La spropriazione degl' immobili che fanno parte della comunione si dirige contro il solo marito debitore, quantunque la moglie sia obbligata al debito: (VI, 561, 22; — VI, 571, 7). — Nella spropriazione degl' immobili della moglie, che non sono stati posti in comunione, si procede contra il marito e la moglie, la quale, se il marito ricusi di intervenire con

lei nel giudizio, o se egli sia minore, può essere autorizzata dal giudice: (*ivi*). — Nel caso che il marito e la moglie sieno entrambi di età minore, o che la sola moglie sia minore, se il marito di età maggiore ricusi d'intervenire con lei nel giudizio, le viene destinato dal tribunale un tutore, contro di cui si propone l'istanza: (*ivi*). — Quando la moglie, trattandosi di spropriazione de' beni che sono entrati nella comunione, o stradotali, non sia stata intesa, potrà chiedere di annullarsi la vendita: (VI, 571, 20). V. *Moglie*. — La spropriazione forzata non può essere domandata dal creditore, se non pe' beni specialmente a lui ipotecati, purchè non sieno insufficienti: (VI, 562, 6; — VI, 571, 23; — VI, 572, 3). — Essendo i beni situati in differenti distretti, la vendita forzata se ne dovrà promuovere successivamente, purchè però tali beni non facciano parte di una sola e medesima tenuta: (VI, 562, 12; — VI, 573, 12; — VI, 573, 19). — L'azione si istituisce avanti il tribunale civile nel cui distretto esiste il luogo principale della tenuta; o in mancanza di luogo principale, dove si trova la parte de' beni che produce la maggiore rendita, secondo la matrice del ruolo: (*ivi*). — Se i beni ipotecati al creditore, e quelli non ipotecati, ovvero i beni situati in diverse provincie o valli, facciano parte di una sola e medesima tenuta, si procede alla vendita unitamente degli uni e degli altri, se il debitore lo chiegga; e si fa il ragguaglio della stima sul prezzo dell'aggiudicazione, se vi ha luogo: (VI, 562, 19; — VI, 574, 1; — VI, 574, 6). — Potrà anche permettersi la spropriazione simultanea, quante volte il valore totale de' beni esistenti in diverse provincie o valli è inferiore alla somma de' debiti inscritti, incluso quello del creditore che vuole agire: (VI, 562, 24; — VI, 575, 8). V. *Valore*. — La spropriazione simultanea non può aver luogo, ne' casi permessi dalla legge, se non in virtù di un' autorizzazione accordata dal presidente del tribunale del domicilio del debitore, sulle conclusioni del pubblico ministero: (VI, 563, 3; — VI, 575, 15). — Come si dà cotesta autorizzazione; e quali documenti si richieggano per ottenerla: (VI, 563, 7; — VI, 563, 19). — La procedura relativa alla spropriazione, ed alla distribuzione del prezzo, sarà portata avanti i tribunali rispettivi della situazione de' beni: (VI, 563, 12; — VI, 576, 1; — VI, 576, 4). — La spropriazione forzata non ha luogo, quando il debitore provi con scritture autentiche di affitto, che la rendita netta e libera di un anno, prodotta dall'immobile, basti al pagamento del capitale, dell' interesse, e delle spese, e se ne offra la delegazione al creditore: (VI, 563, 15; — VI, 576, 16; — VI, 577, 1). — Non può procedersi alla vendita forzata degl' immobili, fuor-

chè in vigore di un titolo autentico ed esecutivo, e per un debito certo e liquido. Ma provegnendo il debito da specie non liquidate, non si può passare all'aggiudicazione se non dopo la liquidazione del di loro prezzo: (VI, 563, 26; — VI, 577, 14; — VI, 577, 18). — Il pignoramento fatto per queste specie non liquidate è però valido: (ivi). — Il cessionario di un titolo esecutivo non può procedere per la spropriazione, se non dopo di aver notificato la cessione al debitore: (VI, 564, 6; — VI, 578, 13; — VI, 578, 15). — Il procedimento per la spropriazione può aver luogo in virtù di una sentenza provvisionale, o diffinitiva, eseguibile provvisoriamente non ostante appello. Ma l'aggiudicazione avrà luogo in virtù di una sentenza diffinitiva pronunziata in ultima istanza, o passata in giudicato. Non può procedersi in virtù di una sentenza profferita in contumacia, pendente il termine ad opporre: (VI, 564, 11; — VI, 579, 4; — VI, 579, 11). — Il procedimento non può annullarsi, sul pretesto che il creditore abbia cominciata la spropriazione per una somma maggiore del suo credito: (VI, 564, 21; — VI, 580, 1; — VI, 580, 3). — L'aggiudicatario, che in vista della nota di collocazione, paghi il prezzo del suo acquisto a' creditori utilmente graduati, pagherà validamente; e la sua obbligazione sarà estinta, ancorchè poscia si dichiarassero irregolari le procedure, che precedettero il giudizio: (IV, 332, 23). V. *Aggiudicatario*. — La spropriazione forzata quando fa sciogliere la locazione. V. *Locazione*. — Per altri effetti della spropriazione. V. *Compensazione* e *Pegno*.

SPURGAMENTO (Lo) de' pozzi, e de' condotti di acqua, a chi appartiene di farlo. V. *Locatori* e *Proprietario*.

STABILI (Gli) o gl' immobili che non possono dividersi, devono vendersi all'incanto: (III, 87, 15; — III, 277, 9). V. *Divisione fra i coeredi*, *Beni*, *Immobili* e *Privilegi*.

STABILIMENTI (Gli) di commercio non fanno perdere i dritti civili: (I, 59, 17; — I, 72, 1). V. *Dritti civili*.

STABILIMENTI PUBBLICI (Gli) sono incapaci a contrattare; e contrattando, il Governo può annullare i contratti. Diveranno validi dopo trent' anni, se non vengano prima di detto tempo annullati. V. *Comuni*. — Sotto questo nome si comprendono le case di carità, di pubblica istruzione, di beneficenza, ed altre, fondate dallo Stato, o da' comuni: (VI, 312, 1). — Gli stabilimenti pubblici quando possono transigere. V. *Transazione*. — Godono il dritto di ipoteca.

V. *Ipoteca*, *Inscrizioni de' privilegi e delle ipoteche*. — Come possono locare i beni che loro appartengono. V. *Locazione*. — Sono soggetti alla prescrizione. V. *Prescrizione*.

STABILIMENTO (Lo) per causa di matrimonio se può domandarsi al padre dal figlio. V. *Matrimonio* e *Figlia*.

STABILIMENTO PRINCIPALE (Lo). Cosa sia. V. *Domicilio*.

STAGNI (Gli). Quali dritti e doveri diano a coloro che li posseggono. V. *Proprietario*.

STALLA (La) dove, e come può essere costruita. V. *Pozzo*.

STATI LOCALI (Gli). Cosa siano. V. *Leggi*.

STATO (Lo) succede a colui, che non lascia eredi, nè coniuge superstite. V. *Successione*. — L'amministratore del demanio, che agisce all' uopo, deve apporre i sigilli, fare l' inventario, andare in possesso per ordine del tribunale civile, vendere i mobili, impiegarne il prezzo, e dar cauzione per tre anni, acciò, se compariscano eredi, possano tutto esattamente ricevere: (III, 61, 11; — III, 173, 1). — Gode la ipoteca legale su i beni de' suoi esattori ed amministratori, ed è talvolta creditore privilegiato. V. *Ipoteca* e *Tesoro pubblico*. — Come si affrancano i canoni dello Stato. V. *Affrancazione*. — Per altre teorie. V. *Beni*, *Inscrizione de' privilegi e delle ipoteche*, *Mare* e *Prescrizione*.

STATO ABITUALE (Lo) di furore e di demenza fa promuovere la interdizione di un maggiore. V. *Interdizione*.

STATO CIVILE (Lo) è una proprietà che al pari di ogni altra trovasi sotto la garentia della giustizia, e su di cui i tribunali debbono pronunziare: (I, 79, 18). — È quello che rende una persona capace de' dritti civili della nazione cui appartiene: (I, 53, 1).

STATO DE' DEBITI E PESI EREDITARJ (Per lo). V. *Donazioni per contratto di matrimonio*, *Eredi*, *Eredità* e *Inventario*.

STATO DELLE PERSONE (Lo) è quello che viene costituito dalla qualità delle persone, e che provengono o dalla natura, o dalla legge: (I, 52, 16). — Nel dritto la voce *stato* si adopera per definire la situazione, in cui trovasi una persona per godere e partecipare a' vantaggi che il dritto pubblico, o privato di una nazione accorda a coloro che ne fanno parte: (I, 52, 19). — Si divide in *naturale*, e *civile*: e questo in *pubblico e privato*: (I, 53, 1). — Lo stato delle persone forma eccezione al divieto della retroattività delle leggi, V. *Leggi civili patrie*,

Figli, *Alterazione*, *Condanna*, *Atti dello stato civile*, *Leggi* e *Interdizione effetti*.

STATO MAGGIORE DELLE ARMATE (Lo). Quali obblighi abbia. V. *Militari*.

STATUE (Le) collocate nelle nicchie costrutte espressamente per esse, e che non si possono levare senzà frattura, sono immobili per destinazione. V. *Beni immobili*. — Sono poi comprese nella *mobiglia*, quando non sono immobili, o non formano una collezione : (II, 19, 22). V. *Mobiglia*.

STELLIONARJ (Gli) sono coloro che vendono, o ipotecano un immobile quando non ne sono proprietarj, o quando essendone proprietarj, ed avendoli gravati di privilegi e d'ipoteche, li dichiarano liberi. V. *Arresto personale* e *Ipoteca*. — Non sono ammessi alla cessione de' beni. V. *Cessione de' beni*.

STELLIONATO (Lo) ha luogo, quando alcuno vende o ipoteca, e dichiara libero un immobile, non essendone il proprietario ; quando usa altre frodi, dolo, o fraudolenti dichiarazioni in un contratto ; quando dichiara ipoteche minori di quelle che effettivamente esistono : (VI, 91, 13).

STILE DI GIUDICARE (Lo). Quale forza abbia. V. *Abrogazione*.

STILLICIDIO (Lo) costituisce servitù. V. *Servitù*. — Viene formato dal cadere delle acque piovane sul terreno proprio o pubblico, e perciò il proprietario deve costruire i tetti in maniera che tali acque non iscolino sul fondo del vicino : (II, 261, 21 ; — II, 320, 16). — Può cadere sul fondo del vicino, se esiste una servitù di stillicidio : (*ivi*). — Dandosi dritto di servitù, o per prescrizione, o per titolo, non può essere mutato : (II, 320, 24). — Può essere portato a maggiore elevazione, nè può essere impedito con opere da colui che deve soffrire questa servitù : (II, 321, 6). — Se può aver luogo quella detta da' romani servitù *fluminis*, e come : (*ivi*).

STIMA DE' BENI (La). Quando ha luogo. V. *Divisione fra i coeredi*, *Garentia*, *Marito*, *Periti* e *Tribunali*.

STIPENDIATI (Gli). Quando soffrono la prescrizione pe' loro salarj. V. *Prescrizione*.

STIPITE (Lo). Cosa sia. V. *Gradi*. — Come succeda. V. *Successione* e *Rappresentazione*.

STIPULAZIONE (La) nella romana giurisprudenza nacque da alcune formole, le quali facevano conoscere che alcuno erasi effettivamente obbligato : (IV,

5, 16). — Consisteva in un determinato numero di parole, colle quali uno domandando, e l'altro rispondendo congruamente, si contraeva obbligazione di fare o non fare: (IV, 5, 17).

STIRPI (Le). Come dividano fra loro, e come succedano. V. *Divisione fra i coeredi*, *Successioni* e *Rappresentazione*.

STUDENTI (Gli) dove abbiano il di loro domicilio. V. *Domicilio*.

STRADE (Le) appartengono al demanio pubblico. V. *Demanio pubblico*.

STRANIERA (La) maritata al nazionale segue la condizione del marito. V. *Donna maritata*.

STRANIERI (Gli) sono detti cittadini temporanei del regno. Sono soggetti alle leggi di pubblica sicurezza: (I, 35, 10). V. *Dimora* e *Leggi di sicurezza pubblica*. — Non possono disporre de' di loro beni situati nel regno, che a' termini della facoltà concessagli dalle leggi del nostro paese: (I, 33, 16). V. *Leggi reali*. — Gli stranieri, ancorchè non residenti nel regno, possono essere citati avanti i tribunali del regno per le obbligazioni da essi contratte con un nazionale in paese straniero, purchè gli effetti del giudicato possano eseguirsi nel regno: (I, 57, 18; — I, 68, 3; — I, 68, 9). — Gli stranieri, i quali da attori litigano nel regno, devono dare malleveria per le spese, per li danni, e per gl' interessi risultanti dalla lite, quando non posseggano nel regno beni immobili: (I, 58, 13; — I, 68, 20). — Tale disposizione non è applicabile a' casi ne'quali non si tratta di quistioni, e di dubbio, ma di mera esecuzione di titoli autentici: (I, 69, 1). — Gli stranieri devono dare malleveria, tanto se si litighi in prima istanza, che per le cause che si trattano in appello, anche quando fossero ambasciadori, o agenti rappresentanti un Governo estero: (I, 69, 6). — Tali disposizioni devono osservarsi anche se due stranieri litigano nel regno: (I, 69, 13). — Gli stranieri non devono dare malleveria 1. nelle cause di commercio; 2. nelle cause, nelle quali siano rei convenuti; 3. quando posseggano nel regno beni stabili sufficienti: (I, 58, 24). — Gli stranieri possono essere arrestati in virtù di condanne pronunziate in favore de' nazionali; ed anche possono essere arrestati dopo la scadenza delle obbligazioni, precedente ordinazione del presidente del tribunale civile (I, 57, 26; — I, 70, 10; — I, 70, 21). — Sono incapaci del godimento di beneficj ecclesiastici, e di impieghi civili nel regno: (I, 53, 11; — I, 71, 4; — I, 71, 6). V. *Naturalizzazione*, *Arresto personale*, *Cauzione* e *Cessione de' beni*. — Gli stranieri possono succedere nel regno, quante volte la nazione, a cui appartengono, accor-

di il medesimo dritto a' nazionali nostri : (III, 23, 8). — Possono anche succedere, se il Governo li ha ammessi a stabilire nel regno il loro domicilio : (III, 26, 11). V. *Albinaggio*. — Se godano i dritti civili. V. *Dritti civili* e *Figli dello straniero*.

SUBAFFITTUALE (Il) fino a quanto è tenuto verso il locatore. V. *Locazione*, *Fittuario* e *Privilegi*.

SUBASTA (Per la). V. *Creditori dell' eredità*, *Donazioni*, *Ipoteca giudiziale* e *Incanto*.

SUBINGRESSIONE (La). Se può aver luogo nel pagamento de' debiti. V. *Pagamento* e *Surrogazione*.

SUBINQUILINO (Il). Chi sia. V. *Locazione*. — Per le pigioni dovute dal subinquilino. V. *Privilegi*.

SUCCESSIONE. Cosa dinota il vocabolo *successione* preso nel suo amplo significato : (III, 18, 7). — Cosa dinota per le nostre leggi : (III, 18, 20). — La successione legittima è una conseguenza della divisione delle proprietà : (III, 19, 4). — Secondo le nuove leggi il sistema successorio ha tutta la impronta della giustizia, perchè i discendenti occupano il primo luogo, poi gli ascendenti, indi i collaterali, ed in ultimo luogo il consorte superstite, e lo Stato : (III, 21, 4). — L' addotto ordine di successione si dice ordine di successione regolare : (*ivi*). — La successione si dice poi straordinaria ed irregolare, allorchè si avvera a riguardo de' figli *naturali* : (III, 21, 14).

SUCCESSIONE (Per la) degli assenti, e per quella a cui l' assente è chiamato. V. *Effetti dell' assenza*, *Possessori provvisionali* e *Dichiarazione di assenza*. — La successione de' figli naturali come si regola. V. *Figli naturali*. — La successione degli adottati a chi appartiene. V. *Adozione*. — La successione aperta quando produce l' ipoteca legale a favore delle mogli. V. *Ipoteca gradi effetti*, *Legittima* e *Eredità*. — Comme avviene ne' maioraschi. V. *Maioraschi*.

SUCCESSIONI (Apertura delle). Le successioni si aprono, nel domicilio del defunto, a favore de' proprj eredi, per la morte naturale, o per la civile che ha luogo per la condanna all'*ergastolo*. In questo caso si aprono, subitochè la condanna è divenuta irrevocabile, quantunque inflitta da una sentenza resa in contumacia : (III, 22, 1 ; — III, 107, 23). — Si apre nel domicilio del defunto. V. *Domicilio*. — La distinzione di eredità aperta e deferita non è valutabile nelle successioni legittime *regolari* : (III, 108, 6). — Quando la condanna in contumacia

diviene irrevocabile: (III, 108, 13). — Allorchè la successione deve aprirsi dopo la morte di più persone, delle quali l' una dovea succedere all' altra, si dà luogo alle presunzioni per determinarsi, chi tra esse sia trapassata la prima: (III, 22, 12). V. *Infortunio* ed *Età*. — In questo caso, quando non vi sieno circostanze di fatto in contrario, si presume che sia morta la persona la più avanzata di età, allorchè molte ne sono morte nel tempo stesso; o pure che sia morta quella che era più debole pel sesso o per l' età: (III, 22, 19; — III, 110, 14; — III, 110, 23). — Si presume morto nello stesso infortunio prima il minore nella età infantile o impubere; ò il più adulto nell' età intermedia; o il più vecchio nell' età di decadenza: (III, 23, 19; — III, 111, 18; — III, 112, 2). — Se coloro che perirono insieme, avevano compito l' età di anni quindici, e non oltrepassavano quella de' sessanta, quando vi sia eguaglianza di età, o quando la differenza non ecceda di un anno, si presumerà sempre che sia sopravvissuto il maschio. Se essi erano dello stesso sesso, si presumerà che il più giovane sia sopravvissuto al più vecchio: (III, 24, 3; — III, 111, 24; — III, 112, 2). — Apertasi la successione, e verificata l' epoca della morte, la successione si devolve a favor di coloro i quali il defunto avrebbe lasciati eredi; e perciò si acquista di dritto dagli eredi legittimi, pe' quali va la regola, che *il morto impossessa il vivo*. In mancanza di questi passano i beni a' figli naturali; quindi al coniuge superstite; ed in di loro mancanza allo Stato: (III, 24, 11; — III, 112, 10). — Gli eredi legittimi acquistano *ipso jure* il possesso de' beni, de' dritti e delle azioni del defunto, coll'obbligo di soddisfare a tutti i pesi ereditarj. I figli naturali, il coniuge superstite e lo Stato, debbono farsi immettere in possesso giudizialmente ne' modi che la legge determina: (III, 24, 21; — III, 112, 14; — III, 112, 19). V. *Figli naturali*, *Coniuge superstite* e *Stato*. — La successione apresi a favore de' congiunti sino al duodecimo grado di parentela del defunto: (III, 24, 16; — III, 157, 21; — III, 158, 2). — Il dritto di erede si apre nel momento stesso in cui la successione si verifica: (III, 25, 9). V. *Qualità richieste a succedere* e *Albinato*). — Per ottenersi la successione, deesi essere non solo capace a succedere, ma non ritrovarsi in alcuno de' casi di *indegnità*. Questa regola vale, tanto se la successione sia legittima, quanto se sia testamentaria. In questo caso è *indegno* colui che ha costretto o vietato al testatore di fare testamento: (III, 31, 19; — III, 32, 15; — III, 33, 1). — Quali siano le altre cause di indegnità. V. *Indegnità* e *Qualità richieste a succedere*. — La successione, che non

poteva acquistarsi dall' *indegno*, per dritto romano si acquistava dal fisco; ma per le nuove leggi si acquista da'figli di lui, anche se abbiano bisogno di rappresentazione: (III, 33, 13; — III, 140, 24; — III, 141, 4). — In che differisce il dritto di rappresentazione delle persone viventi ed escluse come indegne, dal dritto di rappresentazione per cui gli eredi del condannato succedono al defunto, del quale sarebbe erede il detto condannato: (III, 34, 7). — In caso che nel dividersi la successione sorga litigio, quali tribunali debbano agire. V. *Tribunali*.

SUCCESSIONI che si deferiscono agli ascendenti. La successione legittima si deferisce a' genitori del figlio che muore senza lasciare nè discendenti, nè fratelli, nè sorelle. In caso che uno de' genitori sia morto, succederà quello che sopravvive: (III, 50, 18; — III, 151, 10). — In mancanza di genitori, l' eredità si deferisce, a parti eguali, agli ascendenti più prossimi, sia nella linea paterna, sia nella linea materna: (III, 50, 17; — III, 151, 13). — Gli ascendenti succederanno poi, ad esclusione di ogni altro, nelle cose da essi date in dote alle loro figlie e discendenti, o altrimenti donate a' loro figli e discendenti morti senza prole, allorchè le cose si trovano in ispecie. Non trovandosi in ispecie, gli ascendenti ne riscuoteranno il prezzo, che potrebbe esserne dovuto, se sono alienate. Succederanno all'azione per ricuperarle, che spettava al donatario; e saranno tenuti a contribuire pel pagamento de' debiti: (III, 51, 20; — III, 151, 17; — III, 152, 8). — Se l' ascendente donante sia unico erede del donatario, non ha luogo la detta particolare successione, perchè si confonde nella generale: (III, 153, 1). — Il donatario potendo delle cose dategli dall' ascendente disporre liberamente, il donante non può pretendere che le cose donate da lui, delle quali il donatario abbia disposto, gli si restituiscano; o che le disposizioni fatte da quello vengano ridotte: (*ivi*). — Queste regole sono limitate, allorchè alla donazione, o alla dote si apponga alcuna diversa condizione: (III, 153, 10). — Differenza che passa dall'articolo 670, e l'articolo 275 rispetto alle cose donate: (III, 158, 16). — Ove la donazione sia stata di danaro, o di altre cose destinate al consumo, le quali all' epoca della morte del figlio si ritrovino in carte commerciali, viglietti, o altre obbligazioni, può aver luogo la successione particolare di ritorno: (III, 154, 11). — La successione legale del donante non ha luogo, se il donatario lasci discendenti legittimi, ancorchè costoro premorissero al donatore: (III, 154, 22). — Altra differenza all' oggetto tra l' articolo 270, e l' articolo 670: (*ivi*). V. *Adozione*. — Errore degli autori delle pandette francesi circa il ritorno agli ascendenti donanti

delle cose da loro donate a' discendenti che gli premuoiono: (III, 155, 9). — Gli ascendenti, succedendo a titolo di eredi esclusivamente nelle cose donate a' loro figliuoli e discendenti, uopo è che contribuiscano al pagamento de' debiti. Come si regola tale contribuzione: (III, 155, 27). — Il padre e la madre, o quello tra essi che si troverà superstite; ed in mancanza di entrambi, l'ascendente più prossimo, concorrerà co' fratelli e colle sorelle del defunto, e co' discendenti de' fratelli e delle sorelle premorte anche unilaterali: come succedano: (III, 52, 8; — III, 156, 10). — L'ascendente più prossimo però non concorre co' fratelli del morto senza prole e co' loro discendenti, se non quando sieno defunti entrambi i costui genitori: (III, 156, 20). — Come avveniva per la novella 118 di Giustiniano; come si aveva la prerogativa del *doppio vincolo*; quale effetto produceva la differenza di *agnati* e *cognati* in caso di successione a favore degli ascendenti: (III, 52, 8).

SUCCESSIONI che si deferiscono a' collaterali. Al defunto, che non abbia lasciato nè discendenti, nè ascendenti, succederanno i fratelli e le sorelle, ed i discendenti de' fratelli e delle sorelle premorte; i primi in capi; i secondi in istirpi per dritto di rappresentazione: (III, 54, 1; — III, 157, 13). — In mancanza di figli e discendenti, di ascendenti, di fratelli e sorelle, o de' loro discendenti, la successione apparterrà agli zii ed alle zie, e quindi al collaterale più prossimo in qualunque linea si trovino: (III, 54, 8; — III, 157, 17; — III, 158, 2).

SUCCESSIONI che si deferiscono a' discendenti. La successione legittima ha per principio che devesi seguire una giusta e regolare affezione, e perciò si deferisce a' figli senza distinzione di sesso o di età, siccome veniva prescritto dalla novella 118 di Giustiniano: (III, 41, 7). — Quando fu introdotta in Italia la novella 118, e fino a qual tempo fu osservata presso di noi: (III, 41, 8). — La successione legittima come fu regolata da Federico II nel nostro regno, e quali abusi produsse il regolamento fatto da lui, unito alle idee che si ebbero nel nostro foro: (III, 42, 4). — Per le nostre nuove leggi, i figli o i loro discendenti succedono al padre ed alla madre, agli avi ed alle avole, senza distinzione di sesso o età, ed ancorchè sieno procreati da differenti matrimonj. Essi succedono in eguali porzioni e per capi, quando sono tutti nel primo grado, o chiamati per proprio dritto. Succedono per istirpi, quando vengono o tutti, o alcuni di essi per rappresentazione: (III, 50, 7; — III, 150, 4; — III, 150, 10). — Di-

scussione che fecesi all'oggetto nel Consiglio di Cancelleria nella compilazione delle nuove leggi: (III. 44, 32).

SUCCESSIONI (Diversi ordini di). La successione *legittima* viene deferita a' figliuoli, ed a' discendenti del defunto. In di loro mancanza agli ascendenti; in ultimo luogo a' collaterali: (III, 35, 10; — III, 141, 15; — III, 142, 6). — La successione deferita agli ascendenti, o a' collaterali si acquista a misura del dritto che si ha dalla prossimità della parentela. Le leggi vigenti non attendono l'origine de' beni, nè la diversità delle linee paterna e materna: (III, 36, 1; — III, 142, 1; — III, 142, 12). V. *Prossimità di parentela*, *Gradi* e *Linea*. — Quando ha luogo la rappresentazione. V. *Rappresentazione*.

SUCCESSIONI (Effetti delle). La successione quando può essere rinunziata. V. *Rinunzia*. — Quando non impone alcuna obbligazione agli credi verso i terzi. V. *Eredi*, *Beneficio dell' inventario*, *Inventario* ed *Eredità*. — La successione come si divide. V. *Divisione fra i coeredi*. — In quali casi deve conferirsi. V. *Collazione*. — L'escluso dalla successione se, e come possa promuovere un nuovo giudizio di stato. V. *Presunzioni*. — Se l'erede testamentario abbia venduti i beni della successione per soddisfare i pesi della eredità, e quindi il testamento sia dichiarato nullo, gli acquirenti in buona fede non potranno essere evitti se non dopo soddisfatto loro l'importo de' crediti che pagarono a' creditori della successione: (IV, 333, 5). — Per gli altri effetti. V. *Albinato*, *Dritto di accrescere*, *Donazioni obblighi del donatario* e *Prescrizione*. — La successione non può formare oggetto di obbligazioni, se non è aperta. Quindi non si può rinunziare, nè pattuire intorno alla stessa, nè pure se v' intervenga il consenso di colui, della di cui eredità si tratta: (IV, 26, 8; — IV, 174, 13; — IV, 174, 6). V. *Obbligazioni*. — Si permettono le *instituzioni contrattuali* sulla successione futura, perchè sono considerate come donazioni che si fanno nelle tavole nuziali per favorire i matrimonj: (IV, 176, 1).

SUCCESSIONI IRREGOLARI. La successione è irregolare quando si deferisce a' figli naturali, o a' di costoro genitori: (III, 54, 11). — Si deferisce a' figli naturali una parte del patrimonio paterno, per conciliare il dritto di natura con quello che esige il buon costume: (III, 54, 14; — III, 159, 3). V. *Figli naturali*. — La successione è pure irregolare, quando si deferisce al coniuge superstite, o allo Stato, non esistendo nè discendenti, nè ascendenti, nè collaterali: (III, 61, 1; — III, 170, 11). V. *Coniugi* e *Stato*.

SUCCESSORI (I) sono o *universali*, quando succedono in tutti i dritti ed obblighi trasmissibili di un altro. In questo senso deve prendersi l' erede testamentario o *ab intestato*; il donatario, o il legatario universale: (III, 18, 11). — Sono *particolari*, quando solo in alcune cose rappresentano una persona. In questo caso è il donatario, e il legatario particolare: (III, 18, 17). — I successori a titolo particolare sono differenti da quelli a titolo universale, poichè i primi non ripetono il dritto dal titolo primitivo del loro predecessore: ma dal titolo che pruova il proprio acquisto: (VI, 591, 12). V. *Eredi.*

SUDDIACONATO (Il) impedisce di contrarre le nozze. V. *Matrimonio.*

SUDDIVISIONE (La). Come si faccia. V. *Divisione fra i coeredi.*

SUGGELLI (I). Quando e da chi debbano mettersi. V. *Divisione fra i coeredi*, *Esecutori testamentarj*, *Inventario*, *Figli naturali*, *Stato* e *Coniuge superstite.*

SUGGESTIONE (La) fa annullare le donazioni. V. *Donazioni effetti.*

SUOLO (Pel). V. *Proprietà* e *Proprietario.*

SUPERFICIE (La). Quali cose comprende per le nostre leggi; quali comprese per dritto romano: (II, 11, 10). — La superficie del fondo enfiteutico se può essere mutata. V. *Enfiteusi.* — È parte della proprietà. V. *Proprietà.*

SUPERSTITE CONIUGE (Il). Quali dritti abbia. V. *Successioni*, *Inventario*, *Eredità*, *Eredi*, *Marito* e *Moglie.*

SUPPLENTI (I) a' giudici non possono divenire cessionarj delle liti, ragioni, ed azioni di competenza del tribunale dove esercitano le di loro funzioni. V. *Vendita* e *Cessione delle liti.*

SUPPLETORIO GIURAMENTO (Il). Quando debba aver luogo. V. *Giuramento.*

SUPPLIMENTO (Pel) del prezzo trattandosi di compra-vendita. V. *Tradizione.* — Pel supplimento di quota. V. *Divisione fra i coeredi*, *Divisione fatta dagli ascendenti* e *Rescissione di divisione.* — Pel supplimento d' ipoteca. V. *Ipoteca convenzionale.*

SUPPOSIZIONE (La) di matrimonio nell' atto di nascita produce soltanto una menzogna riprensibile a carico dell' uffiziale dello stato civile che ha supposto il matrimonio; ma non costituisce un delitto di falso: (I, 123, 3).

SURROGATO TUTORE (Il). Quando si dia. V. *Tutore surrogato* e *Interdizione.*

SURROGAZIONE O SUBINGRESSIONE (La) è la sostituzione di una cosa all'altra, o di una persona ad un'altra: (IV, 75, 22). — Il pagamento con surrogazione non induce novazione nel debito, ma semplicemente apporta un cambiamento nella persona del creditore: (IV, 76, 1; — IV, 345, 1). — È *convenzionale* o *legale*: (*ivi*). — È *convenzionale* 1. quando un estraneo, che non abbia interesse ad estinguere l'obbligazione, paga al creditore l'intero suo avere; e questi lo pone nel suo luogo; 2. quando il debitore prende a prestito una somma ad oggetto di pagare il suo debito, e surroga il mutuante ne' dritti del creditore: (IV, 76, 3; — IV, 345, 3). — Quando sarà valida la surrogazione dinotata nel secondo caso: (*ivi*). — Quale sia la differenza che passa tra la cessione e la surrogazione: (IV, 345, 19). — Quando il creditore, nella surrogazione convenzionale, dica semplicemente di surrogare il terzo che paga, s'intende che lo abbia surrogato in tutti i suoi dritti, azioni, privilegi, ed ipoteche: (IV, 347, 19). — Errore all'oggetto di alcuni tribunali di Francia: (*ivi*). — La surrogazione è *legale*, ed avviene di pieno dritto 1. a beneficio di quel creditore che paghi un altro creditore, a lui preferito per cagione di privilegi e di ipoteche; 2. a beneficio di colui che avendo acquistato un immobile, ne abbia impiegato il prezzo in soddisfazione de' creditori, a favore de' quali il fondo era ipotecato; 3. a beneficio di colui che essendo obbligato con altri, o per altri al pagamento del debito, abbia interesse di soddisfarlo; 4. in favore dell'erede beneficiato, che ha pagato di suo denaro i debiti ereditarj: (IV, 77, 13; — IV, 348, 1; — IV, 348, 13). V. *Inscrizione de' privilegi e delle ipoteche*. — La surrogazione, sia *convenzionale*, sia *legale*, ha luogo tanto contra i fideiussori, che contra i debitori e condebitori; ma non può nuocere al creditore che abbia ricevuto un pagamento parziale; e perciò la persona, che lo ha eseguito, non può venire in concorrenza col creditore che ha ricevuto tal pagamento parziale: (IV, 78, 24; — IV, 349, 17; — IV, 349, 23). V. *Creditori ipotecarj*, *Fideiussione*, *Delegazione* e *Divisione fra i coeredi*.

SUSSISTENZA (La). Quando e da chi è dovuta ne' maioraschi. V. *Maioraschi*.

TACITA ABROGAZIONE (La). Quando avviene. V. *Abrogazione*.

TACITA RICONDUZIONE (La). Quando ha luogo. V. *Locazione*.

TACITO AFFITTO (Il). Quale sia. V. *Locazione*.

TACCHE O TAGLIE (Le) a riscontro hanno rapporto a' titoli privati: (IV, 125, 18). — Erano dette *tesserae* da' latini. Consistono in un pezzo di

legno diviso per lungo in due, di cui si fa uso per dinotare la quantità delle somministrazioni giornaliere che si fanno ad una persona: (IV, 125, 19). — Sono dette *taglie* que' pezzi che rimangono presso il provveditore; e quelle che restano in mano del consumatore diconsi *mostre* o *riscontri*: (IV, 125, 22). — Unite al momento della somministrazione, s' incidono. Pruovano col numero delle incisioni la quantità delle somministrazioni fatte: (IV, 126, 1). — Suppliscono alle scritture private, facendo fede, per le somministrazioni fatte, fra le persone che somministrano e quelle che ricevono a minuto: (IV, 126, 2; — IV, 471, 20; — IV, 472, 2). — Se colui che ha ricevuto le somministrazioni, le nieghi, e non esibisca il riscontro, vi sarà luogo alla pruova testimoniale sul fatto delle somministrazioni numerate per via di tacche: (IV, 472, 4).

TAGLI ORDINARJ O REGOLARI (I) delle selve cedue, o degli alberi di alto fusto sono soltanto capaci di rendere mobili gli alberi tagliati: (II, 11, 18; — II, 28, 1; — II, 28, 4). V. *Alberi*. — I tagli ordinarj delle selve cedue possono essere venduti dal tutore o dal minore emancipato senza alcuna formalità, poichè colla vendita di essi si compie un atto di semplice amministrazione: (II, 29, 3).

TAPPEZZERIE (Le) sono comprese nella mobiglia. V. *Mobiglia*.

TEMPO UTILE (Il) a prescrivere quale sia. V. *Prescrizione*.

TENUTE GRANDI (Le), che per la loro estensione sono situate in più comuni, come si espropriano, e come s' ipotecano. V. *Spropriazione forzata* e *Ipoteca convenzionale*.

TERMINAZIONE (La) de' fondi avviene per volontà de' proprietarj de' fondi vicini. Può farsi per via giudiziaria, o all' amichevole. V. *Proprietario*, *Dritti e doveri de' comproprietarj* e *Locazione*.

TERMINE (Il), trattandosi di obbligazione, è la fissazione dell' epoca precisa, in cui l' obbligazione debbe essere soddisfatta: (IV, 45, 1). — È di *dritto*, o di *grazia*: è di dritto se fa tacitamente, o espressamente parte della convenzione; è di grazia quando si accorda dal giudice: (IV, 45, 9). — Si presume sempre che sia stipulato a favore del debitore, se dalla stipulazione non risulti di essersi convenuto anche a favore del creditore: (IV, 45, 19; — IV, 278, 21). — L' offerta del pagamento non si può dal creditore ricusare, menò che il termine, o per espresso patto, o per ragionevoli circostanze, non si vegga anche convenuto a favore del creditore: (IV, 279, 1). V. *Debitori*. — Il ter-

mine è diverso dalla condizione, in quanto ritarda l' obbligazione, mentre la condizione la sospende: (IV, 45, 6; — IV, 277, 15; — IV, 278, 1). — Ciò che si dee a tempo determinato, non può esigersi prima della scadenza del termine; ma non si può ripetere ciò che si è pagato anticipatamente: (IV, 45, 14; — IV, 277, 17; — IV, 278, 1). — Il beneficio del termine non può essere reclamato dal debitore, quando si è reso decotto, o quando ha diminuito le cautele, che aveva date col contratto al suo creditore: (IV, 46, 1; — IV, 279, 4; — IV, 279, 8). — I creditori ipotecarj possono agire prima dello scadimento del termine, quando una parte de' beni ipotecatigli vengono distratti dal debitore: (IV, 280, 15). V. *Ipoteca* e *Obbligazioni a termine*. — La scadenza del termine quali effetti produce contra i debitori. V. *Debitori dritti e doveri*, *Inscrizione* e *Locazione*.

TERMINI DI CONFINE (I). Come e quando, e da chi possano mettersi. V. *Proprietario dritti e doveri de' comproprietarj*, *Locazione* e *Terminazione*.

TERRE LAVORATIVE (Le). Come si locano. V. *Locazione*.

TERRENI (I) delle piazze di guerra che hanno cessato di essere tali, sono parte del demanio pubblico. V. *Demanio pubblico*. — I terreni abbandonati dalle acque correnti spettano al proprietario della riva scoverta. V. *Alluvione*.

TERZI (I) possono sperimentare le di loro ragioni contro gli assenti dichiarati, citando gl' immessi nel possesso provvisionale, o un curatore da destinarsi dal tribunale: (I, 188, 7). — Domandando la preferenza nell'immissione del possesso provvisionale contro colui che l'ha ottenuta, non si ha bisogno di ordinare le informazioni per la dichiarazione di assenza, in contraddizione del pubblico ministero: (I, 204, 4). V. *Effetti dell' assenza* e *Dichiarazione di assenza*. — Debbono sperimentare le di loro ragioni contro i possessori provvisionali, dopo dichiarata l'assenza: (I, 188, 7). — Per le opere fatte da' terzi. V. *Proprietario*. — Pe' terzi interessati. V. *Indagini*. — Per tutt' altro che occorre pe' terzi. V. *Convenzioni*, *Proprietà*, *Pegno* e *Ipoteca*. — A' terzi non può opporsi la rivocazione della procura richiamata dal mandante. V. *Mandato*.

TERZO (Il) può essere destinato a specificare il prezzo della vendita contratta sotto tale condizione. V. *Prezzo* e *Vendita*.

TERZO POSSESSORE (Il) ha il mezzo di rendere le proprietà, che acquista, libere da' privilegi e dalle ipoteche, pagando a' creditori il prezzo de' crediti, secondo la di loro graduazione: (VI, 194, 24; — VI, 479, 6; —

52

VI, 479, 16). — Se non adempie a questa disposizione, resta, in vigore della sola iscrizione, obbligato come possessore a tutti i debiti ipotecarj, e gode de' termini e delle dilazioni accordate al debitore principale: (*ivi*). — In questo caso, è tenuto o a pagare tutti gl' interessi e capitali esigibili, qualunque sia la somma cui possano montare, o a rilasciare senza alcuna riserva l' immobile ipotecato: (*ivi*). — Il terzo possessore non dee pagare che i soli capitali e gl' interessi che sieno conservati nelle inscrizioni, e non già quelli che, sebbene si dovessero, non fossero inscritti: ciò però ha luogo quando egli abbia trascritto il suo acquisto; (VI, 480, 16). — Il terzo possessore deve pagare ancora tutti gl' interessi inscritti tra i quindici giorni, dopo la sua trascrizione: (*ivi*). — Ma se questa inscrizione avvenga dopochè il debitore originario fosse fallito, o la di lui eredità accettata con beneficio d' inventario, questa inscrizione al terzo possessore non è di ostacolo: (VI, 481, 5). — I creditori, che hanno privilegio o ipoteca inscritta sopra un immobile, in qualunque mano questo faccia passaggio, conservano sopra di esso il dritto di essere graduati, e pagati secondo l'ordine de' loro crediti, o delle loro inscrizioni: (VI, 194, 15; — VI, 479, 2). — Tralasciando il terzo possessore di soddisfare pienamente ad una delle espressate obbligazioni a fine di liberare le acquistate proprietà, qualunque creditore ipotecario ha dritto di far vendere a di lui danno l' immobile ipotecato, trenta giorni dopo l' ordine ingiunto al debitore originario, e l' intimazione fatta al terzo possessore di pagare il debito, già esigibile, o di rilasciare il fondo: (VI, 195, 14; — VI, 481, 15; — VI, 481, 21). — Il terzo possessore, che non è obbligato personalmente al debito, può opporsi alla vendita del fondo ipotecato di cui ha fatto l' acquisto, quando vi restino altri immobili ipotecati per lo stesso debito in potere del principale o de' principali obbligati; e può domandarne la precedente discussione, secondo la forma stabilita nel titolo delle fideiussioni: (VI, 195, 21; — VI, 482, 8; — VI, 482, 16). — Durante tale discussione, si soprassiede dalla vendita del fondo ipotecato: (*ivi*). — Il terzo possessore non può opporre l' eccezione della discussione, quando sull' immobile acquistato vi gravita una ipoteca, o privilegio speciale: (VI, 195, 21; — VI, 484, 1). — L' eccezione dilatoria della discussione può essere opposta nel caso di ipoteca legale, o giudiziale, ed anche di alcune ipoteche convenzionali: (VI, 484, 3). — Il terzo possessore può rilasciare il fondo ipotecato, quando non sia obbligato personalmente, e se abbia la capacità di alienare: (VI, 196, 3; — VI, 484, 6; — VI, 484,

9). — L'incapacità del terzo possessore a rilasciare il fondo gravato non lo sottrae dalle procedure di spropriazione: (VI, 484, 17). — Il terzo possessore, che abbia riconosciuta l'obbligazione, o che sia stato condannato in tale qualità, può rilasciare il fondo. Questo rilascio però non impedisce che egli possa riprendere il detto fondo fino all'aggiudicazione: (VI, 196, 8; — VI, 485, 3; — VI, 485, 8). — Il terzo possessore che rilascia, non perde la proprietà del fondo sino all'aggiudicazione. Se dopo l'aggiudicazione restino soddisfatti tutti i creditori, il prezzo che sopravvanza rimarrà in di lui beneficio: (VI, 486, 17). — Il rilascio del fondo, per soddisfare alla ipoteca, si esegue nella cancelleria del tribunale della provincia o valle dove sono situati i beni. Come si procede poi alla vendita dello stesso: (VI, 196, 15; — VI, 487, 1; — VI, 487, 8). — Il terzo possessore è tenuto a' deterioramenti cagionati sul fondo dal suo fatto, o avvenuti con sua intelligenza, o per sua negligenza, in pregiudizio de' creditori ipotecarj o privilegiati. Questi deterioramenti danno luogo contro di lui ad un'azione per la indennità: (VI, 197, 3; — VI, 487, 25; — VI, 488, 6). — Il terzo possessore però non può ripetere le spese ed i miglioramenti da lui fatti se non per la quantità concorrente del maggior valore che risulta dal miglioramento: (*ivi*). — Varie opinioni di scrittori francesi sul dritto del terzo possessore di ritenere le spese ed i miglioramenti da lui fatti: (VI, 488, 11). — Giurisprudenza delle corti di Francia all'oggetto: (VI, 489, 14). — Le spese di manutenzione poi non si possono ripetere dal terzo possessore che rilascia il fondo: (VI, 492, 20). — Opinione di Persil e Battur, i quali credono, che ove le spese fatte dal terzo possessore per migliorare il fondo sieno al di sotto del valore dell'aumento, egli non possa ottenerne indennizzazione che sino alla concorrenza di tali spese, non del maggior valore: (VI, 492, 23). — Quando il terzo possessore pretende una indennità per spese e miglioramenti, i tribunali debbono disporre una perizia per verificare 1. qual fosse lo stato ed il valore del fondo al momento dell'alienazione; 2. qual sia lo stato attuale; 3. qual sia l'aumento del prezzo del fondo: (VI, 493, 6). — Ove alcuno de' creditori domandi l'apprezzo, non vi si può supplire colla stima già fatta nell'interesse del terzo possessore. Quando si potrà però ordinare una sola perizia: (VI, 493, 18). — Il terzo possessore non deve i frutti dell'immobile ipotecato che dal giorno in cui gli fu intimato di pagare; e se il giudizio fu abbandonato per tre anni, li deve soltanto dal giorno della nuova intimazione: (VI, 197, 16; — VI, 493, 22; — VI, 493,

27). — Le servitù ed i dritti reali competenti al terzo possessore sull' immobile, prima che ne avesse il possesso, rivivono dopo il rilascio del fondo o dopo l' aggiudicazione eseguita contro di lui: (VI, 198, 1; — VI, 495, 20; — VI, 496, 1). — Fra i dritti reali vi si comprenderanno anche i crediti ipotecarj, che il terzo possessore teneva già utilmente inscritti, e che essendosi estinti con ricevere in pagamento l'immobile ipotecato, la inscrizione non si è dovuta, nè potuta da lui rinnovare in tempo utile: (VI, 496, 5). — Se rivivano le ipoteche, o non rinnovate, o cancellate, di que' creditori che il compratore del fondo per delegazione del venditore ha già soddisfatti alla scadenza: (VI, 499, 19). — Il terzo possessore non può ricevere molestia da' creditori inscritti sull' immobile acquistato prima della scadenza degli obblighi, de' termini, e delle dilazioni competenti al venditore dell' immobile: (VI, 499, 22). — Il terzo possessore perciò può pagare gl' interessi, e riconoscere i creditori del suo autore, ed estinguere col suo comodo i crediti che gravitano sul fondo da lui acquistato i quali in caso di rilasciare l' immobile, o di soffrirne la spropriazione, farà rivivere, ancorchè le di loro ipoteche non siano state rinnovate, o siano state cancellate: (VI, 499, 30). — Decisione all' oggetto della corte di cassazione di Francia: (VI, 500, 23). — Se il terzo possessore abbia ipotecato il fondo a' suoi creditori particolari, questi esercitano la loro ipoteca, secondo il di loro grado, sopra i fondi rilasciati o aggiudicati, dopo tutti quelli che si trovano inscritti contro de' precedenti proprietarj: (VI, 198, 20; — VI, 495, 22; — VI, 501, 24). — Il terzo possessore ha il regresso contra il debitor principale, nel caso che soddisfi il debito, o rilasci il fondo: (VI, 198, 18; — VI, 502, 7; — VI, 502, 11). — Il terzo possessore comprando un immobile sommesso a debito solidario, ed estinguendo questo debito, ha il regresso per la totalità contra tutti i debitori solidali: (IV, 299, 12). — Volendo rendere libera la proprietà che acquista, deve osservare le formalità che sono stabilite dalla legge: (VI, 198, 22; — VI, 502, 14). — Se prender si possa inscrizione dal creditore sopra il terzo possessore. V. *Inscrizione de' privilegi e delle ipoteche.* — Il terzo possessore come può opporre la prescrizione. V. *Prescrizione.* — Per gli effetti della estinzione de' debiti. V. *Debitori solidali dritti e doveri.* — Per tutto altro che occorre al terzo possessore. V. *Ipoteca gradi effetti*, *Gravato.*, *Donazioni effetti della rivocazione* e *Lesione.*

TESORO (Il) è la scoverta di una cosa preziosa, nascosta e sotterrata, di cui non si sa il proprietario. Si acquista per invenzione. V. *Invenzione.* — È di

colui che lo rinviene, se lo ritrova nel proprio fondo: (III, 7, 19; — III, 14, 1). — Ritrovato nel fondo altrui, deve ripartirsi tra quello che lo ritrova e il proprietario del fondo: (III, 7, 20; — III, 14, 2). — Colui che non per puro caso, ma di proposito s' intromette nell' altrui fondo per discoprire un tesoro, non otterrà la metà dello stesso, e sarà punibile e soggetto alle rifazioni de' danni al proprietario cagionati: (III, 14, 9). — Nè anche può meritare alcun compenso colui che per puro caso discopra una cosa, di cui si conosce, o si provi il proprietario: (III, 14, 13). — Non ha dritto alla metà del tesoro colui che impiega le sue opere a conto del proprietario, precisamente per la ricerca di un tesoro: (III, 14, 17). — Se un tesoro ritrovasi, non dal colono o inquilino nel fondo loro affittato, ma da un terzo, questi soltanto ne può avere la metà, appartenendo l' altra al proprietario del fondo: (III, 14, 20). — Del tesoro ritrovato nel fondo dato ad enfiteusi, salvo il dritto dell' inventore per la sua metà, l' altra si divide tra l' enfiteuta ed il padron diretto: (III, 15, 1): V. *Enfiteusi*. — Se il tesoro sia rinvenuto in luogo pubblico, si dividerà tra l' inventore ed il fisco come padrone del pubblico suolo: (III, 15, 5).

TESORO PUBBLICO (Il) anche ne' tempi passati aveva tacitamente obbligati i beni di coloro che trattavano col Governo: (VI, 157, 1). — Non ha più gli amplissimi dritti accordatigli dall' antica legislazione; ma gode privilegio o ipoteca, 1. pe' debiti de' contabili a causa di loro amministrazione; 2. per la esazione delle contribuzioni dirette; 3. per ricuperare le spese di giustizia in materia criminale, correzionale e di polizia. Come esercita tale privilegio: (VI, 157, 16; — VI, 270, 9). — Il privilegio del tesoro pubblico non vale in pregiudizio de' dritti acquistati antecedentemente da' terzi: salvo ciò che è stabilito per le contribuzioni dirette: (VI, 157, 12; — VI, 270, 15; — VI, 271, 1).

TESORO PUBBLICO (I dritti del) su i beni de' contabili sono, che gode privilegio ed ipoteca su i beni mobili ed immobili di tutti i contabili incaricati dell' introito de' pubblici denari: (VI, 158, 1; — VI, 271, 9; — VI, 271, 22). — Tal privilegio ha luogo sopra tutti i beni mobili de' contabili, anche a riguardo delle mogli separate di beni pe' mobili ritrovati nelle case di abitazione del marito; eccetto quando esse giustifichino legalmente che i mobili stessi loro erano pervenuti per propria spettanza, o che il denaro impiegato ad esse apparteneva: (VI, 158, 1; — VI, 272, 4; — VI, 272, 12). — Tal privilegio però non si esercita se non dopo i privilegi generali e particolari enunciati negli

articoli 1970 e 1971: (*ivi*). V. *Privilegi.* — Il privilegio del tesoro pubblico ha luogo; su gli stabili acquistati da' contabili a titolo oneroso posteriormente alla di loro nomina, e sopra quelli acquistati collo stesso titolo, e dopo la nomina, dalle loro mogli, anche separate di beni, quando legalmente non giustifichino che abbiano acquistati tali stabili con denaro ad esse appartenente: (VI, 158, 11; — VI, 273, 12). — Il privilegio del tesoro pubblico ha luogo su gl' immobili acquistati nel modo e nel tempo anzidetto, quando tra due mesi dopo la registratura dell'atto traslativo di proprietà, siavi una inscrizione a suo favore: (VI, 158, 23; — VI, 273, 22; — VI, 274, 9). — Il tesoro pubblico co' suoi privilegi in niun caso potrà recare pregiudizio, 1. a' creditori privilegiati indicati nell'articolo 1972; 2. a' creditori designati negli articoli 1970, 1973 e 1974; 3. a' creditori del proprietario precedente, i quali avessero su i beni ipoteche legali esistenti indipendentemente dalla inscrizione, o qualunque altra ipoteca validamente inscritta: (VI, 159, 2; — VI, 274, 1; — VI, 274, 9). — Ha ipoteca legale, col peso della inscrizione, su i beni stabili, che si possedevano da' contabili prima della di loro nomina: (VI, 159, 15; — VI, 274, 22). — Gode una simile ipoteca su i beni acquistati da' contabili con un titolo diverso dall' oneroso, posteriormente alla di loro nomina: (*ivi*). — Le persone che debbono richiedere e fare eseguire le inscrizioni a nome del tesoro pubblico, vengono determinate da leggi particolari: (VI, 159, 18; — VI, 275, 4). — Il tesoro pubblico ha per sua assicurazione particolare le cauzioni de' contabili consistenti in inserizioni sul debito pubblico immobilizzate, o in danaro versato nella cassa di ammortizzazione. Su di essi gode privilegio a fronte di ogni altro creditore. Le cauzioni date in stabili non possono recare alcuno pregiudizio a' terzi, i quali anteriormente vi aveano acquistato dritto. Il tesoro pubblico conserva su detti stabili il suo privilegio ma con l' obbligo della inscrizione: (VI, 159, 22; — VI, 275, 7). — Chiunque soddisfa ciò che al tesoro è dovuto, entra ne' dritti e privilegi del medesimo contra il debitore in ritardo, senza bisogno di cessione: (VI, 160, 6; — VI, 275, 20).

TESORO PUBBLICO (Per ricuperare le spese di giudizio in materia criminale, correzionale e di polizia, quali siano i dritti del). Il privilegio del tesoro pubblico per ricuperare le spese di giustizia in materia criminale, correzionale e di polizia, si esercita su i mobili e su gl' immobili del condannato: (VI, 161, 1; — VI, 277, 7). — Si esercita su i mobili dopo tutti i privilegi contenuti negli articoli 1970 e 1971, ed in oltre dopo il pagamento delle spese fatte per la difesa

personale del condannato: (*ivi*). V. *Spese giudiziali* e *privilegi*. — Il privilegio sta solo per le spese: trattandosi di ammenda e di confiscazione di corpo del delitto, o de' suoi strumenti, quale regola debba tenersi: (VI, 277, 14). — Il privilegio avrà luogo anche su gl' immobili, per le spese di giustizia, quando tra due mesi dopo la condanna il tesoro pubblico ne prenda inscrizione; altrimenti degenera in ipoteca: (VI, 161, 7; — VI, 278, 1). — A quali crediti il privilegio del tesoro pubblico, conservato colla inscrizione fatta in tempo utile, non potrà recare pregiudizio: (VI, 161, 11; — VI, 278, 6). V. *Creditori*, *Inscrizione*, *Privilegi* e *Prescrizione*.

TESORO PUBBLICO (Privilegi del) per la riscossione delle contribuzioni dirette sono, che gode della preferenza ad ogni altro creditore sulle ricolte, frutti, pigioni e rendite de' beni soggetti alla contribuzione, ma solo per due annate, cioè la scaduta e la corrente: (VI, 160, 9; — VI, 276, 1). — Tutti i fittuarj, inquilini, economi, notai, uscieri, ed altri depositarj di denari provegnenti da' frutti delle proprietà de' debitori soggetti al privilegio del tesoro, saranno tenuti di pagare per conto de' debitori, e sull' ammontare de' frutti che debbono, o che sono nelle loro mani, fino alla concorrenza di tutte o di parte delle contribuzioni da quelli dovute: (VI, 160, 14; — VI, 276, 9; — VI, 276, 18). — Le ricevute de' percettori ed esattori, per le somme legittimamente dovute, loro saranno imputate a conto; e ciò salvo sempre il diritto da' terzi antecedentemente acquistato: (*ivi*).

TESTAMENTARIA DISPOSIZIONE (La). Quale sia. V. *Disposizioni testamentarie*, *Testamenti* e *Eredi*. — Quando si caduca. V. *Caducità*.

TESTAMENTI (I) sono un mezzo per usare atti di beneficenza: furono conosciuti nella più remota antichità. Sono stati mantenuti e migliorati dalle nuove nostre leggi: (III, 349, 8). — Consistono in un atto col quale il testatore dispone, pel tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutti o di parte de' suoi beni, colla facultà di rivocarlo: (III, 352, 4; — III, 453, 3; — III, 453, 5). — Col testamento il testatore preferisce se stesso all' erede. Perciò i testamenti prendono forza allorchè si apre la successione: (III, 352, 8). V. *Donazioni* e *Capacità*. — Quali erano i testamenti per dritto romano; come erano fatti da' romani, ed in quante specie erano divisi: (III, 383, 3). — Per le nuove nostre leggi si fanno da ogni persona che voglia disporre a titolo di *istituzione di erede*, o di *legato*, o con qualsivoglia altra denominazione atta a

manifestare la propria volontà : (III, 384, 4 ; — III, 586, 3 ; — III, 586, 5). — Non si può fare un testamento da due o più persone nel medesimo atto, sia a vantaggio di un terzo, sia a titolo di disposizione scambievole e reciproca : (III, 384, 6 ; — III, 587, 9 ; — III, 587, 11). — I testamenti non possono contenere condizioni impossibili, o contrarie a' buoni costumi. Contenendole, si avranno come non iscritte. V. *Donazioni.*

TESTAMENTI (Diverse forme de'). I testamenti possono essere *olografi*, i quali saranno validi, quando sono scritti di propria mano ed interamente dal testatore, e da lui datati, e sottoscritti ; possono essere per *atto pubblico*, o in *forma mistica* : (III, 386, 14 ; — III, 587, 5 ; — III, 588, 16). — Ne' testamenti *olografi*, l'essersi alla prima data sovraimposta un'altra data, o l'essersi corretta adattandovi sopra altre lettere, non opera nullità. Non deve dirsi lo stesso se la data è in bianco, o incerta, che non possa leggersi : (III, 589, 7). — Se sia necessaria la indicazione del luogo, dove il testamento olografo si faccia : (III, 589, 14). — Che debbe dirsi, se nel testamento olografo si trovano cancellature : (III, 590, 7). — Le postille poste al margine dell' atto debbono essere firmate dal testatore. Se sieno essenziali e non sieno firmate, il testamento olografo neppure può dirsi nullo : (III, 590, 21). — I testamenti olografi fanno fede soltanto della data che contengono ; nel dippiù possono impugnarsi, e quindi verificarsi : (III, 591, 1). — Il testamento olografo è valido, anche quando il testatore vi annunzii di volerlo circondare di forme solenni quando potrà, o gli sarà in grado : (III, 591, 5). — Un atto nullo come testamento *mistico*, può valere come testamento olografo, quando il testatore ciò dichiari : (III, 591, 10).

TESTAMENTI (Forma di taluni). I testamenti sono *solenni*, allorchè il di loro valore è strettamente legato alle formalità introdotte ; sono *meno solenni*, allorchè per particolari circostanze sono esenti dal rigore delle forme. Tali sono i testamenti detti *militari*, e quelli fatti in occasione di *peste* o di altra malattia contagiosa, e quelli fatti in un viaggio di mare. (III, 391, 1). — I romani conoscevano i testamenti militari : come si facevano per le di loro leggi : (III, 391, 9). — Per le nostre leggi, i testamenti de' militari e delle persone impiegate presso l'armata potranno in qualunque paese essere ricevuti dal maggiore, o da qualunque altro uffiziale di grado superiore, in presenza di due testimoni ; o da due commessarj ordinatori, o da un solo di essi in presenza di due testimoni : (III, 392, 21 ; — III, 605, 4 ; — III, 605, 9). — I testamenti militari potranno es-

sere ancora ricevuti dall' ufficiale in capo di sanità, se il testatore sia ammalato o ferito. L' ufficiale di sanità sarà assistito dal comandante militare incaricato della polizia dell' ospedale. In questo caso non vi è d' uopo della presenza de' testimonj: (III, 392, 3; — III, 606, 7; — III, 606, 10). — Le anzidette disposizioni non avranno luogo se non a favore di coloro che saranno in ispezione militare, o acquartierati, o in guarnigione fuori del territorio del regno, o prigionieri presso il nemico. Non potranno però approfittarne coloro che sono acquartierati, o in guarnigione nell' interno del regno; eccetto il caso che si trovino in una piazza assediata, o in una cittadella, o altri luoghi, le cui porte sieno chiuse, ed interrotte le comunicazioni a cagione della guerra: (III, 392, 6; — III, 607, 4; — III, 607, 16). — I testamenti militari fatti nelle forme per essi stabilite saranno nulli sei mesi dopo che il testatore sarà ritornato in un luogo dove possa far testamento colle forme ordinarie: (III, 392, 12; — III, 607, 12). — I testamenti fatti in tempo di *peste*, o di *altra malattia contagiosa*, possono essere ricevuti dal giudice del circondario, o da uno degli ufficiali municipali assistito da due testimoni: (III, 392, 20; — III, 608, 7; — III, 608, 17). — Vale la stessa regola tanto a favore di quelli che fossero attaccati da tali malattie, quanto a favore di coloro che si trovassero ne' luoghi infetti, ancorchè non ammalati: (III, 393, 4; — III, 608, 10). — Anche questi testamenti sono nulli sei mesi dopo che le comunicazioni saranno state riaperte nel luogo in cui trovasi il testatore; o sei mesi dopo che questi si sia trasferito in un luogo in cui non sieno interrotte: (III, 393, 14; — III, 608, 13). — I testamenti *fatti sul mare* nel corso di un viaggio di mare possono essere ricevuti, a bordo de' vascelli o di altri bastimenti del Re, dall' ufficiale comandante, o in di lui mancanza da quello che ne fa le veci nell' ordine di servizio. A bordo de' bastimenti di commercio, dallo scrivano della nave o da chi ne fa le veci ec. In tutti i casi, questi testamenti debbono riceversi alla presenza di due testimoni: (III, 393, 16; — III, 609, 15; — III, 609, 26). — Il testamento del capitano o dell' ufficiale di amministrazione de' bastimenti del Re; quello del capitano, del proprietario o padrone e dello scrivano de' bastimenti di commercio, potrà essere ricevuto da quelli che loro succedono in ordine di servizio: (III, 394, 6; — III, 610, 11; — III, 610, 16). — I testamenti fatti sul mare devono essere formati in due originali per assicurarne la conservazione: (III, 394, 11; — III, 610, 21). — Errore all' oggetto degli autori delle pandette francesi: (III, 611, 1). — Uno degli originali contenente

il testamento fatto sul mare dovrà essere depositato, chiuso e sigillato, da coloro che avranno ricevuto il testamento, nelle mani del console nazionale, se il bastimento approda ad un porto straniero. Il console lo farà pervenire al segretario di Stato ministro, da cui dipende; e questi lo farà depositare nella cancelleria del giudice di circondario del luogo, dove il testatore ha il domicilio: (III, 394, 14; — III, 611, 13; — III, 611, 19). — Il testamento pervenuto nel giudicato di circondario, rimarrà depositato nella cancelleria, e vi starà sin che, dietro la morte del testatore, non se ne sarà chiesta l'apertura: (III, 612, 7). — Se il testatore si presenti per avere il suo testamento, il giudice dovrà conseguarglielo: (*ivi*).— Al ritorno del bastimento nel regno, sia nel porto dell' armamento, sia in qualunque altro, i due originali del testamento, chiusi e suggellati, o l'uno di essi, nel caso che l'altro sia stato depositato nel corso del viaggio, saranno conseguati all' ufficio della deputazione di salute. Questa li trasmetterà al segretario di Stato ministro, da cui dipende, il quale ne ordinerà il deposito: (III, 394, 19; — III, 612, 23). — Si noterà sul ruolo del bastimento, al margine del nome del testatore, la consegna eseguita degli originali del testamento, o nelle mani di un console, o all' ufficio della deputazione di salute: (III, 395, 1; — III, 613, 1). — I testamenti, fatti anche in un corso di viaggio di mare, quando non sono considerati come fatti sul mare: (III, 395, 4; — III, 613, 6; — III, 613, 14). — Le sopra dette disposizioni sono comuni a' testamenti de' semplici passeggieri, che non formano parte dell' equipaggio: (III, 395, 10; — III, 616, 11). — I testamenti fatti sul mare sono validi, allorchè il testatore muoia sul mare, o ne' tre mesi dopo che sia disceso a terra, ed in luogo in cui avrebbe potuto rifarlo: (III, 395, 10; — III, 616, 13; — III, 616, 17). — Il testamento fatto sul mare non potrà contenere veruna disposizione a favore degli uffiziali del vascello, quando non sieno parenti del testatore: (III, 395, 20; — III, 617, 8; — III, 617, 11). — I testamenti fatti sul mare devono essere sottoscritti dal testatore e da coloro che li hanno ricevuti. Se il testatore dichiari che non sappia, o non possa sottoscrivere, si farà menzione di questa sua dichiarazione, come pure della causa che l'impedisce di sottoscrivere: (III, 395, 24; — III, 618, 3). — Nel caso in cui si richiegga la presenza di due testimoni, il testamento sarà sottoscritto almeno da uno di loro, e si farà menzione della causa per cui l'altro non avrà sottoscritto: (*ivi*). — I testamenti possono ancora farsi da nazionali quando muoiono fuori regno: (III, 396, 6).—

Un nazionale che si trovi in paese straniero, potrà perciò disporre con testamento olografo, o con atto autentico nelle forme praticate nel paese, in cui quest' atto sarà ricevuto: (III, 396, 7; — III, 619, 11; — III, 619, 4). V. *Nazionali.* — I testamenti fatti in paese straniero, sia da' nazionali, sia dagli esteri, non possono avere esecuzione nel regno pe' beni qui situati, se prima non siano registrati nell' ufficio del registro del domicilio del testatore; o nell' ufficio del registro del luogo dove sono situati gl' immobili: (III, 396, 10; — III, 618, 15). — La mancanza del registro, lungi di costituire un vizio produttivo della nullità del testamento, non è che una omissione sospensiva della sua esecuzione: (III, 620, 1).

TESTAMENTI (Per tutt' altro che riguarda i). V. *Dritto di accrescere*, *Disposizioni testamentarie*, *Effetti dell' assenza*, *Figli naturali*, *Legittima*, *Donna maritata*, *Caducità*, *Capacità*, *Collazione*, *Condizione*, *Diredazione*, *Legatarj*, *Inventario*, *Legittimarj*, *Esecutori testamentarj* e *Sostituzione volgare.*

TESTAMENTI. Riduzione de legati. Le disposizioni tanto fra vivi, che per causa di morte, le quali eccedono la porzione disponibile, potranno essere ridotte alla detta quota al tempo in cui si apre la successione: (III, 364, 11; — III, 516, 4; — III, 516, 8). — Perciò se le disposizioni testamentarie eccederanno o la quota disponibile, o la porzione di questa quota, che resterebbe dopo aver dedotto il valore delle donazioni fra vivi; la riduzione si farà *pro rata* senza alcuna distinzione, fra i legati universali ed i legati particolari: (III, 366, 14; — III, 525, 15; — III, 526, 15). — Se però il testatore avrà dichiarato espressamente essere sua intenzione, che un legato sia soddisfatto in preferenza agli altri, questa preferenza avrà luogo. In questo caso, il legato non verrà ridotto, se non quando il valore degli altri legati non fosse sufficiente a compire la riserva legale: (III, 366, 14; — III, 525, 20). — Niuno de' legatarj può perciò acquistare un credito maggiore colla prontezza di una celere inscrizione, tosto che manca la sufficienza a soddisfare i legati interi: (III, 526, 5). — L' azione per la riduzione, o per la rivendicazione, potrà esercitarsi dagli eredi. Come si esercita da questi: (III, 367, 3; — III, 529, 7). V. *Donazioni riduzione delle.*

TESTAMENTI (Rivocazione e caducità de'). De' testamenti come per dritto romano era l' efficacia o indebolita, o annullata: (III, 428, 4). — Per le nostre leggi, i testamenti possono soltanto *rivocarsi*, o *caducarsi*: (III, 430, 13). —

I testamenti si rivocano in tutto, o in parte, quando con un testamento posteriore, o con atto innanzi notaio, si dichiara la mutazione della propria volontà: (III, 430, 25; — III, 733, 8; — III, 733, 10). — La rivocazione di un testamento non può farsi con qualunque atto privato: (III, 734, 1). — Erronee decisioni all' oggetto della corte di appello di Parigi, e della corte di cassazione di Francia, le quali hanno tenuto per vero che la semplice rivocazione sia sufficiente: (III, 734, 6). — Si scioglie la quistione, se un secondo testamento nullo per forma può rivocare l' antecedente: (III, 738, 10). — Dottrina di Merlin all' oggetto: (III, 739, 14). — Un testatore che ha rivocato il primo testamento, volendo che questo abbia di nuovo vigore, conviene che faccia un altro testamento: (III, 741, 16). — I testamenti *olografi* o *mistici* non hanno bisogno di rivocazione, se non quando il testatore non può rinvenirli, o li abbia dati a persona da cui non può riaverli: (III, 733, 14). — I secondi testamenti, che non annullano interamente i primi, hanno vigore per quel che è incompatibile colle disposizioni contenute ne' primi: (III, 431, 3; — III, 743, 1; — III, 743, 4). — La rivocazione fatta con un testamento posteriore avrà pieno effetto, ancorchè questo nuovo atto resti senza esecuzione per la rinunzia o per la incapacità dell' erede istituito o del legatario: (III, 431, 9; — III, 745, 5; — III, 745, 8). — La rivocazione può avvenire *espressamente*, e *tacitamente* quando il testatore venda in tutto o in parte la cosa legata, anche se nella vendita sia aggiunta la facoltà di ricomprare, o di permutare. Il legato s' intenderà rivocato in tutto o in parte: (III, 431, 14; — III, 746, 1; — III, 746, 7). — Le disposizioni testamentarie sono rivocate per le medesime cause per le quali si possono rivocare le donazioni tra vivi: (III, 431, 21; — III, 761, 6; — III, 761, 13). — Se la domanda di rivocazione ha per fondamento una ingiuria grave fatta alla memoria del testatore, debbe essere proposta fra l' anno dal giorno del delitto: (*ivi*). — Che debba dirsi per quel che riguarda la trasmissione dell' azione negli eredi del defunto circa la rivocazione de' testamenti: (III, 765, 7). — Quando debba opporsi dall' erede la rivocazione; quando può opporsi la prescrizione contro dell' erede dal legatario: (III, 765, 18). — Qualunque disposizione testamentaria diviene caduca, se quegli, in favor di cui è stata fatta, non sopravviva al testatore: (III, 432, 3; — III, 748, 22). — Si caduca, quando il legatario muore prima dell' avveramento delle condizioni, o quando queste non si adempiono: (III, 432, 6; — III, 749, 1). — Non si caduca, allorchè il legatario tra-

smette a' suoi eredi i propri dritti per adempire le condizioni sospensive solo della esecuzione, che non si verificano durante la sua vita: (III, 432, 9; — III, 749, 6). — Si caduca, quando la cosa legata perisce in vita del testatore, o nelle mani dell'erede, ma senza sua colpa; e quando il legatario divenga incapace; o se rinunziasi all'eredità ed al legato: (III, 432, 16; — III, 749, 14; — III, 749, 22; — III, 750, 16).

TESTAMENTI (Validità ed esecuzione de'). Le formalità, alle quali sono soggetti i diversi testamenti, debbono osservarsi sotto pena di nullità, eccetto però 1. se siasi omesso di far menzione espressamente che sono stati scritti dal notaio, 2. se siasi omessa qualche solennità richiesta dal regolamento notariale, che non porti nullità: (III, 396, 18; — III, 620, 6; — III, 620, 16). V. *Notaio*. — Essendo i testamenti nulli per difetto di forma, non possono essere renduti validi dal disponente, il quale solamente può confermarli con un secondo atto fornito di tutte le formalità. L'erede però può sanare tali nullità: (III, 624, 17). — L'erede legittimo, che per un errore di dritto, non di fatto approva il testamento nullo, non può essere ammesso dipoi alla domanda di nullità del testamento medesimo: (III, 625, 8). — Qualunque testamento *olografo* deve essere presentato, prima che abbia esecuzione, al giudice del circondario, in cui si è aperta la successione. Questo testamento sarà aperto se è suggellato. Doveri del giudice all'uopo: (III, 399, 20; — III, 635, 21; — III, 636, 6). — La presentazione del testamento olografo al giudice di circondario è prescritta per accertarne la esistenza, riconoscerne la regolarità, ed ordinarne la esecuzione. Questa ritualità in nulla influisce nè alla sostanza, nè alla forma esterna dell'atto che la precede; la qual forma se siasi omessa, l'atto diverrà invalido: (III, 636, 11). — Un giudice, diverso da quello del circondario in cui la successione si è aperta, essendo incompetente, le operazioni sopra descritte fatte da lui sono di niuno effetto: (III, 637, 7). V. *Giudici di circondario*. — Il testamento *in forma mistica* deve essere ancora presentato al giudice del circondario, che deve aprirlo alla presenza, o almeno dopo la chiamata del notaio e de' testimoni, che intervennero all'atto di soprascrizione: (III, 399, 25; — III, 636, 1; — III, 639, 1). — Ne' testamenti mistici la forma dell'apertura è stabilita come affare di regolamento, e non a pena di nullità: (III, 637, 1). — Si scioglie la quistione, se il testamento *olografo* abbia ad avere la stessa esecuzione come quello solenne fatto in forma mistica; o negandosi la scrittura dagli eredi legittimi, a' quali non è dovuta riserba, debba l'ordinanza d'immissione so-

spendersi, obbligando l'erede scritto o il legatario a farne la verificazione: (III, 640, 5). — Quando vi fossero più testamenti *olografi*, per tutti conviene osservare le addotte e prescritte formalità: (III, 638, 17). — Doveri della persona a cui è stato confidato dal testatore il testamento olografo: (III, 638, 22). — I testamenti o *in forma mistica*, o *olografi* quali effetti producano riguardo all' erede istituito. V. *Eredi*. — Per gli atti di conferma de' testamenti. V. *Donazioni*.

TESTAMENTI MISTICI O SEGRETI (I) sono quando vengano diretti a tenere occulta l'ultima volontà degli uomini fino alla di loro morte: (III, 388, 21). — Volendo un testatore fare un testamento mistico o segreto, dovrà sottoscrivere le sue disposizioni, tanto se sieno state scritte da lui stesso, quanto se l'abbia fatte scrivere da un altro: (III, 388, 23; — III, 599, 3; — III, 599, 23). — La carta in cui saranno stese queste disposizioni, o quella che servirà d'involto, quando vi sia, sarà chiusa e sigillata. Il testatore la presenterà così chiusa e sigillata al notaio ed a sei testimoni almeno, ovvero la farà chiudere e sigillare in loro presenza, e dichiarerà che il contenuto in quella carta è il suo testamento da lui scritto e sottoscritto, o scritto da un altro e da lui sottoscritto: (III, 388, 23; — III, 599, 5; — III, 600, 4). — Il notaio formerà l'atto di soprascrizione, che verrà steso sulla carta medesima, ovvero sul foglio che serve d'involto: questo atto sarà sottoscritto tanto dal testatore, che dal notaio e da' testimoni: (*ivi*). — Quali altre formalità si devono eseguire all'oggetto: (*ivi*). V. *Notaio* e *Testimoni*. — Nullo è un testamento mistico, in cui, oltre la chiusura, non vi fosse la formalità della suggellazione: (III, 602, 9). — Se il testatore non sappia sottoscrivere, o non l'abbia potuto quando ha fatto scrivere le sue disposizioni, sarà richiesto per l'atto di soprascrizione un testimone di più del numero prescritto; il quale sottoscriverà l'atto cogli altri testimoni, e si esprimerà il motivo per cui sia stato richiesto questo testimone: (III, 389, 19; — III, 601, 16). — Coloro che non sanno o non possono leggere, non potranno fare veruna disposizione in forma di testamento mistico: (III, 390, 1; — III, 601, 21; — III, 602, 21). — Come si possa fare dal testatore il mistico testamento, nel caso che non possa parlare, ma possa scrivere: (III, 390, 1; — III, 602, 8; — III, 602, 17).

TESTAMENTI PER ATTO PUBBLICO (I) sono allorchè vengono ricevuti da due notai, alla presenza di due testimoni, o da un notaio, alla presenza di quattro testimoni, maschi, maggiori di età, cittadini, e nell'esercizio de' dritti civili:

(III, 386, 26; — III, 592, 1). — Se questo testamento si riceva da due notai, verrà loro dettato dal testatore, e sarà scritto da uno di questi notai tale quale gli viene dettato. Se non vi sia che un solo notaio, debbe egualmente essere dettato dal testatore e scritto da questo notaio. Sempre si deve dare al testatore lettura di questo testamento in presenza de' testimoni, e di tutto si dee fare espressa menzione: (III, 387, 8; — III, 592, 4; — III, 592, 12). — Se la lettura del testamento si faccia quando l' atto non è interamente disteso, il testamento è nullo: (III, 593, 20). — Essendovi variazioni, cancellature, e postille ne' detti testamenti, bisogna che i notai si uniformino a ciò che è prescritto nella legge notariale: (III, 594, 11). — I testamenti per atto pubblico, oltre alle indicate solennità loro proprie, dovranno contenere le altre solennità comuni a tutti gli altri atti autentici: (III, 387, 14; — III, 594, 16). — Devono contenere ancora la precisa indicazione dell' *ora*: (III, 594, 20). — Devono essere sottoscritti dal testatore, e firmati in ogni foglio. Se egli dichiara di non sapere o non potere scrivere, deve farsene menzione espressa con ispiegarsi la causa: (III, 387, 17; — III, 595, 1; — III, 595, 5). — Se dopo essersi mentovato nel testamento, che il testatore ha sottoscritto, si aggiunga avere, sulla interpellazione del notaio, dichiarato che il suo stato di malattia non gli permetta punto di firmare, la contraddizione delle due dichiarazioni non sarà valevole ad indurre la nullità dell' atto: (III, 595, 21). — La menzione, di cui è parola, può essere allogata ove piaccia al notaio: (III, 596, 1). — Erronea opinione degli autori delle pandette francesi, i quali credono che non basti la dichiarazione del testatore della sua impotenza a firmare, ma siavi pur d' uopo della interpellazione del notaio: (III, 596, 7). — I testamenti per atto pubblico devono essere sottoscritti da tutti i testimoni in ciascun foglio. Nelle campagne possono essere sottoscritti da un testimonio, essendo due notai; e da due testimoni, essendo uno il notaio: (III, 387, 22; — III, 596, 13; — III, 596, 19). — Erronea opinione di Maleville, e degli autori delle pandette francesi, i quali pensano essere necessario, ne' testamenti fatti nelle campagne di mentovare che i testimoni, che non hanno sottoscritto, abbiano dichiarato di non poterlo: (III, 597, 21). — Le addotte disposizioni relative a' testamenti nelle campagne sono applicabili a' testamenti per atto pubblico, e non a quelli in forma mistica: (III, 598, 8). — Ne' testamenti per atto pubblico non potranno ammettersi per testimoni nè i legatarj, qualunque sia il di loro titolo, nè i loro parenti o affini sino al quarto grado inclusivamente, nè gli aiutanti de' notai da' quali i

detti testamenti saranno ricevuti : (III , 388 , 9 ; — III , 598 , 15 ; — III , 598 , 21).

TESTATORE (Il) può ridurre il possesso de' mobili, che accorda agli esecutori testamentarj , ad uno spazio di tempo più breve di un anno ed un giorno ; ma non può estendere questo tempo : (III , 721 , 9). — Si può , per causa di delitto del legatario contra la memoria del testatore , chiedere la rivocazione avvenuta del testamento ; ma entro l'anno dal giorno del commesso delitto : (III , 432 , 1 ; — III , 761 , 10). V. *Testamenti* , *Capacità* , *Indegni* , *Legatarj universali* , *Dritto di accrescere* e *Legittima*.

TESTIMONI (I) per gli atti dello stato civile devono essere maschi , del regno , e di età maggiore ; benchè le semplici rivelazioni per gli atti di nascita e di morte possano farsi anche dalle donne : (I , 77 , 19 ; — I , 113 , 7 ; — I , 113 , 10). — Questi testimoni devono essere presentati e scelti dalle persone interessate : (I , 78 , 1). — Testimoni in causa di assenza possono essere anche gli eredi presuntivi. V. *Assente* e *Dichiarazione di assenza*. — I testimoni per causa di adulterio possono essere i domestici , i parenti , i confidenti : (I , 381 , 4). — I testimoni per la interdizione quali possano essere. V. *Interdizione*. — I testimoni ne' testamenti fatti per atto pubblico , o in forma mistica devono essere cittadini , maschi , di età maggiore e devono godere i dritti civili : (III , 387 , 1 ; — III , 604 , 1). V. *Testamenti* e *Notaio*. — Per testimoni quando si possono provare le obbligazioni. V. *Obbligazioni*. — Per quanto altro occorre circa i testimoni. V. *Donazioni* , *Falso* e *Pruova testimoniale*.

TIGNI IMMITTENDI (La servitù detta) ebbe origine in Roma coll' ampliazione degli edifizj. V. *Edifizj* e *Servitù*.

TIMORE (Il). Quando non sia riverenziale , fa annullare i contratti. V. *Contratti*.

TITOLI. V. *Creditori di un' eredità* e *Privilegi*.

TITOLI DI NOBILTA' (I possessori di) possono formare maioraschi. V. *Maioraschi*.

TITOLO AUTENTICO (Il) fa parte delle pruove per iscritto. Si divide in *titolo originale* , ed *in copia* ; e questa in copia *primordiale* , ed in copia di *ricognizione* : (IV , 116 , 5). — L' atto autentico consiste nell' atto formato colle solennità richieste , e ricevuto da un pubblico uffiziale autorizzato a dar fede pubblica agli atti nel luogo , nel quale si distende : (IV , 116 , 10 ; — IV , 438 , 10). — Ricevuto ,

da un uffiziale incompetente, o incapace, o fatto senza le solennità richieste, non è autentico. Vale però come scrittura privata, se è sottoscritto dalle parti che lo formano: (IV, 116, 15; — IV, 438, 13; — IV, 439, 5). — Se un atto regolare nel suo principio, sia da una legge posteriore annullato, i fatti che vi sono espressi non restano meno costanti tra le parti che l'hanno sottoscritto: (IV, 439, 20). — Essendo autentico, fa piena fede delle convenzioni che racchiude fra le parti contraenti e loro eredi, e prova contro i terzi che vi sia stata una convenzione fra le parti. Può però sospendersene l'esecuzione per l'accusa di falso principale o *incidente*: (IV, 117, 12; — IV, 440, 1; — IV, 440, 9). V. *Falso*. — Non bisogna confondere la falsità dell'atto colla simulazione: (IV, 440, 18). V. *Simulazione*. — Non ammette pruova testimoniale contra od oltre del convenuto. Si può però deferire il giuramento decisorio all'avversario: (IV, 445, 9). — Quando il debitore può ottenere che l'atto autentico sia sospeso: (IV, 445, 18). — L'atto autentico fa pruova fra le parti. V. *Atti*. — Il titolo autentico *originale* è distinto dalla copia. Dicesi originale quello che contiene la sottoscrizione delle parti se è scrittura privata, o quello che è disteso dal pubblico uffiziale col consenso delle parti ed in di loro presenza: (IV, 126, 6). — Essendo originale autentico, nominasi *minuta*, o *matrice*. Da questo ricavansi le copie: (IV, 126, 13). V. *Copie*. — È *primordiale* il primo che passa tra i creditori ed il debitore, è di *ricognizione* se avviene posteriormente al titolo primordiale per confermare e riconoscere la già estinta obbligazione: (IV, 130, 6). — Essendo di *ricognizione*, e contenendo l'atto primordiale specificatamente riportato, esenta dall'esibire il titolo primiero. (IV, 130, 12; — IV, 477, 8; — IV, 477, 18). — Essendo di *ricognizione*, e non contenendo che la sostanza del titolo primordiale, non si è esentato dall'esibirlo, se però non vi siano più atti di ricognizione che avvalorino l'obbligazione pel possesso di trent' anni: (IV, 130, 19; — IV, 477, 13; — IV, 477, 17). — Quali requisiti debba avere un titolo per prescrivere. V. *Prescrizione*. — Quando possa pretendersi il nuovo titolo dal padrone diretto. V. *Enfiteusi*, *Inventario*, *Inscrizione de' privilegi e delle ipoteche*, *Donazioni* e *Possesso*.

TITOLO NULLO (Il) per difetto di forme quali effetti produce. V. *Donazioni*, *Testamenti* e *Prescrizione*.

TITOLO PRIVATO (Il). Quando produce la ipoteca convenzionale. V. *Ipoteca convenzionale*. — Per gli altri effetti. V. *Atti*.

TRADIZIONE (La) non è più necessaria ad acquistare le cose, ad eccezione del mùtuo. V. *Mutuo* e *Proprietà modi* ec. — Si richiedeva però per le leggi giustinianee: (III, 9, 10). — La tradizione della cosa venduta è il trasferimento della medesima in potere e possesso del compratore: (V, 144, 6; — V, 202, 12). — Avviene, allorchè trattandosi di stabili, si consegnino le chiavi degli edifizj dal venditore, o i titoli delle altre proprietà: (V, 144, 9; — V, 202, 15). — Come avea luogo per dritto romano: (V, 203, 11). — La tradizione delle cose mobili avviene, o quando si consegnano le chiavi de' luoghi dove sono riposte, o col solo consenso delle parti, quando la traslazione non può eseguirsi al tempo della vendita. (V, 144, 14; — V, 203, 3). — La tradizione de' dritti incorporali si esegue col consegnare al compratore i titoli, e coll' uso che il compratore ne fa di consenso del venditore: (V, 144, 19; — V, 203, 8). — Le spese della tradizione sono a carico del venditore, e quelle del trasporto a carico del compratore, se altrimenti non siasi convenuto: (V, 145, 5; — V, 204, 1). — La tradizione dee farsi nel luogo in cui la cosa si ritrovava, allorchè fu venduta: (*ivi*). — Se il venditore manchi di fare la tradizione nel tempo convenuto, potrà il compratore domandare o che si risolva il contratto, o che sia messo in possesso della cosa, condannandosi il venditore a' danni ed interessi: (V, 145, 10; — V, 204, 6; — V, 204, 9). — Il venditore debbe essere ancora condannato al risarcimento de' danni ed interessi, qualora dalla tradizione non fatta nel tempo convenuto ne risulti un pregiudizio al compratore: (*ivi*). — Il venditore non è tenuto alla tradizione, se il compratore non paghi il prezzo, o il venditore non gli abbia accordato dilazione al pagamento: (V, 145, 17; — V, 205, 16; — V, 206, 1). — Il venditore non è neppure tenuto alla tradizione, quando il compratore, dopo la vendita della cosa, sia fallito, o prossimo a fallire: (V, 146, 5; — V, 206, 10; — V, 206, 15). — La cosa dee consegnarsi nello stato in cui si trova nel tempo della vendita. Dal giorno della vendita tutti i frutti spettano al compratore: (V, 146, 11; — V, 207, 5; — V, 207, 9). — L' obbligo di consegnare la cosa comprende quello di consegnare i suoi accessorj e tutto ciò che fu destinato al perpetuo uso di essa: (V, 146, 11; — V, 207, 17). — Il venditore è tenuto alla tradizione della cosa in tutta la sua estensione che si è stipulata nel contratto. Ma se la estensione trovasi minore della indicata, e la vendita fu fatta per un tanto ad ogni misura, il venditore sarà soggetto ad una diminuzione di prezzo proporzionata. Se trovasi maggiore, il compratore ha la scelta di corri-

spondere il supplimento del prezzo, o di recedere dal contratto, se l'eccesso oltrepassa la vigesima parte della estensione dichiarata nel contratto: (V, 146, 16; — V, 208, 6; — V, 209, 8). — In tutti gli altri casi, sia che la vendita riguardi un corpo certo e determinato e circoscritto, sia che riguardi fondi distinti e separati, sia che cominci dalla misura o pure dalla indicazione del corpo venduto senza misura, l'espressione di tale misura non dà luogo ad alcun supplimento di prezzo in favore del venditore, nè ad alcuna diminuzione di prezzo in favore del compratore, eccetto se la differenza reale, in confronto di quella indicata ecceda la vigesima parte del più o del meno del valore intero delle cose, purchè non vi sia stipulazione in contrario: (V, 147, 11; — V, 208, 14). — Nel caso addotto, se vi sia luogo ad accrescimento di prezzo, il compratore ha la scelta di recedere dal contratto, o di supplire il prezzo ed anche gl'interessi se abbia ritenuto il fondo: (V, 147, 26; — V, 209, 1). — In tutt' i casi ne' quali il compratore ha dritto di recedere dal contratto, il venditore è tenuto a restituirgli il prezzo ricevuto, e le spese del contratto: (V, 148, 1; — V, 209, 5). — Come si domanda il supplimento o la diminuzione del prezzo, ritrovandosi una parte ne' casi esposti all'uopo. V. *Azioni*. — La tradizione di due fondi venduti collo stesso contratto, e per un solo e medesimo prezzo, colla indicazione della misura di ciascuno di essi, produce che la minore estensione di un fondo si compensi colla maggiore estensione dell'altro: (V, 148, 11; — V, 213, 10; — V, 213, 16). — Sorgendo quistioni per la cosa perduta o deteriorata prima di conseguarsi, come si risolvono. V. *Quistioni*. — Se colla tradizione di una cosa certa e determinata sono liberati i debitori. V. *Debitori dritti e doveri*.

TRANSAZIONI (Le) hanno incontrato il favore della legge, poichè hanno per oggetto di prevenire o estinguere le liti: (VI, 53, 1). — Consistono in un contratto, col quale le parti pongono fine ad una lite già cominciata, o prevengono quella che sia per nascere: (VI, 53, 13; — VI, 59, 6; — VI, 59, 9). — Non può farsi senza scrittura: (*ivi*). — Esige in coloro che le formano la capacità di disporre. Il tutore però può transigere pel minore, o interdetto serbando le solennità stabilite in ciò dalla legge. Come può transigere col minore divenuto maggiore su i conti della tutela: (VI, 53, 21; — VI, 64, 4). — Il minore emancipato può transigere rispetto alle rendite de' soli beni che amministra. Possono anche transigere le donne maritate, quando ne vengono autorizzate dal marito o dal giudice: (VI, 64, 15). — Le transazioni non

possono essere fatte da' comuni, da' pubblici stabilimenti, e da' corpi morali, se non con espressa licenza del Re: (VI, 54, 3; — VI, 64, 11). — Per le nostre leggi attuali si può transigere soltanto pe' danni ed interessi risultanti da un delitto, e non già pe' reati capitali, come era per dritto romano: (VI, 54, 11; — VI, 65, 7; — VI, 65, 11). — Le transazioni possono contenere una clausola penale per assicurare il di loro effetto: (VI, 55, 1; — VI, 67, 5; — VI, 67, 8). — Non si possono estendere oltre a ciò che ne forma l' oggetto, e perciò la rinunzia a tutti i dritti, azioni, e pretensioni, s' intende fatta intorno a ciò che è relativo alle controversie che han dato luogo alle transazioni: (VI, 55, 4; — VI, 73, 18; — VI, 74, 1). — Le transazioni non regolano che le contese, sulle quali caddero, qualunque sia la espressione usata dalle parti, purchè la generalità delle espressioni non dimostri di essersi trattato sopra tutti gli affari che potessero esistere fra i transigenti: (VI, 55, 8; — VI, 83, 10; — VI, 83, 19). — Chi ha transatto su di un dritto suo proprio, se acquisti in appresso un simile dritto da altra persona, non resta legato dalla transazione precedente in quanto al dritto nuovamente acquistato: (VI, 55, 16; — VI, 74, 10). — La transazione fatta da uno degl' interessati non obbliga gli altri, e non può essere opposta da essi: (VI, 56, 1; — VI, 74, 13). — Le transazioni hanno l'autorità di sentenza inappellabile. Esse non possono essere impugnate nè per causa di errore di dritto, nè per causa di lesione: il che era anche stabilito per dritto romano: (VI, 56, 5; — VI, 74, 15; — VI, 75, 1). — Le transazioni non regolano se non le controversie che vi sono state comprese, sia che le parti abbiano manifestato la loro intenzione con espressioni speciali o generali, sia che risulti tale intenzione per una necessaria conseguenza di ciò che è stato espresso: (VI, 55, 8; — VI, 74, 5). — Le transazioni si possono rescindere nel caso di errore sulla persona, o sull' oggetto della controversia. Può rescindersi in tutti i casi ne' quali vi sia intervenuto dolo o violenza: (VI, 56, 15; — VI, 77, 4; — VI, 77, 9). — Vi è ugualmente luogo all' azione per rescindere una transazione che sia stata fatta in esecuzione di un titolo nullo, purchè le parti non abbiano espressamente trattato della nullità: (VI, 57, 3; — VI, 80, 22; — VI, 81, 1). — Le transazioni sono nulle, allorchè sono fatte sopra documenti che si sono in seguito riconosciuti falsi: (VI, 57, 11; — VI, 81, 6; — VI, 81, 9). — Sono ugualmente nulle allorchè son fatte dalle parti intorno ad una lite che si trovi già terminata, e la sentenza della quale sia passata in cosa giudicata, e ciò

s' ignorava dalle parti, o da una di esse: (VI, 57, 14; — VI, 82, 3; — VI, 82, 8). — La scoverta di nuovi documenti non renderà invalide le transazioni fatte per tutti gli affari, che *possono esserci* fra le parti, se non furono occultati da una di esse parti: (VI, 58, 1; — VI, 83, 10; — VI, 83, 19). — Ma le transazioni fatte per un solo oggetto sono nulle, se pe' posteriori documenti rinvenuti, dimostrisi che una delle parti non aveva alcuna ragione su l'oggetto medesimo: (*ivi*). — Gli errori di calcolo caduti nelle transazioni debbon essere corretti, purchè su i detti errori precedenti non siasi transatto: (VI, 59, 3; — VI, 85, 1; — VI, 85, 4). — Per altri oggetti relativi alle transazioni. V. *Genitori*, *Mandato* e *Prescrizione*.

TRASCRIZIONE (La) è uno de' modi e delle formalità prescritte a' terzi possessori per rendere liberi i beni che acquistano: (VI, 200, 20). — La trascrizione si fa, col trascrivere la copia letterale ed intera de' contratti traslativi della proprietà degl' immobili o de' dritti reali, considerati come immobili, sopra un registro tenuto all'oggetto dal conservatore delle ipoteche, nella provincia o valle dove i beni sono situati: (VI, 201, 31; — VI, 520, 3). — Il dritto di purgare un immobile da' privilegi e dalle ipoteche colle forme prescritte dalla legge non può esercitarsi da chiunque sia personalmente tenuto al pagamento del debito: (VI, 510, 12). — Col mezzo della trascrizione il terzo possessore può anche liberarsi da' privilegi che non hanno bisogno d' inscrizione: (VI, 511, 3). — L' obbligo della trascrizione per intero prova che uno fra più acquistatori dello stesso fondo non può fare trascrivere pel solo suo interesse: (VI, 511, 10). — Il conservatore è tenuto a rilasciare il certificato di trascrizione a chi lo richiede: (VI, 201, 31; — VI, 510, 8; — VI, 511, 15). — La semplice trascrizione non libera l' immobile da' privilegi e dalle ipoteche sopra di esso esistenti, poichè il venditore altro non trasferisce al compratore se non la proprietà e le ragioni che egli stesso aveva sulla cosa venduta, e le trasferisce colla impressione de' medesimi privilegi, e delle ipoteche di cui era gravata: (VI, 202, 15; — VI, 511, 18). — Si quistiona, se, avvenendo che il primo acquistatore di un immobile gravato d' ipoteche ve ne imponga delle altre senza aver purgato l' acquistata proprietà dalle prime, e la rivenda in seguito, debba il secondo acquistatore trascrivere il solo suo titolo, o anche quello dell' acquisto di colui che gliene fece la vendita: (VI, 512, 4). — Prima che si esegua la trascrizione del titolo traslativo di proprietà, e fra quindici giorni al più tardi dopo la medesima,

sarà permesso a' creditori dell' alienante d' inscrivere i loro titoli anteriori all' atto dell' alienazione. Scorso questo termine, ogni inscrizione sarà loro vietata, nè produrrà alcuno effetto: (VI, 202, 16; — VI, 518, 18; — VI, 519, 1). — I quindici giorni suddetti si computano dal dì seguente alla trascrizione: (VI, 519, 19). — Qualunque privilegio o ipoteca posteriore all' alienazione non nuoce al nuovo proprietario, nè potrà inscriversi sul fondo alienato, tuttochè non sia seguita la trascrizione dell' atto traslativo di proprietà: (VI, 202, 11; — VI, 519, 26). — La trascrizione può farsi anche in forza di scrittura privata, purchè sia debitamente registrata: (VI, 203, 4; — VI, 520, 1). — La trascrizione di un titolo di acquisto con scrittura privata può farsi però quando l' atto autentico non sia essenzialmente richiesto: (VI, 520, 4). — Se taluno venda a due persone lo stesso fondo in tempi diversi, il primo compratore giustificando il suo acquisto con scrittura autentica, o con atto privato che abbia data certa; sarà sempre preferito al secondo, tuttochè questi sia stato più sollecito a trascrivere il suo titolo. Sarà salvo soltanto al secondo compratore di agire contro il venditore come stellionatario, e per essere rifatto dal medesimo di ogni danno ed interesse: (VI, 203, 8; — VI, 521, 22; — VI, 522, 3). — Per gli altri effetti della trascrizione. V. *Creditori privilegiati*, *Aggiudicatario*, *Vendita* e *Conservatore*.

TRASCRIZIONE DELLE DONAZIONI (La) è necessaria per evitare le frodi verso i creditori; per dritto romano vi era la insinuazione: (III, 374, 3). V. *Insinuazione*. — Quando si fa donazione di beni capaci d' ipoteche, gli atti di donazione ed accettazione, e la notificazione di detta accettazione, se si è fatta con atto separato, dovranno trascriversi nell' uffizio delle ipoteche: (III, 374, 6; — III, 547, 16; — III, 548, 6). — Questa trascrizione si farà dal marito pe' beni donati alla moglie: potrà farsi dalla moglie senza autorizzazione, quando il marito non adempia: (III, 374, 11; — III, 553, 15). — Se la donazione è fatta a minori, interdetti, o a stabilimenti pubblici, o a corpi morali, la trascrizione si farà eseguire ad istanza de' tutori, curatori, ed amministratori: (*ivi*). — La mancanza di trascrizione può opporsi da qualunque persona interessata, eccettuati però coloro che hanno l' obbligo di farla eseguire, o che hanno causa da essi; ed eccettuato pure il donatore e gli eredi di lui: (III, 374, 15; — III, 554, 1; — III, 554, 6). — La mancanza di trascrizione può essere opposta anche da coloro i quali aveano certa scienza della già perfetta donazione: (III, 555, 6). — La mancanza di trascrizione non può essere opposta più al donatario, che abbia posse-

duto la cosa donata pel corso di trent' anni: (III, 555, 13). — La mancanza di trascrizione non dà dritto a' donatarj, minori, interdetti, o donne maritate, di farsi restituire in intero, ma solamente di rivolgersi contra i tutori, curatori, e mariti: (III, 374, 19; — III, 555, 21; — III, 556, 1). — La mancanza della trascrizione può essere opposta non solo da coloro, che nell' intervallo fra la donazione, e la trascrizione fossero divenuti acquistatori di parte, o di tutti i beni donati, ed avessero trascritto il di loro titolo; ma anche da' creditori ipotecarj, anteriori, o posteriori alla donazione, che prima della trascrizione medesima avessero inscritti i loro crediti: (III, 551, 7). — La mancanza di trascrizione delle disposizioni testamentarie può essere opposta da' creditori e da' terzi possessori. Ma non può essere opposta da' donatarj, legatarj e dagli eredi legittimi di coloro che le hanno fatte: (III, 440, 1; — III, 812, 6). — Di quante specie sia la trascrizione, e quali effetti produca: (III; 807, 18). — La trascrizione delle sostituzioni non ha riguardo al disponente, ma al fatto del gravato: (III, 808, 14). V. *Donazioni forma* e *Gravato*.

TRASCRIZIONE DELL' ORIGINALE (La) forma la copia. V. *Copie*.

TRASFERIMENTO (Pel). V. *Obbligazioni*, *Domicilio* e *Donazioni forma*.

TRASMISSIONE DI IPOTECA (La). Quando avvenga. V. *Ipoteca gradi effetti*.

TRASMISSIONE DI LEGATI (Per la). V. *Legati*.

TRASMISSIVI PATTI (I). Quali siano. V. *Patti*.

TRASPORTO DI DOMICILIO (Pel). V. *Domicilio*.

TRATTORI (Pe'). V. *Osti* e *Albergatori*.

TRAVI (Pe'). V. *Proprietario*.

TRIBUNALI (I) nazionali possono decidere le quistioni promosse dagli stranieri per contratti celebrati fra loro nel regno: (I, 69, 20). V. *Stranieri*. — I tribunali devono giudicare le opposizioni al matrimonio fatte a carico di uno degli sposi. V. *Opposizioni al matrimonio*. — Conoscono e giudicano della buona fede esistente nel matrimonio putativo. V. *Matrimonio*. — Giudicano della presunzione di assenza. Quando possono dichiarare un uomo assente. V. *Assente*, *Dichiarazione dell' assenza* e *Effetti dell' assenza*. — Come devono agire trattandosi di adozione. V. *Adozione* e *Procuratori regj*. — Come debbano agire nel caso di domanda di volontaria separazione personale fra i coniugi. V. *Separazione personale*. — I tribunali sono i soli competenti a pronunziare sulle quistioni di stato :

(I, 423, 17; — I, 463, 20; — I, 463, 21). V. *Quistioni di stato*, *Reclamo di stato* e *Rifiuto di stato*. — I tribunali devono omologare le deliberazioni del consiglio di famiglia per le tutele dative. V. *Tutela*. — Non possono però dipartirsi dal voto del consiglio di famiglia intorno alla nomina del tutore, potendo solo disapprovarla, e perciò possono prescrivere una nuova riunione del consiglio di famiglia per procedere alla nomina di un soggetto più idoneo: (I, 660, 17). — Quando possono disapprovare il tutore: (I, 660, 20). — Disapprovando la nomina del tutore fatta dal consiglio di famiglia, gli atti intermedj fatti da costui restano validi: (I, 662, 27). — Possono talvolta prescegliere un tutore nominato dalla minor parte del consiglio di famiglia quando lo credono più idoneo: (I, 661, 23). — I tribunali non sono risponsabili della scelta, come il consiglio di famiglia non lo è della nomina: (I, 662, 9). — Non possono vietare ad alcuno de' parenti del minore l' intervento nel consiglio di famiglia, allorchè non esista il fatto legale di essere stato quello escluso o rimosso dalla tutela: (I, 704, 13). V. *Consiglio di famiglia* ed *Esclusione dalla tutela*. — In caso d' interdizione, i tribunali devono pronunziare la sentenza definitiva in pubblica udienza, quando dalle dilucidazioni prese si sarà conosciuto lo stato d' incapacità di colui che vuole interdirsi. Devono però sentire e citare le parti ed il pubblico ministero: (I, 767, 8; — I, 782, 5; — I, 782, 8). — Devono guardarsi, in caso di dubbio, di dirimerlo in danno del convenuto per la interdizione: (I, 767, 13; — I, 775, 2; — I, 775, 4). — I tribunali di appello possono prendere nuovi schiarimenti su i fatti allegati per ottenere la interdizione del convenuto, che possono assoggettare a nuovo interrogatorio: (I, 768, 19; — I, 784, 16; — I, 784, 20). V. *Interdizione* e *Consulente giudiziario*. — I tribunali devono pronunziare, come nelle materie sommarie, sulle quistioni insorte circa la divisione dell' eredità fra i coeredi: (III, 86, 17; — III, 264, 4; — III, 264, 13). — In questo caso sono competenti quelli dove si è aperta la successione: (*ivi*). — Possono commettere ad uno de' giudici le operazioni richieste alla divisione de' beni, e decidere di poi le controversie sul di costui rapporto: (III, 86, 21). — Faranno nelle divisioni suddette procedere agl' incanti, se vi ha luogo, avanti di loro, e decideranno le dimande relative alla garentia delle porzioni fra i condividenti, ed ancora quelle dirette a rescindere la divisione: (III, 86, 22; — III, 268, 1; — III, 268, 6). — Devono similmente nelle divisioni ordinare la stima degl' immobili. Questa stima si farà da

periti scelti dalle parti, o nominati di ufficio : (III, 87, 11 — III, 269, 21). V. *Periti.* — Così anche deve ordinarsi da' tribunali la stima de' mobili, quando non se ne sia fissato il prezzo in un inventario regolare, la quale dee farsi a giusto prezzo da persona intelligente, e senza dar luogo ad aumento : (III, 87, 10 ; — III, 270, 1 ; — III, 270, 5). — Dopo fatta la stima, i tribunali per mezzo del giudice commessario, devono inviare le parti innanzi un notaio, che verrà scelto dalle parti, o da' tribunali, ed innanzi al notaio si procederà a quanto si conviene : (III, 88, 12; — III, 273, 1 ; — III, 273, 9). V. *Notaio e Divisione fra i coeredi.* — I tribunali quando hanno il diritto di annullare o ridurre le iscrizioni de' privilegi e delle ipoteche. V. *Inscrizione de' privilegi e delle ipoteche.*

TRUFFA (Per la). V. *Giuoco.*

TUBI O CANALI (I), che conducono alle terre o ne estraggono le acque, sono immobili per natura. V. *Beni immobili sono per natura.* — Da chi debbano essere accomodati o rifatti. V. *Proprietario.*

TUTELA (La) è stata riguardata come un ufficio civile, e riconosce la sua sede nella umana società : (I, 598, 6). — Come venne regolata presso i romani; quando terminava, e come alla tutela subentrava la cura : (I, 598, 8). — Come era presso gli antichi popoli germani ; e come presso i francesi : (I, 599, 4). — La tutela consiste nella cura di una persona, e de' beni della stessa. Colui, al quale affidasi detta cura, dicesi tutore : (I, 600, 3). — Per le nuove leggi non vi è più cura di minori : (I, 599, 16). — La tutela termina ordinariamente, quando i minori divengono maggiori, e quando il minore viene emancipato : (I, 600, 6 ; — I, 634, 3). — La tutela trovandosi confusa colla cura, i principj da applicarsi a' minori pe' contratti, sono precisamente quelli che adattavansi prima a' pupilli in tutela. Quali eccezioni soffre questa massima : (I, 600, 12). — In ogni tutela vi sarà un tutore surrogato : (I, 614, 9 ; — I, 680, 11). — Per altri oggetti relativi alla tutela. V. *Tribunali.*

TUTELA (Amministrazione della). V. *Tutore.*

TUTELA (Cause che dispensano, escludono, o rimuovono dalla). La tutela non ammette alcuna scusa da coloro che l' hanno accettata, anche se aveano una carica, una funzione, o una missione fuori del regno. Può essere però rinunziata, se dopo l' accettazione, si diano al tutore gl' incarichi suddetti : (I, 620, 16 ; — I, 685, 14). V. *Esclusione dalla tutela, Militari, Missione data dal Re, Impotenza ed Estraneo.*

55

TUTELA (Diverse specie di). Per dritto romano la tutela era *testamentaria*, *legittima* e *dativa*. Le nuove leggi conservano questa distinzione : (I, 601, 15). — È propria del genitore superstite, nè il padre può arbitrariamente rinunziarla : (I, 567, 28 ; — I, 602, 4). V. *Padre* e *Patria potestà*. — Morendo il padre il primo, può associare alla moglie che lascia un contutore : (I, 602, 9 ; — I, 635, 1 ; — I, 635, 3). — Durante il matrimonio non vi è tutela, ma patria potestà. In questo caso il padre amministrerà i beni del figlio : (I, 602, 4 ; — I, 634, 8 ; — I, 634, 10). — La nomina del contutore può essere fatta o con atto di ultima volontà, o con una dichiarazione avanti al giudice di circondario assistito dal suo cancelliere, o pure avanti notaio : (I, 602, 12 ; — I, 639, 1 ; — I, 639, 6). — Se in morte del marito la vedova dichiari di essere incinta, si darà un curatore al ventre pregnante dal consiglio di famiglia. V. *Curatore*. — La tutela *dativa* ha luogo quando la madre per una lodevole diffidenza delle sue forze non voglia assumere la tutela de' suoi figli, o quando uno de' genitori non possa continuarne l'esercizio : (I, 603, 1 ; — I, 642, 20 ; — I, 642, 23). — In questo caso la madre dovrà, finchè non siasi nominato un tutore a' suoi figli, assumere la tutela degli stessi : (I, 643, 6). — Allora che la madre rinuncia la tutela, la destinazione del tutore novello dovrà esser fatta indistintamente dal consiglio di famiglia, senza che gli avoli possano pretenderla : (I, 643, 12). — La vedova che si rimarita decade di pieno dritto dalla tutela. Ma ciò ha luogo solamente, quando contragga il novello matrimonio prima di riunire la familiare assemblea ; nel qual caso il nuovo marito rimarrà solidariamente risponsabile di tutte le conseguenze della tutela indebitamente conservata : (I, 603, 7 ; — I, 644, 1 ; — I, 644, 8). — Il passaggio alle seconde nozze se fa perdere alla madre la tutela de' suoi figliuoli, non la priva però del dritto di tenere i figli presso di lei, eccetto nel caso che ella si fosse unita ad uomo di cattiva condotta : (I, 646, 15). — La madre rimaritata e decaduta dalla tutela, se il consiglio di famiglia lo giudichi conveniente, potrà esservi eletta ad esercitarne le funzioni : (I, 647, 13). — Ne' casi addotti fino a quanto si estenda la risponsabilità del marito : (I, 648, 1). — Quando il consiglio di famiglia legalmente convocato conserverà la tutela alla madre che passa a seconde nozze, nè vi sia un contutore destinato dal padre, il secondo marito diverrà contutore colla moglie, e risponderà unitamente a lei dell' amministrazione posteriore al matrimonio : (I, 603, 17 ; — I, 651, 1 ; — I, 651, 6). — Si discute la

quistione se la tutela de' figli naturali e l'amministrazione de' beni di cui sono forniti, appartenga a' genitori che li riconobbero: (I, 603, 26). V. *Marito*.

TUTELA (Effetti della). La tutela essendo un peso personale, non passa agli eredi del tutore. Se questi però sono maggiori devono continuarla fino a che non fanno nominare un nuovo tutore: (I, 619, 8 ; — I, 679, 9 ; — I, 679, 13). — Se sono minori son tenuti soltanto dell'amministrazione del di loro autore: (*ivi*). — Ove il tutore morendo lasci eredi maggiori e minori, per questi ultimi la tutela s'intenderà cessata, e le loro quote saranno soltanto soggette alla ipoteca legale per l'amministrazione del di loro autore. Che debba dirsi per gli eredi maggiori: (I, 680, 3). — La tutela esercitata dalla madre, e da un contutore lasciato dal padre rende risponsabile, per l'amministrazione del patrimonio pupillare tanto il contutore, quanto la madre: (I, 635, 6). — Divisa dal padre alla madre e ad un contutore, in modo che l'una avesse l'educazione, e l'altro l'amministrazione de' beni, non può avere effetto ove la moglie non ne sia contenta: (I, 635, 11). — Divisa, senza che la madre solo non contraddica, non si rendono salvi gl' interessi de' terzi: (I, 636, 28). — Può essere divisa da' tribunali quando la tutrice legittima ed il contutore per discordie e dissensioni non vadan d'accordo: (I, 637, 17). — La tutela dà alla madre la facoltà di vigilare specialmente sul minore sino a che il bisogno lo richiede: (I, 638, 1). — Produce la risponsabilità solidaria tra la tutrice, ed il contutore, 1. quando abbiano amministrato indistintamente; 2. quando la tutrice e il contutore per accordo tra loro, uno abbia amministrato, e l'altro abbia invigilato alla persona del minore; 3. quando il contutore e la tutrice abbiano parzialmente amministrato i beni del minore: (I, 638, 7). — Tutti gli atti fatti dalla madre non conservata nella tutela sono nulli: (I, 641, 3). V. *Tutela diverse specie* e *Tutela conferita* ec.

TUTELA CONFERITA DAL PADRE O DALLA MADRE (Della). La tutela si conferisce dal padre o dalla madre, secondo che l'uno o l'altro è l'ultimo a morire. La nomina del tutore, in questo caso, sarà sempre effettuata nel modo che dee praticarsi per la elezione di un contutore: (I, 610, 1 ; — I, 652, 18 ; — I, 653, 1). — Nel caso che si trovi nominato un contutore dal padre, la madre non potrà nominare al figlio un tutore che pe' soli beni di lei: (I, 610, 10 ; — I, 652, 26 ; — I, 653, 1). — La nomina del tutore deve essere certa, tal che se il genitore si fosse servito di un nome comune a più persone, e dal contesto della destinazione non potesse con accerto diffinirsi di quale persona

siasi inteso parlare, la nomina sarà nulla : (I, 655, 9). — Se l'ultimo genitore che muore trovasi in età minore, può validamente destinare un tutore a' suoi figliuoli : (I, 655, 20). — La madre rimaritata, e non conservata nella tutela de' figli del primo suo matrimonio, non può loro destinare un tutore : (I, 610, 10 ; — I, 656, 17 ; — I, 656, 19). — Quando la madre rimaritata, e conservata nella tutela, avrà destinato un tutore a' figli del primo matrimonio, tale destinazione non sarà valida, qualora non sia confermata dal consiglio di famiglia : (I, 610, 19 ; — I, 657, 1 ; — I, 657, 5). — La madre rimaritata potrà anche destinare il suo secondo marito per tutore de' figli del primo letto ; (I, 657, 13). — Qualunque tutore nominato da una madre rimaritata e conservata nella tutela quali doveri abbia : (I, 657, 19).

TUTELA DATIVA O SIA CONFERITA DAL CONSIGLIO DI FAMIGLIA (Della). Quando un figlio minore e non emancipato resterà senza padre e madre e senza tutore da essi eletto, e senza ascendenti maschi, e quando il tutore si trovasse sprovveduto di alcuna delle qualità richieste, o ne' casi della esclusione di costui, la tutela si darà dal consiglio di famiglia : (I, 612, 14 ; — I, 659, 18 ; — I, 660, 8). — Conferivasi per dritto francese totalmente dal consiglio di famiglia ; ma per le nostre nuove leggi deve essere omologata dal tribunale nella cui giurisdizione è il giudice regio che ha preseduto al consiglio di famiglia : (*ivi*). — Per dritto romano conferivasi dal giudice : (I, 612, 8). V. *Consiglio di famiglia*, *Giudici di circondario*, *Tribunali*, *Tutore* e *Tutore surrogato*.

TUTELA LEGITTIMA DEGLI ASCENDENTI (Della). Quando da niuno de' genitori sia stato assegnato un tutore al figlio in età minore, la tutela spetta di dritto all'avo paterno, e così risalendo la linea ascendentale ; in modo che l' ascendente paterno venga preferito all'ascendente materno del grado medesimo : (I, 611, 2 ; — I, 658, 15). — Se, in mancanza dell' avo paterno e materno del minore, concorressero due ascendenti di un grado superiore appartenenti entrambi alla linea paterna, la tutela passerà di dritto all'avo paterno del minore : (I, 611, 5 ; — I, 658, 20). — Concorrendo due bisavoli della linea materna, la nomina sarà fatta dal consiglio di famiglia, il quale dovrà scegliere uno di questi due ascendenti : (I, 611, 11 ; — I, 659, 1 ; — I, 659, 4). — La tutela si deferisce, nel caso addotto, agli ascendenti maschi soltanto. Le ascendenti non possono godere gli stessi privilegi che la madre : (I, 659, 10). — Potrebbero,

però essere nominate dal consiglio di famiglia: (*ivi*). — È una incumbenza forzata per gli ascendenti maschi: (I, 659, 15).

TUTORE (Il) è quello a cui si affida la cura della persona e de' beni del minore. L'esercizio della tutela è l'adempimento de' suoi doveri; (I, 600, 3). — Si dice tutore anche quello che si chiamava *curatore* e ch' era incaricato di vegliare alla difesa del maggiore interdetto: (I, 601, 8). V. *Interdizione*. — Il tutore può essere un congiunto, o un estraneo, purchè sia uomo onesto, irriprensibile ed economico: (I, 660, 28). — È dato a quel figlio, a cui si promuova litigio per rifiutare o disapprovare il suo stato. Si dà anche a quel figlio che reclama il suo stato: (I, 450, 25). V. *Rifiuto di stato* e *Reclamo di stato*. — Nè il tutore, nè i figli di esso posson contrarre matrimonio co' minori affidati alla di lui tutela. V. *Matrimonio*. — Il tutore può adottare il minore. V. *Adozione*. — Il tutore, prima di mischiarsi nell' amministrazione della tutela e delle altre sue funzioni, deve far nominare un tutore surrogato. Mancando a tal obbligo, il consiglio di famiglia può rimuoverlo: (I, 614, 17; — I, 680, 15). — Non può votare nella scelta del tutor surrogato: (I, 614, 20; — I, 681, 3; — I, 681, 6). — Il tutore verrà eletto dal consiglio di famiglia, o nominato da' genitori, o dato dalla legge. V. *Consiglio di famiglia* e *Tutela*. — Il tutore, non essendo nè parente, nè affine, nominato dall' ultimo de' genitori, non è obbligato di accettare la tutela, se nella distanza di venti miglia esistano parenti o affini per esercitarla: (I, 656, 5). V. *Esclusione dalla tutela*. — Il tutore deve rispondere dell' andamento degli affari della tutela. Ma se il minore possegga beni fuori del regno, può destinarsi un protutore per detti beni. In tal caso il tutore ed il protutore sono indipendenti, e non obbligati l'uno verso dell' altro per la rispettiva amministrazione: (I, 618, 4; — I, 677, 22; — I, 678, 1). — Il tutore, che è presente alla deliberazione del consiglio di famiglia, resta dal giorno della sua nomina investito di tutti i doveri della tutela: (I, 618, 13; — I, 678, 19; — I, 678, 20). — Se il tutore non sia stato presente alla sua nomina, questa a premura di un membro del consiglio di famiglia gli verrà notificata fra tre giorni dopo quello della deliberazione: (I, 618, 15; — I, 678, 13; — I, 678, 19). — Tanto il tutore presente, quanto il tutore assente possono scusarsi della tutela. Essendo il tutore assente, a sua cura si convocherà un nuovo consiglio di famiglia, che esaminerà le scuse: (I, 618, 18; — I, 693, 15; — I, 694, 9). — Tanto il tutore presente, quanto l'assente possono ricor-

rere a' tribunali, se le loro scuse saranno rigettate dal consiglio di famiglia: (*ivi*). — Pendente però la lite non potranno trascurare l'amministrazione provvisionale della tutela, che s' intenderà deferita dal dì della deliberazione: (*ivi*). — Il tutore come verrà rimosso, escluso, o scusato dalla tutela. V. *Esclusione dalla tutela.* — Il tutore sarà rimosso dal consiglio di famiglia, convocato ad istanza del tutor surrogato, o di ufficio dal giudice del circondario: (I, 623, 23; — I, 705, 3; — I, 706, 1). — Ove il tutore al giudizio familiare aderisca, facendosene menzione, si deverrà immantinente alla nomina di un nuovo tutore. Se il tutore rimosso reclama, ciò che dee praticarsi: (I, 624, 5; — I, 705, 11; — I, 706, 1). — Il tutore, eccetto se sia surrogato, o ascendente, non può ricevere donazioni o largizioni per atto di ultima volontà dal suo minore. V. *Donazioni.* — Obblighi di un tutore trattandosi di divisione. V. *Divisione fra i coeredi.* — Non è ammesso alla cessione de' beni. V. *Cessione de' beni.* — È soggetto a risarcire i danni cagionati da' suoi minori. V. *Quasi delitti.* — Per quel che riguarda il domicilio del minore, e la gestione de' suoi affari. V. *Domicilio* e *Gestore di negozj.*

TUTORE. Amministrazione della tutela. Il tutore essendo dato principalmente alla persona, deve invigilare per la buona educazione del minore, pel di lui mantenimento e per la migliorazione del suo stato. A questo effetto nell' ingresso della tutela egli farà dal consiglio di famiglia deliberare su i mezzi proprj a conseguire tale intento: (I, 624, 24). — Il tutore può essere autorizzato dal consiglio di famiglia a dimandare l' arresto personale del minore, se lo richieda la di costui buona educazione: (I, 625, 5; — I, 735, 22). — L' arresto del minore sarà ordinato dietro *requisizione*, quando si trovi giusto: (I, 736, 1). — Il tutore, specialmente se sia avolo paterno, o la madre rimaritata e conservata nella tutela, potrà abbreviare ad arbitrio la durata della correzione: (I, 736, 5). V. *Arresto personale.* — Il tutore dee spiegare la maggiore diligenza nell' amministrazione de' beni. Egli è risponsabile di tutti i danni, ed anche degli utili non provenuti al minore: (I, 625, 9; — I, 707, 5; — I, 707, 14). — Il tutore, nell' amministrazione del patrimonio del minore, non è obbligato di interpellare la famiglia per gli atti, ove la legge non ha espressamente prescritto che i parenti fossero intesi: (I, 708, 8). — Le funzioni del tutore sono gratuite. Egli non potrà comprare i beni del minore, nè potrà prenderli in affitto, salvo che il consiglio di famiglia abbia autorizzato il tutor surrogato a fargliene l'affitto; nè potrà accettare la cessione di alcuna ragione o credito contro

del pupillo: (I, 626, 19; — I, 707, 10; — I, 708, 17): — Benchè al tutore sia affidata la cura e l'educazione del minore, pure possono darsi delle circostanze, nelle quali convenga ad altri confidare siffatta educazione: (I, 709, 9). — Il tutore fra dieci giorni dopo la sua nomina dee, in presenza del tutor surrogato, far procedere ad un legale inventario de' beni del minore, nell' atto del quale, sotto pena della perdita delle sue ragioni, dovrà dichiarare, se gli si debba cosa sul patrimonio del minore: (I, 625, 12; — I, 710, 1; — I, 710, 10). — L'obbligo di far eseguire l'inventario de' beni del minore deve indistintamente compiersi in ogni specie di tutela; ed anche se il padre di famiglia lo avesse vietato: (I, 711, 1). — Il tutore, oltre detto inventario, ha pure il dovere di far descrivere i beni che nel corso della tutela potessero al minore devolversi: (I, 711, 18). — Se il tutore deve conseguire alcuna cosa dal patrimonio del minore, farà tale dichiarazione sulla richiesta del pubblico uffiziale che forma l'inventario, e di cui verrà fatta menzione nel processo verbale: (I, 625, 16; — I, 710, 1; — I, 712, 24). — Gli autori delle pandette francesi promuovono la quistione, se possa il tutore evitare la perdita delle sue ragioni, allorchè l'uffiziale pubblico mancò di fargli tale interpellazione. Si scioglie la quistione: (I, 712, 1). — L'enunciata perdita costituisce una misura di stretto dritto non suscettibile di ampliazione, e perciò non può estendersi al tutore surrogato: (I, 712, 14). — Fra un mese da che sarà l'inventario compiuto, il tutore procederà alla vendita di tutti i mobili in presenza del tutor surrogato, col mezzo di atti d'incanto. Come debbano farsi questi atti d'incanto: (I, 625, 19; — I, 712, 20; — I, 712, 26). — I genitori del minore, mentre godono dell'usufrutto de' di lui beni, non hanno l'obbligo di far procedere alla vendita de' mobili, ma debbono a loro spese, col mezzo di un perito nominato dal tutor surrogato, farne seguire la stima per restituirne il prezzo a tempo debito: (I, 625, 25; — I, 714, 6; — I, 714, 14). — Il consiglio di famiglia, nel deliberare su la somma da impiegarsi annualmente in servizio del minore, specificherà tutto ciò che crede opportuno all'oggetto: (I, 625, 3; — I, 715, 14). — Specificherà se il tutore sarà autorizzato a farsi coadiuvare nella sua amministrazione da uno o più amministratori particolari stipendiati, e che amministrino sotto la sua responsabilità: (*ivi*). — Il padre viene eccettuato da questi doveri imposti agli altri tutori: (I, 715, 23). — La madre non gode della stessa esenzione di cui gode il padre: (I, 716, 6). — Il consiglio di famiglia, nel fissare l'annua spesa che il tutore do-

vrà fare per lo mantenimento e la educazione del minore, deve incaricarsi del valore de' beni amministrati, dell' età e della condizione del minore. Se le rendite de' beni amministrati non bastino, che debba farsi all' uopo: (I, 716, 10). — Il tutore deve riunire di nuovo il consiglio di famiglia per deliberare intorno al mantenimento del minore, se la fortuna di questi cangi, o i suoi bisogni si rendano più considerevoli: (I, 717, 1). — Trattandosi di tutela testamentaria, se il testatore abbia determinato le spese di mantenimento del minore, e dell' amministrazione, cosa bisogna fare: (I, 717, 9). — Il consiglio determinerà positivamente la somma da cui comincerà l' obbligo nel tutore d'impiegare gli avanzi delle rendite, dedotte le spese. Questo impiego dovrà esser fatto nello spazio di sei mesi, passati i quali senza che lo abbia effettuato, saranno a carico del tutore gl' interessi: (I, 626, 3; — I, 718, 4; — I, 718, 13). — Se il tutore non ha fatto determinare dal consiglio di famiglia da qual somma di avanzo dovrà incominciare l'obbligo dell' impiego, sarà tenuto, scorso il termine di sei mesi, agl' interessi di qualunque somma non impiegata, comunque piccola sia: (*ivi*). — Il tutore, quando anche sia il padre o la madre, non può prendere denaro a prestito per lo minore, nè alienare o ipotecare i suoi beni immobili, senza l' autorizzazione del consiglio di famiglia. Ma quest' autorizzazione non dovrà essere accordata senza una causa di assoluta necessità, o di evidente vantaggio: (I, 627, 1; — I, 721, 17; — I, 722, 11). — Nel caso di assoluta necessità, il consiglio di famiglia accorderà la sua autorizzazione dopo che gli è stato presentato un conto sommario dal tutore, dal qual conto verrà comprovata la insufficienza de' denari, de' mobili, e delle rendite del minore: (*ivi*). — Il consiglio di famiglia indicherà, in ogni caso, gli stabili che dovranno in preferenza essere venduti, e tutte le condizioni che giudicherà vantaggiose: (*ivi*). — Le deliberazioni del consiglio di famiglia all' oggetto non saranno eseguite, se non dopo che il tutore ne avrà chiesta ed ottenuta la omologazione dal tribunale civile, il quale giudicherà, sentito il procurator regio: (*ivi*). — Nel caso di vendita, questa dovrà sempre aver luogo in presenza del tutor surrogato, all' asta pubblica: gli atti corrispondenti saranno ricevuti da un giudice del tribunale, o da un notajo deputato nella sentenza di omologazione, dopo tre avvisi da affiggersi ne' luoghi soliti in tre domeniche consecutive, i quali saranno giustificati dalla sottoscrizione de' sindaci de' luoghi dove saranno stati apposti: (*ivi*). — Se dietro l' espressate formalità adempiute possa aver luogo una permuta. V. *Patria potestà*. — Se le formalità prescritte per le alienazioni de' beni

de' minori non sìensi in tutto o in parte osservate, l'alienazione sarà nulla, ed il minore avrà dritto a farla invalidare: (I, 723, 28). — Il tutore non può divenire aggiudicatario o compratore de' beni del suo minore. V: *Vendita.* — Il minore però in questo caso deve soddisfare al compratore evitto tutto ciò che si è convertito in suo vantaggio: (I, 724, 17). — Il minore, il di cui stabile siasi venduto senza le richieste formalità, può ratificare la vendita divenuto maggiore: questa ratificazione, anche tacita, esclude interamente l'azione di nullità e rescissione: (I, 724, 24). — Si discute la quistione, se il minore, ratificando nella maggiore età un'alienazione, o altro atto invalidamente seguito in tempo della sua età minore, perda per tale ratificazione anche il dritto a rescinderla per motivo di lesione: (I, 725, 10). — Le formalità del parere della famiglia, e della omologazione del tribunale non dovranno osservarsi, quando la vendita de' beni del minore segua giudiziariamente ad istanza de' creditori; nè si applicano al caso in cui una sentenza avesse ordinato l'incanto in vigore di domanda di un compadrone indiviso. Che debba farsi in questo caso: (I, 627, 16; — I, 726, 5; — I, 726, 13). — Il tutore non potrà accettare, nè ripudiare una eredità devoluta al minore, se non precedente l'autorizzazione del consiglio di famiglia. L'accettazione poi devesi fare col beneficio dell'inventario: (I, 627, 25; — I, 727, 4; — I, 727, 11). — Nel caso, che la eredità ripudiata in nome del minore non fosse stata accettata da altri, come sono riammessi ad accettarla: (*ivi*). — La donazione fatta al minore non potrà accettarsi dal tutore, se non coll'autorizzazione del consiglio di famiglia. Essa produrrà, riguardo al minore, lo stesso effetto che produce riguardo al maggiore: (I, 628, 2; — I, 728, 11; — I, 728, 15). — Nessun tutore senza l'autorizzazione del consiglio di famiglia potrà intentare in giudizio un'azione relativa a' dritti del minore sopra beni stabili, nè aderire ad una domanda relativa a' medesimi dritti: (I, 627, 25; — I, 729, 22; — I, 730, 1). — La stessa autorizzazione sarà necessaria al tutore per dimandare una divisione. Egli potrà però senza tale autorizzazione rispondere ad una domanda di divisione diretta contra il minore: (I, 627, 25; — I, 731, 24; — I, 732, 1). — Trattandosi di divisione, perchè questa produca un effetto definitivo, e venga il minore obbligato come lo sarebbe se fosse maggiore, è mestieri che sia giudiziale, e preceduta da una stima fatta da periti nominati d'ufficio dal tribunale: (I, 628, 15; — I, 732, 20; — I, 733, 6). — Qualunque altra divisione sarà considerata come provvisionale: (*ivi*). — Il tutore non potrà transigere in

nome del minore, se prima non sia stato autorizzato dal consiglio di famiglia e dal parere di tre giureconsulti indicati dal procurator regio presso il tribunale civile. La transazione non sarà valida, se non quando sarà stata omologata dal tribunale civile, inteso il procurator regio: (I, 628, 27; — I, 734, 1; — I, 734, 7). V. *Transazioni*. — Può essere colpito dal mandato di arresto personale, quando avendo omesso di fare inscrivere la ipoteca legale, che gravita su i suoi beni per l'accettazione della tutela, li dichiari liberi in un'occorrenza. È in tal caso considerato come stellionatario. V. *Ipoteca gradi effetti*. — Pe' doveri incumbenti a' tribunali per l'interesse de' minori. V. *Tribunali*.

TUTORE. Conti della tutela. Qualunque tutore, finita la tutela, è tenuto a render conto della sua amministrazione: (I, 629, 19; — I, 737, 11; — I, 737, 19). — Ogni tutore può essere obbligato, anche durante la tutela, a rimettere al tutore surrogato gli stati di sua amministrazione nelle epoche che il consiglio di famiglia avrà stimato opportuno di fissare, senza però che si possa costringere a dare più di uno stato per anno. Questi stati saranno stesi e rimessi senza spesa su carta non bollata, e senza alcuna formalità di giudizio: (*ivi*). — Il conto diffinitivo della tutela si renderà, a spese del minore, allorchè sarà giunto alla maggiore età, o avrà ottenuto l'emancipazione. Le spese si anticiperanno dal tutore. Si ammetteranno in favore del tutore le spese a sufficienza giustificate, il cui oggetto si riconosca vantaggioso: (I, 630, 4; — I, 739, 1; — I, 739, 6). — Il conto diffinitivo della tutela, se più di un minore sia dipendente dalla medesima, si potrà esigere, e dovrà rendersi a misura che ciascuno de' minori diverrà maggiore: (I, 739, 16). — Qualunque convenzione che seguir potesse fra il tutore ed il minore divenuto maggiore, sarà nulla, se non sarà stata preceduta da un circostanziato rendimento de' conti, e dalla consegna de' documenti giustificativi, e tutto comprovato da una ricevuta dell'incaricato dell'esame del conto, dieci giorni almeno prima della convenzione: (I, 630, 9; — I, 741, 12; — I, 741, 17). — Non è però necessario, nè richiesto sotto pena di nullità, che intervenga una ricevuta dell'incaricato dell'esame del conto: un atto equipollente può ben servire all'oggetto della legge, quante volte contenga la pruova che si attribuisce alla ricevuta in quistione: (I, 741, 21). — La convenzione avvenuta tra il tutore ed il minore divenuto maggiore, e prima che questi avesse ricevuto il conto, è nulla, anche se trovisi inserita nel contratto di matrimonio formato con tutte le regole: (I, 742, 20). — È anche nulla la convenzione, quantunque

fosse ratificata di poi dal minore divenuto maggiore: (I, 743, 5). — La nullità della convenzione, passata tra il tutore ed il minore divenuto maggiore, è dalla legge sanzionata soltanto nell' interesse del minore: (I, 743, 17). — In vigore della domanda di nullità della convenzione, tutte le cose debbono essere rimesse nello stato, in cui si trovavano antecedentemente alla convenzione: effetti che si producono all' oggetto: (I, 743, 22). — Scorsi dieci anni della età maggiore di colui che è divenuto maggiore, senza aver mossa querela per la nullità risultante dall' infrazione delle disposizioni legali, non si darà più ascolto alle sue domande: (I, 744, 16). — Se il conto dà luogo a contese, saranno queste promosse e giudicate come le altre in materia civile: (I, 630, 27; — I, 744, 22; — I, 744, 26). — La somma a cui ammonterà il residuo del debito del tutore, produrrà interesse dal giorno della ultimazione del conto, senza che occorra di farne la domanda. Gl' interessi della somma, che dal minore fosse dovuta al tutore, non decorreranno se non dal giorno della domanda giudiziale per lo pagamento, fatta dopo l' ultimazione del conto: (I, 631, 3; — I, 745, 9; — I, 745, 15). — Qualunque azione del minore contra il tutore, relativa alla tutela, si prescrive in dieci anni computati dal tempo della maggiore età: (I, 631, 6; — I, 746, 7; — I, 746, 10). — Come si dia il conto della tutela all' emancipato. V. *Emancipato*.

TUTORE A' BENI GRAVATI DI SOSTITUZIONI. Può dal donante, o testatore pe' beni che lasciano a' loro figliuoli o nipoti coll' obbligo di restituire al primo grado, esser nominato un tutore incaricato ad eseguire tali disposizioni. V. *Trascrizione delle donazioni* e *Gravato*. — Questo tutore è risponsabile personalmente, se non si uniforma alle regole stabilite per comprovare lo stato de' beni, e per la vendita de' mobili, e per la trascrizione, ed inscrizione: (III, 440, 5; — III, 813, 4). V. *Trascrizione delle donazioni*.

TUTORE SURROGATO (Il) è quello che rimpiazza il tutore, e ne disimpegna i doveri, allorchè gl'interessi del minore trovansi in opposizione con quelli del tutore: (I, 613, 9; — I, 680, 13). — Corrisponde al curatore, che si nominava per le leggi romane: (*ivi*). — Differenza che vi è tra il nostro tutore surrogato, ed il curatore: (I, 613, 28). — Il tutore surrogato si sceglie da una nuova assemblea, o consiglio di famiglia a richiesta del tutore, quando la tutela è a costui devoluta per legge: (I, 614, 7; — I, 680, 15). — Deve far nominare un nuovo tutore, se la tutela divenga vacante, o abbandonata per

assenza : (I, 614, 19 ; — I, 681, 12 ; — I, 681, 18). — Non può rimpiazzare il tutore ; e può dalla tutela surrogata essere scusato o escluso per le stesse cause, per le quali viene scusato o escluso il tutore : (I, 614, 24 ; — I, 682, 9 ; — I, 682, 15). — Il tutore surrogato sarà preso dalla linea de' parenti alla quale non appartiene il tutore : (I, 615, 3 ; — I, 681, 3 ; — I, 681, 6). — Le funzioni del tutore surrogato cessano nello stesso tempo, in cui cessa la tutela : (I, 614, 4 ; — I, 682, 1 ; — I, 682, 3). — Deve essere presente all' inventario, alla vendita de' mobili e degli stabili, ed a tutto ciò in cui gl' interessi del minore potrebbero soffrir pregiudizio : (I, 615, 9). — Non curando di domandare l' omologazione del consiglio di famiglia, che destituisce un tutore, non ha dritto d' impedire che lo facciano i congiunti o affini del minore : (I, 706, 12). — Si dà anche all' interdetto, e può domandare il rimpiazzo dopo dieci anni : (I, 799, 1). — Il tutore surrogato, allorchè ha mancato di costringere il coniuge superstite a far l' inventario de' beni della comunione, è solidariamente con esso tenuto a tutte le condanne che potessero pronunziarsi a favore del minore. V. *Inventario.* — Per altri obblighi del tutor surrogato. V. *Ipoteca gradi effetti* e *Prescrizione.*

TUTRICE. La madre può essere tutrice. V. *Madre* e *Tutela.*

UCCISIONE DEL DEFUNTO (La) rende indegno l' erede uccisore, e come. V. *Indegni.*

UFFIZIALI DELLO STATO CIVILE (Gli) devono dar lettura degli atti dello stato civile, e devono sottoscrivèrli unitamente alle persone, che vi sono intervenute o come parti, o come testimoni : (I, 76, 15 ; — I, 113, 19). — Non hanno alcuna giurisdizione nel formare gli atti dello stato civile, nè possono inscrivi se non ciò ch' è loro dichiarato dalle parti comparenti, ma non possono inquirere, verificare, togliere o aggiungere a' fatti che vengono asseriti : (I, 76, 19 ; — I, 112, 13). — Ove alcuno degl' interessati si presenti col mezzo di un procuratore munito di antentico speciale mandato, gli uffiziali dello stato civile dovranno anche indicare il di lui nome ed il cognome, l'età, la professione ed il domicilio : (I, 112, 19). — Gli uffiziali dello stato civile devono rilasciare gli estratti de' registri degli atti dello stato civile ad ognuno che li domanda : (I, 80, 5 ; — I, 114, 24). V. *Estratti.* — In caso di nascita possono trasferirsi nel luogo della nascita, se il bisogno lo richieda : (I, 86, 11). — In caso che si rinvengano fanciulli, devono formare un verbale da inscriversi negli atti dello stato civile : in questo verbale devono

notare tutti i segni che possono far riconoscere il fanciullo: (I, 88, 5; — I, 124, 14). V. *Procuratori regj.* — Devono inscrivere ne' registri degli atti dello stato civile il tenore del rapporto de' direttori delle case di pubblica beneficenza pe' fanciulli che sono portati alle ruote di dette case: (I, 88, 25; — I, 125, 4). V. *Cognome.* — Gli uffiziali dello stato civile, in caso di riconoscenza di filiazione, devono ricevere la dichiarazione di paternità, e devono inscriverla nell' atto di nascita del figlio riconosciuto: (I, 91, 8; — I, 126, 3; — I, 126, 6). V. *Riconoscimento de' figli* ec. — Nell' atto di nascita devesi dichiarare se il bambino è stato presentato morto, e se appaiano nel cadavere dello stesso segni di morte violenta: (I, 124, 3). — Gli uffiziali dello stato civile quali obblighi abbiano nello scrivere ne' loro registri gli atti di nascita de' fanciulli nati in un viaggio di mare: (I, 126, 24). V. *Nati in un viaggio di mare.* — Trattandosi di morte, gli uffiziali dello stato civile devono trasmettere gli atti di morte fatti per una persona che avea un diverso domicilio, all' uffiziale dello stato civile dell' ultimo domicilio del defunto: (I, 105, 3; — I, 141, 21). — In caso di morte violenta, ed in caso che trovinsi persone morte in campagna, gli uffiziali dello stato civile devono attendere il verbale dell' uffiziale di polizia per istendere l' atto di morte di tali persone: (I, 104, 18; — I, 141, 21; — I, 143, 16). — Ne' casi suddetti l' uffiziale di polizia deve stendere il processo verbale coll' assistenza di un medico o chirurgo: (*ivi*). — Deve di poi subito trasmettere all' uffiziale dello stato civile tutte le notizie che avrà potuto ricavare intorno alle persone testè menzionate: (*ivi*). — Gli uffiziali dello stato civile, ne' casi di morti straordinarie, come in occasione d' incendj, inondazioni, di tremuoti, naufragi ec. non sono tenuti ad alcun obbligo: (I, 143, 9). — Subito che ne hanno ricevuto la notizia, devono iscrivere su i registri la morte de' militari avvenuta nelle armate: (I, 147, 17). — Trattandosi di matrimonio, gli uffiziali dello stato civile devono formare un processo verbale, in cui debbono inscrivere parola per parola la notificazione fatta pel matrimonio, e devono attestare che la notificazione fu affissa, e staccata dal luogo dove fu affissa ne' giorni e nel tempo richiesto dalla legge: (I, 92, 28; — I, 129, 21). — Gli uffiziali dello stato civile devono anche far menzione ne' corrispondenti registri, che non vi è intervenuta opposizione al matrimonio: (I, 94, 12; — I, 130, 24). V. *Opposizioni al matrimonio.* — Devono farsi esibire dagli sposi l' atto di nascita: (I, 94, 22; — I, 132, 30). — Devono ricevere l' atto di solenne promessa degli sposi, e darne lettura agli stessi:

(I, 100, 1; — I, 136, 1). — L' uffiziale dello stato civile del luogo, dove rattrovansi due persone che non hanno domicilio, è competente per ricevere la loro dichiarazione di contrarre matrimonio: (I, 314, 25). — Un uffiziale dello stato civile essendo incompetente a ricevere una promessa di matrimonio, quali effetti produca: (I, 315, 5). — Tanto l' uffiziale dello stato civile del domicilio dello sposo, quanto l' uffiziale dello stato civile della sposa è competente a ricevere la promessa di matrimonio: (I, 310, 9). — L' uffiziale dello stato civile è punito, se nel caso di matrimonio di un figlio, o minore, manca alle disposizioni della legge, risguardanti il consenso o il consiglio de' genitori, o del consiglio di famiglia, che i figli o minori debbano richiedere: (I, 206, 17). V. *Contravvenzioni*, *Multa*, *Condanna*, *Delitti dell' uffiziale dello stato civile* e *Cancellieri*. — Gli uffiziali dello stato civile devono usare grandissima diligenza, affinchè i registri abbiano una perfetta uniformità: (I, 114, 11). — Devono comunicare gli atti dello stato civile agl' Intendenti che li richieggano per oggetto di pubblica amministrazione: (I, 121, 3). V. *Registri*, *Proietti*, *Promessa solenne di matrimonio*, *Atti dello stato civile*, *Atti di nascita*, *Atti di morte*, *Atti di matrimonio*, *Notificazione* e *Consenso de' genitori*.

UFFIZIALI DI POLIZIA (Gli). Quali doveri abbiano, allorchè trovansi persone morte in campagna. V. *Uffiziali dello stato civile*.

UFFIZIALI MILITARI (Gli). Dove abbiano il di loro domicilio. V. *Domicilio*.

UFFIZIALI PUBBLICI (Gli) prevaricando, a quali risultamenti si assoggettano. V. *Privilegi*. — Quelli tra gli uffiziali pubblici che sono addetti alla vendita de' beni nazionali, non possono divenirne aggiudicatarj o compratori. V. *Vendita*. — Quando sono soggetti all' arresto personale. V. *Arresto personale*.

UFFIZIALI SANITARJ (Gli) sono incapaci a ricevere donazioni, o largizioni per atto di ultima volontà dagl' infermi che assistono. V. *Donazioni*.

UGUAGLIANZA DELLE QUOTE (L') deve serbarsi nella divisione. V. *Divisione fra i coeredi* e *Giuoco*.

ULTIMA INFERMITA' (Le spese dell'). Quali privilegi abbiano. V. *Privilegi*.

UNILATERALI CONTRATTI (Gli). Quali siano. V. *Contratti*.

UNIONI CONDANNATE (Le). Quali sieno. V. *Figli naturali*.

UNIONI DI TERRA (Le) formate dalle acque di un fiume sono del proprietario del fondo a cui si uniscono. V. *Alluvione* e *Proprietario*.

UNITA' (L'). Quale era per legge romana. V. *Dividuo*.

UNIVERSALE GIUSTIZIA (La). Quale s' intenda. V. *Giustizia*.

USCIERI (Gli) non possono divenire cessionarj delle liti, ragioni ed azioni di competenza del tribunale, presso cui esercitano le loro funzioni. V. *Vendita*. — Quando sono esclusi dalla tutela. V. *Esclusione dalla tutela*. — Quando possono essere arrestati. V. *Arresto personale*. — Quando sono soggetti alla prescrizione. V. *Prescrizione*. — Per gli altri loro dritti ed obblighi. V. *Cessione delle liti* e *Privilegi generali sopra i mobili*.

USO (L') può essere oggetto di contratto. V. *Contratti*. — Per l' uso della casa di abitazione. V. *Uso ed abitazione*, *Abitazione* e *Beni*. — L' uso della ragione essendosi riacquistato fa rivocare la interdizione. V. *Interdizione*.

USO (La forza dell') contrario alla leggi quali effetti produca. V. *Abrogazione*.

USO ED ABITAZIONE. L'*uso* dinota il dritto che si ha di percepire una porzione de' frutti, che provengono da un fondo rustico, limitato al bisogno di colui a favor del quale trovasi costituito: (II, 157, 5). — *Abitazione* è il dritto di dimorare in tanta parte del fondo urbano per quanto il bisogno lo richiede: (*ivi*). — Secondo l' antico dritto romano, l'abitazione, e l' uso delle case di abitazione erano lo stesso. Come Giustiniano ne cambiò le idee: (II, 257, 11). — I dritti di uso, e di abitazione si stabiliscono e si perdono nella stessa maniera che l' usufrutto: (II, 158, 13; — II, 235, 14). — L' uso può anche cadere sul denaro, e su di ogni altra cosa *fungibile*: (II, 235, 18). — L' uso non si estingue per la morte civile quante volte possa considerarsi come l' equipollente di una prestazione alimentaria: (II, 236, 6). — Non si può godere il dritto di uso, e di abitazione senza le formalità ed assicurazioni che si esigono per l' usufrutto: (II, 158, 13; — II, 236, 14; — II, 236, 17). — Nel caso in cui il titolo constitutivo de' dritti di uso, o di abitazione non interloquisca sulla estensione di essi, a togliere le dispute la legge è stata nell' obbligo di regolarli; e perciò colui, che ha l' uso de' frutti di un fondo, non può esigerne se non quanto gli è necessario pe' suoi bisogni, e per quelli della sua famiglia: (II, 158, 15; — II, 238, 1; — II, 239, 17). V. *Famiglia*. — L' uso degli animali è compreso nelle regole generali, per quel che riguarda gli animali in gregge. Perciò l'usuario può servirsi degli animali per la concimazione, e del latte e della lana degli stessi ancora, a differenza del dritto romano: (II, 238, 12). — Per gli animali da tiro o da soma devesi dire che l' usuario possa impiegarli agli usi proprj,

ma non allogarne l'opera ad altri, meno che il mestiere dell' usuario fosse quello di cocchiere: (*ivi*). — I dritti dell' usuario non si estendono a' bisogni di assoluta necessità, ma è d' uopo calcolarli in ragione dello stato di fortuna, della condizione, e delle abitudini dell' usuario: (II, 159, 2). — I dritti di abitazione di una casa valgono lo stesso che aver l' uso di quella, e perciò se ne può usare per quanto è necessario, abitandoci colla propria famiglia, ancorchè l' usuario siasi maritato posteriormente alla concessione di tal dritto: (II, 159, 7; — II, 240, 24; — II, 241, 4). — Coloro che hanno l' uso o l'abitazione sono sottoposti agli stessi doveri dell' usufruttuario per le spese di coltura, per riparazioni di manutenzione, per pagamento di contribuzioni, e per lo godimento da buon padre di famiglia: (II, 159, 12; — II, 237, 22; — II, 237, 24). — Gli usuarj di un fondo rustico o di una casa non possono allogare, cedere, o vendere i loro dritti ad altri: (II, 159, 16; — II, 240, 21). — Chi ha il semplice uso del fondo non può, oltre i frutti naturali ed industriali del medesimo, altro ritrarne pel suo bisogno: (II, 240, 16). — I dritti di uso ed abitazione si godono anche dalla famiglia dell' usuario; e come. V. *Famiglia* e *Figli*.

USUARIO (L'). Chi sia, e quali dritti e doveri abbia. V. *Uso ed abitazione*.

USUCAPIONE (L') per dritto romano serviva ad acquistare la proprietà. Era differente dalla prescrizione. Per le nostre leggi non ha più luogo. V. *Prescrizione*.

USUFRUTTO (L') era annoverato dalla romana legislazione fra le servitù personali, in questo senso che il fondo serve alla persona: (II, 130, 19). — Per le nostre leggi, l' usufrutto assume il carattere di dritto reale modificativo della proprietà, alla quale si riferisce: (II, 130, 24). — L' usufrutto è il dritto di godere della cosa, di cui un altro è proprietario, nel modo stesso che il proprietario ne goderebbe, ma col peso di conservarne la sostanza tanto nella materia, che nella forma: (II, 131, 12; — II, 160, 34 — II, 160, 7). — L' usufrutto è proprio delle cose immobili, non già delle mobili che si consumano o si deteriorano coll' uso: (II, 160, 38). — L' addotta definizione dell' usufrutto indica la differenza tra il proprietario e l' usufruttuario: in che consista questa differenza: (II, 131, 15). — Ne' mobili, che non si possono godere senza consumarsi, avea luogo per dritto romano il *quasi usufrutto*: per le nostre leggi si è stabilito, che può costituirsi egualmente sopra qualunque specie di beni mobili, o immobili. Però de' mobili, i quali si consumano usandoli, l' usufruttuario ac-

quista la proprietà degli stessi, col peso di renderli, al cessar dell' usufrutto, nella stessa quantità, qualità, e nello stesso valore, o di pagarne; allorchè debbonsi restituire, il prezzo stimato: (II, 132, 1; — II, 164, 7; — II, 168, 8; — II, 168, 20). — L' usufrutto di mobili che non consistono in ispecie, ma in quantità, i quali per loro natura non possono essere usati senza consumarsi, conferisce sempre all' usufruttuario la cessione o il trasferimento della proprietà: (II, 168, 13). — Nell' usufrutto poi delle cose che non si consumano ad un tratto, ma si deteriorano coll' usarne, l' usufruttuario ha il dritto di servirsene per l' uso a cui sono destinate, coll' obbligo di rassegnarle nel termine dell' usufrutto nello stato in cui si trovano: (II, 132, 18; — II, 170, 19; — II, 170, 25). — Nell' usufrutto delle vesti, per dritto romano quistionavasi, se queste doveano annoverarsi nell' usufrutto, o nel quasi usufrutto; per le nostre leggi è svanita tale quistione, e come: (II, 132, 23). — L' usufrutto si stabilisce dalla legge, o dalla volontà dell' uomo: è stabilito dalla legge rispetto a' genitori su i beni de' loro figliuoli; è stabilito dalla volontà dell' uomo quando nasce da disposizioni per atti tra vivi o di ultima volontà, e per prescrizione: (II, 134, 10; — II, 161, 4). V. *Patria potestà*. — Se l' usufrutto è legato, quali regole debbansi osservare: (II, 161, 7). — In che differisce il legato di usufrutto da quello di una rendita, o di un' annua prestazione: (II, 163, 3). — Che debba dirsi del legato de' frutti, o di una parte di frutti: (*ivi*). V. *Legati* e *Legatarj*. — L' usufrutto viene costituito a titolo *oneroso*, se nasce da concessioni, o riserve stipulate ne' contratti translativi della proprietà; o per atto di *beneficenza* nel caso che si conceda per mera liberalità: (II, 134, 18). — L' usufrutto può stabilirsi o semplicemente, o per un tempo determinato, o sotto condizione: (II, 135, 3; — II, 161, 5; — II, 162, 22). — Se l' usufrutto è costituito sotto condizione, pendente l' avveramento della medesima, godesi dal legatario della proprietà: (II, 162, 4). — L' usufrutto deve essere costituito da chi ha la capacità di alienare: (II, 134, 24). — L' usufrutto comincia secondo la qualità del titolo che lo produce. Se è convenuto, incomincia dal dì della convenzione; se è donato, dal dì dell' accettazione; se legato universale, o a titolo universale, ha principio dal dì della morte del testatore, e dal dì della dimanda, se legato a titolo particolare: (II, 167, 8).

USUFRUTTO (Modi co' quali finisce l'): L' usufrutto finisce colla morte dell' usufruttuario, sia naturale, sia civile: (II, 151, 7; — II, 217, 13; —

II, 217, 21). — Finisce collo spirare del tempo per cui fu costituito; colla consolidazione o sia riunione nella stessa persona delle due qualità di usufruttuario e di proprietario; col non usarne pel corso di anni trenta; colla perdita intera della cosa, sulla quale fu costituito l'usufrutto: (*ivi*). — Finisce per l'abuso che l'usufruttuario fa del suo godimento: (II, 134, 10; — II, 226, 22; — II, 227, 8). V. *Giudici* e *Creditori dell' usufruttuario*. — Se l'usufrutto fu costituito così, che duri fino a che una terza persona giunga ad una determinata età, l'usufrutto dura sino all'età stabilita, tuttochè la persona muoia prima dell'età determinata: (II, 151, 21; — II, 229, 7; — II, 229, 10). — Si scioglie la quistione se estinguasi l'usufrutto per la professione religiosa: (II, 218, 11). — L'usufrutto finisce col cessare il dritto di colui che lo aveva costituito; e col perire la cosa su cui è costituito; resta però sopra ciò che rimane: (II, 156, 22; — II, 235, 5). — L'usufrutto non cessa colla vendita della cosa soggetta all'usufrutto, se l'usufruttuario non rinunzia espressamente al medesimo: (II, 155, 18; — II, 230, 17; — II, 230, 22). — Se l'usufrutto è costituito sopra un edifizio, e questo venga distrutto da un incendio o da altro accidente, ovvero ruini per vetustà, l'usufruttuario non avrà dritto di goderne il suolo o i materiali: ma se l'usufrutto era costituito sopra una possessione di cui l'edifizio facesse parte, l'usufruttuario gode il suolo ed i materiali: (II, 153, 19; — II, 253, 7). V. *Proprietario*, *Uso ed abitazione*, *Abitazione*, *Beni*, *Legittimarj*, *Divisione fra i coeredi*, *Donazioni*, *Testamenti*, *Demanio comunale*, *Gravato* e *Ipoteca*.

USUFRUTTUARIO (Dritti dell'). L'usufruttuario è differente dal proprietario, perchè quello soltanto gode; ed il proprietario gode e dispone della proprietà: l'usufruttuario deve conservare la cosa, ed il proprietario la distrae a suo talento. L'usufruttuario però è uguale al proprietario nel raccogliere, e liberamente disporre di tutti i proventi della cosa: (II, 231, 17; — II, 160, 7). — Ha il dritto di raccogliere e far suoi tutti i frutti *naturali*, *industriali e civili* che derivano dalla cosa di cui ha l'usufrutto: (II, 135, 20; — II, 164, 12). V. *Frutti*. — L'usufruttuario ha dritto di godere di tutte le parti accessorie alla cosa data in usufrutto, non che de' mobili destinati ad essere immobili: (II, 166, 5). — Gode la casa, di cui ha l'usufrutto, unitamente all'orto, ed alle officine a quella annesse: (II, 165, 23). — Può fare nuovi fitti, ma non nuove enfiteusi; ed in caso che debba riscuotere un usufrutto di canoni enfiteutici, quali dritti abbia: (II, 166, 1). — Non ha dritto però a' laudemj

che son prodotti delle vendite de' fondi enfiteutici: (*ivi*). — Non può formare nuovi scavi; ma gode gli scavi delle miniere che erano già aperte nel fondo che ha ricevuto in usufrutto: (II, 136, 7; — II, 184, 17; — II, 184, 24). — Non ha dritto sul tesoro che si rinviene nel fondo che gode in usufrutto: (*ivi*). — Non può impedire al proprietario di aprire una miniera nel fondo di cui gode l'usufrutto. V. *Proprietario*. — Acquista i *frutti naturali* pendenti da' rami, o uniti al suolo, dal giorno che comincia l'usufrutto: (II, 136, 25; — II, 166, 17; — II, 166, 26). — I frutti, che si trovano nello stesso stato al momento in cui finisce l'usufrutto, appartengono al proprietario senza compenso nè da una parte nè dall' altra de' lavori e delle sementi; ma senza pregiudizio de' frutti che potessero spettare al colono parziario, al tempo in cui cominciò o venne a cessare l'usufrutto: (*ivi*). — L'usufruttuario, purchè non deteriori il fondo, su cui esercita il suo dritto, o non ne cangi la materia o la forma, può non solo far profuso impiego de' mezzi che ne accrescano o migliorino i prodotti, ma ha ben' anche la facoltà di raccoglierne i frutti prima della ordinaria epoca della loro maturità, se ciò sia espediente: (II, 167, 13). — I frutti civili s'intendono dall' usufruttuario acquistati giorno per giorno, ed appartengono a lui in proporzione della durata del suo usufrutto. Questa regola si applica a' frutti de' fondi locati, ugualmente che alle pigioni delle case, ed agli altri frutti civili: (II, 137, 15; — II, 168, 1; — II, 168, 5). — Quali sono i dritti dell' usufruttuario per le cose che si consumano coll' uso. V. *Usufrutto*. — L'usufruttuario di una rendita vitalizia non ha dritto di riscuotere le annualità arretrate prima del suo usufrutto: può però esigere gli arretrati maturati e non esatti, durante il suo usufrutto: (II, 138, 7; — II, 169, 21; — II, 170, 1). — Se l'usufrutto comprende selve cedue, l'usufruttuario è tenuto ad osservare l'ordine e la quantità de' tagli, giusta la distribuzione e la pratica costante de' proprietarj: ma nè egli, nè gli eredi suoi hanno dritto ad indennità per causa di non aver fatti, durante l'usufrutto, i tagli ordinarj: (II, 138, 12; — II, 173, 5). — I piantoni, quando si possano estrarre da un semenzaio senza deteriorarlo, formano ugualmente parte dell' usufrutto, coll' obbligo all' usufruttuario di conformarsi agli usi de' luoghi per lo rimpiazzo: (*ivi*). — L'usufruttuario profitta ancora delle parti di bosco di alberi di alto fusto, che sono state distribuite in tagli regolari, sia che si facciano periodicamente sopra una certa estensione di terreno, o si facciano di una determinata quantità di alberi presi indistintamente su tutta la superficie del fondo: (II, 139, 10; — II, 173, 14). —

Fuori del caso della distribuzione in tagli regolari, le foreste di alberi di alto fusto non fanno parte dell' usufrutto, nè l' usufruttuario potrà permettersi di reciderne, eccetto se gli alberi svelti per accidente servano alle riparazioni de' fondi: (II, 139, 16; — II, 173, 19). — Gli alberi svelti o spezzati per accidente appartengono al proprietario. L' usufruttuario deve far constare al proprietario la necessità delle riparazioni da farsi al fondo, se devonsi abbattere alberi all' oggetto: (*ivi*). — L' usufruttuario può anche pretendere ne' boschi pali per le vigne, del pari che i prodotti annuali e periodici degli alberi, osservando sempre l' uso del paese, o la pratica de' proprietarj: (II, 140, 6; — II, 173, 24). — Gli alberi fruttiferi che periscono, come anche quelli che sono svelti per accidente, appartengono all' usufruttuario col peso di surrogarne altri: (II, 139, 24; — II, 174, 1; — II, 176, 27). — Ove l' usufruttuario non abbia curato di far suoi i tagli ordinarj e regolari de' boschi e delle selve cedue, la legge non dà nè a lui, nè a' suoi eredi alcun compenso al cessare dall' usufrutto. Se questi tagli sieno venduti dall' usufruttuario, quali effetti ne avvengono: (II, 174, 7). — Se l' usufruttuario, in vece di vendere il taglio, avesse la selva data in affitto per tutto il tempo in cui gli alberi debbano crescere per uso del taglio, il proprietario non sarà tenuto a mantenere il contratto: (II, 174, 18). — Da quali segni dovrà desumersi che una foresta, o periodicamente in una certa estensione di terreno, o in una determinata quantità di alberi indistintamente presi da tutta la superficie, trovisi soggetta a tagli regolari: (II, 175, 5). — Spettando al proprietario gli alberi di alto fusto, svelti o spezzati per accidente, non può pretendersi che l' usufruttuario ne faccia il rimpiazzo: (II, 175, 26). — Cosa deve fare l' usufruttuario, allorchè periscano gli alberi di alto fusto per vecchiezza, o per altra causa non istantanea: (II, 176, 1). — L' usufruttuario deve ottenere la giudiziale autorizzazione, quando debba abbattere alberi per le riparazioni, ed il proprietario non voglia consentire all' abbattimento: (II, 176, 16). — L' usufruttuario, nel prendere i pali per le viti, deve uniformarsi sempre alle leggi forestali: (II, 176, 23). — L' usufruttuario gode degl' incrementi prodotti per alluvione al fondo di cui ha l' usufrutto: (II, 140, 11; — II, 181, 14; — II, 181, 16). — Gode de' dritti di servitù di passaggio, e generalmente di tutti quelli di cui potrebbe godere il proprietario, e ne gode come il proprietario medesimo: (II, 140, 11; — II, 182, 5; — II, 182, 9). — L' usufruttuario dee permettere l' esercizio delle servitù passive imposte sul fondo di cui gode l' usufrutto, senza poter chiedere dal

proprietario compenso alcuno: (II , 183, 8). — Si scioglie la quistione se, durante l' usufrutto , il proprietario possa col consenso dell' usufruttuario imporre una servitù al fondo gravato dello stesso : (II , 183, 19). — L' usufruttuario può godere egli stesso, o dare in affitto ad altri , o vendere , o cedere l' esercizio de' suoi dritti a titolo gratuito. Affittando , a quali doveri sia tenuto: (II , 140 , 21 ; — II, 177, 19 ; — II, 178 , 1). — Il proprietario non può col proprio fatto , nè in qualunque modo , nuocere a' dritti dell' usufruttuario. Questi dal canto suo non può in fine dell' usufrutto ripetere alcuna indennità pe' miglioramenti che pretendesse di aver fatto , ancorchè fosse aumentato il valore della cosa. Potranno però i miglioramenti compensarsi colle deteriorazioni fatte : (II , 141, 22 ; — II , 186 , 10 ; — II , 186 , 20). — L' usufruttuario o i suoi eredi possono togliere gli specchi , i quadri , ed altri ornati che vi avesse fatto collocare, coll' obbligo di restituire i locali nel di loro pristino stato : (*ivi*). — L' usufruttuario non può dissodare un bosco per mettere a coltura la terra , nè in qualunque altro modo alterare l' attuale stato de' luoghi : (II, 190 , 1).

USUFRUTTUARIO (Obbligazioni dell'). L' usufruttuario deve formare l' inventario de' mobili e degl' immobili per conseguirne il possesso ; egli non ha azione contra il proprietario per esser fornito de' comodi che mancano nel fondo di cui ha l' usufrutto: (II , 143, 24 ; — II , 190 , 7 ; — II , 190 , 12). — L' usufruttuario non è obbligato a fare inventario se ne è stato discaricato dal testatore ; ma gli eredi di costui possono formarlo a loro spese : (*ivi*). — L' usufruttuario non godrà i frutti del fondo che deve usufruttuare , se non abbia adempiuto alla formazione dell' inventario. In questo caso il proprietario può farli suoi : (II , 192, 14). — Che debba fare , se il proprietario si nega a trovarsi presente alla formazione dell' inventario, e quali dritti abbia : (II , 193 , 26). — L' inventario dall' usufruttuario può essere fatto anche in privata scrittura : (II , 193 , 22). — Deve l' usufruttuario dare sicurtà o *cauzione* di usufruttuare da buon padre di famiglia , se pure non è dispensato dal titolo stesso da cui deriva l' usufrutto. Il padre e la madre , che hanno l' usufrutto legale be' beni de' loro figli, il venditore, il donatore che si ha riservato l' usufrutto, non sono obbligati a dar cauzione : (II , 144 , 6 ; — II, 194 , 13 ; — II, 194 , 19). V. *Cauzione* e *Genitori.* — Se non può prestare la cauzione , quali effetti ne avvengono : (II, 145 , 1 ; — II, 198 , 11 ; — II, 198, 18). — Non prestandosi dall' usufruttuario la cauzione, quali dritti abbia il proprietario. L' usufruttuario, non prestando cauzione , può ottenere di non vendersi una porzione de' mobili necessarj per uso proprio : (II , 145 , 1 ; — II , 199, 28 ; — II, 200 , 10). — Il

ritardo nel dar cauzione non priva l' usufruttuario de' frutti su i quali può aver ragione: questi gli son dovuti dal momento in cui è cominciato l' usufrutto: (II, 145, 1; — II, 200, 6). — Il mallevadore dell' usufruttuario è tenuto sussidiariamente su i proprj beni di tutte le deteriorazioni avvenute per abuso della proprietà: (II, 194, 26). — L' usufruttuario è tenuto alle riparazioni di manutenzione: (II, 146, 15; — II, 200, 15; — II, 201, 1). V. *Riparazioni* e *Proprietario*. — È tenuto a rimborsare il proprietario delle riparazioni di manutenzione fatte da costui prima di lasciargli il possesso, ma dopo verificato il dritto dell' usufruttuario: (II, 201, 19). — Può esimersi dall' obbligo di eseguire le riparazioni, rinunziando ed abbandonando l' usufrutto: (II, 202, 1). — È in obbligo di vegliare alla conservazione de' fondi de' quali ha l' usufrutto, e perciò deve impedire le usurpazioni e le nuove opere che danneggiano i fondi che usufruttua: (II, 113, 3; — II, 146, 3; — II, 212, 27). — Deve godere dell' usufrutto di un fondo crollato e rifatto dal proprietario, quando fa parte di un altro fondo che ha seguitato ad esistere, e di cui gode l' usufrutto: (II, 203, 12). — Non può riedificare l' edifizio caduto per vetustà o per forza maggiore, altrimenti si ha come un terzo che abbia edificato sul suolo altrui: (II, 204, 5). — È tenuto a rimpiazzare gli animali se trattasi di usufrutto di un gregge, ove questo non perisca totalmente e senza sua colpa. In questo caso deve solamente le pelli o il di loro valore: (II, 147, 16; — II, 213, 10; — II, 213, 21). — Se l' usufrutto non è costituito che sopra un animale, il quale venga a perire senza colpa dell' usufruttuario, non è questi tenuto a restituirne un altro, o a pagarne il prezzo: (*ivi*). V. *Gregge*. — L' usufruttuario è tenuto al pagamento de' carichi annuali esistenti al cominciare dell' usufrutto, o imposti nel corso del medesimo: (II, 149, 4; — II, 205, 8; — II, 206, 27). — L' usufruttuario ed il proprietario concorrono al pagamento de' carichi imposti alla proprietà, durante l' usufrutto. Il proprietario è tenuto a pagarli, e l' usufruttuario gli dee corrispondere l' interesse della somma pagata. Se l' usufruttuario ne anticipi i pagamenti, ha il dritto alla ripetizione del capitale in fine dell' usufrutto: (II, 149, 12; — II, 205, 1; — II, 205, 8). — Il legatario universale dell' usufrutto deve prestare per intero il legato di una rendita vitalizia, o di una pensione per alimenti. Essendo legatario dell' usufrutto a titolo universale, dee prestare la pensione suddetta in proporzione del suo godimento, senza che abbia verun dritto di ripetizione: (II, 149, 4; — II, 206, 27; — II, 207, 4). — L' usufruttuario a titolo particolare non è tenuto al pagamento de' debiti

pe' quali il fondo è ipotecato. Essendo usufruttuario o universale, o a titolo universale, come dee contribuire al pagamento de' debiti: (II, 149, 26; — II, 207, 22; — II, 208, 13). V. *Creditori dell' usufruttuario.* — L' usufruttuario è tenuto per le spese delle liti concernenti l' usufrutto, e per le condanne alle quali le stesse liti potrebbero dar luogo. Se la lite riguarda tanto la proprietà che l' usufrutto, saranno tenuti il proprietario e l' usufruttuario per contributo: (II, 150, 15; — II, 211, 13; — II, 211, 17). — L'usufruttuario soggiace all' arresto personale, se ipoteca la proprietà di un fondo di cui ha il solo usufrutto. V. *Ipoteca.* — Non può giammai prescrivere. V. *Prescrizione.*

USURA (L') è l' aumento del capitale dato a mutuo. È vietata dalle nostre leggi. V. *Mutuo* e *Anatocismo.*

USURPAZIONE è ogni occupazione de' beni altrui. È punita dalle leggi: (III, 6, 9). V. *Fittuario*, *Prescrizione* e *Proprietario.*

UTENSILI (Per gli). V. *Gravato.*

UTILE (Per l'). V. *Garentia.*

UTILITA' PUBBLICA (L') è differente dall' ordine pubblico. V. *Ordine pubblico.*

UTOPIA (L') di Tommaso Moro, con cui si ammette fra gli uomini la comunione de' beni, è un delirio. V. *Comunione de' beni nella società.*

VACANTI BENI (I). Quali siano. V. *Beni.*

VACAZIONI (Le) de' patrocinatori, e degli uscieri fra quali crediti debbano annoverarsi. V. *Privilegi.*

VACCHE (Le) si danno a soccio. V. *Soccio.*

VALIDITA' DE' CONTRATTI (La). Quando si abbia. V. *Contratti* e *Minori.*

VALORE (Il) de' beni, trattandosi di spropriazione, si stabilisce secondo il ruolo della contribuzione fondiaria. La somma totale di rendita, che apparisce da detto ruolo, si moltiplica per quindici volte trattandosi di fondi rustici; e per dieci volte quella de' fondi urbani: (VI, 562, 27; — VI, 575, 12; — VI, 576, 5). V. *Spropriazione forzata* e *Garentia.* — Pel valore della condanna. V. *Giuramento.*

VANTAGGIO. Non deve esservi vantaggio di un erede sull' altro, nè di un giocatore sul suo avversario. V. *Divisione fra i coeredi* e *Giuoco.*

VASCELLI DI GUERRA, O MERCANTILI (Pe'). V. *Equipaggi.*

VEDOVA (La) nazionale, già maritata allo straniero, può riacquistare la nazionalità, quando in tempo della morte del marito abiti nel regno, o dopo vi rientri coll'approvazione del governo, e dichiari di volervi fissare il domicilio: (I, 60, 3). — La vedova, che dichiara di essere incinta, avrà un curatore al ventre pregnante. V. *Curatore* e *Tutela*. — La vedova rimaritandosi senza far prima decidere dal consiglio di famiglia se la tutela debba esserle conservata, la perderà *ipso jure*. V. *Tutela*. — Se può in questo caso tenere i figli presso di se: (*ivi*). — La vedova può passare alle seconde nozze dopo trascorsi dieci mesi dalla morte del marito: (I, 260, 10). V. *Matrimonio*. — Quali dritti ed obbligazioni abbia, allorchè era in comunione de' beni, intorno all'accettazione, o rinunzia della comunione. V. *Moglie in comunione*. — Per gli altri dritti ed obbligazioni. V. *Inscrizione de' privilegi e delle ipoteche*, *Ipoteca effetti*, *Ipoteca gradi*, *Lutto*, *Marito*, *Autorità maritale*, *Donna maritata*, *Autorizzazione* e *Dote*.

VEDOVANZA (La). Quali effetti produce. V. *Vedova* e *Donazioni forma delle*.

VEDUTE (Le). Come debbano farsi negli edifizj. V. *Aperture*.

VELENO PROPINATO (Il) all'ascendente, o ad altro a cui si succede, produce la diredazione. V. *Diredazione*.

VENDITA (La) costituiva per le leggi romane un contratto consensuale: V. *Contratti*. — La vendita della cosa altrui è nulla. V. *Ripetizione dell' indebito*. — La vendita de' beni mobili dell' assente si esegue dopo udito il procuratore regio, e dopo che è stata autorizzata dal tribunale: (I, 186, 7). — Il prezzo che si ricava dalla vendita di questi mobili deve impiegarsi. V. *Effetti dell' assenza* e *Eredi presuntivi*. — Non devono osservarsi le formalità richieste dalla legge per la vendita de' beni del minore, quando si faccia giudiziariamente a richiesta de' creditori: (I, 627, 17; — I, 726, 5; — I, 726, 13). V. *Tutore*. — La vendita giudiziaria da chi si può domandare. V. *Spropriazione forzata*. — La vendita di annue entrate in che consista. V. *Rendita costituita*.

VENDITA. La compra-vendita si confonde quasi colla locazione. V. *Locazione*. — Ha avuto origine dalle permute solite a farsi tra i popoli nascenti, e per cui gravi ostacoli ne riceveva il commercio, sino a che non fu inventata la moneta, che fece sorgere questo contratto: (V, 133, 12). — Consiste in una convenzione colla quale uno si obbliga di dare una cosa, e l'altro di pagarne il prezzo; (V, 134, 8; — V, 174, 10; — V, 174, 17). — Per disposizione del-

la legge romana si faceva anche senza scrittura, lasciando i contraenti in piena libertà. Ciò si è seguito dalle nostre leggi; ed essendosi stabilito di potersi far la vendita per atto antentico o per privata scrittura, non segue esser nulla, ma solo manchevole di pruova legale la vendita avvenuta senza scrittura: (V, 135, 5; — V, 174, 12; — V, 175, 4). — Nè con questo stabilimento viene dalla legge rifiutato il suo appoggio alle vendite verbali, quando il di loro oggetto non sorpassi la somma di ducati cinquanta: (V, 175, 18). — Si può ordinare la pruova testimoniale, anche quando sorpassi il valore di ducati cinquanta; se però siavi principio di pruova scritta: (*ivi*). — La vendita verbale si sostiene pure, quando il venditore, che potrebbe impugnarla, non la nieghi: (V, 175, 25). — La vendita è perfetta fra le parti, e la proprietà si acquista di dritto dal compratore riguardo al venditore, appena che si è convenuto della cosa e del prezzo, quantunqne non sia ancora seguita la tradizione della cosa, nè pagato il prezzo: (V, 135, 21; — V, 174, 14). — Se la scrittura manchi, ed il venditore nieghi la vendita che oltrepassa la somma di ducati cinquanta, il compratore dovrà restituire gli oggetti venduti, che già gli erano stati consegnati: (V, 176, 5). — La cosa venduta si deve al primo compratore, anche se trovasene in possesso il secondo compratore per un secondo contratto di vendita. In questo caso deve essere convenuto al rilascio il secondo compratore: (V, 176, 11). — Se dopo una vendita con scrittura privata, il venditore alieni la cosa stessa con atto autentico, il primo compratore, a cui non fu consegnata la cosa, otterrà la preferenza nel caso che l'atto privato abbia data certa anteriore a quella dell'atto autentico: (V, 176, 17). — Se il secondo compratore sia tale in forza di un atto privato di data certa, otterrà la preferenza sul primo il di cui atto privato non ha data certa: (*ivi*). — La vendita può farsi puramente e semplicemente, o sotto condizione sospensiva o risolutiva. Può avere per oggetto due o più cose alternativamente. In tutti questi casi il suo effetto è regolato co' principj generali delle convenzioni: (V, 136, 16; — V, 177, 1; — V, 177, 6). — La vendita è perfetta, allorchè si tratta di mercanzie all' ingrosso, subitochè si sono compiute le trattative. Trattandosi però di mercanzie che si vendono a peso, numero, o misura, è perfezionata allorchè sono consegnate al compratore, e ciò per quel che riguarda il rischio che è a carico del venditore. Il compratore può chiederne o la consegna, o i danni ed interessi se vi è luogo, nel caso d'inadempimento della obbligazione: (V, 136, 20; — V, 178, 1; — V, 178, 11). — La vendita del vino, dell' olio, e delle altre cose simili diviene perfetta,

subitochè si sono gustate ed approvate dal compratore: (V, 137, 18; — V, 179, 23; — V, 180, 2). — La vendita fatta col patto dell' assaggio si presume sempre fatta sotto condizione sospensiva: (V, 138, 1; — V, 180, 17; — V, 180, 19). — La promessa di vendere equivale alla vendita quando esiste il consenso reciproco delle parti sulla cosa e sul prezzo: (V, 138, 9; — V, 183, 15; — V, 183, 18). — Se la promessa di vendere sia fatta con caparra, ciascuno de' contraenti è in libertà di recedere dal contratto; quegli che ha data la caparra perdendola, e quegli che l'ha ricevuta restituendo il doppio: (V, 138, 12; — V, 184, 15; — V, 184, 18).

VENDITA. Delle cose che possono vendersi. Si può vendere tutto ciò che è in commercio, quando leggi particolari non ne abbiano vietata l'alienazione: (V, 141, 13; — V, 196, 22; — V, 198, 11). — La vendita della cosa altrui è nulla; essa può dar luogo al risarcimento de' danni e degl' interessi, quando il compratore abbia ignorato che la cosa fosse di altrui: (V, 142, 3; — V, 197, 1). — Ove taluno in buona fede compri da colui che non è il vero proprietario, sarà sicuro del suo acquisto dopo il passaggio del termine stabilito per la prescrizione: (V, 197, 5). — Se la vendita fu fatta da un erede apparente, l'erede vero, che poscia si presenti, non potrà molestare l'acquistatore di buona fede, non ostante che lo stadio della prescrizione non sia compiuto: (V, 197, 10). — Se un socio venda, tanto in suo nome, che come mandatario del suo consocio, validamente vende la propria metà, quando anche la vendita si dichiarasse nulla per quel che riguarda la metà dell' altro socio: (V, 198, 3). — La vendita del deposito fatta dall' erede del depositario, quali effetti produca. V. *Deposito*. — Non si può vendere la eredità di una persona vivente, ancorchè questa vi acconsentisse: (V, 142, 12; — V, 198, 20). — È vietata la vendita de' frutti in erba, e non ancora raccolti, quante volte si conviene la consegna a peso, numero, o misura di generi o derrate, e se ne determini anticipatamente il prezzo senza riportarsi a quello che corre al tempo del ricolto. Se questa vendita avviene, quali effetti produce: (V, 142, 18; — V, 199, 2). — La vendita è nulla, se nel momento del contratto era interamente perita la cosa venduta. Se una parte sola ne fosse perita, il compratore avrà la scelta o di recedere dal contratto, o di domandare la parte rimessa, facendone determinare il prezzo mediante stima: (V, 143, 8; — V, 199, 16; — V, 200, 2). — Può avere per oggetto crediti e dritti incorporali. V. *Cessione de' crediti* ec.

VENDITA. Dritti e doveri del compratore. Il compratore può recedere dal contratto di compra vendita; o supplire il prezzo dovuto per la stessa, trovando la cosa venduta maggiore o minore nella estensione. V. *Tradizione.* — Quali dritti abbia per la garentia della cosa vendutagli. V. *Garentia.* — Il compratore deve pagare il prezzo nel giorno e nel luogo determinati nel contratto di vendita: (V, 156, 7; — V, 233, 4). — Se ciò non è stato stabilito nel contratto, il compratore dee pagare nel luogo e nel tempo in cui dee farsi la tradizione: (*ivi*). — Il compratore in quali casi è obbligato a pagare l'interesse del prezzo che dovea sborsare per la vendita: (V, 156, 12; — V, 233, 7; — V, 234, 5). — Se il compratore è molestato, o ha giusto motivo da temere di essere molestato per un'azione ipotecaria o di rivendicazione, può sospendere il pagamento del prezzo fino a che il venditore abbia fatto cessare le molestie; purchè costui non prescelga di dar cauzione, o non siasi convenuto che il compratore pagherà non ostante qualunque molestia: (V, 156, 19; — V, 234, 20). — Il compratore può ricusare il pagamento del prezzo tutte le volte che non possa impossessarsi della cosa vendutagli. Vale la stessa regola per l'*aggiudicatario*: (V, 235, 1). — Se il compratore non paga il prezzo, il venditore può domandare che la vendita sia disciolta: (V, 157, 12; — V, 235, 10; — V, 235, 13). — Lo scioglimento della vendita degl'immobili dee pronunziarsi all'istante, se il venditore si trova in pericolo di perdere la cosa ed il prezzo. Se non vi è pericolo, il giudice può accordare al compratore una dilazione; trascorsa la quale, se il compratore non abbia pagato, si pronunzierà lo scioglimento della vendita: (V, 158, 1; — V, 239, 1; — V, 239, 9). — Quando nella vendita di un immobile siasi stipulato che, non pagandosi il prezzo nel termine convenuto, la vendita sia disciolta *ipso jure*, il compratore può pagare dopo che è spirato il termine, finchè non sia stato costituito in mora con una intimazione: ma dopo questa, il giudice non può accordargli alcuna dilazione: (V, 157, 12; — V, 239, 15; — V, 240, 1). — Trattandosi di derrate e di cose mobili, lo scioglimento della vendita avrà luogo di pieno dritto e senza intimazione a pro del venditore, spirato il termine stabilito per la tradizione: (V, 158, 18; — V, 240, 5). — Il compratore, che ha convenuto la ricompra, esercita tutte le ragioni del suo venditore. Egli può prescrivere tanto contra il vero padrone, quanto contra coloro che pretendessero di aver ragioni o ipoteche sopra la cosa venduta: (V, 161, 13; — V, 243, 16). — Può opporre il beneficio della discussione a' creditori del suo venditore:

(V, 161, 16 ; — V, 244, 1). — Se il compratore di una parte indivisa di un fondo col patto della ricompra è divenuto *aggiudicatario* del fondo intero per mezzo di una vendita all'incanto provocata contra di lui, può obbligare il venditore a ricomprare tutto il fondo, quando costui voglia far uso del patto : (V, 161, 23 ; — V, 244, 3 ; — V, 244, 8). — Per le altre sue obbligazioni. V. *Vendita dritto di ricompra.*

VENDITA. Dritti e doveri del venditore. Il venditore deve spiegare con chiarezza ciò intorno a cui intende di obbligarsi, altrimenti ogni senso ambiguo s' interpetra contro di lui : (V, 143, 14 ; — V, 200, 16 ; — V, 201, 1). — Ha due doveri principali, l'uno di consegnare la cosa (il quale involve lo averne cura prima della tradizione), e l'altro di garentirla : (V, 144, 3 ; — V, 202, 1 ; — V, 202, 2). — Le spese fatte dal venditore per la conservazione della cosa debbono essergli indennizzate dal compratore : (V, 202, 9). V. *Tradizione* e *Garentia*. — Convenendo il venditore il patto di ricompra, quali dritti abbia, e come debba esercitarli. V. *Vendita dritto di ricompra* e *Vendita dritti e doveri del compratore*.

VENDITA. Dritto di ricompra. La *facoltà di ricomprare* o *di riscattare* è un patto, con cui il venditore si riserba di riprendere la cosa venduta, mediante la restituzione del prezzo ed il rimborso al compratore di tutte le spese di cui si tratta nell' articolo 1519 delle leggi civili : (V, 159, 8 ; — V, 241, 1). — Può essere esercitato dal venditore, da' suoi eredi, e dal suo creditore : (V, 241, 6). — Per le passate leggi distinguevasi in *convenzionale* e *legale* che era detto anche dritto di *retratto* : questo veniva conceduto ad alcune persone, o per le qualità proprie, come per essere congiunti o creditori ; o per la qualità della cosa, come per essere padrone diretto di una enfiteusi, o un socio : (V, 159, 12). — Secondo le leggi romane, la facoltà di ricomprare poteva stipularsi per un tempo illimitato ; ma per le nuove nostre leggi non può stipularsi per un tempo maggiore di cinque anni : (V, 160, 3 ; — V, 241, 16 ; — V, 242, 3). — Se siasi stipulata per un' epoca maggiore, si riduce al termine predetto : (*ivi*). — La facoltà di ricomprare deve esercitarsi nel tempo stabilito : questo tempo è perentorio, nè può essere dal giudice prorogato : (V, 160, 11 ; — V, 242, 8 ; — V, 242, 13). — Se il venditore non esercita la sua azione di ricompra nel termine prescritto, il compratore rimane proprietario irrevocabile ; per ciò non vi è necessaria dichiarazione di giudice : (V, 160, 15 ; — V, 242, 10). — Il termine per la ricompra è fis-

sato a favore soltanto del venditore che l'ha stipulata, e perciò può esercitare la facoltà di ricomprare anche nel giorno appresso al contratto di vendita: (V, 242, 18). — La facoltà di ricomprare finisce non solo nel caso che il quinquennio spiri senza usarsene, ma anche in vigore della remissione, della novazione, della confusione, e della perdita della cosa dovuta senza colpa, o mora del debitore: (V, 243, 3). — Il termine corre contra qualunque persona, ancorchè minore di età; salvo il regresso, se vi sia luogo, contra chi è tenuto per dritto: (V, 161, 1; — V, 243, 10). — La facoltà di ricomprare può essere esercitata dal venditore anche contra il secondo compratore, purchè lo faccia in tempo utile, tuttochè nel secondo contratto non siasi menzionato il patto della ricompra: (V, 161, 8; — V, 243, 13). — Il compratore che ha convenuto la ricompra, esercita tutte le ragioni del suo venditore. Egli può prescrivere tanto contra il vero padrone, quanto contra coloro che pretendessero di avere ragioni o ipoteche sopra la cosa venduta: (V, 161, 13; — V, 243, 16). — Se più persone hanno venduto unitamente o con un solo contratto un fondo tra essi comune, ciascuno può esercitare l'azione di ricompra soltanto sulla parte che gli spettava: (V, 162, 8; — V, 244, 13). — Avrà luogo la stessa disposizione, se colui che solo ha venduto, avesse lasciato più eredi. Ciascuno di questi coeredi può far uso della facoltà di ricomprare per quella sola parte che prende nella eredità: (V, 162, 15; — V, 244, 16). — Il compratore però ne' casi espressi può esigere che tutti i venditori del fondo comune, o tutti i coeredi sieno chiamati in giudizio, affinchè concordino tra essi per la ricompra del fondo intero; e se non concordano, egli sarà assoluto dalla domanda: (V, 163, 1; — V, 245, 1). — Nel caso di discordia fra i coeredi e venditori, uno di loro, o uno de' venditori non può esercitare la facoltà di ricomprare il fondo intero: (V, 245, 7). — Se diversi proprietarj di un fondo non l'abbiano venduto unitamente e per intero, ma ciascuno abbia venduto la sola sua parte, possono separatamente esercitare l'azione di ricompra, sopra la porzione che loro apparteneva. Il compratore in questo caso non può astringere colui, che in tal modo l'esercita, a ricomprare l'intero fondo: (V, 163, 8; — V, 245, 16). — La facoltà di ricomprare si può esercitare contra gli eredi del compratore, ma soltanto per quella parte che ciascuno rappresenta nella eredità del compratore; e ciò anche se il fondo venduto sia indiviso: (V, 163, 13; — V, 246, 1). — Ma se l'eredità si è divisa, e la cosa venduta sia caduta interamente nella porzione di uno degli eredi, l'azione di ricompra si può in-

tentare contra di lui per intero: (*ivi*). — Il venditore che fa uso del patto di ricompra deve pagare il prezzo ricevuto, le spese legittime fatte pel contratto, e per le riparazioni, o per l' aumento del fondo: (V, 163, 20; — V, 246, 8). — Quando il venditore rientra nel possesso del fondo in virtù del patto di ricompra, lo riprende esente da tutti i pesi ed ipoteche, di cui il compratore lo avesse gravato. Deve però mantenere gli affitti fatti da esso compratore: (*ivi*). — Il venditore, che usa la facoltà di ricompra, ha dritto di ripetere dal compratore tutti i danni cagionati per le degradazioni del fondo, avvenute da colpa del compratore: (V, 246, 21). — Il compratore non deve essere indennizzato degli aumenti prodotti dalle alluvioni: (V, 246, 25). — Deve al venditore i frutti dell'anno, in cui questo esercita la ricompra: (V, 247, 3). V. *Vendita dritti e doveri del compratore.*

VENDITA. Il compratore come rende liberi i fondi che acquista gravati da ipoteca. I compratori degl' immobili appartenenti a' mariti o a' tutori, quando non esistano inscrizioni su detti immobili a causa dell'amministrazione de' tutori, o per ragione di doti, di dritti e patti nuziali a favore della donna, come potranno liberarsi dalle ipoteche alle quali i detti immobili sono soggetti: (VI, 208, 16; — VI, 545, 10; — VI, 546, 1; — VI, 547, 8; — VI, 548, 8). — Se l'immobile era gravato d'ipoteche legali non iscritte, mentre ritrovavasi presso del primo venditore, e non una, ma più vendite successive se ne facciano, l'ultimo compratore, che voglia purgarne il fondo, dovrà depositare nella cancelleria del tribunale civile il solo suo contratto di acquisto: (VI, 548, 1). — Se nel corso de' due mesi dall' estratto affisso della convenzione di trasferimento di proprietà non vi si prende inscrizione dalle donne, e da' minori o interdetti, i beni si rendono liberi. In questo caso cosa debbe farsi, e quali effetti si producono: (VI, 210, 16; — VI, 549, 14; — VI, 550, 10). V. *Inscrizioni de' privilegi e delle ipoteche.*

VENDITA (Il prezzo della) dev'essere determinato e specificato dalle parti: (V, 138, 20; — V, 186, 19; — V, 186, 21). — Il prezzo della vendita debbe essere stabilito in contanti, altrimenti il contratto sarebbe di permuta: (V, 187, 3). — Pel prezzo della vendita i contraenti possono rimettersi al giudizio di un terzo: se questi non voglia o non possa diffinirlo, la vendita è nulla: (V, 139, 3; — V, 187, 11; — V, 187, 13). — Per *terzo* in questo caso s' intende l'individuo, non la classe: reggerà dunque la vendita, se per la fissazione del prez-

zo le parti rimettansi ad uno o più periti nominati nell' atto, non già da nominarsi in seguito, nè dicendosi di vendere quanto la cosa sarà stimata : (V, 187, 16). — Se questo terzo, o uno de' periti eletti, non accettasse o non potesse eseguire la commissione, o perchè morto, o perchè impedito, il contratto di vendita sarà sciolto : (V, 188, 4). — La vendita regge, se avendo le parti consentito al giudizio di determinati periti, e preveduta la discordanza fra gli eletti, abbiano nominato il terzo, o per definire questi il prezzo della vendita, o con legge di uniformarsi all' uno de' due periti : (V, 188, 10). — Se dopo essersi rimesse al giudizio del terzo, le parti possano dolersi del di lui avviso come iniquo, ed insistere per una seconda perizia : (V, 188, 15). — Le spese degli atti e le altre accessorie alla vendita sono a carico del compratore, eccetto se particolari convenzioni dimostrassero il contrario : (V, 139, 7 ; — V, 189, 4 ; — V, 189, 6).

VENDITA (Per taluni effetti della). V. *Condizione*, *Coniugi*, *Possessori provvisionali*, *Effetti dell' assenza*, *Emancipato*, *Enfiteusi*, *Eredi*, *Arresto personale* e *Frutti*.

VENDITA. Persone che possono comprare o vendere. La compra-vendita può farsi da tutte le persone alle quali non è vietato dalla legge di contrattare : (V, 139, 9 ; — V, 189, 11). — Quando la compra-vendita può aver luogo tra i coniugi : (V, 139, 13 ; — V, 189, 13 ; — V, 190, 6). — Non possono essere *aggiudicatarj*, sotto pena di nullità, nè direttamente, nè per interposte persone ; i tutori, de' beni di coloro de' quali hanno la tutela ; i mandatarj, de' beni che sono incaricati di vendere ; gli amministratori, de' beni de' comuni o degli stabilimenti pubblici affidati alla loro cura ; i pubblici uffiziali, de' beni nazionali che si vendono col di loro ministero : (V, 140, 18 ; — V, 190, 16 ; — V, 191, 2). — I giudici, i loro supplenti, i magistrati che esercitano il ministero pubblico, i cancellieri, gli uscieri, i procuratori, i difensori ufiziosi ed i notai, non possono diventar cessionarj delle liti, ragioni ed azioni litigiose che sono di competenza del tribunale, nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità, de' danni e delle spese : (V, 141, 6 ; — V, 193 ; — V, 193, 8).

VENDITA (Si scioglie la). La vendita si scioglie quando non viene pagato il prezzo, o non si adempiono alcune obbligazioni. V. *Vendita, dritti e doveri del compratore e Tradizione*. — Si può sciogliere, ed annullare e rescindere, o per motivo del patto di ricompra, o per viltà del prezzo : (V, 159, 1 ; — V, 240, 20). V. *Vendita dritto di ricompra* e *Lesione*. —

VENDITA A FONDO PERDUTO (La) è la veodita di un fondo, col di cui prezzo si costituisce un vitalizio: se fatta ad un successibile sia valida. V. *Donazioni*.

VENDITA PER INCANTO (La) ha luogo quaodo una cosa comune a più persone oon possa dividersi comodameote, e senza discapito; o in una divisione di beni comuni fatta di reciproco conseoso, qoaodo si trovano alcuoi fondi che niuno de' condividenti possa, o voglia prendere: (V, 171, 13; — V, 255, 13). — Avvenendo per incaoto, ciascuno de' compadrooi ha la facoltà di domandare che gli estranei sieno invitati ad incantare: ma se uoo de' compadroni è minore, gli estranei vi debbooo essere iovitati necessariamente: (V, 172, 21; — V, 255, 18). — Dopo la vendita così fatta, il prezzo si divide fra i comproprietarj in proporzioooe de' loro dritti: (V, 172, 5; — V, 255, 17). — Il modo e le formalità da osservarsi nella veodita per incaoto sono le stesse che quelle spiegate nel titolo *delle successioni*, e nelle leggi di procedura civile: (V, 176, 16; — V, 256, 1). V. *Divisione fra i coeredi*.

VENDITORE (Il). Quali dritti ed obblighi abbia. V. *Vendita dritti e doveri del venditore* e *Privilegi*.

VERBALI CONTRATTI (I). Quali siano. V. *Contratti*.

VERIFICAZIONE (La) delle scritture quando produce la ipoteca giudiziale. V. *Ipoteca giudiziale* e *Giuramento*.

VERGHE METALLICHE (Le) date in mutuo come debbano restituirsi. V. *Mutuo*.

VESCOVI ED ARCIVESCOVI (I). Dove abbiano il di loro domicilio. V. *Domicilio*.

VETTURA (Per le spese di) si godono privilegi sulle cose che si trasportano colla stessa. V. *Privilegi*.

VETTURALI dicoosi quelli che s'incaricano del trasporto delle persone e delle cose, sia per terra, sia per acqua: (V, 291, 7). — Sooo rispoosabili, in quanto alla custodia e conservazione delle cose, e sono tenuti agli stessi obblighi degli albergatori: (V, 292, 8; — V, 361, 17). — Sooo tenuti ooo solo per ciò che si hanno già ricevuto nel di loro bastimento o vettura, ma eziandio per ciò che loro è stato cooseguato sul porto, o nel luogo di ricapito, per essere riposto nel di loro bastimento, o vettura: (V, 292, 18; — V, 362, 2; — V, 362, 21). — Sono tenuti per le perdite e per le avarie, quando non pro-

vino che sono avvenute per caso fortuito o forza irresistibile: (V, 292, 21; — V, 363, 5; — V, 363, 19). — Gl' intrapreuditori di pubblici trasporti per terra e per acqua, e quelli delle vetture pubbliche, debbono tenere un registro del denaro e delle robe di cui s' incaricano: (V, 293, 3; — V, 363, 1; — V, 363, 17). — Gl' intraprenditori e direttori de' trasporti e delle vetture pubbliche, i padroni di barche e navigli, sono anche soggetti a' regolamenti particolari che fanno legge fra essi e gli altri cittadini: (V, 293, 6; — V, 364, 5).

VETUSTA' (La) delle cose locate quali effetti produca. V. *Fittuario* e *Proprietario*.

VIAGGIATORI (I). Quali dritti ed obblighi abbiano. V. *Albergatori*, *Osti*, *Privilegi* e *Pruova testimoniale*.

VIAGGIO DI MARE (Pe' nati, e pe' morti in). V. *Nati* e *Morti*.

VICINO (Il) a' fondi quali obblighi abbia. V. *Proprietario*.

VIE (Le) possono essere *pubbliche*, e *private*; le prime servono agli usi pubblici, e sono dette *comunali*, *provinciali* e *pubbliche*; le seconde servono agli usi de' particolari per l'accesso fra due o più fondi limitrofi, le quali son dette anche *sentieri*: (II, 58, 18). V. *Beni* e *Dritto di passaggio*.

VIGNE (Nelle) è proibita la caccia in tempo della maturità delle uve. V. *Caccia*. — Come si faccia la locazione delle stesse. V. *Locazione*.

VILLAGGIO (Un) può pretendere che il proprietario di una sorgente gli somministri l' acqua. V. *Proprietario per le acque*.

VINCITORE (Pel). V. *Giuoco*.

VIOLENZA (La) rende nulli i contratti. V. *Contratti*. — Ha luogo, quando s' impiega la forza per fare agire una persona: (IV, 19, 20; — IV, 155, 8; — IV, 155, 11). — Deve essere grave, cioè tale da far impressione sopra una persona ragionevole, la quale tema di ricevere un male *considerevole* e *presente*: (IV, 19, 22; — IV, 158, 4; — IV, 158, 13). — Distrugge la volontà libera dell' uomo, non solamente se si usa verso il contraente, ma ancora usandosi verso la moglie o il marito, e i discendenti o ascendenti dello stesso contraente: (IV, 20, 4; — IV, 158, 9). — Il solo timore riverenziale, avuto verso il padre o la madre o gli ascendenti, non forma violenza, se non vi sia concorsa la violenza di fatto: (IV, 20, 14; — IV, 161, 17; — IV, 162, 1). — Per gli effetti della violenza. V. *Divisione fra i coeredi*, *Nullità delle obbligazioni*, *Possesso* e *Matrimonio*.

VIRTUALE ABROGAZIONE (La). Quando avvenga. V. *Abrogazione.*

VISITA DEGLI STABILI DELL'ASSENTE (Per la). V. *Effetti dell'assenza.*

VITA DELL' ASSENTE (Per la). V. *Effetti dell' assenza.*

VITALE PARTO (Il). Quale sia. V. *Paternità.*

VITALIZIANTE (Pel). V. *Legittimarj e Vitalizio.*

VITALIZIO (Il) è un contratto aleatorio. V. *Contratti.* — Può costituirsi a titolo oneroso per mezzo di una somma di denaro, o per una cosa mobile valutabile, o per un immobile: (V, 582, 11; — V, 590, 18; — V, 591, 2). — Può costituirsi anche a titolo gratuito per atto di donazione o testamento, rivestendosi l'atto delle forme necessarie: (V, 582, 13; — V, 591, 11; — V, 591, 13). — Fatto per atto gratuito può essere ridotto, allorchè sorpassa i confini della quota disponibile: (V, 582, 15; — V, 592, 3). — La rendita vitalizia può costituirsi, sia sulla vita di colui che somministra il denaro, sia sulla vita di un terzo che non ha dritto alla rendita. Essa può costituirsi ancora sopra la vita di una o di più persone, anche una successiva all'altra: (V, 582, 20; — V, 592, 9; — V, 592, 16). — Può costituirsi a vantaggio di un terzo, benchè un altro ne abbia somministrato il prezzo. In questo caso non è soggetto alle formalità richieste per le donazioni: (V, 583, 3; — V, 593, 8; — V, 593, 14). — Il vitalizio è nullo ed inefficace, se è costituito per la vita di una persona già morta, o che cessa di vivere tra venti giorni dalla data della convenzione del detto vitalizio: (V, 583, 7; — V, 594, 3; — V, 594, 10). — La rendita del vitalizio può costituirsi alla ragione, che piacerà alle parti di stabilire: (V, 583, 16; — V, 595, 23; — V, 596, 2).

VITALIZIO (Effetti del contratto). Il vitalizio costituito mediante prezzo si scioglie, allorchè non si somministrano le cautele promesse per la esatta esecuzione del contratto: (V, 585, 1; — V, 596, 4; — V, 596, 7). — Non si scioglie per la sola mancanza di pagamento delle annualità; nel qual caso può solo domandarsi la vendita de' beni del debitore per impiegarsene il ritratto ad assicurare il progressivo pagamento: (V, 585, 5; — V, 597, 25; — V, 598, 6). — Il costituente non può liberarsi dal pagamento della rendita con offrire il rimborso del capitale, e con rinunziare alla ripetizione delle annualità pagate. Egli è tenuto a corrispondere la rendita durante la vita di coloro, a favore de' quali la rendita fu costituita: (V, 585, 12; — V, 602, 4; — V, 602, 11). —

La rendita vitalizia è dovuta al proprietario in proporzione del numero de' giorni che ha vissuto. Se però si sia convenuto di pagarsi anticipatamente, la rata anticipata si acquista dal giorno in cui è scaduto il pagamento: (V, 586, 1; — V, 603, 1; — V, 603, 5). — Non può stipularsi che la rendita vitalizia non sia soggetta a sequestro, se non quando sia stata costituita a titolo gratuito: (V, 586, 9; — V, 603, 8; — V, 603, 11). — La rendita vitalizia non si estingue colla condanna a pena perpetua del proprietario: deve continuarsene il pagamento durante la sua vita: (V, 585, 23; — V, 604, 5; — V, 604, 8). — Il proprietario di una rendita vitalizia non può chiedere le annualità, se non giustificando l'esistenza sua, o della persona sopra la cui vita è stata costituita: (V, 585, 18; — V, 604, 10). — Pel vitalizio costituito ad un successibile con vendita, o donazione a fondo perduto. V. *Donazione.* — Per gli altri effetti. V. *Legati*, *Legittimarj* e *Prescrizione.*

VIVERI (Per le somministrazioni di). V. *Privilegi.*

VIZJ (Pe') della cosa locata. V. *Locatore.* — Pe' vizj della cosa venduta. V. *Garentia.* — Pe' vizj delle donazioni. V. *Donazioni effetti delle.*

VOLATILI (I). De' volatili dove possa farsene caccia. V. *Caccia.*

VOLONTARIO (Pel) domicilio. V. *Domicilio.* — Pel volontario giuramento. V. *Giuramento.* — Pel volontario deposito. V. *Deposito.*

VOLUTTUOSE SPESE (Le). Quando son dovute. V. *Possessore.*

VOTI SOLENNI (I) impediscono il matrimonio; impediscono di succedere; impediscono l'acquisto tanto della proprietà di beni, che dell'usufrutto. V. *Matrimonio*, *Monaci*, *Regolari*, *Monastero* e *Usufrutto.*

ZIA (La) non può contrarre matrimonio col nipote. V. *Matrimonio.*

ZII (Gli) non possono pretendere gli alimenti: (I, 335, 14). V. *Alimenti* e *Figli.* — Possono instituire maioraschi. V. *Maioraschi.* — Quando succedano a' maioraschi. V. *Maioraschi.* — Quando possono succedere nelle eredità. V. *Successione.* — Non possono convenire l'arresto personale tra essi ed i nipoti. V. *Arresto personale avviene per convenzione.*

ZIO (Lo) non può contrarre matrimonio colla nipote: nè si può opporre al matrimonio de' nipoti. V. *Matrimonio.*

Correzioni.

Il dì 10 gennaio 1824, dallo studio privato del dottor D. Santo Roberti in Trani, fu indiritto agli autori un dubbio, nel seguente modo:

« Non si può comprendere per qual ragione abbiano voluto le signorie loro » piantare la massima, che nel caso dell'articolo 269 delle leggi civili siesi per una » eccezione alla legge dispensato alla condizione voluta dall'articolo 266 per potersi » legalmente fare l'adozione, cioè che l'adottante non abbia figli, o discendenti legit- » timi nel tempo dell'adozione. Si desidererebbe perciò che o fosse del tutto soppresso » quanto trovasi detto nella pagina 522, linee 5, 6 e 7 del primo volume dei comentarj » sulla parte prima del codice per questo Regno, che le loro signorie han dati alla luce; » o che vi si aggiungesse una spiega, che possa giustificare l'abbracciata massima ».

Il dì 20 dello stesso mese, si diede la seguente risposta, che gli autori credono convenire alla loro moderazione di render pubblica:

« Nell'autografo del nostro lavoro, il verso 6 della pagina 522 del tomo I, sta » espresso così — *i quali non han luogo che* — Dal *non e che*, per error tipo- » grafico se n'è formata la parola *anche*. L'errore suddetto è evidente dalla pag. 509 » vers. 4. — È stata poi una riservatezza ed una privata opinione degli autori, di » non applicare la voce *legittimi* agli adottivi che ne' soli casi ordinarj, e non egual- » mente in quelli di eccezione. Altri è in pieno arbitrio di pensare diversamente ».

Avvertimento.

Nel prospetto di associazione, *gli autori non promisero se non l'adempimento di que' doveri che fino allo scrupolo credono di avere, in corrispondenza delle loro forze, adempiti.*

Dopo la pubblicazione di alcuni fascicoli, si pensò di aggiungere anche le formole degli atti *più interessanti, e se ne diede l'annunzio sopra le coperture de' fascicoli.*

Ma indi si è riconosciuta la inutilità di questo lavoro, perciocchè da una parte, nel ministero di giustizia colla massima diligenza si composero e si diramarono le formole degli atti dello stato civile, *e dall'altra, parecchie opere si pubblicarono dove le* formole degli atti notariali *sono con pari diligenza compilate.*

FINE DELL'OPERA.



